

*Collezione delle Leggi  
de' Decreti e di altri atti  
riguardante la Pubblica Istruzione  
promulgati nel già Reame di Napoli  
dall'anno 1806 in poi*



Volume III  
1849-1861



*Collezione delle Leggi de' Decreti e di altri atti  
riguardante la Pubblica Istruzione  
promulgati nel già Reame di Napoli  
dall'anno 1806 in poi*

*Culture e Società del Mediterraneo, 2  
Collana del Cnr-Issm, Responsabile Paola Avallone*

Progettazione e sviluppo dei testi  
a cura di Antonio Marra

ISBN 978-88-909500-1-8

---

Copyright © 2014 by Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), Istituto di Studi sulle Società del Mediterraneo (ISSM).

I volumi originali sono conservati presso la Biblioteca Nazionale "Vittorio Emanuele III" e sono stati riprodotti a seguito di autorizzazione MBAC-BN-NA prot. 0001944 del 19/03/2012, Cl. 28.13.10/6, su concessione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali. È vietata ogni ulteriore riproduzione e duplicazione con qualsiasi mezzo.

Collezione delle Leggi  
de' Decreti e di altri atti  
riguardante la Pubblica Istruzione  
promulgati nel già Reame di Napoli  
dall'anno 1806 in poi

Volume III  
1849-1861



**COLLEZIONE**  
**DELLE LEGGI**

**DE' DECRETI E DI ALTRI ATTI**

**RIGUARDANTI**

**LA PUBBLICA ISTRUZIONE**

promulgati nel già Reame di Napoli

**DALL' ANNO 1806 IN POI**

---

**VOL. III.**

**DAL 1849 AL 1861**

**NAPOLI**  
**STAMPERIA E CARTIERE DEL FIBRENO**  
Strada Trinità maggiore n.° 26

1863



Collezione delle Leggi, de' Decreti e di altri  
atti riguardanti la Pubblica Istruzione pro-  
mulgati nel già Regno di Napoli dall'an-  
no 1806.

---

( N. 1 )

Con DECRETO dato in Napoli il dì 27 marzo 1849 si dispone,  
*che i conservatori ed i ritiri di donne attualmente esistenti  
continuino a dipendere dalla pubblica beneficenza delle  
province e da' Consigli degli ospizi, e formino parte delle  
attribuzioni del Ministero di pubblica Istruzione.*

( N. 2 )

DECRETO col quale abolendosi le Commissioni provvisorie,  
*s'istituisce un Consiglio generale di pubblica istruzione.*

Napoli 28 giugno 1849.

FERDINANDO II ecc. *Re del Regno delle due Sicilie.*

Essendo necessario che cessi lo stato provvisorio in cui  
trovasi attualmente la istruzione pubblica nel Reame;

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Sta-  
to dell'istruzione pubblica;

Udito il nostro Consiglio de' Ministri;

Abbiamo risoluto di **DECRETARE** e **DECRETIAMO** quanto siegue.

**ART. 1.** Le Commissioni provvisorie di pubblica istruzione, stabilite nel corso del passato anno 1848, restano compiutamente abolite.

2. È istituito un Consiglio generale di pubblica istruzione, il quale sarà composto di sette individui, che verranno da Noi scelti fra i professori titolari della regia Università degli studi, e fra i soci ordinari della Società reale Borbonica, purchè non si trovino direttori di gabinetti.

Esso avrà un presidente ed un segretario, i quali verranno ugualmente da noi scelti fra i personaggi più reputati per dignità e per lettere.

3. Il Consiglio di cui si parla nello articolo precedente, sarà sotto la dipendenza del Ministero di pubblica istruzione.

Le sue attribuzioni saranno quelle stesse che dal real decreto del dì 12 di settembre 1822 vennero conferite all'abolita Giunta d'istruzione pubblica.

4. Gli Arcivescovi ed i Vescovi nelle loro diocesi rispettive saranno gl'ispettori nati de' collegi, de' licci, degl'istituti, e di ogni altra scuola d'insegnamento pubblico e privato per tutto ciò che si riferisce alla parte religiosa e morale tanto scientifica, quanto disciplinare.

5. Il nostro Ministro Segretario di Stato della istruzione pubblica presenterà alla nostra approvazione un regolamento col quale verrà più specificatamente determinato l'andamento di questo importantissimo ramo di pubblico servizio.

6. Nelle riunioni del Consiglio i sette individui che lo

compongono percepiranno il gettone di presenza nello stesso modo e da' fondi medesimi onde lo percepirano i membri dell'abolita Giunta.

Il presidente ed il segretario avranno su'fondi provinciali lo stesso annuo soldo che trovavasi assegnato al presidente ed al segretario della Giunta medesima.

7. Il nostro Ministro Segretario di Stato dell'istruzione pubblica, e quello delle finanze, ciascuno per la parte che lo concerne, sono incaricati della esecuzione del presente decreto. *Firmato*, FERDINANDO. *Il Ministro Segretario di Stato Presidente del Consiglio de' Ministri. Firmato*, PRINCIPE DI CARIATI.

( N. 3 )

*DECRETO mediante il quale rientrano nella dipendenza del Ministero dell'interno varie attribuzioni dell'attuale Ministero dell'istruzione pubblica.*

Napoli 18 agosto 1849.

FERDINANDO II ecc. *Re del Regno delle due Sicilie.*

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato degli affari ecclesiastici, incaricato del portafoglio del Ministero della istruzione pubblica;

Udito il nostro Consiglio de' Ministri;

Abbiamo risoluto di DECRETARE, e DECRETIAMO quanto siegue.

ART. 1. Rientreranno nella dipendenza del Ministero

dell' interno il grande Archivio di Napoli con le sue atten-  
nenze, gli Archivi delle provincie, gli Stabilimenti di be-  
neficenza della capitale, la real Commissione di benefi-  
cenza, le reali Case de' matti, e tutti gli altri luoghi pii del  
Regno, riuniti al Ministero della istruzione pubblica per  
effetto del decreto de' 7 di settembre 1848, che resta ri-  
vocato.

2. Il nostro Ministro Segretario di Stato Presidente del  
Consiglio de' Ministri, e tutti i nostri Ministri Segretari di  
Stato, ciascuno per la parte che il concerne, sono incari-  
cati della esecuzione del presente decreto. *Firmato*, FER-  
DINANDO. *Il Ministro Segretario di Stato Presidente del Con-  
siglio de' Ministri. Firmato*, FORTUNATO.

( N. 4 )

DECRETO *che abolisce le due Commissioni straordinarie crea-  
te l' una per le riforme da apportarsi al reale Istituto di  
belle arti, e l' altra pel riordinamento del real Museo Bor-  
bonico.*

Napoli 28 agosto 1849.

FERDINANDO II ecc. *Re del Regno delle due Sicilie.*

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Sta-  
to degli affari ecclesiastici, incaricato del portafoglio del  
Ministero della istruzione pubblica;

Udito il nostro Consiglio de' Ministri;

Abbiamo risoluto di **DECRETARE** e **DECRETIAMO** quanto siegue.

**ART. 1.** Le due Commissioni straordinarie, create l'una con decreto de' 2 di maggio 1848 per proporre disegni di riforma del real Istituto di belle arti, del Pensionato di artistico perfezionamento in Roma, della scuola di scenografia e della scuola elementare di disegno per gli artieri, e l'altra con decreto degli 8 dello stesso mese di maggio per attendere al riordinamento così del real Museo Borbonico e sue appartenenze, come del servizio degli scavi per ricerche di antichità, restano abolite.

2. Il nostro Ministro Segretario di Stato degli affari ecclesiastici, incaricato del portafoglio del Ministero della istruzione pubblica, è incaricato della esecuzione del presente decreto. *Firmato, FERDINANDO. Il Ministro Segretario di Stato Presidente del Consiglio de' Ministri. Firmato, FORTUNATO.*

DECRETO *che discioglie la Giunta della reale Biblioteca Borbonica, nominandone altra.*

Napoli 28 agosto 1849.

FERDINANDO II ecc. *Re del Regno delle due Sicilie.*

Veduto il decreto de' 12 di febbraio 1822, che poneva la real Biblioteca Borbonica sotto la dipendenza di una Giunta scelta fra gli accademici della Società reale Borbonica;

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato degli affari ecclesiastici, incaricato del portafoglio della istruzione pubblica;

Udito il nostro Consiglio de' Ministri;

Abbiamo risoluto di DECRETARE e DECRETIAMO quanto siegue.

ART. 1. La Giunta della real Biblioteca Borbonica creata con decreto del dì 2 di maggio 1848 è disciolta.

2. Nominiamo in vece una Giunta composta dal *cavaliere D. Francesco Maria Avellino* presidente di essa, dall'*abate D. Giustino Quadrari*, dal *canonico D. Nicola Lucignani*, dal *cavalier D. Giovanni Gussone*, da *D. Stefano delle Chiaje*, dal *cavalier D. Vincenzo Flauti*, e da *D. Francesco Paolo Tucci* che assumerà le funzioni di segretario.

3. Questa novella Giunta si riunirà almeno due volte al

mese, e ciascuno de' suoi membri riceverà in ogni tornata il gettone di ducati tre.

4. Essa assumerà tutti gli obblighi che le incumbono a' sensi del regolamento sancito col citato decreto del dì 12 di febbrajo 1822.

5. Il nostro Ministro Segretario di Stato degli affari ecclesiastici, incaricato del portafoglio della istruzione pubblica, è incaricato della esecuzione del presente decreto. *Firmato, FERDINANDO. Il Ministro Segretario di Stato Presidente del Consiglio de' Ministri. Firmato, FORTUNATO.*

( N. 6 )

DECRETO *contenente delle disposizioni relative a coloro che vogliono insegnare scienze ed arti.*

Caserta 18 ottobre 1849.

FERDINANDO II ecc. *Re del Regno delle due Sicilie.*

Considerando che il nobile uffizio di maestro deesi affidare solamente alle persone che veramente sono istruite nelle scienze che insegnano, e che la base di ogni insegnamento debbe essere la Religione Cattolica Romana, fonte di ogni civiltà;

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato degli affari ecclesiastici, incaricato del portafoglio del Ministero della istruzione pubblica;

Udito il nostro Consiglio de' Ministri Segretari di Stato;

Abbiamo risoluto di **DECRETARE** e **DECRETIAMO** quanto siegue.

**ART. 1.** Chiunque vorrà insegnare una scienza in qualunque scuola, anche privata, dovrà non solo ottenerne il nostro real permesso a' termini del decreto de' 12 di novembre 1823; ma dovrà in oltre essere munito della corrispondente carta autorizzante nella regia Università degli studî.

2. Qualunque sia la scienza che voglia insegnarsi, coloro che aspirano ad esserne maestri, dovranno subire un esame in iscritto in lingua italiana sul Catechismo grande della Dottrina Cristiana: rispondendo altresì a' quesiti sulla medesima Dottrina relativi alla scienza che si propongono d'insegnare, i quali saranno indicati dal Consiglio generale di pubblica istruzione. Siffatto esame verrà dato innanzi alla Facoltà di teologia della regia Università degli studî, o avanti a' rispettivi Ordinari.

3. Se taluno volesse insegnare il solo leggere e scrivere, dovrà almeno avere ottenuta la cedola in belle-lettere e subire l'esame sul Catechismo della Dottrina Cristiana.

4. Per insegnare si ricerca l'età di anni ventotto compiuti.

5. Le donne che assumono la qualità di maestre per insegnare sia le arti donnesche, sia il leggere e scrivere, saranno tenute ad insegnare eziandio il Catechismo suddetto, e dovranno dare i corrispondenti esami, giusta i Regolamenti in vigore, ed avere l'età di anni ventotto compiuti.

6. I maestri di belle arti e lingue straniere saranno tenuti a dare un esame sull'arte o lingua, che vogliono insegnare avanti ad una Commissione nominata dal Presidente del Consiglio generale di pubblica istruzione; e quello sul Catechismo della Dottrina Cristiana.

7. Sono esenti dalle disposizioni di questo decreto quelli che insegnano ne' seminari o licei vescovili sotto la dipendenza degli Ordinari, e le Corporazioni religiose autorizzate ad istruire la gioventù.

Tutti i permessi finora accordati restano di niun vigore.

8. Il nostro Ministro Segretario di Stato degli affari ecclesiastici, incaricato del portafoglio del Ministero della istruzione pubblica, è incaricato della esecuzione del presente decreto. *Firmato, FERDINANDO. Il Ministro Segretario di Stato Presidente del Consiglio de' Ministri. Firmato, FORTUNATO.*

( N. 7 )

DECRETO *in forza del quale il convitto annesso al liceo di Cantanzaro vien diviso dalle scuole facoltative, affidandosene l'amministrazione, la disciplina e la istruzione a' PP. Scolopi.*

Napoli 18 ottobre 1849.

FERDINANDO II ecc. *Re del Regno delle due Sicilie.*

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato degli affari ecclesiastici, incaricato del portafoglio del Ministero della istruzione pubblica;

Udito il nostro Consiglio de' Ministri Segretari di Stato;  
Abbiamo risoluto di **DECRETARE** e **DECRETIAMO** quanto siegue.

ART. 1. Il convitto annesso al liceo di Catanzaro a cominciare dal giorno primo di novembre 1849 sarà diviso dalle corrispondenti scuole facoltative; e la sua amministrazione, la disciplina, e la istruzione in quanto alle belle lettere, filosofia, e scienze matematiche e fisiche saranno affidate a' PP. Scolopi, riserbata a Noi la proprietà.

2. Sarà conservato nel suddetto stabilimento lo stesso numero di dieci mezze piazze gratuite, che si concederanno da Noi come per lo innanzi.

La pensione degli alunni sarà la stessa de' collegi delle altre provincie.

3. L'attuale edificio sarà distribuito tra convitto, e facoltà, in modo che ciascuna di queste due istituzioni rimanga separata ed indipendente dall'altra.

4. I professori delle scuole facoltative, a' quali oltre il pubblico insegnamento sono attribuiti gli esami pe' due primi gradi accademici, e per la idoneità dell'esercizio della farmacia, della bassa chirurgia, e dell'agrimensura, continueranno a dipendere dalla Università degli studi di Napoli, sotto la vigilanza del rettore del liceo.

Il Presidente del Consiglio generale di pubblica istruzione per mezzo del nostro Ministro Segretario di Stato dell'istruzione pubblica proporrà alla nostra approvazione il modo come provvedere agli esami per la collazione dei gradi accademici inferiori nelle facoltà di belle lettere, e scienze matematiche e fisiche.

5. La dotazione che attualmente ha il suddetto liceo, compresa la rendita straordinaria così detta delle pensioni degli alunni e quella ordinaria in beni fondi, canoni ed annualità di capitali, portata nel corrente stato discusso per annui ducati ottomilaquattrocentonovantadue e gra-

na 98, sarà distribuita nel seguente modo, cioè: sarà assegnata a'PP. Scolopii per lo convitto la rendita di ducati seimila; e la parte rimanente di essa rendita in ducati duemilaquattrocentonovantadue e grana 98 resterà addetta alle scuole facoltative ed al regime loro.

Sarà da noi provveduto pel compimento della dotazione necessaria alle scuole facoltative dopo la liquidazione di altre rendite dovute al liceo.

6. Provvederemo altresì con altra nostra determinazione per ciò che riguarda il rettore del liceo, i professori titolari del convitto, e delle scuole di filosofia, di matematica e di fisica.

7. Il nostro Ministro Segretario di Stato degli affari ecclesiastici, incaricato del portafoglio del Ministero della istruzione pubblica, è incaricato della esecuzione del presente decreto. *Firmato, FERDINANDO. Il Ministro Segretario di Stato Presidente del Consiglio de' Ministri. Firmato, FORTUNATO.*

( N. 8 )

DECRETO che affida a' PP. della Compagnia di GESÙ l'amministrazione, la disciplina e l'istruzione del real collegio Tulliano in Arpino.

Caserta 18 ottobre 1849.

FERDINANDO II ecc. *Re del Regno delle due Sicilie.*

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato degli affari ecclesiastici, incaricato del portafoglio del Ministero della istruzione pubblica;

Udito il nostro Consiglio de' Ministri Segretari di Stato;  
Abbiamo risoluto di DECRETARE e DECRETIAMO quanto siegue.

ART. 1. Il real collegio *Tulliano* in Arpino a cominciare dal giorno primo di novembre 1849 sarà affidato a' Padri della Compagnia di GESÙ, i quali assumeranno il carico dell'amministrazione, della disciplina ed istruzione di esso, riserbata a Noi la proprietà.

2. Sarà assegnata a' Padri della suddetta Compagnia, e durante il tempo che loro è affidato il collegio, per intero la rendita che attualmente ha il real collegio in beni fondi, iscrizioni, pensioni degli alunni, e ciò che percepisce da' fondi comunali e provinciali per supplemento di dotazione, che in uno ascende a ducati cinquemila seicentottantotto e grana 15, giusta lo stato discusso del corrente anno.

3. Con altra nostra determinazione provvederemo per

ciò che riguarda il rettore, il vice-rettore, i professori titolari, e gli altri impiegati addetti allo stesso real collegio.

4. Il nostro Ministro Segretario di Stato degli affari ecclesiastici, incaricato del portafoglio del Ministero della istruzione pubblica è incaricato della esecuzione del presente decreto. *Firmato, FERDINANDO. Il Ministro Segretario di Stato Presidente del Consiglio de' Ministri. Firmato, FORTUNATO.*

MINISTERO E REAL SEGRETERIA DI STATO  
DELL' ISTRUZIONE PUBBLICA.

*2.º Ripartimento 2.º Carico.*

Sua Maestà il Re (D. G.) con Sovrana Risoluzione presa nel Consiglio ordinario di Stato del 18 corrente mese , si è degnata di ordinare che sian richiamate in pieno vigore le norme stabilite a' 12 giugno 1821 per la nomina de' maestri e maestre primarie , formandosi le terne da' Decurionati , e la scelta dagli ordinari.

In quanto poi a quelli della Capitale à altresì S. M. il Re ordinato che si pratici il medesimo , stabilendosi per norma che i detti maestri debbano essere esclusivamente ecclesiastici napoletani , e che sian preferiti gl' interini , ed aggiunti attualmente in esercizio, e taluni di que' soggetti messi al seguito.

Nel Real nome io partecipo ciò a Lei perchè ne curi l' adempimento.

Napoli 24 ottobre 1849 — *Firmato* , F. TROYA.

Al signor Presidente  
del Consiglio generale di Pubblica Istruzione.

( N. 10 )

DECRETO *in forza del quale il real collegio di Teramo viene affidato con una determinata assegnazione a' PP. Barnabiti.*

Caserta 6 novembre 1849.

FERDINANDO II ecc. *Re del Regno delle due Sicilie.*

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato degli affari ecclesiastici e della istruzione pubblica;

Udito il nostro Consiglio de' Ministri Segretari di Stato;

Abbiamo risoluto di DECRETARE , e DECRETIAMO quanto siegue.

ART. 1. Il real collegio di Teramo a cominciare dal giorno primo di gennaio 1850 sarà affidato a' PP. Barnabiti, riserbandone a Noi la proprietà.

I suddetti PP. assumeranno l'amministrazione, la disciplina e l'istruzione di esso.

2. Sarà assegnata a' PP. Barnabiti , e durante il tempo che loro è affidato il collegio , per intero la rendita di ducati seimila distinta nel seguente modo , cioè ducati tremilacinquecentottantanove e grana 50 in beni fondi , canoni , crediti istrumentari , rendita iscritta sul gran Libro , sopravanzi comunali e pensioni degli alunni ; e ducati duemilaquattrocentodieci e grana 50 per compimento della dotazione da' fondi provinciali.

3. Sarà conservato nel suddetto stabilimento lo stesso

numero di dodici mezze piazze gratuite, delle quali otto si concederanno da Noi come per lo innanzi, e quattro si appartengono di dritto alle famiglie *della Noce, Lucque, Rozzi ed Egidii* tutte del comune di Campli, giusta il real decreto de' 20 di gennaio 1820.

La pensione degli alunni sarà la stessa de' collegi delle altre provincie.

4. Con altra nostra determinazione provvederemo altresì a ciò che riguarda il rettore, il vice-rettore, i professori titolari, e gli altri impiegati addetti allo stesso real collegio.

5. Il professore di storia naturale, e quello di giurisprudenza civile e penale, continuando a far parte del suddetto real collegio, percepiranno il loro soldo dal fondo comune provinciale assegnato per le spese di pubblica istruzione.

6. Il nostro Ministro Segretario di Stato degli affari ecclesiastici e della istruzione pubblica è incaricato della esecuzione del presente decreto. *Firmato*, FERDINANDO. *Il Ministro Segretario di Stato Presidente del Consiglio de' Ministri. Firmato*, FORTUNATO.

DECRETO contenente delle prescrizioni circa l'introduzione ,  
lo spaccio e la detenzione di libri , stampe ed oggetti figu-  
rati contrari alla Religione , alla morale ed a' Governi.

Caserta 6 novembre 1849.

FERDINANDO II ecc. *Re del Regno delle due Sicilie*

Considerando che molti libri perniciosi circolano nelle  
mani dell' inesperta gioventù con grave danno della mo-  
rale e della Religione ;

Visti i decreti de' 7 di maggio , e de' 2 di giugno 1821 ;

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Sta-  
to degli affari ecclesiastici , incaricato del portafoglio del  
Ministero dell' istruzione pubblica ;

Udito il nostro Consiglio de' Ministri ;

Abbiamo risoluto di DECRETARE e DECRETIAMO quanto  
siegue.

ART. 1. È ritenuto il divieto di tutt' i libri che trattano  
contro la Religione , la morale ed i Governi ; de' fogli ,  
scopo de' quali sia promuovere la insubordinazione e l' a-  
narchia ; di tutte le pitture oscene , e di tutti gli altri og-  
getti figurati che conducono ad immoralità.

2. I libri proibiti , le stampe indecenti , e gli oggetti fi-  
gurati contrari alla Religione ed alla morale , provenienti  
dall' estero , sia per terra , sia per mare , saranno arrestati  
nelle regie dogane.

3. Il Consiglio generale di pubblica istruzione , intesi i revisori da Noi approvati , darà le convenienti disposizioni a norma de' regolamenti.

4. Resta vietato lo spaccio de' libri per mezzo de' venditori ambulanti o a minuto , e di que' che hanno posti fissi o volanti nelle pubbliche strade ed in altri luoghi pubblici, senza che abbiano prima ottenuto un permesso dal menzionato Consiglio col *Visto* della polizia, da rilasciarsi *gratis*. Il permesso verrà preceduto da una malleveria di pubblico conosciuto libraio o altro negoziante per una somma che sarà determinata a giudizio del Consiglio medesimo , e che non potrà essere minore di ducati venti, nè maggiore di ducati dugento. Gli attuali venditori delle classi anzidette dovranno fra giorni quaranta munirsi del corrispondente permesso.

5. Tutt' i pubblici librai e direttori di gabinetti di lettura dovranno fra lo spazio di trenta giorni presentare al Consiglio generale suddetto i cataloghi de' libri esistenti, non meno nelle botteghe che ne' magazzini di loro pertinenza , sotto pena di chiudersi le botteghe ed i gabinetti, e della perdita di tutti gli oggetti perniciosi.

6. Se il Consiglio avesse notizia di opere in istampa, di figure e d' immagini contrarie alla nostra Sacrosanta Religione, alla Monarchia , ovvero alla morale , che si trovino presso de' diversi librai e direttori di gabinetti , cercando il braccio forte della polizia , disporrà la sorpresa di essi ne' magazzini, nelle botteghe e ne' gabinetti ; e laddove la contravvenzione avrà luogo per la seconda volta , il Consiglio ordinerà la chiusura delle officine di vendita o di lettura.

7. Gli autori , venditori e distributori di libri , stampe

ed immagini perniciose, come pure i semplici detentori di essi, non muniti di regolare permesso, saranno sottoposti alla perdita de' medesimi, alle pene stabilite nel *Codice penale* pe' casi ivi preveduti, e sempre ad una multa da ducati venti fino a ducati mille, da pronunziarsi del pari da' Magistrati competenti. I mallevadori menzionati nel precedente articolo 4 saranno tenuti alla multa fra i confini della malleva prestata.

8. Nelle provincie di questa parte de' nostri reali domini gl'Intendenti compiranno gl'incarichi affidati col presente decreto al Consiglio generale di pubblica istruzione per la provincia di Napoli. I Vescovi e gli Ordinari de'luoghi potranno dare avviso di tutte le contravvenzioni agl'Intendenti, i quali saranno tenuti di porger loro sollecitamente riscontro volta per volta, additando le disposizioni emesse all' uopo.

9. Il nostro Ministro Segretario di Stato degli affari ecclesiastici incaricato del portafoglio del Ministero dell'istruzione pubblica, e quello dell'interno, ciascuno per la parte che lo concerne, sono incaricati della esecuzione del presente decreto. *Firmato*, FERDINANDO. *Il Ministro Segretario di Stato Presidente del Consiglio de' Ministri. Firmato*, FORTUNATO.

( N. 12 )

*Con DECRETO dato in Caserta il dì 16 novembre 1849 si prescrive, che l'altro de' 18 ottobre ultimo riguardante le norme pe' permessi da accordarsi a' maestri che vogliono insegnare scienze od arti sia esteso anche a' dominî oltre il Faro.*

( N. 13 )

*Con DECRETO dato in Caserta il dì 16 novembre 1849 si estende anche a' dominî oltre il faro quello de' 6 detto mese contenente delle prescrizioni circa l'introduzione, lo spaccio e la detenzione di libri vietati, stampe ed oggetti figurati di simil fatta.*

( N. 14 )

DECRETO col quale si richiama in pieno vigore pe' reali domini oltre il Faro l'articolo 14 del regolamento per la collazione de' gradi accademici.

Caserta 16 novembre 1849.

FERDINANDO II ecc. *Re del Regno delle due Sicilie.*

Veduto l'articolo 14 del regolamento per la collazione de' gradi accademici, approvato dal nostro augusto Avò con decreto de' 27 di settembre 1815;

Veduto il rapporto del *Tenente Generale Duca di Taormina* Comandante in capo il primo Corpo di esercito, funzionante da Luogotenente generale ne' nostri domini al di là del Faro ;

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari di Sicilia ;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato ;

Abbiamo risoluto di DECRETARE , e DECRETIAMO quanto segue.

ART. 1. È richiamato in pieno vigore il citato articolo 14 del regolamento per la collazione de' gradi accademici , che riguarda coloro i quali per adempiere pubblici uffizi sono obbligati di far esperimento del loro sapere , e di prendere il loro diploma.

2. Coloro che fossero trasgressori del regolamento suddetto , fra lo spazio improrogabile di un anno dal dì della

pubblicazione del presente decreto sono obbligati prendere il diploma, dando presso le Università gli esami prescritti, senza poterne essere per qualunque ragione dispensati.

3. I salassatori, le levatrici e gli esperti di campagna possono fare gli esami presso gli Intendenti o sottintendenti secondo le attuali agevolazioni.

4. I professori delle Università, i presidenti, i procuratori regi e loro sostituti, i giudici de' tribunali e supplenti, gli arcivescovi, i vescovi, i vicari, le prime dignità delle cattedrali, ed i canonici penitenzieri, i teologi e tutti gli altri impiegati espressi nel citato articolo 14, che attualmente sono nelle loro funzioni, e non abbiano preso i gradi stabiliti pel loro rango, dovranno prendere i diplomi senza essere tenuti nè ad esami, nè a formalità alcuna, ma solo al pagamento dell' intero dritto.

5. Sono dispensati dagli esami anteriori per tutte le facoltà, ed obbligati a fare i soli esami di laurea coloro che vantano dieci anni di esercizio. Pe' patrocinatori dopo dieci anni di esercizio si richiederà il solo esame di licenza. I farmacisti debbono subire il solo esame pratico; e gli agrimensori quello di misurare e dividere un terreno, e levare una pianta, e conoscere il sistema metrico in vigore. Per gli esperti di campagna basteranno dieci anni di esercizio per ottenere la dispensa degli esami: saranno sufficienti soli cinque anni per fare il solo esame di aritmetica pratica, e stendere un verbale relativo a qualche operazione del loro mestiere.

Sono dispensati da tutti gli esami in tutte le facoltà coloro che vantano quindici anni di esercizio. I soli medici e chirurghi debbono subire gli esami di clinica. L' esercizio non sarà valutato allorquando abbia avuto luogo come gio-

vane di farmacia pe' farmacisti, e per le altre facoltà fatto sotto l'altrui dipendenza; dee cominciare a valere dall'epoca in cui uno avrebbe potuto essere regolarmente munito delle carte autorizzanti che ha domandato di avere, e sarà liquidato con informazioni che si prenderanno dalle autorità competenti; dovendosi dalle parti presentare, nel corso dell'anno dell'agevolazione accordata, la domanda al presidente della Commissione di pubblica istruzione.

Quando la domanda sarà ammessa, ogni esercente dovrà presentare per l'esame, o per ottenere la carta autorizzante, alla cancelleria dell'Università le necessarie fedi.

6. Gli attestati di buona morale e perquisizione debbono essere presentati in tutt'i casi, salvo dagli ecclesiastici in dignità, o da coloro che hanno un qualche pubblico impiego.

7. Coloro i quali entro il tempo prescritto non adempiranno a queste disposizioni non potranno più godere di agevolazione alcuna, e saranno sottoposti alle pene le quali saranno stabilite per l'avvenire contro i trasgressori.

8. Le somme che saranno incassate da ciascuna Università per effetto del presente decreto, dovranno tenersi a nostra disposizione per l'uso che sarà da Noi determinato in beneficio delle Università stesse, dovendo i gradi accademici essere conferiti secondo le norme prescritte nel real rescritto del 16 di ottobre ultimo relativo al modo di distribuirsi gli studenti nelle Università medesime.

9. Il nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari di Sicilia, ed il *Tenente Generale Duca di Taormina* Comandante in capo il primo Corpo di esercito, funzionante da Luogotenente generale in quella parte de' nostri domini, sono incaricati della esecuzione del presente decreto. *Fir-*

*mato, FERDINANDO. Il Ministro Segretario di Stato Presidente del Consiglio de' Ministri. Firmato, FORTUNATO.*

( N. 15 )

*DECRETO col quale si affida a' Padri della Compagnia di GESU' il real collegio di Reggio.*

Caserta 30 novembre 1849.

*FERDINANDO II ecc. Re del Regno delle due Sicilie.*

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato degli affari ecclesiastici ed istruzione pubblica ;

Udito il nostro Consiglio de' Ministri Segretari di Stato ;

Abbiamo risoluto di **DECRETARE** e **DECRETIAMO** quanto siegue.

**ART. 1.** Il real collegio di Reggio a cominciare dal giorno primo di febbrajo 1850 sarà affidato a' Padri della Compagnia di GESU', riserbandone a Noi la proprietà.

I suddetti Padri assumeranno l'amministrazione, la disciplina e l'istruzione di esso.

2. Sarà assegnata a' PP. della Compagnia di GESU', durante il tempo che loro è affidato il collegio, per intero la rendita di ducati seimila distinta nel seguente modo, cioè ducati cinquemila quattrocentoventuno da' legati, ratizzi su' sopravvanzi comunali, e pensioni degli alunni ; e ducati cinquecentosessantanove da prelevarsi dalla rendita iscritta sul gran Libro in ducati duemila trecentocinquantacinque, ed intestata al detto real collegio, rimanendo i

residuali ducati mille settecentosettantasei a nostra disposizione.

3. Sarà conservato nel suddetto stabilimento lo stesso numero di otto mezze piazze gratuite, le quali si concederanno da Noi, come per lo innanzi.

La pensione degli alunni sarà la stessa de' collegi delle altre provincie.

4. Con altra nostra determinazione provvederemo altresì a ciò che riguarda il rettore, il vice-rettore, i professori titolari, e gli altri impiegati addetti allo stesso real collegio.

5. Il nostro Ministro Segretario di Stato degli affari ecclesiastici ed istruzione pubblica è incaricato della esecuzione del presente decreto. *Firmato*, FERDINANDO. *Il Ministro Segretario di Stato Presidente del Consiglio de' Ministri. Firmato*, FORTUNATO.

( N. 16 )

DECRETO *col quale si modifica l'organico della Regia Università degli studi di Napoli.*

Napoli 6 marzo 1850.

FERDINANDO II ecc. *Re del Regno delle due Sicilie.*

Volendo migliorare l'organico della nostra regia Università degli studi di Napoli, e promuovere maggiormente i vantaggi della pubblica istruzione;

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato degli affari ecclesiastici e dell'istruzione pubblica;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato ;

Abbiamo risoluto di **DECRETARE**, e **DECRETIAMO** quanto siegue.

**ART. 1.** L'insegnamento che si dà nella suddetta regia Università vien diviso in sei facoltà ; cioè di teologia , di scienze matematiche, di scienze fisiche, di giurisprudenza, di belle letterè e filosofia, e di scienze mediche.

La facoltà di teologia ha le cattedre ,

- 1.° sacra scrittura ;
- 2.° verità della religione cristiana ;
- 3.° teologia dommatica ;
- 4.° storia ed archeologia ecclesiastica ;
- 5.° teologia morale ;
- 6.° dritto canonico.

La facoltà delle scienze matematiche abbraccia le cattedre ,

1.° geometria, ed esposizione de' metodi degli antichi e di quelli dell'analisi moderna ;

2.° algebra ;

3.° applicazione dell'algebra alla geometria ;

4.° calcolo ;

5.° meccanica razionale ;

6.° meccanica applicata, e geometria descrittiva ;

7.° astronomia, geodesia e geografia matematica ;

Sono nella facoltà di scienze fisiche le cattedre ,

1.° fisica sperimentale e direzione del gabinetto ;

2.° mineralogia e direzione del museo ;

3.° zoologia e direzione del museo ;

4.° botanica e direzione dell'orto botanico ;

5.° chimica filosofica e direzione del gabinetto ;

6.° chimica applicata alle arti e direzione del gabinetto.

7.° agricoltura e direzione dell'orto agrario.

Nella facoltà di giurisprudenza le cattedre sono,

- 1.° dritto di natura e delle genti;
- 2.° istituzioni giustinianee;
- 3.° pandette;
- 4.° codice delle leggi civili;
- 5.° procedura civile e notariato;
- 6.° dritto e procedura penale;
- 7.° dritto commerciale e marittimo;
- 8.° dritto amministrativo;
- 9.° economia pubblica.

Appartengono alla facoltà di belle lettere e filosofia le cattedre,

- 1.° logica e metafisica;
- 2.° etica;
- 3.° lingua ed archeologia greca;
- 4.° eloquenza, poesia ed archeologia latina;
- 5.° letteratura italiana;
- 6.° lingua ebraica;
- 7.° lingua araba;
- 8.° diplomatica;
- 9.° paleografia;
- 10.° storia e geografia.

V'ha nella facoltà di scienze mediche le cattedre,

- 1.° anatomia descrittiva;
- 2.° anatomia patologica generale e comparata col gabinetto;
- 3.° fisiologia;
- 4.° patologia, igiene e terapia;
- 5.° medicina pratica;
- 6.° chirurgia teoretica;

- 7.° storia della medicina e testo d'Ippocrate ;
- 8.° materia medica ;
- 9.° medicina e chirurgia legale, e polizia medica ;
- 10.° ostetricia teoretica e clinica ostetrica ;
- 11.° clinica cerusica ;
- 12.° clinica oftalmica ;
- 13.° clinica medica.

2. Il nostro Ministro Segretario di Stato degli affari ecclesiastici e della istruzione pubblica è incaricato della esecuzione del presente decreto. *Firmato*, FERDINANDO. *Il Ministro Segretario di Stato Presidente del Consiglio de' Ministri. Firmato*, FORTUNATO.

( N. 17 )

DECRETO *col quale la Commissione protomedicale attualmente esistente viene sciolta, istituendosene altra in sua vece, ed approvandosene il corrispondente regolamento.* •

Caserta 10 aprile 1850.

FERDINANDO II ecc. *Re del Regno delle Due Sicilie.*

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato degli affari ecclesiastici e della istruzione pubblica ;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato ;

Abbiamo risoluto di DECRETARE e DECRETIAMO quanto siegue.

ART. 1. L'attual Commissione protomedicale rimane sciolta.

2. È istituita in vece una Commissione protomedicale composta del nostro primo medico di camera , rivestito della onorificenza di professore della regia Università degli studî, laddovè non vi appartenga come titolare; e di due assessori prescelti l'uno dalla Facoltà di medicina, e l'altro da quella di fisica , e proposti dal Consiglio generale di pubblica istruzione al Ministro del ramo , che li rassegherà alla nostra approvazione. Tali assessori si rinnoveranno di triennio in triennio.

3. La detta Commissione sarà presieduta da esso primo medico di camera , e corrisponderà direttamente col presidente della regia Università degli studî e del Consiglio generale di pubblica istruzione , il quale potrà anche intervenire , quando il crederà , nelle ordinarie sessioni di essa.

4. De' gettoni che percepivano i membri della disciolta Commissione godrà tre parti il presidente a titolo di gratificazione, ed un' altra parte per ciascuno i due assessori, in guisa che il presidente riunisca la somma di ducati trentasei mensuali.

5. L' annesso analogo regolamento sarà diligentemente eseguito.

6. Il nostro Ministro Segretario di Stato degli affari ecclesiastici e della istruzione pubblica , e quello delle finanze sono rispettivamente incaricati della esecuzione del presente decreto. *Firmato*, FERDINANDO. *Il Ministro Segretario di Stato Presidente del Consiglio de' Ministri. Firmato*, FORTUNATO.

REGOLAMENTO *riguardante il protomedicato del Regno  
delle Due Sicilie.*

De' 10 di aprile 1850.

CAPITOLO PRIMO.

*Commissione protomedicale.*

ART. 1. Il protomedicato verrà esercitato da una Commissione dipendente dal presidente della regia Università degli studi e del Consiglio generale di pubblica istruzione.

2. La detta Commissione sarà composta dal primo medico di camera di S. M. rivestito della onorificenza di professore della regia Università degli studi, laddove non vi appartenga come titolare; e da due assessori prescelti uno dalla Facoltà di medicina, e l'altro da quella di fisica, e proposti dal detto Consiglio generale al Ministro per la sovrana approvazione. Questi assessori si rinnoveranno di triennio in triennio.

3. La Commissione anzidetta sarà preseduta dal medico di camera di S. M. che corrisponderà direttamente col presidente del detto Consiglio, il quale quando il crederà, potrà anche intervenire nelle ordinarie sessioni.

4. Nelle sessioni ciascun membro della Commissione darà il suo voto libero, e con decenza; ed in caso di discrepanza potranno ragionarsi i voti divergenti per chiedersi gli schiarimenti al Ministro per mezzo del presidente del Consiglio generale, specialmente ove si tratti di affari d'importanza, e di massima.

5. Le deliberazioni si distenderanno in verbali ripartiti per materie, e segnati da' membri e dal presidente. Detti verbali dopo che si saranno trascritti in appositi registri, si depositeranno originalmente ne' rispettivi incartamenti.

6. A termini de' detti verbali si redigerà nell' ufficio della Commissione la corrispondenza di risulta, sia col presidente del Consiglio generale, sia colle autorità delle diverse provincie, e cogli agenti protomedicali.

7. La detta corrispondenza verrà segnata dal presidente della Commissione in carta intestata; e dopo che se ne saranno alligate le minute agl' incartamenti, se ne farà la spedizione nell' ufficio della Commissione.

8. La detta Commissione sulle informazioni degli Intendenti e degli Ordinari diocesani, inteso il presidente del Consiglio generale, nominerà per ogni capoluogo di distretto un medico rinomato per vice-protomedico, un altro per ajutante, ed un farmacista per visitatore.

9. Pel dì primo del mese di maggio di ciascun anno la stessa Commissione preparerà la spedizione a ciascun Intendente di provincia delle liste di carico degli esercenti l' arte salutare nella provincia rispettiva, classificati per distretti e per comuni, acciò l' Intendente possa per mezzo de' sottintendenti far pervenire al sindaco di ciascun comune la nota di quelli che al comune medesimo si appartengono, coll' incarico di fare riscuotere dall' esattore o cassiere comunale tutt' i dritti che ciascun esercente dovrà pagare.

10. Contemporaneamente altra simile nota si spedirà ai protomedici de' distretti pe' soli esercenti che al distretto medesimo si appartengono.

11. Si spedirà pure un estratto della lista generale per

la parte che riguarda i dritti, de' quali due terzi ricadere debbono a beneficio della Casa santa degl'incurabili a' governatori della medesima, acciò ne abbiano notizia e possano vigilare gl'interessi del luogo.

12. Prima cura della Commissione protomedicale debbe essere quella di conoscere tutti gli esercenti l'arte salutare nel Regno; la di loro morale e condotta; se siano legalmente autorizzati, o esercitino abusivamente; e la tassa sanitaria che ciascuno è in obbligo di pagare.

13. Dovrà pure conoscere esattamente lo stato della igiene pubblica e della polizia medica, non che le cagioni delle malattie epidemiche, contagiose ed endemiche che si sviluppano ne' diversi comuni del Regno, facendone subito rapporto al presidente del Consiglio generale per rimmetterlo al Ministero del carico.

14. Apparterrà anche alla Commissione protomedicale il verificare la distanza che dee intercedere per legge fra le antiche spezierie, e le nuove che andranno ad aprirsi.

15. Poichè per gli statuti della regia Università non tutti gli esercenti l'arte salutare sono obbligati a spedirsi le carte autorizzanti che la medesima rilascia, così tutti gli altri saranno obbligati di spedirsi i permessi dalla Commissione protomedicale.

16. I permessi a' droghieri, siano fissi, siano ambulanti; a' brachierai, a' semplicisti, ed erbolai non si spediranno dalla Commissione protomedicale che dietro loro dimanda accompagnata da legali certificati di due medici o chirurghi, o ben conosciuti droghieri e semplicisti, che attestino l'abilità, buona condotta e morale del petizionario, vidimati dal parroco e dal sindaco in conferma delle qualità attestate.

17. I permessi poi de' segretisti, che vendono medicinali preparati per cura di morbi speciali, non si rilasceranno se non dopo che la Commissione protomedicale si sarà assicurata con la decomposizione e ricognizione de' componenti che non possono essere nocivi, e cogli attestati di essersi sperimentati giovevoli agl' infermi per un dato tempo che la Commissione crederà sufficiente a giudicarsene il felice successo. Ben vero nello stesso permesso dovranno notarsi le botteghe dove solamente potrà tenersi il deposito, ed eseguirsi lo smaltimento, dovendo essere in ogni conto impedito il ciarlatanismo ed empirismo con mezzi rigorosi, specialmente se si facesse uso di cerimonie superstiziose, formole, amuleti, ec.

18. Ne' permessi che si rilasceranno a' droghieri ambulanti deve essere assegnato il comune presso il cui cassiere dovrà pagarsi la tassa sanitaria.

19. In generale non potranno spedirsi permessi, se non costi di essersi versato il dritto nella cassa delle lauree.

20. Abbenchè gli esercenti si abbiano spedite le carte autorizzanti nella regia Università degli studj, ed abbiano ottenuto i permessi dalla Commissione protomedicale, non potranno intraprendere il primitivo esercizio che dietro lo atto di ricognizione della Commissione medesima o de' vice-protomedici.

21. Ogni due anni la Commissione protomedicale dovrà far redigere e stampare il ricettario, e spedirne un esemplare per ciascun farmacista del Regno, acciò ad esso si attengano scrupolosamente così per la preparazione de' medicinali, che per la esazione del prezzo delle ricette.

22. In caso di contestazione la censura delle ricette, e

la revisione de' prezzi de' medicinali richiesti da' farmacisti si apparterrà alla Commissione protomedicale.

23. La firma de' permessi e di tutta la corrispondenza sarà del presidente della Commissione.

24. I membri della Commissione stessa sono incaricati di procedere alla visita annuale degli esercenti l' arte salutare nella città di Napoli, ripartendosi tra loro i quartieri per disimpegnarne la visita con maggior celerità accompagnati da un farmacista del collegio di farmacia e da un altro del corpo de' quarantisti.

25. Essi potranno invitare l' eletto del quartiere perchè si porti in giro in loro unione; e nel bisogno potranno pure reclamare assistenza dall' ufficiale di polizia del quartiere.

26. Le operazioni della visita saranno discusse in Napoli nel locale della regia Università degli studi, e registrate in un verbale sottoscritto da tutti, per aversi presente nella Commissione protomedicale.

## CAPITOLO II.

### *Uffizio della Commissione protomedicale.*

27. La Commissione protomedicale avrà alla sua intermediazione i suoi impiegati, i quali lavoreranno nel locale dell' antico protomedicato.

28. Il detto uffizio formerà una sezione della presidenza della regia Università, ed è al presidente del Consiglio la proposta degl' impiegati.

29. Si terranno in detto uffizio sempre al corrente il registro di tutte le carte che si ricevono, e di quelle che si spediscono, classificate per numero d' ordine, nomi, pro-

venienze, data ed oggetto; l'altro dove saranno notati i vice-protomedici de' distretti, loro ajutanti, e farmacisti visitatori; l'altro componente la statistica di tutti gli esercenti l'arte salutare nel Regno, classificati per nomi, cognomi, genitori, patria, età, mestiere autorizzato o abusivo, abilità, morale e condotta; l'altro di tutt'i permessi, che si rilasceranno col numero progressivo; e l'altro di tutte le deliberazioni della Commissione, dove saranno trascritti i verbali che se ne sono redatti con numero d'ordine, e data progressiva.

I verbali originali di dette deliberazioni saranno cuciti ne' rispettivi incartamenti, dove si uniranno pure le minute della corrispondenza che avranno occasionata, e quindi i riscontri ricevuti: quali incartamenti debitamente classificati per materie, comuni, ed individui cui si riferiscono, saranno diligentemente conservati in archivio.

30. Il capo di detto ufficio assisterà alla sessione per proporre gli affari, e redigere i verbali delle deliberazioni prese, che farà sottoscrivere da' membri della Commissione e dal presidente.

31. Una delle principali cure dell'ufficio sarà quella di formare la lista di carico generale di tutt'i dritti dovuti dagli esercenti l'arte salutare nel Regno per l'anno che corre. Questa poi la dovrà ripartire per ciascuna provincia e per la città di Napoli. Detratti indi i dritti appartenenti esclusivamente alla Commissione, ne formerà l'altra pei dritti de' quali due terzi ne appartengono alla Casa santa degl'incurabili. Le liste infine di ciascuna provincia e della città di Napoli le ripartirà per distretti, quartieri, e per ciascun comune del Regno.

32. Le dette liste dovranno essere spedite immancabil-

mente pel primo di maggio di ciascun anno giusta gli articoli 9, 10 e 11.

33. Invierà pure i soliti fogli, i registri e gli elenchi, i ricettari e la teriaca, come per lo passato.

### CAPITOLO III.

#### *Vice-protomedici distrettuali.*

34. In ogni distretto vi sarà un vice-protomedico, un ajutante, ed un farmacista visitatore nominati a norma dell'articolo 8.

35. Ciascun vice-protomedico terrà per quanto riguarda il suo distretto un archivio nella casa municipale che corrisponda perfettamente con quello stabilito per l'ufficio della Commissione protomedicale nell'articolo 29.

36. Cessando per qualsiasi caso il vice-protomedico dall'esercizio della sua carica, il detto archivio dovrà da lui o da' suoi eredi essere consegnato al successore in tutta la sua integrità con atto di consegna in regola.

37. In ciascun anno il vice-protomedico o il suo ajutante, essendo egli impedito, col farmacista visitatore dovrà portarsi in giro pel distretto per visitare tutt'i comuni.

38. Pe' principî del mese di maggio di ciascun anno il vice-protomedico riceverà dalla Commissione protomedicale la lista di carico degli esercenti l'arte salutare, mentre che la consimile ricevuta dall'Intendente si andrà a distribuire a cura del medesimo per tutt'i comuni del distretto coll'incarico al sindaco di far esigere i corrispondenti dritti della tassa sanitaria dal cassiere comunale, dal quale sarà pagata la terza parte al vice-protomedico.

39. Il vice-protomedico nel corso della visita verificando che vi siano degli esercenti non compresi nella lista o per dimenticanza, o per ignoranza dell'esercizio, o perchè avessero ottenuto de' permessi dopo formata la lista, li darà in nota al sindaco per aggiungerveli e fare esigere i corrispondenti dritti dal cassiere comunale. Di questi dovrà farsene espressa menzione ne' verbali della visita.

40. Il solo non esercizio esenta dal pagamento della tassa; ma per la rinuncia legittima atta ad ottenere la esenzione del pagamento de' dritti, dee precedere un atto legale innanzi dell'autorità municipale, partecipato al protomedico, e da costui alla Commissione protomedicale, per portarsi in variazione nel registro.

41. L'esercizio anche abusivo per mancanza di autorizzazione, obbliga al pagamento della tassa.

42. E perciò anche per quelli che hanno rinunciato l'esercizio dee il protomedico nella visita degli anni seguenti assicurarsi che non l'abbiano ripreso. Questo debbono giustificarlo due individui dello stesso mestiere, che hanno già soddisfatta la loro tassa.

43. La tassa sarà pagata da chi trovasi in esercizio, comunque spesso succedono de' cambiamenti nelle officine: resta però il dritto all'attuale amministratore che avrà pagato, di ripetere l'equivalente porzione dal suo predecessore.

44. Dopo la visita il vice-protomedico avendo rettificata la lista di carico del suo distretto, escludendone quelli che hanno cessato di esercitare, ed aggiungendovi i nuovi esercenti; e dopo di aver portate le variazioni nel suo registro, dovrà spedire la lista rettificata alla Commissione protomedicale per portare le simili variazioni nel registro del suo ufficio, e servir di norma per l'anno seguente.

45. Giunto il vice-protomedico col farmacista visitatore nel comune da visitarsi, si dirigerà al sindaco, e col medesimo o con alcuno degli eletti che il sindaco delegherà, si porterà immediatamente a visitare le pubbliche officine de' farmacisti, droghieri, ed erbolai.

46. Quando non si trovassero amministrate secondo il disposto nel capitolo V, *Doveri degli esercenti l'arte salutare*, prenderà di concerto colle Commissioni protomedicali comunali i provvedimenti opportuni, secondo i diversi casi di contravvenzione, gli abusi, e fare che il pubblico sia garentito da qualsiasi pregiudizio.

47. Non dovendo esservi alcun comune privo di medici, chirurghi e levatrici; il vice-protomedico, presa informazione esatta e conoscenza locale de' paesi e degli ospedali che possono esistervi, vedrà se i medici e chirurghi condottati godano un onorario per le loro fatiche proporzionato al numero della popolazione che debbano medicare, e se siano bastanti ad accorrere a' bisogni di tutti; e quindi con la Commissione protomedicale comunale delibereverà i mezzi da proporre per una condotta più regolare de' medici, de' chirurghi e delle levatrici.

48. Questo lavoro sarà fatto con ogni possibile esattezza, poichè servirà alla Commissione protomedicale per poter proporre il numero fisso de' medici, de' chirurghi, e delle levatrici da condottarsi in ciascun comune, e determinare il rispettivo salario loro dovuto a carico del comune stesso.

49. Il vice-protomedico farà intendere a tutt' i medici, a' chirurghi ed alle levatrici di doversi prestare prontamente alle richieste che avranno: i condottati debbono farlo per dovere, attesi gl' impegni presi nelle condotte; e gli altri

per dovere della professione che hanno adottato, mentre non potendo conseguir compenso da' poveri, debbono gloriarsi di aver sollevato nel bisogno gratuitamente il loro simile.

50. Altro principale dovere del vice-protomedico e della Commissione protomedicale comunale è quello di conoscere e definire lo stato della salute pubblica, le epidemie e le malattie contagiose, solite a svilupparsi tanto negli uomini che negli animali domestici del paese; d'investigarne le cagioni, e prescegliere i mezzi da toglierle o diminuirle in quanto potrà dipendere da una buona polizia. Tutto dovrà essere notato nel verbale della visita; e laddove qualche oggetto meritasse lunga descrizione e ragionamento, basterà indicarlo nel verbale di visita, restando a cura del vice-protomedico di darne l'intiero sviluppo con particolare rapporto.

51. Il vice-protomedico prima e dopo della visita potrà mettersi in corrispondenza colle Commissioni protomedicali comunali, e con qualunque medico del distretto per ricevere i loro lumi e schiarimenti.

52. La corrispondenza da' vice-protomedici sarà diretta in Napoli al presidente della istruzione pubblica - *Ramo protomedicale*. La corrispondenza poi pe' comuni di distretto la terranno per l'organo delle sottintendenze aggiungendo sempre nella direzione *Ramo protomedicale*, perchè possano averla franca.

53. Prenderà esatto notamento di tutti gli esercenti l'arte salutare classificati per nome, cognome, genitori, patria, ed impiego autorizzato o abusivo, condotta, abilità e morale; e rimetterà il notamento generale del distretto alla Commissione protomedicale.

54. La Commissione protomedicale comunale resterà incaricata di far mettere in regola tutti gli abusivi esercenti, che non abbiano carte autorizzanti della regia Università o permessi della Commissione protomedicale secondo il diverso loro esercizio. Essa ne darà parte agl'Intendenti, provocando le disposizioni efficaci per impedir loro l'esercizio, se ricusano regolarizzarsi.

55. Sorgendo dubbio sulla legittimità de' diplomi, il giudice regio o il suo supplente potrà ritenere presso di se il diploma esibito, farne rapporto all'Intendente della provincia ed al presidente della pubblica istruzione, descrivendo la filiazione e l'epoca che contiene il diploma, onde potersi verificare da' registri se sia vero o falso.

56. Le autorità distrettuali e comunali presteranno alle occorrenze il di loro braccio forte, sia per la sicurezza del giro, sia per la esecuzione de' provvedimenti che dovessero darsi sopra luogo in caso d'urgenza.

#### CAPITOLO IV.

##### *Commissioni protomedicali comunali.*

57. Il regio giudice circondariale, ed i supplenti de' comuni dove non domicilia il regio giudice; il sindaco, ed il parroco formeranno la Commissione protomedicale comunale.

58. Essa corrisponderà co' vice-protomedici distrettuali, e colla Commissione protomedicale, coll'Intendente e sottintendente, ed anche con le altre Commissioni protomedicali comunali della provincia, quando l'urgente bisogno il richiede.

59. Sua cura dee essere quella di vigilare la salute pubblica , ed investigare le cagioni che l'abbiano alterata o possano alterarla.

60. Nell'atto della visita del vice-protomedico del distretto, essa gli presterà tutt'i lumi e schiarimenti necessari sugli abusi introdotti dagli esercenti l'arte salutare , sulla loro condotta , morale , intelligenza ed attività nel servire. Gli farà distinguere quelli che esercitano con autorizzazione, dagli altri che non hanno i diplomi necessari della regia Università , o i permessi della Commissione protomedicale ; ed indicherà i motivi pe' quali non hanno curato di spedirsi dopo di averglielo loro ordinato.

61. Discussa in sessione la visita nella casa municipale se ne redigerà il verbale che verrà segnato dall'intera Commissione, dal vice-protomedico, e dal farmacista visitatore , coll'apposizione de' rispettivi suggelli.

62. Per la città di Napoli, attesa la sua grandezza, non potendo riuscire nè facile nè utile lo stabilire Commissioni protomedicali permanenti ne' quartieri , come si è prescritto ne' comuni del Regno, il Consiglio generale tra' medici e chirurghi ne' quali riporrà maggior fede, proporrà alla nomina del Ministro due ispettori. Questi vegliando in tutto l'anno per conoscere gli abusi degli esercenti l'arte salutare in detta città, e le ragioni dell'insalubrità in qualche parte della medesima , ne informeranno la Commissione protomedicale per prenderne conto nella visita annuale o per verificarlo nel corso dell'anno straordinariamente se il bisogno lo esige, e dare le opportune disposizioni.

## CAPITOLO V.

### *Doveri degli esercenti l'arte salutare, medici, chirurghi e levatrici.*

63. Doveri de' medici e chirurghi sono:

1.° di conoscere bene lo stato loro;

2.° di esercitarlo con zelo e coscienza;

3.° di mantenere il segreto del quale vengono in possesso per la necessità istessa in cui si trovano gl' infermi di manifestare i loro mali; ed evitare i gravi pregiudizi, che derivar potrebbero da una mancanza di discrezione;

4.° di conservare per quanto è possibile nell'esercizio delle loro funzioni i sentimenti del pudore;

5.° di essere delicati sotto il rapporto degli onorari, e di essere anche totalmente disinteressati verso i poveri, nulla richiedendo per le loro visite;

6.° di non trarre in lungo le malattie nel fine di fare maggiori lucri;

7.° di non prestare il loro ministero che per un fine onesto;

8.° di conciliare per quanto si può nelle loro ricette le prescrizioni dell'arte colla poca comodità degli ammalati, invece d'intendersela co' farmacisti per abusare di una posizione sventurata;

9.° di vegliare al contrario perchè le medicine siano di buona natura, ed impedire per quanto possono i lucri disonesti di coloro che le vendono;

10.° di mostrare tutta la loro operosità specialmente ne' casi di epidemie e malattie contagiose;

64. Le levatrici ed i raccoglitori de' parti si presteranno con la celerità che si conviene in tutte le ore, sia di giorno sia di notte, per non far pericolare le partorienti e i parti.

#### *Farmacisti.*

65. La vita de' cittadini, l'onore e la riputazione de' medici e chirurghi essendo confidati interamente nelle mani de' farmacisti, non basta che essi abbiano ottenuta la cedula della regia Università degli studi, e l'atto di ricognizione del Consiglio protomedicale; ma bisogna che dimostrino la maggiore capacità e probità nelle preparazioni e nella spedizione de' rimedi.

66. Essi non potranno dipartirsi dal ricettario loro inviato per la spedizione de' medicamenti e per la tassa prescritta.

67. Il numero delle farmacie in ciascun comune non debbe essere maggiore del bisogno della popolazione; e perciò non potrà aprirsi una nuova spezieria senza il permesso della Commissione protomedicale che verrà determinato dietro i ricorsi della municipalità, che rappresenterà il bisogno di un nuovo stabilimento.

68. Ciascuna farmacia sarà collocata nelle strade più frequentate e sane; e dove ve ne sarà una sola, sarà aperta nel centro del comune e non all'estremità, acciò il pubblico possa essere servito con comodo e prontezza, ed i medicamenti possano conservarsi efficaci.

69. Dove vi sono più spezierie dee serbarsi una data distanza tra l'una e l'altra, perchè il servizio sia più pronto e per evitare molti inconvenienti, che per la troppo vicinanza potrebbero accadere.

70. Ogni spezieria dovrà essere fornita di un buon laboratorio difeso dagl'incendi, e fuori del caso di poter nuocere a' passeggiere alla occasione di qualche impreveduta esplosione.

71. Dovrà anche avere tutti gli utensili necessari per le operazioni farmaceutiche che dovranno i farmacisti eseguire, onde preparare da loro stessi la maggior parte dei composti. Detti utensili debbono conservarsi con la maggiore nettezza.

72. I vasi destinati a conservare medicamenti di uso interno saranno tali da escludere ogni sospetto di potere divenire pregiudizievole e pericolosi, soprattutto quando trattasi di liquidi o medicamenti facili a liquefarsi.

73. Le bilance, i pesi e i vasi per misurare i liquidi dovranno essere della massima esattezza a tenore de' campioni.

74. I singoli vasi, le scatole, e le casse destinate a contenere le droghe avranno le loro iscrizioni con lettere leggibili e ben formate, senza segni equivoci che possano indurre in errori; e non debbono contenere che una sola specie di medicine.

75. Un armadio separato e chiuso a chiave, che sarà sempre conservata dal proprietario della farmacia senza poter passare giammai in altre mani, sarà addetto a riporvi le cose velenose o sospette. Queste non avranno nulla di comune col restante della spezieria, e perciò avranno il loro tavolo particolare, le loro bilance, mortai, spadole, cucchiari, e vasi totalmente separati, i quali mantenuti con tutta la possibile nettezza e chiusi nell'armadio non potranno mai servire ad altri usi.

76. Dovranno i farmacisti conservare in buon ordine il

registro delle corrispondenze mercantili per presentarlo ad ogni richiesta de' visitatori, onde assicurarli della fonte donde si sarà procurata ogni materia farmaceutica; e per le droghe velenose o sospette vi dovrà essere notata la quantità comprata, e quella spedita per farsene il confronto con la esistente; e per la quantità spedita oltre del registro dovranno conservarsi le prescrizioni scritte da' professori conosciuti, e che potevano ordinarle.

77. Senza ricetta non potrà arbitrarsi il farmacista di eseguire alcuna spedizione medicinale, potendo riuscir dannosa e micidiale una medicina usata irregolarmente sia perchè non indicata, sia perchè non modificata nella dose e nell'apparecchio a seconda de' bisogni; potendo solo abilitarsi a dare senza ricetta quelle medicine che in verun modo possono rendersi nocive.

78. Sugli involti de' medicinali dee apporsi l'impronta di un suggello che indichi la spezieria, ed il nome e cognome del proprietario.

79. Nelle farmacie non debbono ammettervisi persone per passare oziosamente il tempo, ma quelle sole che vi si portano a spedire le ricette, per non darsi occasione a distrazioni, omissioni, inconvenienti, ed errori troppo dannosi e frequenti ad accadere.

80. I proprietari delle spezierie, per le droghe velenose e sospette non potranno farne la spedizione che con le loro proprie mani, e per gli altri medicamenti se si varranno di giovani del mestiere, abili, probi ed attenti, non potranno però giammai permettere di spedirsi da' figli, dalla moglie o da' domestici.

81. Le collezioni, preparazioni e conservazioni delle diverse droghe, tanto semplici che composte, si faranno nel

tempo e luogo, e nella forma che sarà la più conveniente alla perfezione di tutte le necessarie provvisioni, che i farmacisti debbono tenere a norma del ricettario.

82. La quantità delle droghe, soprattutto di quelle le quali conservandosi lungamente sono soggette a guastarsi, o perdono parte della loro efficacia, debbe essere corrispondente a'bisogni di un anno. Le erbe indigene, e le altre che invecchiando si alterano nella loro qualità, debbono commutarsi in erbe fresche e recenti, gettandosi le vecchie. In generale le droghe dovranno essere eccellenti, e sempre le migliori possibili tra le diverse specie della droga stessa.

83. Facendosi delle provvisioni nelle fiere, il farmacista, arrivando nel comune, le farà riconoscere dal medico del luogo, il quale esaminandone la bontà e qualità primitiva, farà rigettare quelle che non avranno il grado di perfezione necessaria.

84. I farmacisti eseguiranno con tutta la precisione le ricette, e non potranno sostituire una cosa in mancanza dell'altra senza la permissione espressa in iscritto di quello che l'avrà ordinato.

85. Si guarderanno bene i farmacisti di palesare la natura delle malattie per le quali essi preparano le medicine, dovendosi serbare il più austero segreto; per lo che non permetteranno a persona cui non compete, la lettura delle ricette portate nella loro farmacia.

86. E nel caso che entrassero in dubbio intorno all'ingrediente prescritto, o intorno al peso che sembrasse eccessivo, non potranno sminuire il credito de' medici e chirurgi con una critica che loro non compete; ma cercheranno in segreto e con tutta la possibile moderazione la

soluzione de' loro dubbj da que' medesimi che ne hanno fatto la prescrizione.

87. Non saranno giammai spedite ricette di persone che non siano riconosciute quai medici o chirurghi, e che non siano sottoscritte e datate.

88. Non potendosi esigere per ciascuna medicina prezzo maggiore di quello che è fissato nel ricettario, questo verrà notato sull' involto accanto al suggello.

89. Le farmacie non saranno mai abbandonate, e vi sarà alla loro porta una corda da sonare il campanello per risvegliare anche in tempo di notte i farmacisti ne' casi che siano urgenti i soccorsi farmaceutici, soprattutto in tempo di epidemia.

90. I soli speciali delle grandi città, e quelli che in altri comuni ne avranno ottenuto la permissione dalla Commissione protomedicale, come valenti nel loro mestiere, potranno prendere de' giovani allievi a' quali dare la necessaria istruzione.

91. Un contratto co' parenti o tutori degli allievi farà costare le condizioni del reciproco impegno, che si sarà convenuto tra le parti.

92. Terminato il tirocinio, se gli allievi vorranno fermarsi a servire nelle farmacie de' loro principali, un altro contratto dovrà determinarne i reciproci impegni; e non potrà alcuno passare a servire in altra spezieria senza la testimonianza di essersi ben condotto presso il primo farmacista.

93. I farmacisti non contrarranno per conto alcuno legame co' medici o chirurghi, che possa dar luogo a sospetto d' intelligenza colpevole.

### *Droghieri ed erbolai.*

94. I droghieri ed erbolai per di loro esercizio , e per aprire le corrispondenti officine , dovranno ottenere dalla Commissione protomedicale il permesso e l'atto di ricognizione.

95. I droghieri venderanno i medicinali quali gli hanno comprati dal commercio , senza apparecchio , e del peso non minore di un'oncia.

96. È vietato loro di vendere medicamenti composti, ed immischiarsi nel mestiere de' farmacisti.

97. Gli erbolai poi venderanno egualmente i medicinali indigeni della classe vegetabile , senza apparecchio.

98. Riguardo alla scelta e conservazione delle droghe e delle erbe debbono eseguire quanto è disposto pe' farmacisti negli articoli 75, 76, 81 e 82.

99. I droghieri ambulanti nello spedirsi i permessi dovranno eleggere un comune per loro domicilio che sarà notato ne' permessi medesimi dove dovranno pagare la tassa sanitaria.

### *Brachierai e dentisti.*

100. I brachierai e dentisti s'impegneranno, dopo ottenuto nelle debite forme il permesso dalla Commissione protomedicale, di esercitare la loro arte con abilità e successo , guardandosi da qualunque frode ed inganno.

*Segretisti.*

101. I segretisti non potranno ottenere il permesso dalla Commissione protomedicale che in conseguenza degli attestati di esser seguita coll'uso de' loro specifici la guarigione de' mali che si prometteva, e di essersi conservata la sanità per un dato tempo che la Commissione protomedicale potrà definire, e dopo che la Commissione medesima avrà fatti gli esperimenti necessari su' segreti per conoscere che i componenti non possono essere pregiudizievole.

102. Essi saranno sicuri che la Commissione protomedicale trovandoli idonei non propalerà la composizione, ma ne serberà l'arcano per non pregiudicare i loro interessi.

103. Essi dovranno pure prescegliere le farmacie dove pensano farne il deposito per lo smercio, ed indicarle alla Commissione protomedicale, che le noterà ne' permessi.

104. Questo espediente è tanto necessario quanto lo è il proscrivere da ogni pratica i ciarlatani, i quali quando si permettessero contro il divieto d'intraprendere cure ed operazioni; se sono esteri, saranno espulsi dal Regno; e se sono regnicoli, perderanno i rimedj, e saranno puniti secondo l'eccesso, giusta l'articolo 17.

105. È inculcato a tutt'i sopradescritti esercenti l'arte salutare di tenersi al corrente delle recenti nuove teorie e scoperte, per poterle ciascuno pel suo ramo praticare con soddisfazione e vantaggio pubblico.

## CAPITOLO VI.

### *Congregazione del ceto de' farmacisti ; collegio di farmacia , e quarantisti.*

106. Detta congregazioneistente in Napoli sarà conservata in tutte le forme nelle quali attualmente si trova ; ed al modo fin ora praticato , saranno prescelti gl'individui del collegio di farmacia e de' quarantisti fino a che la Commissione protomedicale non istimerà di dover proporre delle riforme.

## CAPITOLO VII.

### *Tassa sanitaria.*

107. Gli esercenti l'arte salutare sono tenuti a pagare la tassa sanitaria in ciascun anno al cassiere comunale del proprio paese , o di quello dove hanno eletto domicilio.

108. La tassa è la seguente :

ogni farmacista. . . . .	ducati 3. »
ogni droghiere. . . . .	» 3. »
ogni erbolajo . . . . .	» 4. 50
ogni dentista . . . . .	» 4. 50
ogni levatrice . . . . .	» » 80
ogni salassatore . . . . .	» » 50
ogni brachierajo . . . . .	» 4. 50
ogni droghiere ambulante . . . . .	» 4. 50

Se un farmacista facesse anche da droghiere , pagherà due dritti.

Se in una stessa spezieria vi si stabiliranno due amministratori, ciascuno pagherà la sua tassa separatamente.

109. Della sopradescritta tassa due terzi andranno a beneficio della Casa santa degl' incurabili, e l'altro terzo a beneficio de' vice-protomedici de' distretti, loro ajutanti, e farmacisti visitatori da ripartirsi tra loro secondo il solito.

110. Per la città di Napoli soli carlini sei della tassa sanitaria de' farmacisti saranno ripartiti egualmente per due terzi a beneficio della Casa santa, e per l'altro terzo a beneficio della cassa della Commissione protomedicale; mentre gli altri carlini ventiquattro che i farmacisti di Napoli pagar debbono per assimilarsi a quelli delle provincie andranno tutti a beneficio della detta Commissione protomedicale per eseguire le spese della visita.

111. Sempre che sarà necessario di replicarsi la visita, si pagheranno i simili dritti.

112. Andranno anche a beneficio della cassa della Commissione protomedicale i dritti de' permessi che rilascerà agli esercenti, che non sono in obbligo di spedirsi carta autorizzante dalla regia Università degli studi. Questi dritti saranno di ducati due, franchi di spese, per ogni permesso.

113. Andranno pure a beneficio della cassa della Commissione protomedicale i dritti dell'atto di ricognizione, che dovrà farsi la prima volta che qualunque esercente autorizzato della regia Università, o con permesso della Commissione protomedicale si metterà in esercizio. Questi dritti saranno di ducati due.

114. Alla cassa della Commissione protomedicale medesima si apparterranno i dritti per verificare se le nuove spezierie si stabiliscano nella debita e legale distanza dalle già esistenti. Questi dritti saranno di ducati dieci a carico del nuovo farmacista.

115. Di tutti i detti dritti la Commissione protomedicale al-primò di maggio di ciascun anno dovrà rimettere le liste di carico agl'Intendenti riguardanti gli esercenti delle rispettive provincie. Gl'Intendenti per mezzo de' sottintendenti spediranno le note degli esercenti ne' rispettivi comuni de' distretti. Esse saranno dirette a' sindaci con ordine di doverne immediatamente far seguire la esazione presso i cassieri comunali. Questi saranno in obbligo di dare la terza parte a' vice-protomedici distrettuali, subito che giungeranno ne' comuni per la visita, facendosene rilasciare ricevo; e per gli altri due terzi li spediranno per tutto il mese di ottobre a' cassieri provinciali per mezzo degl'Intendenti, unendovi i ricèvi delle somme pagate ai vice-protomedici. Gl'Intendenti poi per tutto il mese di novembre faranno seguire l'intero versamento nella cassa delle lauree nel modo stesso che si pratica per tutti gli altri introiti di provincie, di pertinenza della regia Università, intestando i cartellini del procaccio al tesoriere generale della pubblica istruzione, e dirigendosi al presidente della medesima. Dalla cassa delle lauree poi verrà liberata l'intera quota netta di spese alla Casa santa degl'incurabili alla fine di dicembre di ciascun anno.

116. La lista di ciascun comune debbe essere pagata a saldo senza potersi far menzione di resta, poichè trovandosi degli esercenti insolvibili, la loro tassa dee cedere a peso del comune che si giova del loro esercizio.

117. La tassa sanitaria in Napoli si esigerà a cura di quelli stessi che si porteranno in giro per la visita, i quali dedotte le spese necessarie che saranno obbligati di fare per la visita stessa, verseranno il resto nella cassa delle lauree.

118. La spesa che potrà occorrere per la visita in Napoli sarà determinata precedentemente dalla Commissione protomedicale colla proporzione degli esercenti ne' diversi quartieri.

119. I dritti di permessi, di atti di ricognizione ed altro saranno esatti dal tesoriere generale della pubblica istruzione nel modo che si esigono gli altri dritti della regia Università, non potendosi rilasciare permessi ed atti di ricognizione se non costa di essere seguito il rispettivo versamento de' dritti.

120. Il tesoriere generale terrà un conto a parte de' proventi della Commissione protomedicale, e tutti gl'introiti si faranno nella madrefede in testa del presidente della regia Università degli studi e del Consiglio generale della pubblica istruzione con la ditta *Ramo protomedicale*.

121. Nella stessa madrefede saranno versati gli articoli di esito portati nello stato discusso del Ministero pel ramo protomedicale a carico della Tesoreria generale, i quali uniti a' sopradescritti proventi formeranno la dotazione della Commissione protomedicale.

122. Da detti introiti si pagheranno mensilmente i soldi che trovansi assegnati agl'impiegati della Commissione protomedicale.

123. Dal restante introito in fine di ciascun anno la Commissione protomedicale potrà proporre delle gratificazioni secondo le circostanze a beneficio di quelli che lo hanno meritato pe' servizi resi a questo ramo, da approvarsi dal Ministro dietro rappresentanza del presidente della regia Università.

124. Il sopravvanzo sarà impiegato in acquisto di rendite iscritte sul gran Libro, per aversi un fondo da ado-

perarsi in misure energiche capaci di conservare la pubblica salute in circostanze difficili per quanto spetta al protomedicato. Approvato : Caserta , il dì 10 di aprile 1850. Firmato, FERDINANDO. Il *Ministro Segretario di Stato Presidente del Consiglio de' Ministri*. Firmato, FORTUNATO.

( N. 18 )

DECRETO col quale si emettono alcune disposizioni pel buono andamento del Collegio Carolino Calasanzio in Palermo.

Napoli 13 giugno 1850.

FERDINANDO II ecc. *Re del Regno delle due Sicilie.*

Essendoci sommamente a cuore di provvedere con norme fisse ed invariabili al buono andamento del collegio *Carolino Calasanzio* in Palermo, e di togliere ogni germe di dissensione tra coloro che debbono avervi ingerenza, con dichiarare le attribuzioni di ognuno;

Tenute presenti tutte le sovrane determinazioni emesse fin ora sull' oggetto;

Veduto l' avviso della Consulta di Sicilia;

Veduto il rapporto del *Tenente generale Duca di Taormina* Comandante in capo il primo Corpo di esercito, funzionante da nostro Luogotenente generale in Sicilia;

Sulla proposizione del nostro *Ministro Segretario di Stato* per gli affari di Sicilia presso la nostra real Persona;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di DECRETARE e DECRETIAMO quanto siegue.

ART. 1. Resteranno sempre inviolabili i dritti del real Governo sul collegio *Carolino Calusanzio* di Palermo; cioè di destinare il governatore ed i deputati, di scegliere gli alunni a piazza franca, di approvare in ogni anno lo stato discusso, e di esercitare sempre quella suprema autorità di sorveglianza che risulta dal titolo del supremo impero, non che da quello dell'Apostolica Legazia onde siamo investiti, e che ci dà su quel convitto speciali poteri come istituto dipendente da' religiosi e guidato sopra le regole dell'Ordine religioso.

2. La deputazione riterrà sempre il dritto di amministrare tutti gl'introiti ed esiti del collegio; riceverà dal governatore i conti della economia interna; invigilerà sul trattamento di tutt'i convittori; ed ove si accorgesse di qualche inconveniente, al quale non è delle sue attribuzioni apprestare il rimedio, sarà facoltata di avvertirne chi di dritto, onde prontamente ripararvisi.

3. La Commissione di pubblica istruzione avrà l'esclusiva ingerenza sulle norme dello insegnamento tanto per l'istruzione elementare, quanto per la letteraria e scientifica, e su quella parte di morale che dallo insegnamento è inseparabile.

4. Il governatore farà sempre parte della deputazione, ed a lui appartiene tutto ciò che concerne la disciplina, la morale, gli atti di religione, l'economia interna del convitto, come pure lo ammettere o licenziare tutte le persone secolari necessarie al servizio del collegio.

5. Il collegio anzidetto considerato come un convento delle scuole pie separato dalla casa religiosa di S. Silvestro, debbe reputarsi da questa indipendente. Tanto i Padri esistenti nel convitto, quanto il governatore conserve-

ranno sempre quella dipendenza gerarchica dal provinciale e dal generale, rispettivamente, la quale è necessaria per l'indispensabile unità tra' membri e tutto il corpo dell'Ordine religioso, e ciò tanto per la loro disciplina regolare, quanto per le facoltà spirituali necessarie al regolamento del convitto. Al provinciale ed al generale, rispettivamente, appartiene il destinare i Padri Scolopi addetti allo insegnamento, ma sempre con l'intelligenza della Commissione di pubblica istruzione. E tutto ciò salve sempre le regole canoniche per la dipendenza dagli Ordinari, e le regole dell'ordine pubblico per la dipendenza da' Ministri di Stato, e salvi i dritti dell'apostolica Legazia.

6. Il nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari di Sicilia presso la nostra real Persona, ed il *Tenente generale Duca di Taormina* Comandante in capo del primo Corpo di esercito, funzionante da nostro Luogotenente generale in Sicilia, sono incaricati della esecuzione del presente decreto. *Firmato*, FERDINANDO. *Il Ministro Segretario di Stato Presidente del Consiglio de' Ministri. Firmato*, FORTUNATO.

( N. 19 )

DECRETO col quale il real collegio di Potenza è affidato con determinata assegnazione a' Padri della Compagnia di GESU'.

Caserta 20 giugno 1850.

FERDINANDO II ecc. *Re del Regno delle due Sicilie.*

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato degli affari ecclesiastici e della istruzione pubblica;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di DECRETARE e DECRETIAMO quanto siegue.

ART. 1. Il real collegio di Potenza sarà affidato a' Padri della Compagnia di GESU', i quali ne assumeranno l'amministrazione, la disciplina e l'istruzione, riserbandone a Noi la proprietà.

2. A'suddetti Padri, e durante il tempo che loro è affidato il collegio, sarà assegnata per intero la rendita di ducati seimila annui, distinta nel seguente modo; cioè, ducati duemila cinquecentoventi dalle pensioni degli alunni, ducati cinquecento da' fondi speciali della provincia che si trovano accordati per supplimento di dotazione, ducati seicentocinquanta dal ratizzo di varî comuni giusta la nostra risoluzione de' 10 di luglio 1840, e ducati duemila trecentotrenta da' ducati quattromila seicentotrentaquattro da' fondi della Tesoreria generale assegnati al suddetto

real collegio; rimanendo i residuali ducati duemila trecentoquattro destinati per supplimento di dotazione al real liceo del SALVATORE, e gli altri ducati centocinquantaquattro di rendita iscritta sul gran Libro a nostra disposizione.

3. Nel medesimo collegio sarà conservato lo stesso numero di quattordici mezze piazze gratuite, delle quali otto si concederanno da Noi come per lo innanzi, e le altre sei si apparterranno di dritto a' comuni della provincia che contribuiscono al ratizzo a favore del collegio.

La pensione degli alunni sarà la stessa de' collegi delle altre provincie.

4. Provvederemo con altra nostra determinazione per ciò che riguarda il rettore, il vice-rettore, e gli altri impiegati addetti allo stesso real collegio.

5. Il nostro Ministro Segretario di Stato degli affari ecclesiastici e della istruzione pubblica, e quello delle finanze sono incaricati della esecuzione del presente decreto. *Firmato*, FERDINANDO. *Il Ministro Segretario di Stato Presidente del Consiglio de' Ministri. Firmato*, FORTUNATO.

( N. 20 )

*DECRETO portante l'abolizione della scuola di estetica e storia musicale nel real collegio di musica in Napoli.*

Caserta 23 luglio 1850.

*Ferdinando II ecc. Re del Regno delle due Sicilie.*

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato degli affari ecclesiastici e della istruzione pubblica ;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato ;

Abbiamo risoluto di **DECRETARE** , e **DECRETIAMO** quanto siegue.

**ART. 1.** La scuola di estetica e storia musicale istituita nel real collegio di musica in Napoli con decreto de'19 di aprile 1848, è abolita.

**2.** I ducati trenta mensuali che furono dedotti dal Capitolo supplimento di dotazione del detto collegio, ed aggregati al Capitolo de' soldi degl' impiegati per costituire il soldo al professore della cennata scuola abolita, ritorneranno dalla presente data a far parte del Capitolo donde vennero detratti, onde essere nuovamente destinati alle spese occorrenti al collegio medesimo.

**3.** Il nostro Ministro Segretario di Stato degli affari ecclesiastici e della istruzione pubblica, e quello delle finanze sono incaricati della esecuzione del presente decreto. *Firmato*, FERDINANDO. *Il Ministro Segretario di Stato Presidente del Consiglio de' Ministri. Firmato*, FORTUNATO.

( N. 21 )

DECRETO *in forza del quale nella regia Università degli studi di Palermo s' istituisce una cattedra speciale per lo insegnamento della materia medica.*

Napoli 3 agosto 1850.

FERDINANDO II ecc. *Re del Regno delle due Sicilie.*

Veduto il rapporto del *Tenente generale Duca di Taormina* Comandante in capo il primo Corpo di esercito, funzionante da nostro Luogotenente generale ne' reali domini al di là del Faro;

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari di Sicilia;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di DECRETARE e DECRETIAMO quanto siegue.

ART. 1. Nella regia Università degli studi di Palermo l'insegnamento della materia medica sarà diviso da quello della botanica, al quale sinora è stato unito, istituendosi per quella facoltà una cattedra speciale.

2. Eleggiamo professore della nuova cattedra di materia medica il *dottore D. Giuseppe Triolo* per esercitarla senza soldo per ora, come egli ha offerto, sino a quando le circostanze finanziere dell' Università anzidetta non permetteranno che gli si possa assegnare.

3. Il nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari di

Sicilia , ed il *Tenente generale Duca di Taormina* Comandante in capo il primo Corpo di esercito , funzionante da nostro Luogotenente generale ne' reali domini al di là del Faro, sono incaricati della esecuzione del presente decreto. *Firmato*, FERDINANDO. *Il Ministro Segretario di Stato Presidente del Consiglio de' Ministri. Firmato* , FORTUNATO.

( N. 22 )

LEGGE sulla stampa.

De' 13 di agosto 1850.

FERDINANDO II ecc. *Re del Regno delle due Sicilie.*

Veduto il rapporto de' nostri Ministri Segretari di Stato, e de' Direttori del Ministero dell' interno pel ramo interno e per quello di polizia ;

Abbiamo risoluto di SANZIONARE e SANZIONIAMO la seguente legge.

ART. 1. Senza preventiva autorizzazione è vietata ne' nostri reali domini al di qua e al di là del Faro la stampa e la pubblicazione delle opere, degli scritti, degli opuscoli, giornali, fogli volanti, effemeridi e simili; non che la formazione e diffusione di rami, incisioni, litografie, sculture, ed oggetti di plastica.

2. In niun caso sarà accordata l' autorizzazione alle stampe, agli scritti, ed a tutti gli altri lavori contemplati nell' articolo precedente , pe' quali si offenda la nostra sacrosanta Religione, i suoi Ministri, la morale pubblica, la

nostra real Persona e quella de' Principi della nostra real Famiglia, il nostro Governo, ed il suo andamento ne' rapporti tanto interni quanto esterni, i pubblici funzionari, la dignità e le persone de' Regnanti stranieri, le loro Famiglie ed i loro Rappresentanti, l'onore e la stima de' privati.

3. L'autorizzazione della quale si fa parola nell'articolo primo, tranne le eccezioni contenute negli articoli seguenti, è attribuita al Consiglio generale della pubblica istruzione ne' nostri domini al di qua del Faro, ed alla Commissione di pubblica istruzione ne' nostri domini al di là del Faro.

4. Il Consiglio e la Commissione di pubblica istruzione avranno alla loro dipendenza, il primo ventiquattro, e la seconda dodici revisori riputati per lettere e per conosciuta probità, i quali verranno deputati da' presidenti degli enunciati Collegi all'esame degli scritti, che vogliansi porre a stampa e pubblicare.

5. L'autorizzazione verrà data da' presidenti de' cennati Collegi sul parere di uno o più revisori delegati. Nel caso che i presidenti suddetti non l'accorderanno, dovranno farne rapporto a' rispettivi Collegi i quali daran fuori il loro giudizio a pluralità di suffragi. Contro la deliberazione del Consiglio e della Commissione è permesso il richiamo al Ministro Segretario di Stato degli affari ecclesiastici e della istruzione pubblica ne' nostri reali domini continentali, ed al Ministro Segretario di Stato presso il nostro Luogotenente generale ne' nostri reali domini al di là del Faro. Un esemplare della produzione o scritto approvato rimarrà presso la segreteria del Consiglio e della Commissione di pubblica istruzione.

6. L'autorizzazione alla stampa ed alla pubblicazione

degli scritti, opuscoli, giornali, fogli volanti, effemeridi e simili, che non oltrepassano fogli dieci di stampa; non che alla formazione e diffusione de' rami, incisioni, litografie, sculture ed oggetti di plastica, apparterrà in Napoli al Direttore della real Segreteria e Ministero di Stato dello interno per lo ramo di polizia, ed in Palermo al Ministro Segretario di Stato presso il nostro Luogotenente generale. Nelle altre provincie al di qua ed al di là del Faro l'autorizzazione suddetta apparterrà a' rispettivi Intendenti.

7. L'autorizzazione per la stampa e pubblicazione delle allegazioni sarà accordata dagli agenti del Ministero pubblico presso i Collegi giudiziari o amministrativi innanzi a' quali è introdotta la lite. L'autorizzazione suddetta per gli affari pendenti presso i Consigli d'Intendenza, verrà data da' rispettivi Intendenti, o da un consigliere d'Intendenza da' medesimi delegato. L'autorizzazione per la stampa e pubblicazione delle memorie relative agli affari a trattarsi da' Corpi consultivi dello Stato, verrà accordata dai rispettivi presidenti, o da uno de' componenti del Collegio da' medesimi delegato. L'autorizzazione in ordine alla stampa di scritti riguardanti cause diffinitivamente decise, e non soggette a gravame o ricorso, rientrerà nelle regole fermate negli articoli 3 e 6 della presente legge.

8. Quanto all'autorizzazione delle produzioni teatrali verrà serbato il sistema in vigore ne' nostri reali domini al di qua ed al di là del Faro.

9. Conformemente al Concordato vigente con la S. Sede, gli Arcivescovi e Vescovi saranno liberi, nello esercizio del loro pastorale ministero, di pubblicare, le loro encicliche pastorali, o istruzioni in materia ecclesiastica. I tipografi potranno stamparle senza bisogno di alcuna auto-

rizzazione in vista dell'originale di esse cifrato o firmato dall' Arcivescovo o Vescovo.

10. L' autorizzazione in tutt' i casi non chiude l' adito alle azioni che possono spettare alle parti offese o danneggiate dalla stampa o pubblicazione dello scritto o produzione qualunque.

11. I contravventori alle disposizioni della presente legge saranno puniti come autori o complici a' termini delle disposizioni delle *leggi penali*.

12. Il nostro Ministro Segretario di Stato degli affari ecclesiastici e della istruzione pubblica, ed il Direttore della real Segreteria e Ministero di Stato dello interno, ramo di polizia, ne' nostri reali domini al di qua del Faro, ed il Ministro Segretario di Stato presso il Luogotenente generale ne' domini al di là del Faro per mezzo del Ministro Segretario di Stato per gli affari di Sicilia, ciascuno per la parte che lo riguarda, presenteranno sollecitamente alla nostra approvazione i regolamenti adatti alla spedita ed esatta esecuzione della presente legge.

13. Tutt' i nostri Ministri Segretari di Stato, ed i Direttori del Ministero dell' interno, ramo interno e ramo di polizia, ne' nostri reali domini al di qua del Faro, il nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari di Sicilia presso la nostra real Persona, ed il Luogotenente generale ne' nostri reali domini di là del Faro, sono incaricati della esecuzione della presente legge.

Vogliamo e comandiamo che questa nostra legge da Noi sottoscritta, riconosciuta dal nostro Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia, munita del nostro gran suggello, contrassegnata dal nostro Presidente del Consiglio dei Ministri, e registrata e depositata nella real Segreteria e

Ministero di Stato della Presidenza del Consiglio de' Ministri, si pubblici con le ordinarie solennità per tutt'i nostri reali domini per mezzo delle corrispondenti autorità, le quali dovranno prenderne particolare registro, ed assicurarne lo adempimento.

Il nostro Presidente del Consiglio de' Ministri è specialmente incaricato di vigilare alla sua pubblicazione. Napoli, il dì 13 agosto 1850. *Firmato*, FERDINANDO. *Il Ministro Segretario di Stato Presidente del Consiglio de' Ministri.* *Firmato*, FORTUNATO.

## ( N. 23 )

REALE RESCRITTO *col quale si approva il novello Regolamento pel Collegio Medico Cerusico.*

MINISTERO E REAL SEGRETERIA DI STATO DEGLI AFFARI  
ECCLESIASTICI E DELL' ISTRUZIONE PUBBLICA.

2.º Ripartimento 1.º Carico.

Avendo rassegnato a Sua Maestà il Re (D. G.) il novello Regolamento da adottarsi per questo Real Collegio Medico Cerusico, la Maestà Sua in data del 23 del p.º p.º luglio si è degnata di approvarlo.

Nel Real Nome io quindi ne la fo consapevole per sua intelligenza e norma, e le mando all'uopo copia del Regolamento medesimo perchè ne curi l'esatta esecuzione.

Napoli 14 agosto 1850. *Firmato*, TROYA.

REGOLAMENTO

CAPITOLO I.

*Condizioni per l'ammissione degli Alunni.*

ART. 1. Nessun giovine potrà riceversi in Collegio prima dell'età di anni 16, nè dopo gli anni venti compiti.

Il Ministro sulla proposizione del Consiglio generale può permettere l'ingresso in una età maggiore o minore quando concorra nell'Alunno una istruzione corrispondente. Occorre esibire oltre alla fede del Battesimo anche quella di moralità fatta dal Parroco, non che netta la fede di perquisizione sì correzionale che criminale, e di aver compito il corso di filosofia e studiato almeno le matematiche elementari.

2. L'Alunno dovrà essere esaminato dal Rettore e dagli Assessori, su' doveri Cristiani e Civili, e mostrarsi sufficientemente istruito delle lettere italiane e latine, in guisa che sia atto ad intraprendere lo studio delle istituzioni Mediche e Chirurgiche.

Se si mostrasse più provetto, sarà dagli esaminatori assegnato alla classe che stimeranno potergli appartenere, rispettandosi gli esami dati con approvazione nella Regia Università degli Studi.

## CAPITOLO II.

### *Insegnamento.*

3. Vi saranno le seguenti Cattedre.

1. Belle lettere
2. Fisica
3. Botanica
4. Anatomia
5. Chimica
6. Fisiologia
7. Igiene e Patologia
8. Materia Medica
9. Medicina pratica
10. Chirurgia Teoretica
11. Operazioni Chirurgiche
12. Ostetricia ed operazioni rispettive
13. Medicina legale e Testo d'Ippocrate.

4. Ciascuna Cattedra avrà un Professore titolare e a tutte suppliranno cinque Professori aggiunti, e due sostituti di Classe i primi con soldo ed i secondi senza soldo.

5. Il Professore di Botanica sarà anche Direttore del piccolo Orto Botanico ch'è di pertinenza dello Stabilimento con obbligo non solo di esercitare i giovani nell'Orto medesimo, ma di condurli altresì ad erborare nella stagione opportuna. Curerà la raccolta de' semi del giardino per la riproduzione delle piante che si perdono e sorveglierà le opere de' giardinieri.

6. Il Professore di Medicina pratica dopo di aver dettato

il trattato delle malattie mentali , recherà gli Alunni almeno per un paio di volte alla visita de' manicomi, onde gli Alunni acquistino delle cognizioni pratiche in tal materia.

7. Dei cinque Professori aggiunti.

Il 1.° supplirà nelle mancanze il Professore di Botanica e detterà in ciascun anno un corso di lezioni di Mineralogia e Zoologia per quanto queste conoscenze hanno di relazione colla Medicina e dimostrerà le droghe medicinali agli Alunni che apprendono la materia medica.

Il 2° Professore aggiunto supplirà nelle mancanze il Professore di Medicina pratica e Medicina legale e darà in ciascun anno un corso di Anatomia Patologica e Semiotica pratica, e di Anatomia generale.

Il 3° Professore aggiunto supplirà nelle mancanze il Professore di Chirurgia teoretica, e darà un corso di lezioni sulle fasciature ed apparecchi chirurgici, e qualche altro trattato che potesse assegnarglisi nella sessione preliminare.

Il 4° Professore aggiunto supplirà nelle mancanze il Professore di Anatomia descrittiva, e seguita la lezione del Professore ne farà la corrispondente dimostrazione. Istituirà i giovani della terza classe in Anatomia preparatoria ed avrà in questo ultimo ufficio per aiuto l'Alunno preparatore della cattedra già scelto per concorso come in altro articolo sarà indicato.

Il 5° Professore aggiunto supplirà nelle mancanze i Professori di Fisica e Chimica dettando la Chimica organica.

Il primo sostituto di classe supplirà nelle mancanze i Professori di Fisiologia, Patologia, Igiene, e Materia Me-

dica, l'altro sostituto supplirà nelle mancanze i Professori delle operazioni Chirurgiche e di Ostetricia.

8. I Professori aggiunti nelle vacanze dopo sei anni di lodevole esercizio possono essere nominati titolari ad una Cattedra di quelle cui han prestato servizio. Similmente il sostituto di Classe avrà sempre la preferenza a supplire in caso di vacanza una Cattedra cui è addetto, ricevendo allora per questo servizio effettivo ciò che per legge è dovuto agl'interini. Potrà inoltre essere prescelto titolare nelle vacanze di dette Cattedre purchè il suo servizio sia stato effettivo, lodevole, e della durata di dieci anni.

9. I Professori aggiunti ed i sostituti di classe, che nel corso del loro esercizio non corrispondono alla speranza che di essi siesi concepita, saranno surrogati da altri.

10. Il primo ed il quinto de' Professori aggiunti a far meglio istruiti gli Alunni in giorni designati dal Rettore di accordo co' Direttori de' Musei di Zoologia e Mineralogia non che del Real Orto Botanico, Gabinetto di Materia Medica, Fisica e Chimica, gli condurrà in quelli Stabilimenti per acquistarne una cognizione sufficiente a farvi delle osservazioni scientifiche.

Il 2° Professore aggiunto praticherà lo stesso pel Museo di Anatomia Patologica, e nel tempo in cui son chiuse le Cliniche della Università avrà obbligo di condurre a quando a quando gli Alunni della Classe all'ora della visita nello spedale della Pace per acquistarvi perizia nella cura delle febbri, segnatamente quelle che si rendono epidemiche nel Paese.

Il 3° Professore aggiunto avrà similmente l'obbligo di condurre gli Alunni della Classe a quando a quando nello spedale de' Pellegrini, all'ora della visita de' Profes-

sori di quello Stabilimento, perchè acquistino delle cognizioni opportune intorno alla cura delle lesioni violenti.

In tutte queste gite scientifiche saranno prima invitati i rispettivi Professori titolari, e quando essi fossero impediti allora dovranno essere gli Alunni condotti da' Professori aggiunti e sostituti come si è ne' precedenti articoli indicato.

Il Rettore manderà sempre gli Alunni accompagnati o dal Vice-Rettore, o dal Prefetto d'ordine, o da qualche altro Prefetto che meglio stimerà nella sua prudenza, onde si comportino con quella decenza che corrisponde al fine utilissimo che si vuol raggiunto.

### CAPITOLO III.

#### *Classificazione degli Alunni.*

11. Gli Alunni saran partiti in cinque classi, in ciascuna delle quali dovranno compiersi gli Studi che la riguardano nel corso dell'anno.

12. La prima classe studierà Fisica, Chimica, Anatomia descrittiva, Botanica in tempo di està, e proseguirà gli studi di letteratura italiana e latina.

La seconda classe studierà Fisiologia, Materia Medica, Patologia ed Igiene; e nella està Chimica organica.

La terza classe studierà Medicina pratica, Chirurgia teoretica, Anatomia generale e Patologica, Semiottica pratica nell'està; avrà l'esercizio pratico di Anatomia nel tempo d'inverno, ed ascolterà le lezioni di Clinica Medica e Clinica Cerasica.

La quarta classe studierà Medicina pratica, Chirurgia

teoretica; in età le fasciature ed apparecchi Chirurgici, ed ascolterà le lezioni di Clinica Cerasica e Clinica Medica.

La quinta classe apprenderà la Medicina Legale ed il Testo d'Ippocrate, le operazioni Chirurgiche, l'Ostetricia, con l'assistenza a tutte le Cliniche.

13. Gli alunni della 1<sup>a</sup> classe non potranno sotto pena di espulsione scendere nello Spedale degl'Incurabili. Nei mesi che dovranno assistere alla lezione di Anatomia vi saranno accompagnati da un Prefetto che al termine della lezione li ricondurrà immediatamente in Collegio.

Gli Alunni della 2<sup>a</sup> classe potranno stare nello Spedale suddetto per circa un'ora del mattino ne' soli mesi di inverno, onde incominciare ad acquistare conoscenza pratica delle cure degl'infermi e perfezionare le loro cognizioni di Anatomia descrittiva.

Gli Alunni della 3<sup>a</sup> classe dovendo assistere alle lezioni della Clinica Medica e Clinica Cerasica, potranno restare nello Spedale nelle ore del mattino, meno che non occorre discendervi anche nelle ore vespertine della sola stagione invernale per apprendere gli esercizi pratici di Anatomia, che dureranno fino a Pasqua.

Sarà vietato espressamente a' giovani di 2<sup>a</sup> e 3<sup>a</sup> Classe salire nell'Ospedale delle donne e nelle stanze a pagamento, senza uno speciale permesso del Rettore.

Gli Alunni della 4<sup>a</sup> Classe dovendo sentire le lezioni di Clinica Medica e Cerasica, ed avanzare nelle cognizioni pratiche della cura degl'infermi potranno scendere nello Spedale sì di mattina, che nelle ore pomeridiane durante il tempo che sono aperte le Cliniche.

Gli Alunni della 5<sup>a</sup> Classe poi assisteranno a tutte le Cliniche, e possono trattenersi nello Spedale da dopo la

Messa fino all' ora di pranzo , e dalle 21 ore fino alle 24.

14. Gli Alunni di tutte le Classi potranno ascoltare le lezioni di Mineralogia e Zoologia delle quali non si richiederà pubblico esperimento, e possono assistere alla lezione di Anatomia e Descrittiva durante il tempo della loro dimora in Collegio.

## CAPITOLO IV.

### *Nomina de' Professori.*

15. I Professori titolari saranno nominati da S. M. o per merito o per concorso. Nel primo caso se ne farà proposta dal Consiglio Generale di Pubblica Istruzione , e nel secondo il Candidato risulterà dagli esperimenti che si faranno colle norme generali de' concorsi nella Regia Università.

16. Si praticherà lo stesso per le nomine de' Professori aggiunti e sostituti di Classe.

## CAPITOLO V.

### *Doveri ed Attribuzioni de' Professori.*

17. Ad ottenersi l' uniformità e la perfezione negli Studi al principiare di Novembre di ciascun anno avrà luogo una sessione preseduta dal Rettore, alla quale interveranno gli Assessori, tutt' i professori titolari, ed i Sostituti in esercizio per determinare l' orario e la divisione de' trattati così di Medicina pratica che di Chirurgia, preferendosi sempre

nella elezione delle ore i Professori titolari di lungo esercizio a que' Professori che ne hanno di meno.

Il risultamento ne sarà fatto noto a' Professori aggiunti e Sostituti di Classe in quello che loro riguarda.

In questa sessione ciascun Professore, ove non abbia istituzione sua propria, dinoterà l'Autore scelto a testo delle sue lezioni.

Questa parte della deliberazione sarà partecipata al Consiglio generale di Pubblica Istruzione, il quale potrà ove ne occorresse il bisogno surrogare altri testi a quelli che si sono scelti.

Laddove l'istituzione propria di un Professore non sia giudicata dal Consiglio generale conveniente alla istruzione de' giovani, ne farà surrogare altra corretta ed arricchita delle recenti scoperte.

18. Ogni lezione non sarà minore di un'ora tra conferenza e spiegazione. I Professori impediti per giusta causa ne faranno inteso il Rettore perchè possa farli supplire da' rispettivi Professori aggiunti e Sostituti.

19. Mancando più volte il Professore senza giusto impedimento, il Rettore lo spronerà ad adempiere con più accuratezza al proprio dovere: dove siffatte mancanze si ripetessero ancora, ne riferirà al Presidente del Consiglio generale di Pubblica Istruzione.

20. Ciascun Professore dovrà trovarsi all'ora stabilita per la sua lezione, e passata mezz'ora non potrà far più lezione in quel giorno.

21. Nel tempo delle lezioni gli Alunni dipenderanno dall'autorità del Professore rispettivo. Ogni Professore di concerto col Rettore, sceglierà nella sua classe un giovane che farà da bidello, il quale sarà obbligato recare il rap-

porto giornaliero al Professore per rimmetterlo al Rettore con le note del medesimo.

Presenterà anche al Professore l'urna co' nomi de' discepoli perchè sieno eletti dalla sorte alla conferenza, restando sempre in arbitrio del Professore di chiamare quelli che crederà opportuno.

22. In ciascun rapporto il Professore noterà il nome degli Alunni mancanti, e di quelli che avranno conferito, accennando il merito delle conferenze, onde il Rettore possa esaminare la cagione della mancanza ed abbia l'opportunità di premiare gli studiosi e riprendere i trascurati.

23. Ciascun Professore potrà esercitare gli Alunni della propria Classe anche fuori le ore date alle sue lezioni di accordo col Rettore.

Dovrà preparare i giovani convenientemente per li due esami di Maggio e di Settembre per indicare al Rettore coloro che saranno abili al cimento, e quelli che nol sono.

Ciascun Professore deve rispondere dell'insegnamento della sua Cattedra, e però sarà il solo istitutore delle materie che detta, vietandosi espressamente, che altro Professore sia esterno, sia del Convitto ripettesse le stesse lezioni.

## CAPITOLO VI.

### *Assessori e loro attribuzioni.*

24. Vi saranno quattro Professori scelti tra quelli del Collegio e della Regia Università, i quali prenderanno il nome di Assessori, ed avranno il carico di sorvegliare il

rispettivo andamento scientifico ed istruttivo del Collegio medesimo, visiteranno perciò le scuole, e di accordo col Rettore indicheranno i giorni e le ore degli esami, presiederanno inoltre nelle accademie, negli esami, ne' concorsi per le mezze piazze gratuite, riceveranno i rapporti mensili del Rettore sul profitto de' giovani e sulle loro mancanze per cooperare col medesimo ad incoraggiare i diligenti ed eccitare i restii, e proporranno col mezzo del Rettore al Presidente del Consiglio generale gli espedienti che crederanno opportuni.

## CAPITOLO VII.

### *Esercizii Accademici.*

25. Dal 1.º di Gennaio a tutto Agosto di ciascun anno avrà luogo un'Accademia in ogni otto giorni e propriamente nel giovedì, purchè non fosse festa di precetto.

26. Saranno destinati a sostenere le Tesi un numero di giovani della 2.<sup>a</sup> 3.<sup>a</sup> 4.<sup>a</sup> e 5.<sup>a</sup> Classe proposti da' Professori, ed approvati dal Rettore e dagli Assessori. I nomi de' giovani scelti saranno messi tutti insieme in un'urna, per disporre l'ordine col quale debbono leggere le loro dissertazioni.

27. Il primo tra gli Alunni che uscirà a sorte farà una prolusione per l'apertura dell'Accademia. Il Rettore e gli Assessori nomineranno il Segretario.

28. È dovere del Segretario di essere presente in tutte le accademie, riepilogare in breve ciò che si è esposto dal dissertante nel passato trattenimento, ed indicare ciò che si esporrà nel venturo.

29. L'Alunno dissertante è obbligato di presentare 15 giorni prima la dissertazione al Professore, che l'assisterà nell'Accademia. Questi dopo averla letta dovrà cifrarla, onde il candidato possa onorevolmente sostenerla.

30. Si darà a tutti la facoltà di fare opposizioni, preferendo sempre i Collegiali agli Esterni.

31. Se il dissertante vacilla, il Professore risponderà agli oppositori e le sue risposte saranno senza replica.

32. Dopo la dissertazione si discuterà un caso pratico. Quest'ultimo esercizio si farà soltanto dagli Alunni della 4.<sup>a</sup> e 5.<sup>a</sup> Classe.

33. Il Professore che avrà sostenuto il giovane dissertante conchiuderà l'esercizio accademico, esponendo le sue osservazioni.

34. Tutti gli Alunni sono obbligati d'intervenire agli esercizi accademici.

35. I nomi solamente di coloro che avranno con molta lode svolte le tesi saranno iscritti nel foglio ufficiale.

## CAPITOLO VIII.

### *Esami.*

36. Gli esami si faranno nella fine di ogni semestre, il primo cioè nel mese di Maggio, e sarà privato: il secondo nel mese di Settembre e sarà pubblico e diffinitivo.

37. Nel mese di Maggio in tanti giorni determinati dal Rettore e dagli Assessori, una classe al giorno darà conto di quello che avrà studiato nel semestre d'inverno in presenza del Rettore, degli Assessori, e de'Professori del Collegio, formando il Professore della Classe anticipatamente

un elenco di dimande corrispondendo queste al numero degli Alunni.

38. Uno degli Assessori segnerà i punti che ciascun giovane avrà meritato in questo esame orale.

39. Dal 1.º di Settembre in giorni appositamente assegnati dal Rettore e dagli Assessori, si daranno gli esami pubblici ne' quali si prenderà conto delle rispettive parti apprese nel giro dell'anno scolastico.

Il Professore della scienza su di cui versa lo esame indicherà i Trattati che ha insegnato, e gli Esaminatori faranno le dimande che crederanno più convenienti per giudicare del profitto degli Alunni.

40. Uno degli Assessori segnerà i punti che ciascun giovane meriterà.

41. Come pure in un foglio separato li segnerà parimenti il Cancelliere della Facoltà Medica, o Fisico-Matematica della Regia Università che verrà invitato per i rispettivi esami dal Rettore della Regia Università.

42. Il Rettore ovvero uno degli Assessori pregherà un Professore, perchè dimandi all'Alunno uscito a sorte sulla scienza che in quell'esame si esporrà.

43. Gli studenti esterni e qualunque Professore potranno intervenire in questi esami.

44. Nel Collegio medesimo si faranno gli esami in iscritto con l'intervento della medesima Facoltà Medica o Fisico-Matematica, e il Cancelliere di detta Facoltà prenderà suggellati in un plico gli scritti de' rispettivi esami. La discussione de' quali si farà dalla Regia Università, e si rimetteranno al Rettore del Collegio co' rispettivi punti; affinchè questi possa fare il rapporto, per la spedizione de' gradi dottorali a ciascuno individuo.

45. Se taluno fra gli Alunni sarà riprovato in un solo esame, dovrà ripetere quella lezione nell'anno seguente, e l'aggiungerà a quelle della classe che gli spetterà: se poi sarà riprovato in più esami, resterà l'anno seguente alla stessa classe.

46. Non potrà alcuno Alunno fare gli esami di Classe in Collegio se prima non avrà ricevuto l'approvazione in Belle Lettere e Filosofia nella Regia Università o ne'Reali Licei.

47. Gli esami di Classe non si possono dare se non in Collegio.

Sarà soltanto permesso di dare nella Università gli esami di quella parte del corso Medico, che taluno avrà studiato prima di entrare in Collegio, e che per legittimo impedimento non abbia potuto esporre nell'esame di Settembre.

48. A nessuno degli Alunni sarà permesso di presentarsi per qualsivoglia esame o spedizione di carte nella Regia Università senza la lettera del Rettore.

49. Se qualche Alunno non si assoggetterà agli esami di Maggio, o non vorrà fare gli esami a voce in Settembre non potrà essere ammesso agli esami in iscritto, purchè qualche grave ragione non lo abbia impedito.

50. Chi non avrà fatto gli esami o per propria volontà, o perchè escluso dal Professore, o nell'esame risulterà insufficiente dovrà rimanere nella stessa classe per l'anno seguente.

51. Compiuti gli esami e la loro discussione si cumuleranno i punti ottenuti in iscritto ed a voce, ed in caso di divergenza tra il giudizio della Facoltà e quello degli Assessori per gli esami a voce, si valuteranno i punti mag-

giori , fissandosi la preferenza de' giovani per ciascuna classe.

Con questo metodo saranno i loro nomi messi sul Giornale ufficiale e chi non avrà meritato cumulativamente 54 punti non avrà quest'onore , e fra due che abbiano ottenuto punti eguali sarà preferito il più antico di Collegio.

## CAPITOLO IX.

### *Concorsi.*

52. Ogni distretto avrà una mezza piazza franca nel Collegio, la quale sarà occupata da un Alunno del Distretto medesimo precedente concorso, il quale si può tenere nel Collegio Medico o in qualche Liceo di Provincia, ma gli scritti si debbono discutere nel Collegio Medico dal Rettore, dagli Assessori, e dal Professore della Cattedra di Belle Lettere.

53. Il concorso si verserà sulla lingua latina ed italiana con due traduzioni, una dal latino in italiano, e l'altra dallo italiano in latino e sulla Filosofia.

54. In caso di parità il Convittore sarà preferito all'esterno, e se la parità fosse tra due Convittori verrà preferito il più antico.

55. Per determinare a qual Distretto appartenga un giovane si attenderà alla sola fede di nascita, e non al domicilio o ad altre circostanze.

56. La nomina dell'Alunno al godimento della mezza piazza franca dopo il concorso appartiene al Presidente del Consiglio generale di Pubblica Istruzione.

57. Allorchè vacherà una mezza piazza di qualche Di-

stretto, il Rettore ne darà subito conoscenza al Presidente del Consiglio generale, il quale scriverà all'Intendente della Provincia per la proposta degli Aspiranti e se ne farà pubblicare la notizia sul Giornale. Gli Alunni del Distretto che si trovano in Collegio a pagamento hanno dritto a concorrere ancorchè non proposti dallo Intendente.

58. L'Alunno che due mesi dopo la nomina non avrà curato di profittare del beneficio della mezza piazza franca senza legittima causa, ne sarà considerato decaduto.

59. Avendo S. M. accordato al Collegio il beneficio di cinque Lauree gratuite in ogni anno, esse saranno conferite nel seguente modo. Una sarà data a quell'Alunno della 4.<sup>a</sup> Classe, il quale mediante concorso in presenza del Rettore e degli Assessori sulla Medicina pratica farà da infermiere per tutto l'anno seguente.

L'altra verrà conferita ad uno degli Alunni della 5.<sup>a</sup> classe, che dietro concorso sostenuto ne'primi giorni di Novembre con l'intervento del Professore di Anatomia risulterà idoneo a preparare e dimostrare ancora nel corso Anatomico. Sarà questi subordinato al Professore che curerà rilasciargli al termine delle lezioni il certificato di lodevole assistenza, senza del quale non otterrà la Laurea gratuita, ancorchè conosciuto meritevole nel concorso. In ultimo se dietro il concorso alcuno Alunno risultasse abile per l'Ufficio di preparatore, allora il Professore di Cattedra si metterà di accordo col Rettore, onde provvedere come meglio si stimerà conveniente, perchè la Cattedra sia ben servita per quell'anno.

Le altre tre si daranno a tre Alunni della 5.<sup>a</sup> Classe scelti per concorso che verserà sulla Medicina e sulla Chirurgia, il quale sarà discusso dalla Facoltà Medica della Regia Università.

60. Avendo ancora S. M. accordata al Collegio un numero di mezze piazze gratuite per quanto è capiente la rendita del legato del fu D. Luigi Tortora, il Presidente del Consiglio di Pubblica Istruzione fisserà in ogni anno un giorno dopo gli esami di Settembre per tenersi il concorso per le dette mezze piazze che sono a provvedersi. Preventivamente se ne darà avviso per mezzo del Giornale ufficiale.

61. La Commissione composta dal Presidente del Consiglio generale di Pubblica Istruzione, dal Rettore del Collegio Medico, dagli Assessori per lo scibile, e da' Professori di Fisiologia, di Patologia, Belle Lettere e Filosofia, e di Notomia del Collegio stesso, giudicherà del merito degli aspiranti. Il giudizio sarà fatto a pluralità di voti, e dovrà esser presente almeno la metà de'Componenti la Commissione. Mancando il Presidente vi presiederà qualche membro del Consiglio che il Presidente inviterà.

62. Il suddetto concorso si verterà sull'Anatomia, Fisiologia e Patologia. Si estrarranno a sorte le tesi da' libri scelti dalla Commissione per servire di testo e si scriverà in latino.

63. Possono essere ammessi al concorso gli Alunni della 4<sup>a</sup> Classe. Gli esterni debbono avere tutte le condizioni che si richieggono per entrare in Collegio e per appartenere alla 4<sup>a</sup> Classe.

64. I nomi di coloro che avranno meritato le mezze piazze saranno annunziati sul Giornale ufficiale.

## CAPITOLO X.

### *Disciplina.*

65. Non potranno gli Alunni per qualunque motivo uscire dal Collegio , senza licenza espressa del Rettore , e senza essere accompagnati dal Prefetto, ed al ritorno dovranno presentarsi anche al Rettore.

Chi furtivamente uscirà dal Collegio ne sarà espulso, e dietro rapporto che se ne farà al Presidente della Pubblica Istruzione.

66. Quelli che saranno affidati a' Prefetti nell'uscire , o in Camerata o soli per qualunque affare, non potranno separarsene, ed in caso di contravvenzione, il Prefetto sarà obbligato di riferirlo al Rettore.

67. Quando è tempo di passeggio, tutti all'ora indicata debbono uscire in Camerata, e niuno può comparire senza uniforme.

68. Il Rettore non permetterà agli Alunni di andare a pranzo fuori del Collegio meno che nelle feste principali dell'anno, affidandoli però a persone conosciute.

69. Non sarà permesso agli Alunni di pernottare fuori del Collegio anche nel tempo delle vacanze. Il Rettore solamente otterrà dal Presidente della Pubblica Istruzione il permesso di villeggiare ne' loro Paesi , a que' giovani che si sono condotti bene nel corso dell'anno , e che hanno meritato nell'esame di Settembre la pubblica approvazione. Ciò però sarà sempre dopo la richiesta de' propri Genitori, e consegnando l'Alunno o a costoro , o a persona da essi designata.

70. Sarà proibito agli Alunni di recarsi all' Ospedale senza la veste di camera consueta. Sarà egualmente proibito di passeggiare nel cortile dell' Ospedale medesimo.

71. Gli Alunni potranno esser chiamati nella stanza di udienza ne' soli giorni festivi la mattina dopo la Cappella fino alle ore 11 e  $\frac{1}{2}$  di Francia; in altre ore non sarà permesso senza una espressa licenza del Rettore.

72. Il Vice-Rettore farà consegnarsi il cappello e gli abiti con cui potrebbero gli Alunni furtivamente uscire, gli chiuderà nel Guardaroba per tornarli agli Alunni, quando occorrerà.

73. Le passeggiate non potranno esser meno di due volte la settimana, nè senza un Prefetto; fermandosi la Camera in qualunque luogo dentro la Città, o nella Villa, non possono i giovani disunirsi.

74. Saranno proibiti tutt' i giuochi di carte e di azzardo di qualunque natura.

75. Saranno egualmente proibiti tutti gli esercizi pericolosi, tutt' i motti indecenti ed ingiuriosi, e tutte le armi di qualunque natura. Riguardo poi a' ferri Chirurgici, essi saranno depositati in un luogo designato dopo aver terminato la lezione nello Spedale per riprendersi nel giorno vegnente.

76. Ogni Collegiale dovrà esser fornito sempre di un uniforme e veste di Camera, ed il Vice-Rettore gli visiterà per questa parte.

77. La scherma, il ballo, ed i suoni degli strumenti saranno vietati, meno che non sieno permessi dal Presidente della Pubblica Istruzione.

78. Le mancanze degli Alunni saranno punite colle privazioni della passeggiata o della ricreazione, o finalmente coll' espulsione dal Collegio.

79. Nelle ore di silenzio il Collegio sarà chiuso, e la chiave sarà in mano del Prefetto di ordine.

80. Nella notte sarà incaricato uno de' serventi a vicenda a vegliare per mantenere i lumi accesi nella Camerata, ed impedire gl'incendi ed ogni altro disordine.

81. Durante il pranzo e la cena, gli Alunni osserveranno il più perfetto silenzio, e sarà data loro la lettura di qualche Autore di Storia Medica, o la lettura de' consulti Medici del Redi per avvezzare gli Alunni alla proprietà del linguaggio Medico.

82. È vietato di ordinarsi de' cibi particolari, di rifiutare le porzioni che si presenteranno a ciascuno indifferentemente, e di pretendere che gli sieno o permutate o cambiate. Se alcuno sentirà il bisogno di altra cosa ne cercherà licenza al Rettore.

83. Salvo l'Ispettore della cucina che sarà scelto alla sua volta per ciascuna classe, non sarà permesso ad altri Alunni entrare nella cucina.

84. A tutti gli esercizi Religiosi, allo studio, al pranzo ed alla cena, dovranno tutti trovarsi dal principio, e trattenersi fino al termine.

85. Gli esercizi religiosi quotidiani saranno segnati nell'orario, e saranno considerati come la parte più importante della disciplina.

Questi sono la Messa la mattina, la recita del Rosario la sera e le preci al levarsi e prima di andare a letto la sera.

86. Il Padre Spirituale del Collegio mettendosi di concerto col Rettore, fisserà il tempo più opportuno per una Omelia una volta ogni settimana.

87. Nelle Domeniche oltre la Messa, si reciterà un Not-

turno dell'ufficio della Vergine, e le laudi, ed in un' ora che sarà destinata dal Rettore, il Padre Spirituale darà una lezione catechistica, colla quale gli Alunni saranno ammaestrati ne' doveri di buon cristiano.

88. Verranno ogni Sabato i Confessori dalle ore 23 e 24, ma gli Alunni non saranno obbligati a confessarsi, che una volta al mese, il farlo più spesso sarà in loro libertà.

89. Nel Mercoledì di Passione cominceranno gli esercizi Spirituali, per terminare nel Mercoledì Santo.

90. Gli Alunni nelle Scuole osserveranno il più perfetto silenzio e presteranno attenzione a' Maestri, mostreranno tutto il rispetto verso di questi, e senza la loro permissione a niuno è lecito uscire dalla Scuola.

## CAPITOLO XI.

### *Attribuzioni del Rettore, obblighi degli altri Impiegati.*

91. Il Rettore sarà il Capo del Collegio, egli invigilerà al buon ordine degli Alunni, ed allo adempimento de' doveri sì nello Spedale, che nelle Camerate. Deciderà in tutt' i casi urgenti e non preveduti, e poi ne renderà conto al Presidente della Pubblica Istruzione da cui immediatamente dipenderà.

92. Darà a' Professori il calendario Scolastico con l'approvazione del Presidente del Consiglio generale di Pubblica Istruzione.

93. Visiterà al più presto che sia possibile le Scuole.

94. Dopo ogni lezione prenderà i rapporti de' Maestri,

per riprendere i Collegiali mancanti al loro dovere e per incoraggiare gli applicati.

95. Al Vice-Rettore saranno subordinati i Prefetti , il quale renderà conto al Rettore della condotta degli Alunni, ed invigilerà all'osservanza dell'orario, al costume ed all'applicazione de' giovani. Visiterà almeno una volta la settimana tutto ciò che ha riguardo alla pulitezza del Collegio e de' Collegiali.

96. Proibirà l'introduzione nel Collegio di tutt' i libri, disegni e figure che potranno danneggiare il costume.

97. Avrà cura della Biblioteca e delle raccolte di sostanze medicinali, de' pezzi patologici, degli strumenti chirurgici e di cose simili che si troveranno nel Collegio. In queste funzioni potrà essere assistito ed aiutato da uno dei Convittori a sua scelta.

98. Egli presiederà al pranzo , e farà osservare il silenzio e la lettura.

99. Mancando il Rettore , il Vice-Rettore occuperà il suo posto, e si assumerà tutti gl'incarichi del medesimo.

100. Essendovi Alunni nel Collegio non potranno contemporaneamente esserne lontani il Rettore ed il Vice-Rettore : nel difetto dell' uno e dell' altro , dovrà almeno rimanere alla custodia del Collegio il Prefetto d'ordine.

101. Il Prefetto d'ordine vigilerà su tutti gli altri Prefetti, ne farà le veci in caso d'infermità, farà da Cappellano, e girerà per lo Spedale durante l'istruzione de' giovani che vi assistono.

102. Il grado di considerazione de' Prefetti sarà immediatamente inferiore a quello de' Professori.

103. Ad ogni Prefetto sarà dal Rettore assegnato un numero di giovani di cui avrà cura particolare , e ne riferirà

la condotta. Di qualunque cosa non preveduta che conosceranno poter nuocere alla regolare disciplina ne daranno subito conoscenza al Rettore.

104. I Prefetti dovranno conoscere i doveri degli Alunni e procurarne lo adempimento.

105. Pranzeranno con gli Alunni, dormiranno ne' medesimi dormitori e gli accompagneranno alle passeggiate in tutte le uscite comuni ed alle ricreazioni.

106. Non potranno i Prefetti abbandonare le Camerate di notte, al giorno usciranno col permesso del Rettore, ma senza lasciar mai sole le Camerate e l'Ospedale fuorchè nelle ore di scuola.

107. Procureranno l'esecuzione dell'orario ed avranno a vicenda la cura di sonare l'ora del sonno, della sveglia, dello studio, delle scuole, del refettorio, e del silenzio.

## CAPITOLO XII.

### *Disposizioni del tempo in generale ed orario delle lezioni.*

108. Alle cinque di Francia la sveglia.

109. Nella mezz'ora, che si accorderà agli Alunni dopo la sveglia, reciteranno essi gli atti cristiani in compagnia del Prefetto.

110. Alle cinque e mezzo studio camerale.

111. Alle sette ed un quarto la Messa.

112. Alle otto i giovani di tutte le classi si porteranno ad ascoltare le loro lezioni.

113. Le lezioni termineranno tutte a mezzodì, nè si ripiglieranno prima delle ore 21.

114. Dalle 12 all'1  $\frac{1}{2}$  pomeridiane Refettorio e ricreazione. Dal 1 febbraio sino a tutto Settembre dopo le ore 20 vi sarà un' ora di studio camerale. Dalle ferie di Pasqua sino al 1 Ottobre vi sarà riposo, e silenzio fino alle ore 20.

115. La sveglia nella stagione estiva suonerà a 20 ore italiane.

116. Dalle 23 alle 24 sarà aperta la Cappella per quei che vorranno fare la visita al Sacramento.

117. Alle 24 il Rosario e l'appello, ed immediatamente dopo lo studio camerale sino alle ore nove e mezzo pomeridiane, dal 1 aprile a tutto settembre, e sino alle ore 8  $\frac{1}{2}$  dal 1 Ottobre a tutto Marzo.

118. Nella state dalle ore nove e mezzo alle undici della sera refettorio e ricreazione, e dalle 11 tutti dovranno serbare il silenzio, e mettersi in letto. Nell'inverno poi dalle 8  $\frac{1}{2}$  alle dieci refettorio e ricreazione, e poi comincerà il silenzio.

119. La sveglia nelle Domeniche e Giovedì suonerà un ora più tardi del solito; gli Alunni avranno mezz'ora per gli atti cristiani, e per pulirsi, indi due ore di studio camerale. Alle 8  $\frac{1}{2}$  suonerà la cappella ovè tutti assisteranno alla Messa, ed alla Predica, alle 12 refettorio, ricreazione e riposo secondo il solito.

120. Nelle Domeniche e Giovedì non vi sarà studio camerale al giorno, ma alle ore 21 si andrà al passeggio, da cui dovranno i giovani ritirarsi per le ore 24.

121. Ne' giorni di vacanze straordinarie segnati nell'articolo seguente si farà lo stesso delle Domeniche e Giovedì, tranne lo studio la mattina. La Messa suonerà alle 7  $\frac{1}{2}$  e dopo gli Alunni usciranno in Camerata per lo passeggio fino alle 11  $\frac{1}{2}$ .

122. Le ferie straordinarie si daranno dall'antivigilia di Natale sino al 1 Gennaio, dall'ultimo Sabato di Carnevale sino al 1 giorno di Quaresima inclusivo; dall'ultimo di Settembre sino a quattro Novembre.

123. L'apertura delle Scuole avrà luogo nel giorno cinque di Novembre.

### CAPITOLO XIII.

#### *Regolamento per l'Amministrazione ed Economia.*

124. L'Amministrazione del Collegio sarà regolata da una Commissione amministrativa composta da due Amministratori nominati dal Re preseduta dal Rettore del Collegio anch'egli nominato dal Re, come altresì il Vice-Rettore, qualora il Presidente del Consiglio generale non potesse intervenire; e dal Contabile, che farà anche da Segretario. La nomina di questi due impiegati sarà fatta a proposta della Commissione amministrativa al Presidente del Consiglio per farla approvare da S. E. il Ministro. Le sedute si terranno in una stanza dello Stabilimento.

125. Il Rettore, gli Amministratori, il Contabile, ed il Cassiere presteranno in mano del Presidente del Consiglio generale di Pubblica Istruzione il giuramento di fedeltà al Sovrano prima di mettersi in possesso del posto.

126. La Commissione amministrativa conserverà un registro di tutte le deliberazioni che saranno prese in ogni sessione col parere di ciascuno de' membri che la compongono; in caso di parità il voto di chi presiede darà la preponderanza. Tutti segneranno ciascuna deliberazione iscritta nel Registro.

127. Ogni Alunno che entrerà in Collegio è tenuto a pagare ducati sei per dritto di entrata, e ducati dieci il mese con una mesata sempre anticipata. Mancandosi al pagamento di due mesate; potrà la Commissione amministrativa congedare l'Alunno. Ogni Alunno nell'entrare in Collegio dovrà presentare un mallevadore che risponderà del pagamento mensile.

128. L'Alunno che esce dal Collegio in permesso è tenuto a pagare la intera pensione per tutto il tempo che sta in permesso. Quello che sarà espulso poi è tenuto a pagare fino al giorno che ha dimorato in Collegio.

129. L'Alunno che uscirà dal Collegio per infermità lascerà a beneficio del Collegio la mesata che si trova anticipata, e principierà a pagare l'altra mesata anticipata quando rientrerà in Convitto.

130. La Commissione amministrativa corrisponderà col Presidente del Consiglio generale di Pubblica Istruzione.

131. La Commissione amministrativa per i quattro Ottobre di ogni anno rimetterà il progetto dello Stato Discusso per lo esercizio dell'anno seguente. Questo Stato Discusso dalla Commissione sarà inviato al Presidente del Consiglio generale di Pubblica Istruzione che ne provocherà la superiore approvazione dopo essersi discusso in Consiglio. Al più tardi pel dì 4 Novembre dovrà esser rimesso al Ministero della Istruzione Pubblica per la superiore approvazione.

Nel redigersi il progetto dello Stato Discusso si avranno presenti dalla Commissione amministrativa le seguenti osservazioni.

1.° L'introito ordinario dev' essere diviso secondo le provenienze diverse, distinguendo in articoli separati i

prodotti de' fondi Urbani , de' censi e capitali del Debito Pubblico e della Tesoreria generale.

2.° Dovranno in ciascun articolo esser descritti uno per uno i fondi ed i nomi de' debitori per censi , capitali , ed altro colla rispettiva loro rendita, non bastando la dichiarazione delle somme in collettiva. Dovrà farsi speciale menzione ed annotazione de' canoni e capitali perduti o inesigibili , o di difficile esazione co' motivi giustificativi.

132. All'introito straordinario appartenendo le partite di esazioni arretrate, queste dovranno essere descritte nel modo stesso espresso per le partite dell' introito ordinario.

Le inesigibili dovranno essere dimostrate tali , e per quelle di difficile esazione dovranno indicarsi dalla Commissione amministrativa i veri motivi della difficoltà , i mezzi praticati , ed i mezzi da eseguirsi.

Finalmente gli articoli di esito saranno portati colle vedute del maggior risparmio , e colle vedute della esperienza che la Commissione amministrativa ha fatta negli anni precedenti, descrivendo gli esiti, che si fanno per appalto , e quelli pe' quali l' appalto non si è potuto ottenere.

133. Tutti gl' introiti saranno versati su di una madre-fede in testa del Cassiere del Collegio a disposizione della Commissione amministrativa per farne gli esiti che si convengono, dietro le disposizioni della Commissione amministrativa medesima. Il Contabile avrà cura di notare sì gl' introiti, che gli esiti nel Giornale di Cassa, e nel Libro maggiore, per non essere reputato colpevole in ufficio.

134. Le spese ordinarie approvate saranno disposte dalla Commissione amministrativa, e le straordinarie dietro atto deliberativo della Commissione amministrativa medesima spedito al Presidente del Consiglio generale per l'approvazione Ministeriale.

135. Alla fine di ogni mese , dietro le determinazioni della Commissione amministrativa si pagherà a ciascuno degl'impiegati del Collegio il mensile assegno fissato nel modo seguente :

Rettore ducati venticinque.

Vice-Rettore ducati quindici.

Capo-Contabile ducati diciotto.

Aiutante al Capo-Contabile ducati dodici.

Professori ducati quindici.

Professori aggiunti ducati sei.

Prefetto d'ordine ducati dieci.

Prefetto di camerata ducati sette.

Prefetto volante ducati sette.

Usciere dell'Amministrazione ducati sei.

Portinaio maggiore ducati otto.

Portinaio del passaggio dell'ospedale ducati sei.

Serviente dell'infermeria ducati sei.

Serviente lampionario ducati sei.

Coco ducati dieci.

Sotto-coco ducati sei.

Refettoriere ducati otto.

Camerieri ducati sei.

Facchino ducati sei.

I Professori oltre al soldo assegnato come sopra , avranno dritto ad una gratificazione di ducati sessanta annui da liberarsi in ogni semestre dietro rapporto del Presidente del Consiglio generale per l'approvazione Ministeriale , quando i fondi ne presenteranno capienza.

Per tutti gli altri esiti verrà eseguito quanto trovasi fissato nello Stato Discusso del Collegio ed approvato straordinariamente da S. E. il Ministro.

136. Quando vi sieno avanzi di Cassa, o fondi liberi la Commissione amministrativa proporrà al Presidente del Consiglio le spese straordinarie, il quale trovandole regolari, ne chiederà l'approvazione al Ministero dell'Istruzione Pubblica.

137. La Commissione amministrativa pel dì 1 Maggio dovrà trovarsi aver rimesso alla Gran Corte de' conti il conto morale e materiale dell'anno precedente per essere discusso.

138. Il Contabile ed il Cassiere dipenderanno dalla Commissione amministrativa.

139. Il Contabile avrà un aiutante, e vi sarà ancora per l'amministrazione un Usciere, che verranno nominati dal Presidente del Consiglio generale a proposta della Commissione amministrativa.

140. Il Contabile sarà tenuto a conservare i suoi registri, e tenerli in perfetta regola. Questi saranno un Libro maggiore, un giornale di Cassa d'introito e di esito, un registro per le deliberazioni, e due altri uno per gli uffizi che giungono all'Amministrazione ed il secondo per quelli che si spediscono dalla stessa, oltre gl'incarichi che dalla Commissione amministrativa saranno affidati al contabile il quale riceverà anche quelli di scrittura, e di corrispondenza del Collegio, che il Rettore vorrà affidargli.

#### DOVERI DEL CASSIERE.

141. Il Cassiere ha l'obbligo di dare una cauzione in rendita sul Gran Libro del debito pubblico di annui ducati cinquanta da immobilizzarsi.

142. Dovrà curare la esazione di tutti gl'introiti appar-

tenenti al Collegio sia per fitti di fondi rustici ed urbani , sia di censi , sia di annui assegnamenti che riceve dalla Tesoreria generale , sia per le pensioni degli Alunni in conformità dello Stato Discusso , e delle liste di carico , che riceverà dalla Commissione amministrativa.

143. I ricevì ch'è tenuto rilasciare e coloro che eseguono de' pagamenti , debbono essere vidimati dal Contabile del Collegio il quale dovrà annotare gl'introiti ne'suoi registri. A tal uopo sarà obbligato esso Cassiere di recarsi nello Stabilimento ciascun giorno nelle ore del mattino , mettendosi d'accordo col Contabile.

144. A misura che riscuoterà egli delle somme ha il dovere di farne versamento nel Banco su di una madrefede in testa sua ma a disposizione della Commissione amministrativa , che deve disporre gli esiti.

145. Non potrà effettuare alcun esito che non sia preveduto nello Stato Discusso , che deve essere di norma in ogni sua operazione, o pure che non sia specialmente autorizzato dal Ministro, e senza un espresso ordinativo della Commissione amministrativa, la quale sottoscriverà anche la polizza da spedirsi sul Banco a favore de' corrispondenti creditori, e deve aver cura di ritirare da costoro le quietanze nel consegnar loro le polizze.

146. Al termine di ciascun mese dovrà presentare alla Commissione amministrativa lo Stato particolareggiato di tutti gli Alunni , che sono in ritardo al pagamento delle rispettive pensioni anticipate dovute al Collegio , non che degli altri debitori morosi, onde potersi adottare le misure opportune per attivarne l'esazione. Mancando a tale dovere rimarranno a di lui carico i non realizzati introiti.

147. Riceverà per suo emolumento il premio di annui

ducati centoventi netti di qualsiasi ritenuta, da pagarglisi in rate mensuali, indi ad ordinativo della Commissione amministrativa, e polizza sul Banco. Non avrà dritto ad altra indennità per ispese di scrittoio, ed altro, poichè la Commissione Amministrativa provvederà di registri, carta, e stampa, di cui potrà aver bisogno pel suo ufficio.

148. Nel mese di Febbraio di ciascun anno dovrà presentare in doppia copia il conto materiale dell'anno precedente, con tutt'i documenti giustificativi d'introito e di esito alla Commissione amministrativa, che ne farà invio alla Gran Corte de' conti, diunita al conto morale, onde procedersi alla discussione del primo, ed allo esame del secondo.

149. Sempre che ne sarà richiesto dalla Commissione, o dal Contabile del Collegio, dovrà il Cassiere presentare i suoi registri per osservarne la regolarità, e rilevare la corrispondenza che debbono avere con quelli che si tengono dal Contabile presso la Commissione.

150. Dovrà infine conformarsi scrupolosamente a quanto prescrivasi nella legge sull'Amministrazione Civile del 12 Dicembre 1816 e nel Regolamento relativo a' Collegie e Licei.

## CAPITOLO XIV.

### *Regolamento pel vitto de' Convittori ed impiegati.*

151. Per la vittitazione vi sarà un appalto generale col fornitore, o degli appalti parziali per la somministrazione de' generi, a' prezzi che saranno convenuti ne' contratti rispettivi previe subaste, da approvarsi da S. E. il Ministro per l'organo del Presidente del Consiglio generale.

152. La suddetta vittitazione è fissata in una tabella , dalla quale non si potrà dipartire , sotto la vigilanza del Rettore.

153. L'intero trattamento di tavola sarà dovuto a' Convittori , al Rettore , al Vice-Rettore , al Prefetto d'ordine, ed a' Prefetti.

154. Per pranzo in tutt'i giorni vi saranno tre piatti caldi, pane vino e frutta; la sera un piatto caldo, insalata, pane vino, e frutta. Nei giorni di Natale, Pasqua, Corpus Domini, l'ultimo di Carnevale e ne' giorni della nascita e del Nome delle Loro Maestà (D. G.) un piatto caldo di più.

155. Tanto a pranzo quanto alla cena ciascuno Alunno avrà mezza caraffa di vino. Il Rettore, Vice-Rettore e Prefetti avranno il doppio. Al pranzo il pane sarà di once dieci per ciascuno , alla cena sei. La carne in arrosto sarà distribuita a ragione di cinque per ogni rotolo , il lessò , e ragù di sei, il pesce ed i maccheroni a ragione di cinque. Il bacalare e la pasta minuta a ragione di sei a rotolo. Il rotolo sarà stimato 33 once ed un terzo napolitano. *Per Copia conforme—Il Ministro Segretario di Stato degli Affari Ecclesiastici e dell' Istruzione Pubblica. Firmato, TROYA.*

( N. 24 )

*REALE RESCRITTO che contiene delle disposizioni pe' Religiosi degli Ordini Mendicanti, che vogliono tenere privato insegnamento.*

MINISTERO E REAL SEGRETERIA DI STATO DEGLI AFFARI  
ECCLESIASTICI, E DELL' ISTRUZIONE PUBBLICA

*2.º Ripartimento 2.º Carico N.º 72.*

Sua Maestà il Re , D. G. avuto presente le molte petizioni dirette da' Religiosi degli Ordini Mendicanti per ottenere permesso d' insegnamento, e d'altra parte i richiami di alcuni Provinciali, e specialmente de' PP. Riformati contro tali permessi come avversi alle regole , e nocevoli alla monastica disciplina ; ed avendo in animo di stabilire una norma immanchevole , e certa , la quale , senza torre all' intuito la facoltà a' Religiosi all' insegnare , ne moderasse l' uso , secondochè ne addimanda la regolare osservanza, nel Consiglio Ordinario di Stato de' 17 ottobre corrente , si è degnata ordinare quanto appresso viene indicato ne' seguenti articoli.

1. Che non si possa istituire Scuola ne' Conventi senza che innanzi tutto non se ne faccia domanda per mezzo del Provinciale, per tal modo sarà tolta di mezzo la possibilità di differenze , e dispareri tra il Superiore , ed i membri di religiosa famiglia.

2. La Scuola pe' ragazzi dovrà tenersi in luogo separa-

to , perchè non si rechi disturbo alla quiete e solitudine della vita claustrale , e che sia facilmente accessibile.

3. I maestri saranno amovibili a disposizione de' Superiori , e ciò per ragione del voto di ubbidienza cui sono tenuti i Religiosi.

4. In fine i Religiosi , che vorranno insegnare , saran tenuti a dare gli esami richiesti pe' maestri nelle Regie Università ; solamente le Licenze saranno loro spedite gratuitamente per non sottomettere i Conventi a spese di tal sorta. Benvero nel caso uscissero dalla Religione , non potranno servirsi della Licenza senza pagarne i dritti corrispondenti.

Nel Real nome le comunico quindi tal Sovrana Risoluzione pel necessario adempimento , ed uso di risulta.

Napoli 23 ottobre 1850. *Firmato* , TROYA.

*Al Sig. Presidente del Consiglio Generale  
di Pubblica Istruzione.*

( N. 25 ).

DECRETO *autorizzante lo stabilimento di una Casa Gesuitica nel comune di Maglie per la educazione ed istruzione della gioventù.*

Napoli 20 gennaio 1851.

FERDINANDO II ecc. *Re del Regno delle due Sicilie.*

Veduto il nostro real decreto de' 21 di ottobre 1843, col quale autorizzammo la Compagnia di GESÙ in questi reali domini ad accettare la donazione fattale dalla *Duchessa di Taurisano D.<sup>a</sup> Francesca Capece* con l'istrumento del 18 di febbraio detto anno 1843 per lo notaio in Melendugno *Raffaele de Rinaldis*, con le condizioni e co' patti nell'istrumento stesso apposti, tra' quali quello di doversi stabilire nel comune di Maglie una Casa Gesuitica per la istruzione della gioventù;

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato degli affari ecclesiastici e della istruzione pubblica;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di DECRETARE e DECRETIAMO quanto siegue.

ART. 1. Accordiamo il nostro beneplacito allo stabilimento nel comune di Maglie, provincia di Ofranto, di una Casa Gesuitica per la educazione ed istruzione della gioventù co' beni donati da detta *Duchessa di Taurisano D.<sup>a</sup> Francesca Capece.*

2. Il nostro Ministro Segretario di Stato degli affari ecclesiastici e della istruzione pubblica è incaricato della esecuzione del presente decreto. *Firmato*, FERDINANDO.  
*Il Ministro Segretario di Stato Presidente del Consiglio de' Ministri. Firmato*, FORTUNATO.

( N. 26 )

DECRETO che approva un regolamento sulla stampa, in esecuzione dell' articolo 12 della legge de' 13 di agosto 1850.

Caserta 7 aprile 1851.

FERDINANDO II ecc. *Re del Regno delle due Sicilie.*

Veduto l' articolo 12 della legge de' 13 di agosto 1850;  
Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato degli affari ecclesiastici e dell' istruzione pubblica, del nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari di Sicilia, e del Direttore del Ministero dell' interno, ramo polizia;  
Inteso il parere del Consiglio de' Ministri;  
Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;  
Abbiamo risoluto di DECRETARE, e DECRETIAMO quanto siegue.

ART. 1. L'annesso regolamento sulla stampa è approvato.

2. Tutti i nostri Ministri Segretari di Stato ed i Direttori del Ministero dell' interno, ramo interno e ramo polizia, il nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari di Sicilia presso la nostra real Persona, ed il Luogotenente generale ne' nostri reali domini di là del Faro sono inca-

ricati della esecuzione del presente decreto. *Firmato*, FERDINANDO. *Il Ministro Segretario di Stato Presidente del Consiglio de' Ministri. Firmato*, FORTUNATO.

REGOLAMENTO per la stampa in esecuzione dell' articolo 12 della legge de' 13 di agosto 1850.

De' 7 di aprile 1851.

ART. 1. Le tipografie e le litografie essendo sotto la dipendenza e la vigilanza immediata della Polizia, niuna tipografia o litografia potrà senza il suo permesso aprirsi nel Regno.

2. Chiunque vorrà da quinci innanzi aprire una tipografia o litografia dovrà presentare la dimanda a' Prefetti di polizia in Napoli e in Palermo, e agli Intendenti nelle provincie.

La dimanda indicherà la strada ed il numero dell' edificio, ove la tipografia o la litografia vorrà stabilirsi, e il numero de' torchi che si vorranno attuare.

3. Verificate dalla Polizia le condizioni di capacità e di moralità de' richiedenti, sarà dalla medesima dato il permesso in iscritto; ma quelli che lo avranno ottenuto, non potranno usarne, se non dopo di aver prestata una cauzione secondo le seguenti norme; cioè,

di un ducato di rendita iscritta sul gran Libro per ogni torchio a mano fino al numero di cinque;

di ducati cinque di rendita iscritta per ogni torchio a mano dal numero di sei fino a dieci;

e di ducati dieci di rendita iscritta per ogni torchio a mano al di là del numero di dieci.

Le dette cauzioni saranno del doppio per ogni torchio a vapore.

È in facoltà de' tipografi e litografi di somministrare in vece le dette cauzioni con ipoteca sopra beni fondi, ovvero con fidejussione, ragguagliandosi le enunciate somme di rendita iscritta al valor capitale in ragione del cinque per cento.

I tipografi e litografi che trovansi attualmente autorizzati, godranno a contare da oggi della dilazione di un anno per prestare le accennate cauzioni.

4. Le cessioni o le vendite delle tipografie o litografie dovranno essere denunciate alla Polizia: e le persone a cui sono cedute o vendute, non potranno esercitarle, se non avranno prima adempito alle condizioni di sopra prescritte.

5. Le tipografie o le litografie debbono star tutte a pian terreno: solo sarà permesso a quelle che hanno utensili del valore di seimila ducati di allogarsi ne' piani superiori

I lavori debbono farsi a porte aperte.

6. Ogni tipografo o litografo sarà responsabile delle contravvenzioni che saranno commesse nel suo opificio, e sarà soggetto alle pene prescritte dalle *leggi penali*, senza tenersi ragione se ne abbia o no avuta scienza.

7. In ogni tipografia o litografia sarà tenuto un registro di fogli numerati progressivamente e cifrati da un commissario di polizia, nel quale saranno notati in ordine di data tutte le produzioni qual si siano, che si tolgono a stampare, o le figure che si vogliono imprimere; il nome, cognome e domicilio dell'autore, traduttore o editore; il nome dell'autorità che ha dato il permesso della stampa e della pubblicazione; la loro data, ed il numero degli esemplari tirati.

8. Niuna opera , opuscolo o foglio volante potrà stamparsi , nè alcuna figura imprimersi , se a dimanda del tipografo o litografo non sarà la licenza conceduta in iscritto sullo stesso autografo dall' autorità competente , a' termini degli articoli 5 e 6 della legge de' 13 di agosto 1850.

La dimanda dovrà indicare il nome dell' autore , traduttore e editore , il numero de' fogli che potrà approssimativamente contenere , e quello degli esemplari che si vorranno tirare.

9. Non si potendo ricevere dimande da' tipografi o litografi , che non siano autorizzati dalla Polizia , questa trasmetterà al presidente del Consiglio e della Commissione di pubblica istruzione il notamento di quelli che sono stati già autorizzati , e di quelli che lo saranno in avvenire.

10. L' autorità cui sarà fatta la dimanda in iscritto , designerà uno o più revisori , a' quali invierà il manoscritto che si vuol dare alle stampe.

11. I revisori sono nominati dal Re sulla proposizione del Ministro Segretario di Stato di pubblica istruzione per i domini continentali , e per gl' insulari sul rapporto del Ministro Segretario di Stato presso il Luogotenente generale , e sulla proposizione del Ministro Segretario di Stato per gli affari di Sicilia , dietro l' avviso del Consiglio e della Commissione di pubblica istruzione.

I revisori addetti alla dogana potranno anche essere adoperati per la revisione delle opere da mettersi a stampa.

Oltre il numero prescritto nell' articolo 4 della legge de' 13 di agosto 1850 , vi saranno due altri revisori sotto la dipendenza del Ministero dell' interno , ramo di polizia , in Napoli , e del Ministero di Stato in Palermo , i quali saranno nominati dal Re a proposizione del Direttore del

dello Ministero per Napoli, e per Sicilia a proposizione del Ministro Segretario di Stato per gli affari di Sicilia sul rapporto di quello presso il Luogotenente generale.

12. I revisori osserveranno strettamente le norme contenute nell'articolo 2 della predetta legge. Essi dovranno dare il loro parere in iscritto nel minor tempo possibile all'autorità da cui fu loro commessa la disamina, restituendole l'autografo da essi cifrato.

Le punteggiature sono vietate.

Le lodi in versi o in prosa non saranno permesse, che col consentimento di quelli che ne sono il soggetto.

13. Se il revisore trovasse nelle opere di qualsivoglia specie alcune sentenze, frasi o parole, che gli pajano censurabili, potrà proporre la emendazione al presidente del Consiglio o Commissione di pubblica istruzione, laddove credesse che queste opere, purgatene, meritare potessero l'approvazione.

Essendo presente l'autore, il traduttore o l'editore, questi potranno essere richiesti di emendare egli medesimo il testo.

Le emende per note sono proibite.

14. L'autorità cui compete permettere la stampa, se approverà la proposta emendazione, ordinerà al revisore, che l'esegua su l'autografo.

15. Il revisore cifrerà l'originale dell'opera in tutti i fogli, sì che si possa riconoscere dopo la stampa la loro conformità in tutte le parti.

16. Niuna opera, di cui è stata approvata la stampa o la impressione, non potrà publicarsi, se non dopo che ne sarà permessa la pubblicazione.

17. Compiuta la stampa, ne sarà esibito un esemplare

al revisore medesimo che ha esaminato l'autografo, il quale trovandolo perfettamente conforme, lo attesterà sull'esemplare stesso, e ne provocherà dall'autorità che ha permessa la stampa la licenza della pubblicazione.

Ne' casi che il permesso della stampa sarà dato contro il parere del revisore dal Consiglio o dalla Commissione di pubblica istruzione, un loro componente deputato dal presidente ne farà il confronto o la verifica. E se il permesso sarà dato contro il voto del Consiglio o della Commissione di pubblica istruzione dal Ministro, questi ne commetterà il carico a persona di sua fiducia.

18. Le stampe o impressioni che non fossero conformi all'autografo approvato saranno sequestrate, ed il tipografo o litografo sarà soggetto alle pene medesime che sono prescritte dalle *leggi penali* contro quelli che le avranno stampate e pubblicate senza precedente autorizzazione.

Alle pene medesime saranno sottoposti que' tipografi o litografi che prima di ottenere la licenza della pubblicazione ponessero in circolazione le stampe o le figure, o consegnassero alcuno degli esemplari.

19. Dovendo essere i tipografi ed i litografi responsabili in ogni tempo della difformità o variazione degli esemplari stampati con gli autografi approvati, gli uni e gli altri sono tenuti a conservare gelosamente, e ad esibire alle autorità, ove ne saranno richiesti, gli autografi anzidetti, e gli esemplari su' quali fu inscritto il permesso della pubblicazione.

20. Ogni stampa dovrà indicare il nome dell'autore, traduttore o editore, il nome del tipografo o della tipografia, e la licenza ottenuta.

La omissione, o la falsa indicazione del tipografo e

della tipografia faranno ritenere la stampa come clandestina.

21. La Stamperia reale, dipendendo esclusivamente dalla Presidenza del Consiglio de' Ministri, seguirà le regole della propria istituzione.

22. Di tutte le opere che si pubblicheranno per le stampe i tipografi dovranno, prima di porle in circolazione, consegnare rispettivamente a' Presidenti della pubblica istruzione, o alla Polizia quel numero di esemplari che hanno prestato per lo passato.

23. Gli atti qual si siano, e le circolari che emanano da' reali Ministeri e dalle pubbliche amministrazioni, potranno stamparsi e pubblicarsi col permesso scritto de' Ministri rispettivi e de' Capi delle amministrazioni predette.

Del pari potranno stamparsi e pubblicarsi, col permesso degli agenti del pubblico Ministero presso le Corti ed i tribunali, le circolari che emanano da essi, non che le allegazioni e gli atti giudiziari in pendenza di lite.

24. Le opere relative al pubblico insegnamento, ed i libri di divozione meritando una speciale e scrupolosa disamina, la Polizia potrà consultare la Pubblica Istruzione prima di permettere la stampa o la pubblicazione di quelli che pel numero de' fogli rientrano nelle competenze di lei.

25. I messali, rituali, breviari ed altri libri puramente liturgici non potranno darsi alle stampe senza l'approvazione preventiva anche de' rispettivi Ordinari.

26. Le opere che vorranno stamparsi nelle provincie, e che non sono di quelle contemplate nello articolo 6 della legge de' 13 di agosto 1850, potranno essere inviate per mezzo degli intendenti a' Presidenti del Consiglio e della Commissione di pubblica istruzione insieme con le relative dimande de' tipografi.

27. Le vendite giudiziarie de' libri non potranno attuarsi, se non sarà prima esibito e visitato dalla Polizia il catalogo de' libri che si espongono in vendita.

28. L'affissione di qualsisia stampa, e lo spaccio de' libri per mezzo de' venditori ambulanti o a posti fissi, senza il permesso della Polizia, sarà punita con le pene comminate dall' articolo 316 delle *leggi penali*.

Niun commesso librajo potrà percorrere le provincie per vendere libri o procurare delle associazioni senza la speciale autorizzazione del Ministero dell' interno, ramo di polizia, in Napoli; e del Ministro presso del Luogotenente generale in Sicilia.

I contravventori saranno puniti con le stesse pene stabilite nel detto articolo 316 delle *leggi penali*. Approvato: Caserta, il dì 7 di Aprile 1851. *Firmato*, FERDINANDO.  
*Il Ministro Segretario di Stato Presidente del Consiglio de' Ministri. Firmato*, FORTUNATO.

( N. 27 )

DECRETO *che dispone di sopprimersi dal regolamento protomedicale de' 10 di aprile ultimo l' articolo 116 relativo al pagamento della tassa sanitaria.*

Caserta 7 aprile 1851.

FERDINANDO II ecc. *Re del Regno delle due Sicilie.*

Visto l' articolo 116 del regolamento protomedicale approvato con real decreto de' 10 di aprile 1850, il quale articolo concernente la tassa sanitaria da pagarsi dagli esercenti arti salutari è così concepito : « La lista di ciascun comune dee essere pagata a saldo , senza potersi « far menzione di resta, poichè trovandosi degli esercenti « insolvibili , la loro tassa dee cedere a peso del comune « che si giova del loro esercizio ; »

Considerando non essere nè giusto, nè regolare che sia a' comuni addossato il carico di pagare la tassa per esercenti che fossero insolvibili ;

Accogliendo i ragionevoli reclami che avverso alla disposizione del mentovato articolo ci sono stati presentati;

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato degli affari ecclesiastici e della istruzione pubblica ;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato ;

Abbiamo risoluto di **DECRETARE** e **DECRETIAMO** quanto siegue.

ART. 1. Dal regolamento protomedicale approvato col

real decreto de' 10 di aprile 1850 è cancellato l' articolo 116, di cui qui sopra si è inserito il tenore.

2. Il nostro Ministro Segretario di Stato degli affari ecclesiastici e della istruzione pubblica, e quello delle finanze sono incaricati della esecuzione del presente decreto. *Firmato*, FERDINANDO. *Il Ministro Segretario di Stato Presidente del Consiglio de' Ministri. Firmato*, FORTUNATO.

( N. 28 )

DECRETO *che istituisce una cattedra di clinica medica nella regia Università degli studj di Palermo.*

Caserta 30 aprile 1851.

FERDINANDO II ecc. *Re del Regno delle due Sicilie.*

Volendo migliorare il pubblico insegnamento, e procurare di giovare alla umanità languente ;

Veduto il rapporto del *Tenente generale Principe di Satriano* Comandante in capo il primo Corpo di esercito, funzionante da nostro Luogotenente generale ne' reali domini al di là del Faro ;

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari di Sicilia ;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato ;

Abbiamo risoluto di DECRETARE e DECRETIAMO quanto siegue.

ART. 1. È istituita in Palermo una clinica medica per le donne e pe' fanciulli, destinata esclusivamente alle ma-

lattie cutanee e sifilitiche, dovendo le spese per la stessa farsi dall' amministrazione dell' ospedale civico, come quelle delle altre cliniche.

2. Eleggiamo il *dottor D. Antonio Longo* professore e direttore della clinica anzidetta, a condizione di dover servire gratuitamente sino a che le circostanze della regia Università degli studi di Palermo non permetteranno che sia a questa nuova cattedra costituito il soldo.

3. Il nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari di Sicilia, ed il *Tenente generale Principe di Satriano* Comandante in capo il primo Corpo di esercito, funzionante da nostro Luogotenente generale ne' reali domini al di là del Faro, sono incaricati della esecuzione del presente decreto. *Firmato*, FERDINANDO. *Il Ministro Segretario di Stato Presidente del Consiglio de' Ministri. Firmato*, FORTUNATO.

( N. 29 )

DECRETO che istituisce una cattedra speciale di agricoltura e pastorizia nella regia Università degli studi di Catania.

Caserta 30 aprile 1851.

FERDINANDO II ecc. *Re del Regno delle due Sicilie.*

Vista la nostra risoluzione del 27 di aprile 1841 con la quale fu ordinato dividersi l' insegnamento dell' agricoltura e della pastorizia da quello dell' economia e del commercio;

Veduto il rapporto del *Tenente generale Principe di Sa-*

*triano Duca di Taormina* Comandante in capo il primo Corpo di esercito, funzionante da nostro Luogotenente generale ne' reali domini al di là del Faro;

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari di Sicilia;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di DECRETARE e DECRETIAMO quanto siegue.

ART. 1. Nella regia Università degli studi di Catania sarà istituita una cattedra speciale di agricoltura e pastorizia, dividendosene lo insegnamento dall' economia e dal commercio.

2. Il professore di economia e commercio della detta Università *D. Vincenzo Cordaro Clarenza*, il quale per effetto del nostro decreto di sua elezione della data del 9 di ottobre 1847, è tenuto dar lezioni dell' una e l' altra Facoltà, resta esentato dall' obbligo d' insegnare agricoltura e pastorizia, e d' intervenire ne' corrispondenti esami.

3. Il nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari di Sicilia, ed il *Tenente generale Principe di Satriano Duca di Taormina* Comandante in capo il primo Corpo di esercito, funzionante da nostro Luogotenente generale ne' reali domini al di là del Faro, sono incaricati della esecuzione del presente decreto. *Firmato*, FERDINANDO. *Il Ministro Segretario di Stato Presidente del Consiglio de' Ministri. Firmato*, FORTUNATO.

( N. 30 )

Con DECRETO dato in Caserta il dì 7 maggio 1851 il real Collegio di Potenza affidato a' PP. Gesuiti, è trasferito in Avigliano.

( N. 31 )

Con DECRETO dato in Caserta il dì 14 maggio 1851 il real collegio di Chieti viene elevato a liceo de'tre Abruzzi, conservandosi l'attuale liceo in Aquila.

( N. 32 )

DECRETO col quale il Consiglio degli ospizi di Messina è autorizzato ad accettare una indicata eredità per la istituzione di un collegio nel comune di Rocca.

Caserta 14 maggio 1851.

FERDINANDO II ecc. Re del Regno delle due Sicilie.

Veduto l' articolo 826 delle nostre leggi civili ;

Veduto il parere della Consulta in Sicilia ;

Veduto il rapporto del Tenente generale Duca di Taormina Comandante in capo il primo Corpo di esercito, funzionante da nostro Luogotenente generale in Sicilia ;

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato degli affari ecclesiastici e della istruzione pubblica;

Abbiamo risoluto di **DECRETARE** e **DECRETIAMO** quanto siegue:

**ART. 1.** Concediamo il nostro sovrano beneplacito al Consiglio degli ospizi della provincia di Messina per l' accettazione della eredità del *sacerdote D. Antonino Passalacqua Grillo*, dovendosi adempiere la condizione di erigersi nel comune di Rocca un collegio di studj sotto il titolo di S. Filippo Neri, giusta la disposizione contenuta nel testamento per atto pubblico de' 25 di gennaio 1843 del medesimo *Passalacqua*, rogato dal notaio *Niccolò Anastasi* residente in detto comune. Ed autorizziamo il Consiglio medesimo a cedere per tal collegio la chiesa di GESÙ e MARIA appartenente ad una congrega soppressa sotto lo stesso titolo; necessaria per lo adempimento de' doveri di nostra santa religione; salvi però rimanendo, i dritti che potessero vantare i terzi contro la disposizione di che trattasi.

2. Il nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari di Sicilia presso la nostra real Persona, ed il *Tenente generale Duca di Taormina* Comandante in capo il primo Corpo di esercito, funzionante da nostro Luogotenente generale in Sicilia, sono incaricati della esecuzione del presente decreto. *Firmato, FERDINANDO. Il Ministro Segretario di Stato Presidente del Consiglio de' Ministri. Firmato, FORTUNATO.*

( N. 33 )

*Con DECRETO dato in Napoli il dì 18 luglio 1851 s' impone l'obbligo a tutti gli editori di musiche di presentare all'archivio del real collegio di musica in Napoli un esemplare di qualunque componimento musicale vien dato alle stampe.*

( N. 34 )

*REALE RESCRITTO col quale espressamente sono vietati i Pensionati.*

MINISTERO E REAL SEGRETERIA DI STATO DEGLI AFFARI  
ECCLESIASTICI E DELL' ISTRUZIONE PUBBLICA.

*2.º Ripartimento 2.º Carico.*

È volontà del Re , N. S. , che si dia piena e sollecita esecuzione a quanto fu prescritto a' 16 settembre 1835 ; cioè che tutt' i Pensionati sieno ridotti a semplici scuole, nelle quali debbono insegnare i soli maestri autorizzati, proibendosi affatto la pernottazione, ed ogni sorta di pranzo.

Nel Real Nome quindi glielo partecipo per l'esatto adempimento.

Napoli 24 luglio 1851.

*Firmato, F. TROYA.*

*Al Sig. Presidente del Consiglio Generale  
di Pubblica Istruzione*

( N. 35 )

DECRETO col quale sono destinate delle Suore della Carità di Regina Coeli alla cura ed istruzione delle orfane del ritiro della SS. ADDOLORATA in Torre Annunziata, non che alla istruzione pubblica primaria delle donzelle del comune medesimo.

Napoli 29 luglio 1851.

Ferdinando II ecc. Re del Regno delle due Sicilie.

Veduto lo avviso del Consiglio di Stato ;

Sulla proposizione del nostro Direttore della real Segreteria e Ministero di Stato dell' interno , ramo interno ;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato ;

Abbiamo risoluto di DECRETARE e DECRETIAMO quanto siegue.

ART. 1. Approviamo lo stabilimento di quattro Suore della Carità di *Regina Coeli* nel comune di Torre Annunziata in provincia di Napoli , le quali con le regole che verranno da Noi sanzionate , dovranno assumere la cura di quel ritiro di orfane sotto il titolo della SS. ADDOLORATA , la istruzione delle fanciulle ivi recluse , non che la pubblica istruzione primaria delle donzelle del comune , siccome veniva proposto dal decurionato , trovato espediente dal Consiglio d' Intendenza.

2. Il comune medesimo viene autorizzato a corrispondere per dotazione al detto ritiro gli stessi ducati seicento

annui che attualmente paga, e ducati quattrocento per lo mantenimento delle quattro Suore della Carità, da comprendersi tali somme nello stato discusso annuale e pagarsi a rate mensuali.

3. Affidatasi, siccome viene fermato con l'articolo primo, la istruzione primaria delle fanciulle del comune esclusivamente alle summentovate Suore, il comune medesimo è autorizzato a pagare alla maestra attuale *Angela Rosa Baldini* che serve dal 1811, a titolo di pensione vitalizia, gli stessi ducati cinquanta che al presente riceve, ed all'altra maestra *Pasqualina Viduat* anche gli stessi ducati cinquanta, con l'obbligo espresso di prestare la sua opera come aiutante alla pubblica istruzione primaria sotto la dipendenza delle Suore della Carità.

4. Il nostro Direttore della real Segreteria e Ministero di Stato dell'interno, ramo interno, è incaricato della esecuzione del presente decreto. *Firmato*, FERDINANDO. *Il Ministro Segretario di Stato Presidente del Consiglio de' Ministri. Firmato*, FORTUNATO.

( N. 36 )

*DECRETO prescrivente che il real collegio di Basilicata da risiedere nel capoluogo della provincia rimanga nell' antico locale fino a che non sia costruito il novello edificio.*

Napoli 6 ottobre 1851.

*FERDINANDO II ecc. Re del Regno delle due Sicilie.*

Veduto il nostro real decreto del dì 21 di agosto di questo anno, col quale fu destinato il locale di Avigliano già assegnato per uso del real collegio ad ospizio per gli orfani della provincia di Basilicata;

Tenuta presente l' altra nostra sovrana risoluzione dello stesso dì, con la quale sul voto espresso dal Consiglio provinciale di Basilicata approvammo che co' fondi delle opere pubbliche provinciali un novello edificio si costruisse in Potenza ad uso del collegio affidato alla direzione de' PP. della Compagnia di GESÙ;

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato degli affari ecclesiastici e della istruzione pubblica;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di **DECRETARE**, e **DECRETIAMO** quanto segue.

**ART. 1.** Il real collegio di Basilicata starà nel capoluogo della provincia.

**2.** Fino a che non sarà costruito il novello edificio, il collegio rimarrà nello antico locale a tale uso destinato.

3. Il nostro Ministro Segretario di Stato degli affari ecclesiastici e della istruzione pubblica è incaricato della esecuzione del presente decreto. *Firmato*, FERDINANDO. *Il Ministro Segretario di Stato Presidente del Consiglio de' Ministri. Firmato*, FORTUNATO.

( N. 37 )

DECRETO *che approva il regolamento del real collegio Ferdinando di Palermo, diretto da' PP. Gesuiti.*

Napoli 6 ottobre 1851.

FERDINANDO II ecc. *Re del Regno delle due Sicilie.*

Veduto il rapporto del *Tenente generale Principe di Satriano Duca di Taormina* Comandante in capo il primo Corpo di esercito, funzionante da nostro Luogotenente generale ne' reali domini al di là del Faro;

Veduto l' avviso della Consulta di Sicilia;

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari di Sicilia;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di DECRETARE, e DECRETIAMO quanto siegue.

ART. 1. L' annesso regolamento del real collegio *Ferdinando* di Palermo, diretto da' PP. Gesuiti, è approvato. Esso sarà anche posto in osservanza negli altri collegi a' Padri medesimi affidati in quella parte de' nostri domini.

2. Il nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari di

Sicilia, ed il *Tenente generale Principe di Satriano Duca di Taormina* Comandante in capo il primo Corpo di esercito, funzionante da nostro Luogotenente generale ne' reali domini al di là del Faro, sono incaricati della esecuzione del presente decreto. *Firmato*, FERDINANDO. *Il Ministro Segretario di Stato Presidente del Consiglio de' Ministri. Firmato*, FORTUNATO.

REGOLAMENTO *del real collegio Ferdinando di Palermo,*  
*diretto da' PP. Gesuiti.*

De' 6 di ottobre 1851.

ART. 1. Il collegio de' nobili *Real Ferdinando* in Palermo si conosciuto ne' tempi andati sotto il nome di *Seminario de' nobili*, decorato in seguito del suo nome dall'augusto FERDINANDO IV, è stato dalla sovrana munificenza del medesimo con real rescritto de' 10 di novembre 1804 di bel nuovo affidato alla cura de' Padri della Compagnia di GESÙ.

2. Il fine principale di questo collegio è di allevare la gioventù nobile nel santo timore di DIO, e però niuna industria è omessa che si stimi conducente a questo importantissimo oggetto. Sì la mattina che la sera i convittori recitano insieme alcune devote orazioni raccolte a tale effetto in un libricciulo stampato per uso di questo collegio. Ogni giorno ascoltano la santa messa, e recitano la terza parte del rosario di MARIA SANTISSIMA. Ogni sabato si fa loro un opportuno ragionamento dal Padre che ha la cura di dirigerli nello spirito. In tutte le feste si radunano nella privata cappella a cantare una parte dell'ufficio della

BEATA VERGINE ; e al dopo pranzo si recita da tutti nella cappella medesima la dottrina cristiana cui succede la spiegazione catechistica, oltre quella che si fa da' prefetti nelle sale de' più piccoli. Due volte al mese si accostano a' santi sacramenti ; e nella quaresima fanno gli esercizi spirituali di S. Ignazio.

3. L'altro oggetto principale è l'istruzione scientifica, la quale comprende l'insegnamento di calligrafia, di aritmetica, di lingue, di umane lettere e di eloquenza, mescolando questi studi con quelli di geografia, sfera armillare, cronologia, storia sacra e profana, civile e letteraria, mitologia e ed antichità romane, quindi di filosofia e delle matematiche, e per chi vorrà profittarne di tutte le altre scienze sacre e profane che s'insegnano nel collegio massimo della Compagnia di GESÙ, alle quali interverrebbero.

4. Tutti secondo la rispettiva classe hanno in collegio quotidiane ripetizioni delle ripetizioni udite in iscuola, e frequenti esercizi di esami, saggi, provoche, accademie ec. con qualche funzione pubblica sulla fine dell'anno scolastico onde mantener viva l'emulazione e l'impegno per lo studio.

5. Ad ottener quindi maggiore il profitto avranno all'uopo de' rispettivi ripetitori, i quali a norma della età e capacità di ciascuno verranno spianando le difficoltà che per avventura incontrassero, e aggiungeranno altresì quelle maggiori dilucidazioni che più opportune sembreranno al profitto de' nobili allievi, non trascurando l'esercizio intorno al conversare urbano e civile, e quello di scriver lettere.

6. Sono a tutti comuni le scuole di ballo, di disegno e

di musica ; e come queste così le anzidette scuole vanno tutte a spese del collegio : come anche a spese del collegio vanno il medico, il cerusico , il barbiere. Ad arbitrio poi ed a spese de' parenti si permettono per ornamento e diletto de' convittori le lezioni di altre lingue , di scherma, di cavallerizza , senza pregiudizio degli studi più importanti , ed a giudizio de' superiori cui spetta l'elezione di ogni maestro e il giudicare a chi e quanto convenga l'applicarvisi.

7. Per essere ammesso in questo collegio dee ciascuno de' convittori appartenere a famiglia distinta , il che dove occorra anche per documenti dee far costare al Padre rettore cui spetta l'ammettere.

8. Non si ammettono giovanetti di età minore degli anni sette, nè maggiore di undici, onde ciascuno dovrà presentare la fede di battesimo : siccome pure non si ammettono quelli che avessero dimorato anche per breve tempo in qualsiasi luogo di educazione non diretto dalla Compagnia di GESÙ.

9. I convittori sono distribuiti secondo l'età e gli studi in diverse camerate , e dormono separatamente in altrettante camerette esistenti in una sala nella quale ha ciascuno il suo tavolino separato per lo studio.

10. Ad ogni camerata, sia il giorno , come la notte, assiduamente vi assiste ed invigila in qualità di prefetto o un soggetto della Compagnia o un ecclesiastico di provata virtù , e serve un particolare cameriere secolare in ogni occorrenza. Non è quindi permesso a chicchessia de' convittori l'aver particolari inservienti , nè mai è lecito ad alcun servitore delle rispettive famiglie l'accesso alle camerate.

11. Per mantenere la sanità si usa tutta quella attenzione che richiede un punto sì importante. Si hanno perciò i dovuti riguardi alla qualità e salubrità de' cibi, al discreto ripartimento dello studio e della ricreazione, ed alla esattezza del metodo e dell'orario prescritto. Si accorda quotidiano il passeggio fuori di casa; ed ove non si potesse a motivo del tempo, non mancherà in collegio la necessaria ginnastica. Ne' giorni poi di vacanza il tempo di questi esercizi corporali sarà più a lungo protratto. Otto ore di sonno si concedono ogni giorno, e vi si aggiunge mezz'ora ne' giorni di vacanze ed un'ora intera nel tempo delle vacanze autunnali.

12. Non si permette il ritorno in collegio a chi infermandosi volesse curarsi in casa propria. Nel caso poi di malattia ogni convittore sarà diligentemente servito ed assistito in camere separate, e a tal uopo decentemente allestite, alle quali è concesso l'accesso eziandio alle signore che vi avessero stretto vincolo di parentela, non mai però di notte.

13. Non si permette in niun caso a qualsivoglia convittore il pernottare o pranzare fuor di collegio, neppure in tempo di vacanza autunnale, in cui onestamente ricreandosi passeranno egli per quaranta giorni nel casino proprio di S. Lorenzo a' colli. Se poi vi fosse grave urgenza, a giudizio del superiore, di far taluno qualche visita a casa propria o altrui, in tal caso vi sarà accompagnato da alcun soggetto della Compagnia.

14. È rigorosamente interdetto a' camerieri e ad ogni altro inserviente del collegio il richiedere o l'accettare mance o regali da' convittori, o dagli esterni loro attinenti sotto pena di essere immediatamente dimessi dal servizio.

15. Pel buon ordine è similmente interdetto a' convittori l'accettar cosa alcuna da parenti o da altri senza averne prima ottenuta licenza espressa da' superiori.

16. Per la debita uniformità non si concedono a' convittori distinzioni particolari di vestiario, di mobili o di ornamenti di lusso come orologi, anelli e cose simili non necessarie alla comune decenza. Il giglio d'oro del quale S. M. il RE N. S. FERDINANDO II. ha decorato il collegio fin dal giorno 28 di luglio 1831, e le altre decorazioni di cui fossero insigniti si useranno ne' giorni solenni e in occasioni straordinarie: giornalmente però nello andare fuori di casa i decorati del giglio d'oro portano soltanto la fittuccia raccomandata ad una fibbietta, e gli aspiranti a tal decorazione il solo nastro senza fibbietta.

È qui a notarsi che chi esce dal collegio dopo aver conseguito il giglio di oro, allora soltanto potrà recarselo a casa quando avrà corso e compiuto con onore tutta la carriera degli studj soliti a farsi da' nostri convittori, senza averlo mai demeritato: a' quali ancora si dà facoltà di farsi il ritratto in pittura, ed esporlo pubblicamente in collegio a testimonio del proprio merito e incitamento dell'altrui virtù.

17. Nessun de' convittori potrà tenere denaro presso di se, ma occorrendolo dovrà tenere presso il superiore a fine che lo possa spendere senza abuso e disordine in oggetti di privato piacere e a propria richiesta.

18. Ognuno quando entra in collegio, e ad ogni richiesta del superiore dee rassegnare a lui fedelmente tutti i suoi libri e le carte affine di escluderne tutto ciò che potesse essere nocivo alla pietà e al costume.

19. Per le visite de' parenti o di altre persone attinenti

alle famiglie de' convittori vi ha fuori di clausura un luogo adatto dove potranno abboccarsi co' giovani rispettivi in giorno ed ora prefissi dal superiore del collegio. Tali visite si ammettono ordinariamente ogni quindici giorni, e straordinariamente in certi casi particolari a giudizio del superiore medesimo, salvo il dovuto riguardo di non disturbare i giovani ne' loro studi o negli esercizi di pietà tanto essenziali al progresso e buon termine della cristiana e letteraria educazione.

20. L'uniforme per uscire di casa in certi giorni solenni e in certe occasioni straordinarie è un vestito di panno bleu foderato di ormesino rosso con bottoni d'oro, ed orlato di cordonetti d'oro, calzoni corti orlati anche d'oro, fazzoletto bianco al collo, cappello montato, calzette di seta bianche, scarpe con fibbie dorate. Il vestito giornaliero per l'està è lo stesso: in vece però di fazzoletto bianco al collo usano cravatta di seta nera, e calzoni lunghi di caramandola bordati d'un galloncino d'oro, e stivaletti di forma regolare.

L'inverno usano calzoni lunghi di panno bleu, e in vece di vestito un soprabito anch'esso di panno bleu con bottoni di seta nera, e di sotto un farsettino di caramandola orlato d'oro e foderato di ormesino rosso.

21. In casa usano un soprabito di lilla color bleu e calzoni lunghi di dog crudo nella state; nell'inverno soprabito e calzoni di panno bleu. Si permette al primo ingresso di consumare per casa i propri abiti purchè decenti e non di seta. Per campagna usano il soprabito casereccio con berretto di panno bleu orlato di un cordoncino d'oro.

22. Ogni convittore nel suo ingresso oltre l'uniforme indicato dee essere provveduto di un letto, cioè due ma-

terassi larghi palmi tre e mezzo, lunghi sette e mezzo, con cuscini, coperta da inverno e sopra coperta bianca di do-bletto, di tre sedie, di un burò o armadio tinto a maone, secondo la costruzione del collegio. Porterà in oltre una posata di argento, un sufficiente corredo di lenzuola, fo-derette, fazzoletti bianchi senza fregio e colorati da naso, calze, mutande e corpetti secondo le stagioni, sciugatoi, salviette, camice da giorno senza merletti e da notte. Nel che per altro avvertano i parenti che per riguardo alla net-tezza si muta due volte la settimana la biancheria di dosso e di tavola; e due volte il mese nell'inverno, e più spesso nell'estate la biancheria da letto. Abbia pure ciascuno al capezzale il crocifisso e l'immagine della BEATA VERGINE, abbia l'ufficio della medesima, o l'occorrente de' libri op-portuni, giusta l'età e gli studî, e di altre piccole cose come di pettini, scopette ec.

23. Per comodo de' parenti massimamente forestieri si offre il collegio di prestarsi per tutto quello che può oc-correre a' giovani riguardo al vestiario, con la condizione che si faccia sborso anticipato di once dieci, di cui ren-derà esatto conto al cadere di ogni semestre.

24. La pensione per ciascun convittore è di once qua-ranta annuali, le quali si pagheranno a trimestri antici-pati. Nel caso poi di tre fratelli convittori il terzo ne pa-gherebbe la metà, e altra metà ne pagherebbe il quarto nel caso di quattro, o che vale lo stesso, di quattro uno sarebbe mantenuto gratuitamente per intero. Oltre a ciò ciascuno per la spesa straordinaria di villeggiatura pa-gherà oncia una annuale.

25. Il trattamento ordinario consiste in pane e frutta, ovvero caffè con latte per colazione ogni giorno: a pranzo

pane a volontà, vino e cibi sani con discreta abbondanza ; cioè a pranzo minestra , lesso , pietanza e frutta ; a cena zuppa o insalata , pietanza e frutta. Nelle feste principali dell'anno si dà loro miglior trattamento. Nella villeggiatura due volte la settimana si aggiunge a pranzo un piatto dolce, e verso la sera la merenda.

26. Saranno oggetto di lista particolare , da rimborsarsi alla scadenza di ogni trimestre , le spese di medicinali , visite consultive di medici o cerusici , ed altre spese di malattie ; come anche libri, carta, penne, inchiostro e posta di lettere. La lavatura poi, la stiratura ed il racconcio della biancheria di dosso per quelli che lo volessero , potranno essere a carico del collegio , ed allora formeranno oggetto di nota particolare. Per gli abiti finalmente d'inverno e di età potranno gli stessi parenti rimborsare i sarti addetti al servizio del collegio : non potranno però servirsi di altri, per ovviare alla difformità che ne potrebbe nascere. Approvato: Napoli, il dì 6 di Ottobre 1851. *Firmato, FERDINANDO. Il Ministro Segretario di Stato Presidente del Consiglio de' Ministri. Firmato, FORTUNATO.*

( N. 38 )

*CIRCOLARE contenente degli schiarimenti per coloro, che vogliono tenere scuola privata, spedita in novembre 1851 a tutti gl' Ispettori Distrettuali, e dipendenti della Pubblica Istruzione.*

CONSIGLIO GENERALE DI PUBBLICA ISTRUZIONE.

Non ostante le circolari fatte, e le disposizioni date da questo Consiglio Generale di tanto in tanto per l' adempimento di quanto viene ordinato col Real Decreto del 23 ottobre 1849 pe' novelli permessi di scuola privata; spesso diverse Autorità fanno de' dubbj all' oggetto e per ciò che riguarda gli esami, e pel pagamento de' dritti delle Cedole o Licenze che vi bisognano, e per diverse agevolazioni che si domandano.

Per evitar quindi una inutile corrispondenza, e per far sì che le diverse Autorità sieno in istato di potere sciogliere i dubbj che si fanno da coloro, che domandano il permesso di tenere scuola privata, mi dò l' onore di darle i seguenti chiarimenti e norme.

Per ottenersi il permesso di scuola privata ci bisognano le necessarie informazioni, di avere assolutamente oltrepassata l' età di anni 28, di essersi già ottenuto almeno la Cedola in Belle Lettere, e di essersi fatto l' esame di Catechismo di Religione innanzi all' Ordinario Diocesano; e ciò per coloro che domandano insegnare il leggere, lo scrive-

re, o i Rudimenti Gramaticali, e'l Catechismo di Religione.

Basta per coloro che domandano d'insegnar qualche ramo delle Belle Arti, o qualcheduna delle Lingue Moderne il solo esame di Catechismo innanzi all'Ordinario, e quello sulla materia che s'intende insegnare; il quale ultimo esame si commetterà in Provincia.

Per l'insegnamento delle Scienze poi, o delle Belle Lettere, ci bisogna la rispettiva Licenza. Per le Scienze oltre all'esame di Catechismo deve farsi benanche il corrispondente esame di quesiti; ma per le Belle Lettere, e per le Matematiche Pure basta il solo esame di Catechismo. In fine per la Teologia, essendovi la corrispondente Licenza, non occorre altro esame.

Pe' Religiosi Mendicanti, che vogliono insegnare debbono le suppliche pervenire per mezzo de' Provinciali a norma del Real Rescritto del 23 ottobre 1850, siccome le comunicai con l'altra mia circolare del 4 Dicembre dello stesso anno, al quale Real Rescritto deve starsi per tutt'altro.

Gli esami per le carte autorizzanti, ossia per le Cedole o Licenze debbono farsi o nella Regia Università, o ne' Licei del Regno, presentando le solite fedi, e pagando i dovuti dritti, i quali per le diverse Facoltà sono i seguenti:

Per la Cedola in Belle Lettere in tutto duc.	5.
Per la Licenza in Belle Lettere e Filosofia in tutto incluso il grado anteriore . . . . .	16. 20
Per la Licenza in Legge id. incluso i gradi anteriori. . . . .	46. 60
Per la Licenza nella Facoltà Medica id . . . . .	34. 40
Per la Licenza in Teologia id . . . . .	31. 60

Per la Licenza nella Facoltà di Scienze Fisiche id . . . . .	26. 80
Per la Licenza nella Facoltà di Scienze Matematiche id . . . . .	26. 80

Agevolazioni per fare altrove gli esami per le Cedole, o Licenze si accorderanno soltanto in casi eccezionali a persone che sieno assolutamente inabilite a recarsi ne' Licei, o nella Regia Università.

Per le donne che domandano permesso d'insegnare leggere, scrivere, Gatechismo di Religione, aritmetica pratica, ed arti donnesche, basta l'aver l'età richiesta di anni 28 compiuti; perchè, dopo le necessarie informazioni, si commetterà l'esame, secondo il solito, all'Ispettore delle Scuole del Distretto.

Con questa occasione poi La prego render di pubblica ragione in tutt'i luoghi di sua giurisdizione, che dal 1.º gennaio del prossimo venturo anno 1852 non si ammetteranno domande di scuole private per gli uomini, che intendono insegnare leggere, scrivere, Rudimenti Gramaticali, o qualche Scienza, se non vi sia indicato di essersi già spedita la Cedola, o la rispettiva Licenza, o pure la data dell'antico Real Decreto di scuola privata; giacchè per coloro, che pel passato ottennero Sovranamente tale autorizzazione si procurerà di fare ottener loro quelle abilitazioni, che si potranno per farli munire di Cedola, dopo le informazioni richieste. *Il Presidente interino. Firmato F. S. APUZZO.*

( N. 39 )

DECRETO *in vigor del quale vien fondato un collegio nel convento di S.<sup>a</sup> Croce dell' Ordine de' Predicatori in Trani.*

Caserta 24 novembre 1851.

FERDINANDO II ecc. *Re del Regno delle due Sicilie.*

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato degli affari ecclesiastici e della istruzione pubblica;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di DECRETARE e DECRETIAMO quanto siegue.

ART. 1. Nel convento di S.<sup>a</sup> Croce dell' Ordine de' Predicatori in Trani è istituito un collegio con convitto e pernottazione per la educazione letteraria e morale de' giovanetti, ed avrà titolo di *Collegio reale*.

2. Il corso degli studi da adottarsi nel mentovato reale stabilimento verrà sottoposto all'approvazione del real Ministero degli affari ecclesiastici e dell'istruzione pubblica, cui dovranno essere noti ancora i maestri e professori, senza che però si possa per nulla recar cangiamento alla loro dipendenza da' superiori dell' Ordine.

3. Il nostro Ministro Segretario di Stato degli affari ecclesiastici e della istruzione pubblica è incaricato della esecuzione del presente decreto. *Firmato*, FERDINANDO. *Il Ministro Segretario di Stato Presidente del Consiglio de' Ministri. Firmato*, FORTUNATO.

( N. 40 )

DECRETO *col quale sono aggiunte tre nuove cattedre  
nel real liceo di Aquila.*

Caserta 16 dicembre 1851.

FERDINANDO II ecc. *Re del Regno delle due Sicilie.*

Considerando che le cattedre del real liceo di Aquila di storia naturale, antepatica e diritto civile non possono convenientemente sostenersi da tre soli professori, avuto riguardo alla materia estesa che deesi in ciascuna di esse insegnare;

Volendo porre nelle scuole scientifiche di quel liceo que' miglioramenti di che hanno mestieri;

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato degli affari ecclesiastici e della istruzione pubblica;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di DECRETARE e DECRETIAMO quanto siegue.

ART. 1. Aggiungendosi tre altre cattedre nel real liceo di Aquila l' insegnamento di storia naturale, di antepatica e di dritto civile è diviso nelle sei cattedre di mineralogia e geologia, botanica e zoologia, patologia ed anatomia patologica, materia medica e medicina legale, dritto civile, istituzioni Giustinianee.

2. Il nostro Ministro Segretario di Stato degli affari ecclesiastici e della istruzione pubblica è incaricato della

esecuzione del presente decreto. *Firmato*, FERDINANDO. *Il Ministro Segretario di Stato Presidente del Consiglio de' Ministri. Firmato*, FORTUNATO.

( N. 41 )

DECRETO *prescrivente che il real Museo BORBONICO , la real Biblioteca BORBONICA, la officina reale de' papiri, gli scavi di Pompei e di Ercolano , e tutti gli altri scavi e monumenti di antichità che sono nel regno passino nella dipendenza della Soprantendenza generale della real Casa.*

Napoli 17 gennaio 1852.

FERDINANDO II ecc. *Re del Regno delle due Sicilie.*

Veduto l'articolo 3 del real decreto de' 22 di febbrajo 1816, così concepito :

« Dichiariamo che tutto quello che contiensi attualmente nel real Museo BORBONICO , e tutto quello che di nostro ordine vi sarà in avvenire depositato , è di nostra libera proprietà allodiale indipendente da' beni della Corona ».

Ritenute le considerazioni premesse al citato reale decreto ;

Volendo che la custodia , la conservazione e l'amministrazione delle mentovate nostre proprietà allodiali rientrino nelle dipendenze della nostra reale Casa ;

Abbiamo risoluto di **DECRETARE** , e **DECRETIAMO** quanto siegue.

ART. 1. Il reale palazzo degli Studi, e tutte le collezioni e monumenti di ogni maniera in esso alloggiati, componenti il Museo reale BORBONICO, la reale Biblioteca BORBONICA, e la reale officina de' papiri ercolanesi; come altresì gli scavamenti di Pompei, di Ercolano, e tutti gli altri scavi e monumenti di antichità che sono nel Regno, cessando di far parte delle attribuzioni della real Segreteria e Ministero di Stato degli affari ecclesiastici e della istruzione pubblica, passeranno sotto la immediata ed esclusiva dipendenza della Soprintendenza generale della real Casa.

2. Gli altri stabilimenti che occupano una parte delle località del detto reale palazzo vi rimarranno fino a che non saranno provveduti di acconci locali a carico del Ministero degli affari ecclesiastici e della istruzione pubblica.

3. I fondi ammessi al presente nello stato discusso del ridetto Ministero pe' capitoli di esito riguardanti i divisati rami saranno dalla Tesoreria generale pagati alla Soprintendenza generale di Casa reale per dodicesimi, secondo che a' termini dell'articolo 10 del real decreto de' 20 di giugno 1821 fu praticato sino all'anno 1832.

4. Per la ritenuta del due e mezzo per cento su' soldi degl'impiegati addetti a' succennati rami ora posti sotto la dipendenza della Casa reale, e per la liquidazione delle loro pensioni di ritiro e vedovanze sarà praticato quanto trovasi disposto con reale decreto del 7 di settembre 1821 in occasione che i detti rami erano passati alla Casa reale.

5. Sarà formato un esatto verbale di consegna dal Ministero alla Casa reale, in cui si faranno rimarcare tutti gli oggetti che per avventura potranno mancare, non che lo stato di tutt' i fabbricati, onde potersi da Noi dare quelle disposizioni che dalla cognizione de' fatti emergeranno.

6. Il Ministro Segretario di Stato degli affari ecclesiastici e della istruzione pubblica, ed il Soprintendente generale della reale Casa si porranno di concerto così per la trasmissione delle carte, come per la designazione di quelli tra gli ufficiali del ridetto Ministero da destinarsi da Noi per passare nella Soprintendenza generale della real Casa, conservando le loro qualità e soldi, nel modo che fu praticato per quegl'impiegati dell'abolito Ministero di Casa reale che rimasero a servire nella Soprintendenza generale della real Casa.

7. Il nostro Ministro Segretario di Stato Presidente del Consiglio de' Ministri, i nostri Ministri Segretari di Stato, ed i Direttori delle nostre reali Segreterie e Ministeri di Stato, ciascuno per la parte che lo concerne, sono incaricati della esecuzione del presente decreto. *Firmato*, FERDINANDO. *Il Ministro Segretario di Stato Presidente del Consiglio de' Ministri. Firmato*, FORTUNATO.

( N. 42 )

DECRETO *che istituisce una cattedra di lingua latina intermedia nel real collegio di Lucera.*

Caserta 12 febbraio 1852.

FERDINANDO II ecc. *Re del Regno delle due Sicilie.*

Sulla proposizione del Direttore della nostra real Segreteria e Ministero di Stato degli affari ecclesiastici e della istruzione pubblica ;

Udito il nostro Consiglio ordinario Stato ;

Abbiamo risoluto di DECRETARE e DECRETIAMO quanto siegue.

ART. 1. È eretta nel real collegio di Lucera una cattedra di lingua latina intermedia col soldo corrispondente di ducati venti mensuali.

2. Il Direttore della nostra real Segreteria e Ministero di Stato degli affari ecclesiastici e della istruzione pubblica è incaricato della esecuzione del presente decreto. *Firmato, FERDINANDO. Il Ministro Segretario di Stato Presidente del Consiglio de' Ministri. Firmato, FERDINANDO TROYA.*

( N. 43 )

DECRETO col quale si autorizza il comune di Giugliano a concorrere al mantenimento di due Suore della Carità, da stabilirsi in quel conservatorio.

Napoli 12 febbrajo 1852.

FERDINANDO II ecc. *Re del Regno delle due Sicilie.*

Sulla proposizione del nostro Direttore del Ministero e real Segreteria di Stato dell'interno, ramo interno;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di DECRETARE e DECRETIAMO quanto siegue:

ART. 1. Il comune di Giugliano in provincia di Napoli è autorizzato a concorrere al mantenimento di due Suore della Carità, da stabilirsi in quel conservatorio di orfane, corrispondendo ducati cento, cioè ducati quaranta rinunziati dall'attuale maestra primaria, e ducati sessanta dai fondi comunali. Una delle cennate Suore avrà perciò l'obbligo di assumere la istruzione gratuita delle fanciulle del comune, secondo il voto del municipio.

2. Il nostro Direttore del Ministero e real Segreteria di Stato dell'interno, ramo interno, è incaricato della esecuzione del presente decreto. *Firmato*, FERDINANDO. *Il Ministro Segretario di Stato Presidente del Consiglio de' Ministri.* *Firmato*, FERDINANDO TROYA.

( N. 44 )

DECRETO *che approva un regolamento per gl'istituti d'insegnamento letterario e scientifico ne' nostri reali domini al di qua del Faro.*

Caserta 16 febbrajo 1852.

FERDINANDO II ecc. *Re del Regno delle due Sicilie.*

Sulla proposizione del nostro Direttore del Ministero e real Segreteria di Stato degli affari ecclesiastici e della istruzione pubblica ;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato ;

Abbiamo risoluto di DECRETARE e DECRETIAMO quanto siegue.

ART. 1. È approvato l'annesso regolamento per gl'istituti d'insegnamento letterario e scientifico ne' nostri reali domini al di qua del Faro.

2. Il nostro Direttore del Ministero e real Segreteria di Stato degli affari ecclesiastici e della istruzione pubblica è incaricato della esecuzione del presente decreto. *Firmato, FERDINANDO. Il Ministro Segretario di Stato Presidente del Consiglio de' Ministri. Firmato, FERDINANDO TROYA.*

( N. 43 )

REGOLAMENTO per gl' istituti d' insegnamento letterario  
e scientifico ne' reali domini al di qua del Faro.

De' 16 di febbrajo 1852.

ART. 1. Coloro che intendono tenere istituti privati debbono essere autorizzati ad insegnare belle lettere e filosofia. Oltre a ciò dovranno subire un secondo esame nelle suddette materie avanti ad uno o più professori da designarsi dal Presidente del Consiglio generale di pubblica istruzione, serbandosi la maggiore severità nella esecuzione di tale sperimento, salvo le eccezioni che il Ministro della istruzione pubblica potrà fare in favore di uomini di merito riconosciuto.

2. Le donne debbono essere almeno autorizzate ad insegnare il leggere, lo scrivere, il catechismo di religione e le arti donnesche.

3. Oltre alle condizioni richieste ne' due precedenti articoli dovranno i suddetti individui essere nazionali, escludendosi gli esteri che non siano naturalizzati, senza pregiudizio però di coloro che si trovano autorizzati prima della pubblicazione del presente regolamento.

4. L'età dee essere per tutti di anni trenta compiuti.

5. In ogni istituto vi sarà per la istruzione religiosa un ecclesiastico approvato dal Presidente del Consiglio generale di pubblica istruzione, dietro le informazioni dell'Ordinario diocesano.

6. Tutt'i maestri che insegneranno negl'istituti dovranno essere regolarmente autorizzati, giusta il real rescritto dei 24 di luglio 1851.

7. Il Presidente del Consiglio generale di pubblica istruzione darà al petizionario il presente regolamento, ed un quadro nel quale sarà costui obbligato a descrivere il piano d'istruzione letteraria, scientifica e morale che crederà adottare nel suo istituto, il quale quadro compiuto, egli rimetterà all'indicato Presidente.

8. Chiunque dirigerà un istituto maschile o donnesco non potrà negarsi di far visitare la sua scuola dagl'ispettori generali, o da chiunque destinerà il Presidente del Consiglio generale di pubblica istruzione.

9. Ogni volta che una scuola sarà ispezionata, chi dirige sarà tenuto di dar conto della qualità dell'insegnamento. Se sarà esso trovato colpevole di trasgressione, l'ispettore ne farà rapporto al Presidente del Consiglio generale di pubblica istruzione, il quale ben ponderata la cosa, e trovatala vera, la riferirà al Ministro dell'istruzione pubblica che prenderà gli ordini di S. M. per la chiusura dell'istituto.

10. Se chi dirige un istituto vorrà ricevere un nuovo professore o maestro per altro ramo d'istruzione che crederà convenevole di aggiungere nel suo istituto, dovrà egli farne la proposta al Presidente del Consiglio generale di pubblica istruzione per verificarsi ne' registri se sia il nuovo precettore autorizzato. Lo stesso egli praticherà se vorrà rimpiazzare un antico professore o maestro con altro nuovo. Approvato: Caserta, il dì 16 di febbraio 1852. *Firmato*, FERDINANDO. *Il Ministro Segretario di Stato Presidente del Consiglio de' Ministri. Firmato*, FERDINANDO TROYA.

( N. 46 )

DECRETO *che approva il regolamento circa l'amministrazione de' due legati disposti dal fu D. Carlo Arienzale Chiarizia per la educazione de' figli de' dottorati del comune di Sepino, e per la cappellania dal medesimo fondata sotto il titolo di S. Gaetano.*

Napoli 16 febbraio 1852.

FERDINANDO II ecc. *Re del Regno delle due Sicilie.*

Veduta la sovrana risoluzione de' 14 di maggio decorso anno, colla quale nell'atto che fu commesso al Vescovo di Bojano l'amministrazione de' due legati a pro del Capitolo di S.<sup>a</sup> Cristina del comune di Sepino disposti dal defunto *D. Carlo Arienzale Chiarizia* con olografo testamento de' 2 di aprile 1843 depositato presso il notajo in questa capitale *Pasquale de Laurentiis*; l'un de' quali riguarda l'educazione di uno o più figliuoli di galantuomini del succennato comune dottorati in legge o in medicina, con mantener que' giovani in un seminario o collegio onde addivenire uomini istruiti ed utili alla società, mediante una rendita iscritta sul gran Libro del debito pubblico di annui ducati dugentocinquanta; e l'altro concerne la cappellania ecclesiastica sotto il titolo di S. Gaetano col patronato passivo a favore de' chiamati dal disponente; fu ordinato altresì che quel preloato avesse formato analogo regolamento da sottoporsi alla sovrana approvazione;

Veduto il rapporto in proposito del Vescovo di Bojano col regolamento da lui compilato;

Veduto il parere del Consiglio di Stato ;

Sulla proposizione del Direttore del Ministero e real Segreteria di Stato degli affari ecclesiastici e della istruzione pubblica ;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato ;

Abbiamo risoluto di **DECRETARE** e **DECRETIAMO** quanto siegue.

**ART. 1.** Approviamo il regolamento annesso al presente decreto, concernente i due legati disposti dal fu *D. Carlo Arienzale Chiarizia* relativamente all' educazione de' figli di dottorati del comune di Sepino in provincia di Molise , ed alla cappellania sotto il titolo di S. Gaetano dallo stesso testatore fondata.

2. Il Vescovo *pro tempore* della diocesi di Bojano in ogni caso di provvista ne darà conto per mezzo del Ministero e real Segreteria degli affari ecclesiastici e della istruzione pubblica per nostra sovrana intelligenza.

3. Il Direttore del Ministero e real Segreteria di Stato degli affari ecclesiastici e della istruzione pubblica è incaricato della esecuzione del presente decreto. *Firmato, FERDINANDO. Il Ministro Segretario di Stato Presidente del Consiglio de' Ministri. Firmato, FERDINANDO TROYA.*

REGOLAMENTO per l'amministrazione de' due legati disposti  
dal fu D. Carlo Arienzone Chiarizia.

De' 16 di febbraio 1852.

*Pel legato relativo all' educazione de' figli de' dottorati.*

ART. 1. Essendovi rendita disponibile il Vescovo richiederà l'arciprete di Sepino di mandargli un notamento dei figli de' laureati, e per mezzo del medesimo inviterà costoro a profittare del legato.

2. Colui che vorrà concorrere indicherà il luogo di educazione o in collegio, o nel seminario.

Il collegio dovrà essere uno di quelli che esisteranno nella provincia, o nella capitale.

Il seminario dovrà essere esclusivamente quello della diocesi.

3. L'alunno avrà annui ducati venti pe' libri e per gli abiti, e la pensione che dovrà pagarsi allo stabilimento.

4. In caso di molti concorrenti il Vescovo sceglierà tra i più bisognosi i due più degni per ingegno e costumi.

5. Se vi sarà supero si darà questo al terzo alunno che sarà scelto dallo stesso Vescovo. Se sopraggiungerà un quarto candidato, questi otterrà la futura alla prima vacanza; e se i candidati saranno più, avrà la preferenza il più antico.

6. Allorchè un alunno uscirà dallo stabilimento, e non si presenterà alcuno a rimpiazzarlo, l'alunno che uscirà, se vorrà continuare gli studi altrove, avrà provvisoriamente annui ducati centoventi. Questa pensione cesserà

interamente quando si saranno compiuti gli anni ventiquattro.

7. Se nel mentre gli alunni fuori del collegio o del seminario stiano percependo la pensione per la continuazione degli studi, si presentino altri candidati per essere educati nel collegio o nel seminario, la pensione degli studenti esteriori sarà diminuita per supplire al mantenimento di quelli che entrano nel collegio o nel seminario, incominciando dall'ultimo.

8. Se vi sarà supero sarà questo impiegato sul gran Libro del debito pubblico.

9. Chiunque godrà della pensione in un collegio, dovrà nella fine di ciascun mese presentare al Vescovo un attestato del collegio della sua buona condotta; come anche quelli che faranno gli studi esteriori dovranno in ciascun mese presentare al detto Vescovo il certificato simile del prefetto della congregazione di spirito, a cui dovranno assistere.

10. Chi non adempirà alle condizioni prescritte nell'articolo precedente decaderà dal vantaggio della pensione.

11. Il Vescovo destinerà persona di sua fiducia per registrare in un registro da tenersi nella curia vescovile ciò che è disposto per gli alunni ne' collegi, e per que' che si applicano allo studio esteriore, e l'impiego dell'avanzo sul gran Libro.

### *Pel legato della cappellania.*

ART. 1. Il Vescovo eleggerà il cappellano, serbando le norme prescritte dal testatore.

2. Il cappellano in ogni anno dovrà presentare alla cu-

riavescovile il certificato di avere adempito a' suoi obblighi.

3. Il Capitolo di Sepino noterà in una tabella l'obbligo della messa solenne annuale nel dì festivo di S. Gaetano riscuotendo l'elemosina di ducati tre , restando a suo carico la spesa di cera , e quanto altro vi occorre. Approvato: Napoli il dì 16 di febbrajo 1852. *Firmato*, FERDINANDO. *Il Ministro Segretario di Stato Presidente del Consiglio de' Ministri. Firmato*, FERDINANDO TROYA.

( N. 47 )

DECRETO *col quale approvasi una transazione fra il comune d' Isernia e quel Capitolo circa il legato del fu Antonio Palumbo.*

Napoli 27 febbrajo 1852.

FERDINANDO II ecc. *Re del Regno delle due Sicilie.*

Veduto lo avviso della Consulta de' nostri reali domini al di qua del Faro ;

Sulla proposizione del Direttore del nostro Ministero e real Segreteria di Stato dello interno per lo ramo interno;

Abbiamo risoluto di DECRETARE e DECRETIAMO quanto siegue.

ART. 1. La quistione surta fra il comune d'Isernia, provincia di Molise, e quel reverendo Capitolo pel legato del fu *Antonio Palumbo* a carico del Capitolo stesso pel mantenimento nel dettò comune del maestro di una scuola di fanciulli , rimane transatta nel seguente modo: 1.º la no-

mina del cennato maestro si farà dal Vescovo di concerto col sindaco nella persona di un sacerdote secolare, sia cittadino, sia forestiero, a' termini della disposizione testamentaria del *Signor Palumbo*; 2.° il Capitolo corrisponderà annualmente all'amministrazione comunale ducati trenta scevri da ogni ritenuta, che verranno consegnati al maestro della scuola secondaria, segnandosi nello stato finanziario un articolo d'introito e di esito corrispondente; tale pagamento sarà fatto pure per l'anno 1851; 3.° nel caso di mancanza del maestro il cennato stipendio, versato sempre dal Capitolo nella cassa comunale, verrà addetto per acquisto di libri ed altri oggetti ad uso de' discepoli, per premiare qualche alunno che si distinguesse, o per gratificare il maestro qualora spiegasse zelo ed alacrità non ordinari nello esercizio della sua carica; 4.° le annualità decorse fino al 1850 sul cennato legato, non meno che le spese giudiziarie liquidate a carico del Capitolo cederanno in compenso delle pretensioni del medesimo per l'arretrato delle decime sacramentali precedenti al 1823, e di quelle relative agli anni 1848 e 1849; 5.° la dimanda dell'indebito pagato per la fondiaria, che dicesi erroneamente intestata al Capitolo, sarà oggetto di particolare discussione con ispezione locale, a norma della legge sulla fondiaria; 6.° non rimangono con questa transazione pregiudicate le altre liti che mai si trovassero pendenti tra il comune ed il Capitolo medesimi, non intendendosi esse in tale transazione comprese.

2. Il Direttore del nostro Ministero e real Segreteria di Stato dello interno, ramo interno, è incaricato della esecuzione del presente decreto. *Firmato*, FERDINANDO. *Il Mi-*

*nistro Segretario di Stato Presidente del Consiglio de' Ministri. Firmato, FERDINANDO TROYA.*

( N. 48 )

*DECRETO col quale il real collegio di Lecce è elevato a liceo sotto la direzione de' Padri della Compagnia di GESÙ.*

Napoli 22 marzo 1852.

*FERDINANDO II ecc. Re del Regno delle due Sicilie.*

Sulla proposizione del nostro Direttore del Ministero e real Segreteria di Stato degli affari ecclesiastici e dell'istruzione pubblica;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di **DECRETARE**, e **DECRETIAMO** quanto siegue.

**ART. 1.** Il real collegio di Lecce è elevato a real liceo sotto la direzione de' reverendi Padri della Compagnia di GESÙ.

2. È destinato pel suddetto reale stabilimento la somma di ducati tremila annui su' fondi della provincia, impiegandosi questa prima allo acquisto ed alla riduzione della casa *Congedo* da servire pel medesimo real liceo, e poscia alla dotazione di esso.

Sono intanto prelevati da' detti ducati tremila ducati trecento annui per istallarvi fin da ora le due cattedre di dritto civile e dritto penale.

3. Nel mentovato real liceo saranno adottati i regola-

menti in vigore per gli altri licei del Regno, ed il rettore di quella Casa della Compagnia di GESÙ si avrà le attribuzioni tutte, le quali competono in atto a' rettori de' medesimi licei.

4. Il nostro Direttore del Ministero e real Segreteria di Stato degli affari ecclesiastici e della istruzione pubblica, ed il Ministro Segretario di Stato delle finanze sono incaricati, ciascuno per la parte che lo riguarda, della esecuzione del presente decreto. *Firmato*, FERDINANDO. *Il Ministro Segretario di Stato Presidente del Consiglio de' Ministri.* *Firmato*, FERDINANDO TROYA.

( N. 49 )

*Con DECRETO dato in Napoli il dì 24 marzo 1852 il comune di S. Maria a Vico in Terra di Lavoro è autorizzato a far cessione del locale de' soppressi PP. Domenicani a favore del Vescovo di S. Agata de' Goti e di Acerra a condizione che il suddetto locale debba esser destinato alla istruzione della gioventù.*

( N. 30 )

DECRETO *col quale si affida a' Padri Scolopi la direzione del real liceo di Catanzaro.*

Caserta 5 aprile 1852.

FERDINANDO II ecc. *Re del Regno delle due Sicilie.*

Sulla proposizione del Direttore della real Segreteria e Ministero di Stato degli affari ecclesiastici e della istruzione pubblica;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di DECRETARE e DECRETIAMO quanto siegue.

ART. 1. Il real liceo di Catanzaro è affidato alla direzione de' reverendi Padri Scolopi.

2. Il rettore del medesimo si avrà le attribuzioni tutte che convengono a' rettori di licei.

3. Il Direttore della real Segreteria e Ministero di Stato degli affari ecclesiastici e della istruzione pubblica è incaricato della esecuzione del presente decreto. *Firmato, FERDINANDO. Il Ministro Segretario di Stato Presidente del Consiglio de' Ministri. Firmato, FERDINANDO TROYA*

(N. 31)

*DECRETO col quale il real liceo di Aquila è affidato alla direzione de' Padri della Compagnia di GESÙ.*

Caserta 5 aprile 1852.

*FERDINANDO II ecc. Re del Regno delle due Sicilie.*

Sulla proposizione del Direttore della real Segreteria e Ministero di Stato degli affari ecclesiastici e della istruzione pubblica;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato ;

Abbiamo risoluto di **DECRETARE** e **DECRETIAMO** quanto siegue.

**ART. 1.** Il real liceo di Aquila è affidato alla direzione de' reverendi Padri della Compagnia di GESÙ.

**2.** Il rettore del medesimo si avrà le attribuzioni tutte che convengono a' rettori di licei.

**3.** Il Direttore della real Segreteria e Ministero di Stato degli affari ecclesiastici e della istruzione pubblica è incaricato della esecuzione del presente decreto. *Firmato, FERDINANDO. Il Ministro Segretario di Stato Presidente del Consiglio de' Ministri. Firmato, FERDINANDO TROYA.*

( N. 52 )

DECRETO *che autorizza il comune di Roccasecca a contribuire una determinata somma annuale per la fondazione di uno stabilimento da destinarsi allo insegnamento delle fanciulle.*

Napoli 6 aprile 1852.

FERDINANDO II ecc. *Re del Regno delle due Sicilie.*

Veduto lo avviso della Consulta de' reali domini al di qua del Faro ;

Sulla proposizione del Direttore del nostro Ministero e real Segreteria di Stato dell'interno, ramo interno ;

Abbiamo risoluto di DECRETARE e DECRETIAMO quanto siegue.

ART. 1. È autorizzato il comune di Roccasecca in Terra di Lavoro a contribuire , giusta la deliberazione decurionale de' 27 di luglio 1851 e lo avviso del Consiglio d'Intendenza degli 11 di agosto dello stesso anno, ducati cento annualmente per lo stabilimento che intende colà fondare *Sua Eminenza Reverendissima il Cardinal Cagiano de Azevedo* sotto la direzione delle Suore della Carità per lo insegnamento cristiano e civile delle fanciulle specialmente povere. Sarà quindi abolito lo articolo di ducati cinquanta segnato nello stato discusso del detto comune per l'ufficio della maestra primaria.

2. Il Direttore del nostro Ministero e real Segreteria di

Stato dell' interno, ramo interno, è incaricato della esecuzione del presente decreto. *Firmato*, FERDINANDO. *Il Ministro Segretario di Stato Presidente del Consiglio de' Ministri. Firmato*, FERDINANDO TROYA.

( N. 33 )

REAL RESCRITTO *pel caso in cui i parrochi possono  
esser maestri primari.*

MINISTERO E REAL SEGRETERIA DI STATO DEGLI AFFARI  
ECCLESIASTICI E DELL' ISTRUZIONE PUBBLICA.

2.º Ripartimento 2.º Carico.

Ho rassegnato alla Maestà del Re il parere di cotesto Consiglio generale di P. I. emesso sul voto del Consiglio Provinciale di Basilicata che reputava incompatibile il progetto di affidarsi a' Parrochi la istruzione gratuita nelle scuole primarie. Il quale parere fu che si fosse proseguito a praticare ciò che sempre fu stimato bene di adottare, di non approvarsi cioè, per maestri primari i Parrochi proposti nelle terne, ma che intanto, quante volte il Comune non avesse altro soggetto idoneo, allora solamente il Parroco potesse prescegliersi a maestro primario.

La Maestà Sua nel Consiglio ordinario di Stato del dì 5 corrente mese si è degnata rimanerne intesa.

Nel Real Nome glielo partecipo per intelligenza ed uso di risultamento. — Napoli 24 Aprile 1852 — *Firmato*, F. Scorza. — *Al sig. Presidente del Consiglio generale di Pubblica Istruzione.*

( N. 54 )

*Con DECRETO dato in Caserta il dì 26 aprile 1852 è approvato lo stabilimento delle Suore della Carità in Penne per immergiare la condizione dello spedale distrettuale, e della educazione delle fanciulle di quel comune.*

( N. 55 )

*DECRETO mediante il quale il real collegio Vibonese in Monteleone è affidato a' Padri delle Scuole pie.*

Caserta 26 aprile 1852.

*FERDINANDO II ecc. Re del Regno delle due Sicilie.*

Sulla proposizione del nostro Direttore del Ministero e real Segreteria di Stato degli affari ecclesiastici e della istruzione pubblica ;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato ;

Abbiamo risoluto di DECRETARE e DECRETIAMO quanto siegue.

ART. 1. Il real collegio Vibonese in Monteleone è affidato a' Padri delle Scuole pie , i quali avranno il carico dell'amministrazione, della disciplina e della istruzione di esso , rimanendone riserbata a Noi la proprietà.

2. Sarà assegnata a'suddetti Padri la rendita di ducati seimila , durante il tempo che loro è affidato il collegio ,

proveniente da' ratizzi comunali de' distretti di Monteleone e Nicastro, oltre quella eventuale derivante dalle pensioni degli alunni, assumendo i Padri l'obbligo di pagare la metà de' rispettivi soldi all'attuale rettore, al vicerettore ed ai professori titolari dello stabilimento, in fino a che altrimenti non provvederemo alla loro destinazione.

3. Sarà conservato nel suddetto stabilimento lo stesso numero di ventuno mezze piazze gratuite di dritto de' comuni, aggiungendosene altre quattro che saranno concesse da Noi.

4. Resterà a nostra disposizione la residuale rendita di ducati quattrocentosettantatre e grana 64, compimento dell'attuale dotazione del collegio.

5. Il nostro Direttore del real Ministero e Segreteria di Stato degli affari ecclesiastici e della istruzione pubblica è incaricato della esecuzione del presente decreto. *Firmato*, FERDINANDO. *Il Ministro Segretario di Stato Presidente del Consiglio de' Ministri. Firmato*, FERDINANDO TROYA.

( N. 36 )

**DECRETO** *col quale il real liceo di Salerno è affidato alla direzione de' PP. Gesuiti.*

Gaeta 15 giugno 1852.

**FERDINANDO II ecc.** *Re del Regno delle due Sicilie.*

Sulla proposizione del Direttore del Ministero e real Segreteria di Stato degli affari ecclesiastici e della istruzione pubblica ;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato ;

Abbiamo risoluto di **DECRETARE** e **DECRETIAMO** quanto siegue.

**ART. 1.** Il real liceo di Salerno è affidato alla direzione de' reverendi PP. Gesuiti.

**2.** Il rettore del medesimo si avrà le attribuzioni tutte che convengono a' rettori de' licei.

**3.** Accordiamo all'attuale rettore la metà del soldo, fino a che non avrà altra destinazione, da' fondi del liceo medesimo.

**4.** Il Direttore del Ministero e real Segreteria di Stato degli affari ecclesiastici e della istruzione pubblica è incaricato della esecuzione del presente decreto. *Firmato, FERDINANDO. Il Ministro Segretario di Stato Presidente del Consiglio de' Ministri. Firmato, FERDINANDO TROYA.*

( N. 37 )

CIRCOLARE agl' Ispettori distrettuali pel pagamento  
de' soldi de' medesimi.

CONSIGLIO GENERALE DI PUBBLICA ISTRUZIONE.

2.º Ripartimento 2.º Carico

Napoli 16 giugno 1852.

*Signor Ispettore.* — Col Real Rescritto de' 2 agosto 1851. S. M. il Re, N. S., si degnò comandare che il ratizzo sui Comuni pel mantenimento degl' Ispettori Distrettuali della P. I. restasse abolito dal 1 gennaio 1852, supplendosi all'esito pe' suddetti Ispettori dal fondo assegnato alle spese della I. P. nello Stato Discusso de' fondi comuni provinciali, che sarà competentemente aumentato.

Essendosi in seguito disposto dal Signor Direttore del Ministero e Real Segreteria di Stato degli Affari Ecclesiastici e della P. I. che l'assegno di annui ducati 72 agl' Ispettori Distrettuali sia pagato per quatrimestre su' certificati di esistenza e servizio prestato, fatti da me, la incarico di trasmettermi colle date de' 27 aprile 27 agosto e 27 dicembre di ogni anno il certificato della di Lei esistenza e servizio prestato pel precedente quatrimestre, secondo il presente modello.

« Certifico io qui sottoscritto Ispettore delle scuole del Distretto di . . . , che sono esistente, ed ho prestato ser-

vizio coll' Ispezione delle scuole nello scorso quadrimestre da . . . . a . . . . . *Il Presidente interino — Firmato, F. S. Apuzzo.*

( N. 58 )

DECRETO *col quale la Commissione di pubblica istruzione in Sicilia è separata e distinta dalla Deputazione della regia Università degli studi di Palermo.*

Napoli 16 luglio 1852.

FERDINANDO II ecc. *Re del Regno delle due Sicilie.*

L' esperienza avendo dimostrato che la Commissione di pubblica istruzione de' nostri domini oltre il Faro per tener luogo di Deputazione della regia Università di Palermo, ed attendere al dettaglio dell'amministrazione di essa e degli stabilimenti dell' isola che ne dipendono, sia distolta dallo adempimento delle incumbenze alle quali per suo istituto è chiamata;

Veduti i reali decreti de' 5 di marzo 1822 e 12 di giugno 1828, l'uno sulla istituzione della Commissione predetta, e l'altro sulla organizzazione della sua segreteria;

Veduti i regolamenti delle regie Università di quella parte de' nostri domini, da Noi provvisoriamente approvati il 31 di maggio 1840;

Visto l' avviso della Consulta;

Visto il rapporto del *Tenente generale Duca di Taormina* Comandante in capo il primo Corpo di esercito, funzionante da nostro Luogotenente generale in Sicilia;

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari di Sicilia presso la nostra real Persona ;  
Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato ;

Abbiamo risoluto di DECRETARE , e DECRETIAMO quanto siegue.

ART. 1. La Commissione di pubblica istruzione istituita col citato decreto de' 5 di marzo 1822 sarà separata e distinta dalla Deputazione della regia Università degli studj di Palermo.

2. Il numero de' membri della Commissione stabilito nell'articolo primo del predetto decreto è aumentato a sette oltre il presidente, senza che possa appartenervi chiunque faccia parte delle tre Università come deputato o professore.

Il numero legale de' votanti non potrà essere minore di cinque , compreso il presidente; dovendo le deliberazioni essere sottoscritte da ciascuno di essi.

3. La Deputazione della regia Università degli studj di Palermo sarà composta , come le altre due dell' isola , da un presidente, dal rettore, dal segretario, dal cancelliere, e da due membri temporanei da scegliersi tra le persone di conosciuta probità e dottrina.

4. Resteranno addetti alla Commissione di pubblica istruzione gl'impiegati che percepiscono soldi dalla real Tesoreria , ed alla regia Università di Palermo quelli che sono pagati sopra i fondi universitari.

5. L'amministrazione delle regie Scuole normali , e quella detta del *Ponticello* saranno commesse ad una Deputazione triennale composta di tre distinti soggetti , da scegliersi mediante nostra approvazione.

Quella degli stabilimenti dell' isola , tenuta sin ora

dalla Commissione , sarà affidata alle locali Deputazioni , come fu disposto pel collegio di Aci-reale con nostra determinazione de' 4 di dicembre 1838.

6. Restano in pieno vigore tutte le precedenti nostre risoluzioni in tutto ciò che non si opponga alle disposizioni del presente decreto.

7. Il nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari di Sicilia presso la nostra real Persona , ed il *Tenente generale Duca di Taormina* Comandante in capo il primo Corpo di esercito, funzionante da nostro Luogotenente generale in Sicilia , sono incaricati della esecuzione del presente decreto. *Firmato, FERDINANDO. Il Ministro Segretario di Stato Presidente del Consiglio de' Ministri. Firmato, FERDINANDO TROYA.*

( N. 59 )

*DECRETO che approva il regolamento circa il concorso degli aspiranti all'alunnato pel ramo d' incisione del pensionato di belle arti ne' reali domini oltre il Faro.*

Caserta 2 settembre 1852.

*FERDINANDO II ecc. Re del Regno delle due Sicilie.*

Veduto il real decreto de' 27 di luglio 1842 col quale fu istituito il pensionato di belle arti pe' nostri sudditi de' reali domini oltre il Faro , e fu determinato in qual modo si dovessero dagli aspiranti de' tre rami di pittura , scultura ed architettura fare gli esperimenti , e come dovesse giudicarsene ;

Volendo stabilire le norme anche pel ramo della incisione, ch  nel citato decreto ci riserbammo emettere ;

Veduto il rapporto del *Tenente generale Duca di Taormina* Comandante in capo il primo Corpo di esercito, funzionante da nostro Luogotenente generale in Sicilia ;

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari di Sicilia presso la nostra real Persona ;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato ;

Abbiamo risoluto di **DECRETARE** e **DECRETIAMO** quanto siegue.

**ART. 1.** Il regolamento qui annesso intorno al metodo del concorso degli aspiranti all'alunnato della incisione del pensionato di belle arti , e circa il modo di pronunziarsi il giudizio sullo esperimento, ed i lavori che i pensionari dovranno eseguire nel corso della pensione ,   da Noi approvato, come appendice a quello sanzionato col nostro decreto de' 27 di luglio sopra citato per gli altri rami del pensionato.

**2.** Il nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari di Sicilia , ed il *Tenente generale Duca di Taormina* Comandante in capo il primo Corpo di esercito , funzionante da nostro Luogotenente generale in Sicilia , sono incaricati della esecuzione del presente decreto. *Firmato* , **FERDINANDO**. *Il Ministro Segretario di Stato Presidente del Consiglio de' Ministri*. *Firmato* , **FERDINANDO TROYA**.

**REGOLAMENTO** *pel concorso all' alunnato d' incisione del pensionato di belle arti in Sicilia , da servire di appendice a quello approvato con real decreto de' 27 di luglio 1842 per la pittura, la scultura e l' architettura.*

De' 2 di settembre 1852.

**ART. 1.** La Commissione composta come è detto all'articolo primo del regolamento approvato con real decreto de' 27 di luglio 1842 , dopo che sarà adempito quanto si prescrive agli articoli 2 , 3 e 4 di esso regolamento , ammetterà al concorso gl' incisori che per opere già eseguite avessero meritato premi di prima classe o medaglie di onore nelle pubbliche mostre. A coloro poi che non avessero dato pruove del grado di loro istruzione farà nel termine di quindici giorni eseguire il disegno a lapis di una mezza figura di classico pittore, e farà loro subire un esame orale su' mezzi meccanici della incisione per potersi giudicare della loro ammissibilità allo esperimento.

2. Scorsi i quindici giorni, ed esaminati i costoro lavori, si farà l' elenco degli ammessi, e sarà dichiarato aperto il concorso. Quindi i concorrenti nel termine di due mesi faranno l' intaglio sopra rame del disegno da essi eseguito come sopra si è detto.

Il rame dovrà essere reciprocamente firmato da' concorrenti al margine sulla vernice, e sarà segnato dal presidente, fissandosi tutte le firme con l' acqua forte. In caso

che nel luogo del concorso non vi fosse un torchio calco-grafo i concorrenti dovranno essere accompagnati da uno de' componenti della Commissione suddetta, e da un prefetto della regia Università nel luogo in cui trovasi il torchio, per fare imprimere le pruove di saggio. Quante volte nel corso del lavoro i concorrenti faranno eseguire la impressione delle pruove potranno ritenerne a scelta per loro norma nello studio non più di due copie per farne i ritocchi che crederanno necessari, distruggendosi le altre ove ne fosse stato impresso maggior numero, con obbligo però di tenere in cornice sotto cristallo suggellate le due pruove dopo ritoccate, per essere osservate ad ogni richiesta del presidente.

La trasgressione di questa prescrizione escluderà dallo esperimento il concorrente.

Terminato il concorso dovranno essere consegnate alla Commissione tutte le pruove di saggio fatte durante l'esperimento, la stampa finita sulla quale dovrà pronunciarsi il giudizio, ed il rame da cui essa fu tratta.

3. Destinati i giudici, ciascuno di essi nell'esaminare i lavori dovrà osservare se ne' medesimi concorrano i tre gradi di merito corrispondenti alle qualità, che richieggonsi nell'arte dell'intaglio in rame per dirsi un lavoro bene eseguito, e quindi dovrà fermarsi al carattere ed all'esecuzione perfetta del disegno che si è proposto di tradurre, alla condotta ed al ragionato giro nel meccanismo de' tagli appropriati alla varietà degli oggetti rappresentanti, e finalmente all'effetto generale del chiaroscuro, indicando quali di questi tre gradi vi concorrano: se tutti tre gli darà tre punti, se due gradi vi concorrano gli darà due punti, ed uno se vi concorra un solo grado; ed ove rico-

nosca assoluta nullità di merito ne pronunzierà l'esclusione. Sarà in conseguenza scelto a pensionario colui che di tutt' i punti riuniti ne avrà riportato uno più della metà. Pronunciato il giudizio sarà compilato il verbale, e domandata la sovrana approvazione per la scelta, la quale impartita sarà annunziata al pubblico in conformità di quanto è prescritto agli articoli 16 e 17 del regolamento approvato col citato decreto de' 27 di luglio 1842.

4. Nel primo anno della pensione l'alunno incisore dovrà eseguire, nel sito che gli sarà dalla Commissione di antichità e belle arti indicato, l'intaglio di una mezza figura di classico autore a scelta della stessa.

5. Terminato il primo anno l'alunno incisore predetto si recherà presso quel riputato maestro d'intaglio che sarà da S. M. destinato, analogamente allo articolo 4 dell'accennato decreto de' 27 di luglio 1842; e qualora il luogo di residenza prescrittogli sarà la città di Roma, il Direttore di quel regio pensionato invigilerà che non trascuri lo studio del nudo.

6. L'alunno incisore alla fine del primo anno dello studio all'estero dovrà spedire alla Commissione di antichità e belle arti una mezza figura sopra rame, traendola da un originale d'insigne maestro, ed una incisione di doppia o maggiore dimensione contenente una o più figure intere ne' seguenti tre anni.

7. Nel quinto anno dello studio all'estero l'alunno incisore andrà a visitare lo studio di qualche primario incisore di Parigi o di Londra, ove si fermerà qualche tempo; e per darglisi un'agevolazione a fare il viaggio, la pensione di un anno gli sarà pagata in sei mesi, restando così abbreviato di altrettanto tempo l'ultimo anno; e nell'anzi-

detto periodo di sei mesi dovrà egli fare un piccolo saggio in acciaio.

8. Per la disciplina e doveri dell' alunno incisore, come per qualunque altra norma non prescritta specialmente in questo regolamento, sarà eseguito quanto fu stabilito per gli alunni degli altri rami di belle arti nel regolamento approvato col decreto sopra citato de' 27 di luglio 1842. Approvato: Caserta, il dì 2 di settembre 1852. *Firmato*, FERDINANDO. *Il Ministro Segretario di Stato Presidente del Consiglio de' Ministri. Firmato*, FERDINANDO TROYA.

( N. 60 )

DECRETO *col quale s' instituisce una scuola secondaria nel comune di S. Giorgio la Molara.*

Caserta 4 settembre 1852.

FERDINANDO II ecc. *Re del Regno delle due Sicilie.*

Sulla proposizione del Direttore del Ministero e real Segreteria di Stato degli affari ecclesiastici e della istruzione pubblica;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato ;

Abbiamo risoluto di DECRETARE , e DECRETIAMO quanto segue.

ART. 1. E istituita una scuola secondaria nel comune di S. Giorgio la Molara con l' annua somma di ducati dugentot quaranta, da prelevarsi dalla rendita del comune medesimo.

2. Saranno per tale scuola serbate le prescrizioni sovrane relative alle scuole secondarie, così per la nomina del maestro, come per lo insegnamento, a norma de' regolamenti in vigore.

3. Il Direttore del Ministero e real Segreteria di Stato degli affari ecclesiastici e della istruzione pubblica, e quello dello interno pel ramo interno sono incaricati, ciascuno per la parte che lo riguarda, della esecuzione del presente decreto. *Firmato*, FERDINANDO. *Il Ministro Segretario di Stato Presidente del Consiglio de' Ministri. Firmato*, FERDINANDO TROYA.

## ( N. 61 )

**REALE RESCRITTO** *pel pagamento de' soldi a' maestri  
in due rate, e per gli esami bimestrali.*

**MINISTERO E REAL SEGRETERIA DI STATO DEGLI AFFARI  
ECCLESIASTICI E DELL' ISTRUZIONE PUBBLICA.**

Ho rassegnato a S. M. il Re N. S. la domanda de' maestri e maestre delle scuole primarie di Bari, con cui dolendosi di essersi richiamato in vigore il Reale Rescritto de' 21 giugno 1834, con che si dispose, che il soldo di essi metà si fosse pagato mensualmente e metà dopo gli esami sostenuti dagli alunni alla fine dell'anno, chiedevano, che tali esami si eseguissero mensualmente o bimestralmente per ricevere l'intero soldo, e non esser costretti a contrarre de' debiti.

Ho umiliato altresì alla Maestà del Re ciò che Ella pro-

poneva con suo rapporto de' 12 maggio ultimo, che sebbene con l'art. 25 del Reale Rescritto de' 21 dicembre 1849 si prescrive di pagarsi i soldi a' maestri ed alle maestre dietro le assicurazioni che faranno gl'Ispettori dello zelo e dell'esattezza del loro servizio, certificati, che sarebbero sufficienti a far pagare loro mensualmente i soldi, pure pe' maestri di Bari potrebbe disporsi che l'Ispettore di quel Distretto, esami ni gli alunni ogni due mesi, e ne formi il corrispondente verbale, in vista del quale potrebbe ordinarsi il pagamento dell'altra parte del soldo bimestralmente, e così sarebbero conciliati gl'interessi de'maestri e dei comuni.

E la M. S. nel Consiglio Ordinario di Stato de' 13 agosto corrente si è benignata approvare il proposto sistema, da valere per tutti gli altri comuni del Regno — Nel Real. Nome glielo partecipo per sua intelligenza e per l'uso di sua parte, pervenendola di aver data comunicazione di tale Sovrana risoluzione al Direttore dell'Interno, ramo interno, ed a tutti gl'Intendenti delle provincie.

Napoli 21 agosto 1852.

*Firmato*, F. SCORZA.

*Al Sig. Presidente del Consiglio Generale  
di Pubblica Istruzione*

( N. 62 )

DECRETO *portante la istituzione di una novella cattedra nel real collegio di Francavilla.*

Napoli 9 novembre 1852.

FERDINANDO II ecc. *Re del Regno delle due Sicilie.*

Sulla proposizione del Direttore del Ministero e real Segreteria di Stato degli affari ecclesiastici e della istruzione pubblica ;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato ;

Abbiamo risoluto di DECRETARE e DECRETIAMO quanto siegue.

ART. 1. È istituita nel real collegio di Francavilla a carico de' fondi di quel comune una nuova cattedra intermedia tra quella elementare e l'altra di umanità.

2. Il Direttore del Ministero e real Segreteria di Stato degli affari ecclesiastici e della istruzione pubblica, e quello del Ministero dello interno sono incaricati della esecuzione del presente decreto, ciascuno per la parte che lo riguarda. *Firmato, FERDINANDO. Il Ministro Segretario di Stato Presidente del Consiglio de' Ministri. Firmato, FERDINANDO TROYA.*

( N. 63 )

DECRETO che istituisce una cattedra di architettura decorativa e di disegno topografico nella regia Università degli studi di Palermo.

Napoli 9 novembre 1852.

FERDINANDO II ecc. *Re del Regno delle due Sicilie.*

Volendo apprestare maggiori mezzi d'istruzione a coloro che attendono agli studi di architettura ne' nostri domini al di là del Faro ;

Visto l'articolo 161 della legge amministrativa, nel quale è stabilito doversi gravare su' fondi speciali delle provincie le spese per gli stabilimenti , che segnatamente sono adetti al vantaggio di talune provincie ;

Veduta la nostra risoluzione de' 16 di ottobre 1849, per la quale distribuendosi gli studenti nelle tre Università della predetta parte de' nostri domini, fu a quelli delle provincie di Trapani e Girgenti assegnata la regia Università di Palermo ;

Veduto il rapporto del *Tenente generale Duca di Taormina* Comandante in capo il primo Corpo di esercito, funzionante da nostro Luogotenente generale in Sicilia ;

Sulla proposizione del Ministro Segretario di Stato per gli affari di Sicilia presso la nostra real Persona ;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato ;

Abbiamo risoluto di **DECRETARE**, e **DECRETIAMO** quanto siegue.

**ART. 1.** Sarà istituita nella regia Università degli studi di Palermo una cattedra di architettura decorativa e di disegno topografico, col soldo di ducati dugentoquaranta all'anno. Questo soldo sarà pagato per un quarto dal comune di Palermo, e per due quarti dalla provincia di Palermo in considerazione dell'immediato vantaggio che ritraggono dalla istituzione di questa nuova cattedra, e per un quarto dalle provincie di Trapani e Girgenti, le quali pure partecipano a' termini della citata nostra risoluzione de' 16 di ottobre 1849.

2. Nominiamo professore di essa cattedra *D. Saverio Gavallari*, dispensando alla legge del concorso pel suo eminente merito generalmente riconosciuto.

3. Il nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari di Sicilia, ed il *Tenente generale Duca di Taormina* Comandante in capo il primo Corpo di esercito, funzionante da nostro Luogotenente generale in Sicilia, sono incaricati della esecuzione del presente decreto. *Firmato*, FERDINANDO. *Il Ministro Segretario di Stato Presidente del Consiglio de' Ministri. Firmato*, FERDINANDO TROYA.

( N. 64 )

DECRETO *che approva un regolamento per l'amministrazione economica de' reali licei affidati agli istituti religiosi*

Napoli 22 novembre 1852.

FERDINANDO II ecc. *Re del Regno delle due Sicilie.*

Sulla proposizione del Direttore del Ministero e real Segreteria di Stato degli affari ecclesiastici e della istruzione pubblica;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di DECRETARE e DECRETIAMO quanto siegue:

ART. 1. Approviamo l'annesso regolamento per l'amministrazione economica de' reali licei affidati ad istituti religiosi.

2. Il Direttore del Ministero e real Segreteria di Stato degli affari ecclesiastici e della istruzione pubblica è incaricato della esecuzione del presente decreto. *Firmato*, FERDINANDO. *Il Ministro Segretario di Stato Presidente del Consiglio de' Ministri. Firmato*, FERDINANDO TROYA.

REGOLAMENTO per l'amministrazione economica de' reali  
licei affidati ad istituti religiosi.

De' 22 di novembre 1852.

ART. 1. Il Padre rettore del convitto sarà il rettore del liceo. Ogni qual volta il rettore cesserà dalle sue funzioni, il Padre provinciale ne darà parte al Ministero degli affari ecclesiastici e della istruzione pubblica.

2. L'amministrazione de' beni del liceo sarà affidata al rettore ed a due Padri nominati dal provinciale. Il segretario sarà il contabile del liceo.

3. Il rettore conserverà un registro di tutte le deliberazioni che saranno prese in sessione co'suddetti due Padri col parere di ciascuno. In caso di parità il voto del rettore darà la preponderanza. Tutti cifreranno il registro.

4. La corrispondenza ed i registri saranno affidati al rettore.

5. Il rettore co' due Padri formerà lo stato discusso per l'esercizio dell'anno seguente nel mese di settembre, e lo invierà al Ministero della istruzione pubblica per ottenerne la debita approvazione.

6. Lo stato discusso approvato dal Ministero si eseguirà a norma delle ministeriali determinazioni.

7. Il conto annuale si darà dal rettore co' due Padri al Ministero della istruzione pubblica.

8. Il rettore co' due Padri proporranno gli acquisti di macchine, di oggetti di storia naturale e di pezzi patologi al presidente del Consiglio generale di pubblica istruzione per ottenerne la superiore autorizzazione.

Per tali acquisti sono specialmente destinati i superi e gli avanzi di cassa.

9. Il rettore può anche proporre al Ministero di pubblica istruzione qualche gratificazione, che per peculiari circostanze credesse doversi concedere a' professori o ad altri impiegati del liceo.

10. Vi sarà un segretario contabile dipendente dal rettore, il quale sarà nominato dal Ministero in seguito di proposizione del presidente del Consiglio generale di pubblica istruzione; ed un bidello che sarà nominato dal rettore.

11. Il segretario contabile sarà anche cassiere del liceo; dovrà fornire cauzione; e sarà obbligato a dare il conto materiale alla gran Corte de' conti. Da lui saranno esatti gli introiti, che si verseranno in una cassa a due chiavi tenute una da lui e l'altra dal rettore, quante volte non si potessero tenere le madrefedi.

12. Le spese ordinarie approvate nello stato discusso saranno disposte dal rettore, e le altre straordinarie urgenti fino alla somma di ducati venti dal rettore medesimo co' due Padri, per essere in seguito autorizzate dal Ministero dell'istruzione pubblica.

13. Permettendolo le finanze del liceo si cercherà di aumentare il numero delle cattedre per rendere compiuto l'insegnamento.

14. Alla fine di ogni mese il rettore co' due Padri pagheranno a' professori, al contabile ed al bidello il loro soldo mensile fissato nel modo seguente.

I professori annui ducati centottanta per ciascuno. Il segretario contabile annui ducati dugentosedici. Il bidello annui ducati settantadue.

15. Il rettore riceverà da ogni aspirante a' gradi dottorali le somme fissate nel titolo IV del regolamento per la collazione de' gradi dottorali della regia Università degli studii.

16. Tutto il danaro esatto per dritti di esami, di cedole, di licenze e di *visti* sarà portato in un conto a parte, e sarà a disposizione della pubblica istruzione.

17. Su questi dritti saranno date delle gratificazioni ai professori.

Le gratificazioni saranno proposte dal rettore del liceo, avendosi maggior riguardo per que' professori che hanno una parte dimostrativa nella istruzione, e pel professore del dritto civile quante volte è obbligato ad insegnare anche il dritto romano; e sul parere del Consiglio generale di pubblica istruzione saranno autorizzate dal Ministero dell'istruzione pubblica.

La gratificazione annua non potrà essere maggiore di ducati centoventi, nè minore di ducati sessanta.

18. È vietato di confondere l'amministrazione del convitto con quella del liceo.

19. Il segretario contabile, oltre gl'incarichi di scrittura, della formazione degli stati trimestrali e della corrispondenza, eseguirà anche quelli che il rettore vorrà particolarmente affidargli.

20. Il rettore farà redigere i cataloghi de' gabinetti, musei e biblioteca, e li trasmetterà in doppia copia al presidente del Consiglio generale di pubblica istruzione, il quale ne invierà una al Ministero dell'istruzione pubblica; ed acquistandosi nuovi oggetti rimetterà il catalogo supplementario.

21. Per quello poi che si attiene all'istruzione ed alla

disciplina de' suddetti reali licei resta in vigore il regolamento sanzionato con decreto de' 14 di febbraio 1816. E come nell'articolo 24 dello stesso è detto, che i giuramenti debbono prestarsi in mano dell' Intendente quando i medesimi riguardano le sole carte autorizzanti, potranno gli Intendenti delegare il rettore del liceo. Approvato: Napoli, il dì 22 di novembre 1852. Firmato, FERDINANDO. Il Ministro Segretario di Stato Presidente del Consiglio de' Ministri. Firmato, FERDINANDO TROYA.

( N. 65 )

*CIRCOLARE agl' Ispettori distrettuali sulle doglianze de' consigli provinciali pel cattivo stato delle scuole primarie, e mezzi per ovviarne i mali.*

CONSIGLIO GENERALE DI PUBBLICA ISTRUZIONE.

2.º Ripartimento 2.º Carico.

Napoli 24 novembre 1852.

*Signor Ispettore* — Le trascrivo per l' uso di risulta la seguente Ministeriale riguardante le norme a tenersi negli esami bimestrali a farsi nelle scuole primarie ne' diversi comuni di cotesto distretto, giusta il Real rescritto de' 13 agosto ultimo partecipatole in data de' 28 dello stesso mese n. 3933.

« Napoli 20 novembre 1852. Signor Presidente — Avendo preso in giusta considerazione le cose da Lei espo-

« stemi con rapporto del dì 30 p. mese , approvo, che l'I-  
« spettore Distrettuale sia facoltato a delegare per gli esami  
« bimestrili delle scuole primarie gl'Ispettori Circondaria-  
« li, che questi, pe' Comuni dove non risiedono, possano  
« delegare i Parrochi, per guisa che i medesimi facciano  
« rapporto agl'Ispettori Circondariali, e questi agl'Ispet-  
« tori Distrettuali, che potranno rilasciare bimestralmente  
« il certificato per il pagamento dell'altra metà del soldo  
« dovuto a' maestri.

« Ho partecipato tali determinazioni agli Intendenti per  
lo adempimento ». *Il Presidente interino.* — F. S. APUZZO.

## ( N. 66 )

*DECRETO col quale il real collegio di Cosenza è elevato a liceo  
ed affidato a' Padri della Compagnia di GESÙ.*

Caserta, 2 dicembre 1852.

*FERDINANDO II ecc. Re del Regno delle due Sicilie.*

Sulla proposizione del Direttore del Ministero e real Se-  
greteria di Stato degli affari ecclesiastici e della istruzione  
pubblica ;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato ;

Abbiamo risoluto di **DECRETARE** e **DECRETIAMO** quanto  
siegue.

**ART. 1.** Il real collegio di Cosenza è elevato a liceo, ed  
affidato a' Padri della Compagnia di GESÙ ; rimanendone  
riserbata a Noi la proprietà.

2. È assegnata a' Padri suddetti pel solo convitto, e durante il tempo che ne avranno essi la direzione, la rendita di ducati settemila, proveniente per ducati quattromilasettecentonovantasei da fondi speciali della provincia, da rendita iscritta sul gran Libro e dalla Tesoreria generale, e per ducati duemiladugentoquattro dalle pensioni degli alunni.

3. I residuali ducati dugentosettanta rimasti disponibili su fondi della Tesoreria generale sono assegnati al real liceo del SALVATORE in diminuzione di egual somma, che per completamento di dotazione è ammessa nello stato discusso del detto liceo sul fondo comune provinciale.

4. Sarà conservato nel suddetto stabilimento lo stesso numero di otto mezze piazze gratuite, che saranno, concesse da Noi come per lo innanzi.

5. All'attuale rettore, a' professori ed impiegati nominati con real decreto sarà pagata dal dì in cui cesseranno dallo esercizio della loro carica, e sino a che non avranno altra destinazione, la metà del soldo dal fondo comune provinciale: essi continueranno nell'attuale loro ufficio finchè non saranno rimpiazzati.

6. L'amministrazione del liceo sarà separata da quella del convitto, secondo le norme de' licei diretti da istituti religiosi; ed il Padre rettore si avrà le attribuzioni tutte che convengono a' rettori de' licei.

7. Provvederemo altresì con altra nostra sovrana risoluzione circa i fondi necessari alla dotazione del liceo medesimo.

8. Il nostro Ministro Segretario di Stato delle finanze, ed il Direttore del Ministero e real Segreteria di Stato degli affari ecclesiastici e della istruzione pubblica sono incari-

cati della esecuzione del presente decreto. *Firmato*, FERDINANDO. *Il Ministro Segretario di Stato Presidente del Consiglio de' Ministri. Firmato*, FERDINANDO TROYA.

( N. 67 )

DECRETO col quale il real convitto e liceo di Bari  
è affidato a' Padri della Compagnia di GESÙ.

Caserta, 2 dicembre 1852.

FERDINANDO II ecc. *Re del Regno delle Due Sicilie.*

Sulla proposizione del Direttore del Ministero e real Segreteria di Stato degli affari ecclesiastici e della istruzione pubblica;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di DECRETARE e DECRETIAMO quanto siegue.

ART. 1. Il real convitto e liceo di Bari è affidato a' Padri della Compagnia di GESÙ, rimanendone riserbata a Noi la proprietà.

2. È assegnata a' Padri pel solo convitto, e durante il tempo che ne avranno essi la direzione, la rendita di ducati novemila, proveniente per ducati cinquemilaseicentottantotto dalle pensioni degli alunni, per ducati millecinquecentosettantotto e grana 40 dagli affitti de' beni rustici ed urbani, per ducati milledugentotrentasei e grana 15 da capitali, per ducati quattrocentonovanta da rendita iscritta sul gran Libro, e pel compimento di ducati novemila dal

fondo comune provinciale addetto per le spese di pubblica istruzione.

3. È aumentato a dodici nel suddetto stabilimento il numero delle mezze piazze gratuite, che saranno concesse da Noi come per lo innanzi.

4. L'amministrazione del liceo sarà separata da quella del convitto, ritenendosi per la stessa le norme de' licei diretti da istituti religiosi; e conferiamo altresì al Padre rettore quelle attribuzioni che convengono a' rettori dei licei.

5. La dotazione del liceo sarà di ducati tremila, cioè per ducati duemilacinquecentododici e grana 31 derivanti da canoni, e pel rimanente come completamento di dotazione sarà provveduto dal fondo comune provinciale.

6. All'attuale rettore del liceo ed agl'impiegati nominati con real decreto, non che a' professori di scienze e lettere del convitto sarà concessa la metà del soldo sul fondo comune provinciale dal dì in cui cesseranno dallo esercizio della loro carica, e sino a nuova destinazione: essi continueranno nell'attuale loro ufficio finchè non saranno rimpiazzati.

7. Il Direttore del Ministero e real Segreteria di Stato degli affari ecclesiastici e della istruzione pubblica è incaricato della esecuzione del presente decreto. *Firmato, FERDINANDO. Il Ministro Segretario di Stato Presidente del Consiglio de' Ministri. Firmato, FERDINANDO TROYA.*

( N. 68 )

DECRETO *organico della Scuola nautica di Castellammare.*

Caserta 20 dicembre 1852.

FERDINANDO II *ecc. Re del Regno delle due Sicilie.*

Volendo provvedere affinchè la Scuola nautica di Castellammare risponda sempre più all'obbietto della sua istituzione;

Sulla proposizione del Direttore del Ministero e real Segreteria di Stato dello interno;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di DECRETARE e DECRETIAMO quanto siegue.

ART. 1. L'insegnamento della Scuola nautica di Castellammare comprenderà le seguenti materie:

- 1.° il diritto marittimo ;
- 2.° la navigazione per istima e l'astronomia nautica;
- 3.° le matematiche, o sia la geometria piana e solida, l'aritmetica ragionata, l'algebra fino alle equazioni di secondo grado colla dottrina de'logaritmi, e la trigonometria piana e sferica;
- 4.° la geografia;
- 5.° la lingua francese;
- 6.° la lingua italiana con esercizi di composizione di lettere e di rapporti;
- 7.° la calligrafia.

2. Vi saranno i seguenti maestri co' soldi quì assegnati:  
un maestro di navigazione con ducati quindici al mese ;

un maestro di matematiche e di geografia con ducati quindici al mese ;

un maestro di lingua italiana e francese e di calligrafia con ducati dodici al mese.

Il dritto marittimo s'insegnerà dal professore di navigazione, il quale avrà per questa lezione una gratificazione mensile di ducati nove.

Uno de' due professori di navigazione e di matematiche verrà da Noi destinato per direttore della Scuola.

3. Sarà addetto alla stessa un prefetto ecclesiastico per la istruzione religiosa e per invigilare sulla disciplina e sulla morale degli allievi, con l'onorario mensile di ducati otto.

Vi sarà pure un bidello col soldo mensile di ducati sei.

4. Si assegnerà da' fondi della Scuola la somma di ducati quattro al mese per acquisto di carte geografiche, istrumenti nautici ed altri oggetti necessari per lo mantenimento della medesima.

5. Il Direttore del Ministero dello interno ci proporrà un regolamento nel quale siano determinati.

1.° le attribuzioni e gli uffizi del prefetto ecclesiastico;

2.° le norme a serbarsi per la nomina de' professori ;

3.° i requisiti di età, cognizioni ed altro, necessari per l'ammissione nella Scuola ;

4.° gli obblighi degli allievi per lo mantenimento della disciplina, regolarità di condotta, e pruova di profitto.

6. Il Direttore del Ministero e real Segreteria di Stato

dello interno è incaricato della esecuzione del presente decreto. *Firmato*, FERDINANDO. *Il Ministro Segretario di Stato Presidente del Consiglio de' Ministri. Firmato*, FERDINANDO TROYA.

( N. 69 )

*Con DECRETO dato in Napoli il dì 31 dicembre 1852, si ordina lo stabilimento di un orfanotrofio, e di un istituto agrario provinciale in Monteleone.*

( N. 70 )

*Con DECRETO dato in Napoli il dì 17 gennaio 1853 il comune di Roccamonfina in provincia di Terra di Lavoro è autorizzato a prendere a censo il locale dell'ex convento de' PP. Domenicani, affinchè lo stesso possa addirsi ad educandato per la istruzione delle fanciulle.*

( N. 71 )

DECRETO *che approva il regolamento circa l'amministrazione, la distanza, e quanto altro concerne il servizio delle farmacie ne' reali domini al di qua del Faro.*

Napoli 29 gennaio 1853.

FERDINANDO II ecc. *Re del Regno delle due Sicilie.*

Veduto il parere della Consulta de' nostri reali domini al di qua del Faro ;

Sulla proposizione del Direttore del Ministero e real Segreteria di Stato degli affari ecclesiastici e della istruzione pubblica ;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato ;

Abbiamo risoluto di DECRETARE e DECRETIAMO quanto siegue :

ART. 1. L'annesso regolamento per l'amministrazione, la distanza, e quanto altro concerne il servizio delle farmacie ne' nostri reali domini di qua dal Faro, è approvato.

2. Il Direttore del Ministero e real Segreteria di Stato degli affari ecclesiastici e della istruzione pubblica è incaricato della esecuzione del presente decreto. *Firmato, FERDINANDO. Il Ministro Segretario di Stato Presidente del Consiglio de' Ministri. Firmato, FERDINANDO TROYA.*

*REGOLAMENTO per l'amministrazione, la distanza, e quanto altro concerne il servizio delle farmacie nella parte dei reali domini di qua dal Faro.*

De' 29 di gennaio 1853.

ART. 1. Non si potrà tenere a pubblico uso una farmacia se non da chi, dopo privilegiato, ne ha l'assoluta proprietà, dovendo restare dismessa conoscendosi non propria.

2. Da un professore di farmacia non se ne potrà amministrare e dirigere che una sola, restando proibita la direzione di qualunque altra di pubblico uso, non ostante che venisse amministrata da altro privilegiato.

3. In que' paesi del Regno dove vi ha più di una farmacia, non se ne potrà aprire alcuna nuova, se non disti dalla esistente cinquanta passi geometrici, ciascuno di palmi sette ed un terzo, ed in questa capitale settanta, come da lungo tempo è in uso, e precisamente dopo il prescritto dalla prammatica de' 17 di settembre 1706. Quelle che non hanno tale distanza, dopo la morte di coloro che si trovano averne la proprietà nell'epoca della pubblicazione del presente regolamento, resteranno abolite, qualora però non vi fossero de' minori, dovendosi in tal caso procedere come si dirà nell'articolo al proposito. Sull'indicata distanza si serberà rigorosa esattezza, e sarà vietata ogni proposta o richiesta per agevolazioni.

4. Avvenendo che in qualche comune del Regno siasi aperta per conto della municipalità di esso una farmacia con amministratore a compenso, quest'amministrazione

dee restare autorizzata fino a che non ve ne sia un'altra di un farmacista proprietario, il quale dee comperarsi la comunale, e dee obbligarsi supplire la mancanza di quella che si va a togliere, e con miglioramento. Se altra nuova spezieria nello stesso comune si volesse aprire prima di un decennio della compra eseguita, al primo, a giudizio dell'autorità protomedicale, dee darsi un compenso da minorarsi in ragione degli anni decorsi.

5. Se qualche comunità religiosa avesse o volesse avere una farmacia a pubblico uso, ne potrà essere autorizzata l'amministrazione ad un religioso che vi si dedichi ed ottenga la debita carta autorizzante ed i privilegi, dopo però che, secondo le leggi ecclesiastiche, ne avrà ottenuto dai rispettivi superiori permesso, e si sarà uniformato a' regolamenti protomedicali, al pari delle altre pubbliche farmacie, tranne la circostanza della distanza, restando proibiti i fitti e le amministrazioni secolari, le quali danno idea di speculazione.

6. Se qualche farmacia militare di professore non proprietario volesse smerciare medicinali al pubblico del luogo dove si trova, lo potrà se non ve ne saranno altre civili, e dopo di avere ottenuto permesso dal Ministero da cui dipende e dal protomedicato generale.

7. Se taluno estero si trovasse autorizzato a fare amministrare la sua farmacia da personá munita di cedola della nostra regia Università degli Studi, e non potesse ottenere il privilegio della stessa regia Università, perchè di diversa religione o per altro, l'amministrazione già autorizzata sarà tollerata sino alla morte del proprietario, e gli eredi non avranno alcun dritto di successiva amministrazione; dopo si dovrà stare al regolamento al pari di tutte le altre farmacie del regno.

8. Morendo il farmacista proprietario si dovrà stare ai seguenti dati.

a) Tra lo spazio di quindici giorni se ne dovrà dare notizia al protomedicato. Avendo qualche figlio privilegiato in farmacia, a petizione degli altri eredi, si autorizzerà nella proprietà e nell' amministrazione.

b) Non essendovi figli del morto, o pure essendo questi tutti maggiori, niuno de' quali sia capace di esercitare la professione di farmacista, la farmacia sarà venduta. Essendovi minori, si autorizzerà l' amministrazione ad un privilegiato fino all' età maggiore del primo o della prima de' figli, e precisamente fino all' età nella quale dal maschio si può ottenere il privilegio in farmacia, e dalla donna prendere marito farmacista; allora si dovrà procedere come nel dato precedente.

c) Se vi siano figli minori, allora il Consiglio di pubblica istruzione, dietro l' avviso della Commissione protomedicale e del collegio de' farmacisti, secondo le circostanze, fisserà un termine, durante il quale la farmacia sarà amministrata a nome della famiglia. Sino a che nella farmacia del morto non vi sarà legale amministratore, restar dee chiusa, dovendo restar vietato ogni illegale smercio di medicinali.

9. Dagli eredi volendosi o dovendosi dismettere la spezieria del morto, per procedersi con equità, in Napoli il collegio di farmacia, e nelle provincie i viceprotomedici con gli speciali visitatori fisseranno il prezzo da doversi pagare. Non trovandosi compratori, debbono acquistarla i farmacisti più vicini; e ne' paesi dove non ve ne fosse che uno, questi dovrà pagare l' occorrente: però essi godranno i vantaggi che risultano dall' articolo seguente. Volendosi

da taluno passare nella farmacia del morto, prima dee dismettere la propria.

10. Volendosi da altri riaprire una farmacia nel locale di una già abolita e comprata da' vicini, non si potrà se non dopo un decennio, e quando vi è la predetta distanza, non potendosi mai più aprire quando non vi è la dovuta distanza.

11. Ogni amministratore, al pari de' proprietari, dee essere obbligato ad esercitare di persona ed a presenziare nella spezieria, nè mai allontanarsene o affidare ad altre persone non autorizzate l'amministrazione de' medicinali, dovendo restare responsabile, come i proprietari, di ogni inconveniente che potesse aver luogo, ed essere tenuto all'esecuzione di tutto ciò che dalle leggi e regolamenti protomedicali pel ceto è prescritto, cioè riconoscenza, soddisfazioni ed obblighi ec. In caso che lasciar volesse l'amministrazione, dee avvisarlo alle parti interessate ed alla autorità protomedicale un mese prima, per potersi disporre l'occorrente. In caso d'inadempimento, resterà inibito da ogni esercizio per un anno.

12. Dopo un anno dalla data del presente regolamento resteranno inibite tutte quelle spezierie, l'amministrazione delle quali non è come si è detto.

13. Restano confermate tutte le anteriori disposizioni all'oggetto, non abolite col presente regolamento.

14. Rimane incaricata dell'esecuzione del predetto regolamento l'autorità protomedicale, con la quale si dovranno porre di accordo tutte le altre, che per l'oggetto potranno con essa avere rapporto. Approvato: Napoli, il dì 29 di gennaio 1853. *Firmato*, FERDINANDO. *Il Ministro Segre-*

*tario di Stato Presidente del Consiglio de' Ministri. Firmato,*  
FERDINANDO TROYA.

( N. 72 )

*DECRETO che approva il regolamento circa il servizio  
interno della Scuola nautica di Castellammare.*

Napoli 15 marzo 1853.

FERDINANDO II ecc. *Re del Regno delle due Sicilie.*

Veduto l'articolo 5 del nostro real decreto de' 20 di dicembre 1852 ;

Sulla proposizione del Direttore del Ministero e real Segreteria di Stato dell'interno ;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato ;

Abbiamo risoluto di **DECRETARE** e **DECRETIAMO** quanto siegue.

**ART. 1.** E approvato l'annesso regolamento pel servizio interno della Scuola nautica di Castellammare.

2. Nominiamo il professore *D. Annibale de Gasparis* ad ispettore dello insegnamento della detta Scuola.

3. Il Direttore del Ministero e real Segreteria di Stato dello interno è incaricato della esecuzione del presente decreto. *Firmato*, FERDINANDO. *Il Ministro Segretario di Stato Presidente del Consiglio de' Ministri. Firmato*, FERDINANDO TROYA.

REGOLAMENTO per la Scuola nautica di Castellammare.

De' 15 di marzo 1853.

*Tempo e durata delle lezioni, colle di loro destinazioni.*

ART. 1. Il corso degli studi per gli aspiranti al pilotaggio in altura si farà in tre anni, ed essi saranno distinti in tre classi.

2. Gli allievi della prima classe studieranno nel primo anno scolastico grammatica italiana, geografia, lingua francese, aritmetica pratica, calligrafia, geometria piana ed aritmetica ragionata.

Nel secondo anno quelli della seconda classe vi si eserciteranno nello scrivere corretto l'italiano ed il francese, a comporre una lettera o un rapporto; e studieranno la geometria solida, i primi elementi di algebra fino alla risoluzione de' problemi con l'equazione di primo e secondo grado, le principali teoriche delle progressioni fino ad intendere la dottrina e l'uso de' logaritmi, il canone trigonometrico, la trigonometria piana e sferica, e l'applicazione pratica alle misure delle figure piane e solide.

In fine nel terzo anno quelli della terza classe studieranno la scienza del pilotaggio in tutte le sue parti; e faranno la pratica applicazione sulle carte idrografiche, e sul maneggio ed uso degl'istrumenti astronomici adoperati da' marini, cioè apprenderanno la navigazione per istima e l'astronomia nautica.

3. I marini che vogliono aspirare alla qualità di capitano o pilota in cabottaggio impareranno la grammatica italiana

e l'aritmetica pratica, le principali nozioni della sfera mondana, l'uso e maneggio delle carte piane e ridotte della bussola e del *Locke*, il modo di determinare il punto della nave per istima adoperando il quadrante di riduzione, quello di correggerlo mediante la latitudine osservata ottenuta con l'altezza meridiana del sole, ed il come si scovre la variazione della bussola col confronto delle amplitudini del sole facendo uso de'logaritmi. Siffatta istruzione pratica dovrà completarsi in un anno scolastico.

4. Gli alunni al pilotaggio in altura o in cabottaggio saranno tutti esercitati dal professore di navigazione alla pratica formazione del giornale di navigazione, a seconda della esigenza delle qualità alle quali i medesimi aspirano.

5. Il dritto marittimo verrà insegnato in tutte le sue parti nello elasso di tre anni, servendosi per testo di lezioni del corso dato alle stampe dal professore *Scotto Lachianca*, spiegandosene un volume per ogni anno con la pratica applicazione di tutti gli atti, che hanno luogo nel commercio marittimo; e rimangono obbligati di profittare tutti gli aspiranti al pilotaggio in altura, ed in qualunque classe si ritrovino.

6. Le lezioni si faranno nelle ore antimeridiane dalle otto alle undici almeno, e nelle ore pomeridiane da ventuno a ventitre ore.

Se in quelle di navigazione cade il bisogno di farsi delle osservazioni astronomiche prima o dopo l'orario stabilito per siffatte lezioni, dovranno le osservazioni praticarsi senza punto diminuire la durata delle medesime.

7. Le lezioni di navigazione in altura, delle matematiche e della geografia si faranno nel mattino, ed avranno la durata dalle otto alle dieci.

La lezione di dritto marittimo si farà nel mattino , ed avrà la durata dalle dieci alle undici almeno.

La grammatica italiana verrà spiegata due volte al giorno , cioè dalle otto alle dieci del mattino per coloro che non si addicono al mestiere di mare , come pure per gli aspiranti a pilota in cabottaggio , a' quali dall' istesso maestro di grammatica s' insegnerà l'aritmetica pratica ; e nella sera dalle ventidue a ventitre ore per gli aspiranti al pilotaggio in altura.

La lingua francese ; da ventuno ore a ventidue.

La navigazione per gli aspiranti a pilota in cabottaggio verrà insegnata dalle ore ventidue a ventitre.

Le designate lezioni si faranno in tutti i giorni scolastici.

La calligrafia verrà insegnata a tutti gli alunni nella durata di mezz' ora, e dopo che terminate saranno tutte le lezioni del mattino , tre volte la settimana , nel lunedì , mercoledì e sabato.

In fine ne' giorni di martedì e venerdì si farà a tutti gli allievi una lezione de' dogmi più importanti della nostra sacrosanta Religione, che avrà la durata di mezz' ora dopo che sono terminate le altre lezioni del mattino.

8. L'anno scolastico incomincerà dal 5 di novembre, ed avrà termine nel dì 30 di settembre.

9. Non si farà scuola ne' giorni di festa di doppio precetto, in quelli di gran gala, ne' venerdì di marzo, e nei giovedì, eccettuato quando nel martedì, mercoledì e venerdì ha luogo una festa di doppio precetto, una gran gala o venerdì di marzo, nelle ferie di uso del santo Natale, negli ultimi di carnevale, nel primo di quaresima, ed in quelle della Pasqua di Resurrezione.

*Ordinamento disciplinare.*

10. La Scuola sarà aperta dal bidello nel mattino alle ore sette e mezzo, e nella sera alle ore ventuno meno un quarto, nel di cui istante intervverranno tutti gli allievi, onde riuniti nella prima stanza in compagnia del prefetto ecclesiastico recitassero le preci convenevoli alla circostanza.

11. La Scuola sarà fornita di un registro di presenza, il quale sarà distinto in tre colonne per le tre classi, ciascuna portante le caratteristiche di profitto e di condotta giornaliera degli allievi, delle punizioni applicate a' medesimi, e delle osservazioni fattevi dal direttore o da uno degl'ispettori; verrà firmato in prima da' precettori al di loro arrivo, poi dagli allievi, ed in fine da' precettori medesimi che vi noteranno l'istante dello arrivo e del termine delle di loro lezioni sì nel mattino che nella sera. Un tal registro verrà somministrato dal comune, cifrato e numerato dal sindaco, e sarà tenuto dal prefetto ecclesiastico, che lo vidimerà nel principio e nel fine di ogni pagina.

12. Le misure punitive che potranno applicare i maestri a' loro discepoli saranno le ammonizioni, il far trattenere l'allievo in piedi o in ginocchioni durante le lezioni, il passaggio di chi è negato allo studio alla classe inferiore, e la espulsione dell'allievo dalla Scuola.

13. L'aspirante al pilotaggio che senza legittimi impedimenti mancherà d'intervenire alla Scuola, la prima volta sarà ammonito, la seconda verrà punito, e la terza volta sarà espulso dalla Scuola.

14. Il passaggio di un allievo alla classe inferiore o la

espulsione del medesimo dalla Scuola verranno pronunziati dal Consiglio d'istruzione, viste le mancanze commesse e rilevate dal registro di presenza.

15. Ne' giorni festivi gli allievi tutti interverranno in una congregazione di spirito o di altra intitolazione, assistiti dal prefetto ecclesiastico, onde adempire a' doveri di religione.

16. Le caratteristiche di profitto si distingueranno in *nullo, mediocre, bene, prossimo al grande, grande e distinto*, e quelle di condotta in *buona, mediocre e scorretta*.

17. Il solo Intendente della provincia potrà accordare brevi permessi a qualunque degl'impiegati della Scuola.

18. In caso che uno de' precettori o il prefetto ecclesiastico o il bidello non intervenga nella Scuola, o intervenendovi non adempia al proprio dovere, è tenuto il direttore della medesima farne sollecito rapporto al sindaco, il quale verificando non essere la mancanza avvenuta per legittimi motivi, ne farà rapporto al sottintendente del distretto, onde provocare dall'Intendente della provincia le censure o le misure disciplinari che crederà di giustizia.

### *Degl'ispettori.*

19. Lo esatto andamento della Scuola sarà affidato alla vigilanza di due ispettori, l'uno per la parte materiale del servizio, l'altro per la parte scientifica.

20. Saranno ispettori della Scuola il sindaco di Castellammare, ed un professore di astronomia che sarà nominato sulla proposta dell'Intendente della provincia.

Il primo verrà distinto con la denominazione d'*ispettore del materiale*, ed il secondo d'*ispettore delle scientifiche discipline*.

21. Il sindaco nella qualità d'ispettore sorveglierà la parte materiale del servizio della Scuola; cioè se i precettori e gli altri impiegati della medesima v'intervengono e vi si trattengono nelle ore stabilite; ed all'effetto visiterà la Scuola almeno una volta la settimana, apponendo nel foglio di presenza del giorno corrente il suo *visto*, con farvi delle analoghe osservazioni.

22. Il sindaco verserà la sua particolare vigilanza sulla condotta del direttore, e sarà sollecito rapportare se questi manca a' proprî doveri annessi alle due qualità di direttore e di precettore.

23. L'ispettore delle scientifiche discipline è incaricato di prestare la sua vigilanza se le dottrine e le scienze, che s'insegnano nella Scuola sono regolarmente maneggiate, e conducenti alla istituzione della medesima, ch'è quella di avere probi ed idonei capitani e piloti mercantili.

Quindi farà egli parte del Consiglio d'istruzione annuale, che si riunirà per gli esami di passaggio e di sortita per gli aspiranti al pilotaggio; e visiterà la Scuola sempre che lo creda conducente, rapportando i risultati verificati all'Intendente della provincia.

#### *Del direttore.*

24. Il direttore verserà le sue principali cure sulla condotta degli altri precettori ed impiegati della Scuola, se le lezioni si eseguano convenevolmente e nelle ore prefisse; se le caratteristiche di condotta e di profitto degli allievi vengano adeguatamente notate, e se le punizioni siano inflitte a giusta misura.

25. Il direttore nel primo giorno del mese farà circon-

stanziato rapporto all'Intendente de' risultamenti ottenuti nella Scuola nel corso del mese scaduto; e della condotta tenuta dal personale e dagli allievi della medesima, marcando il numero di costoro per ogni classe, ed in oltre proporrà le providenze da adottarsi per migliorare l'andamento della Scuola, ed assicurarne vie più il buon successo.

*Del prefetto ecclesiastico.*

26. Il prefetto ecclesiastico, oltre a' doveri impostigli con gli articoli 18, 19 e 23, dovrà trattenersi nella Scuola in tutto il tempo che vi si fa lezione, e vigilerà se gli allievi serbino silenzio, attenzione e rispetto a' di loro maestri; ed insinuerà a' medesimi allievi, come cadrà in acconcio, zelo ed attaccamento alla morale, alla Religione ed alla osservanza delle leggi.

In caso di trasgressione avvertirà il rispettivo precettore, onde ne tenga conto nel segnare la caratteristica di condotta; ed in oltre farà la lezione di dottrina cristiana ne' giorni ed ore designati con l'articolo 5.

*Del bidello.*

27. Il bidello avrà in consegna il locale, la mobilia e gli oggetti che vi si contengono; sarà tenuto a mantenere la nettezza nelle stanze, ed il buono assestamento de' mobili che vi si ritrovano; e dipenderà dagli ordini del direttore.

*Del Consiglio d'istruzione.*

28. Il Consiglio d'istruzione verrà distinto in *ordinario* ed in *annuale*. L'uno e l'altro si terranno nel locale della Scuola a cura e richiesta del direttore, e saranno presieduti dal sindaco.

Il Consiglio d'istruzione ordinario verrà composto dal sindaco che ne farà da presidente, da tutt' i professori , e dal prefetto ecclesiastico che ne farà da segretario con voto. Ed il Consiglio d'istruzione annuale avrà anche per componente l'ispettore delle scientifiche discipline.

29. Il Consiglio d'istruzione con l'intervento dell'ispettore scientifico determinerà i libri , che servir debbono di testo alle lezioni. Potrà sempre che lo creda surrogare i libri di altri autori.

*Dell' ammissione del passaggio e della sortita degli allievi.*

30. Qualunque individuo maggiore di anni tredici che sappia ben leggere e scrivere , e le prime quattro operazioni di aritmetica sugl'interi , potrà essere messo a far parte della prima classe , o della lezione per rendersi idoneo a pilota in cabottaggio.

31. Qualunque individuo della età maggiore di anni quattordici e fino a quella di anni sedici , che sia istruito nelle scienze e dottrine che s'insegnano nella prima o nella seconda classe, potrà essere ammesso alla classe superiore.

32. In ogni caso di ammissione dovrà il candidato avanzare domanda al direttore, esprimendo la classe cui intende di far parte , ed unendovi l'atto di nascita. Il direttore

è tenuto di convocare il Consiglio d'istruzione ordinario nel giorno seguente alla presentazione della domanda, ed in un'ora in cui sono le lezioni della Scuola terminate, onde procedersi allo esame dell'aspirante, che sarà ammesso o rifiutato a maggioranza di voti, redigendosene analogo verbale in doppio, ritenendone uno il direttore e l'altro il sindaco per conservarlo nello archivio comunale.

33. Nel caso che uno o più allievi per volontà o incapacità non siano a portata di accompagnare la classe, anche dopo cure straordinarie prestategli dal proprio precettore, dovrà questi darne conoscenza al direttore, chiedendo che l'allievo incapace passi nella classe inferiore, o che trovandosi nella prima classe vada a meglio istruirsi delle regole grammaticali e di bene scrivere. Il direttore dovrà subito convocare il Consiglio d'istruzione ordinario, il quale esaminando lo allievo di presunta incapacità, viste le caratteristiche registrate sul conto del medesimo, ed intese le osservazioni del proprio precettore, delibererà se debba o pur no praticarsi il passaggio dell'allievo alla classe inferiore.

34. Nel finire di ogni anno scolastico si riunirà il Consiglio d'istruzione annuale onde esaminare gli allievi di tutte le classi, e deliberare quali debbano passare alla classe superiore, quali debbano sortire come idonei al pilotaggio di lungo corso o in cabottaggio, e quali meritino ripetere i medesimi studî nella classe ove si ritrovano. Lo allievo che farà due volte *bis* sarà giudicato insufficiente, e quindi espulso.

35. Nel Consiglio d'istruzione annuale, sulla proposizione di uno degli ispettori o del direttore, potrà deliberarsi sulle riforme che si credano utili per rimuovere gl'incon-

venienti o migliorare lo stabilimento; in tal caso se ne redigerà processo verbale in triplice spedizione, rimanendone una presso il direttore, ed una presso ciascuno de' due ispettori, i quali sono incaricati rimetterne copia col di loro particolare parere; cioè il sindaco ne farà rimessa al sottintendente del distretto, e l'altro ispettore ne farà rinvio direttamente all'Intendente della provincia onde provocarne la superiore approvazione.

*Spedizione degli allievi per avere la qualità  
di pilota o di capitano.*

36. Il sindaco non potrà spedire alcun allievo per esporri allo esame nella ispezione de' rami alieni della real Marina, sia per avere la qualità di capitano o di pilota in altura, sia per ottenere quella di capitano o pilota in cabottaggio, se non in esito del verbale di esame di sortita di cui è parola nell'articolo 41, dal quale si rilevi che l'aspirante si è reso idoneo per conseguire una tal qualità, e previa autorizzazione ottenutane dall'Intendente della provincia. Quegli allievi che non hanno seguito i corsi di navigazione e di astronomia non possono conseguire tali certificati.

37. Non potrà parimente il sindaco rilasciare a favore di qualunque degli allievi della Scuola nautica certificati di buona condotta e di esenzione dalla leva de' marinari, se non visti i certificati del direttore e del prefetto ecclesiastico della Scuola, di avere l'allievo serbato una condotta plausibile in tutto il corso de' suoi studi, dopo che li avrà completati.

*Utensili da fornirsi.*

38. Oltre de' mobili convenevoli, di tre tabelle di lavagna co' corrispondenti cavalletti, carta e penne bisognevoli pe' precettori, la Scuola debb' essere fornita di buoni mapamondi terrestri e celesti, e sfera armillare, di un atlante accreditato, di carte geografiche, di una collezione di carte piane e ridotte, non trascurandosi quelle pubblicate dal burò topografico, di un ottante a sestante di migliore costruzione, di una tavola della conoscenza de' tempi o meglio dello almanacco nauticale di Londra per ciascun anno, di due copie de' logaritmi seni e tangenti di *de Lalande*, di una copia delle tavole di *Scarpati*, di un cronometro, di un barometro, di un termometro, non che di una bussola con la cassetina di ottone, di un compasso azimutale e di quattro compassi geometrici, come anche di un orizzonte artificiale col corrispondente livello a bolla di aria, non che di due semi-cerchi graduati di talco.

*Norme a serbarsi per la nomina del personale della Scuola.*

39. In ogni caso di vacanza di uno o più maestri della Scuola si provvederà alla nomina del rimpiazzo per via di concorso, che sarà al più presto fissato con le regole di uso a cura dell'Intendente della provincia.

Il concorso verrà effettuato nel locale dell'Intendenza innanzi ad una Commissione di tre professori nominati dal Ministro dell'interno, e preseduta dal più anziano dei componenti.

Nel solo caso che si tratterà di provvedere al rimpiaz-

zo del professore di navigazione, la Commissione avrà per componente un capitano di vascello della real Marina che ne farà da presidente, destinato dal Ministro di guerra e marina, a richiesta dell'Intendente.

40. Il verbale contenente il risultamento del concorso verrà redatto in duplice spedizione, da rimanerne una nell'Intendenza, e l'altra per essere dall'Intendente della provincia rimessa col suo parere al Ministero e real Segreteria di Stato dell'interno, onde provocarne la sovrana approvazione.

41. In ogni caso di vacanza del prefetto ecclesiastico e del bidello, si provvederà da S. E. il Ministro dell'interno sulla proposta dell'Intendente della provincia di Napoli. Approvato: Napoli, il dì 15 di marzo 1853. *Firmato*, FERDINANDO. *Il Ministro Segretario di Stato Presidente del Consiglio de' Ministri. Firmato*, FERDINANDO TROYA.

## ( N. 73 )

*DECRETO mediante il quale il real collegio di Avellino viene affidato a' Padri delle Scuole pie.*

Napoli 6 aprile 1853.

*FERDINANDO II ecc. Re del Regno delle due Sicilie.*

Sulla proposizione del Direttore del Ministero e real Segreteria di Stato degli affari ecclesiastici e della istruzione pubblica;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di **DECRETARE**, e **DECRETIAMO** quanto siegue.

ART. 1. Il real collegio di Avellino è affidato a' PP. delle Scuole pie, i quali avranno il carico dell'amministrazione, della disciplina e della istruzione, rimanendone riservata a Noi la proprietà.

2. È assegnata a' suddetti Padri, durante il tempo che avranno la direzione del collegio, la rendita di ducati diecimiladugentodiciassette, derivante per ducati duemilaquattrocento da' fondi provinciali, ducati milledugentoventicinque da rendita iscritta sul gran Libro, ducati milleottocentottanta da' ratizzi comunali, e per ducati quattromilasettecentododici dalle pensioni degli alunni.

3. I Padri assumeranno l'obbligo di pagare la metà del soldo all'attuale rettore, vice-rettore e professori titolari nominati con sovrano decreto, non che al *professore D. Costantino Perifano* posto in attenzione di destino.

4. Oltre le mezze piazze franche di dritto de' comuni, sono stabilite in detto collegio altre dieci mezze piazze, che saranno conferite da Noi.

5. Il Direttore del Ministero e real Segreteria di Stato degli affari ecclesiastici e della istruzione pubblica è incaricato della esecuzione del presente decreto. *Firmato*, FERDINANDO. *Il Ministro Segretario di Stato Presidente del Consiglio de' Ministri. Firmato*, FERDINANDO TROYA.

( N. 74 )

*Con DECRETO dato in Napoli il dì 27 giugno 1853 si approva lo stabilimento nel comune di Campi in Terra d'Otranto di una Casa di tre figlie della Carità per affidar loro la cura dell'ospedale civile, e la pubblica istruzione delle fanciulle.*

( N. 75 )

*DECRETO mediante il quale s'instituiscono nella regia Università degli studi di Catania le cattedre di clinica medica e cerusica.*

Napoli 27 giugno 1853.

*FERDINANDO II ecc. Re del Regno delle due Sicilie.*

Veduta la nostra risoluzione de' 10 di maggio 1852 sui mezzi per la istituzione delle cliniche medica e chirurgica della regia Università di Catania ;

Veduta la nostra risoluzione de' 16 di ottobre 1849 con la quale distribuendosi gli studenti de' reali domini al di là del Faro nelle regie Università, fu quella di Catania assegnata a' naturali della provincia di questo nome ed alle altre di Noto e Caltanissetta ;

Visto l'articolo 161 della legge amministrativa, nel quale è stabilito doversi pagare su' fondi speciali delle provincie

le spese per gli stabilimenti che sono segnatamente addetti a vantaggio di esse ;

Tenuti presenti i voti pronunziati nella sessione del 1852 da' Consigli delle tre anzidette provincie circa la rata che dovrà rispettivamente contribuirsi , in proporzione della popolazione di ognuna , e delle risorse provinciali ;

Visto l'avviso della Consulta di Sicilia ;

Visto il rapporto del *Tenente generale Duca di Taormina* Comandante in capo il primo Corpo di esercito, funzionante da nostro Luogotenente generale in Sicilia ;

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari di Sicilia presso la nostra real Persona ;

Abbiamo risoluto di DECRETARE e DECRETIAMO quanto siegue.

ART. 1. Sono istituite nella regia Università degli studi di Catania le cattedre di clinica medica e cerusica, con la dotazione di ducati dugentodieci all'anno per ciascuna , compreso il soldo di ducati centottanta annuali ad ognuno de' professori.

2. La dotazione delle cliniche predette , che complessivamente monta a ducati quattrocentoventi all'anno , sarà pagata dalle tre provincie di Catania, Noto e Caltanissetta con la seguente proporzione.

Provincia di Catania . . . . .	duc. 328. »
Provincia di Noto . . . . .	» 75. 20
Provincia di Caltanissetta. . . . .	» 16. 80

---

TOTALE, duc. 420. »

3. Il nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari di Sicilia presso la nostra real Persona , ed il *Tenente gene-*

*rale Duca di Taormina* Comandante in capo il primo Corpo di esercito , funzionante da nostro Luogotenente generale in Sicilia, sono incaricati della esecuzione del presente decreto. *Firmato*, FERDINANDO. *Il Ministro Segretario di Stato Presidente del Consiglio de' Ministri. Firmato*, FERDINANDO TROYA.

( N. 76 )

DECRETO *contenente alcune disposizioni relative a' regolamenti pel servizio protomedicale de' 6 di luglio 1839 e 10 di aprile 1850.*

Napoli 5 agosto 1853.

FERDINANDO II ecc. *Re del Regno delle due Sicilie.*

Volendo rendere più efficaci le disposizioni contenute ne' due regolamenti pel servizio protomedicale de' 6 di luglio 1839 e de' 10 di aprile 1850, da Noi approvati ;

Sulla proposizione del Direttore del Ministero e real Segreteria di Stato degli affari ecclesiastici e della istruzione pubblica ;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato ;

Abbiamo risoluto di DECRETARE e DECRETIAMO quanto siegue.

ART. 1. Gli articoli 2 e 3 del regolamento protomedicale de' 6 di luglio 1839, col quale si stabiliscono degl'incaricati protomedicali in ciascun quartiere di questa metropoli , sono modificati nel seguente modo: « La Com-

« missione circondariale sarà composta di un medico-chirurgo, di un componente il collegio di farmacia, dello eletto, del parroco e del giudice regio del quartiere. Il giudice ne sarà il presidente ».

2. Ne' casi di contravvenzione alle disposizioni sì del predetto regolamento, che dell'altro de' 10 di aprile 1850, potrà la Commissione protomedicale in Napoli e nelle provincie infliggere multe nella somma stabilita dalle *leggi penali* per le contravvenzioni di polizia. Potrà in oltre sospendere i contravventori dallo esercizio dell'arte salutare, della farmacia o di altro spaccio di materie medicinali sino alla durata di quindici giorni, e provocare dall'autorità superiore il divieto assoluto dello esercizio, salvo le pene più gravi ne' casi preveduti dalla legge.

3. Il Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia, ed i Direttori de' Ministeri di Stato degli affari ecclesiastici e della istruzione pubblica, e dello interno sono incaricati, ciascuno per la parte che lo riguarda, della esecuzione del presente decreto. *Firmato*, FERDINANDO. *Il Ministro Segretario di Stato Presidente del Consiglio de' Ministri. Firmato*, FERDINANDO TROYA.

( N. 77 )

REALE RESCRITTO *risguardante la riduzione della tassa sanitaria da pagarsi da' salassatori, levatrici ecc.*

MINISTERO E REAL SEGRETERIA DI STATO DEGLI AFFARI ECCLESIASTICI, E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE.

2.° Rip. 1.° Car. N.° 1230.

Sua Maestà il Re N. S., sulla considerazione, che il dritto di carlini venti stabilito per l'atto di ricognizione del Regolamento Protomedicale del 10 aprile 1850 è troppo grave a quella classe di esercenti, la quale si compone di levatrici, salassatori, dentisti, brachierai, erbolai, e droghieri ambulanti, nel Consiglio ordinario di Stato de' 12 agosto corrente, si è degnato ordinarne la riduzione a soli carlini cinque.

Nel Real Nome le partecipo tale Sovrana risoluzione per l'uso di risulta da sua parte, ed in riscontro al suo rapporto del 30 luglio p. p.

Napoli 20 agosto 1853.

*Firmato* — F. SCORZA.

*Al Sig. Presidente del Consiglio generale  
di Pubblica Istruzione.*

( N. 78 )

DECRETO col quale si permette alla Commissione amministrativa delle Scuole secondarie di Galatina di prendere a censo un indicato locale per stabilirvi una Casa di PP. Scolopi.

Napoli 26 agosto 1853.

FERDINANDO II ecc. *Re del Regno delle due Sicilie.*

Veduto lo avviso della Consulta de' nostri reali domini al di qua del Faro;

Sulla proposizione del Direttore del nostro Ministero e real Segreteria di Stato dello interno;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di DECRETARE e DECRETIAMO quanto siegue.

ART. 1. La Commissione amministrativa delle Scuole secondarie di Galatina in Terra d'Otranto è autorizzata a prendere a censo il locale dell'ex-convento de' PP. Domenicani esistente colà, di dominio diretto del monastero di S. Gregorio Armeno di Napoli, e tenuto in enfiteusi da *Carminè Colaci* e *Vincenzo Castriota*; per installarvi una Casa di PP. Scolopi, cui saranno affidate le dette Scuole; pagandosi l'annuo canone di ducati cinquanta dal comune dall'interesse, che dee alle Scuole sopra ducati mille da esse tolti a prestanza, e soddisfacendosi con gli avanzi di cassa delle Scuole istesse i presenti enfiteuti del prezzo delle migliorie fatte al locale, ed il padrone diretto del

laudemio, secondo le cifre convenute e superiormente approvate; tutto ciò dopo essersi ottenuto ne' modi di legge il consentimento del padrone diretto.

2. Il Direttore del nostro Ministero e real Segreteria di Stato dello interno è incaricato della esecuzione del presente decreto. *Firmato*, FERDINANDO. *Il Ministro Segretario di Stato Presidente del Consiglio de' Ministri. Firmato*, FERDINANDO TROYA.

(N. 79)

Con DECRETO dato in Napoli il dì 26 agosto 1853 si approva lo stabilimento di due Suore della Carità nell'orfanotrofio di Ascoli con l'obbligo di aver cura dell'istruzione delle fanciulle e di assistere gl'infermi in quell'ospedale civile.

(N. 80)

DECRETO concernente la istituzione di otto cattedre nel real liceo di Chieti.

Napoli 2 settembre 1853

FERDINANDO II ecc. *Re del Regno delle due Sicilie.*

Sulla proposizione del Direttore del Ministero e real Segreteria di Stato degli affari ecclesiastici e della istruzione pubblica;

Udito il nostro Consiglio ordinario Stato;

Abbiamo risoluto di DECRETARE e DECRETIAMO quanto siegue.

ART. 1. Sono istituite nel real liceo di Chieti le seguenti otto cattedre ;

cattedra d'istituzione di dritto romano ;

*idem* di leggi civili e procedura civile ;

*idem* di dritto e procedura criminale ;

*idem* di chimica e farmacia, eseguendosi le dimostrazioni nel laboratorio chimico ;

*idem* di notomia e fisiologia , eseguendosi le lezioni nel teatro anatomico a tal uopo destinato ;

*idem* di chirurgia teoretica e pratica , compresa la ostetricia , eseguendosi la parte clinica nell'ospedale ;

*idem* di antepatica e medicina pratica ;

*idem* di storia naturale, cioè di mineralogia, geologia e botanica.

2. Il Direttore del Ministero e real Segreteria di Stato degli affari ecclesiastici e della istruzione pubblica è incaricato della esecuzione del presente decreto. *Firmato*, FERDINANDO. *Il Ministro Segretario di Stato Presidente del Consiglio de' Ministri. Firmato*, FERDINANDO TROYA.

( N. 81 )

DECRETO *che istituisce in Avellino un educandato per le donzelle di civil condizione , e ne approva il corrispondente regolamento.*

Napoli 27 settembre 1853.

FERDINANDO II ecc. *Re del Regno delle due Sicilie.*

Sulla proposizione del Direttore del Ministero e real Segreteria di Stato degli affari ecclesiastici e della istruzione pubblica ;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato ;

Abbiamo risoluto di DECRETARE e DECRETIAMO quanto siegue.

ART. 1. È istituito in Avellino un educandato per le donzelle di civil condizione , sotto la direzione delle Figlie della Carità.

2. Il detto stabilimento rimarrà sempre sotto la dipendenza della pubblica istruzione.

3. È approvato lo annesso regolamento per l'educandato medesimo.

4. Il Direttore del Ministero e real Segreteria di Stato degli affari ecclesiastici e della istruzione pubblica è incaricato della esecuzione del presente decreto. *Firmato*, FERDINANDO. *Il Ministro Segretario di Stato Presidente del Consiglio de' Ministri. Firmato*, FERDINANDO TROYA.

REGOLAMENTO per l'educandato istituito in Avellino  
per le donzelle di civil condizione.

De'27 di settembre 1853.

ART. 1. Sarà aperto in Avellino un educandato per le donzelle di civil condizione.

2. Questo stabilimento sarà diretto dalle Figlie della Carità, e rimarrà sotto la vigilanza del Consiglio generale di pubblica istruzione.

3. Le Signorine da ammettersi in educazione non debbono avere una età minore di anni sei, nè maggiore di anni dodici compiuti. Il Direttore del Ministero e real Segreteria di Stato degli affari ecclesiastici e della istruzione pubblica potrà per giusti e rilevanti motivi, ed inteso il presidente del Consiglio generale di pubblica istruzione, dispensare a questa età di ammissione; ma non potrà mai dispensare per una età maggiore di anni quindici compiuti, nè minore di anni cinque.

4. Le Signorine, per essere ammesse, dovranno presentare al presidente suddetto la fede di battesimo, l'atto di nascita, il certificato del medico attestante il buono stato di loro salute e la inoculazione del vajuolo.

Il presidente medesimo delibererà sull'ammissione; e nell'affermativa rilascerà permesso scritto alla richiedente.

5. Nel primo ingresso le Signorine avranno un corredo secondo il seguente notamento:

*Oggetti necessari ad un' alunna.*

Due bicchieri, una posata di argento ed un coltello, un letto di ferro, una colonnetta di notte, due trapuntini, due cuscini, una coperta bianca, una imbottita per l'inverno, tre paja di lenzuola, tre paja di foderette e cusciniere, sei camice, dodici fazzoletti da naso, sei fazzoletti da collo, sei cuffie da notte, sei calzoni bianchi, sei sottanini, dodici paja di calze, sei salviette, sei tovaglie, quattro vesti di settimana, un abito d'uniforme, due grembiali neri, due corsè, sei camicini, un velo nero, un cappellino di paglia con nastri bianchi, una spazzola per testa, una detta pe' pettini, una detta pe' denti, due pettini uno grande l'altro fino, una spugna fina, una tazza, un bacino di terraglia e piede di ferro, una scatola di latta per gli oggetti di toletta.

*Istruzione.*

6. Le Signorine saranno istruite dalle Figlie della Carità nella dottrina cristiana, nella lettura, nella calligrafia nella grammatica italiana e francese, nella storia sacra, nella geografia, nell'aritmetica, ne' lavori di mano, di cucitura, ricamo ed altro.

Non vi è lezione di musica; ma i padri di famiglia, volendo, potranno farle istruire nella musica a proprio conto.

7. Le Signorine saranno distinte in tre classi, secondo la rispettiva età ed intelligenza. Nella prima classe appareranno dottrina cristiana, lettura e bello scrivere, e la-

avori di cucitura e di *croscè*. Nella seconda classe appa-  
ranno grammatica italiana e francese, storia sacra, e con-  
tinueranno detti lavori. Nella terza classe, continuazione  
delle grammatiche, geografia ed aritmetica, e nella perfe-  
zione de' lavori. La lettura sarà continuamente esercitata  
da ogni classe in ogni giorno, come anche lo scrivere.

8. La durata della istruzione è di due ore e mezzo nel  
mattino, e due ore al giorno. Nel rimanente tempo del  
trattenimento saranno le Signorine impiegate a' lavori di  
mano ed a qualche passatempo.

9. I giorni di scuola saranno quegli stessi che si trovano  
determinati ne' regolamenti della pubblica istruzione.

10. Le Signorine esterne, e quelle a mezza pensione en-  
treranno nelle scuole, e ne usciranno secondo l'orario  
che sarà determinato dalla direttrice.

11. Le Signorine dimoranti nello stabilimento saranno  
occupate nello studio camerale per un'ora la mattina, un  
ora il giorno ed un'ora la sera.

12. All'ingresso dello stabilimento vi sarà un basso-uf-  
fiziale veterano o ritirato, che dipenderà dagli ordini della  
direttrice del locale.

13. Durante il tempo dello studio e delle lezioni non  
sarà permesso ad alcuno entrare nello stabilimento, a meno  
che non fosse un membro del mentovato Consiglio gene-  
rale, o persona che ne abbia ottenuto il permesso dalla di-  
rettrice.

14. Le Signorine resteranno divise secondo le tre sud-  
dette classi, ad ognuna delle quali sarà a capo una Figlia  
della Carità come maestra ed istitutrice.

15. La direttrice sorveglierà il buono andamento delle  
tre classi tanto nell'ordine dell'istruzione, che nell'ordine  
disciplinare.

16. La direttrice darà quegli ordini che crederà necessari per la buona regola dello stabilimento sì per le Signorine, che per le maestre e le persone addette al servizio.

#### *Vittitazione.*

17. Le Signorine saranno distinte anche in tre classi per la dimora nello stabilimento. La prima classe comprenderà quelle che saranno a tutta pensione: la seconda classe, quelle che saranno a mezza pensione: e la terza, quelle a cui non sarà somministrata la vittitazione. Alle due prime classi verrà somministrata nel seguente modo: a quelle della prima classe, una refezione la mattina; il pranzo di tre piatti caldi, oltre pane vino e frutta; e la cena la sera di un piatto caldo, pane vino e frutta; ne' soli giorni di scuola, a quelle della seconda classe.

18. Ne' giorni delle feste civili, nelle nascite e ne' nomi de' nostri Sovrani, ed in quelli delle feste del santo Natale, delle due Pasque, de' tre ultimi giorni di carnevale dei Santi Protettori della città e dello stabilimento, le Signorine della prima e seconda classe avranno un quarto piatto, a scelta della direttrice.

19. Le Signorine inferme appartenenti alla prima classe avranno trattamento separato, a seconda delle prescrizioni del medico. Resteranno a spesa dello stabilimento le sole prime medicine semplici.

#### *Pensioni.*

20. Le Signorine della prima classe pagheranno un mensile di ducati sei sempre anticipato trimestralmente;

quelle della seconda, il mensile di ducati tre anche anticipato trimestralmente; quelle della terza il mensile anticipato di carlini otto.

21. Appena sarà il trimestre pagato, non si darà luogo a restituzione per qualsiasi causa, che non permettesse alla Signorina di continuare a restare nello stabilimento, e fosse pure il caso di morte, che sia lontano.

### *Pratiche religiose.*

22. Lo stabilimento potendo avere una cappella per proprio comodo, presenterà la opportunità di praticare gli atti di religione tra le mura domestiche: non avendone, dovranno le Signorine della prima classe conferirsi tutte unite, e con le loro maestre ed istitutrici, nella chiesa più vicina, ed ivi assistere al santo sacrificio.

23. In ogni domenica le dette Signorine dovranno confessarsi, ed ogni mese accostarsi alla Mensa Eucaristica.

24. Ogni mattina ed ogni sera si reciteranno le preci; e prima di andare a letto si dirà il santo rosario.

### *Personale dello stabilimento.*

25. Lo stabilimento avrà cinque Figlie della Carità. Una di esse sarà la direttrice del locale, tre saranno le maestre; ed una la coadjutrice della direttrice.

26. Saranno addette a' servizi quelle persone che si crederanno necessarie dalla direttrice; e resteranno sotto la sua dipendenza.

27. La direttrice riscuoterà le pensioni, e rilascerà ricevuta a tallone in partita doppia.

28. La direttrice presenterà al Consiglio generale lo stato degl' introiti e degli esiti: su di esso saranno date le analoghe determinazioni dal Consiglio generale, intesa la stessa direttrice.

*Esami pubblici.*

29. Nel settembre di ogni anno vi saranno i pubblici esami per conoscere il profitto fatto dalle alunne di tutte le classi. Questi esami saranno eseguiti sotto la vigilanza tanto degl' ispettori della pubblica istruzione, quanto di persone rappresentanti l' Ordinario, e da esso a ciò delegate. Potranno intervenirvi i padri di famiglia, e le distinte persone che saranno invitate. Approvato: Napoli, il dì 27 di settembre 1853. *Firmato*, FERDINANDO. *Il Ministro Segretario di Stato Presidente del Consiglio de' Ministri. Firmato*, FERDINANDO TROYA.

( N. 82 )

DECRETO *col quale s'istituisce una Scuola secondaria  
nel comune di Ortona.*

Caserta 19 dicembre 1853.

FERDINANDO II ecc. *Re del Regno delle due Sicilie.*

Sulla proposizione del Direttore del Ministero e real Segreteria di Stato degli affari ecclesiastici e della istruzione pubblica ;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato ;

Abbiamo risoluto di DECRETARE, e DECRETIAMO quanto siegue.

ART. 1. È istituita nel comune di Ortona, a cominciare dall'anno 1855, una Scuola secondaria con tre cattedre, divise nel modo seguente.

Cattedra di grammatica italiana e latina, divisa in due classi ;

*Idem* di belle lettere, da comprendere la umanità e la retorica, divisa parimente in due classi ;

*Idem* di filosofia, da unire insieme lo insegnamento della logica e metafisica, e quello del dritto di natura e delle matematiche elementari.

2. La suddetta Scuola si avrà un annuo assegno di ducati trecentottantaquattro, ripartiti come appresso.

al professore di filosofia, coll'obbligo di far da rettore, annui ducati centoquarantaquattro ;

al professore di belle lettere annui ducati centoventi;  
al professore di grammatica annui ducati centodue;  
al bidello delle scuole annui ducati dodici;  
al rettore per ispese di scrittojo annui ducati sei.

3. Il Direttore del Ministero e real Segreteria di Stato degli affari ecclesiastici e della istruzione pubblica, e quello dello interno sono rispettivamente incaricati della esecuzione del presente decreto. *Firmato*, FERDINANDO. *Il Ministro Segretario di Stato Presidente del Consiglio de' Ministri. Firmato*, FERDINANDO TROYA.

( N. 83 )

*Con DECRETO dato in Napoli il dì 2 gennaio 1854 la provincia di Abruzzo citeriore è autorizzata ad acquistare porzione di un fabbricato sito in Chieti, di pertinenza di D. Giustino de Horatiis a titolo di compravendita pel prezzo di ducati diecimilatrecentocinquantasei e grani 96 netti, ad oggetto di stabilirvi un educandato per le civili donzelle.*

( N. 84 )

DECRETO *mediante il quale il real liceo di Chieti è affidato alle cure de' Padri delle Scuole Pie.*

Caserta 2 gennaio 1854.

FERDINANDO II ecc. *Re del Regno delle due Sicilie.*

Sulla proposizione del Direttore del Ministero e real Segreteria di Stato degli affari ecclesiastici e della istruzione pubblica ;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato ;

Abbiamo risoluto di DECRETARE e DECRETIAMO quanto siegue.

ART. 1. Il real liceo di Chieti è affidato alle cure de' Padri delle Scuole Pie, i quali avranno il carico dell' amministrazione e della disciplina, rimanendone riserbata a Noi la proprietà.

2. È assegnata a' Padri suddetti, durante il tempo che avranno la direzione del liceo, la rendita di ducati diecimila, derivante per ducati duemilaottocentocinquantotto dal gran Libro, ducati sedici da prestazione dovuta dal ricevitore *Mayo* pel coretto nella chiesa di S. Anna, ducati dugento dal comune di Chieti per lo mantenimento della biblioteca, ducati quattromilanovecentosessantotto dalle pensioni degli alunni, ducati millenovecentocinquantotto da' fondi provinciali addetti alla pubblica istruzione. Oltre la detta rendita sono assegnati |ancora a' Padri medesimi

ducati millesecentottanta annui, destinati dalla provincia su' fondi speciali per le nuove cattedre del liceo.

3. Il rettore, il vice-rettore, ed i professori titolari nominati con reali decreti avranno dal dì della cessazione dell' esercizio la metà del soldo che ora percepiscono.

4. I ducati millequattrocentoquarantadue, detratti dai ducati tremilaquattrocento che pria erano assegnati al collegio da' fondi provinciali, restano a disposizione del real Ministero di Stato degli affari ecclesiastici e della istruzione pubblica, con l'obbligo di pagare i mezzi soldi agl' impiegati mentovati nell' articolo precedente.

5. Gli anzidetti impiegati, non che i professori interini, ed altri addetti al servizio dello stabilimento rimarranno a' loro posti sino a che i Padri non ne prenderanno possesso.

6. Oltre le mezze piazze franche di diritto de' comuni, sono stabilite nel detto liceo dieci mezze piazze, che saranno conferite da Noi.

7. L' amministrazione del liceo sarà separata da quella del convitto, secondo le norme de' licei diretti da istituti religiosi, ed il Padre rettore si avrà le attribuzioni tutte che convengono a' rettori de' licei.

8. Il Direttore del nostro Ministero e real Segreteria di Stato degli affari ecclesiastici e della istruzione pubblica è incaricato della esecuzione del presente decreto. *Firmato, FERDINANDO. Il Ministro Segretario di Stato Presidente del Consiglio de' Ministri. Firmato, FERDINANDO TROYA.*

( N. 85 )

DECRETO *mediante il quale il real collegio di Campobasso è affidato alle cure de' PP. Barnabiti.*

Napoli 25 gennaio 1854.

FERDINANDO II ecc. *Re del Regno delle due Sicilie.*

Sulla proposizione del Direttore del Ministero e real Segreteria di Stato degli affari ecclesiastici e della istruzione pubblica;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di DECRETARE e DECRETIAMO quanto siegue.

ART. 1. Il real collegio di Campobasso è affidato alle cure de' PP. Barnabiti, i quali avranno il carico dell'amministrazione e della disciplina, rimanendone riserbata a Noi la proprietà.

2. Il rettore, il vice-rettore ed i professori titolari nominati con reali decreti avranno dal dì della cessazione del loro esercizio la metà del soldo che al presente percepiscono.

3. I medesimi, e gli altri impiegati nel detto real collegio resteranno a' loro posti sino a che i PP. non ne prenderanno possesso.

4. È assegnata a' mentovati Padri, durante il tempo che avranno la direzione del collegio, la intera rendita in ducati undicimila dugentotrentaquattro e grana 12, con l'ob-

bligò di pagare i mezzi soldi agl' impiegati denotati nell'articolo 2.

5. Le somme dovute al collegio per restituzione di capitali, resteranno a disposizione del real Ministero degli affari ecclesiastici e della pubblica istruzione, per impiegarle al miglioramento dello stesso collegio.

6. Oltre le dodici mezze piazze franche di regia nomina già esistenti, ne saranno stabilite altre otto nel detto real collegio, le quali saranno da Noi conferite.

7. Il Direttore del Ministero e real Segreteria di Stato degli affari ecclesiastici e della istruzione pubblica è incaricato della esecuzione del presente decreto. *Firmato, FERDINANDO. Il Ministro Segretario di Stato Presidente del Consiglio de' Ministri. Firmato, FERDINANDO TROYA.*

( N. 86 )

*DECRETO mediante il quale il real collegio di Lucera è affidato a' Padri della Compagnia di GESÙ.*

Napoli 26 febbrajo 1854.

*FERDINANDO II ecc. Re del Regno delle due Sicilie.*

Sulla proposizione del Direttore del Ministero e real Segreteria di Stato degli affari ecclesiastici e della istruzione pubblica;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di **DECRETARE** e **DECRETIAMO** quanto siegue.

ART. 1. Il real collegio di Lucera è affidato alle cure dei Padri della Compagnia di GESÙ, i quali avranno il carico dell'amministrazione e della disciplina, rimanendone riservata a Noi la proprietà.

2. Il rettore, il vice-rettore, ed i professori titolari nominati con reali decreti avranno dal dì della cessazione del loro esercizio la metà del soldo, che al presente percepiscono.

3. I medesimi, e gli altri impiegati nel detto real collegio resteranno a' loro posti fino a che i Padri non ne prenderanno possesso.

4. È assegnata a' mentovati Padri durante il tempo che avranno la direzione del collegio la intera dotazione in ducati novemila settecentoquarantatre e grana 46, coll'obbligo di pagare i mezzi soldi agl'impiegati denotati nello articolo 2.

5. Le mezze piazze franche di regia nomina da otto, che attualmente sono, saranno aumentate a dodici.

6. Il Direttore del nostro Ministero e real Segreteria di Stato degli affari ecclesiastici e della istruzione pubblica è incaricato della esecuzione del presente decreto. *Firmato, FERDINANDO. Il Ministro Segretario di Stato Presidente del Consiglio de' Ministri. Firmato, FERDINANDO TROYA.*

( N. 87 )

DECRETO *che provvede al mantenimento ed allo insegnamento della Scuola nautica nel borgo di Gaeta.*

Caserta 10 maggio 1854.

FERDINANDO II ecc. *Re del Regno delle due Sicilie.*

Vedute le nostre sovrane risoluzioni de' 21 di agosto 1851 e de' 19 di agosto 1853, colle quali secondando i voti manifestati dal Consiglio provinciale di Terra di lavoro veniva da Noi approvata la istituzione di una Scuola nautica nel borgo di Gaeta;

Sulla proposizione del Direttore del Ministero e real Segreteria di Stato dell'interno;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato ;

Abbiamo risoluto di DECRETARE e DECRETIAMO quanto siegue:

ART. 1. La Scuola nautica del borgo di Gaeta sarà mantenuta con ducati trecento annuali a peso de' fondi speciali della provincia, e per le rimanenti spese necessarie dalla Cassa comunale di Gaeta.

2. L'insegnamento della detta Scuola comprenderà le seguenti materie: navigazione per istima; geometria; trigonometria; aritmetica ed algebra; lezione di lingua italiana, con esercizi di composizione di lettere, rapporti ec. catechismo di religione;

3. Vi saranno due maestri; l'uno per le matematiche

e per la navigazione, col soldo di ducati centottanta l'anno; l'altro per la lingua italiana e catechismo di religione, col soldo di ducati centoquarantaquattro l'anno.

Avrà in oltre la Scuola un prefetto ecclesiastico, ed un bidello; il primo con ducati novantasei l'anno, il secondo con ducati settantadue.

4. Un regolamento approvato dal Direttore del Ministero e real Segreteria di Stato dell'interno provvederà all'ordinamento dell'insegnamento, ed alla disciplina della Scuola.

5. Il Direttore del Ministero e real Segreteria di Stato dell'interno è incaricato della esecuzione del presente decreto. *Firmato*, FERDINANDO. *Il Ministro Segretario di Stato Presidente del Consiglio de' Ministri. Firmato*, FERDINANDO TROYA.

( N. 88 )

*Con DECRETO dato in Napoli il dì 3 giugno 1854 si approva il regolamento pel regime ed amministrazione dell'istituto infantile delle orfane di Torre Annunziata sotto il titolo dell'ADDOLORATA.*

( N. 89 )

DECRETO *col quale si permette all'Accademia Pontaniana in Napoli di accettare la disposizione fatta in vantaggio della medesima dal cavalier D. Michele Tenore.*

Napoli 10 giugno 1854.

FERDINANDO II ecc. *Re del Regno delle due Sicilie.*

Veduto il pubblico istrumento de' 23 di dicembre 1853, per notar *Giuseppe Freni* residente in Napoli, per lo quale il *cavalier D. Michele Tenore*, nel lodevole intendimento di incoraggiare la gioventù studiosa, e di procurare lo incremento delle scienze e delle lettere, dispose in favore dell'Accademia Pontaniana in questa capitale una rendita di annui ducati centocinquanta, da lui posseduta ed iscritta sul gran Libro, per darsi un premio annuo all'autore di una memoria o dissertazione, che la più commendevole sarà stimata fra quelle che saranno presentate sopra tema proposto dall'Accademia istessa;

Veduto l'articolo 826 della prima parte del Codice per lo Regno delle Due Sicilie;

Veduto il parere della Consulta de' nostri reali domini di qua del Faro;

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia;

Abbiamo risoluto di DECRETARE e DECRETIAMO quanto siegue.

ART. 1. Concediamo all'Accademia Pontaniana in questa capitale il nostro beneplacito, perchè possa accettare la sopra detta disposizione fatta dal *cavalier D. Michele Tenore*, e con le condizioni e clausole espresse nel su riferito atto; salvi però rimanendo i dritti de' terzi.

2. I nostri Ministri Segretari di Stato di grazia e giustizia, e delle finanze, ed il Direttore della real Segreteria di Stato degli affari ecclesiastici e dell'istruzione pubblica sono incaricati, ciascuno per la parte sua, della esecuzione del presente decreto. *Firmato*, FERDINANDO. *Il Ministro Segretario di Stato Presidente del Consiglio de' Ministri. Firmato*, FERDINANDO TROYA.

( N. 90 )

DECRETO col quale lo insegnamento di storia naturale, antepatica e dritto civile nel real liceo di Catanzaro è distribuito in sei cattedre.

Napoli 4 luglio 1854.

FERDINANDO II ecc. *Re del Regno delle due Sicilie.*

Considerando che le cattedre del real liceo di Catanzaro di storia naturale, antepatica e dritto civile non possono convenientemente sostenersi da tre soli professori, avuto riguardo alla materia estesa che debbesi in ciascuna di esse insegnare;

Volendo apportare nelle scuole scientifiche di quel liceo que' miglioramenti di che hanno mestieri;

Sulla proposizione del Direttore del Ministero e real Segreteria di Stato degli affari ecclesiastici e della istruzione pubblica ;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato ;

Abbiamo risoluto di **DECRETARE** e **DECRETIAMO** quanto siegue.

ART. 1. Aggiungendosi tre altre cattedre nel real liceo di Catanzaro , l'insegnamento di storia naturale , di antepatica , e di dritto civile è diviso nelle sei cattedre di  
mineralogia e geologia ;  
botanica e zoologia ;  
patologia ed anatomia patologica ;  
materia medica e medicina legale ;  
dritto civile ;  
istituzioni giustiniane.

2. Il Direttore del Ministero e real Segreteria di Stato degli affari ecclesiastici e della istruzione pubblica è incaricato della esecuzione del presente decreto. *Firmato*, FERDINANDO. *Il Ministro Segretario di Stato Presidente del Consiglio de' Ministri. Firmato*, FERDINANDO TROYA.

( N. 91 )

Con DECRETO dato in Napoli il dì 19 agosto 1854 , si autorizza la fondazione di un asilo infantile nel comune di Reggio sotto la cura delle Suore della Carità con l'assegnamento annuale di ducati trecento legati dal fu D. Federico Genovese , ed in pari tempo se ne approva il Regolamento corrispondente.

( N. 92 )

DECRETO *permettente l'istituzione di un collegio nella Casa de' Padri delle Scuole pie in Galatina.*

Ischia 3 ottobre 1854.

FERDINANDO II ecc. *Re del Regno delle due Sicilie.*

Sulla proposizione del Direttore del Ministero e real Segreteria di Stato degli affari ecclesiastici e della istruzione pubblica ;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato ;

Abbiamo risoluto di DECRETARE e DECRETIAMO quanto siegue.

ART. 1. Nella casa de' PP. delle Scuole pie in Galatina, oltre alle pubbliche scuole , è istituito un collegio con convitto e pernottazione per la educazione morale e letteraria de' giovanetti.

2. Gli alunni vi saranno educati ed istruiti nella pietà e nelle lettere , come negli altri collegi del mentovato religioso istituto.

3. Il Direttore del Ministero e real Segreteria di Stato degli affari ecclesiastici e della istruzione pubblica è incaricato della esecuzione del presente decreto. *Firmato, FERDINANDO. Il Ministro Segretario di Stato Presidente del Consiglio de' Ministri. Firmato, FERDINANDO TROYA.*

( N. 93 )

DECRETO *col quale il reale educandato di MARIA SANTISSIMA IMMACOLATA a S. Efrem nuovo in Napoli è posto nelle attribuzioni e nella dipendenza della real Segreteria e Ministero di Stato degli affari ecclesiastici e della istruzione pubblica.*

Caserta 12 ottobre 1854.

FERDINANDO II ecc. *Re del Regno delle Due Sicilie.*

Veduto il decreto de' 4 di giugno 1850, col quale fu prescritto che il real ritiro e collegio della CONCEZIONE a S. *Efrem nuovo* in Napoli avesse dovuto direttamente dipendere dalla real Segreteria e Ministero di Stato dello interno, cessando di prendervi ingerenza il Consiglio generale degli ospizi;

Veduti i successivi due decreti de' 7 di settembre dello stesso anno, ed il regolamento col secondo di essi approvato, relativi tutti al governo ed all'amministrazione del suddetto real ritiro e collegio;

Veduto l'altro decreto de' 9 di novembre 1853, col quale nel fine di elevare l'anzidetto real collegio al grado degli altri educandati della metropoli, fu ordinato di separarsi del tutto dal real ritiro tanto pel locale, quanto per l'amministrazione e pel governo, e che dipendesse direttamente dall'anzidetta real Segreteria e Ministero di Stato dello interno;

Considerando essere conveniente, che il medesimo istituto per la identità dello scopo venga regolato dallo stesso Ministero a cui è data la direzione degli altri due educandati, ferme restando le norme proprie a ciascuno di essi;

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato Presidente del Consiglio de' Ministri;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di **DECRETARE** e **DECRETIAMO** quanto siegue.

ART. 1. Il real educandato di **MARIA SANTISSIMA IMMACOLATA a S. Efrein nuovo**, cessando di dipendere dal Ministero di Stato dello interno, è messo al pari degli altri due reali educandati della capitale nelle attribuzioni e nella dipendenza della real Segreteria e Ministero di Stato degli affari ecclesiastici e della istruzione pubblica.

2. Il nostro Ministro Segretario di Stato Presidente del Consiglio de' Ministri, ed i nostri Direttori delle reali Segreterie e Ministeri di Stato degli affari ecclesiastici e della istruzione pubblica, e dello interno sono, ciascuno per la parte che lo riguarda, incaricati della esecuzione del presente decreto. *Firmato*, **FERDINANDO**. *Il Ministro Segretario di Stato Presidente del Consiglio de' Ministri*. *Firmato*, **FERDINANDO TROYA**.

( N. 94 )

*Con DECRETO dato in Napoli il dì 18 ottobre 1854 si approva il regolamento pel nuovo educandato istituito nel conservatorio sotto il titolo della SS. Immacolata delle Tere-  
siane della Torre del Greco in Napoli.*

( N. 95 )

DECRETO col quale la Scuola secondaria di Chieti  
è affidata a' Padri Scolopi.

Resina 20 novembre 1854.

FERDINANDO II ecc. *Re del Regno delle due Sicilie.*

Sulla proposizione del Direttore del Ministero e real Segreteria di Stato degli affari ecclesiastici e della istruzione pubblica;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato ;

Abbiamo risoluto di DECRETARE e DECRETIAMO quanto siegue :

ART. 1. La Scuola secondaria di Chieti è affidata a' PP. Scolopi ; e sarà sotto la direzione e dipendenza del rettore di quel real liceo , già con real decreto del 2 di gennajo 1854 confidato alle cure de' Padri medesimi.

2. Il mensile assegnamento stabilito per la detta Scuola secondaria verrà corrisposto a' suddetti Padri, coll'obbligo di pagare allo attuale direttore *Signor Giustino Maria Pierantoni* la metà del soldo che ora percepisce.

3. Il Direttore del Ministero e real Segreteria di Stato degli affari ecclesiastici e della istruzione pubblica e quello dello interno sono rispettivamente incaricati della esecuzione del presente decreto. *Firmato, FERDINANDO. Il Ministro Segretario di Stato Presidente del Consiglio de' Ministri. Firmato, FERDINANDO TROYA.*

( N. 96 )

DECRETO *concernente gli esami a cui sono chiamati gli aspiranti alla cedola del notariato presso la regia Università degli studii di Napoli.*

Resina 27 novembre 1854.

FERDINANDO II ecc. *Re del Regno delle due Sicilie.*

Visto il sovrano regolamento attualmente in vigore presso la regia Università degli studii di Napoli per la collazione de' gradi dottorali, col quale si prescrive che gli esami per la cedola del notariato versar debbono su' soli titoli delle *leggi civili* riguardanti le donazioni, i testamenti ed i contratti; eseguendosi i detti esami in iscritto ed in italiano ;

Considerando aver dimostrato la esperienza, che la maggior parte degli aspiranti alla cedola summentovata limitandosi ad imparare le disposizioni scritte negli anzidetti tre titoli, trasanda lo studio delle altre importanti materie contenute nelle *leggi civili*, e la conoscenza delle quali è pur troppo necessaria per ben adempiere il geloso ufficio di notajo, anche pel riflesso che ne' piccioli comuni è a tali pubblici uffiziali che si ricorre per consigli legali ;

Considerando che i notai, per ottenere la nomina corrispondente, debbono subir gli esami su tutte le *leggi civili* innanzi a' tribunali ; e quindi ragion vuole che lo stesso si

pratici per conseguir la cedola della regia Università degli studi ;

Considerando essere necessario che i notai conoscano bene la lingua italiana e gli elementi almeno della latina, sì perchè debbono compilare i loro atti in italiano, e dalla ignoranza della proprietà della lingua, siccome dalla inesattezza della costruzione possono facilmente derivare non pochi danni e liti; sì perchè essi sono spesso destinati ad esaminare, copiare e conservare carte e documenti antichi scritti in latino ;

Volendo provvedere perchè cessino del tutto gli enunciati inconvenienti ;

Sulla proposizione del Direttore del Ministero e real Segreteria di Stato degli affari ecclesiastici e della istruzione pubblica ;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato ;

Abbiamo risoluto di **DECRETARE** e **DECRETIAMO** quanto siegue.

**ART. 1.** Gli aspiranti alla cedola del notariato nel presentarsi agli esami presso la regia Università degli studi di Napoli dovranno d'ora innanzi rispondere non solo alle tre consuete domande concernenti le donazioni , i testamenti ed i contratti, ma ben anche ad una domanda sulle altre materie delle *leggi civili*. I medesimi aspiranti non potranno essere ammessi agli esami in parola , se prima non si provvegano della cedola in belle lettere, onde così dar saggio di conoscere almeno gli elementi delle due lingue italiana e latina.

2. Il Direttore del Ministero e real Segreteria di Stato degli affari ecclesiastici e della istruzione pubblica è incaricato della esecuzione del presente decreto. *Firmato*,

FERDINANDO. *Il Ministro Segretario di Stato Presidente del Consiglio de' Ministri. Firmato, FERDINANDO TROYA*

( N. 97 )

DECRETO *prescrivente che la Scuola di veterinaria e di agricoltura col convitto annessovi passi dalla dipendenza del Ministero dell'interno a quella della real Segreteria e Ministero di Stato degli affari ecclesiastici e dell'istruzione pubblica.*

Resina, 4 dicembre 1854.

FERDINANDO II ecc. *Re del Regno delle due Sicilie.*

Visto il decreto degli 11 di ottobre 1815, col quale nel fine di provvedere in questo nostro Regno al riconosciuto bisogno di una regolare istruzione teorica e pratica di veterinaria nelle sue diverse diramazioni, fu istituita nella città di Napoli una Scuola cui ne fu affidato lo insegnamento, con un convitto per gli allievi sì militari che pagani, un orto botanico ad agrario per le piante all'uopo necessarie, una prateria ed uno spedale per la cura degli animali;

Veduti i decreti degli 8 di aprile 1817, de' 17 di settembre 1818 e de' 14 di aprile 1819, relativi allo stesso oggetto;

Visto il decreto de' 12 di settembre 1822, con cui abolitasi la Giunta permanente di pubblica istruzione allora esistente, fu prescritto che l'Università degli studi avesse

dovuto avere un presidente di regia nomina per sorvegliare unitamente ad essa tutt' i licei , i collegi , i pensionati tanto regi , che per conto privato ;

Veduta la sovrana determinazione de'18 di ottobre 1822, colla quale fu ordinato che lo stabilimento veterinario , a similitudine di ogni altro collegio e liceo, fosse stato compreso nelle disposizioni contenute nello anzidetto decreto de'12 di settembre ;

Visto il decreto de'23 di settembre 1823 , col quale fu approvato un novello regolamento per lo convitto annesso alla Scuola veterinaria, posti entrambi sotto la dipendenza del Presidente della regia Università e della Giunta di pubblica istruzione ;

Veduto in fine il decreto de'15 di novembre 1848 , col quale allo esistente insegnamento della Scuola veterinaria e dello annessovi convitto altro ne fu aggiunto per l' agricoltura teoretica e pratica , inteso a formare abili professori ed agricoltori ; per lo che lo stabilimento prese il nome di Scuola di veterinaria e di agricoltura ;

Considerando che dal complesso delle enunciate prescrizioni risulti la necessità che la Scuola e lo annessovi convitto formino parte delle attribuzioni del Ministero di Stato dal quale dipende la istruzione pubblica, ad oggetto di conservarsi l'unità de'principi in quanto alla morale , alla disciplina ed agli studj degli alunni, del pari che alla nomina ed al servizio de'professori , ed al conferimento de' gradi dottorali ;

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato Presidente del Consiglio de'Ministri ;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato ;

Abbiamo risoluto di **DECRETARE** e **DECRETIAMO** quanto siegue.

**ART. 1.** La Scuola di veterinaria e di agricoltura con lo annessovi convitto passerà dalla dipendenza della real Segreteria e Ministero di Stato dello interno a quella della real Segreteria e Ministero di Stato degli affari ecclesiastici e della istruzione pubblica; e sarà sottoposta alla vigilanza del Consiglio generale di pubblica istruzione.

2. Il nostro Ministro Segretario di Stato Presidente del Consiglio de' Ministri, ed i nostri Direttori delle reali Segreterie e Ministeri di Stato degli affari ecclesiastici e della istruzione pubblica, e dell'interno sono incaricati, ciascuno per la parte che lo riguarda, della esecuzione del presente decreto. *Firmato*, FERDINANDO. *Il Ministro Segretario di Stato Presidente del Consiglio de' Ministri. Firmato*, FERDINANDO TROYA.

( N. 98 )

DECRETO *per lo stabilimento di due Scuole gratuite, una nel comune di S. Bartolomeo, e l'altra in quello riunito di Jelsi.*

Napoli 22 dicembre 1854.

FERDINANDO II ecc. *Re del Regno delle due Sicilie.*

Veduto il testamento per atto pubblico rogato nel dì 4 di aprile 1837 dal notajo *Giuseppe Maria Minichilli* residente nel comune di S. Bartolomeo, col quale *D. Bartolomeo de Nigris* impose a'suoi eredi di stabilire a loro spese in perpetuo una Scuola gratuita nel ridetto comune

ed un'altra nel comune riunito di Jelsi in Capitanata a guisa di convitto per istruzione della gioventù bisognosa, con l'obbligo d'insegnare varie lingue ed altro; aggiungendo che per maestri fossero preferiti i discendenti de' suoi eredi, ed ove costoro non volessero, o per insufficienza non potessero, fossero prescelti gli estranei, con l'annuo onorario di ducati cinquanta; e che l'andamento delle medesime fosse sorvegliato da una Deputazione composta dal sindaco, dal parroco, e dalle dignità ecclesiastiche *pro tempore* di S. Bartolomeo e comune riunito di Jelsi, con determinato emolumento per cadauno della ridetta deputazione;

Veduto l'articolo 826 della prima parte del Codice per lo Regno delle Due Sicilie;

Veduto il parere della Consulta de' nostri reali domini al di qua del Faro;

Sulla proposizione del Direttore del Ministero e real Segreteria di Stato di grazia e giustizia;

Abbiamo risoluto di **DECRETARE**, e **DECRETIAMO** quanto segue.

**ART. 1.** Concediamo il nostro beneplacito alla Commissione amministrativa di beneficenza del comune di S. Bartolomeo in provincia di Capitanata per l'accettazione della disposizione contenuta nel testamento di *D. Bartolommeo de Nigris* sotto la data de' 4 di aprile 1837 per lo stabilimento delle due Scuole gratuite, come sopra, con le condizioni e clausole in esso espresse; e salvi rimanendo i dritti che a' terzi potessero competere contro la medesima.

2. Di tale disposizione, e degli obblighi che vi sono annessi dovrà prendersi nota nella platea della ridetta Commissione amministrativa, onde curarsene lo esatto adempimento.

3. I Direttori de' nostri Ministeri e reali Segreterie di Stato di grazia e giustizia , e dell' interno sono incaricati della esecuzione del presente decreto, ciascuno per la parte che lo riguarda. *Firmato*, FERDINANDO. *Il Ministro Segretario di Stato Presidente del Consiglio de' Ministri. Firmato*, FERDINANDO TROYA.

( N. 99 )

DECRETO col quale la Società reale BORBONICA , senza alterarsi la sua attuale istituzione , è messa in relazione con la Maggiordomia maggiore e Soprantendenza generale di Casa reale per taluni rami posti nella dipendenza di quest'ultima.

Caserta 15 aprile 1855.

FERDINANDO II ecc. *Re del Regno delle due Sicilie.*

Considerando che la Società reale BORBONICA , composta delle tre Accademie Ercolanese di archeologia , delle Scienze, e delle Belle Arti, ha una stretta relazione col ramo degli scavi di antichità con la conservazione degli oggetti antichi di belle arti che sono nel Regno , e con altri rami che per effetto del decreto de' 26 di gennajo 1852 passarono alla dipendenza della real Maggiordomia maggiore e Soprantendenza generale di Casa reale;

Volendo ritrarre tutto il maggior vantaggio possibile dalla detta Società, e specialmente dall' Accademia Ercolanese pe' succennati rami;

Abbiamo risoluto di **DECRETARE** e **DECRETIAMO** quanto siegue.

**ART. 1.** La Società reale **BORBONICA**, senza alterarsi per nulla la sua attuale istituzione, sarà pe' soli sopraccennati rami direttamente in relazione per mezzo del suo presidente perpetuo con la real Maggiordomia maggiore e Soprantendenza generale di Casa reale, nelle attribuzioni della quale essi sono rientrati; di modo che il Maggiordomo maggiore e Soprantendente generale potrà consultarla sempre che il creda; e la Società, specialmente l'Accademia Ercolanese, dovrà dirigersi esclusivamente alla indicata Soprantendenza generale per riceverne non solo tutte le possibili coadjuvazioni ne' suoi lavori, ma altresì le autorizzazioni per le pubblicazioni, ed altro che avrà rapporto con detti rami.

2. Il nostro Ministro Segretario di Stato Presidente del Consiglio de' Ministri, il nostro Maggiordomo maggiore Soprantendente generale di Casa reale, ed il nostro Direttore della real Segreteria e Ministero di Stato degli affari ecclesiastici e della istruzione pubblica sono incaricati della esecuzione del presente decreto. *Firmato*, **FERDINANDO**. *Il Ministro Segretario di Stato Presidente del Consiglio de' Ministri*. *Firmato*, **FERDINANDO TROYA**.

(N. 100)

Con DECRETO dato in Napoli il dì 18 maggio 1855 vien fondato in Aquila un istituto per la istruzione delle giovinette di povera condizione, sotto le cure delle figlie della Carità e se ne approvano le corrispondenti regole.

È assegnata inoltre pel mantenimento del medesimo istituto l'annua somma di ducati settecentocinquantesette e grani 63, che saran cavati per ducati quattrocentonovantesette, e grani 63 dalla rendita proveniente dalla Scuola pia in S. Paolo, e per ducati dugentosessanta da sovvenzione fermata sullo stato discusso del comune di Aquila.

(N. 101)

DECRETO contenente novelle disposizioni circa l'istruzione primaria pe' dominî oltre il Faro.

Napoli 3 luglio 1855.

FERDINANDO II ecc. *Re del Regno delle due Sicilie.*

Volendo che con norme conformi sia regolata in tutto il Regno la scelta de' maestri e delle maestre della istruzione primaria;

Veduto il rapporto del nostro Luogotenente generale in Sicilia;

Sulla proposizione del Ministro Segretario di Stato per gli affari di Sicilia presso la nostra real Persona;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di **DECRETARE** e **DECRETIAMO** quanto siegue.

ART. 1. Il real decreto de' 10 di gennaio 1843, col quale fu posto sotto la dipendenza de' Vescovi la istruzione primaria, già abrogato ne' nostri domini di qua del Faro, rimane anche revocato in quelli oltre il Faro. Questa parte d'insegnamento rientrerà nelle attribuzioni del Ministero di Stato presso il nostro Luogotenente generale in Sicilia.

2. I decurionati proporranno le terne per la scelta dei maestri e delle maestre delle scuole primarie. Codeste terne saranno dall'Intendente trasmesse al Vescovo diocesano, il quale designerà tra i soggetti proposti quelli che sotto il rapporto della morale reputerà preferibili.

Niuno potrà essere proposto all'insegnamento che non avesse l'età compiuta di ventotto anni.

3. Il candidato designato dal Vescovo sarà sottoposto ad esame innanzi al sindaco ed al parroco del comune, ed alle altre persone che saranno destinate dall'Intendente.

Gli scritti saranno mandati alla Commissione di pubblica istruzione, la quale se lo giudicherà idoneo ne proporrà l'elezione al Luogotenente generale, che per mezzo del nostro Ministro per gli affari di Sicilia provocherà la nostra approvazione.

4. Tanto se tra i proposti dal decurionato nessuno avrà il suffragio del Vescovo, quanto se il candidato non sarà giudicato idoneo dalla Commissione di pubblica istruzione, l'Intendente ordinerà novelle terne.

5. I maestri e le maestre primarie tosto che sono stati

nominati dipendono esclusivamente dalla Commissione di pubblica istruzione. Gli Ordinari diocesani, gl'Intendenti, ed anche gl'ispettori, qualora avessero gravi motivi a dolersi della condotta o dell'attitudine de' maestri o delle maestre, debbono darne parte alla suindicata Commissione per gli opportuni provvedimenti a prendersi.

6. I parrochi avranno l'immediata vigilanza sulle scuole primarie delle loro parrocchie tanto in Palermo, che nelle provincie. In conseguenza di ciò essi non potranno essere nominati per maestri primari, tranne il solo caso di non trovarsi nel comune altro soggetto idoneo.

7. Il nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari di Sicilia, ed il nostro Luogotenente generale in quella parte de' reali domini sono incaricati della esecuzione del presente decreto. *Firmato*, FERDINANDO. *Il Ministro Segretario di Stato Presidente del Consiglio de' Ministri. Firmato*, FERDINANDO TROYA.

( N. 102 )

Con DECRETO dato in Napoli il dì 13 agosto 1855 si autorizza la retrocessione al comune di Cava dello intero edifizio dell'ex convento de' Paolotti quivi esistente, ad oggetto di fondarsi uno stabilimento per la educazione delle fanciulle sotto la direzione delle Figlie della Carità, da prestarsi ancora pel sollievo degl'infermi.

( N. 103 )

REALE RESCRITTO *risguardante la vigilanza da esercitarsi  
sugli studenti della capitale.*

S. M. il Re N. S. nel Consiglio ordinario di Stato del 13 agosto corrente , in Quisisana si è degnata ordinare , che fosse destinato un Ispettore Ecclesiastico per invigilare in unione del Segretario generale della Prefettura di Polizia , sulla condotta sotto tutti gli aspetti considerata degli studenti della Capitale, ed ha nominato a tale ufficio il Canonico della Cattedrale di Napoli D. Gabriele Buonocore.

Ha ordinato ancora la M. S. che l'Ispettore Ecclesiastico ed il Segretario generale della Prefettura facessero un progetto di regolamento , intorno al modo come esercitare la vigilanza , il quale progetto dovrà dal Direttore del Ministero della Polizia generale e da quello degli Affari Ecclesiastici e della Istruzione pubblica sottoporsi alla Sovrana approvazione.

Nel R. Nome le comunico tali sovrani ordini per l'uso conveniente da sua parte — Napoli 14 agosto 1855. *Firmato* , SCORZA.

( N. 104 )

DECRETO *contenente alcune sovrane prescrizioni per la Scuola nautica comunale nell'isola di Procida.*

Quisisana 27 agosto 1855.

FERDINANDO II ecc. *Re del Regno delle due Sicilie.*

Volendo che la Scuola nautica dell'isola di Procida of-  
fra a quella popolazione dedita in massima parte alla na-  
vigazione un più largo e compiuto insegnamento;

Sulla proposizione del Direttore del Ministero e real Se-  
greteria di Stato dell'interno;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di **DECRETARE** e **DECRETIAMO** quanto  
siegue.

ART. 1. Nella Scuola nautica comunale dell'isola di Pro-  
cida saranno insegnate le seguenti materie:

1.° la scienza del pilotaggio, cioè un corso teorico  
completo di navigazione per istima e di astronomia nau-  
tica;

2.° un corso teorico-pratico di pilotaggio ad uso dei  
capitani e piloti di piccolo e grande cabottaggio;

3.° il dritto commerciale marittimo;

4.° le matematiche elementari, cioè la geometria pia-  
na e solida, l'aritmetica, l'algebra fino alle equazioni di  
secondo grado, la trigonometria rettilinea e sferica, e la  
dottrina e l'uso de' logaritmi;

5.° la geografia ;

6.° la lingua italiana, la calligrafia e l'aritmetica pratica ;

7.° i primi rudimenti di leggere e scrivere, colle prime quattro regole di aritmetica, da servire per iscuola comunale e pe' marinari analfabeti.

2. La Scuola avrà quattro maestri; l'uno per la navigazione e pel dritto commerciale, col soldo di ducati venticinque al mese, e colla qualità di direttore; l'altro per le matematiche e per la geografia, col soldo di ducati dodici al mese; il terzo per la lingua italiana, calligrafia ed aritmetica pratica, con ducati sette al mese; il quarto pe' primi rudimenti di leggere e scrivere colle prime quattro regole di aritmetica, con ducati sei al mese.

3. Vi saranno in oltre un prefetto ecclesiastico per la istruzione religiosa e per la disciplina e morale degli allievi, con ducati sette al mese; ed un bidello, con ducati cinque.

Per l'acquisto di carte geografiche, istrumenti nautici ed altri oggetti necessari all'insegnamento saranno assegnati ducati trentacinque l'anno da' fondi del comune.

4. Il Direttore del Ministero e real Segreteria di Stato dell'interno è incaricato della esecuzione del presente decreto. *Firmato*, FERDINANDO. *Il Ministro Segretario di Stato Presidente del Consiglio de' Ministri. Firmato*, FERDINANDO TROYA.

( N. 103 )

DECRETO *che riguarda il legato stabilito dal fu Duca D. Ottavio Capece Scondito per la fondazione di una Casa di educazione in Napoli.*

Resina 24 settembre 1855.

FERDINANDO II ecc. *Re del Regno delle due Sicilie.*

Visto il parere della Consulta de' reali domini al di qua del Faro sul legato stabilito dal fu *Duca D. Ottavio Capece Scondito* per la fondazione di una Casa di educazione diretta all'ammissione delle nobili donzelle, le quali mancassero di mezzi ond' educarsi ;

Sulla proposizione del Direttore del Ministero e real Segreteria di Stato degli affari ecclesiastici e della istruzione pubblica ;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato ;

Abbiamo risoluto di DECRETARE, e DECRETIAMO quanto siegue.

ART. 1. Verificandosi una delle due condizioni poste dal fu *Duca D. Ottavio Capece Scondito* nel suo testamento olografo de' 6 di gennaio 1845, che cioè o la sua moglie *D.<sup>a</sup> Livia Sanseverino* passi a miglior vita, o che le piaccia andare a seconde nozze, sarà istituita nella casa di lui, sita al vicolo *Lava*, strada *Ss. Apostoli*, una Casa di educazione gratuita a favore delle donzelle nubili, e figlie di nobili, di militari da capitano in sopra, e di magistrati da

giudice di tribunal civile in sopra , le di cui famiglie fossero di ristrette sostanze e mancanti di mezzi ond' educare la loro prole femminile in altro stabilimento a pagamento. La suddetta Casa di educazione prenderà il titolo di *Educandato Capece Scondito*.

2. I fondi necessari alla istallazione ed al mantenimento dello educandato anzidetto saranno forniti dallo intero patrimonio dello stesso *Duca Capece Scondito*, che nella mentovata sua disposizione testamentaria vien denominato *Confidenza Capece Scondito*, e si fa ascendere a ducati sessantaseimila centodiciotto e grana 90, con l'annua rendita di ducati cinquemila.

3. In conformità della stessa testamentaria disposizione l'educandato *Capece Scondito* sarà amministrato da una Commissione di quattro cavalieri probi e di conosciuti talenti , scelti dal preposito de' Padri Teatini di S. Paolo maggiore, il quale sarà anche il presidente della Commissione suddetta.

4. L'educandato *Capece Scondito* sarà, come gli altri stabilimenti di pubblica educazione , sotto la dipendenza del real Ministero degli affari ecclesiastici e dell'istruzione pubblica. Rimane poi a carico della Commissione amministrativa di compilare un regolamento sulle basi dettate dallo stesso *Duca Scondito* nella enunciata sua disposizione testamentaria, il quale dovrà essere approvato da Noi per l'organo del detto Ministero, e servirà quindi di norma pel suddetto educandato.

5. Il Direttore del Ministero e real Segreteria di Stato degli affari ecclesiastici e dell'istruzione pubblica è incaricato della esecuzione del presente decreto. *Firmato*, FERDINANDO. *Il Ministro Segretario di Stato Presidente del Consiglio de' Ministri*. *Firmato*, FERDINANDO TROYA.

(N. 106)

DECRETO *contenente alcune sovrane prescrizioni circa le attribuzioni e gli obblighi de' professori di paleografia nel grande Archivio in Napoli.*

Favorita, 1 ottobre 1855.

**FERDINANDO II ecc.** *Re del Regno delle due Sicilie.*

Sulla proposizione de' Direttori de' nostri reali Ministeri e Segreterie di Stato dell' interno, e degli affari ecclesiastici e della pubblica istruzione ;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato ;

Abbiamo risoluto di **DECRETARE** , e **DECRETIAMO** quanto siegue.

**ART. 1.** *L' abate D. Giuseppe Canonico*, attualmente professore sostituto di paleografia ed ufficiale di seconda classe nello Archivio generale del Regno, lasciando il detto posto di ufficiale, è nominato professore titolare alla cattedra medesima col soldo annessovi.

**2.** Da ora innanzi i professori di paleografia nel grande Archivio , oltre all' obbligo che loro corre di adempire quanto vien prescritto cogli articoli 24 e 30 della legge organica sugli Archivi de' 12 di novembre 1818, saranno pure tenuti , oltre alle lezioni pubbliche che daranno nel grande Archivio ne' giorni annunziati nel calendario della regia Università degli studi , ed il lavoro delle pubblicazioni delle serie di documenti che si fanno nello stesso

grande Archivio , di portarsi in esso quotidianamente al pari di tutti gli altri impiegati , ed ivi istruire particolarmente gli alunni storico-diplomatici nella intelligenza delle pergamene , così per la parte materiale , come per la teorica , nella nomenclatura e qualità degli atti più antichi , e nella storia de' tempi di mezzo che ad essi si riferisce. In fine assumer dovranno la direzione e custodia della sala diplomatica , ed amministrazione di tutte le scritture conservate nella medesima , con proseguirne la classificazione e compilazione , l' indice ed i repertori , e certificare in piedi delle copie estratte della loro conformità cogli originali ; il tutto a' termini del regolamento in vigore , e senza che i professori abbiano dritto ad altri emolumenti oltre a quelli loro assegnati dalla legge.

3. Il nostro Ministro Segretario di Stato delle finanze , e i Direttori de' nostri Ministeri e reali Segreterie di Stato dell' interno , e degli affari ecclesiastici e della pubblica istruzione sono incaricati , ciascuno per la parte che lo riguarda , della esecuzione del presente decreto. *Firmato* , FERDINANDO. *Il Ministro Segretario di Stato Presidente del Consiglio de' Ministri. Firmato* , FERDINANDO TROYA. .

( N. 107 )

*Con DECRETO dato in Napoli il dì 1 ottobre 1855 si autorizza la istituzione in Larino di un educandato sotto la direzione delle Suore della Carità , a quale oggetto il comune cede parte del locale del soppresso monastero de' PP. Conventuali , e corrisponde da apposito articolo segnato nello stato finanziario annui ducati trecentosessanta pel mantenimento delle dette Suore.*

( N. 108 )

*CIRCOLARE agl' Ispettori distrettuali sulle doglianze de' Consigli provinciali pel cattivo stato delle scuole primarie , e mezzi per ovviarne i mali.*

CONSIGLIO GENERALE DI PUBBLICA ISTRUZIONE.

*3.º Ripartimento 2.º Carico*

Napoli 3 ottobre 1855.

*Signor Ispettore —* Alcuni Consigli provinciali nelle ultime riunioni han portato i loro voti sino al Real Trono per veder migliorato l'insegnamento primario, e singolarmente hanno del male accagionata la poca vigilanza sui maestri, e S. M. (D. G.), premurosa sempre del bene pub-

blico , si è degnata far manifesti questi voti , per essere secondati.

Io quindi mentre convengo del poco frutto che danno le scuole, di cui si discorre, e di potere la vigilanza degli agenti della P. Istruzione, dell' Amministrazione Civile, e del Clero , che collettivamente hanno il dovere di farle prosperare, essere molto più bene intesa e più accorta ed attiva, credo pure che la mancanza di opportune località, di oggetti scolastici , di libri pe' poveri , di soldi convenienti, di una migliore scelta di probi ed idonei maestri , e l' abuso di farsi sostituire arbitrariamente sieno ancora cagioni fondamentali della poco felice condizione di siffatte scuole.

Per queste ultime cose ho scritto con calore a' Signori Intendenti, ed ho riferito al Ministero ; ma tutto ciò nulla toglie alla stretta responsabilità che hanno gl' Ispettori distrettuali , di sorvegliare non solo i maestri, ma più efficacemente gl' Ispettori circondariali, per tutto sapere, allontanare o prevenire ogni irregolarità e lentezza , e di ogni cosa e persona farne a me piena relazione, e specialmente ne' casi in cui non possono essi apportar rimedio.

Farà comprendere agl' Ispettori circondariali che senza amor pel simile, senza carità cristiana, e senza filantropia non può esercitarsi un uffizio , cui ogni idea di guadagno o compenso pecuniario dev' essere estraneo , ed il merito sta nell' opera , e nella considerazione che ne avranno le Autorità superiori ed il Real Governo, ed il demerito non solo ne' rimproveri della coscienza, ma anche nella riprovazione e nel biasimo , che seco può portar una disonorevole rimozione.

Faccia bene imprimere nella loro mente questi senti-

menti , e se in taluni continuerà a vedere abbandono o lentezza nell'adempimento del proprio dovere , mi riferisca tutto per provvedere come conviensi.

La incapacità, l'impotenza fisica poi, o la non lodevole condotta di qualche Ispettore mi dovrà sempre essere da Lei manifestata con tutte le particolarità , per adottare espedienti tali da allontanare ogni inconveniente, che nell'insegnamento è cosa da non tollerarsi.

De' maestri poi o direttamente, o quando non possa ella girare pel distretto, per mezzo degl'Ispettori circondariali, o anche de'Sindaci e de'Parrochi prenderà incessantemente conto senza tollerar mai nè intrusi, nè sostituti, nè voluti ajutanti, che o servono male, o non producono che lo scandalo di far godere a' titolari una parte del soldo nell'ozio.

Non rilascerà mai certificati di servizio pel pagamento de' soldi, nè vidimerà quelli che dovranno rilasciarsi dagli Ispettori circondariali, se non sia ella sicura dell'esatto adempimento de' maestri.

Dovunque manchi, o possa aversi un nuovo maestro dovrà farmisi da lei noto.

Indagherà le cagioni positive del poco profitto e dello scarso numero di alunni in talune scuole ; disporrà il bisognevole, se basti all'uopo la di lei autorità, e ne farà a me relazione, se occorreranno provvedimenti superiori.

Terrà presente che nelle mie visite ho osservato io direttamente , che alcuni maestri vanno alla scuola molto tempo dopo l'ora stabilita. Ciò produce il gravissimo inconveniente che i ragazzi , ed i giovanetti lontani da loro genitori rimangono nel frattempo abbandonati a loro stessi, senza che alcuno li sorvegli, e quindi si rischia che la

di loro innocenza venga adombrata da qualcuno meno innocente, e forse di costumi guasti.

In somma, sotto la sua più stretta responsabilità, porterà continua e vigile sorveglianza sugli Ispettori circondariali e su' maestri dell'uno e l'altro sesso: provvederà nelle cose che sono fra le sue attribuzioni, e per ciò che le oltrepassa riferirà a me ogni mancanza, lentezza, o irregolarità. Così io spero mercè le cure e lo zelo specialmente degl'Ispettori tutti di vedere in fiore un insegnamento che tanto interessa l'universale, ed in ispecie la gente povera.

Intanto mi faccia sicuro di aver ricevuta la presente, e di poi faccia per ogni scuola separato rapporto. — *Il Consulatore di Stato Presidente Provvisorio* — CAPOMAZZA.

( N. 109 )

ALTRA CIRCOLARE *agl' Intendenti.*

CONSIGLIO GENERALE DI PUBBLICA ISTRUZIONE.

3.º Ripartimento 2.º Carico.

Napoli 3 ottobre 1855.

*Signor Intendente* — Ella conosce meglio di me quanta importanza abbia l'insegnamento primario gratuito, perchè precipuamente diretto a migliorare la sorte dell'universalità della gente povera, cui mancano i mezzi per dar la mercede ad un maestro privato, e perchè non può, come il secondario e l'universitario, esser supplito dalle scuole private, dalle case religiose e da' Seminari; e perciò quanto interesse debba richiamare da parte di ogni per-

sona che abbia mente e cuore, e singolarmente degli Agenti del Governo del Re (N. S.).

In vero chi non sa che poveri giovani chiamati all'onore delle armi ascessero i primi gradi, e fors' anche il più elevato, per avere nelle scuole primarie appreso a leggere, a scrivere, a far conti?

Altri salirono a' primi posti del Clero regolare o secolare, cui erano inclinati, per aver in esse imparato, oltre a ciò, le prime dottrine del Nostro Divin Redentore e della sua Chiesa.

Non picciol numero poi migliorò la sua fortuna nell'agricoltura, nell'industria, nella mercatura, nel negozio, e fin nelle arti belle; perchè s'istruì in siffatte scuole nelle prime letture, nella grammatica, nell'aritmetica, ne' conteggi e nel disegno lineare.

Ed infine non mancò mai qualcuno che, dotato dal Signore di svegliato ingegno e di potente volontà, avuti nelle scuole primarie i primi semi, trovò modo di fecondarli, di proseguire i suoi studi, e di giungere a rilevante altezza nelle scienze e nelle arti.

D'altra parte le donne, che tanto potentemente contribuiscono alla civiltà ed educazione del genere umano, quante volte non furono di sostegno alle famiglie, vedovate del capo, e prive di ogni altro mezzo di sussistenza, sol perchè ebbero nelle scuole primarie educazione ed istruzione nelle prime lettere, e nelle arti muliebri?

E tutto ciò si può sperare ragionevolmente nello stato presente delle nostre scuole primarie. Ma che non si otterrebbe se intero si avesse l'insegnamento prescritto dal Regolamento del 1819, tuttora in vigore, ed i maestri in generale possedessero la buona volontà e l'istruzione richiesta?

Questo Regolamento con le analoghe istruzioni diramate impone l'obbligazione d'insegnare.

*Pe' maschi.*

Leggere, scrivere, rudimenti della gramatica italiana, scrivere sotto la dottatura, lettura con la spiegazione di ciò che si è letto, calligrafia, aritmetica, disegno lineare, catechismo di agricoltura, catechismo di arti secondo i rispettivi bisogni, catechismo di Religione e galateo.

*Per le femmine.*

Arti donnesche, leggere e scrivere, prime operazioni dell'aritmetica, catechismo di dottrina cristiana, e de'doveri, principali cognizioni della Bibbia ed economia domestica.

Intanto i Consigli provinciali, che annualmente si riuniscono per effetto della savissima legge del 12 dicembre 1816 continuamente si dolgono del non prospero stato in ispezialità di siffatte scuole, e ne accagionano la poca vigilanza sui maestri e la mancanza d'incoraggiamenti.

Ed il Re (D. G.) premurosissimo del bene de'suoi sudditi, con calore prescrive di prendersi in considerazione e secondarsi i voti de' Consigli provinciali.

Or io credo, che mentre in parte sia vera la cagione che i Consigli provinciali adducono della poca vigilanza degli Agenti della Pubblica Istruzione, e dell'Amministrazione civile e del Clero, che collettivamente sono chiamati a sorvegliare le scuole, e della mancanza d'incoraggiamento, ho la convinzione, derivante da fatti, molti e ripetuti,

che non è questa la cagion fondamentale e primitiva dei mali che si deplorano.

Nel tempo dell'esercizio del mio uffizio, di meno di un anno, ho osservato, che nelle scuole primarie di qua dal Faro mancano in gran parte i mezzi per farle prosperare, e senza provvedere ad essi ogni opera è infruttuosa. L'incoraggiamento poi è sempre giovevole, quando vien distribuito con giustizia e dopo fatti bene assicurati.

Molte delle scuole primarie hanno stanze mal adatte, o eccentriche.

Moltissime si esercitano nelle abitazioni de' maestri con danno della morale o del costume, dovendo i fanciulli e le fanciulle esser sempre in mezzo a' familiari, a' servi, a' lavoratori di campagna e ad altre meno educate persono.

Da per ogni dove, e forse esclusa la sola Capitale, mancano di oggetti scolastici: non un libro, non un foglio di carta, non un lapis, non un quadretto si dà agli alunni, che quasi tutti sono sforniti di mezzi per provvedersene.

Non poche scuole poi mancano fino degli scanni, e delle tabelle per l'insegnamento del leggere e dello scrivere secondo il metodo normale adottato per tutte.

Che si direbbe poi se si sapesse che moltissimi maestri sono remunerati peggio di una fantesca, ricevendo soldi meschinissimi, che in taluni luoghi non oltrepassano i ducati 10, o 12, all'anno? Mentre la provvida legge del 1816 secondo le classi de' comuni, fissò duc. 120, 80, e 50 poi maestri, e duc. 80, 50, e 30 per le maestre.

E se a tutto ciò si aggiungesse che il soldo del maestro e della maestra è per il primo ad invertirsi ad altro uso, ad ogni più lieve bisogno del Comune, antepoendosi il bene materiale al morale, chi non vedrebbe essere ben al-

tra, che la poca vigilanza, o il niuno incoraggiamento, la cagion vera dello scarso frutto delle scuole primarie?

E tutto questo senza tener conto delle intrusioni da parte de' maestri, e talvolta de' Sindaci di sostituti abusivi, per lo meno ignoranti, e mai sempre non curanti dello insegnamento.

Spesso ancora ho rilevato che alcuni si procurino la nomina a maestri e non per insegnare essi direttamente ai fanciulli, ma per costituirsi un beneficio personale, ed incaricare altri per l'insegnamento, o con dividerne il soldo o con darne una piccola frazione al maestro sostituto. In tal modo la scuola si tiene spesso da persone le più abiette, e le meno capaci.

In altri Comuni poi, non esclusa la Capitale, i maestri municipali disimpegnano il di loro ufficio con raro abbandono, ed i genitori amano meglio a mandare i loro figli ai maestri privati, pagandone una mensile mercede, piuttosto che mandarli alle scuole pubbliche che sono gratuite, e da tal ragione ne deriva la quantità immensa delle scuole private.

Io in conseguenza con fiducia mi rivolgo a Lei, Signor Intendente, che con tanto zelo si prende cura di questo primordiale insegnamento, pregandola a prendere in seria considerazione queste mie osservazioni, e nella svariatezza de' suoi mezzi, dopo preso conto de' mali, cui accenno, per cotesta provincia disporre quanto meglio potrà farsi, affin di allontanarne le cagioni e migliorare le scuole primarie.

Credo in ultimo non far cosa inutile prevenendola che copia di questa lettera circolare, e di altra con molta premura diretta a tutti gl' Ispettori distrettuali, per la parte che ad essi ed agli Ispettori circondariali spetta, l'ho tra-

smessa al Ministero di Pubblica Istruzione, discaricandomi sull'adempimento del mio dovere, in seguito degli ordini Sovrani su' voti de' Consigli provinciali; e perchè il bene che ne deriverà pe' di Lei sforzi venga convenientemente apprezzato dall' altezza del Trono.

Si compiaccia intanto di farmi certo della pervenienza di questa lettera, e di poi dirigermi per ogni scuola separato ufficio. — *Il Consultore di Stato Presidente provvisorio* — CAPOMAZZA.

*Si noti che per l' ispezione delle scuole della Capitale e de' suoi villaggi si prescrissero a' 20 ottobre 1855 norme speciali, che rimangono ferme, richiedendosi che gl' Ispettori Distrettuali, e l' Ispettore di tutte le scuole visitassero una volta al mese, e gl' Ispettori circondariali, il Direttore del disegno lineare, gl' Istruttori del metodo normale, l' Ispettrice, ed il Catechista due volte al mese ciascuna scuola; facessero colle loro firme le dichiarazioni opportune ne' libri di presenza; e dirigessero le relazioni rispettivamente richieste.*

( N. 110 )

DECRETO *che autorizza lo educandato Capece Scondito in Napoli ad accettare la disposizione testamentaria fatta in suo vantaggio dal suo fondatore Duca D. Ottavio Capece Scondito.*

Napoli , 7 dicembre 1855.

FERDINANDO II ecc. *Re del Regno delle due Sicilie.*

Veduto il testamento olografo de'6 di gennajo 1845 depositato presso il notajo *Pasquale de Laurentiis* di Napoli , col quale il *Duca D. Ottavio Capece Scondito* disponeva dell'intero patrimonio suo per la fondazione di un educandato sotto la denominazione *Capece Scondito* ;

Veduto il decreto de'24 di settembre andante anno , emesso sulla proposizione del Direttore del nostro Ministero e Segreteria di Stato degli affari ecclesiastici e della istruzione pubblica , per lo quale è rimasta autorizzata la installazione dello educandato stesso , con le condizioni e clausole che vi sono espresse ;

Veduto il parere della Consulta de'nostri reali domini di qua del Faro ;

Sulla proposizione del Direttore del nostro Ministero e Segreteria di Stato di grazia e giustizia ;

Abbiamo risoluto di DECRETARE e DECRETIAMO quanto siegue.

ART. 1. Accordiamo il nostro beneplacito allo educan-

dato sotto la denominazione *Capece Scondito* per l'accettazione della pia disposizione di che trattasi, a' termini del testamento anzidetto e del decreto di sopra enunciato ; salvi rimanendo i dritti che potessero competere a' terzi contro la disposizione stessa.

2. Di tale pia disposizione, e de' pesi che vi sono annessi dovrà prendersi nota nella platea del riferito educandato, per curarsene lo esatto adempimento.

3. I Direttori de' nostri Ministeri e Segreterie di Stato di grazia e giustizia, e degli affari ecclesiastici e della istruzione pubblica, ciascuno per la parte che lo riguarda, sono incaricati della esecuzione del presente decreto. *Firmato*, FERDINANDO. *Il Ministro Segretario di Stato Presidente del Consiglio de' Ministri. Firmato*, FERDINANDO TROYA.

( N. 111 )

*CIRCOLARE agl' Ispettori distrettuali per avere una statistica di tutte le scuole, ed altro.*

CONSIGLIO GENERALE DI PUBBLICA ISTRUZIONE

*3.º Ripartimento 2.º Carico.*

Napoli, 8 dicembre 1855.

*Signor Ispettore* — Il Signor Direttore del Ministero e Real Segreteria di Stato dell' Istruzione Pubblica, cui rimisi le mie circolari del dì 3 ottobre prossimo passato dirette agl' Intendenti e agli Ispettori distrettuali, con Mini-

steriale de' 17 del passato mese ha dichiarato non solamente che approva e divide meco i divisamenti per le disposizioni date nello scopo di sollevare dallo stato niente felice, in cui trovansi le scuole primarie; ma mi ha anche assicurato di avere scritto con premura al Signor Direttore del Ministero e Real Segreteria di Stato dell'Interno, perchè le scuole medesime vengano provvedute di quanto hanno d'uopo indispensabilmente per esercitarsi e per prosperare.

Ha inoltre il lodato Direttore dell'Istruzione Pubblica prescritto di rimmetterglisi periodiche relazioni di quanto si opera pel miglioramento delle ridette scuole, affin di sostenere con la sua alacrità ogni utile disposizione sulle persone, e sulle cose, e perchè non sia effimero il miglioramento, anzi divenga una duratura realtà.

Io quindi per corrispondere alle Ministeriali premure, e per raggiungere lo scopo che mi sono prefisso colle accennate circolari, ho già promesso al sullodato Direttore, che non risparmiarò di proporre pene pe' manchevoli o negligenti, e premi per que' che se ne renderanno meritevoli per singolari servigi, sieno Ispettori, sieno maestri, o maestre; ed in ispecial modo per gl'Ispettori circondariali, che servendo senza mercede hanno più dritto alla considerazione del Real Governo.

Intanto perchè io abbia un quadro generale delle scuole primarie del Regno con tutte le possibili particolarità ed esigenze, sia per servire di punto di partenza e dato certo alle mie ulteriori disposizioni di miglioramento, sia per ragguagliarne con fondata conoscenza il Ministero, le do le seguenti preghiere, sicuro che saranno con diligenza ed accuratezza eseguite.

Ella senza mica intermettere di eseguire con separati rapporti la circolare de' 3 ottobre, mi farà fra 40, 50, o al più tardi 60 giorni, giungere due delle tre copie dello stato, che le rinetto, ritenendo presso di se la 3., dacchè ne avrà riempiti i vuoti con la maggior precisione ed esattezza, e dopo prese le più sicure indagini su tutto ciò, di cui non abbia già provata notizia.

Un altro stato, anche in doppia copia, mi farà arrivare nel termine medesimo, di tutti gl' Ispettori circondariali di cotesto distretto con le seguenti categorie.

Comuni capi di circondario;

Nomi e cognomi degl' Ispettori;

Epoca della nomina Reale;

Età degli Ispettori;

Se sieno laici, Sacerdoti, o Parrochi, con cura di anime;

Zelo, condotta ed istruzione;

Se riseggano in comune diverso dal Capo del Circondario, e perchè;

Parere dell' Ispettore distrettuale su di essi nell' interesse del servizio della Pubblica Istruzione;

Osservazioni e particolarità.

Di quanto Ella dichiarerà in tali stati pe' maestri per le scuole e per gl' Ispettori circondariali sia preventivamente nella intelligenza, che io lo riterrò come un fatto assicurato, di cui dovrà Ella in ogni tempo assumere la responsabilità corrispondente.

Indipendentemente poi da quanto verrà assicurato da Lei ne' ridetti stati; e delle punizioni, che senza umani riguardi dovrà provocare contro i manchevoli, i colpevoli, ed i negligenti con distinti rapporti, io le permetto di segnalarmi quelle rare persone, sieno precettori, sieno Ispet-

tori, che anche a parere delle Autorità Ecclesiastiche e Civili per rilevanti servizi alla Pubblica Istruzione si renderanno degni di considerazione singolare.

Inoltre io sono persuaso che niuno degl' Ispettori distrettuali manchi del nobile sentimento di servire per l'istruzione, in ispecie della gente in bisogno, e non per la scarsa mercede di cui è retribuito, ma perchè io possa soddisfare alla mia coscienza nel certificare ogni quattro mesi il servizio, e questo in qualche modo mi costi, la prego a rimettermi col certificato del suo servizio un semplice elenco delle disposizioni date o provocate nei quattro mesi in beneficio dell'insegnamento.

In fine con questo elenco mi rimetterà uno stato suppletorio per le scuole, i maestri, e gl' Ispettori circondariali, con le stesse categorie di quelli che ora le chieggo, ma per le sole nuove nomine e per ogni novità che sarà accaduta ne' passati quattro mesi, di modo che siffatti stati abbiano una perenne continuità.

Le raccomando caldamente tutti questi lavori per la sollecitudine e l'esattezza, e ne resto in attenzione. — *Il Consultore di Stato Presidente provvisorio — CAPOMAZZA.*



# MODELLO DELLA STATISTICA DELLE SCUOLE PRIMARI

COMUNI	NUMERO	CLASSE	NOMI E COGNOMI	ETA'	EPOGA DELLA NOMINA	SOLDO	SE LA SCUOLA	SE SIANV SOSTITUTI
tutti del distretto, non esclusi i riuniti, ed i villaggi.	delle anime di ogni comune, di ogni riunito, e villaggio.	cui il comune appartiene.	de' maestri e delle maestre, e se i primi sieno laici, Sacerdoti o Parrochi con cura di anime.	de' maestri e delle maestre.	al posto che occupano da titolari, interini, o sostituti, ed autorità da cui si ebbe.	o gratificazione che si percepisce in un anno.	si tenga noll'abitazione del precettore, o in luogo diverso ed adatto, e pigione che paga il comune per essa	o a jutanti chi sieno perchè e da chi nominati e come si conducano

# IL DISTRETTO DI

ZIONI DELLA MANCANZA	NUMERO	Z E L O	METODO	LEZIONI	PARERE
lle scuole in ta- ri comuni, e da nato tempo, se rasi lissato so ldo maestri e quale.	degli alun- ni nella ci- fra media di tutto il cadente anno.	condotta ed istruzione del maestro e della maestra.	con cui s'inse- gua, cioè, se col normale simultaneo, col mutuo, o col- l'individuale.	che in realtà si danno, e libri che si adoperano.	dell'Ispettore distrettuale sulle persone e sulle cose, di cui si tratta.



( N. 112 )

DECRETO *col quale approvasi un regolamento relativo alla revisione de' libri e delle stampe provenienti dall'estero nella gran dogana di Napoli.*

Napoli 17 gennaio 1856.

FERDINANDO II ecc. *Re del Regno delle due Sicilie.*

Sulla proposizione del Direttore del Ministero e real Segreteria di Stato degli affari ecclesiastici e della istruzione pubblica ;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato ;

Abbiamo risoluto di DECRETARE e DECRETIAMO quanto siegue.

ART. 1. Il regolamento annesso al presente decreto , col quale si prescrivono le norme da osservarsi per la revisione de' libri e stampe provenienti dall'estero alla gran dogana di Napoli , è approvato.

2. Il Ministro Segretario di Stato delle finanze, ed il Direttore del Ministero e real Segreteria di Stato degli affari ecclesiastici e della istruzione pubblica sono incaricati della esecuzione del presente decreto, ciascuo per la parte che lo riguarda. *Firmato, FERDINANDO. Il Ministro Segretario di Stato Presidente del Consiglio de' Ministri. Firmato, FERDINANDO TROYA.*

REGOLAMENTO per la Giunta di revisione de' libri e delle stampe che provengono dall' estero nella gran dogana di Napoli.

De' 17 di gennaio 1856.

TITOLO PRIMO

*Disposizioni doganali*

ART. 1. I proprietari de' libri saranno obbligati, nel dare le loro dichiarazioni, a precisare il numero, il sesto e l' epigrafe de' volumi. La mancanza di questa classifica sarà considerata come una mancanza di dichiarazione in dettaglio.

2. Non sarà permesso a' negozianti librai d' immettere libri, se non in cassa ben custoditi.

Le casse, giunte appena in dogana, saranno munite del bollo di collaggio, il quale verrà apposto anche a' libri de' particolari,

3. Riscosso il dazio, le casse o i libri saranno riposti in apposite officine, e ne' giorni assegnati verranno a mano a mano, a richiesta della Giunta di revisione, trasportati nel suo ufficio, ove con l' assistenza di un impiegato doganale, e sottò gli occhi della Giunta, verranno aperte; e fatta la verifica de' libri a norma della data dichiarazione, saranno assoggettati alla censura.

4. Qualora la Giunta giudicherà potere i librai riesportare all' estero i libri ritenuti come riprovevoli, la Giunta medesima, ottenutane l' autorizzazione dal real Ministero,

provocata per mezzo del presidente della istruzione pubblica, la parteciperà al direttore generale delle dogane, inviandogli insieme un notamento de' libri medesimi. Il direttore generale dando la facoltà della riesportazione, adopererà, onde non ne resti nel Regno alcuna copia, le più severe ed efficaci precauzioni, quella specialmente del certificato del regio console residente nel luogo dove i libri si respingono, da apporsi al notamento fattone dalla Giunta, una copia del quale sarà riconsegnata alla medesima per documento.

5. Tutte le disposizioni de' precedenti articoli riguarderanno egualmente le statue, le stampe, i quadri, o qualunque altro oggetto di figure.

6. Qualunque sia la direzione o destinazione de' libri, delle stampe ec., saranno del pari soggetti alle medesime norme di bollaggio e di censura, salvo quanto vien prescritto col real rescritto de' 26 di settembre 1855 pe' libri diretti per la Sicilia.

7. Sono esenti da censura i libri, le stampe ec. diretti alle Persone Reali.

8. Sono del pari esenti da censura i libri, le stampe ec. diretti a' componimenti il Corpo diplomatico accreditato presso la Maestà del RE, ed agl'individui addetti alle estere Legazioni, non che a' Ministri Segretari di Stato ed a' Direttori de' Ministeri e reali Segreterie di Stato. Ad evitare però le frodi de' mentiti indirizzi, i Personaggi sullodati dovranno, ogni qual volta commetteranno libri od oggetti di arte di loro particolare uso, farne apposita dichiarazione, arrivati che saranno in dogana, dirigendone autentica notizia al real Ministero degli affari ecclesiastici ed istruzione pubblica, ed in casi urgenti anche al presidente

del Consiglio generale di pubblica istruzione, o alla Giunta di revisione nella gran dogana. La gran dogana non potrà rilasciare i libri, le stampe ec., se non cerziorata dalla Giunta di revisione dello adempimento di detta precauzione.

## TITOLO II.

### *Della Giunta di revisione*

9. La Giunta composta di sei revisori si adunerà per l' ordinario due volte per settimana, e sarà tenuta col simultaneo intervento di tre revisori, i quali dovranno munire di loro firme tutti gli atti analoghi.

Essi avvicenderanno a bimestre il loro servizio. Resterà *ipso facto* sospeso dallo uffizio quel revisore che pronunziasse solo alcun giudizio di revisione. E ciò non solo pe' libri che vengono dall' estero, ma per quelli eziandio che da Napoli si spediscono per le provincie; talchè i così detti *lascia-passare* non potranno essere rilasciati che in Giunta, e non avranno valore senza la sottoscrizione di due revisori. Il presidente della pubblica istruzione potrà poi, sempre che lo stimi, riunire per affari straordinari tutta la Giunta.

10. È severamente vietato a' revisori di contentarsi di leggere l' elenco de' libri sulla dichiarazione doganale, senza farsi esibire i libri medesimi, e diligentemente osservarli, onde assicurarsi se i titoli ed i frontispizi delle opere corrispondano realmente alle materie contenute nei volumi che li portano, ed evitare così le frodi non difficili ad avvenire di essere i libri pravi muniti di titoli e frontispizi innocenti.

11. I libri giudicati riprovevoli saranno a mano a mano conservati sotto la responsabilità del segretario : sul finire di ogni bimestre di servizio se ne farà un notamento da inviarsi al real Ministero per mezzo del presidente della istruzione pubblica ; ed avutane la ministeriale autorizzazione , saranno inviati alla Biblioteca della regia Università degli studj , per essere ivi conservati colle dovute riserve , sotto la più stretta responsabilità del prefetto di essa. Tale passaggio si farà con apposito notamento , sottoscritto da'revisori di servizio e dal segretario, in piè del quale il prefetto apporrà il suo ricevo, ed una copia legale di esso sarà sempre trasmessa al real Ministero.

12. Quando capitì qualche libro che la Giunta di revisione giudichi così pravo o inutile , che non torni opportuno il conservarlo nell'anzidetta real Biblioteca, la Giunta medesima potrà , ottenutone il permesso dal real Ministero per mezzo del presidente della pubblica istruzione , distruggerne gli esemplari.

13. Ove i libri riprovati siano di tal numero e di tal valore che la perdita de' medesimi possa essere cagione di ragionevole sconforto al commercio librario , la detta Giunta , ponderate le circostanze , e specialmente la natura delle opere, potrà per mezzo del presidente provocare la ministeriale autorizzazione perchè i detti libri si respingano all'estero.

14. Per quadri poi, stampe ec. si serberanno le medesime norme, mandandosi cioè alla succennata Biblioteca della regia Università , ove si stimi opportuno di conservarli ; e quando fossero per ogni verso pravi o inutili, distruggendoli ; ed allorchè concorressero le stesse circostanze delle quali si è parlato nell' articolo precedente, respingendoli all'estero.

15. Quando la Giunta giudicherà ritenere alcuni libri , per farne più posato e maturo esame, i revisori di servizio saranno strettamente obbligati di emetterne il definitivo giudizio tra lo spazio di giorni quindici , a contare dal dì della presentazione, ove l'opera non oltrepassi i due volumi, e di giorni trenta, ove ne conti un maggior numero.

Nel caso poi che si chiedesse più lungo tempo allo esame , dovrà dimandarsene al presidente di pubblica istruzione speciale facoltà. La mancanza a quest'obbligo porterà seco la perdita del gettone per tutte le sedute, che trascorreranno spirato il periodo suindicato.

16. Ove sia tale il numero delle opere da esaminarsi , che non basti l'opera de' revisori presenti, o siavi alcun libro scritto in linguaggio conosciuto da un revisore franco di assistenza , a richiesta della Giunta , gli altri revisori saranno tenuti a venire gratuitamente in ajuto della revisione.

17. Si troverà nell'ufficio della Giunta di revisione un libro foliato e cifrato in ciascuna pagina dal presidente di pubblica istruzione , per notarvisi per ordine alfabetico tutte le opere delle quali sarà da' revisori ricusata l'immissione. Ogni articolo di siffatto registro sarà cifrato dai revisori che avranno giudicato non doversi l'opera immettere, conterrà la data della revisione, e servirà di utilissima notizia per le revisioni future.

Quando un'opera sarà stata inserita in questo registro, non si potrà più rilasciarla nelle future revisioni senza un giudizio emesso all'unanimità da tutta la Giunta riunita, ed approvato dal Ministero, approvazione che si provocherà dal presidente della pubblica istruzione.

18. Nel caso di opere scritte in una lingua che non fosse

bene intesa da veruno da' revisori , saranno esse poste in serbo, e se ne farà subito rapporto alla presidenza di pubblica istruzione per le analoghe provvidenze.

19. A facilitare il giudizio delle opere nuove, la Giunta farà uso con criterio di uno o due giornali esteri accreditati di bibliografia. Di siffatte notizie bibliografiche il segretario della Giunta conserverà un sunto, che servirà non di norma, ma di prevenzione a' revisori ne' loro giudizi, riprovando tutto ciò che offenda la Religione. ed i dritti della Sovranità.

### TITOLO III.

#### *Norme da tenersi dalla Giunta ne' suoi giudizi.*

20. I libri che trattano *ex professo* contro la Religione e contro il Governo saranno dichiarati riprovevoli. Per gli altri che contenessero massime cattive sia contro la Religione, sia contro lo Stato, la Giunta darà i suoi giudizi.

21. Poichè però non tutt' i libri proibiti hanno lo stesso grado di pravità, e di alcuni di essi si può talvolta prudentemente consentire l'immissione, i revisori non li rilasceranno se non a que' particolari, i quali esibiranno il corrispondente permesso della Santa Sede, sia di leggerli e ritenerli, sia di ritenerli e venderli con precauzione, trattandosi di librai, e costando ad un tempo la identità delle persone. Tali permessi dovranno sempre essere muniti del *placet* del real Governo.

22. Riguardo agli esteri acattolici si potrà loro per una civile tolleranza rilasciare le bibbie ed altri libri di preghiera di loro sette, a condizione però che trattisi di un

solo esemplare , e costi essere usati , e che i proprietari de' medesimi rilascino un obbligo sottoscritto di seco riportarli.

23. Alle medesime condizioni si potranno rilasciare agli esteri i libri che portino per loro solo uso.

24. Dal giudizio emesso dalla Giunta intorno alla pravità di un'opera potrà esservi appello al presidente della pubblica istruzione. In caso di appello il presidente riunirà una Commissione straordinaria formata dal Consiglio generale di pubblica istruzione , che emetterà il diffinitivo giudizio, da doversi sottoporre alla ministeriale approvazione.

#### TITOLO IV.

##### *Del personale della Giunta.*

25. La Giunta sarà composta di sei revisori: a ciascuno de' revisori di giro rimasto presente per tutta la durata della sessione sarà dato per ogni volta il gettone di ducato uno e grana 92. A tale uopo in fine di ogni seduta si redigerà un verbale, che sarà sottoscritto da' revisori e dal segretario.

26. Vi sarà un segretario col soldo mensile di ducati quindici.

Il segretario sarà ancor egli revisore, onde possa supplire nel caso di assenza uno de' revisori di giro. Quando il segretario adempirà le funzioni di un revisore assente , percepirà la metà del gettone che gode il revisore presente.

27. Vi sarà un pro-segretario: costui supplirà il segretario , quando sarà legittimamente impedito , o quando funzionerà da revisore.

28. Vi sarà un commesso , con l'obbligo di mantenere la scrittura in regola , ed assistere il segretario , e badare all'apertura delle casse de' libri.

29. In fine vi sarà un usciere.

Approvato: Napoli, il dì 17 di gennaio 1856. *Firmato, FERDINANDO. Il Ministro Segretario di Stato Presidente del Consiglio de' Ministri. Firmato, FERDINANDO TROYA.*

( N. 113 )

*DECRETO concernente la fondazione di un educandato per la istruzione della gioventù nel convento de' Padri Carmelitani Calzati nella città di Noja.*

Napoli 17 gennaio 1856.

*FERDINANDO II ecc. Re del Regno delle due Sicilie.*

Visto il rescritto Pontificio de' 13 di febbraio 1855, con che si permette la istallazione di un educandato nel convento de' Padri Carmelitani Calzati nella città di Noja per la educazione di quella gioventù ;

Sulla proposizione del Direttore del Ministero e real Segreteria di Stato degli affari ecclesiastici e della istruzione pubblica ;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato ;

Abbiamo risoluto di **DECRETARE**, e **DECRETIAMO** quanto siegue.

**ART. 1.** È approvata la istallazione di un educandato per la istruzione della gioventù nel convento de' Padri Carme-

litani Calzati nella città di Noja, diocesi di Bari, per la durata di anni dieci.

2. La disciplina nel mentovato stabilimento sarà secondo le basi poste nel citato rescritto Pontificio.

3. Il Direttore del Ministero e real Segreteria di Stato degli affari ecclesiastici e dell'istruzione pubblica è incaricato della esecuzione del presente decreto. *Firmato*, FERDINANDO. *Il Ministro Segretario di Stato Presidente del Consiglio de' Ministri. Firmato*, FERDINANDO TROYA.

( N. 114 )

REALE RESCRITTO con cui il corso degli studj pe' giovani del Collegio Medico Cerusico da anni cinque vien ridotto a quattro.

MINISTERO E REAL SEGRETERIA DI STATO DEGLI AFFARI  
ECCLESIASTICI E DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA.

2.° Ripartimento — 1.° Carico — N.° 355.

Con rapporto de' 15 dicembre dello scorso anno cotesto Consiglio Generale ha fatto osservare, che per dare esecuzione alla Sovrana risoluzione del dì 19 luglio del suddetto anno, con cui il corso degli studj pe' giovani del Real Collegio Medico-Cerusico da cinque anni si è ridotto a quattro, è indispensabile che il Capitolo 3.° del Regolamento pel Collegio suddetto approvato da S. M. il Re (N. S.) nel 1850, sia modificato nel modo seguente.

## CAPITOLO III.

### *Classificazione degli Alunni.*

Gli Alunni saranno partiti in quattro Classi in ciascuna delle quali dovranno compiersi gli Studi che la riguardano nel corso dell'anno.

La 1.<sup>a</sup> Classe proseguendo gli Studi di Letteratura Italiana e Latina studierà Fisica, Chimica, Mineralogia e Zoologia; nell'inverno Anatomia Descrittiva; nell'està Botanica.

La 2.<sup>a</sup> Classe studierà Fisiologia, Materia Medica, Patologia e Igiene; nell'està Chimica Organica, Anatomia Patologica e Generale.

La 3.<sup>a</sup> Classe studierà Medicina Pratica, Medicina Chirurgia legale e Testo d'Ippocrate, intervenendo nella Clinica Medica; nell'inverno s'istituirà in Anatomia preparatoria; e nell'està avrà la Semiotica pratica.

La 4.<sup>a</sup> Classe studierà Ostetricia, Chirurgia generale e Trattati Cerasici; nell'inverno Chirurgia operatoria, assistendo a tutte le quattro Cliniche.

Ha fatto del pari osservare cotesto Consiglio Generale, che per potersi completare esattamente gli studi ripartiti alla 3.<sup>a</sup> e 4.<sup>a</sup> Classe evvi assoluto bisogno di qualche altro Istitutore, ma ad evitare il carico di una novella spesa ai fondi dello Stabilimento, ha proposto di approvarsi che i due Sostituti di classe, de' quali è menzione nell'articolo 7.<sup>o</sup> Cap.<sup>o</sup> 2.<sup>o</sup> del Regolamento del 1850, sieno tenuti

non solamente a supplire nelle mancanze i Professori delle Cattedre alle quali sono addetti, ma bensì ad insegnare trattati particolari di Medicina e Chirurgia, come meglio sarà stimato conveniente nella sessione preliminare, siccome è prescritto nello stesso Cap.º 2.º Art.º 7.º pel terzo Professore Aggiunto; e che quindi, affidandosi a' due Sostituti di classe i quali non hanno emolumento, questi particolari incarichi è giusto che essi benanche nelle vacanze sieno nominati titolari ad una Cattedra cui sono addetti in forza del Regolamento, non dopo dieci anni di lodevole esercizio, ma dopo sei come è detto per gli Aggiunti nell'art.º 8.º

Ha considerato in fine il Consiglio medesimo, che avendo gli Aggiunti in forza del Regolamento in vigore due grandi e rilevantissimi vantaggi, cioè, la felice prospettiva del conseguimento della proprietà di una Cattedra dopo sei anni di esercizio, ed un appuntamento mensile, non debbono essi ritenere, che l'obbligo che hanno di dover supplire nelle mancanze i Professori delle Cattedre alle quali sono addetti, debba limitarsi a quelle giornaliere o di poco tempo, ma a quelle ancora prolungate per impedimento legittimo del Professore titolare, come per circostanza di croniche ed acute infermità senza che avessero giammai dritto a richiedere particolare compenso sia dal Professore, sia dallo Stabilimento.

Avendo rassegnato a Sua Maestà il Re (N. S.) tal rapporto nel Consiglio Ordinario di Stato del dì 8 del corrente mese, la Maestà Sua si è degnata di approvare le proposizioni del Consiglio Generale in esso rapporto contenute.

Nel Real Nome partecipo siffatta Sovrana risoluzione

per l'uso di risulta. Napoli 20 febbraio 1856. *Firmato*,  
SCORZA.

*Al Sig. Presidente del Consiglio Generale  
di Pubblica Istruzione*

( N. 115 )

*CIRCOLARE agl' Intendenti per gli esami da sostenersi  
da' prescelti per maestri primari.*

CONSIGLIO GENERALE DI PUBBLICA ISTRUZIONE

*3.° Ripartimento — 2.° Carico.*

Napoli 23 febbrajo 1856.

*Signor Intendente*—Gli esami di coloro che, sulle terne de' decurionati, vengono prescelti per maestri primari cadono su diverse materie, e variamente si eseguono nelle provincie.

Questo Consiglio Generale per mantenere in tutt' i comuni al di qua dal Faro un metodo uniforme ha creduto, riepilogando ciò che risulta da' Sovrani regolamenti e prescrizioni, che coloro, i quali saranno proposti per le scuole primarie maschili dovranno essere esaminati.

1.° Sul leggere e sullo scrivere secondo il metodo normale, e se la scuola si eserciti col metodo di mutuo insegnamento, anche secondo questo metodo.

2.° Nelle prime quattro regole dell'aritmetica:

3.° Nella gramatica italiana:

4.° Nel Catechismo di Religione :

5.° Nel Galateo :

6.° Sul catechismo di Agricoltura:

7.° Sul disegno lineare :

8.° E sul catechismo delle arti, secondo le abitudini ed i bisogni delle diverse popolazioni.

A tenore del regolamento pe' Gradi Dottorali approvato con Reale Decreto de' 27 dicembre 1815 i maestri primari sono obbligati di munirsi della cedola in belle lettere di questa Regia Università degli Studi, a meno che non vengano per Sovrana Clemenza abilitati a fornirsene fra uno anno dalla nomina, siccome ordinariamente suole Sua Maestà concedere. Coloro che si trovano muniti di tal cedola vengono dispensati dall' esame, meno però pel catechismo di agricoltura e delle arti, e pel disegno lineare.

Le donne che verranno proposte per maestre primarie dovranno fare gli esami seguenti.

1.° Sul leggere e sullo scrivere secondo il metodo normale:

2.° Sulle prime quattro operazioni dell'aritmetica:

3.° Sul catechismo della dottrina cristiana:

4.° Sulle arti donnesche. In questo esame dovrà chiamarsi fra gli esaminatori una maestra primaria di nomina Sovrana, e sul suo avviso stendersi da essi distinto verbale.

5.° Sulle principali cognizioni della Bibbia:

6.° Sul catechismo de' doveri:

7.° E sulla economia donnesca.

Siccome talune delle materie succennate, secondo lo spirito dal regolamento del 1819, servono per una più

estesa istruzione, e questa non può conseguirsi che ne' comuni più popolosi: così secondo l'estensione, la coltura, o altre condizioni delle popolazioni potranno gli esaminatori vedere se debbano i maestri esentarsi dagli esami dei Catechismi di agricoltura, delle arti, e del disegno lineare, e le maestre da quelli della Bibbia, del Catechismo dei doveri, e della economia donnesca; ma nel verbale dovranno assicurare tutte le particolarità per risolvere il Consiglio di Pubblica Istruzione come conviensi.

Gli esaminatori in tali sperimenti dovranno immancabilmente essere, giusta i Reali Rescritti de' 7 agosto 1821 e 24 ottobre 1849, l'Ispettore distrettuale delle scuole, il Parroco, il Sindaco rispettivo, e le persone destinate dall'Intendente, se non voglia egli presedere agli esami medesimi.

Gli esaminatori dovranno compilare e firmare circostanziato verbale, che assicuri la esatta esecuzione degli atti e di ogni formalità serbata in essi. Con questo verbale, e con quello per le donne sulle arti donnesche, gli scritti originali dovranno rimettersi a me per la discussione in questo Consiglio generale.

I libri su di cui dovranno cadere tali esami, e che dovranno aprirsi a sorte gittandovi la stecca dal Presidente della commissione esaminatrice, saranno quelli adottati per l'insegnamento elementare, ed indicati nell'annesso elenco. I quesiti dovranno dallo stesso Presidente formularsi con semplicità e chiarezza.

Per le materie per le quali non è nell'elenco medesimo indicato il libro analogo, Ella avrà la compiacenza di denotarmi quello che stimerà più adatto, per esaminarsi, ed approvarsi da questo Consiglio generale.

Così sembra tolta ogni incertezza sugli esaminatori, sulle materie degli esami, e sulle forme con cui debbono eseguirsi.

In conseguenza la prego a dare ogni pubblicità a tali prescrizioni, inserendole nel giornale dell'Intendenza, e facendole per lunghissimo tempo affiggere in ogni casa comunale, perchè ognuno che vi abbia interesse le conosca e vi si prepari. Abbia altresì la bontà di comunicarle, per la parte rispettiva, a tutt' i signori Ordinari, Parrochi, ed Ispettori circondariali.

Sia ora cortese di accusare la ricevuta della presente.—  
*Il Consultore di Stato—Presidente provvisorio—CAPOMAZZA.*

## (N. 116)

*REAL RESCRITTO col quale si approva il Regolamento per la vigilanza da esercitarsi sugli studenti della Capitale.*

MINISTERO E REAL SEGRETERIA DI STATO DEGLI AFFARI  
ECCLESIASTICI, E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE.

Nel Consiglio ordinario di Stato del dì 25 del p. p. mese in Caserta ho avuto l'onore di rassegnare a S. M. il Re N. S. il progetto di Regolamento per la vigilanza da esercitarsi sugli studenti della Capitale insieme alle osservazioni fattevi dal Real Ministero della Polizia generale, e da cotesto Consiglio generale di Pubblica Istruzione, e la M. S. nell'alta sua saggezza nel mentre si è degnata approvare il regolamento in parola, con le modifiche proposte da cotesto Consiglio, ha ordinato che nell'art. 13.º alle

espressioni adoperate dal Consiglio medesimo si sostituiscono le seguenti.

« La Commissione proporrà l'occorrente al Consiglio di  
« Istruzione Pubblica affinchè il medesimo corregga gl'in-  
« disciplinati col ritardar loro l'ammissione a' gradi Dot-  
« torali, e con altre mortificazioni che crederà espedienti.  
« Laddove non si ottenga la loro emendazione a patto nes-  
« suno, la Commissione manifesterà i loro nomi al Mini-  
« stero della Polizia, affinchè lo stesso possa adottare le  
« misure che crederà convenienti ed inviare gl'incorreggi-  
« bili alle loro famiglie ».

La prelodata M. S. si è degnata parimenti ordinare che tra le fedi da presentarsi dagli studenti della Capitale per l'ammissione agli esami pe' gradi Dottorali vi sieno anche le fedi di buona condotta da rilasciarsi dalla Commissione di vigilanza.

Infine S. M. ha disposto che sul fondo delle carte di soggiorno degli studenti si assegni il soldo di duc. 6 mensuali a ciascuno de' due impiegati presso la Commissione suddetta; e di duc. 4 mensuali all'usciera di essa, e che siano costoro nominati dal Presidente del Consiglio generale di Pubblica Istruzione sulla proposizione della Commissione medesima.

Nel Real Nome le partecipo tali Sovrane determinazioni per l'uso di risulta da sua parte, e le acchiudo copia del Regolamento di cui sopra è parola modificato giusta i Sovrani voleri — Napoli 5 marzo 1856. *Firmato*, F. SCORZA.

REGOLAMENTO *per la vigilanza da esercitarsi sugli studenti della Capitale.*

ART. 1. La vigilanza da esercitarsi sugli studenti della Capitale a norma del Reale Rescritto del 13 Agosto 1855, prenderà di mira la loro assistenza alle Congregazioni di Spirito secondo le prescrizioni del Reale Rescritto del 10 novembre 1849; la loro assistenza agli Studi, e il loro contegno in tutti gli altri portamenti della vita.

2. Ogni Prefetto di Congregazione di Spirito nell' ultima Domenica di novembre di ciascun anno rimetterà alla Commissione di vigilanza composta dall' Ispettore Ecclesiastico e dal Segretario generale della Prefettura uno stato di tutti gli studenti ascritti alla Congrega da lui diretta. In ogni prima Domenica di ciascun mese darà notizia alla Commissione medesima di tutti coloro che si fossero ascritti alla sua Congregazione nel corso del mese precedente, e di tutti coloro che nello stesso mese avessero mancato di assistere, indicando per ciascuno il numero delle mancanze. Al compiersi poi di ogni trimestre, il Prefetto aggiungerà nel suo rapporto la notizia de' giovani che si saranno singolarmente distinti non solo per esattezza di assistenza, ma per compostezza, raccoglimento e fervore negli esercizi di pietà, che nella Congregazione si compiono.

3. Similmente ogni professore privato che insegni belle lettere, o scienze, sia che questo insegnamento lo dia nella propria abitazione, o nell' altrui, allo scadere di ciascun novembre, trasmetterà alla Commissione di vigilanza l' elenco de' giovani che assistono alle sue lezioni: ed allo spirare di ciascun mese finchè durerà il suo corso indi-

cherà alla Commissione, oltre de' nuovi venuti i nomi dei giovani non assidui, o svogliati, notando le rispettive mancanze, sia dal lato dell'assistenza alle lezioni, sia dal lato del far la conferenza. Alla fine di ogni trimestre aggiungeranno i nomi di que' giovani che si fanno distinguere per singolare alacrità nell'assistere, o nel conferire, o per maggiore profitto. Que' professori che aprissero il loro studio non al cominciamento, ma durante il corso dell'anno scolastico, trasmetteranno alla fine del 1.º mese quell'elenco che avrebbero dovuto dare al compiersi del novembre.

4. Le stesse notizie, ed alle epoche e colle norme medesime, dovranno essere trasmesse alla Commissione di vigilanza da tutt' i direttori d'istituti per i giovani delle classi di retorica e delle superiori.

5. I Prefetti delle Congregazioni di Spirito, i professori privati e direttori d'istituti, oltre de' ragguagli suddetti che dovranno spontaneamente, e sistematicamente fornire alla Commissione di vigilanza, saranno obbligati di somministrare alla medesima su i portamenti della gioventù studiosa, che hanno relazione con i rispettivi disimpegni, tutti que' chiarimenti che la Commissione credesse opportuno ne' rincontri di andar loro chiedendo.

6. La Prefettura di Polizia fornirà alla Commissione di vigilanza il notamento di tutti gli studenti, che ora dimorano nella Capitale e darà notizia alla medesima di quelli che vi giungeranno in prosieguo.

7. La Commissione avrà dal Consiglio generale di Pubblica Istruzione l'elenco di tutti gl' Ispettori della medesima, delle Congregazioni di Spirito, e de' professori privati, ed Istituti o scuole legittimamente autorizzate.

8. Ogni studente nel termine improrogabile di 15 giorni dal suo arrivo in Napoli dovrà presentarsi alla Commissione di vigilanza per dichiarare alla medesima il suo nome, la sua patria, la sua età, gli studj a' quali intende, i libri che adopera; le scuole private o pubbliche; alle quali assiste; la Congregazione di spirito alla quale è ascritto; la sua abitazione; e dare tutti gli schiarimenti che la Commissione potrà desiderare sul di lui conto. Gli studenti di Provincia che già si trovano in Napoli faranno questa dichiarazione nel termine di un mese dalla pubblicazione del presente regolamento. Ogni qual volta uno studente cangerà abitazione, studio privato, o Congregazione di spirito ne avvertirà la Commissione nel termine improrogabile di giorni otto. Gli studenti Napolitani, che stanno nel seno delle loro famiglie, saranno obbligati di presentarsi alla Commissione, e fare alla medesima le suddette dichiarazioni, dacchè compiranno il 14° anno di loro età.

9. La Commissione avrà un registro per ordine alfabetico de' cognomi di tutti gli studenti della Capitale. In questo registro ogni nome avrà annesse tante categorie quante sono le indicazioni, delle quali per ciascuno devesi conservar memoria. Una categoria più grande delle altre sarà lasciata in bianco per andarvi man mano notando le osservazioni, alle qual' i portamenti del giovane darà luogo.

10. Un altro registro particolare per gli studenti delle Provincie, che non hanno la sorveglianza delle loro famiglie, sarà compilato per ordine di quartieri, e Parrocchie di modo che tutti gli studenti provinciali di ciascun quartiere saranno annotati in un elenco distinto e del pari quelli di ciascuna Parrocchia. La Commissione manderà ad ogni Parroco, ad ogni Commissario di Polizia, e ad ogni

Ispettore di Pubblica Istruzione l'elenco de' studenti dimoranti nella propria Parrocchia , o Quartiere. I Parrochi , i Commissari di Polizia , e gl' Ispettori della Pubblica Istruzione avranno gli occhi aperti sugli studenti di rispettiva competenza , industriandosi di conoscere intorno a ciascuno de' medesimi se abiti in qualche famiglia , o in unione di altri giovani studenti , o solo , se frequenti case , e persone e quali : se la sera stia in casa , o vada vagando per la città : se in casa e nel vicinato osservi contegno di giovine morigerato e seriamente inteso agli studi , o si faccia notare per leggerezze , per sconvenevolezze , per disordini ec. Ed i Parrochi ogni tre mesi , i Commissari di Polizia e gl' Ispettori della Pubblica Istruzione in ogni mese , salvo le straordinarie interrogazioni che potessero ricevere dalla Commissione , riferiranno alla medesima tuttociò che crederanno degno di attenzione sul conto di quegli studenti che si saranno resi osservabili sia in bene , sia in male , comprendendo tutti gli altri nell' unica frase generica , che si riportano regolarmente.

11. Oltre de' mezzi fin qui divisati , la Commissione veglierà paternamente sopra i portamenti de' giovani studenti con tutti quegli altri espedienti che le circostanze suggerir potranno , e la prudenza giudicherà conducenti ad assicurarsi del loro profitto ne' buoni studi , e della loro buona condotta morale.

12. Di que' giovani studenti che si distingueranno per compostezza di portamenti , e per fervore negli studi , la Commissione manifesterà i nomi a quando a quando al Consiglio generale di Pubblica Istruzione , affinchè nel caso di parità di punti ne' concorsi a lauree gratuite sieno preferiti , ed in tutt' i rincontri protetti , e vengano loro pro-

curate tutte le possibili agevolazioni, e tutt' i favori che possono abbisognare. E quando la lodevole condotta sia costante sino alla fine del corso degli studi , al momento in cui i giovani singolarmente distinti si muniranno di lauree , la Commissione ne farà conoscere i nomi ed il merito a' Ministri di Stato, onde in tutte le occasioni abbiano quella considerazione, di cui si saranno resi degni.

13. Per l'opposto i giovani studenti, i quali mancassero a' loro doveri saranno dalla Commissione chiamati ed ammoniti due o tre volte con amorevolezza o pure con severità, secondo le circostanze, e quando le ammonizioni tornassero infruttuose la Commissione proporrà l'occorrente al Consiglio generale d'Istruzione Pubblica, affinchè il medesimo corregga gl'indisciplinati con ritardar loro l'ammissione agli esami pe' gradi dottorali e con altre mortificazioni che crederà espedienti. Laddove non si ottenga la loro emendazione a patto nessuno, la Commissione manifesterà i loro nomi al Ministero di Polizia, affinchè lo stesso possa adottare le misure che crederà convenienti e rinviare gl'incorreggibili alle loro famiglie.

Tra le fedi poi da presentarsi da' giovani studenti per l'ammissione agli esami pe' gradi Dottorali vi sarà anche la fede di buona condotta da rilasciarsi dalla Commissione.

14. La Commissione , si riunirà nel locale della Regia Università degli Studi, ed ivi darà udienza almeno quattro volte al mese , e studierà di stabilir le udienze in giorno di giovedl , o in altre giornate di feria, onde i giovani non abbiano occasione di mancare alle rispettive lezioni. Si farà per quanto sarà possibile un calendario delle udienze di tutto l'anno, ed al principio di ogni anno scolastico sarà mandato a tutte le Congregazioni di Spirito, affinchè ivi ne sia dato contezza agli studiosi.

15. La detta Commissione avrà alla sua dipendenza due impiegati col soldo mensile di ducati sei, l'uno per addirlo alla tenuta de' registri, e l'altro a quella della corrispondenza e dell'archivio, ed inoltre avrà un usciere col soldo di ducati quattro. I soldi da darsi a costoro potranno prelevarsi dal fondo delle carte di soggiorno, come pure l'occorrente per le spese di scrittoio.

Tanto i due impiegati, quanto l'usciere saranno nominati dal Presidente del Consiglio generale della Pubblica Istruzione sulla proposizione della Commissione. — *Il Direttore del Ministero e Real Segreteria di Stato degli Affari Ecclesiastici e della Istruzione Pubblica.*—Firmato—  
F. SCORZA.

*Al Sig. Presidente  
del Consiglio generale di Pubblica Istruzione.*

( N. 117 )

DECRETO *portante la destinazione di un presidente alla Giunta di revisione de' libri e delle stampe provenienti dall'estero nella gran dogana di Napoli.*

Napoli 15 marzo 1856.

FERDINANDO II ecc. *Re del Regno delle due Sicilie.*

Sulla proposizione del Direttore del Ministero e real Segreteria di Stato degli affari ecclesiastici e della istruzione pubblica ;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato ;

Abbiamo risoluto di DECRETARE e DECRETIAMO quanto siegue.

ART. 1. La Giunta di revisione de' libri e delle stampe provenienti dall'estero alla gran dogana in Napoli avrà un presidente, il quale sarà obbligato di prestar servizio continuo , non già a bimestre , con percepire un compenso doppio di quello assegnato a' revisori. In caso di mancanza o di legittimo impedimento sarà egli supplito dal più anziano fra i revisori di servizio.

2. Nominiamo a tale ufficio di presidente il componente della Giunta suddetta *Canonico D. Gaetano Barbati.*

3. Il Direttore del Ministero e real Segreteria di Stato degli affari ecclesiastici e dell'istruzione pubblica è incaricato della esecuzione del presente decreto. *Firmato, FER-*

DINANDO. *Il Ministro Segretario di Stato Presidente del Consiglio de' Ministri. Firmato, FERDINANDO TROYA.*

( N. 118 )

*CIRCOLARE agli Ordinari diocesani per cooperare al miglioramento della istruzione primaria.*

CONSIGLIO GENERALE DI PUBBLICA ISTRUZIONE

*3.° Ripartimento — 2.° Carico.*

Napoli, 12 aprile 1856.

*Ill.<sup>mo</sup> e R.<sup>mo</sup> Signore* — Tra' primi doveri di quest' ufficio, che la Clemenza Sovrana volle affidarmi, io scorsi di esser quello di adoperar ogni mezzo per migliorare l'insegnamento primario gratuito pe' figli de' poveri, sembrandomi di esser questa la primordiale istruzione, la più estesa, e la più conducente, se ben diretta e vegliata, a dare veri cristiani al Signore, buoni sudditi al Re, ed uomini onesti ed utili alla società.

Feci notare agl' Intendenti quali erano i principali ostacoli, che si opponevano alla prosperità delle scuole relative, e con tutto calore li pregai ad adoperarsi nella rispettiva provincia a trovar modo di allontanarli; come Ella potrà compiacersi di ricavare dall'annessa copia di una circolare, loro diretta a' 3 ottobre ultimo.

Scrissi nel tempo stesso con forza maggiore a tutti gl' Ispettori distrettuali delle scuole, per indagare, vigilare e

riferire sopra ogni inconveniente, che esistesse nelle scuole primarie, e fra gl'Ispettori circondariali.

In seguito di Ministeriale degli affari Ecclesiastici e della Pubblica Istruzione, con cui quel Signor Direttore si degnò di esprimere il desiderio di voler cooperare e sostenere non solo ogni disposizione da me data su tal rilevante argomento, ma anche di avere periodici ragguagli dell'andamento della istruzione primaria del regno, io diressi agli Ispettori medesimi, agli 8 dicembre, circolare per avere dati certi, ed un punto di partenza sicuro, richiedendo una statistica con le seguenti categorie per ogni distretto.

Comuni tutti del distretto, non esclusi i riuniti ed i villaggi ;

Numero delle anime di ogni comune, di ogni riunito, o villaggio ;

Classe cui il comune appartiene ;

Nomi e cognomi de' maestri e delle maestre, e se i primi sieno laici, Sacerdoti, o Parrochi con cura di anime ;

Età de' maestri e delle maestre ;

Epoca della nomina al posto che occupano da titolari, interini, o sostituti, ed autorità da cui si ebbe ;

Soldo o gratificazione che si percepisce in un anno ;

Se la scuola si tenga nell'abitazione del precettore, o in luogo diverso ed adatto, e pigione che paga il comune per essa ;

Se sianvi sostituti o ajutanti, chi sieno, perchè e da chi nominati, e come si conducano ;

Cagioni della mancanza delle scuole in taluni comuni, e da quanto tempo, se trovìsi fissato soldo pe' maestri e quale ;

Numero degli alunni nella cifra media di tutto il cadente anno ;

Zelo condotta ed istruzione del maestro e della maestra;  
Metodo con cui s'insegna, cioè, se col normale simultaneo, col mutuo, o coll'individuale;

Lezioni che in realtà si danno e libri che si adoperano;

Parere dell'Ispettore distrettuale sulle persone e sulle cose di cui si tratta;

Osservazioni sopra ogni varietà e distinzione.

Domandai anche agl'Ispettori distrettuali uno stato degli Ispettori di circondario con le categorie che seguono:

Comuni capi di circondario;

Nomi e cognomi degli Ispettori;

Epoca della nomina Reale;

Età degli Ispettori;

Se sieno laici, Sacerdoti, o Parrochi con cura di anime;

Zelo, condotta, ed istruzione;

Se riseggano in comune diverso dal capo circondario e perchè;

Parere dell'Ispettore distrettuale su di essi nell'interesse del servizio della Pubblica Istruzione;

Osservazioni e particolarità.

Molti Ispettori distrettuali hanno finora adempiuto con intelligenza e zelo la mia commissione, varî promettono di farlo fra non guari; ma una parte si addimostra lenta e non curante del proprio dovere: ed io non tarderò a prendere provvedimenti atti a ricordare, che non si manca impunemente al proprio ufficio.

Nulla dico degli Ispettori circondariali che non avendo mercede, ed essendo in gran parte sforniti di amore pel simile, sono diventati per lo più inoperosi e si conducono come semplici automi. Io spero di spingerli all'operosità, o di allontanarli da un ufficio loro male affidato, e di cui

non comprendono l'utilità, tanto in ciò che riguarda i loro doveri di coscienza, quanto anche perchè in tal modo si privano sin della speranza di poter esser nominati da Sua Maestà (D. G.) Ispettori distrettuali, e quindi di avere il soldo che è dato a que'de' distretti.

Io intanto sapendo come in ogni tempo e luogo l'Episcopato col suo Clero grandemente, per filantropia e carità cristiana, giovò alla educazione ed alla istruzione, singolarmente de' poveri; e però come savie sieno le norme stabilite dal nostro Augusto Sovrano, per chiamarvelo a parte nella scelta de' maestri, e nella sorveglianza sulle scuole, credo non solo necessario, ma molto utile ancora di rivolgermi anche io particolarmente a ciascuno Ordinario per raggiungere lo scopo di rendere veramente proficua, e di vedere estesa, dovunque si potrà stabilire, la istruzione elementare per la gente in bisogno.

Con piena fiducia adunque, dopo di averle fatto manifesto il mio divisamento, ed il mio operato su questa importantissima parte della istruzione gratuita, io mi attendo frutti abbondanti mercè la di lei cooperazione apostolica.

Dopo di aver preso conto degli ostacoli e de' mali, sono nella certezza ch'Ella avrà la bontà di farmi, con le possibili particolarità, noto tutto quello che stimi più conducente ad allontanarli; e far giungere l'insegnamento di cui si discorre a quello stato di vera prosperità e di cristiana utilità, cui può agognare.

Singularmente poi raccomando alla sagacia e religiosità di Lei, la scelta de' maestri e delle maestre, e nel di lei concorso nella proposta degl'Ispettori d'indicar persone, che ad una vera religione, ad una sana morale, a purità di costumi e ad una retta politica uniscano attività, istruzio-

ne, ed amore per l'insegnamento in ispecie del povero ; senza cui ogni speranza di buoni frutti è vana , se anche fossero retribuiti di larga mercede : dandosi su' laici , in parità di condizioni , la preferenza agli ecclesiastici , purchè non abbiano cura di anime.

Per ora sia cortese di farmi certo dell'arrivo della presente lettera. *Il Consultore di Stato — Presidente provvisorio —* CAPOMAZZA.

( N. 119 )

DECRETO con cui si approva il regolamento per la regia Scuola di veterinaria e di agricoltura.

Caserta 28 aprile 1856.

FERDINANDO II ecc. *Re del Regno delle due Sicilie.*

Sulla proposizione del Direttore del Ministero e real Segreteria di Stato degli affari ecclesiastici e della istruzione pubblica;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato ;

Abbiamo risoluto di DECRETARE e DECRETIAMO quanto siegue.

ART. 1. Il regolamento per la regia Scuola di veterinaria e di agricoltura , annesso al presente decreto , è approvato.

2. Il Direttore del nostro Ministero e real Segreteria di Stato degli affari ecclesiastici e della istruzione pubblica è incaricato della esecuzione del presente decreto. *Firmato* ,

FERDINANDO. *Il Ministro Segretario di Stato Presidente del Consiglio de' Ministri. Firmato*, FERDINANDO TROYA.

REGOLAMENTO per la regia Scuola di veterinaria  
e di agricoltura, esistente in Napoli.

De'28 di aprile 1856.

TITOLO PRIMO.

ART. 1. L'intero stabilimento sarà diretto da un capo, che prenderà il nome di *rettore*. Egli ne dirigerà la morale, la disciplina e l'economia; ed in generale pel regolare andamento dell'istituto veterinario sorveglierà tutti gl'impiegati circa lo adempimento de' propri doveri, il convitto, gli ospedali e l'orto botanico ed agrario.

Vi saranno ancora un prefetto d'ordine, sei professori, un direttore scelto fra essi da S. M. il Re, due aggiunti, un ajutante preparatore alla immediazione del professore di anatomia comparata, e tanti prefetti, confessori e camerieri quante saranno le camerate; un istruttore di forgia, un razionale, un ajutante del razionale, un economo guardaroba, un portinajo, un facchino, un cuoco, un ajutante del cuoco, un giardiniere.

2. Il rettore, il prefetto d'ordine, il razionale, l'ajutante del razionale e l'economo guardaroba saranno nominati da S. M. il Re.

I professori, gli aggiunti e l'ajutante preparatore saranno parimente nominati dal Re, previo il concorso che si eseguirà nella regia Università degli studj.

Nel concorso si osserverà ciò che viene prescritto dal sovrano regolamento pe' professori dell' Università.

Nel concorso interverranno insieme co' professori delle Facoltà rispettive anche il direttore, e due professori veterinari i più antichi di nomina.

L'istruttore di forgia sarà eletto per concorso, che si eseguirà avanti la Commissione d'istruzione veterinaria, la quale a maggioranza di voti proporrà il più degno: in caso di parità il voto del direttore avrà la preponderanza. La nomina dell'istruttore di forgia apparterrà al Ministro o Direttore del Ministero degli affari ecclesiastici e dell'istruzione pubblica, inteso il presidente del Consiglio generale di pubblica istruzione.

I confessori saranno destinati dal rettore, coll'approvazione del presidente del Consiglio generale di pubblica istruzione, che ne darà partecipazione al Ministero.

Gli altri impiegati subalterni saranno proposti dal rettore, e nominati dal presidente di pubblica istruzione, coll'approvazione del Ministero.

3. Vi saranno una Commissione amministrativa, ed una altra d'istruzione.

La Commissione amministrativa sarà composta dal rettore, dal direttore, e da quattro professori che saranno nominati da S. M. il Re: di questi, due saranno scelti fra i professori della regia Scuola, e due fra i professori della regia Università degli studii.

La Commissione d'istruzione sarà composta dal direttore, da tutt' i professori della regia Scuola, e da due professori della regia Università che nominerà il Re.

## TITOLO II.

### *Attribuzioni del rettore.*

4. Il rettore sarà il presidente della Commissione amministrativa dello stabilimento.

5. Il rettore invigilerà al buon andamento dell'intero convitto e della Scuola, compresi l'ospedale, l'orto botanico ed agrario, e la farmacia, per la parte della morale e della disciplina, essendone la parte scientifica di esclusiva attribuzione del direttore dello scibile.

6. Il rettore non potrà allontanarsi dallo stabilimento senza l'autorizzazione del presidente della pubblica istruzione. In niun caso, anche momentaneo, potrà allontanarsi dallo stabilimento, se non vi faccia rimanere il prefetto di ordine.

7. Il rettore sarà rimpiazzato dal prefetto d'ordine in tutte le sue attribuzioni, allorchè sarà impedito o assente, o la sua piazza rimanga vuota.

In tal caso il prefetto d'ordine assumerà il titolo di vice-rettore. Se però l'assenza del rettore oltrepasserà i giorni quindici, il Ministro o il Direttore del real Ministero degli affari ecclesiastici e dell'istruzione pubblica sulla proposizione del presidente di pubblica istruzione destinerà provvisoriamente il vice-rettore.

8. Il rettore farà il calendario scolastico, intesa la Commissione d'istruzione; e lo trasmetterà al presidente della pubblica istruzione, che ne chiederà l'approvazione al Ministro o Direttore del Ministero.

Ciascun professore dovrà annunziare il programma di

insegnamento pel prossimo anno scolastico, dietro l'approvazione del direttore dello scibile dello stabilimento.

9. Il rettore visiterà frequentemente le scuole. Punirà gli alunni secondo la natura delle loro mancanze o con porli in silenzio, o anche nella camera di correzione, o con privarli di qualche piatto. Non potrà giammai in alcun caso privare un alunno del pane e del primo piatto.

10. Vieterà l'intervento alla scuola a quegli studenti esterni che avranno dimostrata o la loro incapacità, o una negligenza costante nello studio, o pure una insubordinazione rimarchevole.

11. Nella fine di ciascun mese rimetterà al presidente della pubblica istruzione lo stato personale e di movimento di tutti quelli che partecipano della vittitazione. Indicherà gli abusi ed i disordini, e proporrà i mezzi a correggerli.

12. Proporrà al presidente della pubblica istruzione la destituzione ed il rimpiazzo delle persone di servizio dello stabilimento. La espulsione delle dette persone non potrà essere ordinata che dal presidente, il quale ne farà rapporto al Ministro o Direttore del Ministero.

13. Il rettore in qualunque caso urgente e non preveduto in cui versasse lo stabilimento avrà la facoltà di disporre l'occorrente, ed in giornata ne darà parte al presidente di pubblica istruzione, dal quale dipenderà in tutte le sue operazioni.

### TITOLO III.

#### *Attribuzioni del direttore.*

14. Il direttore regolerà esclusivamente , salvo il concorso della Commissione d'istruzione , l'insegnamento teoretico e pratico, l'orto per le piante necessarie alla veterinaria e la prateria, l'ospedale per la cura degli animali e la farmacia. Per tutti questi oggetti egli corrisponderà direttamente col presidente del Consiglio generale di pubblica istruzione.

15. I progetti del direttore riguardanti la parte a lui attribuita dovranno essere inviati al presidente di pubblica istruzione, una col correlativo verbale contenente il parere della Commissione d'istruzione.

16. Lo stesso direttore invierà alla fine di ciascun mese al presidente della pubblica istruzione gli stati dello insegnamento e de'movimenti degli ospedali, e rapporterà sulla condotta e sul profitto degli alunni riguardo alla istruzione. Il presidente ne farà rapporto al Ministro o Direttore del real Ministero.

17. Il rettore , laddove per la parte attribuita al direttore crederà rilevare degl'inconvenienti , potrà soltanto farne motivato rapporto al presidente del Consiglio generale di pubblica istruzione , il quale darà le analoghe disposizioni coll'approvazione del Ministro o Direttore del Ministero.

#### TITOLO IV.

##### *Prefetto d'ordine.*

18. Il prefetto d'ordine dovrà essere necessariamente sacerdote. Egli sarà il cappellano del convitto, e celebrerà giornalmente la messa nello stabilimento.

19. Insegnerà a' convittori il catechismo approvato dall'Arcivescovo di Napoli e dal Consiglio generale di pubblica istruzione nel mattino dopo la messa, e nella sera dopo la recita del santo rosario.

20. Se il prefetto d'ordine sarà impedito per malattia a celebrare la messa e ad insegnare il catechismo, sarà supplito da un prefetto di camerata per giro. Se l'impedimento oltrepasserà i quindici giorni, dovrà egli corrispondere l'elemosina di grana venti per ciascuna messa a chi lo rimpiazzerà. In qualunque altro caso, fuorchè per malattia, l'elemosina della messa andrà sempre a suo carico.

21. Il prefetto d'ordine baderà al buon andamento delle scuole. Invigilerà a non far entrare nel convitto che quelli indicati ne' regolamenti, e che otterranno il permesso dal rettore.

22. Rimpiazzerà i prefetti di camerata allorchè saranno legittimamente impediti. Ove tutt' i prefetti di camerata sieno impediti, il rettore disporrà quello che convenga.

23. In ciascuna sera rapporterà al rettore ciò che a lui avranno riferito i prefetti di camerata, e ciò che egli crederà di notare.

## TITOLO V.

### *Prefetti di camerata.*

24. Ciascuna camerata avrà un prefetto, che dormirà nello stesso salone de' convittori. I prefetti saranno tutti sacerdoti. Essi accompagneranno i convittori al passeggio.

25. Potranno nel tempo della scuola allontanarsi dal convitto col permesso del rettore.

26. In ciascuna sera rapporteranno al prefetto d'ordine la condotta di ciascun convittore della propria camerata. Essi potranno punire i convittori soltanto con porli in silenzio. Per l'applicazione delle altre pene dipenderanno dal prefetto d'ordine, e questi dal rettore.

27. Invigileranno alla esecuzione di tutto quello che verrà prescritto per la disciplina degli alunni.

## TITOLO VI.

### *Insegnamento, e sue dipendenze.*

28. L'insegnamento sarà ripartito in sei cattedre, e ciascuna cattedra avrà il corrispondente professore. L'insegnamento di ciascuna cattedra sarà il seguente.

1.<sup>a</sup> *Cattedra*: esippognosia, trattato delle razze, ippologia e giurisprudenza veterinaria.

2.<sup>a</sup> *Cattedra*: patologia generale, terapeutica e medicina pratica.

3.<sup>a</sup> *Cattedra*: anatomia e fisiologia comparata.

4.<sup>a</sup> *Cattedra*: chirurgia teoretica-operatoria e clinica.

5.<sup>a</sup> *Cattedra*: botanica ed agricoltura applicata alla veterinaria, igiene e materia medica.

6.<sup>a</sup> *Cattedra*: fisica, chimica e farmaceutica.

29. In caso d'impedimento del professore l'insegnamento si farà da un sostituto, che destinerà il presidente della pubblica istruzione, coll'approvazione del Ministro o Direttore del Ministero.

Il presidente potrà anche destinare uno degli aggiunti, coll'approvazione del Ministro o Direttore del Ministero. La gratificazione da darsi sia al sostituto, sia all'aggiunto, sarà a carico dello stabilimento nel solo caso di malattia, di morte o di destituzione del professore: negli altri casi sarà a peso del professore rimpiazzato, quando la di lui assenza oltrepasserà i sette giorni.

30. Ciascuna scuola durerà un'ora e mezzo, e si terrà nel mattino o nelle ore pomeridiane, secondo determinerà il direttore di accordo con la Commissione d'istruzione. In ciascuna scuola vi sarà un'ampolla ad arena.

31. Ciascun professore farà uso d'istruzioni in istampa approvate dalla Commissione d'istruzione e dal Consiglio di pubblica istruzione. Sarà vietato di fare uso d'istruzioni manoscritte, a meno che non vi sia l'autorizzazione della Commissione d'istruzione e del Consiglio di pubblica istruzione.

32. In ciascuna scuola si troverà un registro numerato e cifrato dal direttore. Il professore o chi il rimpiazzerà segnerà nel registro il nome di ciascun alunno e di ciascuno studente esterno che sarà intervenuto, e noterà in colonna espressa ciascuno scolare con la indicazione di *ottimo, bene, mediocre, male o pessimo*.

33. Il direttore con la sua prudenza proporrà al presi-

dente del Consiglio generale di pubblica istruzione , ed il presidente al Ministro o Direttore del Ministero un premio da concedersi sì agli alunni che agli studenti esterni , i quali avranno meritato o costantemente o nella maggior parte del mese la caratteristica di *ottimo*. Il premio sarà prelevato dal fondo de' risparmi della vittitazione. A tale effetto ciò che sarà ritratto dal vitto per la punizione degli alunni sarà versato nel fondo de' risparmi. Se il fondo dei risparmi si troverà insufficiente, il premio sarà preso dall'articolo delle spese imprevedute.

Il direttore dello stabilimento punirà gli alunni che abbiano avuta la qualifica di *male* o *pessimo* , sia con privarli per quella giornata di uno o più piatti, sia con porli in silenzio o nella stanza di correzione. Quanto agli studenti esterni , li punirà nel modo che più stimerà conveniente.

34. Il professore di clinica avrà la direzione di tutti gli ospedali veterinari; e saranno a lui sottoposti l'aggiunto , gli alunni di servizio, il palafreniere e l'istruttore di forgia.

35. Il professore di clinica in ciascuna mattina visiterà gli animali infermi negli ospedali , assistito dall'aggiunto e dagli alunni che sono in corso di pratica. Nella visita spiegherà l'indole della malattia, ed i motivi delle sue prescrizioni curative, e farà successivamente rilevarne gli effetti. Passerà le ricette de' medicinali da somministrarsi nel corso della giornata, ed ordinerà la quantità e qualità de' foraggi da somministrarsi a ciascun animale. L'aggiunto di clinica sarà responsabile della esatta esecuzione delle prescrizioni del professore.

Il professore medesimo assegnerà a ciascun alunno gli animali di cui dovrà incaricarsi specialmente.

Se vi saranno operazioni da eseguire su'corpi degli animali , le eseguirà egli stesso , o le farà eseguire dallo aggiunto alla sua presenza.

Dopo la visita degli ospedali passerà alla cattedra per l'insegnamento.

36. Il professore di anatomia e fisiologia comparata avrà la direzione delle sale zootomiche.

Alla di lui dipendenza saranno l'ajutante preparatore e gli alunni in corso. Darà un corso completo di zootomia comparata su'principali animali domestici, e specialmente sul cavallo e sul bue, presi nelle tre grandi classi de'monofalangi, bifalangi e trifalangi.

L'ajutante preparatore alla immediazione del professore di anatomia e fisiologia comparata preparerà sul cadavere tutte quelle parti che verranno indicate dal professore.

Preparerà ancora tutti que'pezzi zootomici normali e patologici che il professore crederà doversi riporre nel gabinetto. Per queste ultime preparazioni potrà farsi ajutare, se il crederà necessario, dall'aggiunto dell'ospedale.

Avrà in consegna tutti quegli oggetti che serviranno nelle sale zootomiche, non che le macchine e gli strumenti all'uopo.

37. Il professore di esippognosia insegnerà la ferratura teoretica comune e patologica degli animali cavallini e bovini , e sorveglierà l'istruttore di forgia. Nella cattedra , oltre le lezioni sull'esteriore del cavallo, sul modo di conoscerne l'età e distinguerne le diverse razze , insegnerà ancora il modo come conoscersi le diverse prerogative ed i difetti delle razze, e come modificarne i difetti.

38. L'aggiunto di chimica terrà in consegna la farma-

cia, il laboratorio e tutti gli oggetti, de' quali si faranno due inventari in ogni primo giorno di mese, il primo di que' relativi alla farmacia ed al laboratorio, ed il secondo relativo all'orto botanico ed agrario. Gl'inventari saranno fatti in doppio originale, uno de' quali rimarrà presso l'aggiunto, e l'altro si depositerà nell'ufficio della contabilità. Tali inventari saranno sottoscritti dal professore e dall'aggiunto, e vistati dal direttore.

39. L'istruttore di forgia sarà il custode di tutti gli oggetti della forgia. Insegnerà agli alunni il modo di costruire i ferri sì pe' piedi sani che pe' piedi malati, e come debbano applicarsi.

Egli ferrerà non solo gli animali che sono nello stabilimento, ma anche quelli che verranno da fuori. Per questi ultimi esigerà il prezzo secondo la tariffa che sarà affissa nella forgia: il prezzo sarà versato fra gl'introiti dello stabilimento. La tariffa sarà proposta dalla Commissione d'istruzione dello stabilimento, ed approvata dal Ministro o Direttore del Ministero degli affari ecclesiastici e dell'istruzione pubblica.

## TITOLO VII.

### *Ospedali e scuderie.*

40. Vi saranno sei scuderie da distribuirsi dalla Commissione d'istruzione.

In una delle scuderie vi saranno due macchine sospensive pe' cavalli infermi.

41. Le scuderie per malattie contagiose in ciascuna settimana saranno disinfettate, se accorra, con cloruro di

calce o con altri mezzi chimici che potrà indicare la Commissione d'istruzione.

42. Gli ospedali saranno sotto la direzione del professore di clinica, il quale dipenderà dal direttore e dalla Commissione d'istruzione.

43. Ciascuna scuderia avrà il numero corrispondente di 1.<sup>a</sup> 2.<sup>a</sup> 3.<sup>a</sup> 4.<sup>a</sup> 5.<sup>a</sup> e 6.<sup>a</sup>, e ciascuna scuderia avrà distinte le poste con simil numero progressivo. Il numero della scuderia e delle poste sarà anche indicato in uno scudo di legno che si legherà al collo di ciascun animale. Nel ricettario delle prescrizioni sarà marcato il numero della scuderia e della posta.

44. Vi sarà un palafreniere spedaliere, che sarà incaricato della polizia delle scuderie e del governo degli animali. Questi sarà assistito dagli alunni che il direttore destinerà in ciascuna settimana.

Il palafreniere avrà cura ancora della somministrazione de' foraggi, sotto la sorveglianza dell'aggiunto di clinica e degli alunni di guardia:

## TITOLO VIII.

### • *Farmacia.*

45. La farmacia sarà annessa al laboratorio, che sposterà nella strada pubblica, ovvero in sito più prossimo alla strada. Avrà una finestra con inferriata fissa, per mezzo della quale si spediranno le medicine al di fuori.

46. Nella farmacia si troverà affissa la tariffa, che sarà formata dalla Commissione d'istruzione in ciascun semestre, ed approvata dal Ministro o Direttore del Ministero

degli affari ecclesiastici e dell'istruzione pubblica. Il prezzo della medesima sarà fisso, ed inferiore a quello che si esige dalle altre farmacie.

Sarà vietato di esigere prezzo maggiore; ed in caso di contravvenzione il farmacista sarà destituito.

## TITOLO IX.

### *Alunni del convitto; studenti esterni; loro disciplina.*

47. Gli alunni del convitto e gli studenti esterni saranno divisi in due classi. La prima comprenderà quelli che dovranno apprendere l'intero corso della scienza veterinaria, e che quindi s'incammineranno ad ottenere il diploma di medico-cerusco veterinario; la seconda comprenderà que' giovani che vorranno addirsi alla sola mascalcia, e che quindi conseguiranno il solo brevetto di maniscalco.

Per questa seconda classe il corso d'insegnamento sarà di due anni, e consisterà nella zootomia esterna, e specialmente in quella de' piedi, nella cauterizzazione e nella ferratura comune e patologica.

Questi alunni interverranno soltanto alla sola zootomica, agli ospedali ed alla forgia; e seguiranno le prescrizioni che saranno ad essi dettate dalla Commissione d'istruzione.

48. L'età per l'ammissione nel convitto sarà da quindici a sedici anni; e non potranno gli alunni rimanervi al di là di ventiquattro anni compiuti.

49. La fissazione dell'età non è applicabile agli studenti esterni.

50. Un giovine per essere ammesso nel convitto dovrà essere di valida complessione , scevro di qualunque sospetto di malattia cronica , e dovrà documentare di avere avuto il vajuolo naturale o innestato.

51. Dovrà correttamente scrivere l'italiano, e conoscere perfettamente le quattro prime operazioni dell'aritmetica sì pe' numeri interi che pe' frazionari.

52. Dovrà provare la sua condotta per mezzo de' certificati del sindaco e del parroco del proprio comune , vistati il primo dal sottintendente o Intendente , ed il secondo dall'Ordinario diocesano.

53. Ciò che è prescritto ne' due precedenti articoli sarà applicabile anche agli studenti esterni.

Il presidente della pubblica istruzione autorizzerà la ammissione de' giovani nel convitto , ed il direttore dello stabilimento quella degli studenti esterni.

54. Gli alunni del convitto e gli studenti esterni , che dopo di essere stati ammessi daranno segni d'immoralità o d'indisciplinatezza, o si mostreranno incapaci della istruzione, saranno congedati: i primi, cioè, per ordine del Ministro o Direttore del Ministero degli affari ecclesiastici e dell'istruzione pubblica, ed i secondi del presidente di pubblica istruzione.

55. Gli alunni dovranno ogni mattina ascoltare la santa messa ed il catechismo di religione , che sarà ad essi spiegato.

Terminata la spiegazione del catechismo si farà la rassegna di tutti gli alunni: ed il direttore destinerà per giro coloro che dovranno assistere agli ospedali.

56. Niun alunno potrà uscire dallo stabilimento senza il permesso del rettore. Il permesso potrà accordarsi sol-

tanto dal mattino alla sera. Se occorrerà di estenderlo anche per la notte o per più giorni, sarà necessario il permesso in iscritto del presidente della pubblica istruzione, che ne farà rapporto al Ministro o Direttore del Ministero.

57. Gli alunni si confesseranno almeno una volta ogni quindici giorni al sacerdote che sia fuori del convitto.

58. Nel pranzo o nella cena si osserverà perfetto silenzio.

Uno degli alunni, che destinerà il prefetto d'ordine, leggerà nel pranzo e nella cena una parte del catechismo romano tradotto in italiano, o pure altro libro religioso che indicherà l'enunciato prefetto. La lettura si farà nel principio del pranzo e della cena, finchè dal superiore che presederà al refettorio non si dia il segno della cessazione di essa.

59. Sarà vietato nello stabilimento qualunque giuoco di carte: saranno però permessi i giuochi di scacchi, di dama, di palle, e qualunque altro giuoco, purchè si faccia senza danaro.

60. I danni che cagioneranno gli alunni allo stabilimento per loro colpa saranno rifatti o col loro danaro, o col rilascio di una parte del vitto.

61. Gli alunni pagheranno allo stabilimento annui ducati centoventi con trimestre sempre anticipato. Se usciranno nel corso del trimestre, non potranno ripeterne la restituzione pel tempo non ancora decorso. Si provvederanno a di loro spese degli abiti, de' libri e di ogni altro oggetto che riguardi la loro persona. Però le medicine andranno a carico dello stabilimento.

Se mancherà il pagamento per l'intero trimestre successivo, saranno espulsi dallo stabilimento, ed il paga-

mento del trimestre non anticipato sarà indennizzato allo stabilimento con la vendita del loro letto e degli altri loro effetti. La vendita sarà fatta economicamente dalla Commissione amministrativa. Se non vi saranno licitatori, saranno gli oggetti aggiudicati allo stabilimento pel prezzo che dalla Commissione verrà stabilito.

62. La espulsione e quindi la vendita degli oggetti sopra mentovati rimarranno sospese, se persona solvibile si costituirà garante pel trimestre scaduto e pe' trimestri futuri.

La solvibilità del garante sarà discussa dalla Commissione amministrativa, la quale rimarrà personalmente responsabile nel caso d'insolvibilità del garante.

63. Saranno nello stabilimento trentatre piazze franche ripartite nel modo seguente.

Per la città di Napoli . . . . .	2.
Per la provincia di Napoli . . . . .	2.
Per la provincia di Terra di lavoro . . . . .	3.
Per l'Abruzzo citeriore . . . . .	2.
Per l'Abruzzo ulteriore primo . . . . .	2.
Per l'Abruzzo ulteriore secondo . . . . .	2.
Per la provincia di Molise . . . . .	2.
Per la Capitanata . . . . .	2.
Per Terra di Bari . . . . .	2.
Per Terra d'Otranto . . . . .	2.
Per la Basilicata . . . . .	2.
Pel Principato citeriore . . . . .	2.
Pel Principato ulteriore . . . . .	2.
Per la Calabria citeriore . . . . .	2.
Per la Calabria ulteriore prima . . . . .	2.
Per la Calabria ulteriore seconda . . . . .	2.

---

Totale n. 33.

64. La città di Napoli da' suoi fondi, e ciascuna provincia da' fondi provinciali corrisponderà per ciascuno de'suoi alunni ducati dieci al mese con mesata sempre anticipata. Se il pagamento sarà ritardato, se ne darà immediatamente avviso al Ministro o Direttore del Ministero degli affari ecclesiastici e dell'istruzione pubblica pe' provvedimenti da emettersi, senza espellersi l'alunno pel ritardo del pagamento.

65. Gli alunni a piazza franca saranno designati da' rispettivi Intendenti mediante esame ed una prudenziale indagine su tutt' i pretendenti.

Saranno preferiti quelli che assistano alle scuole dello stabilimento come studenti esterni, e che a giudizio del direttore abbiano mostrato maggiore abilità e buon costume.

Il rettore per mezzo del presidente di pubblica istruzione farà conoscere a' rispettivi Intendenti quelli fra gli studenti esterni, che saranno stati giudicati meritevoli di essere preferiti.

66. L'ammissione degli alunni a piazza franca, inclusi quelli che a' termini dell'articolo precedente saranno giudicati preferibili, non avrà effetto senza l'approvazione del Ministero degli affari ecclesiastici e dell'istruzione pubblica.

67. La dimora di ciascun alunno a piazza franca non sarà maggiore di anni quattro, nel corso de' quali dovrà compiersi l'intero corso d'istruzione.

68. Qualunque alunno, anche quello a piazza franca, dovrà provvedersi a sue spese dell'uniforme di color *bleu* oscuro con fodera dello stesso colore, bottoni dorati con giglio in mezzo, ed all'intorno il motto - *Regia Scuola ve-*

*terinaria* - cifra al collare contornata di piante allusive , cappello montato con coccarda rossa, sott'abito *bleu* e pantalone bigio nell'estate.

Porterà gli altri effetti a tenore della nota che prescriverà il rettore. La nota dovrà essere la stessa per tutti gli alunni.

69. L'Intendente di Napoli da' fondi municipali pe' due alunni della città di Napoli , e lo stesso Intendente, siccome gli altri Intendenti potranno far provvedere da' fondi delle rispettive provincie , purchè possano sofferirne la spesa, quegli alunni a piazza franca che siano nell'impossibilità di provvedersi a loro spese degli effetti necessari alla loro persona.

70. Quegli alunni che a giudizio della Commissione di istruzione non profitteranno dello insegnamento, o quelli che a giudizio del rettore daranno pruove d'immoralità o d'indisciplinatezza, per ordine del Ministro o Direttore del Ministero degli affari ecclesiastici e della pubblica istruzione, provocato con rapporto del presidente di pubblica istruzione, saranno mandati via dallo stabilimento. Se ~~lo~~ spulso sia a piazza franca, della vacanza di essa si darà immediatamente avviso nel giornale ufficiale, non che all'Intendente della provincia alla quale la piazza si appartiene, per essere provveduta mediante un esame in concorso fra gli aspiranti. Lo stesso avviso si darà quando un alunno sarà per terminare il quadriennio. In questo secondo caso l'avviso si darà sei mesi prima.

71. In ogni domenica dopo la santa messa e dopo l'istruzione del catechismo di religione, sarà letto agli alunni qualche libro che insegna i doveri di suddito fedele ed il piccolo galateo.

## TITOLO X.

### *Commissione d'istruzione.*

72. La Commissione d'istruzione sarà preseduta dal direttore dello stabilimento.

73. La Commissione d'istruzione per deliberare legalmente dovrà essere composta almeno di sette votanti. Se fra i componenti vi sarà divergenza, sarà questa espressa, e s'indicheranno i nomi de' divergenti, ed i motivi della divergenza. In questo caso sarà inviata al Ministro o Direttore del Ministero degli affari ecclesiastici e dell'istruzione pubblica una copia della deliberazione, che il presidente di pubblica istruzione accompagnerà con suo relativo rapporto.

74. Ne' mesi di aprile e di settembre di ciascun anno procederà all'esame di tutti gli alunni e degli studenti esterni, e ne redigerà il verbale, nel quale riporterà i diversi punti di approvazione di ciascun alunno o studente esterno.

75. Nel verbale fisserà i premi per ciascuno. Il verbale sarà inviato al presidente della pubblica istruzione, che lo trasmetterà al Ministero, dal quale saranno definitivamente stabiliti i premi.

76. Il rettore potrà intervenire alle sessioni della Commissione d'istruzione, soltanto per gli esami e per la distribuzione de' premi.

77. La Commissione proporrà tutt' i progetti e le modificazioni relative all'insegnamento delle scuole, al buono andamento dell'ospedale e dell'orto botanico ed agrario,

ed alla conservazione ed allo accrescimento della collezione di studio.

## TITOLO XI.

### *Biblioteca veterinaria.*

78. Nella biblioteca dovranno essere le nuove opere veterinarie e delle scienze affini, che sono state pubblicate e che si pubblicheranno.

79. Lo acquisto di tali opere sarà indicato dalla Commissione d'istruzione, e la spesa dovrà esserne autorizzata dal real Ministero.

80. La biblioteca sarà alla dipendenza del direttore dello stabilimento; ed uno de' professori di esso, a scelta del presidente della pubblica istruzione, avrà l'incarico di bibliotecario.

## TITOLO XII.

### *Orto botanico ed agrario.*

81. Nell'orto annesso allo stabilimento saranno coltivate le piante necessarie alla istruzione degli alunni, preferendo sempre le piante officinali, e quelle che potranno servire ad altri usi dello stabilimento. Vi saranno oltre a ciò de' saggi di tutte le praterie annue o perenni usate nel Regno, o che meritino di essere conosciute o introdotte.

82. Il professore di botanica nella fine di ciascun mese renderà il conto di tutto alla Commissione amministrativa.

## TITOLO XIII.

### *Diplomi e brevetti.*

83. Per esercitare la professione di medico-cerusico veterinario vi bisognerà il diploma veterinario.

Per esercitare l'arte della mascalcia dovrà ottenersi il brevetto veterinario.

84. In ogni distretto vi sarà una Commissione di mascalcia, che sarà composta da tre maniscalchi fra i più notabili. Questi saranno nominati dal presidente dell'istruzione pubblica sulla proposizione dell'Intendente.

85. La Commissione sarà rinnovata per la terza parte in ogni primo di gennajo. Potrà però lo stesso maniscalco essere confermato più volte.

86. La prima Commissione sarà nominata fra i maniscalchi attuali, non ostante che non siano forniti di brevetti. I maniscalchi si limiteranno alla sola ferratura, ed alla esecuzione di ciò che prescriveranno i medici-chirurghi veterinari.

87. I contravventori per la prima volta saranno condannati dall'Intendente o dal sottintendente alla multa di ducati sei, che saranno versati nella cassa de' diplomi che sarà tenuta nel reale stabilimento veterinario. In caso di recidiva la multa sarà del doppio, e nelle recidive susseguenti potrà vietarsi l'esercizio della mascalcia.

88. La destituzione dall'esercizio sarà provocata dall'Intendente, ed autorizzata dal presidente della pubblica istruzione, intesa la Commissione d'istruzione dello stabilimento.

89. Della condanna della destituzione potrà reclamarsi al Ministero. Il reclamo però non sospenderà l'esecuzione di essa.

90. Niuno potrà esercitare la professione di medico-cerusico veterinario, se non abbia ottenuto il diploma veterinario.

91. Le prescrizioni stabilite negli articoli precedenti avranno esecuzione sei mesi dopo che sarà pubblicato il presente regolamento.

92. I brevetti saranno spediti in seguito di esami da sostenersi da' maniscalchi innanzi alla Commissione di maniscalca del distretto; ed i diplomi in seguito di esame da sostenersi innanzi alla Commissione d'istruzione del reale stabilimento veterinario. I diplomi ed i brevetti saranno rilasciati dal presidente della pubblica istruzione.

93. Pel diploma saranno pagati ducati quindici, e pel brevetto ducati tre; e le somme saranno versate nel reale stabilimento veterinario in apposita madrefede.

94. Il prodotto de' dritti de' diplomi e de' brevetti sarà impiegato per una metà agli usi del reale stabilimento suddetto, e per l'altra metà a gratificare que' medici-cerusici veterinari e que' maniscalchi, che più si saranno distinti nell'esercizio della loro professione o arte.

Le gratificazioni saranno proposte dalla Commissione d'istruzione, ed approvate dal real Ministero in seguito dell'avviso del presidente di pubblica istruzione.

95. La Commissione d'istruzione nel febbraio di ciascun anno pubblicherà per le stampe e per mezzo del giornale ufficiale i nomi de' professori e de' maniscalchi che avranno ottenuta la gratificazione.

Le spese della stampa saranno pagate dalla cassa dei diplomi e brevetti.

96. Una copia dell'elenco sarà affissa nell'ufficio di tutte le Intendenze e sottintendenze, e nelle piazze principali di ciascun circondario di giudicati regi.

## TITOLO XIV.

### *Contabilità.*

97. Nell'ufficio della contabilità si troveranno i seguenti registri.

1.° Il registro di tutti gl'introiti e di tutti gli esiti si ordinari che straordinari, meno quelli che riguardano gli ospedali e l'orto botanico ed agrario.

2.° Il registro degl'introiti e degli esiti degli ospedali. In questo registro si noteranno gl'introiti delle somme, che si pagano da coloro che immettono gli animali infermi, ed i foraggi che le reali truppe somministreranno in natura. Si noterà ben anche ciò che si esiterà per acquisto all'ingrosso di foraggi, di oggetti di farmacia, di forgia, di attrezzi, di macchine e di mobiglia che servono agli ospedali, e le spese per le riparazioni di tali oggetti.

Conterrà parimenti le somministrazioni de'foraggi e delle medele, che in ciascuno giorno si danno agli animali. In questo registro saranno pure notati gli animali che entrano negli ospedali, il giorno dell'entrata e della uscita, la specie dell'animale, il nome del proprietario di esso, la natura della malattia, la cura che sarà stata prescritta, i medicamenti che si somministrano, la quantità e la specie de'foraggi dati, il progresso della malattia e della guarigione.

Nella fine di ciascun mese confrontando gl'introiti co-

gli esiti, si marcherà nello stesso registro ciò che sarà stato l'effetto della economia. Questo sunto sarà notato in una colonna che sarà lasciata in bianco in ciascun foglio del registro.

3.° Il registro de' diplomi pe' medici-cerusicci veterinari, e de' brevetti pe' maniscalchi. In questo registro saranno riportati gl' introiti non solo de' diplomi e de' brevetti, ma anche delle multe. Vi saranno pur notate le somme che si danno pe' premi, giusta l'articolo 75, e quelle che si concedono per le gratificazioni, giusta l'articolo 94.

4.° Il registro degl' introiti e degli esiti dell' orto botanico ed agrario.

5.° Il registro in cui si noterà in accorcio il contenuto della corrispondenza sì attiva che passiva, indicandosi le rispettive date ed il numero progressivo de' corrispondenti incartamenti.

98. Tutt' i registri prima di essere adoperati saranno numerati e cifrati dal presidente di pubblica istruzione, o da un componente del Consiglio generale di pubblica istruzione, che il presidente potrà delegare.

La cifra sarà apposta in tutti i fogli, ed il numero dei fogli sarà menzionato nell' ultimo foglio.

99. Ne' registri sarà tutto scritto progressivamente, senza lasciare alcuno spazio in bianco.

Il contabile in ciascun giorno chiuderà il registro, ponendo al di sotto dell' ultimo verso la data ed il suo cognome. Egli sarà responsabile della regolarità materiale di ciascun registro. In caso di contravvenzione il presidente di pubblica istruzione lo condannerà inappellabilmente ad una multa non minore di ducati dieci, e non maggiore di ducati cento. La multa sarà ritenuta su' soldi del contabile.

100. In caso di dolo il presidente lo riferirà con suo avviso motivato al Ministro o Direttore del real Ministero degli affari ecclesiastici e della pubblica istruzione per le providenze da emettersi.

## TITOLO XV.

### *Art. 101. Commissione amministrativa.*

101. La Commissione amministrativa sarà preseduta dal rettore dello stabilimento.

102. La Commissione amministrativa si terrà in una stanza contigua alla contabilità. Il contabile farà anche da segretario della Commissione.

103. Si terrà un registro di tutte le deliberazioni della Commissione, le quali saranno sottoscritte da tutt' i componenti di essa.

104. Per deliberare legalmente dovranno intervenire almeno quattro componenti.

In caso di parità il voto del rettore che n' è il presidente, o quello di chi presederà in di lui vece avrà la preponderanza. Ove il rettore non intervenga, la Commissione sarà preseduta dal professore della regia Università di nomina più antica.

105. Allorchè riunita la Commissione non si troverà in numero legale, si differirà la sessione ad altro giorno; ed in tal caso se ne darà avviso al presidente di pubblica istruzione.

106. Se fra i componenti vi sarà divergenza, sarà adottato il metodo stabilito in pari caso per la Commissione di istruzione.

107. La Commissione veglierà sulla regolarità de' registri della contabilità, e sorveglierà la intiera amministrazione, compreso anche ciò ch' è di speciale attribuzione del direttore, e che riguarda la parte amministrativa.

108. Nel mese di ottobre di ciascun anno redigerà il progetto dello stato discusso dell'anno seguente.

109. La Commissione veglierà ben anche sulla parte contabile dell'ospedale, della farmacia, e specialmente sul risultato dell'economia che si ritrarrà sia dal denaro, sia da'foraggi che si riscuotono per gli animali infermi. Veglierà ancora su tutte le operazioni relative all'orto botanico ed agrario.

110. La Commissione amministrativa darà per ciascun anno il conto morale della sua amministrazione, e lo invierà nel mese di febbraio al presidente della pubblica istruzione, accompagnato da' relativi documenti. Il presidente insieme a' documenti ed alle sue osservazioni lo trasmetterà all'Intendente di Napoli, per essere esaminato e discusso a norma de' regolamenti dal Consiglio provinciale.

## TITOLO XVI.

### *Cassiere.*

111. Il razionale sarà il cassiere dello stabilimento. Egli darà la cauzione di annui ducati sessanta in rendita inscritta sul gran Libro.

112. Egli, nella suddetta qualità, introiterà tutte le somme che saranno pagate allo stabilimento, e le verserà tra due giorni nella madrefede che terrà in testa sua a disposizione della Commissione amministrativa.

Egli eseguirà i pagamenti dietro i mandati della Commissione amministrativa. In ciascun mandato sarà indicato l'articolo corrispondente dello stato discusso, l'approvazione ministeriale; ed in piè delle polizze di esito l'ajutante del razionale certificherà di essersene presa nota nel registro.

113. Il cassiere nel mese di febbraio di ciascun anno invierà per mezzo del rettore dello stabilimento al presidente della pubblica istruzione il conto materiale ch'egli dovrà dare dell'amministrazione dell'anno precedente. Il presidente trasmetterà tal conto, accompagnato da' relativi documenti e con le sue osservazioni, all'Intendente di Napoli, per essere discusso a norma de' regolamenti prima dal Consiglio d'Intendenza, e poscia per revisione di dritto dalla gran Corte de' conti.

114. Il cassiere presenterà in ciascuna settimana alla Commissione amministrativa il bilancio degl'introiti e degli esiti della settimana precedente. La Commissione ne farà una sommaria discussione.

## TITOLO XVII.

### *Vitto degli alunni e degl'impiegati.*

115. Gli alunni avranno in tutt' i giorni tre piatti caldi, pane e frutta.

Per cena avranno un piatto caldo, il pane, l'insalata, e frutta o verdura di stagione.

Nelle feste di Natale, di Pasqua e di Capo d'anno, e ne' giorni della nascita e del nome delle LL. MM. il RE e la REGINA avranno un piatto di più.

La carne, il pesce ed i maccheroni saranno distribuiti a ragione di sei a rotolo; il riso e la pasta minuta a ragione di sette.

Il pane per ciascuno sarà di un quarto di rotolo nel mattino, e di un sesto di rotolo nella sera.

Il vino si darà a ragione di un terzo di caraffa al mattino, e di un terzo nella sera; o pure se la Commissione amministrativa lo stimerà, in vece del vino si darà nel giovedì e nella domenica di ciascuna settimana un quarto piatto, che la detta Commissione designerà.

Prenderanno parte al vitto il rettore, il prefetto d'ordine, i prefetti di camerata, il cuoco e l'ajutante del cuoco.

116. La vittitazione si darà per appalto. La Commissione amministrativa potrà però disporre che la vittitazione si esegua in economia, se per circostanze particolari si crederà più conveniente.

La deliberazione della Commissione amministrativa per la vittitazione in economia dovrà essere sottoposta all'approvazione del real Ministero; a quale effetto la deliberazione sarà inviata al presidente dell'istruzione pubblica, che la trasmetterà al Ministero con le sue osservazioni.

TITOLO XVIII.

*Soldi.*

147. Il rettore dello stabilimento avrà oltre il vitto annui ducati trecento . . . . .	duc. 300
Il direttore, oltre il soldo come professore, avrà la gratificazione di annui ducati centottanta . . . »	180
Il prefetto d'ordine, oltre il vitto, annui ducati centottanta . . . . . »	180
Il prefetto di camerata, oltre il vitto annui ducati ottantaquattro . . . . . »	84
Ciascun professore, annui ducati quattrocentoventi . . . . . »	420
Ciascun de' due aggiunti, annui ducati centoquarantaquattro . . . . . »	144
L'ajutante preparatore della sala anatomica, annui ducati centoventi . . . . . »	120
L'istruttore di forgia, annui ducati centoventi. »	120
Il razionale cassiere, annui ducati dugentosedici . . . . . »	216
L'ajutante del razionale, annui ducati centoquarantaquattro . . . . . »	144
L'economista guardaroba, annui ducati centoquarantaquattro . . . . . »	144
Il portinajo, annui ducati centotto . . . »	108
Il palafreniere, annui ducati centotto . . . »	108
Il cuoco, oltre il vitto, annui ducati settantadue. »	72
Il facchino di cucina, oltre il vitto, annui ducati trentasei . . . . . »	36

Il cameriere, annui ducati centotto . . . . »	108
Il facchino dello stabilimento, annui ducati novantasei . . . . . »	96
Il giardiniere, annui ducati centoquattordici. »	114
Per le spese di scrittojo al direttore annui ducati quarantotto . . . . . »	48
Per le spese di scrittojo al razionale cassiere annui ducati centoventi . . . . . »	120

118. Gl'impiegati nominati nell' articolo precedente proseguiranno a godere degli attuali loro soldi, salvo a provvedervi nelle vacanze, giusta il prescritto nel presente regolamento.

119. Tutte le disposizioni anteriori, che fossero contrarie a quelle contenute nel presente regolamento, rimarranno abolite. Approvato: Caserta, il dì 28 di Aprile 1856. *Firmato*, FERDINANDO. *Il Ministro Segretario di Stato Presidente del Consiglio de' Ministri. Firmato*, FERDINANDO TROYA.

## REGOLAMENTO

PER L' ASSISTENZA ALLE CATTEDRE DELLA REGIA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI, DE' REALI LICEI, COLLEGI, E SEMINARI, CUI SONO TENUTI GLI ASPIRANTI A' GRADI DOTTORALI PER ESSERE AMMESSI AGLI ESAMI RICHIESTI, APPROVATO CON REAL RESCRITTO DEL DI' 27 MAGGIO 1856.



ART. 1. Gli aspiranti alla cedola, licenza e laurea in medicina esibiranno le fedi di assistenza de' Professori delle seguenti Cattedre pel tempo qui appresso indicato.

Cattedra di Fisica un'anno

- » Chimica un anno
- » Fisiologia due anni
- » Notomia descrittiva tre anni
- » Medicina pratica un anno
- » Medicina legale un anno
- » Materia medica un anno
- » Clinica medica un anno

2. Chi è già laureato in medicina e vorrà laurearsi in chirurgia, sosterrà i corrispondenti esami senz'aver l'obbligo di presentare fedi di assistenza.

3. Chi è cedolato in medicina e vorrà cedolarsi in chi-

rurgia, subirà l' esame di chirurgia teoretica , esibendo la fede di assistenza a questa Cattedra di due anni.

4. Chi è licenziato in medicina e vorrà licenziarsi in chirurgia , purchè sia cedolato in chirurgia , subirà gli esami di chirurgia legale e di ostetricia , presentando le fedì di assistenza di un anno alle suddette Cattedre.

5. Gli aspiranti alla cedola, licenza e laurea in chirurgia esibiranno le fedì di assistenza de' professori delle seguenti cattedre pel tempo quì appresso indicato.

Cattedra di Fisiologia due anni

» Chirurgia Teoretica due anni

» Notomia descrittiva tre anni

» Chirurgia legale e di

» Ostetricia un anno

» Clinica Chirurgica ed Ostetricia un anno.

6. Chi è laureato in chirurgia e vorrà laurearsi in medicina ne subirà i corrispondenti esami senza aver l' obbligo di esibire fedì di assistenza.

7. Chi è cedolato in chirurgia e vorrà cedolarsi in medicina, sosterrà gli esami di fisica e di chimica, documentando l'assistenza di un anno alle dette Cattedre.

8. Chi è licenziato in chirurgia e vorrà licenziarsi in medicina, purchè sia cedolato in medicina, farà gli esami di medicina pratica e di medicina legale, esibendo le fedì di assistenza di un anno alle dette Cattedre.

9. Per le Cattedre delle altre Facoltà le fedì di assistenza saranno di un anno scolastico, eccettuate quelle di lingua Ebraica ed Araba, di Diplomatica, Paleografia, Storia e Geografia, Calcolo sublime, Meccanica, Astronomia e Geometria per le quali non vi sarà obbligo di presentare fedì di assistenza.

10. Per la cedola in Belle Lettere e Filosofia saranno ammessi i certificati di assistenza di un anno rilasciati dai rispettivi Professori de' Collegi e Seminari, vistati da' Rettori per la legalità della firma e per la verità dell'esposto, e rimessi alla Presidenza del Consiglio generale di Pubblica Istruzione con ufficio de' Rettori medesimi.

11. I Rettori de' Licei praticeranno lo stesso ch'è prescritto nell'articolo precedente, qualora gli aspiranti a carte autorizzanti vorranno esporsi agli esami di scienze facoltative presso la Regia Università degli Studi — Per copia conforme. *Il Segretario generale del Consiglio di Pubblica Istruzione.* GIUSEPPE PIETROCOLA.

## ( N. 120 )

DECRETO *autorizzante la fondazione in Napoli di una seconda Casa per la educazione delle fanciulle, sotto il titolo della VERGINE SS. ADDOLORATA e di S.<sup>a</sup> Filomena.*

Napoli, 27 giugno 1856.

FERDINANDO II ecc. *Re del Regno delle due Sicilie.*

Sulla proposizione del Direttore della real Segreteria e Ministero di Stato degli affari ecclesiastici e della istruzione pubblica;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di DECRETARE e DECRETIAMO quanto siegue.

ART. 1. Autorizziamo la fondazione in Napoli, e propria-

mente al vicolo *S. Antonio Abate*, di una seconda Casa per la educazione delle fanciulle, sotto il titolo della *VERGINE SS. ADDOLORATA* e di *S.<sup>a</sup> Filomena*, con le condizioni apposte nell'istrumento di donazione de' 7 di gennaio corrente anno, stipulato per l'oggetto da *Monsignor D. Luigi Navarro* nostro cappellano di Camera.

2. Il Direttore del nostro Ministero e real Segreteria di Stato degli affari ecclesiastici e dell'istruzione pubblica è incaricato della esecuzione del presente decreto. *Firmato*, FERDINANDO. *Il Ministro Segretario di Stato Presidente del Consiglio de' Ministri. Firmato*, FERDINANDO TROYA.

( N. 121 )

*DECRETO prescrivente un novello ordinamento del real collegio di musica in Napoli, con l'approvazione del corrispondente regolamento.*

Napoli 21 luglio 1856.

FERDINANDO II ecc. *Re del Regno delle Due Sicilie.*

Volendo dare al real collegio di musica un novello ordinamento, inteso a crescere il decoro di un sì cospicuo istituto, ed a mutare in meglio le presenti sue condizioni rispetto alla disciplina, alla morale, alla religione, alla igiene, all'insegnamento ed all'amministrazione;

Sulla proposizione del Direttore del Ministero e real Segreteria di Stato degli affari ecclesiastici e della istruzione pubblica;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato ;

Abbiamo risoluto di **DECRETARE** e **DECRETIAMO** quanto siegue.

**ART. 1.** L' alta tutela del real collegio di musica è confidata ad un governo , composto di tre soggetti nominati da Noi per organo della real Segreteria e Ministero di Stato degli affari ecclesiastici e della istruzione pubblica.

2. Questo consesso , chiamato a sopravvegliare l' andamento generale delle scuole interne e della scuola esterna gratuita del collegio, eserciterà una estesa autorità su tutte le correlative branche di servizio ; e terrà esclusivamente la ufficiale corrispondenza col ridetto Ministero di Stato , dal quale gli verranno comunicati i reali decreti, i rescritti e le ministeriali disposizioni concernenti l' istituto istesso , perchè ne inculchi e ne curi la esatta osservanza.

3. Oltre alla superiore ingerenza attribuita al governo sulle singole parti del servizio del collegio , è commessa unicamente alle peculiari sue cure quella che riguarda l' amministrazione , per condurla ne' modi più acconci a vantaggiare gl' interessi patrimoniali dello stabilimento. A tal fine si varrà , il governo dell' opera di un segretario, di un razionale , di un libro maggiore , di un agente contabile , di sei ajutanti , di un avvocato , di tre patrocinatori , di un ingegnere revisore , di due architetti , di un notajo e di un usciere , dipendenti tutti interamente dai suoi ordini.

4. Gl' impiegati amministrativi noverati nel precedente articolo saranno nominati dal Ministero , a proposizione del governo , tranne l' agente contabile , il quale per l' obbligo che gl' incumbe di rendere annualmente il conto materiale alla gran Corte de' conti sarà nominato da Noi.

5. Un rettore ecclesiastico , nominato del pari da Noi , è proposto a mantenere saldi nello stabilimento i principj di religione , di morale e di disciplina , curando che siano messi severamente in pratica. Essendo egli il capo immediato del collegio , fermerà quivi la sua dimora , affine di vigilare con incessante solerzia le scuole interne e la esterna nella parte morale, nella religiosa, nella disciplinare. Per queste parti soltanto potrà ne' casi gravi o urgenti corrispondere direttamente col Ministero, facendone ad un tempo rapporto al governo , al quale ha l' obbligo di riferire tutto che ha attinenza all'esercizio delle sue funzioni.

6. Sono sottoposti alla dipendenza del rettore :

un vice-rettore ecclesiastico, della cui coadjuvazione potrà giovarsi ne' vari incarichi che crederà affidargli ;

un prefetto d'ordine, e sei prefetti di camerate, quegli e questi anche ecclesiastici ;

un guardaroba con un ajutante , ed un sarto da rappezzo ;

cinque custodi di camerate ;

sette serventi ;

tre medici , uno de' quali soprannumero ;

due chirurghi , de' quali uno soprannumero ;

un infermiere con un ajutante ;

un refettoriere ed un cuoco ;

uno scritturale ;

un custode degl' istrumenti di musica ;

due portinai delle scuole interne ;

un barbiere ed un salassatore ;

un orologiajo ;

due vigilatori disciplinari della scuola esterna ;

ed un portinajo della stessa.

7. Il vice-rettore sarà nominato da Noi: il prefetto d'ordine ed i prefetti di camerate saranno nominati dal Ministero, a proposizione del governo, sull'avviso del rettore. I medici, i chirurghi ed il guardaroba saranno del pari nominati dal Ministero, a proposta del governo: lo scritturale ed il custode degl'istrumenti di musica lo saranno dal governo stesso, su' rapporti del rettore e del direttore della musica: tutti gli altri impiegati verranno nominati con parziali appuntamenti da' governatori, previa la proposta che ne farà il rettore; e ne' casi di mancamenti saranno con le ritualità medesime congedati.

8. Ad un direttore della musica, nominato pure da Noi, è conferita la soprintendenza di tutte le specialità dell'ammaestramento musicale degli alunni. Egli corrisponderà per le vie di ufficio col governo intorno alle diverse materie di sua competenza.

9. Dipenderanno dal direttore della musica numero sedici professori delle scuole interne del collegio; cioè,

uno di composizione e contrappunto,

due di partimento;

due di canto;

uno di pianoforte;

uno di violino;

uno di violino e viola;

uno di violoncello e contrabasso;

uno di violoncello;

uno di arpa;

uno di clarino;

uno di flauto ed ottavino;

uno di oboe e corno inglese;

uno di fagotto;

ed uno di corno da caccia , di tromba , di trombone e di offleide.

Dipenderanno in oltre dallo stesso direttore ;

due maestri atti a regolare l' uno i concerti vocali , l' altro gl' istrumentali ;

un archivario musicale con un ajutante ;

lo scritturale ed il custode degl' istrumenti, in quello che ha affinità con l' arte ;

ed un accordatore di cembali e pianoforti.

10. I professori di musica menzionati nell' articolo precedente saranno nominati da Noi per esame in concorso. I due maestri de' concerti saranno trascelti dal Ministero sull' analoga proposizione del governo tra i professori medesimi. L'archivario musicale sarà nominato dal Ministero parimente a proposta del governo. L'ajutante dell' archivio e l' accordatore de' pianoforti lo saranno dal governo istesso su' correlativi rapporti del direttore della musica. Della nomina dello scritturale e del custode degli strumenti si è già trattato nell' articolo 7.

11. All'insegnamento letterario degli alunni sono deputati sette professori, nominati da Noi per concorso; cioè ,

uno di logica , di metafisica e di geometria ;

uno di letteratura e poesia italiana , e di declamazione ;

uno di lingua latina , di geografia e di storia universale ;

uno di lingua francese ;

uno di elementi di lingua latina , di mitologia e di storia patria ;

uno di elementi di lingua italiana ;

ed uno di calligrafia e di lingua italiana.

12. I professori di lettere dipenderanno del tutto dal rettore , cui daranno giornalmente contezza dell' assistenza , della condotta e del profitto degli alunni nelle rispettive lezioni.

13. Il numero degli alunni a piazza franca nelle scuole interne del collegio rimane fissato a cento , oltre quello eventuale degli alunni a pagamento.

14. Il numero degli alunni della scuola esterna gratuita è fermato a centoventi.

15. Le piazze franche saranno per massima inalterabile concesse esclusivamente a quegli alunni esterni ed a quegli alunni a pagamento delle scuole interne , i quali segnalatisi ne' periodici esami in concorso , saranno dagli esaminatori giudicati meritevoli di fruire di tale beneficio.

16. Sarà fatta eccezione alla regola stabilita nel precedente articolo nel solo e raro caso in cui , riconosciutosi in qualche giovanetto non appartenente alla scuola esterna nè alla classe degli alunni a pagamento tale un merito straordinario in alcuna branca musicale da assicurare mercè di una accurata e compiuta istruzione una riuscita di somma eccellenza nell' arte , convenga nell' interesse del maggior lustro del collegio accordargli la piazza franca senza la formalità del concorso.

17. Gli alunni esterni non parteciperanno agli studi letterari fermati per quelli delle scuole interne ; ma verranno istruiti in tutt' i rami della musica vocale ed instrumentale da dieci allievi del collegio reputati i più valenti , ed in oltre da sei professori col titolo d' *ispettori* nominati da Noi per concorso ; cioè tre maestri di cappella pel canto , pel suono , pel partimento e per la direzione de' concerti ; un professore per gli strumenti da fiato ; uno di violino e

viola ; ed uno di violoncello e contrabbasso , dipendenti tutti dal direttore della musica.

18. La chiesa di S. Pietro a Majella, addossata all' edificio del collegio , avrà un rettore speciale nominato da Noi. Egli corrisponderà direttamente col governo per tutti gli obbietti riguardanti l'esercizio del culto divino in quel sacro tempio. Dipenderanno da lui un chierico ed un custode , nominati dal governo istesso.

19. I singoli doveri delle autorità e degl' individui impiegati al servizio del collegio , de' quali si è fatto cenno ne' precedenti articoli , i loro stipendi ed emolumenti, la classificazione degli alunni , le condizioni necessarie per la loro ammissione ed uscita dallo stabilimento, le giornaliere loro occupazioni negli studi e nelle pratiche di religione , il loro alimento , le loro ricreazioni e diporti , le pene cui soggiacciono ne' casi di mancanza , le norme da osservarsi ne' concorsi de' professori di musica e di lettere, degl' ispettori della scuola esterna e degli alunni aspiranti alle piazze franche , e tutte le altre particolarità che riflettono l' andamento del collegio considerato sotto i vari suoi aspetti , sono definiti dal regolamento da Noi approvato , ed annesso al presente decreto.

20. Tutt' i decreti, regolamenti ed altre determinazioni di qualunque specie, le quali emanate in epoche anteriori siano contrarie alle disposizioni del presente decreto e dell' annesso regolamento, rimangono abrogate.

21. Il Direttore della real Segreteria e Ministero di Stato degli affari ecclesiastici e dell' istruzione pubblica è incaricato della esecuzione del presente decreto. *Firmato, FERDINANDO. Il Ministro Segretario di Stato Presidente del Consiglio de' Ministri. Firmato, FERDINANDO TROYA.*

REGOLAMENTO *pel real collegio di musica in Napoli.*

De' 21 di luglio 1856.

TITOLO PRIMO.

GOVERNO ED AMMINISTRAZIONE DEL COLLEGIO

CAPITOLO PRIMO

*Governo.*

ART. 1. Il governo del real collegio , affin di compiere congruamente la missione conferitagli dal real decreto di questa stessa data, conforterà con assidua assistenza l'istituto commesso alle vigili sue cure , promuovendone in tutt' i modi il benessere e la floridezza; e due volte almeno in ogni settimana si riunirà di uffizio in apposita località del collegio per discutere, deliberare e dare opportuni provvedimenti su tutte le materie che non oltrepassino la estensione de' suoi poteri.

2. Quegli obbietti de' quali dovrà darsi contezza alla real Segreteria e Ministero di Stato degli affari ecclesiastici e della istruzione pubblica verranno discussi in sessione; ed il correlativo rapporto sarà sottoscritto dall'intero governo. Laddove alcuno de' suoi componenti non sia di accordo su qualche punto sostanziale co' suoi colleghi, il rapporto senza punto alterare la ritualità della firma dell'intero consesso sarà redatto nel senso in cui è concorso la mag-

giorità di voti, con la semplice indicazione di non avere il governo emesso un parere uniforme nella discussione.

3. Ogni governatore potrà in assenza de'suoi colleghi dare per ragione di urgenza quelle disposizioni che il bisogno o la convenienza esigano, ed alle quali i colleghi medesimi dovranno senza iudugio conformarsi, salvo ad alcuno di essi, che possa reputarsene leso, l'arbitrio di produrne richiamo al governo riunito.

4. Saranno notati in uno speciale registro le decisioni rese dal governo in ogni sessione, sia ad unanimità, sia a maggioranza di voti. La minorità avrà sempre il dritto di fare inserire letteralmente il suo avviso in quel registro.

## CAPITOLO II.

### *Impiegati dell'amministrazione.*

#### § 1.º

##### *Segretario.*

5. Le attribuzioni e i doveri del segretario sono :

1.º vigilare l'adempimento degli atti sovrani e delle disposizioni date sia dal Ministero, sia dal governo, richiamando l'attenzione di quest'ultimo su qualunque sconcio o irregolarità che gli venisse fatto di scorgere nell'andamento generale del collegio ;

2.º redigere la corrispondenza di ufficio per tutti gli obbietti generali o particolari che concernono lo stabilimento;

3.° comunicare a' diversi uffizi del collegio gli ordini del governo, inculcandone la celere ed esatta esecuzione;

4.° attuare le liquidazioni delle pensioni pe' ritiri, per le vedove e pe' figliuoli di quegl' impiegati, de' quali i soldi sono a carico de' fondi patrimoniali del collegio;

5.° redigere le deliberazioni prese dal governo in ogni sessione ;

6.° soprantendere alla spedizione di tutta la corrispondenza ed al registro di tutte le carte che pervengono nel collegio;

7.° regolare ed ordinare l'archivio del patrimonio e dell'amministrazione dello stabilimento ;

8.° tenere due registri , l'uno di tutti gli alunni interni ed esterni , l'altro di tutte le vertenze giudiziarie ;

9.° compilare i contratti per le diverse forniture e per le ammissioni degli alunni sì a piazza franca , che a pagamento ;

10.° distendere i processi verbali di tutt' i concorsi che si tengono nel collegio ;

11.° ricevere tutte le carte che si trasmettono dagli uffizi di posta, dalle autorità della capitale o da' funzionari dello stabilimento , le petizioni ed altre carte alle quali debbasi dare corso ; e provocare sull'obbietto di ciascuna di esse le determinazioni del governo.

6. Il segretario avrà alla sua immediatazione un ajutante ordinario per adibirlo nella esecuzione di qualsiasi lavoro di segreteria.

7. L'archivio patrimoniale del collegio , al cessare dell'attuale archivario titolare, verrà incorporato alla segreteria istessa ; ed allora il segretario avrà un altro ajutante straordinario , del quale si varrà non solamente pel servi-

zio particolare dell'archivio, ma per qualunque altro disimpegno inerente all'indole del suo ufficio.

8. Oltre a questi obblighi speciali il segretario si uniformerà a quelle prescrizioni delle vigenti leggi amministrative, l'applicazione delle quali è comune alle identiche classi di tutte le pubbliche amministrazioni.

•  
§ 2.º

*Razionale.*

9. Ogni materia di competenza contabile è subordinata alla direzione del razionale. Egli porrà ogni sua cura nel tenere in piena regola le scritture, i registri, i conteggi ed ogni altro elemento spettante a questo ramo di servizio, come pure nel redigere lo stato discusso annuale.

10. Il razionale è responsabile dello esatto andamento della contabilità, a seconda delle norme dettate in massima dalle leggi amministrative in vigore per tutt' i contabili delle pubbliche amministrazioni.

11. L'agenzia contabile è pure sottoposta alla vigilanza del razionale, il quale le spedirà puntualmente le liste di carico delle rendite del collegio, e non permetterà mai che si avveri il benchè menomo arretrato di versamenti nelle scadenze fermate così da' contratti, come dalle consuetudini.

12. Avrà il razionale alla sua dipendenza un ajutante ed un impiegato col titolo di *libro maggiore*, il quale assistito da due altri ajutanti sarà obbligato di portar sempre al corrente le scritture, e di estrarne le note de' debitori e tutte le notizie che gli verranno richieste sia dal razionale, sia con ordinativi del governo.

§ 3.º

*Agente contabile.*

13. L'agente contabile , con la cooperazione di un ajutante ;

1.º esige tutte le entrate del collegio, secondo le liste di carico che gli passa la contabilità, e che sono da lui accettate ;

2.º spedisce le coazioni a' reddenti morosi ; ed ove queste tornino vane , trasmette le carte al governo per le disposizioni ulteriori ;

3.º toglie dalla diaria gli alunni a pagamento morosi senza essere obbligato a farne rapporto , stante ch' è egli responsabile della riscossione delle loro pensioni ;

4.º esegue con polizze tutt' i pagamenti disposti dal governo , quante volte li trovi regolari ; in caso contrario non vi dà corso , avvertendone il governo istesso , a quale effetto dee tenere presso di se una copia dello stato discusso, delle lettere ministeriali e degli appuntamenti del governo che riguardano la di lui gestione ;

5.º pone in regola le polizze esatte per farne introito ;

6.º conserva le madrefedi e i documenti che gli vengono esibiti , facendoli legare in volumi ;

7.º forma i ruoli mensuali che si trasmettono alla Tesoreria generale pel pagamento di que' soldi che sono nella medesima assientati ;

8.º redige annualmente il conto materiale, e ne cura lo invio alla discussione della gran Corte de' conti ;

9.° si fa garante verso il governo della regolarità della sua gestione con una cauzione soddisfacente.

14. Oltre a' denotati obblighi è tenuto l'agente contabile a conformarsi a quanto altro prescrivono le vigenti leggi intorno all'esercizio delle sue funzioni.

#### § 4.°

#### *Ajutanti.*

15. Gli ajutanti non avranno destinazione fissa; ma saranno ad arbitrio del governo addetti promiscuamente presso la segreteria, la contabilità e l'agenzia contabile, affine di rendersi adatti egualmente alla esecuzione de' lavori speciali che a ciascuno de' divisati uffizî appartengono.

16. Il segretario, il razionale e lo agente contabile risponderanno direttamente al governo; 1.° della piena osservanza degli ordini che esso avrà loro comunicati; 2.° dell'andamento del servizio nelle materie riguardanti la rispettiva loro competenza; 3.° della esattezza de' loro subordinati nel disimpegno de' propri doveri. Laddove nel corso ordinario degli affari avvenisse alcun disordine per incuria o per colpa degli ajutanti, la responsabilità di cui si è fatto cenno cesserà dal momento in cui ciascun capo di uffizio ne avrà dato scienza al governo.

§ 5.º

*Avvocato , patrocinatori , architetti e notajo.*

17. L'avvocato, i patrocinatori, l'ingegnere revisore, gli architetti ed il notajo saranno adoperati dal governo in tutte le occorrenze relative all'esercizio delle loro professioni; si presteranno con zelo e sedulità a vantaggio del real collegio; ed osserveranno strettamente le istruzioni e le norme che riceveranno dal governo istesso.

## TITOLO II.

DISCIPLINA.

### CAPITOLO PRIMO.

*Rettore.*

18. Il rettore, in virtù delle facoltà conferitegli e degli obblighi genericamente addossatigli dal real decreto di questa stessa data, dovrà;

1.º mantenere la disciplina nella esecuzione de'servizi musicali sì di obbligo che straordinari superiormente disposti, ponendosi a tal uopo di concerto col direttore della musica; beninteso che in ogni caso di differenza fra loro, sarà questa composta dal governo;

2.º vigilare la condotta de' prefetti e di tutti gli altri impiegati a lui subordinati, non esclusi quelli della bassa

famiglia, nell'adempimento de' rispettivi doveri; e curare che niuno ne oltrepassi i confini;

3.° manifestare al governo il suo avviso su' permessi che da' medesimi si chieggono, sulle dimande di ammissione in collegio degli alunni a pagamento, e su quelle di ammissione alla scuola esterna;

4.° intervenire agli esami, in concorso de' professori di musica e di lettere, degl'ispettori della scuola esterna e degli alunni aspiranti alle piazze franche;

5.° vegliare l'assistenza de' maestri di lettere, ed il profitto degli alunni nelle scuole letterarie, dandone parte al governo con periodici rapporti;

6.° formare giornalmente il pieno de' vittitanti nel collegio;

7.° rispondere di tutt' i disordini derivanti da inosservanza del presente regolamento nella parte spettante alla di lui giurisdizione, e dare o proporre ne' singoli casi i provvedimenti che giudicherà atti a reprimerli.

19. Il rettore potrà delegare alcuna delle mentovate incumbenze al vice-rettore; ma non potrà senza l'adesione del governo e del Ministero abbandonare il soggiorno del collegio sia per attendere a' propri interessi, sia per trasferirsi in campagna a villeggiare, sia per curarsi di malattie da cui possa essere affetto.

20. È riserbata alla prudenza ed allo avvedimento del rettore la cura di disporre nel tempo e ne' modi che stimerà opportuni una ispezione delle camerate, per vedere se i libri, le carte, i disegni e le figure che si conservano dagli alunni siano tali da offendere per indecenza o per qualità di sentimenti la religione, il costume, la politica; e se vi siano carte da giuoco, armi di qualunque specie ed

altri oggetti vietati siccome nocivi e disdicevoli ad un istituto di educazione. Secondo l'esito di tali ispezioni adotterà nella linea de' suoi poteri, o provocherà da' superiori que' temperamenti che l' indole degli scoperti sconci saprà consigliare.

## CAPITOLO II.

### *Doveri degl' impiegati preposti al reggimento disciplinare ed economico delle scuole interne.*

#### § 1.°

##### *Vice-rettore.*

21. Il vice-rettore è alla immediata dipendenza del rettore per eseguire qualsivoglia incarico che questi crederà commettergli intorno all' andamento del collegio, e per surrogarlo ne' casi di assenza o di legittimo impedimento.

22. Nell' esercizio delle sue funzioni il vice-rettore sarà coadiuvato dal prefetto d'ordine, e si varrà di quel numero di serventi che il rettore stimerà sufficiente al bisogno. Sono in oltre obblighi proprî del vice-rettore.

1.° osservare e fare osservare tutte le prescrizioni relative alle abituali e giornaliere occupazioni degli alunni.

2.° esaminare la qualità e la quantità de' generi che s' immettono nel refettorio pel vitto quotidiano della intera famiglia, e dare nelle occorrenze le disposizioni analoghe a' contratti fermati dal governo per la fornitura di tali generi ;

3.° presedere in unione del prefetto d'ordine al pranzo

ed alla cena degli alunni e de' prefetti (sempre che il rettore non voglia assistervi egli stesso); vigilare la esatta osservanza di quanto verrà ingiunto a suo luogo ne' corrispondenti articoli; ed al termine del pranzo o della cena indicare al fornitore il numero degli allievi stati presenti al refettorio;

4.° tenere nella sua stanza una tabella dinotante i nomi e cognomi di tutti gli alunni, scritti per ordine alfabetico sopra linguette di legno mobili, ed in oltre un registro da cui si scorgano non solamente i nomi e cognomi di essi, ma ancora l'epoca della loro nascita, la loro patria, i nomi de' genitori e la data della loro ammissione nel collegio;

5.° fare in ogni giorno rapporto al rettore sullo stato generale dello stabilimento, notando i particolari inconvenienti o irregolarità che gli saranno cadute sott'occhio; ed eseguire le disposizioni che dal rettore saranno in proposito emesse;

6.° conservare presso di se lo specchietto dell'orario nel quale è partito il tempo della giornata per tutt' i mesi dell'anno, in corrispondenza delle diverse occupazioni degli alunni; ed avvertire nel refettorio il cambiamento dell'orario in ciascun mese.

23. Il vice-rettore riceverà il vitto in danaro, e quindi non sarà obbligato a pranzare o cenare nelle ore assegnate alla comunità, nè a fare uso de' cibi che alla medesima si apprestano.

§ 2.º

*Prefetto d'ordine, e prefetti di camerate.*

24. Il prefetto d'ordine si uniformerà con iscrupolosa esattezza nell'adempimento così degli incarichi speciali che competono al suo posto, e di cui sarà fatta menzione in appresso, come di qualunque altra commissione che per ragion di servizio gli verrà data dal rettore o dal vice-rettore. A differenza degli altri prefetti, egli è dispensato dal dormire in camerata; e però avrà una stanza appartata nel collegio.

25. Il prefetto d'ordine dovendo assistere il vice-rettore durante il pranzo e la cena della intera famiglia, pranzerà e cenerà dopo di essa in unione de' due primi alunni, che sono il primo maestro ed il primo violino; tutti e tre faranno uso degli stessi cibi della comunità.

26. I sei prefetti di camerate verranno distribuiti, cioè due alla camerata de' piccoli, uno a quella de' primi mezzani, uno a quella de' secondi mezzani, uno a quella dei semigrandi, ed uno a quella de' grandi. Ciascun prefetto, oltre all'adempimento degli obblighi ingiuntigli nella serie delle giornaliere occupazioni degli alunni, dovrà;

1.º eseguire fedelmente gli ordini e le particolari istruzioni che gli saranno date dal governo, dal rettore o dal vice-rettore;

2.º tenere sotto la sua direzione quel numero di alunni che il rettore stimerà affidargli, e rispondere di tutte le mancanze che per sua incuria potessero quelli commettere;

3.° curare che la rispettiva camerata sia fornita dello specchietto dell'orario, e della tabella contenente i nomi e cognomi de' propri alunni; e che alla testa di ciascun letto sia apposta una tabellina col nome e cognome dello alunno cui appartiene il letto istesso;

4.° portar sempre seco l'elenco degli alunni della propria camerata, per collazionarlo così ne'luoghi donde escono, come in quelli dove si fermano;

5.° dar contezza al rettore di ogni alunno che si ammalia, affin di farlo trasferire dal dormitorio alla infermeria;

6.° pernottare nel proprio dormitorio alla testa della camerata; assegnandoglisi però per suo comodo particolare una stanza, di cui userà solamente nel corso della giornata ed in quelle ore nelle quali sarà dispensato dalla cura de' suoi alunni;

7.° prestare, per turno regolato dal rettore, il servizio nelle scuole e nelle sale de' musicali esercizi;

8.° celebrare la messa quotidiana nelle ore destinate alle lezioni ed a' concerti di musica, cioè dalle otto e mezzo alle undici antimeridiane, essendogli espressamente vietato di uscire dal collegio prima, o di rientrarvi dopo di quest' orario;

9.° partecipare in iscritto e senza il menomo indugio al rettore, per le convenevoli disposizioni, i rapporti che gli farà il custode della propria camerata per laceratura, rottura o dispersione di oggetti, o per altri sconci di simile fatta; ed in caso di omissione sarà personalmente tenuto al risarcimento del danno.

§ 3.°

*Guardaroba e sarto da rappezzo.*

27. L'impiegato a cui è commessa la cura del guardaroba ha l'obbligo ;

1.° di condursi nel collegio tutt' i giorni per somministrare gli oggetti di vestiario e di casermaggio , che occorrono in servizio dello stabilimento ;

2.° di custodire qualunque oggetto che i superiori locali crederanno affidargli ;

3.° di portare la massima vigilanza su tutti gli oggetti datigli in custodia , provocando le determinazioni del governo per quelli che meritino rattoppi , rinnovazioni , imbiancatura , stiratura ed altro , affinchè il tutto sia sempre pronto ed in istato servibile ;

4.° di avere un inventario di tutti questi oggetti , notandovi in carico le immissioni , ed in discarico quello che sarà venduto o disfatto perchè fuori servizio ;

5.° ne' giorni di muta della biancheria di tavola e di letto , e del vestiario , di farne la consegna a chi di dritto ;

6.° di vigilare all' esatta consegna e riconsegna degli oggetti di casermaggio all' appaltatore , a carico del quale è la imbiancatura di essi ;

7.° d' ispezionare almeno una volta il mese tutti gli oggetti del refettorio , delle camerate , de' corridoi ed altro ;

8.° di rendere un conto annuale alla gran Corte dei conti.

28. Dipenderà dal guardaroba un sarto da rappezzo , incaricato di rattoppare e rimendare tutto il vestiario di casa

e di uscita degli alunni, esclusa la riduzione di esso da grande a piccolo ed il rattoppo di biancheria. A tal fine egli si recherà due volte al giorno in collegio, per rimanere la mattina dalle ore sette antimeridiane fino alle dodici, ed il dopo pranzo dalle ore ventuno fino alle ventitre italiane. Cederanno a suo carico le spese di filo, seta, aghi lacci, bottoni, formelle ed altri piccioli oggetti.

29. Ond'essere agevolato nel disimpegno de'suoi incarichi il guardaroba avrà pure alla sua dipendenza un ajutante, ed un servente il quale sarà addetto fra l'altro alla politura delle scarpe degli alunni.

#### § 4.°

##### *Custodi di camerate e serventi.*

30. Ogni camerata avrà il suo custode, le cui incumbenze sono;

1.° ricevere in consegna dal guardaroba gli oggetti di biancheria, i letti, i materassi e tutt'altro appartenente alla propria camerata, rilasciandone analogo ricevo;

2.° vigilare perchè non s' involi o disperda qualsisia oggetto di vestiario, di biancheria ed altro sì del collegio, che di particolare pertinenza degli alunni o de' prefetti; ed impedire che qualche alunno si faccia lecito di aprire un armadio che spetti ad altri;

3.° in ogni mattina all'uscire degli alunni dal dormitorio, con l'ajuto di un servente, spazzare, pulire e mettere tutto in ordine nella propria camerata; alzare i letti ed osservare in ciascun di essi se vi siano guasti, per avvertirne il prefetto; rifarli la sera nelle ore più opportu-

ne, e raddoppiare questo giornaliero servizio nella stagione in cui è permesso il sonno pomeridiano ;

4.° consegnare in ogni quindici giorni al guardaroba la biancheria sporca da letto, e riceversi la pulita ;

5.° servire in tavola nel refettorio , ma solo per apparecchiare le vivande, le quali saranno rilevate da'serventi ;

6.° chiudere a chiave nel tempo del pranzo e della cena l'ingresso della propria camerata, affine di non darsi luogo a veruna scusa ne' casi di mancanze di oggetti , dei quali esso custode è direttamente responsabile quando non ne abbia a tempo debito avvertito il prefetto ;

7.° preparare su' letti degli alunni della propria camerata i corrispondenti abiti di uscita in tutt' i giorni nei quali dovranno i medesimi recarsi a passeggiare o ad eseguire musiche fuori del collegio ; ed al ritorno di essi nella camerata visitare sotto la sua responsabilità gli abiti indossati per vedere se manchino di alcuna cosa o siano stati lacerati , e darne subito parte al prefetto ;

8.° pernottare nel proprio dormitorio, e non amuoversi giammai dal servizio senza permesso in iscritto del rettore ;

9.° non appartarsi per qualsivoglia causa dalla camerata, nè eseguire commessioni di conto particolare degli alunni sia nell'interno sia fuori del collegio, potendo soltanto col consenso del prefetto ingiungerne al servente il disimpegno.

31. I serventi sono tenuti a prestare diligentemente qualunque servizio di cui gl'impiegati delle classi superiori alla loro stimeranno incaricarli, non escluso quello di facchino, ed in ispecialità a provvedere di acqua i dormitori ogni giorno sì nella mattina che nel dopo pranzo ,

ed a pernottare in collegio per turno uno la volta , affine di essere pronti ad accorrere a qualunque eventualità. Uno di essi servirà pure nella scuola esterna, col compenso di ducato uno al mese di più degli altri.

§ 5.º

*Medici, chirurghi ed infermieri.*

32. Il servizio de' medici e de' chirurghi sarà regolato dal governo con norme variabili a seconda delle accidentalità; ed il rettore da cui questi professori dipendono veglierà al servizio sanitario loro affidato in maniera che non manchi giammai la giornaliera ispezione.

33. L'infermiere è tenuto;

1.º a ricevere dal guardaroba la consegna de' letti, della biancheria e di tutt'altro spettante al servizio della infermeria, curando la nettezza della sala e degl'indicati oggetti;

2.º ad essere presente alle visite de' medici per udirne le prescrizioni, e tener conto delle ricette, notando in dorso di esse il nome e cognome dell'infermo, per non confondere la medela di uno con quella di un altro;

3.º a trasmettere al fornitore del vitto, dopo la visita de' medici, le ordinazioni de' cibari da darsi all'infermo, provocando senza indugio le disposizioni del governo su quelle spese da erogarsi nel corso della giornata pel trattamento prescritto da' medici, le quali non siano a carico del fornitore;

4.º a vigilare che nelle ore designate da' medici si

apprestino esattamente dal suo ajutante i prescritti cibi agli infermi, affinchè non possano cibarsi di altro;

5.° a pernottare in collegio laddove vi siano ammalati necessitosi di assistenza, potendo alternare col suo ajutante il servizio notturno, in modo che sia di giorno sia di notte gl'infermi non restino mai soli; l'ajutante, essendo adibito sol quando il bisogno il richiegga, non godrà di alcuno emolumento fisso, ma potrà aver dritto al posto d'infermiere in caso di vacanza, qualora ne sia giudicato meritevole;

6.° quante volte qualche medico mancasse alla visita o non la facesse nell'ora stabilita, a darne parte al rettore pe' convenevoli provvedimenti;

7.° a fare apporre dal rettore il *visto* alle ricette di quelle cure preservative che da' medici possano prescriversi agli alunni; e la spesa delle quali ceder debba a carico del collegio, perchè esclusa dal contratto di appalto;

34. L'infermeria sarà visitata almeno una volta al giorno dal rettore, o per delegazione di lui dal vice-rettore, assistito dall'infermiere e dal di costui ajutante; rimanendo vietato agli alunni non infermi l'accesso nella infermeria sotto qualunque causa o pretesto.

## § 6.°

### *Refettoriere e cuoco.*

35. Sono ingiunti al refettoriere i seguenti obblighi;

1.° conservare, pulire e mantenere sempre in buon ordine e al completo tutti gli oggetti di refettorio che gli verranno consegnati dal fornitore del vitto, a carico del

quale n' è la manutenzione ed il rimpiazzo, giusta il contratto;

2.° consegnare al guardaroba nelle mattine de' giovedì e delle domeniche di ogni settimana la biancheria da tavola sporca, e riceversi la netta;

3.° pulire due volte al giorno il refettorio, nel mattino cioè, e nel dopo pranzo;

4.° recarsi presso del vice-rettore prima di apparecchiare la tavola pel pranzo o per la cena, affine di avere i nomi di coloro che per licenza o infermità non intervengano al refettorio; e lasciati vuoti i loro posti, riceversi dal fornitore il corrispondente quantitativo di pane e di vino;

5.° preparare la tavola, ponendo in ciascun posto il pane, il tovagliolo e la posata; ed in ogni due posti in apposite guantiere di ottone due mezze bottiglie di vetro scuro ripiene di vino; due piccioli bicchieri ad uso di tale liquido, una bottiglia di cristallo bianco ripiena di acqua con due bicchieri corrispondenti, ed una saliera;

6.° raccogliere in una cesta, terminata la tavola, tutto il pane di supero, ed in analogo recipiente il vino, affinché l'uno e l'altro insieme agli avanzi delle vivande serbati in cucina siano, a giudizio del vice-rettore, ripartiti fra i serventi tutti del collegio;

7.° rispondere di tutti gli oggetti ricevuti dal guardaroba e dal fornitore, per renderne loro conto nel farne in ogni mese il riscontro.

36. Sarà il refettoriere coadjuvato in tutt' i suoi disimpegni da un ajutante, il quale avrà pure il titolo di accenditore di lumi.

37. Il cuoco è a carico del fornitore, con l'approvazione del rettore e del governo; potrà quindi essere cambiato si

per vedute particolari di esso fornitore , e sì per disposizione de' ridetti superiori ; nel quale secondo caso ne sarà dato avviso al fornitore due giorni prima , affine di dargli il tempo di provvedere opportunamente al rimpiazzo.

38. Sarà assistito il cuoco in tutte le sue operazioni da un servente a carico del collegio , ed avrà sotto i suoi ordini a peso del collegio istesso un facchino , che provvederà di acqua la cucina per tutte le occorrenze , eseguirà gli ordinativi che gli verranno dati dal vice-rettore , dal prefetto d'ordine o da altro individuo che potrà dal governo essere destinato alla vigilanza della cucina , e si presterà a tutte le ingiunzioni che gli farà il cuoco di grattugiare , pestare , mondare , scegliere e lavare qualunque oggetto di cucina , non esclusa la rame ed i piatti.

### § 7.º

#### *Scritturale e custode degli istrumenti di musica.*

39. Lo scritturale ch' è alla immediazione del rettore e del direttore della musica , per essere rispettivamente adoperato nelle materie di corrispondenza , deve avere l'attitudine necessaria per lavori di simil fatta. Dee in oltre ;

1.º formare in ogni giorno la tabella diaria pel pranzo e per la cena ; notare le variazioni di aumenti , di diminuzioni , di assenza , d'infermità ed altro ; sottoporle alla firma del rettore ; trascriverle in apposito registro ; e passarle per la esecuzione a notizia del fornitore del vitto la mattina non più tardi delle ore otto antimeridiane , il dopo pranzo alle ore ventuno d'Italia ;

2.º condurre cinque diversi registri , il primo per la

trascrizione del movimento giornaliero degli alunni; il secondo contenente i nomi e cognomi degli alunni sì a piazza franca che a pagamento, quelli de' loro genitori, l'epoca ed il luogo della loro nascita, ed il domicilio di coloro che li garentiscono; il terzo per la presenza de' maestri di musica e di lettere; il quarto per l'applicazione degli alunni trascrivendovi tutt' i rapporti de' professori dell'una e dell'altra categoria; ed il quinto per la inserzione di tutt' i rapporti diretti al governo dal rettore e dal direttore della musica;

3.° riunire al termine delle lezioni i rapporti de' maestri di musica e di lettere, e presentare giornalmente quelli de' primi al direttore della musica, gli altri al rettore;

4.° tenere nella sua stanza lo specchietto dell'orario generale.

40. La conservazione degli strumenti musicali è affidata sotto la più stretta responsabilità ad un custode intelligente di musica, i di cui obblighi sono:

1.° custodire con massima cura tuttigli strumenti così da fiato come da corda, che gli verranno consegnati dal collegio nella stanza a tal uopo addetta;

2.° eseguire quanto è prescritto quì appresso negli articoli riguardanti le occupazioni giornalieri degli alunni in ordine alla consegna e riconsegna degli strumenti;

3.° mostrare a ciascun alunno nell'atto della consegna di essere lo strumento in perfetto stato, osservare nella restituzione se vi abbia rottura o mancanza, farne in tale caso sollecito rapporto al direttore della musica, notare tali guasti in apposito registro sotto il nome di colui che gli ha cagionati, e non permettere che l'istrumento da ac-

comodarsi esca dal deposito senza di essere stato rimesso in piena regola ;

4.° pernottare in collegio , e non abbandonare il suo posto senza il permesso in iscritto del rettore e del direttore della musica.

### § 8.°

#### *Portinai delle scuole interne ed accenditore di lumi.*

41. La porteria del collegio sarà custodita da due portinai veterani , i quali alterneranno il servizio fra loro in modo che di giorno e di notte l'ingresso sia sempre guardato e custodito. E però incumbe al portinajo di guardia ;

1.° impedire l'entrata nel collegio a tutti coloro che non vi appartengano o che non siano muniti del permesso in iscritto del rettore ; eccettuate però le persone che si recassero negli uffizi per trattare di affari o presso del governo , del rettore , del direttore della musica o del vice-rettore ;

2.° permettere l'ingresso a'parenti ed alle persone che intendono parlare agli alunni nelle ore e ne'giorni designati dal rettore , che stabilirà le norme della corrispondente vigilanza ;

3.° impedire che alcun individuo esca dal collegio con involti , senza che siano da lui visitati ; e rinvenendovi generi pertinenti al collegio istesso , ritenerli e darne subito parte al rettore ; in sua assenza al vice-rettore ;

4.° impedire del pari sotto la sua responsabilità che un alunno esca dal collegio senza il permesso in iscritto

del rettore , eccettuati i soli alunni privilegiati de' quali sarà fatta menzione nel presente regolamento ;

5.° tenere nella stanza di sua residenza due tabelle , la prima dell'orario dell'intero anno , l'altra indicante i nomi e cognomi degli alunni che godano il privilegio di uscire senza il permesso del rettore ;

6.° fare quotidiano rapporto al rettore di ogni novità accaduta nel corso del giorno e della notte, unendovi i biglietti de' permessi rilasciati agli alunni; e trasmettere al governo la copia di tale rapporto ;

7.° chiudere la porteria nell'ora prescritta dall'orario, consegnandone le chiavi al vice-rettore, e riprenderle da costui la mattina seguente nell'ora fissata per la riapertura.

42. Laddove il rettore si avvegga di non essere soddisfacente il servizio della porteria , ne farà rapporto al governo, affine di provvedersi al ritiro ed al rimpiazzo de' portinai.

43. A curare la illuminazione dell'intero edificio dello stabilimento è addetto uno de'serventi di cucina con la qualità di *accenditore di lumi*. Egli riceverà in consegna dal fornitore tutto l'occorrente per la illuminazione e per la manutenzione de' lumi convenuti nel contratto di appalto; manterrà sotto la sua responsabilità sempre accesi e puliti i lumi dello intero edificio , a seconda dell'orario stabilito nel contratto istesso; pernoverà nel collegio, e si presterà nelle ore della notte a qualunque richiesta di ispezione che credessero farvi il vice-rettore o il prefetto d'ordine.

§ 9.°

*Barbiere e salassatore.*

44. Il barbiere ha l'obbligo di portarsi nel collegio in tutt' i giorni alle ore sette antimeridiane per radere la barba ed i capelli a quegli alunni e prefetti che ne avranno bisogno.

45. Il salassatore dovrà avere il suo domicilio in vicinanza del collegio, affin di accorrere immantinente a tutte le chiamate che da parte del collegio istesso riceverà sia di giorno sia di notte. Egli si presterà all'applicazione delle mignatte (che sono a peso del fornitore) a qualunque individuo della famiglia dello stabilimento che necessiti di tale rimedio.

§ 10.°

*Oriolajo.*

46. L'oriolajo è obbligato a tenere sempre in perfetta regola l'orologio dello stabilimento; perocchè dalla esattezza con cui segna e suona le ore dipende la esecuzione inalterabile dell'orario generale.

### CAPITOLO III.

#### *Occupazioni giornaliere degli alunni.*

##### § 1.º

##### *Orario.*

47. È approvato lo specchietto n.º 1, alligato al presente regolamento, dell'orario generale da osservarsi per le lezioni di musica e di lettere, per le pratiche di pietà, pel pranzo, per la cena e per ogni altra giornaliera faccenda degli alunni.

48. Verrà affisso tale specchietto nella sala de' concerti, nelle scuole, ne' luoghi di ricreazione, nel refettorio, nell'anticucina, nella porteria, e nella stanza dell'individuo incaricato di suonare il campanello pe' diversi segni che saranno qui in appresso dinotati.

##### § 2.º

##### *Mattina.*

49. Al segno della sveglia generale, che sarà dato col tocco del campanello de' rispettivi corridoi dal prefetto di ordine o da altro individuo a tale ufficio destinato, gli alunni, fatto il segno della santa Croce, si vestiranno, intanto che ciascun prefetto di camerata intonerà l'inno *Jam lucis orto sidere*. Per pulirsi e vestirsi compiutamente avranno gli alunni un intervallo di mezz'ora. Riuniti tutti

nelle proprie camerate, usciranno da' dormitori e si recheranno nella cappella interna ad ascoltare la santa messa, che sarà celebrata dal prefetto d'ordine.

50. Dopo la messa le camerate accompagnate da' propri prefetti si trasferiranno nelle sale addette alle lezioni di calligrafia e di aritmetica elementare; terminata le quali, si porteranno nella sala di deposito degli strumenti musicali, ed ivi ciascun alunno riceverà dal custode lo strumento di cui è apprendista. Uno de' prefetti rimarrà in quella sala per mantenervi il buon ordine durante la permanenza degli alunni. Di là si restituiranno questi nelle camerate per esercitarsi negli studi musicali fino all'ora assegnata alle lezioni de' maestri di musica. Due maestri, l'uno di pianoforte, l'altro di violino, vigileranno perchè gli alunni attendano agli studi con alacrità e senza distrazioni; ed ove alcuno mostrasse negligenza o svogliatezza, ne avvertiranno il prefetto della rispettiva camerata, il quale noterà la mancanza dell'alunno, e ne darà parte al rettore.

51. Giunta l'ora delle lezioni, gli alunni accompagnati da' prefetti passeranno nelle scuole di musica, dove ciascuno portando il proprio strumento e le carte musicali andrà a prendere posto nella sala pertinente alla rispettiva classe. Allora i prefetti di camerata si ritireranno, e vi rimarrà il solo prefetto d'ordine a vigilare perchè gli alunni non ne escano senza permesso. Un quarto d'ora prima del termine assegnato alle lezioni, al tocco del campanello, i prefetti rientreranno nelle scuole per riprendere i propri alunni e ricondurli nelle camerate, affin di richiamare a memoria le lezioni. Al primo segno del pranzo ritorneranno gli alunni nella sala di deposito degli strumenti musicali

per riconsegnarli al custode, ed al secondo segno si avvieranno in buon ordine al refettorio.

52. Ogni alunno andrà ad occupare nel refettorio il posto in cui troverà scritto il proprio nome in apposita tabellina, e rimarrà in piedi fino a che non sarà recitato il *Benedicite*; dopo del quale tutti sederanno, e sarà servito secondo l'ordine delle camerate il pranzo, consistente nella zuppa, in due piatti caldi, pane, vino e frutta. Sono esenti da tali osservanze il primo maestrino ed il primo violino, i quali, siccome più sopra si è detto nell'articolo 26, pranzeranno e ceneranno in unione del prefetto d'ordine dopo il pranzo e la cena della comunità. Durante il desinare si leggerà per un quarto d'ora da un alunno per turno qualche capitolo di morale o di altre profittevoli materie, e gli alunni serberanno compostezza e stretto silenzio, al quale si dispenserà soltanto nelle domeniche, ne' giovedì e negli altri dì festivi, permettendosi in tali giorni discorsi a voce dimessa fra compagni più vicini. Finito il pranzo ciascuno alunno piegherà il tovagliolo, che lascerà al suo posto insieme alla posata. All' *Agimus* che intonerà il vice-rettore tutti si leveranno, ed uscendo dalle panche si trasferiranno al luogo della ricreazione.

53. Ne' giorni destinati a' concerti vocali ed istrumentali, a' quali non intervengono i professori di musica scorsa che sarà l'ora dello studio nelle camerate, quegli alunni che prendono parte a tali concerti riceveranno i propri strumenti dal custode, e guidati da' prefetti rispettivi andranno gli uni nella sala de' concerti vocali, gli altri in quella degli strumentali, dove nel tempo della esecuzione saranno sottoposti alla vigilanza e responsabilità de' primi alunni e de' direttori de' concerti. Gli alunni non atti

al concerto rimarranno nelle proprie camerate in compagnia de' prefetti a proseguire i loro studi, ed attendranno il ritorno de' compagni per uscire tutti uniti al segno del pranzo. Simili norme saranno osservate ne' giorni di concerto generale. Un quarto d'ora prima del termine de' concerti due o più prefetti si porteranno nelle mentovate due sale per riprendere gli alunni e ricondurli nelle proprie camerate, e riscuoteranno da' primi alunni due rapporti delle mancanze che abbiano potuto commettersi in ordine così alla disciplina, come alla esecuzione musicale, per trasmettere il primo al rettore, l'altro al direttore della musica. Finchè durano i concerti sarà permesso agli alunni compositori, che non ne fanno parte, di leggere e studiare nell'archivio musicale le opere de' classici maestri per loro istruzione, ed al primo segno del pranzo ritorneranno alle camerate per passare insieme co' compagni al refettorio.

### § 3.°

#### *Vespro.*

54. Nella stagione in cui è permesso il sonno meridiano, al segno della sveglia dato col tocco del campanello, gli alunni si vestiranno e faranno la loro polizia nell'intervallo di mezz'ora. Passeranno indi accompagnati da' prefetti nelle scuole letterarie loro rispettivamente assegnate, affin di rivedersi le lezioni. All'arrivo de' maestri di lettere, i quali risponderanno de' diportamenti de' propri discepoli, andranno via i prefetti, e vi rimarrà d'ispezione il solo prefetto d'ordine per vigilare ed additare a' maestri

chiunque incorresse in atti riprensibili. Egli conserverà in un armadio i libri, le carte ed ogni altro oggetto spettante alle scuole letterarie, per distribuirli al cominciare delle lezioni, e raccoglierli al termine di esse. Veglierà altresì che gli alunni non escano dalle scuole senza il permesso de' maestri.

55. Nella stagione che non consente il sonno dopo del pranzo si passerà dalla ricreazione alle scuole di lettere. Al tocco del campanello, che sarà dato un quarto d'ora prima del termine delle lezioni, ritorneranno i prefetti per riprendere gli alunni e condurli a diporto ne' luoghi designati dal rettore nell'interno del collegio.

56. Ne' giovedì, giorni ne' quali non intervengono i maestri di lettere, è permesso agli alunni di uscire fuori del collegio a passeggiare dopo del riposo nella stagione che lo permette, e dopo la ricreazione in quella che lo esclude. E però facendosi radere la barba e pulire la testa, indosseranno l'uniforme che troveranno su' propri letti, si formeranno in camerate, reciteranno il-*Sub tuum praesidium*, e guidati da' prefetti muoveranno con contegno di modestia e di sodezza per quelle strade e luoghi che verranno dal rettore indicati.

#### § 4.º

#### *Sera.*

57. Rientrati in collegio dopo della passeggiata gli alunni si spoglieranno ne' dormitori, e ciascuno riporrà sul proprio letto l'uniforme, il cappello ed altro, che saranno conservati dal custode. Vestiranno indi gli abiti di casa e

passeranno nelle scuole a prendere lezione da' maestrini, i quali si presteranno ad esercitare negli studj gli allievi loro affidati. Il prefetto d'ordine baderà a mantenere la disciplina in tali scuole, ed i due alunni primo maestro e primo violino vigileranno alla esattezza delle lezioni. Laddove l'uno e gli altri si avvedessero di qualche trasgressione degli alunni alle regole di morale e di disciplina, ne daranno parte al rettore. Gli strumenti musicali necessari in tali scuole vi saranno mandati dal custode di essi, il quale al finire delle lezioni curerà che sieno ricondotti nel guardaroba.

58. All'ora fissata per la visita al SANTISSIMO e per la recita del rosario tutti gli alunni ordinati in camerate si porteranno nell'oratorio interno a compiere questi atti religiosi.

59. Al segno della cena, che consiste in un piatto caldo, insalata, pane, vino e frutta, tutte le camerate passeranno al refettorio, dove saranno osservate le stesse norme prescritte pel pranzo. Finita la cena s'interterranno in ricreazione fino al segno del silenzio. Allora si trasferiranno ne' dormitori, ed ivi ciascuno, genuflesso a piè del proprio letto, reciterà le sacre preci in unione del prefetto, indi si svestirà con la dovuta decenza e si porrà a riposare.

§ 5.°

*Domeniche e giorni festivi.*

60. Nelle domeniche e negli altri dì festivi gli alunni udita la santa messa nell'oratorio interno, ritorneranno nelle camerate per farsi radere la barba e pulire la testa. Si eserciteranno poi in istudi musicali a loro arbitrio, al qual fine col beneplacito del rettore sarà loro somministrato dal custode il rispettivo istrumento, che avranno cura di depositare nel guardaroba al primo segno del pranzo.

61. Si osserverà nel dopo pranzo quanto è prescritto per giovedì con l'articolo 55.

62. Dopo la passeggiata resteranno in ricreazione pel tempo corrispondente alle lezioni de' maestrini delle altre sere; passeranno poi nella cappella interna per ascoltare la spiegazione del catechismo e fare la visita al SANTISSIMO; dopo di che si restituiranno a'dormitori per praticare quello che è stabilito per le altre sere.

CAPITOLO IV.

*Pratiche di religione.*

63. Tutti gli alunni, oltre a' religiosi doveri loro imposti di ascoltare la messa quotidiana e di recarsi la sera nell'oratorio per la visita al SANTISSIMO e per la recita del rosario, faranno in ogni otto giorni le loro sacramentali confessioni. Per la qual cosa, dispensati dalle lezioni dei

maestri di lettere, si condurranno nella cappella interna, dove dopo breve sermone del Padre catechista faranno lo esame della coscienza, si confesseranno, e prima della consueta visita canteranno il *Miserere* con l'accompagnamento dell'organo.

64. Nel dì seguente si ciberanno del pane eucaristico quegli alunni che ne saranno stati riputati degni da' confessori; e fatto il dovuto ringraziamento passeranno insieme agli altri compagni nelle camerate.

65. Negli otto giorni che seguono la domenica *in albis* saranno dati gli esercizi spirituali agli alunni. I quali dispensati in que' giorni dalle lezioni de' maestri di lettere, dallo studio camerale del dopo pranzo e dalle lezioni dei maestrini, impiegheranno in vece il tempo assegnato per tali occupazioni ad udire nell'oratorio le istruzioni spirituali, la predica del giorno ed il sermone della sera, senza omettere le altre ordinarie faccende stabilite per la rimanente parte della giornata.

66. Nell'apertura dell'anno scolastico sarà celebrato un triduo, nel quale si praticherà quanto è prescritto nel precedente articolo per gli otto giorni degli spirituali esercizi. Altro simile triduo avrà luogo nella chiusura dell'anno istesso.

## CAPITOLO V.

### *Chiesa di S. Pietro a Majella.*

67. Il rettore della chiesa di S. Pietro a Majella, sottoposto alla dipendenza del governo, soprintenderà al servizio della chiesa istessa, e vigilerà la celebrazione delle

messe, secondo le disposizioni rituali dello *Eminentissimo* Cardinale Arcivescovo.

68. Dovrà il rettore conformarsi a quanto gli verrà ingiunto dal governo in ordine così alle sacre funzioni da eseguirsi nella chiesa con liturgica decenza, come ad ogni altro obbietto che riguardi lo stato materiale ed i bisogni di essa.

69. Darà il rettore contezza al governo di qualunque novità che possa accadere, specialmente per parte dei compadroni delle diverse cappelle gentilizie in quella chiesa istituite, non permettendo qualsiasi innovazione che voglia recarsi ad atto senza il consenso in iscritto del governo medesimo.

## CAPITOLO VI.

### *Permessi e divieti.*

70. I due primi alunni, cioè il primo maestro di composizione ed il primo violino, possono uscire dal collegio tutt' i giorni nelle ore pomeridiane, cioè dalle ore venti d'Italia alle ore due di notte, senza il permesso in iscritto del rettore. Quante volte per gravi o legittime cagioni uscir dovessero dal collegio nelle ore antimeridiane, dovranno munirsi di tale permesso, il quale sarà vidimato dal direttore della musica nel solo caso in cui la uscita fosse motivata da affari di professione.

71. Agli alunni che hanno l'età di anni ventuno è data la facoltà di uscir soli dal collegio dalle ore venti alle ventidue d'Italia con permesso scritto dal rettore. Se per giuste cause alcuno di essi abbisognasse di un permesso ec-

cezionale nelle ore antimeridiane , sarà questo dato pure in iscritto dal rettore, senza oltrepassare la giornata, dovendo l'alunno rientrare in collegio alle ore ventiquattro italiane , qualunque sia la causa che abbia meritato tale permesso.

72. Agli alunni dell'età di anni diciotto in sopra sarà rilasciato dal rettore il permesso in iscritto ne' soli casi d'imperiosi motivi , sempre però per la giornata fino alle ore ventiquattro.

73. Agli alunni dell'età di anni diciotto in sotto sarà dato dal rettore il permesso in iscritto solo per gravi ragioni esposte da persone di famiglia dell'alunno, alle quali verrà consegnato con l'obbligo di ricondurlo in collegio nel giorno medesimo non più tardi delle ore ventiquattro.

74. Quante volte il rettore stimasse di accordare a qualche alunno per lievi ragioni il permesso di uscita per una giornata , apporrà al biglietto la clausola-*previo l'avviso del direttore della musica*-il quale potrà negarlo nel caso in cui l'alunno debba far parte di qualche servizio musicale o concerto , ovvero siasi malamente condotto negli studi della sua classe.

75. Il prefetto d'ordine farà in ogni giorno prima delle ore venti d'Italia il notamento de' permessi accordati dal rettore, e ne passerà copia al portinajo di servizio.

76. L'alunno che avrà ottenuto il permesso l'esibirà all'uscire dal collegio al portinajo , il quale lo conserverà per trasmetterlo al rettore.

77. Quegli alunni che contravvenissero alle condizioni prescritte dal rettore ne' rispettivi biglietti non potranno rientrare in collegio senza un suo ordinativo in iscritto.

78. Le persone che andranno a visitare gli alunni si trat-

terranno nel parlatorio attiguo alla porteria, essendo vietato a chicchessia l'accesso nello interno del collegio, massime nelle camerate. Con apposita ordinanza il rettore indicherà i giorni e le ore in cui gli alunni potranno essere visitati da estranee persone, affidando ad individui di sua fiducia la cura di vigilare gli alunni nella durata di tali visite.

79. Non potranno pernottare in collegio altre persone, se non quelle che in forza del presente regolamento ne hanno l'obbligo o il permesso.

80. Rimarrà fermo ed in pieno vigore il divieto agli alunni di pernottare fuori del collegio o di assentarsene per più giorni senza permesso. Nondimeno il governo, qualora per urgenti e gravissime cause provate, stimasse fare alcuna eccezione a tale divieto, ne dirigerà rapporto al Ministero per le superiori determinazioni.

81. Ogni alunno il quale si permettesse d'infrangere il divieto enunciato nel precedente articolo, senza legittimamente validamente la causa, verrà espulso dal collegio.

## CAPITOLO VII.

### *Pene alle quali possono andar soggetti gli alunni.*

82. Ogni leggiera mancanza che potrà commettersi dagli alunni in tutto che concerne lo studio letterario, la disciplina e le loro ordinarie occupazioni sarà punita con adeguate pene, ad arbitrio e discrezione del rettore.

83. Le colpe non lievi d'insubordinazione e d'indisciplina saranno per la prima e per la seconda volta punite con le mortificazioni che il rettore istesso stimerà di

imporre. Nella terza volta egli provocherà una pena maggiore, ed anche la immediata espulsione del colpevole dal collegio con suo rapporto al governo, il quale ne darà parte al Ministero pe' superiori ordini.

84. Le stesse norme saranno osservate dal direttore della musica per la parte spettante alla istruzione musicale.

85. Le gravi colpe in fatto di osservanze religiose, morali e politiche saranno dal rettore riferite in iscritto con la proposta della corrispondente pena al governo, il quale ne farà rapporto al Ministero per gli opportuni provvedimenti; beninteso che in tutt' i casi previsti nel presente capitolo potrà il rettore valersi della facoltà concedutagli dall' articolo 5 del real decreto di questa stessa data, di farne cioè rapporto in pari tempo anche al Ministero direttamente.

### TITOLO III.

#### INSEGNAMENTO MUSICALE

#### CAPITOLO PRIMO

##### *Direttore della musica.*

86. Il direttore della musica, a cui è commessa la soprintendenza di tutte le branche musicali del collegio, eserciterà un' assidua vigilanza sull' insegnamento, visitando tutt' i giorni ed a suo giudizio alcune scuole, in modo che nel giro di ogni settimana le abbia visitate tutte.

87. Egli curerà sotto la sua responsabilità che i profes-

sori adempiano scrupolosamente a' loro doveri , e si adoprerà ne' modi più efficaci perchè gli alunni attendano con animo volentieroso e con fervore agli studj della rispettiva loro classe.

88. Il direttore regolerà l'accurata esecuzione de' servizi musicali sì di obbligo che straordinari, superiormente disposti , mettendosi di concerto col rettore per quel che si attiene alla disciplina. Laddove sorgesse fra loro alcuna differenza, verrà questa composta dal governo.

89. Saranno rispettati e conservati non solamente gli attuali servizi di obbligo che si prestano gratuitamente dagli alunni nelle chiese della capitale, ma quelli ancora che con ispeciali sovrane determinazioni sono stati fin ora conceduti ; redigendosi a cura del governo un esatto elenco degli uni e degli altri. Ma poichè siffatti servizi, col divenire più frequenti che in atto non sono, potrebbero tornare a nocimento gravissimo del collegio, siccome quelli che arrestano l'avanzamento degli alunni negli studj di musica e di lettere, privandoli delle giornaliere lezioni, gli abituano ad una esecuzione imperfetta a scapito del decoro di un istituto universalmente stimato, gli espongono a continui divagamenti, e talvolta ancora ad involontarie irriverenze nel tempio del **SIGNORE**, e danneggiano notabilmente la classe de' vecchi professori di musica, e soprattutto coloro che schivi di dedicarsi alle occupazioni teatrali traggono quasi unicamente dalle musiche chiesastiche il sostentamento delle proprie famiglie, che verrebbe in gran parte menomato dalla frequenza di tali servizi, sarà d'ora in avanti rigorosamente vietato di domandarsene, di proporsene e di concedersene altri per qualsivoglia solennità o cerimonia religiosa.

90. Il direttore della musica rassegnerà in ogni anno per organo del governo all'approvazione del Ministero il piano delle accademie musicali e delle melodrammatiche rappresentazioni da darsi nel teatrino del collegio con biglietti d'invito nella opportuna stagione, siccome saggi delle sollecitudini de' maestri pe' progressi de' loro rispettivi allievi; e dello zelo di esso direttore nel regolarne i concerti.

## CAPITOLO II.

### *Professori di musica.*

91. Chiunque nelle vacanze aspiri alla nomina di professore di musica del collegio dovrà assoggettarsi allo esperimento di un esame in concorso, il cui programma sarà compilato dal direttore della musica, dal maestro di composizione, e da uno de' maestri a tale uopo trascelto dal governo. Questo il trasmetterà con le sue osservazioni all'approvazione del Ministero, il quale fermerà tra due altri mesi il giorno del concorso. Approvato il programma verrà affisso alle porte del collegio, e pubblicato nel giornale ufficiale. Gli esaminatori saranno il direttore della musica, la sezione filarmonica della reale Accademia di belle arti, i tre professori di composizione e di partimenti, e tre altri distinti professori da scegliersi nel collegio o fuori, i quali saranno dal governo, inteso il ridetto direttore, proposti al Ministero per la sua adesione. Dell'esito dell'esperimento il governo istesso farà ragionato rapporto al Ministero, il quale provocherà la nomina sovrana a pro del candidato che avrà raccolto maggiori suffragi.

92. I professori del collegio i quali desiderassero un cambiamento di classe, gl'ispettori della scuola esterna che nell'esercizio di un triennio abbiano dato luminose pruove di zelo e siano venuti in molta fama, e qualche professore estraneo che goda di una celebrità generalmente consentita potranno essere proposti dal governo sull'avviso del direttore della musica ad occupare posti vacanti, senza la formalità del concorso, qualora il Ministero non incontri difficoltà a sottoporre la loro nomina alla sovrana sanzione.

93. Stabilita la regola generale, di dovere i professori di musica essere nominati per concorso, sarà espressamente vietata l'anticipata nomina di alcuno di essi a titolo di futura.

94. Ciascun professore farà due giornalieri rapporti, l'uno al direttore della musica sull'assistenza e profitto degli alunni della rispettiva classe, l'altro al rettore sulla loro condotta nel tempo della lezione.

95. Tutte le lezioni di musica saranno date ne' giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, e nelle ore fissate nell'orario. Quella di corno inglese, ed i concerti vocali ed strumentali avranno luogo ne' giorni di martedì, giovedì e sabato nelle ore assegnate alle lezioni musicali.

96. I due maestri addetti al presente a dirigere l'uno i concerti vocali, l'altro gl'istrumentali, saranno conservati in tali incarichi. In mancanza di essi la direzione di que' concerti sarà, a proposizione del governo, sull'avviso del direttore della musica, affidata dal Ministero a due professori del collegio, da scegliersi a preferenza fra quelli di canto, di partimento e di violino, i quali per siffatto servizio godranno di uno speciale compenso oltre il soldo.

97. Non si darà alcuna lezione di musica :

- 1.° in tutt' i giorni festivi di doppio precetto ;
- 2.° da' 22 di dicembre al primo di gennajo inclusive;
- 3.° negli ultimi tre giorni di carnevale ;
- 4.° nel dì delle Ceneri ;
- 5.° nella settimana maggiore ;
- 6.° ne' due giorni dopo la Pasqua di Resurrezione ;
- 7.° ne' due giorni dopo la PENTECOSTE ;
- 8.° in tutto il mese di ottobre ;
- 9.° da' 13 al 16 di novembre inclusive , ne' quali si

celebrano le Quarantore nella chiesa del collegio.

Benvero nel corso del mese di ottobre si prepareranno nelle scuole que' lavori che nel cadere di settembre saranno stati assegnati da' rispettivi maestri.

98. L'assistenza de' professori di musica alle scuole sarà notata in un foglio di presenza quotidiano dal prefetto di ordine o d' altro individuo, il quale lo trasmetterà al direttore della musica al termine delle lezioni. Questi lo riporterà presso di se , ed alla fine di ogni mese ne manderà un sunto con suo rapporto al governo , il quale ne darà parte al Ministero, proponendo pe' maestri mancanti recidivi senza legittime cause provate la sospensione de' soldi, o altro temperamento di rigore atto a richiamare ciascuno all'adempimento scrupoloso del proprio uffizio.

CAPITOLO III.

*Classificazione degli alunni.*

99. Gli alunni, al numero di cento, che nelle scuole interne fruiscono della piazza franca, saranno partiti in quindici classi musicali nella proporzione seguente; cioè

Classe. 1. <sup>a</sup> Composizione, contrappunto, partimenti e pianoforte, alunni . . .	num.°	16
» 2. <sup>a</sup> Canto . . . . .	»	12
» 3. <sup>a</sup> Violino . . . . .	»	18
» 4. <sup>a</sup> Viola . . . . .	»	6
» 5. <sup>a</sup> Flauto . . . . .	»	4
» 6. <sup>a</sup> Ottavino . . . . .	»	1
» 7. <sup>a</sup> Oboe . . . . .	»	4
» 8. <sup>a</sup> Clarino. . . . .	»	4
» 9. <sup>a</sup> Fagotto . . . . .	»	4
» 10. <sup>a</sup> Corno di caccia . . . . .	»	6
» 11. <sup>a</sup> Tromba . . . . .	»	4
» 12. <sup>a</sup> Trombone ed offleide . . . . .	»	4
» 13. <sup>a</sup> Corno inglese. . . . .	»	1
» 14. <sup>a</sup> Violoncello . . . . .	»	8
» 15. <sup>a</sup> Contrabbasso . . . . .	»	8

---

TOTALE, num.° 100

Due alunni, uno della classe di violino, l'altro di quella di contrabbasso, s'istruiranno nel suono dell'arpa.

100. Gli alunni a pagamento verranno aggregati a quelle classi che si crederanno più omogenee alle loro inclinazioni. Nondimeno il direttore della musica si studierà di

conciliare in tale aggregazione il desiderio di ciascuno di essi con le esigenze musicali dello stabilimento.

#### CAPITOLO IV.

##### *Ammissione degli alunni, e loro uscita dal collegio.*

101. L'età per l'ammissione degli alunni a piazza franca nel collegio è fissata come segue:

fino agli anni quindici compiuti per le classi di pianoforte, di arpa, di violino, di violoncello e di flauto, fino agli anni diciassette compiuti per le classi di clarino, di oboe, di corno inglese, di fagotto, d'istrumenti di ottone e di contrabbasso; fino agli anni diciannove compiuti per le classi di canto, di composizione, di contrappunto e di partimento.

102. Niuno potrà essere ricevuto in collegio, se prima non abbia esibito al rettore un attestato soddisfacente di religiosità e di buon costume.

103. L'età di uscita dal collegio è fermata indistintamente per tutti gli alunni agli anni ventidue compiuti. Nulladimeno se un alunno per ragionevoli motivi facesse istanza di protrarre per altro tempo la sua dimora nello stabilimento, il Ministero, sulla proposizione del governo avvalorata da favorevoli assicurazioni del rettore e del direttore della musica, potrà accordare delle proroghe di sei mesi in sei mesi, senza eccedere in tutto tre anni.

104. Gli alunni a pagamento saranno ammessi nel collegio colle seguenti condizioni:

1.° di pagare ducati nove al mese con mesata sempre anticipata;

2.° di pagare ducati venticinque per una volta a titolo di entrata ;

3.° di portare un corredo confezionato , ed uniforme a quello degli altri , rinnovandolo a proprie spese ;

4.° di provvedersi pure a loro spese dello strumento ;

5.° di saper leggere e scrivere ;

6.° di provare la loro appartenenza a famiglie oneste ;

7.° di firmare con un garante un foglio contenente le obbligazioni cui debbono sottoporsi ;

8.° di esibire la fede di religiosità e buon costume insieme a quella della subita inoculazione.

105. Gli alunni a pagamento vanno soggetti per l' ammissione e per la uscita dal collegio alle stesse limitazioni di età prescritte per gli alunni a piazza franca; e godranno al pari di quest' i vantaggi della educazione, dello insegnamento musicale e letterario , del vitto , de' diporti ec., escluso soltanto il dritto di concorrere per le piazze franche, laddove non siano regi sudditi delle provincie continentali.

106. Que' giovanetti non appartenenti alla scuola esterna nè alla classe degli alunni a pagamento , i quali per istraordinario merito in una branca musicale possono ai sensi dell' articolo 16 del real decreto di questa stessa data conseguire la piazza franca senza la ritualità del concorso , dovranno prima esporsi allo esperimento di uno esame speciale, che si farà dal direttore della musica, dai tre professori di composizione e di partimenti, e da tre altri professori anziani. Dopo i favorevoli risultamenti di questo esame sarà provocata a favore di que' giovanetti la concessione della piazza franca.

## CAPITOLO V.

### *Archivario musicale, ajutante ed accordatore di pianoforti e cembali.*

107. Incumbono all'archivario musicale i seguenti obblighi :

1.° custodire gelosamente tutti gli spartiti e pezzi staccati di musica , come pure i libretti de' melodrammi rappresentati ne' teatri ;

2.° far rispettare il dritto di proprietà che hanno gli autori sulle opere pubblicate , non permettendo in verun modo che ne siano estratte copie sia dagli alunni per loro uso particolare , sia da' maestri per istruzione degli allievi ;

3.° non cacciare fuori dell'archivio, sia pure in servizio del collegio , alcuno spartito o pezzo di musica qualunque senza il permesso del direttore ;

4.° vietare agli alunni ed a chicchessia di studiare sugli spartiti o pezzi di musica senza l'adesione del direttore istesso ;

5.° curare che siano diligentemente conservati negli scaffali le copie e gli originali spartiti , le copie e gli originali pezzi staccati ed i libretti de' melodrammi , tutti legati convenevolmente in volumi ;

6.° tener sempre al corrente un catalogo ordinario di tutto quello che si trova in archivio, e di quel che vi sarà immesso nell'avvenire , con la indicazione dell'autore e del titolo dello spartito o del pezzo musicale, e dello scaffale in cui è riposto ;

7.° tenere in oltre un registro per notarvi l'entrata e l'uscita delle carte di musica ;

8.° confrontare le copie degli spartiti e de' pezzi musicali manoscritti co' loro originali nell' atto della rispettiva immissione in archivio.

108. Speciale cura dell' archivarìo è quella di fare immettere puntualmente nell' archivio, a norma delle vigenti sovrane determinazioni , tutte le copie degli spartiti che saranno rappresentati ne' teatri del Regno, e di tutt' i pezzi musicali che verranno pubblicati per le stampe. Ed ogni qual volta gl' impresari , gli agenti teatrali o gli editori mancassero, nel periodo fermato da' correlativi atti sovrani, alla consegna delle ridette copie, egli ne farà rapporto al governo con la intelligenza del direttore della musica , perchè possano darsi le disposizioni intese ad astringere gl' inadempienti sia per le vie amministrative , sia per le giudiziarie.

109. L' archivarìo terrà aperto l' archivio ne' giorni di martedì, giovedì e sabato dalle ore otto e mezzo alle ore undici antimeridiane , purchè in alcuno di tali giorni non ricorra una festa di doppio precetto.

110. L' ajutante dell' archivio dipenderà del tutto dall' archivarìo pel disimpegno di qualunque incarico, che per servizio dello stabilimento crederà questi di commettergli.

111. L' accordatore de' cembali e de' pianoforti è obbligato, sotto la ispezione del direttore della musica, a mantenere sempre in perfetto accordo e conservazione questi strumenti.

## TITOLO IV.

### INSEGNAMENTO LETTERARIO

#### CAPITOLO PRIMO.

##### *Professori di lettere.*

112. Chiunque nelle vacanze aspiri alla nomina di professore di lettere del collegio dovrà subire l'esperimento di un esame in concorso, il cui programma sarà formolato dal rettore e da due professori di lettere a scelta del governo. Questo il trasmetterà con le sue osservazioni all'approvazione del Ministero, il quale, udito l'avviso del Consiglio generale di pubblica istruzione sulle condizioni del programma e sulla elezione degli esaminatori, fisserà fra due altri mesi il giorno del concorso. Approvato il programma, verrà affisso alle porte del collegio, e pubblicato nel giornale ufficiale. Dell'esito dell'esperimento il governo darà parte al Ministero, dal quale sarà provocata la nomina sovrana a pro di quel concorrente che avrà riunito maggior numero di voti.

113. Potrà il Ministero col sovrano beneplacito dispensare dal concorso qualche persona di merito eminente e d'intemerata fama, che in caso di vacanza venisse per rilevanti considerazioni proposta dal governo a professore di lettere, sull'avviso del rettore.

114. Dovendo la nomina de' professori di lettere essere subordinata alla regola generale del concorso, sarà espres-

samente vietata l'anticipata destinazione di alcuno di essi ad uno di tali posti col titolo di futura.

115. L'insegnamento letterario sarà diviso in tre classi.

Apparterranno alla infima classe il professore di calligrafia e di elementi di aritmetica, quello di elementi di lingua italiana, e l'altro di elementi di lingua latina, di mitologia e di storia patria; alla classe media, il professore di lingua italiana, di geografia e di storia universale, e l'altro di lingua francese; alla superiore, il professore di letteratura e poesia italiana e di declamazione, e l'altro di logica, geometria e metafisica.

116. Le lezioni di calligrafia e di aritmetica si daranno la mattina dopo la messa; e tutte le altre lezioni di lettere nelle ore pomeridiane indicate nell'orario.

117. Ne' giovedì non vi sarà scuola; ma quando ricorrano nella settimana straordinarie feste di doppio precetto si darà lezione nel giovedì. In ogni sabato si farà ripetizione di quanto si è insegnato nel corso della settimana.

118. I giorni ne' quali non si darà alcuna lezione di lettere sono gli stessi dinotati per le lezioni di musica nell'articolo 97; beninteso che nel corso del mese di ottobre abbiano a prepararsi nelle scuole letterarie que' lavori, che al finir di settembre siano stati assegnati da' rispettivi maestri.

119. I professori di lettere distribuiranno il corso annuale delle speciali loro discipline in dugento lezioni, da ricominciare nell'anno seguente, e così in ogni anno. Il solo professore di elementi di lingua latina estenderà il suo corso d'insegnamento ad un biennio, partito in quattrocento lezioni credute bastevoli a' compositori ed a' cantanti per intendere le preci liturgiche.

120. L'assistenza de' maestri di lettere alle scuole sarà notata in un foglio giornaliero di presenza dal prefetto di ordine, il quale al termine delle lezioni lo trasmetterà al rettore. Questi lo riterrà presso di se, ed alla fine di ogni mese ne manderà un sunto con suo rapporto al governo, il quale ne darà parte al Ministero, proponendo pe' maestri mancanti recidivi senza legittime cause provate la sospensione de' soldi, o altro spediente di rigore atto a richiamare ciascuno al pieno adempimento del proprio ufficio.

## CAPITOLO II.

### *Studi letterari degli alunni.*

121. Al primo ingresso di ciascun alunno in collegio spetta al rettore il determinare a quale scuola di lettere abbia egli ad essere aggregato.

122. Saranno obbligatorie per gli studenti di composizione, di contrappunto, di partimento e di canto, oltre alle lezioni di calligrafia e di aritmetica, quelle di lingua latina, di lingua italiana, di poesia e letteratura italiana, di declamazione, di mitologia e di storia universale.

123. Saranno obbligatorie per gli alunni strumentisti, oltre alle lezioni di calligrafia e di aritmetica, quelle di lingua italiana, di storia patria e di geografia.

124. Le rimanenti lezioni saranno facoltative sì per gli uni che per gli altri.

125. I passaggi progressivi da una scuola ad un'altra, eccetto quella di calligrafia e di aritmetica, saranno alla fine di ogni anno determinati dal profitto, non dalla età degli alunni. Se il profitto non sia soddisfacente per qual-

che alunno, ricomincerà questi nell'anno seguente il corso nella propria scuola.

126. Affin di dare luogo ne' modi regolari a' passaggi dinotati nel precedente articolo, saranno gli alunni verso la fine dell' anno scolastico esaminati nelle lettere da' professori, alla presenza di chiari letterati dimoranti nella città, del governo e del rettore.

127. Laddove la tardiva ammissione di qualche alunno non gli lasciasse il tempo di percorrere l'intero stadio di ammaestramento, dovrà almeno attendere con fervore a perfezionarsi ne' più necessari studi enunciati ne' precedenti articoli; a cagion di esempio lo studente di canto nella lingua e poesia italiana e nella declamazione, e lo studente compositore nelle lingue italiana e latina e nella poesia italiana.

128. Quegli alunni che avranno compiuto il corso dei loro studi letterari pria di giungere all'età della uscita dal collegio, o che avranno ottenuto proroghe per rimanervi, faranno istanza al rettore ed al direttore della musica ond' essere agevolati, previo assenso del governo, a frequentare nel tempo assegnato alle lezioni letterarie quelle scuole, che tornino più confacenti al genere degli studi musicali cui sono dedicati.

## TITOLO V.

### SCUOLA ESTERNA GRATUITA.

#### CAPITOLO PRIMO.

##### *Ammissione degli alunni.*

129. Primordiale scopo della istituzione della scuola esterna gratuita è quello di apprestare una istruzione di pruova a coloro che intendono professare la musica. I quali, ricevuti che saranno in essa scuola, potranno nutrire solamente la speranza, ma non avere la certezza di essere ammessi a' concorsi ed agli esami, riguardati siccome probabili tentativi di passaggio alle scuole interne a piazza franca. E però non potranno far valere alcun diritto o pretesa, ove per tardiva età di ammissione, o per mancanza in tempo opportuno di piazze franche vacanti nelle rispettive classi, venissero privati del beneficio degli esami in concorso.

130. Il numero degli alunni esterni, fissato a centoventi, sarà ripartito fino a cento in classi il più che sia possibile corrispondenti anche per numero a quelle delle scuole interne. Gli altri venti costituiranno un deposito eventuale per incorporarsi a quelle classi, che a giudizio del direttore della musica ne avranno maggior bisogno pei servizi del collegio. Esso direttore, a cui compete sopra di ogni altro il diritto di valersi della loro cooperazione musicale a pro dello stabilimento, s'ingegnerà di disporre

la destinazione delle classi in maniera da non contrariare le inclinazioni degli alunni.

131. L'età per l'ammissione alla scuola esterna non sarà minore di anni nove compiuti, nè maggiore di anni quattordici compiuti. Sono eccettuati da questa regola gli studenti di oboe, di corno inglese, di fagotto, di contrabbasso e di strumenti di ottone, i quali potranno essere ammessi fino all'età di anni sedici compiuti; gli studenti di partimento fino agli anni diciassette compiuti; e quelli di canto fino agli anni diciotto compiuti.

132. Coloro che chiederanno al governo l'ammissione alla scuola esterna nelle classi rispettive l'otterranno, purchè non si ecceda il numero prescritto nell'articolo 130, e possano provare:

- 1.° di appartenere ad oneste famiglie;
- 2.° di saper leggere e scrivere;
- 3.° di essere regì sudditi de' domini continentali;
- 4.° di non uscire da' limiti dell'età additati nel precedente articolo, pruova che emerger dee dall'estratto di nascita dello stato civile.

Que' petizionari che abbiano una età maggiore di anni tredici dovranno in oltre esibire una fede di religiosità e buon costume, che si trovi soddisfacente dal rettore.

133. De' loro nomi e cognomi, età, patria, domicilio ed epoca di ammissione si terrà conto in un doppio registro, detto *degli alunni esterni*. Uno di tali registri sarà depositato presso di uno de' vigilatori disciplinari della scuola a disposizione del rettore; l'altro presso del segretario del collegio, che ha il carico di comunicare al vigilatore istesso gli ordini del governo per le ammissioni.

134. Sarà a peso degli alunni esterni lo acquisto degli

strumenti, delle carte di musica, e di tutt'altro che occorra per la loro musicale istruzione.

135. I primi sei mesi di assistenza alla scuola saranno di semplice esperimento: scorso questo termine, l'alunno la cui inclinazione ad apprendere la musica non sia confermata da favorevoli rapporti de' maestri verrà congedato.

136. Quegli alunni che nel corso di un mese non avranno assistito alla scuola decaderanno dal dritto d'intervenirvi, a meno che il governo non creda usare loro indulgenza per buone e fondate ragioni.

137. Gli alunni esterni avranno l'obbligo di frequentare le congregazioni di spirito istituite nella capitale, e di presentare impreteribilmente alla fine di ogni mese al rettore un certificato di assistenza alle medesime.

138. Non essendo le classi della scuola esterna distinte al presente con quella precisione con cui sono ordinate nelle scuole interne, il governo avrà cura di riformarle, riducendo o accrescendo mano mano, di accordo col direttore della musica, il numero normale degli alunni che a simiglianza di quello delle ridette scuole interne dee appartenere stabilmente a ciascuna classe.

139. Gli alunni attuali della scuola esterna, quantunque ammessi sotto l'impero delle norme dettate in epoca anteriore al presente regolamento, godranno ciò non ostante della estensione data così a' limiti di età per l'ammissione alle scuole interne, come all'esame in concorso che loro ne dischiude la via.

140. La classe degli aspiranti alla scuola esterna è abolita. Gli attuali aspiranti, a misura delle vacanze, prenderanno posto nelle rispettive classi secondo l'ordine di anzianità della loro ammissione.

## CAPITOLO II.

### *Maestri.*

141. I dieci allievi del collegio preposti all'ammaestramento degli alunni esterni col titolo e grado di *maestri della scuola esterna* sono i primi tre alunni maestri di cappella, il primo violino, il primo violoncello, il primo contrabbasso, il primo clarinetto, il primo oboe o flauto, il primo fagotto ed il primo corno da caccia. Bisognandone altri, il governo ne farà la scelta fra i rimanenti alunni del collegio, che il direttore della musica giudicherà più idonei.

142. Questi maestri daranno lezione tre volte la settimana, e segnatamente ne' giorni di martedì, giovedì e sabato.

143. Il primo alunno maestro di cappella ed il primo violino saranno direttori della scuola esterna, sotto la immediata ispezione del direttore della musica del collegio. Essi dirigeranno il metodo d'insegnamento e quant'altro concerne l'andamento progressivo della scuola.

144. Il metodo d'insegnamento di cui faranno uso i maestri della scuola esterna sarà, sulla proposizione del direttore della musica del collegio, approvato dal governo, e dovrà sotto la responsabilità de' due direttori della scuola istessa essere uniforme a quello adottato per la istruzione degli alunni delle scuole interne.

145. Il profitto degli alunni esterni nella musica sarà certo indizio delle sollecitudini e dello zelo con cui i maestri avranno dato le lezioni della propria classe. Per la

qual cosa il governo , sull' avviso del direttore della musica , e previa la ministeriale autorizzazione , distribuirà loro in ogni anno la gratificazione di ducati centosessanta proporzionatamente al merito che ciascuno di essi avrà acquistato, in forza de' certificati degl' ispettori , de' quali si tratterà in appresso.

146. I maestri della scuola esterna faranno al direttore della musica giornaliero rapporto dell' assistenza , della disposizione e dell' applicazione degli alunni , come pure di ogni altra particolarità che dimostri il loro merito o demerito ; ed esso direttore noterà in apposito registro le cose più importanti contenute in que' rapporti. Altro rapporto giornaliero faranno i maestri al rettore sulla condotta degli alunni.

### CAPITOLO III.

#### *Ispettori.*

147. I sei ispettori della scuola esterna saranno scelti per esame in concorso fra i professori noti per valor musicale, e non appartenenti al collegio. Seguita appena una vacanza, sarà bandito il concorso, il cui programma, compilato dal governo e dal direttore della musica, sarà trasmesso all' approvazione del Ministero , il quale fisserà fra altri due mesi il giorno del concorso. Approvato il programma , verrà affisso alle porte del collegio e pubblicato nel giornale ufficiale. Gli esaminatori saranno il direttore della musica , i tre professori di composizione e di partimento, e tre altri professori trascelti dal Ministero sia nel seno del collegio, sia fuori di esso. Dell' esito del concorso

il governo darà parte al Ministero medesimo, il quale sottoporrà alla sovrana sanzione la nomina del candidato contraddistinto da maggiori suffragi.

148. I soli professori rinomati per singolare merito potranno col sovrano beneplacito essere dispensati dalla ritualità del concorso.

149. Gl'ispettori daranno lezione tre volte la settimana, e propriamente ne' giorni di lunedì, mercoledì e giovedì.

150. Essi osserveranno e vigileranno la osservanza del metodo d'insegnamento uniforme a quello delle scuole interne, e rilasceranno, quando il credano giusto, un certificato di merito a' maestri, da servire di titolo a costoro per conseguire le gratificazioni stabilite con l'articolo 145. Saranno vidimati tali certificati da' direttori della scuola esterna.

151. Gl'ispettori faranno il loro giornaliero rapporto nel modo istesso, ch'è prescritto pe' maestri con l'articolo 146.

152. L'assistenza degl'ispettori e de' maestri alla scuola esterna sarà notata in fogli quotidiani di presenza dal prefetto d'ordine, il quale li trasmetterà al direttore della musica. Questi ne manderà in ogni mese un sunto al governo, il quale ne farà rapporto al Ministero, proponendo per gl'ispettori mancanti recidivi senza giuste cause provate la sospensione de' soldi, o altra misura di rigore atta a richiamarli all'adempimento del proprio dovere.

153. La scuola esterna sarà aperta in tutt'i giorni, eccetto quelli ne' quali le scuole interne saranno chiuse, siccom'è detto nell'articolo 97, e le lezioni si daranno nelle proprie sale, secondo l'orario prescritto per le stesse scuole interne.

## CAPITOLO IV.

### *Vigilatori disciplinali , e portinajo della scuola esterna.*

154. I due vigilatori disciplinali della scuola esterna , i quali possono non essere ecclesiastici , sono assimilati nel grado a' prefetti delle camerate del collegio; e però riceveranno lo stesso soldo di cui godono questi ultimi.

155. È ingiunto a' ridetti vigilatori l'obbligo di assistere a tutte le lezioni, che si danno nella scuola esterna sotto gli ordini del rettore o del vice-rettore , e di eseguire fedelmente le istruzioni e qualsiasi altro incarico che loro verrà dato dall'uno o dall'altro de' superiori medesimi , senza il permesso de' quali non potrà alcuno di essi amuoversi dalla scuola per qualsivoglia causa durante le lezioni.

156. Le incumbenze del portinajo della scuola esterna sono variabili e subordinate alla consegna che , a seconda delle consuetudini e de' casi contingibili , gli verrà data dal rettore o dal vice-rettore.

## CAPITOLO V.

### *Concorsi alle piazze franche.*

157. Quante volte il bisogno il richiegga , il governo , sull'avviso del direttore della musica , provocherà l'autorizzazione del Ministero per procedersi agli esami in concorso , affin di provvedere le piazze franche che vachino o siano per vacare nelle varie classi; esami a' quali saranno

ammessi sì gli alunni a pagamento e sì quelli della scuola esterna , che appartengano alle classi identiche a quelle che offrano vacanze di piazze.

158. Saranno giudici del concorso il direttore della musica, i tre professori di composizione e di partimento , e cinque altri esaminatori scelti dal governo , inteso lo stesso direttore , fra i maestri del collegio pertinenti alle classi più affini a quelle sulle quali versano gli esami. Saranno questi preseduti dal governo , che si asterrà dalla votazione. Gli esaminatori , ponderato con coscienziosa maturità il grado d'istruzione di ciascuno de' concorrenti, ragioneranno il loro voto nel distendere i corrispondenti processi verbali : i quali saranno sottoscritti da tutti gli esaminatori , vidimati da' componenti il governo , e trasmessi da costoro al Ministero affin di sollecitare il superiore permesso di ammettere alle piazze franche quegli alunni, che ne saranno stati giudicati degni. Dopo la ministeriale approvazione essi entreranno nel godimento di tali piazze o immediatamente o tosto che ne sia avvenuta la vacanza. Sarà fedelmente osservata la norma di conferirsi le piazze franche più pronte a' più meritevoli.

159. Perchè possa distinguersi la superiorità di merito fra più alunni , che avendo concorso ad una piazza franca dalla stessa classe siano risultati di eguale valore nella votazione , sarà nella seduta medesima rifatto esclusivamente per essi un particolare esame più rigoroso , da' risultamenti del quale potrà di leggieri discernersi un grado maggiore di merito in alcuno di essi ; e questi sarà il preferito. Gli altri potranno ottenere con l'adesione ministeriale una modica gratificazione a titolo di premio ; beninteso che l'esame da essi subito non possa attribuir loro

alcun dritto , e quindi non abbia a tenersene conto negli esami futuri.

160. Gli alunni esterni, ottenuta che avranno la piazza franca in collegio, pagheranno ducati venticinque a titolo di entrata, e si obbligheranno insieme a' loro genitori, o in mancanza di questi a' loro tutori o congiunti, di uniformarsi strettamente a' regolamenti del collegio.

161. Quegli alunni i quali, giunti all'età di anni venti compiuti, non abbiano potuto conseguire la piazza franca, verranno congedati, e saranno loro rilasciati, ove se ne siano renduti meritevoli, attestati di buona condotta per morale e per istruzione.

## TITOLO VI.

### STIPENDII.

#### CAPITOLO UNICO.

##### *Pianta organica degli averi del personale.*

162. Sono approvati gli specchietti annessi al presente regolamento, e segnati co' numeri 2, 3, 4, 5, 6 e 7, nei quali sono distintamente dinotati i soldi, i soprassoldi, le gratificazioni, le indennità e gli onorari assegnati per pianta organica agl'impiegati delle differenti classi, che compongono il personale addetto al servizio del collegio.

163. Tutti coloro i cui attuali averi sono maggiori di quelli fermati per pianta organica negli specchietti menzionati nell'articolo precedente, continueranno a perce-

pirli nella loro interezza, salvo ad attuarsene la riduzione in persona de' loro successori.

164. Quegl'impiegati di qualunque classe, i cui posti per effetto del real decreto di questa stessa data e del presente regolamento rimangono aboliti, continueranno ad esercitarli per modo di provvisione. Approvato: Napoli, il dì 21 di luglio 1856. *Firmato*, FERDINANDO. *Il Ministro Segretario di Stato Presidente del Consiglio de' Ministri*. *Firmato*, FERDINANDO TROYA.

---



*INDICE del regolamento pel real collegio di Musica in Napoli.*

<b>TITOLO PRIMO.</b>		Articoli.
<i>Governo ed amministrazione del collegio.</i>		
CAPITOLO I.	Governo.....	1 a 4
CAPITOLO II.	{ Impiegati dell'amministrazione subordinati al governo. <ul style="list-style-type: none"> <li>§. 1.° Segretario.....</li> <li>§. 2.° Razionale.....</li> <li>§. 3.° Agente contabile..</li> <li>§. 4.° Ajutanti .....</li> <li>§. 5.° Avvocati, patrocinatori, architetti e notajo.</li> </ul>	5 a 8 9 a 12 13 e 14 15 e 16 17
 <b>TITOLO II.</b>		
<i>Disciplina e religione.</i>		
CAPITOLO I.	Rettore.....	18 a 20
CAPITOLO II.	{ Doveri degl' impiegati preposti al reggimento disciplinale ed economico. <ul style="list-style-type: none"> <li>§. 1.° Vice-rettore.....</li> <li>§. 2.° Prefetto d'ordine e prefetti di camerate....</li> <li>§. 3.° Guardaroba e sartoda rappezzo.....</li> <li>§. 4.° Custodi di camerate e serventi.....</li> <li>§. 5.° Medici, chirurghi ed infermiere.....</li> <li>§. 6.° Refettoriere e cuoco</li> <li>§. 7.° Scritturale e custode degli strumenti musicali.</li> <li>§. 8.° Portinai delle scuole interne ed accenditori di lumi.....</li> <li>§. 9.° Barbiere e salassat.</li> <li>§. 10.° Oriolajo.....</li> <li>§. 1.° Orario generale...</li> <li>§. 2.° Mattina.....</li> <li>§. 3.° Vespro .....</li> <li>§. 4.° Sera.....</li> <li>§. 5.° Domenica e giorni festivi.....</li> </ul>	21 a 23 24 a 26 27 a 29 30 e 31 32 a 34 35 a 38 39 e 40 41 a 43 44 e 45 46 47 e 48 49 a 53 54 a 56 57 a 59 60 a 62 63 a 66
CAPITOLO III.	{ Occupazioni giornaliere degli alunni. <ul style="list-style-type: none"> <li>§. 1.° Orario generale...</li> <li>§. 2.° Mattina.....</li> <li>§. 3.° Vespro .....</li> <li>§. 4.° Sera.....</li> <li>§. 5.° Domenica e giorni festivi.....</li> </ul>	47 e 48 49 a 53 54 a 56 57 a 59 60 a 62 63 a 66
CAPITOLO IV.	Pratiche di religione.....	63 a 66
CAPITOLO V.	Chiesa di S. Pietro a Majella.....	67 a 69
CAPITOLO VI.	Permessi e divieti.....	70 a 81
CAPITOLO VII.	Pene alle quali possono andare soggetti gli alunni.	82 a 85

*Segue.*

TITOLO III.		Articoli.
<i>Insegnamento musicale.</i>		
CAPITOLO I.	Direttore della musica .....	86 a 90
CAPITOLO II.	Professori di musica .....	91 a 98
CAPITOLO III.	Classificazione degli alunni .....	99 e 100
CAPITOLO IV.	Ammissione ed uscita degli alunni dal collegio .....	101 a 106
CAPITOLO V.	Archivario musicale, aiutante, ed accordatore di cembali e pianoforti .....	107 a 111
TITOLO IV.		
<i>Insegnamento letterario.</i>		
CAPITOLO I.	Professori di lettere .....	112 a 120
CAPITOLO II.	Studii letterarii .....	121 a 128
TITOLO V.		
<i>Scuola esterna gratuita.</i>		
CAPITOLO I.	Ammissione degli alunni .....	129 a 140
CAPITOLO II.	Maestri .....	141 a 146
CAPITOLO III.	Ispettori .....	147 a 153
CAPITOLO IV.	Vigilatori disciplinali e portinajo .....	154 a 156
CAPITOLO V.	Concorsi alle piazze franche .....	157 a 161
TITOLO VI.		
<i>Stipendii.</i>		
CAPITOLO UNICO.	Pianta organica degli averi del personale .....	162 a 164

## SPECCHIETTO Numero 1.

ORARIO generale del real collegio di musica per le scuole interne.

MESI DELL' ANNO.	GIORNI DEL MESE.	SVEGLIA AD ORA.	POLIZIA.	MESSA.	SCUOLA DI CALIGRAFIA o studio di musica, secondo la stagione.	SCUOLE DI MUSICA.	RICREAZIONE.	PRANZO	RICREAZIONE.	RIPOSO.	STUDIO DI LETTERE.	SCUOLE DI LETTERE.	PASSEGGIATA.	STUDIO DI MUSICA. o lezioni de' maestri.	Visita al SS. SACRAMENTO.	CENA.	RICREAZIONE.	RIPOSO.
Gennajo..	1 a 31	6 1/2	6 3/4	7 1/4	7 3/4	9	11 1/2	12	v	v	1 1/2	2 1/2	4 1/2	5 1/2	8 1/2	9	9 1/2	10
Febbrajo..	1 a 28	6 1/2	6 3/4	7 1/4	7 3/4	9	11 1/2	12	v	v	1 3/4	2 3/4	4 3/4	5 3/4	8 3/4	9 1/4	9 3/4	10 1/4
Marzo....	1 a 31	6 1/2	6 3/4	7 1/4	7 3/4	9	11 1/2	12	v	v	2 1/4	3 1/4	5 1/4	6 1/4	8 3/4	9 1/4	9 3/4	10 1/4
Aprile....	1 a 30	5 1/2	5 3/4	6 1/4	6 3/4	9	11 1/2	12	v	v	3	4	6	7	9 1/2	10	10 1/2	10 1/2
Maggio...	1 a 31	4 3/4	5 1/2	5 1/2	6	9	11 1/2	12	v	v	3 1/2	4 1/2	6 1/2	7 1/2	9 1/2	10	10 1/2	11 1/2
Giugno...	1 a 30	4 3/4	5	5 1/2	6	9	11 1/2	12	v	v	4	5	7	8	10	10 1/2	11	11 1/2
Luglio....	1 a 31	4 3/4	5	5 1/2	6	9	11 1/2	12	v	v	4	5	7	8	10	10 1/2	11	11 1/2
Agosto...	1 a 31	5	5 1/4	5 3/4	6 1/4	9	11 1/2	12	v	v	3 1/2	4 1/2	6 1/2	7 1/2	9 1/2	10	10 1/2	11
Settembre.	1 a 30	5 1/2	5 3/4	6 1/4	6 3/4	9	11 1/2	12	v	v	3	4	6	7	9	9 1/2	10	10 1/2
Ottobre...	1 a 31	5 1/2	5 3/4	6 1/4	6 3/4	9	11 1/2	12	v	v	3	4	6	7	9	9 1/2	10	10 1/2
Novembre.	1 a 30	6 1/2	6 3/4	7 1/4	7 3/4	9	11 1/2	12	v	v	1 3/4	2 3/4	4 3/4	5 3/4	8 3/4	9 1/4	9 3/4	10 1/4
Dicembre.	1 a 31	6 1/2	6 3/4	7 1/4	7 3/4	9	11 1/2	12	v	v	1 1/2	2 1/2	4 1/2	5 1/2	8 1/2	9	9 1/2	10

SPECCHIETTO Numero 2.

*VERI annuali degl' impiegati nell' amministrazione del re collegio di musica, a carico de' fondi patrimoniali del m desimo*

CARICHE.	SOLDI lordi del 2 1/2 per cento.		INDENNITA				Osservazioni.
			di generi di scrittojo		di fuoco.		
			Duc.	G.	Duc.	G.	
Segretario .....	288	»	24	»	7	»	Il soldo attuale del segretario è di annui ducati 216, ma al cessare dell' archivista patrimoniale sarà aumentato ad annui ducati 288.
Ajutante.....	120	»	»	»	»	»	
Ajutante straordinario.....	36	»	»	»	»	»	Questo posto sarà provveduto quando avverrà la vacanza dell'archivario patrimoniale.
Razionale.....	360	»	24	»	7	»	
Ajutante.....	108	»	»	»	»	»	Il soldo dell' agente contabile è di annui ducati 360 gli altri ducati 300 gli si pagano direttamente dalla Tesoreria generale.
Libro maggiore...	144	»	»	»	»	»	
Ajutante.....	108	»	»	»	»	»	
Altro.....	108	»	»	»	»	»	
Agente contabile..	60	»	24	»	7	»	
Ajutante.....	108	»	»	»	»	»	
Usciere.....	108	»	»	»	»	»	
<b>TOTALE, Ducati</b>	<b>1548</b>	»	<b>72</b>	»	<b>21</b>	»	

**SPECCHIETTO Numero 3.**

*ONORARII annuali che si pagano da' fondi del collegio di musica senza ritenuta.*

P R O F E S S I O N I .	O N O R A R I I .		O s s e r v a z i o n i .
	Ducati.	Grana.	
Avvocato.....	24	»	
Patrocinatore.....	24	»	
Altro.....	24	»	
Altro.....	24	»	
Medico.....	28	»	
Altro.....	28	»	
Chirurgo ordinario.....	25	»	
Altro straordinario.....	6	»	
Ingegnere revisore.....	20	»	
Architetto.....	10	»	
Altro.....	10	»	
Notajo.....	12	»	
Oriolajo.....	10	»	

SPECCHIETTO Numero 4.

SOLDI ed indennità annuali degl' impiegati preposti al regolamento disciplinale ed economico del real collegio di musica.

IMPIEGHI.	Soldi con assiento sulla Tesoreria generale.		Soldi a carico de' fondi del collegio.		Indennità.	Unione.	Osservazioni.		
Rettore del collegio.....	288	»	»	»	108	»	396	»	I ducati centotto sono per indennità di vitto e fuoco.
Vice-rettore.....	240	»	»	»	75	70	315	70	I ducati settantacinque e gr. 70 sono per indennità come sopra.
Prefetto d'ordine... Sei prefetti di camerate.....	»	»	100	80	»	»	100	80	Godono il vitto in genere, casermaggio e alloggio
Cinque custodi di camerate.....	»	»	388	80	»	»	388	80	
Quattro serventi facchini.....	»	»	420	»	50	»	470	»	Godono l' indennità di vestiario.
Infermiere.....	»	»	288	»	40	»	328	»	Come sopra.
Refettoriere.....	»	»	120	»	»	»	120	»	
Ajutante ed accenditore di lumi....	»	»	84	»	10	»	94	»	Come sopra.
Servente di cucina..	»	»	60	»	40	»	70	»	Come sopra.
Facchino di cucina..	»	»	72	»	10	»	82	»	Come sopra.
Due portinai.....	»	»	48	»	»	»	48	»	
Barbiere.....	»	»	112	80	»	»	112	80	
Salassatore.....	»	»	57	60	»	»	57	60	
Sarto di rappezzo...	»	»	18	»	»	»	18	»	
Guardaroba.....	»	»	108	84	»	»	108	84	
Ajutante e pulitore di scarpe.....	»	»	144	»	68	90	212	90	Godete l' indennità di vitto e fuoco.
Custode degli strumenti musicali....	»	»	48	»	»	»	48	»	
Scritturale.....	»	»	72	»	»	»	72	»	Il successore dell'attual custode avrà il vitto, casermaggio ed alloggio, e pernoverà in collegio.
Rettore della chiesa di S. Pietro a Majella.....	»	»	84	»	»	»	84	»	
Chierico.....	»	»	84	»	»	»	84	»	Godete in oltre una cappellania di annui ducati novanta.
Custode.....	»	»	32	40	»	»	32	40	
	»	»	36	»	»	»	36	»	
<b>SOMMA, Ducati</b>	<b>528</b>	<b>»</b>	<b>2379</b>	<b>24</b>	<b>372</b>	<b>60</b>	<b>3279</b>	<b>84</b>	

**SPECCHIETTO Numero 5.**

*LDI, soprassoldi, gratificazioni ed indennità annuali dei professori ed individui addetti all'insegnamento musicale nelle scuole interne del collegio di musica.*

CARICHE.	Soldi con assistito sulla tesoreria generale.	Soldi, soprassoldi o gratificazioni a carico de' fondi del collegio.	Indennità.	Unione.	Osservazioni.
Direttore della musica....annui Duc...	1600 »	» »	48 »	1648 »	
Maestro di contrappunto e composizione..... »	480 »	54 »	» »	534 »	
Idem di partimento »	204 »	» »	» »	204 »	
Id. altro..... »	168 »	32 40	» »	200 40	
Id. di canto..... »	168 »	64 80	» »	232 80	
Id. altro..... »	168 »	» »	» »	168 »	
Id. di pianoforte.. »	168 »	64 80	» »	232 80	
Id. di violino..... »	168 »	» »	» »	168 »	
Id. di violino e viola..... »	168 »	» »	» »	168 »	
Id. di violoncello e contrabbasso .. »	138 »	27 »	» »	165 »	
Id. di violoncello. »	114 »	10 80	» »	124 80	
Id. di arpa..... »	114 »	» »	» »	114 »	
Id. di clarino.... »	114 »	21 60	» »	135 60	
Id. di flauto..... »	114 »	» »	» »	114 »	
Id. di oboe e corno inglese..... »	138 »	64 80	» »	202 80	
Id. di fagotto.... »	114 »	21 60	» »	135 60	
Id. di corno da caccia, tromba, trombone ed offside..... »	138 »	37 80	» »	175 80	
Id. di concerti vocali..... (a) »	» »	64 80	» »	64 80	
Id. di concerti strumentali.....(a) »	» »	64 80	» »	64 80	
Archivario musicale..... »	114 »	» »	120 »	234 »	
Ajutante..... »	» »	96 »	» »	96 »	
<b>SUMMA, Ducati</b>	<b>4450 »</b>	<b>625 20</b>	<b>168 »</b>	<b>5243 20</b>	

(a) Uno dei professori di violino, ed un altro di quelli di canto o di partimento potranno ad un tempo dirigere l'uno i concerti strumentali, l'altro i vocali.

SPECCHIETTO Numero 6.

SOLDI, soprassoldi e gratificazioni annuali de' professori addetti all' insegnamento letterario nelle scuole interne del real collegio di musica.

C A R I C H E.	SOLDI con assiento sulla Tesoreria generale.		SOLDI, soprassoldi o gratificazioni a carico dei fondi del collegio.		UNIONE.		Osservazioni.
	Duc.	G.	Duc.	G.	Duc.	G.	
Maestro di geometria, di logica e di metafisica...	138	»	27	»	165	»	
<i>Idem</i> di letteratura, di poesia italiana e di declamazione.....	138	»	27	»	165	»	
<i>Idem</i> di lingua francese..	138	»	27	»	165	»	
<i>Idem</i> di lingua latina, di aritmetica superiore, di storia universale e di mitologia.....	144	»	21	60	165	60	
<i>Idem</i> di lingua italiana, di geografia e di storia patria.....	»	»	151	20	151	20	
<i>Idem</i> di calligrafia e di aritmetica.....	72	»	64	80	136	80	
<i>Idem</i> di elementi di lingua italiana.....	138	»	»	»	138	»	
<b>SOMMA, Ducati</b>	<b>768</b>	<b>»</b>	<b>318</b>	<b>60</b>	<b>1086</b>	<b>60</b>	

SPECCHIETTO Numero 7.

OLDI, soprassoldi e gratificazioni annuali de' professori individui addetti all' insegnamento musicale nella scuola esterna gratuita del real collegio di musica.

C A R I C H E.	SOLDI con assiento sulla Tesoreria generale.		SOLDI, soprassoldi o gratificazioni a carico dei fondi del collegio.		UNIONE.		Osservazioni.
	Duc.	G.	Duc.	G.	Duc.	G.	
Maestro di cappella ispettore di canto.....	168	»	»	»	168	»	
<i>Idem</i> di suono.....	168	»	»	»	168	»	
Ispettore degli strumenti da fiato.....	144	»	»	»	144	»	
<i>Idem</i> di violoncello e contrabbasso.....	144	»	»	»	144	»	
<i>Idem</i> di violino.....	138	»	5	40	143	40	
<i>Idem</i> di vigilanza e direzione de' concerti.....	»	»	151	20	151	20	
Vigilatore disciplinare. »..	»	»	120	»	120	»	
Altro.....	»	»	84	»	84	»	
Portinajo.....	»	»	84	»	84	»	
<b>SOMMA, Ducati</b>	<b>762</b>	<b>»</b>	<b>444</b>	<b>60</b>	<b>1206</b>	<b>60</b>	



( N. 122 )

*CIRCOLARE agl' Intendenti per non pagarsi i maestri  
senza il certificato dell' Ispettore distrettuale.*

CONSIGLIO GENERALE DI PUBBLICA ISTRUZIONE.

*3.º Ripartimento — 2.º Carico.*

Napoli 30 agosto 1856.

*Signor Intendente*— Ad ovviare l' abuso invalso che molti Sindaci pagano i maestri primari senza l' esibizione del certificato di servizio rilasciato dagli Ispettori distrettuali, la intendo vivamente di far loro sentire che da ora in poi non paghino que' maestri, che non presenteranno tali certificati, e che ne' conti gli esiti mancanti del certificato suddetto non saranno riconosciuti.

Sarà pure compiacente avvisarne gl' Ispettori distrettuali, ed accusare la ricevuta della presente.

*Il Consultore di Stato,*  
*Presidente provvisorio — CAPOMAZZA.*

( N. 123 )

DECRETO *risguardante la istituzione dell' ufficio di presidente della Giunta de' revisori presso la dogana di Palermo.*

Napoli 23 settembre 1856.

FERDINANDO II *ecc. Re del Regno delle due Sicilie.*

Veduto il nostro decreto de' 15 di marzo di questo anno , col quale fu stabilito che la Giunta di revisione dei libri e delle stampe provenienti dall'estero nella dogana di Napoli abbia un presidente ;

Volendo che la stessa misura si adottasse in Palermo per la migliore distribuzione delle incumbenze de' revisori presso quella dogana ;

Veduto il rapporto del nostro Luogotenente generale in Sicilia ;

Sulla proposizione del Ministro Segretario di Stato per gli affari di Sicilia presso la nostra real Persona ;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato ;

Abbiamo risoluto di DECRETARE e DECRETIAMO quanto siegue.

ART. 1. È istituito l'ufficio di presidente della Giunta de' revisori , che a turno sono destinati nella dogana di Palermo per lo esame delle opere, che ivi pervengono dall'estero. Il presidente avrà gli obblighi del continuo servizio e della vigilanza sulla revisione delle opere succennate. Esso godrà del doppio gettone. Nel caso di rimpiazzo

per cagione di assenza o di altro impedimento, ne farà le veci il più anziano de' revisori di servizio.

2. Eleggiamo all'ufficio anzidetto di presidente il *canonico D. Pietro Sanfilippo*.

3. Il nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari di Sicilia, ed il nostro Luogotenente generale in quella parte de' nostri reali domini sono incaricati della esecuzione del presente decreto. *Firmato*, FERDINANDO. *Il Ministro Segretario di Stato Presidente del Consiglio de' Ministri*. *Firmato*, FERDINANDO TROYA.

( N. 124 )

CIRCOLARE *agl' Intendenti pe' libri d'adoperarsi  
nelle scuole primarie.*

CONSIGLIO GENERALE DI PUBBLICA ISTRUZIONE

3.° Ripartimento — 2.° Carico.

Napoli 24 settembre 1856

*Signor Intendente* — Tra i risultamenti delle mie circolari de' 3 ottobre e di altra diretta agl' Ispettori distrettuali agli 8 dicembre del passato anno evvi quello di aver appreso che, all'infuori della capitale e di pochi altri comuni, generalmente nelle scuole primarie del regno si usano libri non approvati dalla Pubblica Istruzione.

Ciò non solamente nuoce al metodo, alla uniformità, ed alla regolarità dell' insegnamento; ma può esser dannosis-

simo alla morale, alla religione, ed alla politica del Real Governo, secondo la sconvenevolezza de' libri, che si adoperano.

Ella seppe dalla circolare de' 3 ottobre ultimo quali sieno tutte le materie da insegnarsi in tali scuole, ed ora le fo noto i libri specialmente adottati per esse, dove si vendono ed a quale prezzo.

I libri sono:

Metodo per imparare a leggere . . . . .	grana 10
Cesari prose sacre . . . . .	» 15
Elementi di grammatica italiana . . . . .	» 4
Pratiche di cristiana pietà . . . . .	» 13
Aritmetica . . . . .	» 4
Galateo . . . . .	» 4
Istruzioni di agricoltura . . . . .	» 12

Si vendono a prezzi di stampa per agevolare la povera gente, presso il Tesoriere di questa regia Università degli studi D. Pompeo Alotti, e vi è deposito presso ciascun Ispettore delle scuole del distretto.

Il disegno lineare di Visci si vende nella sua casa alla strada S. Paolo n. 31 per grana 45 il volume, essendovi molte figure. I volumi sono due, il secondo serve per una più estesa istruzione.

Quanto al catechismo delle arti ed a quello de' doveri e della economia donnesca i signori Intendenti furono col' accennata circolare pregati ad indicarne alcuno che, adatto alle condizioni del Regno, potesse approvarsi da questo Consiglio generale, e se ne rinnova loro la preghiera; mentre io mi occupo qui a rinvenire il migliore possibile.

In fine il catechismo di religione dev'esser quello prescritto da' rispettivi Ordinari.

In conseguenza dolendom forte questo sconcio, la prego a far giungere ordini positivi con minaccia di esonerazione a' maestri, perchè non ammettano e non usino in niun conto libri diversi de' suindicati approvati per l'insegnamento primario gratuito; e volendo per condizioni speciali usarne altri fra quelli adottati dalla Pubblica Istruzione secondo l'elenco inviatole, dovranno chiedere ad essa la permissione.

Ella si compiacerà all'uopo scriverne a' Sindaci e Parrochi, ed inculcare anche in mio nome agl'Ispettori distrettuali e circondariali delle scuole di vegliare e riferire direttamente o per mezzo di Lei ogni trasgressione, su tal proposito sotto la loro più stretta responsabilità.

Nel tempo stesso non tralascio di raccomandarle sempre con maggior calore di far penetrare i comuni rispettivi di dover essi in qualsiasi modo venire in ajuto de' veri poveri per l'acquisto de' libri, e di non dover lasciare le scuole senza oggetti scolastici ed utensili necessari, per poter esse diventar proficue; promovendo pe' primi anche la privata carità se occorra.

Ne son certo conoscendo il di Lei zelo per l'insegnamento.

Intanto sia cortese accusare la ricevuta della presente—

*Il Consultore di Stato,*  
*Presidente provvisorio — CAPOMAZZA.*

.

( N. 125 )

DECRETO *che approva le modificazioni al regolamento organico del real Istituto d'incoraggiamento di Napoli.*

Gaeta 13 ottobre 1856.

FERDINANDO II ecc. *Re del Regno delle due Sicilie.*

Veduto il regolamento organico del real Istituto d'incoraggiamento di Napoli, approvato con real decreto del 25 di settembre 1821 ;

Volendo che questo Corpo accademico risponda sempre più al fine della sua istituzione ;

Sulla proposizione del Direttore del Ministero e real Segreteria di Stato dell'interno ;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato ;

Abbiamo risoluto di DECRETARE e DECRETIAMO quanto siegue :

ART. 1. Sono approvate le annesse modificazioni al regolamento organico del real Istituto d'incoraggiamento del 25 di settembre 1821.

2. Tutte le disposizioni contrarie a quelle ora approvate rimangono abrogate.

3. Il Direttore del nostro Ministero e real Segreteria di Stato dell'interno è incaricato della esecuzione del presente decreto. *Firmato, FERDINANDO. Il Ministro Segretario di Stato Presidente del Consiglio de' Ministri. Firmato, FERDINANDO TROYA.*

( N. 126 )

*MODIFICAZIONI del regolamento organico de' 25 di settembre 1821 , riguardante il real Istituto d' incoraggiamento di Napoli.*

De' 13 di ottobre 1856.

ART. 1. Il numero de' soci ordinari del reale Istituto è fissato a trenta.

2. Essi sono distribuiti in sei classi, ciascuna di cinque soci.

Le classi sono :

- 1.<sup>a</sup> matematiche pure e miste ;
- 2.<sup>a</sup> fisica e chimica ;
- 3.<sup>a</sup> zoologia , botanica e mineralogia ;
- 4.<sup>a</sup> tecnologia ;
- 5.<sup>a</sup> agricoltura , pastorizia e veterinaria ;
- 6.<sup>a</sup> scienze economiche .

3. Il numero delle tornate mensuali dell' Istituto è confermato a tre , meno che ne' mesi di maggio e di ottobre che sono feriali.

Ciascun socio ordinario avrà , intervenendo alla tornata , un gettone di presenza di ducati tre.

4. L' elezione de' soci ordinari sarà fatta nel seguente modo.

Dopo invito dato dal presidente , la classe dell' Istituto nella quale si ha da provvedere alla vacanza formerà una terna , che sarà pubblicata in una tornata.

Nella tornata seguente, e dopo invito fatto espressamente dal presidente a tutt'i soci ordinari in cui è riportata la terna, la classe leggerà il suo rapporto su' meriti di ciascun candidato; e di poi tutti e tre i nomi della terna saranno bussolati.

Chi riunisce il maggior numero di voti sarà proposto a S. M. come socio ordinario.

In caso di parità, la dirimerà il presidente.

5. Quante volte nessuno de' candidati avrà riunito la metà più uno de' voti de' soci presenti, si dovrà procedere ad una seconda terna, di cui potrà far parte quello solo de' candidati che avrà avuto il maggior numero di voti.

6. I requisiti per poter essere socio ordinario del real Istituto sono: la pubblicazione di opere accolte con plauso da' dotti sulle materie spettanti alla classe per la quale uno è proposto; l'insegnamento pubblico delle medesime materie; l'insegnamento privato esercitato con pubblico suffragio per lo spazio non minore di dieci anni.

Nella classe di tecnologia si avrà per titolo l'invenzione di una macchina importante, o la scoperta ed applicazione di un nuovo processo industriale egualmente rilevante; la proprietà o la direzione di un grande opificio industriale. La pubblicazione di opere sia sulla meccanica applicata, sia sulla fisica o chimica applicata, sarà un requisito per appartenere alle rispettive classi, non già a quella di tecnologia, la quale dovrà essere formata da coloro soltanto che esercitino effettivamente una industria, o dirigano qualche officina tecnica del real Governo.

Nella classe di agricoltura e pastorizia si potrà avere per titolo, oltre la pubblicazione di opere e l'insegnamento di tali materie, l'aver portato grandi perfeziona-

menti all'agricoltura ed alla pastorizia , e l'aver introdotto nel Regno nuove ed utili pratiche agrarie.

7. Le funzioni del presidente, del vice-presidente e del Consiglio di amministrazione durano un triennio.

8. La nomina del presidente e del vice-presidente sarà fatta da Noi su di una sola terna, che verrà formata dall'Istituto nel mese di settembre dell'ultimo anno del triennio di esercizio.

La nomina de'due componenti del Consiglio di amministrazione verrà fatta dal Ministero dell'interno , sulla proposta che nel mese di settembre, come sopra, ne presenterà l'Istituto.

9. Pel segretario perpetuo da nominarsi da Noi, si farà una terna, nel caso di vacanza, fra' soci ordinari.

10. L'ufficio di vice-segretario è abolito. Le sue funzioni saranno esercitate dall'archivario bibliotecario, il quale dovrà essere sempre uno de' soci ordinari dell'Istituto.

11. L'Istituto avrà nel suo ufficio i seguenti impiegati :

1.° un segretario perpetuo , col soldo di ducati quaranta al mese ;

2.° l'archivario bibliotecario col carico di vice-segretario , col soldo di ducati diciotto al mese ;

3.° un primo commesso, col soldo mensile di ducati ventiquattro ;

4.° un secondo commesso , con ducati quattordici al mese ;

5.° un terzo commesso , con ducati quattro al mese ;

6.° un primo usciere , con ducati dieci al mese.

Questi soldi saranno pagati su' ducati milletrecentoventi, che la real Tesoreria paga direttamente per soldi, e però soggetti alle solite ritenute.

Vi saranno in oltre da pagarsi da'fondi propri dell'Istituto:

1.° l'ajutante all'archivario bibliotecario, con ducati dodici al mese;

2.° il cassiere, per premio ed indennità di spese, ducati quindici al mese;

3.° e 4.° due soprannumerari, con ducati due al mese per ciascuno;

5.° un secondo usciere con ducati sei al mese.

Le restrizioni così portate al numero ed a' soldi degli impiegati si faranno a misura delle vacanze, rimanendo gli attuali impiegati nel godimento de' loro soldi.

12. L'amministrazione delle entrate e delle spese del real Istituto sarà eseguita secondo le regole in vigore per tutt'i pubblici stabilimenti.

13. La detta amministrazione è affidata, nella dipendenza dell'Istituto, ad un Consiglio di amministrazione, composto da due soci ordinari e dal presidente dell'Istituto e segretario perpetuo.

14. Questo Consiglio compilerà il progetto dello stato discusso annuale, per essere inviato, dopo essere stato esaminato dal real Istituto, all'approvazione del Ministero dell'interno.

15. Lo stesso Consiglio renderà ogni anno il conto morale dell'esercizio precedente al real Istituto, per essere poi mandato colle osservazioni di questo al Ministero dell'interno.

16. L'ufficio di tesoriere, esercitato fin ora gratuitamente da un socio ordinario dell'Istituto, è abolito. Vi sarà in vece nella dipendenza del Consiglio di amministrazione un cassiere, incaricato d'incassare e spendere le somme.

17. Il cassiere sarà nominato per un triennio, salvo a poter essere indefinitivamente riconfermato, sulla proposta del Consiglio di amministrazione e coll'avviso dell'Istituto.

18. Egli darà annualmente il conto materiale alla gran Corte de' conti, e presenterà una cauzione da determinarsi.

19. Un regolamento da approvarsi dal Ministero dell'interno fermerà le norme per l'amministrazione e pei doveri del cassiere. Approvato: Gaeta, il dì 13 di ottobre 1856. *Firmato*, FERDINANDO. *Il Ministro Segretario di Stato Presidente del Consiglio de' Ministri. Firmato*, FERDINANDO TROYA.

( N. 127 )

DECRETO riguardante la istituzione di una Scuola di arti e mestieri presso il real Istituto d'incoraggiamento in Napoli.

Napoli 13 ottobre 1856.

FERDINANDO II ecc. *Re del Regno delle due Sicilie.*

Considerando di quanta utilità sia allo accrescimento delle arti e delle manifatture una istruzione tecnologica ;

Trovando conducente di affidare al real Istituto d'incoraggiamento simigliante istruzione ;

Sulla proposizione del Direttore del nostro Ministero e real Segreteria di Stato dell'interno ;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato ;

Abbiamo risoluto di **DECRETARE** , e **DECRETIAMO** quanto siegue.

ART. 1. È istituita presso il real Istituto d'incoraggiamento di Napoli una *Scuola di arti e mestieri*, co' fondi del real Istituto medesimo.

2. Essa avrà i seguenti professori :

1.° di principli di geometria descrittiva colle loro applicazioni alle arti, col soldo mensile di ducati quindici;

2.° di matematiche elementari e principli di meccanica industriale, con ducati ventiquattro al mese ;

3.° di fisica e chimica elementare applicate alle arti ed a' mestieri, con ducati ventiquattro al mese ;

4.° di lingua italiana e tenuta di libri commerciali, con ducati dodici al mese.

3. La Scuola sarà provveduta di due gabinetti ; l' uno contenente i modelli ed i disegni di macchine ed ordigni di ogni sorta, di cui il professore di matematiche e meccanica sarà il direttore e dimostratore : l' altro gabinetto conterrà non solo gl'istrumenti per l'insegnamento della fisica e della chimica, ma anche le materie grezze, i minerali, i prodotti chimici e quelli delle principali arti e manifatture ; e di questo sarà direttore e dimostratore il professore di fisica e chimica.

4. Saranno addetti alla Scuola due barandieri, l'uno col soldo mensile di ducati sei, l'altro di ducati quattro.

5. I professori, meno quello di grammatica italiana, saranno da Noi nominati fra' soci ordinari del reale Istituto, sulla proposta ch'esso ne farà.

6. Verrà presentato alla nostra sovrana approvazione un regolamento organico di detta Scuola, che fermi le

norme della sua direzione ed amministrazione, della nomina de' professori ed impiegati, e della sua interna disciplina.

7. Il Direttore del Ministero e real Segreteria di Stato dell'interno è incaricato della esecuzione del presente decreto. *Firmato*, FERDINANDO. *Il Ministro Segretario di Stato Presidente del Consiglio de' Ministri. Firmato*, FERDINANDO TROYA.

( N. 128 )

*DECRETO prescrivente che il real Istituto d'incoraggiamento in Napoli prenda a censo l'edifizio municipale di Tarsia, da servire per le sue sedute e per tutti gli stabilimenti di sua dipendenza.*

Napoli, 13 ottobre 1856.

FERDINANDO II ecc. *Re del Regno delle due Sicilie.*

Veduta la nostra sovrana risoluzione de' 5 di luglio 1852;  
Volendo che il reale Istituto d'incoraggiamento di Napoli abbia un nobile edifizio, e capace per tutti gli stabilimenti che ne dipendono;

Sulla proposizione del Direttore del nostro Ministero e real Segreteria di Stato dell'interno;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di **DECRETARE** e **DECRETIAMO** quanto siegue.

ART. 1. Il reale Istituto d'incoraggiamento prenderà a

censo dalla città di Napoli tutto l'edifizio municipale di *Tarsia*, mediante un canone annuale da stabilirsi di accordo tra le due amministrazioni, per tenervi le solenni mostre industriali, le sue sedute, la Scuola di arti e mestieri, e tutte le collezioni di libri, istrumenti, macchine e saggi di prodotti delle arti e delle manifatture.

2. Il Direttore del nostro Ministero e real Segreteria di Stato dell'interno è incaricato della esecuzione del presente decreto. *Firmato*, FERDINANDO. *Il Ministro Segretario di Stato Presidente del Consiglio de' Ministri. Firmato*, FERDINANDO TROYA.

( N. 129 )

DECRETO col quale il real collegio di S. Antonio in Maddaloni è affidato alle cure de' Padri delle Scuole pie.

Napoli, 30 ottobre 1856.

Sulla proposizione del Direttore del Ministero e real Segreteria di Stato degli affari ecclesiastici e della istruzione pubblica;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di DECRETARE e DECRETIAMO quanto siegue:

ART. 1. Il real collegio di S. Antonio in Maddaloni è affidato alle cure de' reverendi Padri delle Scuole pie, i quali avranno il carico dell'amministrazione e della disciplina, rimanendone riserbata a Noi la proprietà.

2. È assegnata a' mentovati Padri, durante il tempo che

avranno la direzione del collegio suddetto, la rendita di ducati quattordicimilasettecentoquarantotto, derivante per ducati duemiladugentoventicinque e grana 50 dal gran Libro, ducati quattrocentottantacinque e grana 86 da benefondi, ducati millecentotrentasei e grana 59 da canoni netti del quinto, ducati sessantaquattro e grana 70 da interessi di capitali, ducati settemiladugentotrentasei dalle pensioni degli alunni, e ducati tremilaseicento da'fondi comuni provinciali per supplemento di dotazione.

3. Il rettore canonico *D. Berardo Palombieri* continuerà a godere l'intero soldo, in considerazione de' lunghi ed onorati servigi da lui resi in diversi reali licei e collegi. Il vice-rettore, i professori di fisica e matematica, di filosofia, di retorica, di umanità, di latinità intermedia, di latinità inferiore, di lingua italiana, ed il primo ed il secondo maestro aggiunto avranno dal dì della cessazione dell'esercizio la metà del soldo che ora godono. Si continueranno a corrispondere al già rettore *D. Salvatore Maria Pasanise* ducati ottanta annui. Tutti gli averi suddetti saranno a peso della dotazione assegnata con l'articolo precedente.

4. Gli anzidetti impiegati, non che i professori interini ed altri addetti al servizio dello stabilimento rimarranno a' loro posti fino a che i Padri non ne prenderanno possesso.

5. Sono stabilite nel detto real collegio altre dieci mezza piazze franche, le quali saranno da Noi conferite come le venti già esistenti.

6. Il Direttore del Ministero e real Segreteria di Stato degli affari ecclesiastici e dell'istruzione pubblica è incaricato dell'esecuzione del presente decreto. *Firmato, FER-*

DINANDO. *Il Ministro Segretario di Stato Presidente del Consiglio de' Ministri. Firmato, FERDINANDO TROYA.*

( N. 130 )

DECRETO *risguardante la istituzione di una Scuola nautica in Bari nella dipendenza di quella Camera consultiva di commercio.*

Napoli 29 novembre 1856.

FERDINANDO II ecc. *Re del Regno delle due Sicilie.*

Veduto il voto manifestato dal Consiglio provinciale della Terra di Bari;

Veduto l'avviso della Camera consultiva di commercio di Bari;

Sulla proposizione del Direttore del nostro Ministero e real Segreteria di Stato dell'interno;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di DECRETARE e DECRETIAMO quanto siegue.

ART. 1. E istituita nella città di Bari, e nella dipendenza della Camera consultiva di commercio, una Scuola nautica, coll'assegnamento di ducati settecentoventi l'anno da' fondi speciali della provincia.

La località per la Scuola sarà data dal comune di Bari.

2. Vi saranno insegnate le seguenti materie:

1.° la scienza del pilotaggio , cioè un corso teorico completo di navigazione per istima e di astronomia nautica ;

2.° un corso teorico-pratico di pilotaggio ad uso dei capitani e piloti di piccolo e grande cabottaggio ;

3.° le matematiche elementari, cioè la geometria piana e solida, l'aritmetica, l'algebra fino alle equazioni di secondo grado, la trigonometria rettilinea e sferica, e la dottrina ed uso de' logaritmi ;

4.° la geografia ;

5.° la lingua italiana e la calligrafia.

3. La Scuola avrà i seguenti maestri :

1.° uno per la navigazione , coll'incarico di dirigere la Scuola , con ducati venti al mese ;

2.° uno per le matematiche e la geografia, con ducati quindici ;

3.° uno per la lingua italiana e la calligrafia, con ducati nove.

Vi saranno in oltre un prefetto ecclesiastico con ducati otto al mese, ed un bidello con ducati cinque.

4. Saranno destinati ducati trentasei l'anno per acquisto di libri, carte, istrumenti nautici ec.

5. Un regolamento da approvarsi dal Direttore del Ministero dell'interno provvederà alla disciplina interna della Scuola, alla nomina de' maestri ec.

6. Il Direttore del Ministero e real Segreteria di Stato dell'interno è incaricato della esecuzione del presente decreto. *Firmato, FERDINANDO. Il Ministro Segretario di Stato Presidente del Consiglio de' Ministri. Firmato, FERDINANDO TROYA.*

( N. 131 )

Con DECRETO dato in Caserta il dì 9 febbraio 1857 s'istituisce nell' Amministrazione generale del registro e bollo una scuola permanente teorico-pratica per la istruzione di tutti gli uffiziali di seconda e terza classe, de' soprannumeri, degli alunni e degli aspiranti-alunni, nelle materie amministrative e legislative di bollo, di registro, di privilegi ed ipoteche e degli altri rami all' Amministrazione medesima annessi, non escluse quelle relative alla tassa ed al pagamento delle spese di giustizia penale, ed in pari tempo se ne approva il corrispondente Regolamento.

( N. 132 )

DECRETO col quale si emettono varie disposizioni circa gli esami pel conferimento de' gradi dottorali nelle provincie de' domini di qua del Faro, elevandosi contemporaneamente a licei i reali collegi di Lucera e di Reggio.

Caserta 2 aprile 1857.

Ferdinando II ecc. Re del Regno delle due Sicilie.

Sulla proposizione del Direttore del Ministero e real Segreteria di Stato degli affari ecclesiastici e della istruzione pubblica;

Inteso il nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di **DECRETARE** e **DECRETIAMO** quanto siegue.

**ART. 1.** I reali collegi di Lucera e di Reggio sono elevati a licei. I rispettivi Consigli provinciali si occuperanno sollecitamente della dotazione di essi, proponendo, in mancanza di altri mezzi, i grani addizionali.

2. I soli naturali delle provincie di Napoli e Terra di lavoro possono essere ammessi a fare gli esami per tutt' i gradi dottorali nella nostra Università degli studi, e fare in Napoli il corso de' loro studi, salvo la osservanza de' regolamenti di polizia.

3. Gli aspiranti di tutte le altre provincie sono obbligati di fare gli esami di primo grado per la teologia avanti la Commissione diocesana, composta dal Vescovo che n' è il presidente, dal penitenziere e dal teologo della cattedrale, e da due esaminatori sinodali e prosinodali; e per le altre Facoltà in uno de' collegi o licei della provincia cui l' aspirante appartiene, compresi i collegi diretti da' PP. Scolopi in Foggia, Francavilla e Galatina, e da' PP. Domenicani in Trani; gli esami di licenza per la teologia, avanti la detta Commissione; e per le altre Facoltà nel liceo della propria provincia.

I naturali delle provincie di Capitanata, Cosenza e Reggio, fino all'attuazione de' proprî licei, faranno gli esami, i primi nel liceo di Bari, e gli altri in quello di Catanzaro; i naturali delle provincie di Avellino e di Potenza, nel liceo di Salerno, ed i primi anco in Lucera, quando ivi sarà attuato il liceo; i naturali della provincia di Teramo in uno de' licei degli Abruzzi, e quelli della provincia di Campobasso in Chieti, ovvero in Lucera quando quel liceo sarà posto in attività.

Niuno potrà essere ammesso agli esami di laurea nella nostra Università degli studj, nè ottenere il permesso di venire in Napoli per causa di studio, se non avrà conseguito la licenza in uno de' licei delle provincie nel modo che di sopra è detto.

4. Gli esami per la laurea in teologia possono farsi anche presso la suindicata Commissione diocesana; e quelli per la laurea in letteratura, in giurisprudenza e nelle scienze fisiche e matematiche, anche ne' licei delle provincie.

5. Tutte le volte che gli esami si faranno nelle provincie, gli scritti saranno rimessi al presidente del Consiglio generale di pubblica istruzione pel giudizio della competente Facoltà della nostra Università degli studj.

6. Gli esami per la laurea in medicina, chirurgia ed in filosofia non possono farsi, se non nella nostra Università degli studj.

7. Rimangono ferme le abilitazioni concesse con nostre precedenti determinazioni per gli esami delle levatrici, de' salassatori, dentisti ed esperti di campagna.

8. Il Direttore del Ministero e real Segreteria di Stato degli affari ecclesiastici e dell'istruzione pubblica, ed i Direttori de' Ministeri di Stato dell'interno e della polizia generale sono incaricati della esecuzione del presente decreto, ciascuno per la parte che lo riguarda. *Firmato*, FERDINANDO. *Il Ministro Segretario di Stato Presidente del Consiglio de' Ministri. Firmato*, FERDINANDO TROYA.

( N. 133 )

DECRETO *mediante il quale il real collegio di Campobasso è elevato a liceo.*

Caserta 7 maggio 1857.

FERDINANDO II ecc. *Re del Regno delle due Sicilie.*

Sulla proposizione del Direttore del Ministero e real Segreteria di Stato degli affari ecclesiastici e della istruzione pubblica ;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato ;

Abbiamo risoluto di DECRETARE , e DECRETIAMO quanto segue.

ART. 1. Il real collegio di Campobasso è elevato a liceo;

2. Il Consiglio provinciale provvederà pel supplemento di dotazione necessaria per la elevazione del mentovato liceo , potendo in mancanza di altri mezzi proporre i grani addizionali.

3. Il Direttore del Ministero e real Segreteria di Stato degli affari ecclesiastici e della istruzione pubblica, e quello dello interno sono rispettivamente incaricati della esecuzione del presente decreto. *Firmato*, FERDINANDO. *Il Ministro Segretario di Stato Presidente del Consiglio de' Ministri. Firmato*, FERDINANDO TROYA.

( N. 134 )

*DECRETO prescrivente che per la stampa de' libri e per la loro pubblicazione nel Regno siavi d'uopo dell'autorizzazione preventiva degli Ordinari diocesani.*

Caserta 27 maggio 1857.

*FERDINANDO II ecc. Re del Regno delle due Sicilie.*

Veduta la legge de' 13 di agosto 1850 sulla stampa;

Veduto il real decreto ed il regolamento de' 7 di aprile 1851 sullo stesso oggetto;

Veduto l'articolo 8 della parte prima delle sovrane risoluzioni prese nel Consiglio ordinario di Stato de' 21 di giugno 1851;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di **DECRETARE** e **DECRETIAMO** quanto siegue.

**ART. 1.** L'autorizzazione preventiva alla stampa de' libri, che dall'articolo 3 della legge de' 13 di agosto 1850 viene attribuita al Consiglio generale della pubblica istruzione pe' nostri reali domini al di qua del Faro, ed alla Commissione di pubblica istruzione pe' nostri reali domini al di là del Faro, è ora affidata altresì agli Ordinari diocesani; rimanendo fermo quanto viene disposto dal decreto e dal regolamento de' 7 di aprile 1851, non che dall'articolo 8 della parte prima delle sovrane risoluzioni prese nel Consiglio ordinario di Stato de' 21 di giugno 1851.

2. L'autorizzazione alla pubblicazione delle opere istesse dovrà del pari darsi anche dagli Ordinari diocesani.

3. In caso di divergenza se ne farà rapporto a SUA MAESTÀ.

Quanto a' trattati di dritto canonico e polizia ecclesiastica ne' domini al di là del Faro, resta fermo il real rescritto del dì 11 di novembre 1851.

4. I Direttori de' nostri Ministeri e Segreterie di Stato di grazia e giustizia, e degli affari ecclesiastici e della istruzione pubblica, il nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari di Sicilia presso la nostra real Persona, ed il nostro Luogotenente generale ne' nostri reali domini al di là del Faro sono, ciascuno per la parte che lo riguarda, incaricati della esecuzione del presente decreto. *Firmato*, FERDINANDO. *Il Ministro Segretario di Stato Presidente del Consiglio de' Ministri. Firmato*, FERDINANDO TROYA.

( N. 135 )

REAL RESCRITTO *risguardante l'ispezione dovuta  
a' Vescovi sulle scuole.*

MINISTERO E REAL SEGRETERIA DI STATO DEGLI AFFARI  
ECCLESIASTICI E DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA.

Nel Consiglio Ordinario di Stato del dì 27 p. p. maggio S. M. (D. G.) si è degnata ordinare.

1.º Che i Vescovi, essendo giust'anche il Real Decreto de' 28 giugno 1849, gl'ispettori nati delle scuole, possono e debbono ispezionare tutte le scuole sì pubbliche come private, parte principale del loro ministero essendo quella di sorvegliare alla morale e religiosa istruzione della gioventù.

2.º E che per la revisione di Dogana, tra' revisori ivi destinati, vi sieno almeno tre ecclesiastici proposti dall'Ordinario diocesano.

Nel real nome mi do premura di partecipare a Lei siffatte Sovrane determinazioni per sua intelligenza ed uso conveniente.

Napoli 3 giugno 1857.

*Firmato* — F. SCORZA

*Al Sig. Presidente del Consiglio generale  
di Pubblica Istruzione.*

( N. 136 )

**DECRETO** *mediante il quale il collegio di Avellino è elevato a liceo.*

· Quisisana 20 agosto 1857.

**FERDINANDO II** *ecc. Re del Regno delle due Sicilie.*

Veduti i voti de' Consigli distrettuali e del Consiglio provinciale di Principato ultra, emessi nella sessione del corrente anno ;

Sulla proposizione del Direttore del Ministero e real Segreteria di Stato degli affari ecclesiastici e della istruzione pubblica ;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato ;

Abbiamo risoluto di **DECRETARE** e **DECRETIAMO** quanto siegue.

**ART. 1.** Il real collegio di Avellino è elevato a liceo.

2. Il Consiglio provinciale provvederà pel supplemento di dotazione necessaria per la elevazione del mentovato liceo , potendo in mancanza di altri mezzi proporre i grani addizionali.

3. Il Direttore del Ministero e real Segreteria di Stato degli affari ecclesiastici e della istruzione pubblica, e quello dell' interno, ciascuno per la parte che lo riguarda, sono incaricati della esecuzione del presente decreto. *Firmato, FERDINANDO. Il Ministro Segretario di Stato Presidente del Consiglio de' Ministri. Firmato, FERDINANDO TROYA.*

(N. 137)

DECRETO *col quale il real collegio di Teramo  
è elevato a liceo.*

Quisisana, 20 agosto 1857. ' .

FERDINANDO II ecc. *Re del Regno delle due Sicilie.*

Veduta la deliberazione del decurionato di Teramo, ed il voto del Consiglio generale del primo Abruzzo ultra emesso nella sessione del corrente anno;

Sulla proposizione del Direttore del Ministero e real Segreteria di Stato degli affari ecclesiastici e della istruzione pubblica ;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di DECRETARE , e DECRETIAMO quanto siegue.

ART. 1. Il real collegio di Teramo è elevato a liceo.

2. È approvata la proposta del Consiglio provinciale di imporsi un grano addizionale alla contribuzione fondiaria pel supplemento di dotazione necessaria al liceo medesimo.

3. Il Ministro Segretario di Stato delle finanze, il Direttore del Ministero e real Segreteria di Stato degli affari ecclesiastici e della istruzione pubblica, e quello dell'inter-no, ciascuno per la parte che lo riguarda, sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto. *Firmato*, FERDINANDO. *Il Ministro Segretario di Stato Presidente del Consiglio de' Ministri. Firmato*, FERDINANDO TROYA.

( N. 138 )

Con DECRETO dato in Napoli il dì 7 ottobre 1857, la città di Foggia è autorizzata a concedere alla Società economica di Capitanata l'uso di moggia legali dodici e palmi 847 dalla tenuta Pila e Croce di demanio utile della detta città, per ampliare l'orto sperimentale della Società, secondo le condizioni stabilite nella deliberazione decurionale del dì 8 di marzo 1857.

( N. 139 )

DECRETO circa la istituzione di una scuola secondaria nel comune di Gragnano.

Napoli 12 novembre 1857.

FERDINANDO II ecc. *Re del Regno delle due Sicilie.*

Sulla proposizione del Direttore del Ministero e real Segreteria di Stato degli affari ecclesiastici e dell'istruzione pubblica ;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di DECRETARE e DECRETIAMO quanto siegue.

ART. 1. È istituita nel comune di Gragnano una Scuola secondaria, con due cattedre, l'una di umanità inferiore,

l'altra di umanità superiore. Nella prima s'insegnerà pure l'aritmetica, e nella seconda anche la geografia e la storia.

2. La nomina de' maestri sarà per pubblico concorso, ed il soldo di ciascuno di essi è stabilito in annui ducati centottanta.

3. L'anzidetta Scuola sarà istallata nel locale dell'attuale Scuola primaria.

4. Il Direttore del Ministero e real Segreteria di Stato degli affari ecclesiastici e dell'istruzione pubblica, e quello dell'interno sono incaricati della esecuzione del presente decreto, ciascuno per la parte che lo riguarda. *Firmato*, FERDINANDO. *Il Ministro Segretario di Stato Presidente del Consiglio de' Ministri. Firmato*, FERDINANDO TROYA.

( N. 140 )

*DECRETO con cui si approva un regolamento circa le modificazioni da apportarsi alle disposizioni pei concorsi e per la provvista delle cattedre delle regie Università, de' licei, dei collegi e delle scuole secondarie nei domini di qua e di là del Faro.*

Gaeta 27 marzo 1858.

FERDINANDO II ecc. *Re del Regno delle due Sicilie.*

La esperienza avendo dimostrata la necessità di apportarsi alcune modifiche al regolamento pe' concorsi alle cattedre della regia Università degli studi di Napoli, dei reali licei e collegi e delle scuole secondarie di questa

parte de' nostri reali domini, approvato con sovrana risoluzione de' 17 di agosto 1846, ed estese alla Sicilia con real rescritto de' 2 di settembre di quell'anno;

Sulla proposizione del Ministro Segretario di Stato per gli affari di Sicilia presso la nostra real Persona e del Direttore del Ministero e real Segreteria di Stato degli affari ecclesiastici e della istruzione pubblica;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di **DECRETARE** e **DECRETIAMO** quanto siegue.

**ART. 1.** Le disposizioni circa i concorsi alle cattedre, approvate con la cennata nostra risoluzione de' 17 di agosto 1846, sono modificate come si legge nel regolamento annesso al presente decreto.

2. Il regolamento medesimo così modificato sarà eseguito nell'una e nell'altra parte de' nostri reali domini per la provvista delle cattedre delle regie Università, licei, collegi e delle scuole secondarie.

3. Il Ministro Segretario di Stato degli affari di Sicilia presso la nostra real Persona, il Luogotenente generale ne' nostri reali domini al di là del Faro, ed il Direttore del Ministero e real Segreteria di Stato degli affari ecclesiastici e dell'istruzione pubblica sono rispettivamente incaricati dell'esecuzione del presente decreto. *Firmato, FERDINANDO. Il Ministro Segretario di Stato Presidente del Consiglio de' Ministri. Firmato, FERDINANDO TROYA.*

*REGOLAMENTO pe' concorsi alle cattedre delle regie Università, de' licei, de' collegi e delle scuole secondarie dell' una e dell' altra parte de' reali domini.*

De' 27 di marzo 1858.

ART. 1. Tutte le volte che vacerà una cattedra nella regia Università degli studi, ne' reali licei e collegi, e nelle scuole secondarie del Regno, i presidenti del Consiglio generale della pubblica istruzione in Napoli, e della Commissione di pubblica istruzione in Sicilia ne daranno avviso rispettivamente al Ministro Segretario di Stato degli affari ecclesiastici e della pubblica istruzione, ed al Luogotenente generale di S. M. in quell'Isola, ed attenderanno i sovrani ordini.

2. Le cattedre saranno provvedute per concorso, tranne quelle che S. M. determinerà che si provveggano per merito.

3. Nel caso che dalla M. S. sarà ordinato il concorso, si pubblicheranno gli avvisi nella competente Università, collegio o liceo, e nel giornale ufficiale. Gli aspiranti dovranno fra un mese dare i loro nomi, e presentare insieme le fedì di nascita, di buona morale e di perquisizione correzionale e criminale, una all'elenco documentato de' loro requisiti.

Raccolti i nomi ed i documenti degli aspiranti, il presidente rispettivo del Consiglio, e della Commissione di pubblica istruzione farà col Consiglio, e con la Commissione lo scrutinio della costoro condotta, ed invierà l'uno

al Ministro Segretario di Stato degli affari ecclesiastici e della pubblica istruzione, e l'altro al Luogotenente generale, il notamento degli ammissibili al concorso.

Approvato superiormente un tal notamento, il presidente medesimo fisserà il giorno nel quale l'esperimento dovrà avere esecuzione.

4. L'età per l'ammissione degli aspiranti a' concorsi deve essere almeno di anni ventotto: ciò non pertanto sarà permesso di prendere parte a' concorsi a' giovani studiosi, che, mancando dell'età prescritta, amino di acquistarsi merito e di dar prova del loro sapere.

5. La Commissione di concorso in questa parte de' reali domini si comporrà dal presidente del Consiglio generale di pubblica istruzione, da due componenti del Consiglio medesimo designati volta per volta dal presidente, dal rettore della regia Università degli studii, e dalla Facoltà corrispondente, la quale dovrà esservi rappresentata da due terzi almeno de' professori che la costituiscono, compreso il decano.

La Commissione di concorso ne' reali domini al di là del Faro sarà composta dal presidente della regia Università nella quale vaca la cattedra, e da' componenti la Facoltà alla quale la cattedra stessa appartiene, rappresentata da due terzi almeno de' professori che la compongono; e sarà in facoltà del Luogotenente generale aggiungerci due uomini speciali nelle materie sulle quali si fa il concorso.

In caso di assenza o impedimento il presidente sarà supplito dal rettore, a' termini della sovrana risoluzione de' 17 di aprile 1857.

I componenti la Commissione di concorso potranno

essere ricusati ne' casi preveduti ne' numeri 1, 2, 5, 6, 11 dell' articolo 470 delle *leggi di procedura civile*. Proposta la ricusa, se il componente ricusato crederà non doversi astenere dall' ufficio di esaminatore, il giudizio di ricusa si apparterrà alla Commissione di concorso.

6. Il concorso avrà luogo:

1.° Con una dissertazione in latino, scritta estemporaneamente su di un soggetto tratto a sorte, eccetto per le cattedre di scienze fisiche e naturali, per le quali la dissertazione sarà scritta in italiano; dovendo però sempre gli aspiranti essere muniti della cedola in belle lettere e filosofia.

Per la cattedra di eloquenza italiana dovranno i concorrenti scrivere una dissertazione italiana, oltre la latina; potendo il presidente, ove occorra, destinare all' oggetto altro giorno dopo quello fissato per la dissertazione latina.

Tale esperimento in iscritto sarà eseguito nel termine di ore dieci, salvo la facoltà agli esaminatori di prolungarlo.

2.° Con una lezione dalla cattedra sullo stesso tema dello sperimento scritto. La lezione dalla cattedra si darà in italiano, e sarà della durata di mezz' ora.

3.° Con la risposta a due quistioni o difficoltà sul tema medesimo, come verrà stabilito ne' seguenti articoli.

Oltre a' suddetti tre esperimenti vi sarà anche un quarto sperimento di pratica per la elezione de' professori alle cattedre, che hanno per oggetto l' insegnamento pratico.

Per le cattedre poi del collegio artistico ne' reali domini al di là del Faro, in vece della dissertazione in iscritto, sarà proposto un tema di pittura, disegno, scultura o

architettura, secondo che sia il caso, per essere eseguito dagli aspiranti.

Su questo esperimento sarà pronunziato giudizio nel modo stabilito per tutte le altre cattedre, ed assegnato il numero di punti che per lo scritto sarà determinato nell'articolo seguente.

7. Sarà assegnato il numero di dieci punti a tutti e tre gli anzidetti esperimenti, e sarà questo numero distribuito fra essi in modo che ne sieno dati sei all'ottimo dello scritto, e due e due all'ottimo della lezione e della risposta alle difficoltà.

In quanto allo esperimento scritto potranno essere dati sei punti solo a chi scriva ottimamente, quattro a chi scriva bene, e due a colui che scriva in un modo sufficiente. Non sarà dato alcun punto qualora lo scritto sia mediocre, o contenga qualche errore, ovvero trovisi copiato da opere pubblicate per le stampe.

Per lo esperimento verbale si daranno due punti all'ottimo, ed uno a chi parlerà regolarmente. Niun punto sarà dato alla mediocrità o agli errori.

Circa alla risposta alle difficoltà, si daranno due punti all'ottimo, ed un solo al buono.

In fine per lo esperimento pratico, quando esso dovrà aver luogo, si daranno due punti all'ottimo, ed uno al buono.

La votazione per assegnare i punti dovrà farsi a pluralità com'è prescritto nella sovrana risoluzione de' 17 di aprile 1857 sopra citata.

Il caso della parità de' punti ottenuti ne' diversi esperimenti del concorso, sarà risoluto con la considerazione del merito acquistato precedentemente da' concorrenti; dovendosi intendere per merito;

1.° le opere pubblicamente applaudite , o approvate da rinomate Accademie ;

2.° i servigi renduti all'insegnamento con argomenti di sapere e di zelo ;

3.° l'approvazione riportata in altri concorsi a cattedre.

Qualora avvenga siffatta parità di punti, sarà fatto dalla Commissione di concorso il giudizio di paragone , per sottoporsi alla sovrana risoluzione.

8. L'esperimento in iscritto si eseguirà nel seguente modo.

1.° Tutt' i concorrenti all' ora stabilita saranno chiusi in una stessa sala della regia Università.

2.° In presenza del presidente della Commissione di concorso e di tutt' i concorrenti , sarà aperto a caso ed in più luoghi il libro designato alla Facoltà come testo dell'insegnamento cui la cattedra appartiene , ed approvato rispettivamente dal Consiglio e dalla Commissione di pubblica istruzione.

3.° Dal libro così aperto i professori della Facoltà ricaveranno dieci soggetti di tema, i quali chiusi in una urna , se ne estrarrà uno a sorte , che sarà il tema del concorso.

4.° I concorrenti faranno in iscritto una dissertazione sul proposto soggetto.

5.° Sarà a cura del decano che i concorrenti durante l'esperimento sieno sempre assistiti ed invigilati dal professore della Facoltà, e che sia impedita ogni comunicazione tanto fra loro quanto all'esterno.

6.° I concorrenti scriveranno sulla carta , che sarà loro consegnata dal cancelliere della Facoltà. Questa carta

sarà cifrata in ciascun foglio da' componenti la Commissione di concorso; ed i concorrenti restituiranno l'egual numero di fogli ricevuti dal cancelliere. Terminato lo esperimento, ogni scritto sarà segnato con la firma dell'autore messa sotto sigillo. I componenti la Commissione di concorso contrassegneranno ciascuno scritto in ogni foglio con le loro firme.

7.° Tutti gli scritti conservati in una cassetta chiusa a chiave e munita del sigillo del rettore, del decano e del cancelliere, saranno depositati rispettivamente presso il presidente del Consiglio della pubblica istruzione, e della Deputazione della competente Università.

9. Tra i giorni quindici che seguiranno a quello dello sperimento scritto, la Commissione di concorso esaminerà e darà giudizio delle dissertazioni.

La cassetta della quale fa parola l'articolo precedente recata dal presidente, sarà aperta in presenza dell'intera Commissione, dopo di essersi osservato se i sigilli sieno intatti; e se ne estrarranno gli scritti uno per volta. Se fossero molti i concorrenti, in modo che i loro scritti non potessero essere letti ed esaminati convenientemente in una sola sessione, saranno tutti chiusi nuovamente nella cassa con gli stessi sigilli, per riaprirsi e continuarsi l'esame nel giorno seguente.

Si giudicherà quindi degli scritti de' concorrenti senza dissuggellare i nomi, colle norme assegnate nell'articolo 8, manifestando prima ciascuno de' giudici il proprio sentimento.

10. Indi in un giorno fissato dal presidente del Consiglio o della Commissione di pubblica istruzione, i concorrenti saranno obbligati a montare sulla cattedra in

pubblico, ed a fare una lezione in lingua italiana e della durata di mezz'ora sullo stesso soggetto dello sperimento scritto.

Terminata la lezione da tutt'i concorrenti, se ne farà il giudizio, assegnandosi de' punti a ciascuno secondo l'articolo 7.

In seguito si proporranno a' concorrenti, uno dopo l'altro, nello stesso ordine della lezione e sul soggetto medesimo, due quistioni o difficoltà da uno o due professori della Facoltà destinati dal decano.

Fatto questo terzo sperimento, se ne darà giudizio secondo l'articolo 7.

Indi, ove ne fosse il caso, si passerà al quarto sperimento di pratica; e se ne farà il giudizio, assegnandosi de' punti secondo l'articolo 7.

11. Terminati tutti gli esperimenti, nello stesso giorno si dissuggheranno i nomi degli scritti, e si farà per ciascuno de' concorrenti la coacervazione de' punti riportati per tutti gli esperimenti.

Gli scritti di coloro che nel giudizio avranno avuto punti sei o quattro saranno pubblicati colla stampa.

Qualora risulti parità, si esaminerà il merito di coloro che avranno riportato totalità di numeri eguali, e ne sarà rassegnato il giudizio a S. M. il RE, per attenderne la sovrana risoluzione a' termini dell'articolo 7.

12. Saranno riprovati come non idonei quelli fra i concorrenti, che non abbiano riportato almeno due punti nello sperimento scritto, uno per lo sperimento orale, ed uno per la risposta alle difficoltà, del pari che uno per lo sperimento pratico, ove questo avesse avuto luogo; in modo che quegli che non abbia ottenuto il minimo numero di

punti in uno de' detti esperimenti resterà riprovato, ancorchè abbia riportato il massimo numero de' punti negli altri esperimenti.

Quello tra i concorrenti che avrà riportato il maggior numero di punti, sarà proposto per professore.

Ne' reali domini al di là del Faro colui, che seguirà immediatamente per numero di punti al candidato proposto per professore, sarà proposto a sostituto o aggiunto alla cattedra.

13. Ne' casi che una cattedra abbia il professore titolare, e manchi di sostituto, aggiunto, dimostratore o settore, se ne farà la scelta ne' modi stabiliti per quella de' professori titolari. Approvato: Gaeta, il dì 27 marzo 1858. *Firmato*, FERDINANDO. *Il Ministro Segretario di Stato Presidente del Consiglio de' Ministri. Firmato*, FERDINANDO TROYA.

( N. 141 )

CIRCOLARE *agl' Intendenti sulle lagnanze giunte a S. M.  
per la mancanza di scuole in molti comuni.*

CONSIGLIO GENERALE DI PUBBLICA ISTRUZIONE

3.° Ripartimento — 2.° Carico.

Napoli, 27 marzo 1858.

*Signor Intendente* — È stato riferito a S. M. (D. G.), che ne' comuni di frontiera degli Abruzzi manchi quasi interamente la istruzione primaria; e quindi la M. S. nella sua sollecitudine pel bene de' suoi sudditi ha ordinato di prendersene tosto conto, di provvedersi a quanto occorre, e riferire l'operato.

Or siccome non solo le frontiere, ma anche tutte le altre province hanno ancora comuni sforniti di maestri, e più estesamente di maestre; e bisogna prevenire, che simiglianti doglianze non giungano a rattristare il Real Animo; così io vivamente La prego, nella parte che riguarda questa provincia, a prendere provvedimenti energici per allontanare ogni ripugnanza de' Decurionati, e, fissando un termine più breve che sarà possibile, ordinare la formazione delle terne per tutt' i comuni dove mancano i maestri o le maestre, facendo penetrare i Municipi della importanza ed utilità, in ispecie per la gente povera, delle **scuole gratuite primarie.**

Pe' maschi, se manchino Sacerdoti, possono includersi nelle terne anco i laici, e se degli uni e degli altri siavi assoluta mancanza, potranno proporsi anche persone che abbiano cura di anime, a norma del Real Rescritto de' 14 aprile 1852.

Per le femmine, altresì in ultimo caso di mancanza assoluta di persone idonee, potranno formarsi le terne includendosi anche donne, che non sappiano leggere e scrivere ed aritmetica pratica, con l'obbligo di farsi aiutare da persona capace approvata dall'Ordinario.

Infine La prego ad affrettare l'invio delle terne in corso, e degli esami de' prescelti da esse.

Sono certissimo, che Ella, raddoppiando il suo sperimentato zelo per l'insegnamento, farà in modo, per la sua parte, che non siavi mai cagione di doglianza presso la Maestà Sua.

*Il Consultore di Stato Presidente provvisorio—CAPOMAZZA.*

*N. B. Con la medesima data si scrisse a tutti gl' Ispettori distrettuali per aversi il notamento de' luoghi dove mancano i maestri e le maestre, ai sensi suddetti.*

( N. 142 )

*SIMILE a' Vescovi sull'istesso oggetto.*

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO GENERALE DI PUBBLICA  
ISTRUZIONE

*3.º Ripartimento — 2.º Carico.*

Napoli 31 marzo 1858.

*Ill.mo e Rev.mo Signore* — In taluni comuni del regno mancano tuttavia i maestri ed in più larga proporzione le maestre del primario insegnamento gratuito, tanto utile per la educazione ed istruzione della gente povera; le doglianze sono giunte al Ministero degli Affari Ecclesiastici e della Pubblica Istruzione, e fino alla Maestà del Re (N. S.).

Io ho scritto caldamente agl'Intendenti ed agl'Ispettori distrettuali delle scuole, per riempiersi al più presto possibile queste lacune, rimuovendo ogni opposizione da parte de' decurionati; e prego anche Lei a cooperarvi efficacemente, ed a fare nel più breve tempo possibile la scelta sulle terne che formano i decurionati, e le vengono dagli Intendenti. Per ciò, e per tutt'altro concernente le scuole primarie mi prego ricordarle quanto le scrissi con la mia circolare del dì 12 aprile 1856.

Lo zelo ch'Ella spiega per ogni opera pietosa ed utile, mi fa certo della sua vaevole cooperazione, per vedere

fra breve termine che ogni comune e villaggio abbia il suo maestro e la sua maestra pubblica, e la M. S. non riceva più lamenti.

Si compiaccia intanto accusare la ricevuta della presente — *Il Consultore di Stato presidente Provvisorio* — CAPO-MAZZA.

( N. 143 )

DECRETO *per la istituzione di una cattedra di agronomia nel real liceo di Lecce.*

Gaeta 27 aprile 1858.

FERDINANDO II ecc. *Re del Regno delle due Sicilie.*

Sulla proposizione del Direttore del Ministero e real Segreteria di Stato degli affari ecclesiastici e della istruzione pubblica ;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato ;

Abbiamo risoluto di DECRETARE e DECRETIAMO quanto siegue :

ART. 1. È istituita nel real liceo di Lecce una cattedra di agronomia.

2. Il Direttore del Ministero e real Segreteria di Stato degli affari ecclesiastici e della istruzione pubblica è incaricato della esecuzione del presente decreto. *Firmato*, FERDINANDO. *Il Ministro Segretario di Stato Presidente del Consiglio de' Ministri. Firmato*, FERDINANDO TROYA.

( N. 144 )

**DECRETO** con cui si approva la fondazione nel comune di *Castrovillari* di un istituto con convitto e pubbliche scuole , sotto la direzione de' *Padri Scolopi*.

Gaeta 15 maggio 1858.

**FERDINANDO II ecc.** *Re del Regno delle due Sicilie.*

Visto il real decreto de' 12 di aprile 1851 , con cui fu conceduta in proprietà al comune di *Castrovillari* in Calabria citra una parte dell'edifizio di *S. Francesco* ;

Vista la sovrana risoluzione adottata sul voto emesso dal Consiglio provinciale della Calabria citra per la fondazione in *Castrovillari* di un istituto con convitto e pubbliche scuole , sotto la direzione de' *Padri Scolopi* ;

Visto lo avviso della Consulta de' reali domini al di qua del Faro ;

Sulla proposizione del Direttore del Ministero e real Segreteria di Stato dell'interno ;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato ;

Abbiamo risoluto di **DECRETARE** , e **DECRETIAMO** quanto siegue.

**ART. 1.** È approvata la fondazione in *Castrovillari* , comune della Calabria citra , di un istituto con convitto e pubbliche scuole , sotto la direzione de' *Padri Scolopi* , analogamente ad un regolamento che verrà all'uopo proposto , e superiormente approvato.

2. All'uso del detto istituto rimane destinata la parte dello edificio di *S. Francesco* concessa in proprietà al comune con real decreto de' 12 di aprile 1851, riducendosi e restaurandosi la detta parte di edificio unitamente alla contigua chiesa di *S. Francesco* rimasta interdetta ed abbandonata, per restituirla al culto divino per uso delle scuole esterne.

3. Il Direttore del Ministero e real Segreteria di Stato dell'interno, e quello del Ministero e real Segreteria di Stato degli affari ecclesiastici e dell'istruzione pubblica sono incaricati della esecuzione del presente decreto. *Firmato*, FERDINANDO. *Il Ministro Segretario di Stato Presidente del Consiglio de' Ministri. Firmato*, FERDINANDO TROYA.

( N. 143 )

DECRETO *concernente la istituzione presso il gabinetto d'incisione della regia Zecca in Napoli di una Scuola per la istruzione degli alunni nell'arte d'incidere sopra acciaio.*

Gaeta 15 giugno 1858.

FERDINANDO II ecc. *Re del Regno delle due Sicilie.*

Volendo provvedere al modo di rendere durevoli e capaci di ulteriore sviluppo i perfezionamenti già arrecati nell'arte d'incidere nel gabinetto d'incisione presso l'Amministrazione generale delle monete ;

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato delle finanze ;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di **DECRETARE** e **DECRETIAMO** quanto siegue.

**ART. 1.** È istituita presso il gabinetto d'incisione della regia Zecca una Scuola per la istituzione degli alunni sì nella parte generale e teoretica, come nella parte tecnica dell'arte d'incidere sopra acciaio.

2. Il direttore del gabinetto d'incisione soprintenderà al buono andamento della Scuola, e darà opera all'insegnamento per la parte teoretica, il disegno e la plastica.

Per quel che riguarda la parte tecnica e di esecuzione relativamente all'arte d'incidere sopra acciaio, vi sarà un apposito istruttore, che verrà da Noi nominato sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato delle finanze.

3. All'istruttore di sopra mentovato verrà attribuito il soldo di mensuali ducati venti. Ove la scelta cadrà sopra alcuno degli artisti, che attualmente sono addetti al gabinetto d'incisione, oltre il soldo annesso al suo grado, godrà un soprassoldo di mensuali ducati dieci pel suddetto straordinario incarico, ch'egli disimpegnerà indipendentemente dall'adempimento de'doveri annessi al suo impiego.

4. Un particolare regolamento, che sarà da Noi approvato sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato delle finanze, determinerà le norme con le quali si potrà dar luogo all'ammissione degli alunni nel gabinetto d'incisione, non che i doveri del professore preposto all'insegnamento tecnico, e tutto ciò che concerne l'ordine e la disciplina dello stesso.

5. Il nostro Ministro Segretario di Stato delle finanze è

incaricato della esecuzione del presente decreto. *Firmato*,  
FERDINANDO. *Il Ministro Segretario di Stato Presidente de*  
*Consiglio de' Ministri. Firmato*, FERDINANDO TROYA.

( N. 146 )

*CIRCOLARE agl' Intendenti su' verbali degli esami annuali.*

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO GENERALE DI PUBBLICA  
ISTRUZIONE.

3.º Ripartimento 2.º Carico

Napoli 17 luglio 1858.

*Signor Intendente* — Nel giugnere al presente mio posto il ramo, tra quelli affidatimi, che più richiamò ogni mia cura fu l'insegnamento primario, per la sua importanza ed estensione. Fra le altre cose trovai, che gli esami annuali, compimento di tutte le fatiche di un intero corso scolastico, si facevano in un modo insignificantissimo, senza intervento di persone, che per uffizi, autorità, o sapere dessero agli sperimenti la vera impronta della espressione del risultamento della premura de' maestri, e del profitto degli scolari; e compilandosi verbali siffattamente monchi e compendiatì, che nulla rivelavano del vero andamento delle scuole. Era perciò innanzi tutto necessario mandare modelli stampati per tali verbali, che contenesero tutte le notizie occorrenti, per potersi poi su di essi

da questa Presidenza dare tutt' i provvedimenti atti a migliorare ciascuna scuola, che ne avesse d' uopo.

Si sono raccolti dall' intero regno questi verbali, che per altro non tutti sono stati secondo i modelli diramati per mezzo de' Signori Intendenti, ed Ispettori distrettuali, e si sono date tutte quelle disposizioni che occorreano.

Ma siccome tali modelli avevano bisogno di qualche miglioramento, che l' esame de' verbali degli ultimi annuali sperimenti ha dimostrato necessario, così si sono ristampati e diramati di nuovo, perchè in avvenire non vi sia difetto di alcuna notizia, e l' istruzione primaria possa in un tempo più vicino che sia possibile avere tutto il miglioramento, di cui è capace nel nostro regno.

E perchè poi i Signori Intendenti, Ordinari, ed Ispettori, ciascuno nella parte ch' è data loro di prendervi, contribuiscano a così utile scopo, fa d' uopo manifestare tutto il concetto generale, che l' attento e minuzioso esame da me fatto de' verbali degli ultimi sperimenti annuali, mi han permesso di formare sulle scuole primarie, de' mali, cui bisogna por rimedio, e delle vie da tenersi per vederle prosperare.

Soprattutto fa mestieri indispensabilmente che niuna scuola rimanga senza dare il suo esame annuale, oltre i soliti sperimenti bimestrali per essere soddisfatti i precettori de' soldi. Per la qual cosa è stretto dovere degl' Ispettori distrettuali, mettendosi di accordo colle Autorità Ecclesiastiche, ed Amministrative, di fissarne i giorni, che per norma generale debbono essere nel mese di settembre o ottobre; ma eccezionalmente, per particolari usi e costumi di taluni comuni, possono anticiparsi o posticiparsi, non più che di qualche mese.

Fissati i giorni degli esami generali gl' Ispettori distrettuali hanno l'obbligo di richiedere gli Ordinari, gl' Intendenti, o Sottintendenti per destinare per ogni scuola i loro delegati, dovunque non possano presedere agli esami annuali, e per dare rispettivamente gli ordini opportuni per l'intervento de' decurionati, de' Parrochi e di quanti per autorità, dignità, o sapere possano invitarsi. Gl' Ispettori delle scuole non dovranno poi mai mancare a siffatti sperimenti, ed invitare anche essi chiunque possa e meriti d'intervenirvi.

Determinati in tal modo i giorni degli esami generali, non potranno farsi soddisfare i soldi a que' maestri, che non presentino i loro alunni a tali esami.

I verbali non potranno essere modificati, ma ristamparsi identicamente a' modelli, e diramati a ogni maestro. Gli Ispettori poi hanno essi l'obbligazione di riempire esattamente i vuoti, e di far a tutti sottoscrivere dagl' intervenuti i verbali, appena terminati gli sperimenti; giacchè la esperienza di quest'anno ha dimostrato, che per copiarsi in molti comuni si sono sconciamente, o per malizia o per ignoranza, mutilati, e resi inutili.

Sono strettamente responsabili gl' Ispettori distrettuali della esattezza de' verbali, non dovendo nè ricever, nè mandar mai quelli che non siano in istampa, e precisamente secondo i modelli. Dovranno inoltre nell'invio da farsi a questa Presidenza, al più tardi fra un mese, accompagnare ciascun verbale con un loro separato rapporto, e con le necessarie osservazioni speciali a ciascuna scuola.

È anche importantissima cosa, che niuna scuola rimanga in casa di abitazione degl' istitutori, o di chiunque altro, essendovi spesso pericolo pel costume, e mai sempre dan-

no per l'insegnamento: e però farsi ogni sforzo per la locazione di case adatte, centrali e separate dalle abitazioni avvegnachè, se anche i fanciulli non soffrano in esse pel costume, sono generalmente destinati a servizi domestici de' precettori o della famiglia, e nulla fanno per la istruzione.

Si raccomanda agli Agenti Municipali di prendere in seria considerazione di quale e quanta rilevanza sia la educazione e la istruzione della gente povera, e fornire alle scuole oggetti scolastici, utensili, libri per gli alunni veramente poveri, senza cui l'insegnamento primario riesce infruttuoso.

Singularmente poi è a tutti noto di quale utilità sia il metodo simultaneo normale adottato generalmente nel Regno; giacchè l'individuale, di cui in molti luoghi si fa tuttora uso, divora il tempo, affatica maestri e scolari, massime nelle scuole numerose, e dà pochissimo frutto. È perciò indispensabile provvedere le scuole degli oggetti occorrenti per adottarsi il metodo normale: trovandosi in qualche luogo soltanto, per grandissimo numero di alunni, introdotto il metodo mutuo, o lancastriano.

Se per l'introduzione del metodo simultaneo normale occorresse l'opera di uno degli istruttori di esso, esistenti in questa Capitale, i comuni per mezzo degl'Intendenti potranno farne giungere la richiesta a questa Presidenza, offrendo il compenso per le spese di via e di dimora da darsi all'istruttore.

In que' luoghi dove l'orario in vigore, per eccezionali usi di alcuni comuni non convenga, gl'Ispettori distrettuali, affin di veder prosperate tutte le scuole, hanno strettissimo dovere, intesi i rispettivi Ordinari, di proporre a que-

sta Presidenza quello che meglio sia adattato alle popolazioni.

In alcune contrade esiste tuttora il pregiudizio dannosissimo di vietare alle fanciulle di apprendere il leggere e lo scrivere, e quindi anche l'aritmetica pratica, tanto utile all'economia domestica e rurale; e poichè è conosciuto di contribuire grandemente alla civiltà degli Stati la educazione ed istruzione delle donne, fa d'uopo specialmente che coloro i quali sono preposti alla coltura religiosa e morale delle popolazioni facciano uso di tutta la loro influenza per eradicare siffatto pregiudizio. Invoco su di ciò lo zelo de' Pastori delle anime.

Se per l'introduzione dell'insegnamento del disegno lineare, tanto proficuo ad ogni classe di persone, e singolarmente agli artigiani, non bastino le istruzioni e notizie diramate a tutte le autorità del regno dal Direttore di esso D. Lelio Visci, ed occorresse la sua personale presenza e cooperazione, i comuni per mezzo degl'Intendenti potranno farne la richiesta a questa Presidenza come per l'Istruttore del metodo normale.

Grandemente nuocciono alla istruzione primaria gl'interini o provvisori maestri, e gli abusivi sostituti o aiutanti, perchè, oltre la non curanza che ingenera l'idea temporanea di un posto qualunque, ricevendo essi una frazione del soldo (d'ordinario non lauto) servono sempre male, come l'esperienza nella Pubblica Istruzione mi ha pienamente dimostrato. È dunque indispensabile cosa che non ve ne siano. I posti vacanti vengano perciò nel più breve tempo possibile provveduti, e là dove un maestro per la numerosa popolazione non basti, farsi dal decurionato la terna per un secondo maestro. Questa Presidenza

poi, cui solo spetta dare a' maestri ed Ispettori in casi urgenti permessi non al di là di un mese, o provocare per qualche altro mese superiori congedi, sarà sobria ad accordarne, lasciando agl' Ispettori distrettuali d'indicare, ed agli Ordinari di approvare chi debba sostituirli. Non è per tutto ciò inutile raccomandare che siffatte permissioni si chieggano ne' positivi casi di necessità.

I Parrochi, che generalmente per la loro morale e per la loro istruzione, singolarmente ne' comuni delle provincie riuscirebbero molto utili allo insegnamento, per le continue e non meno importanti cure delle anime, non possono, senza trascurare o l'uno o l'altro uffizio, o ambedue, assumere l'istruzione primaria; e perciò fa d'uopo starsi strettamente, e ne' precisi casi di mancanza assoluta di altri, ecclesiastici o laici, al disposto del savio Rescritto Reale de' 14 aprile 1852, per affidarsi l'istruzione a persone con cura delle anime.

Infine non poco snatura e smuove le fondamenta della istruzione gratuita primaria destinata alla gente povera lo abuso che in talune scuole si fa di allontanarsi per materie e per libri dalle regole in vigore. In alcune scuole s'insegna il latino, o le matematiche, o la storia, o la geografia, invece delle cose prescritte, le quali se tutte si dessero da' maestri vi sarebbe bene di che occuparsi più utilmente per la natura delle scuole primarie; mentre le accennate materie più elevate appartengono alle scuole secondarie, o private, e sono di vantaggio alle persone agiate, e non a quelle in bisogno.

In altre scuole primarie si fa uso di libri diversi da quelli approvati da questo Consiglio generale, mentre indipendentemente dalla difformità de' metodi e delle norme vo-

lute, è ciò testualmente vietato dal Real Decreto del 14 di febbraio 1816.

Fa d'uopo dunque allontanare assolutamente l'abuso d'insegnarsi materie, e sopra libri non approvati.

In molte scuole ancora gl'istitutori credono di coprire la loro negligenza accagionando gli alunni d'incapacità per insegnar loro soltanto una picciola parte e la più elementare dell'insegnamento prescritto, come se in ogni scuola stabilita non più che da due o tre anni potessero mancare alunni di ogni classè. Si raccomanda perciò specialmente agl'Ispettori di far estendere l'istruzione primaria a tutte le materie determinate.

Le ultime mie circolari dirette a' Signori Intendenti ed Ispettori distrettuali a' 27 marzò ultimo, ed agli Ordinari a' 31 dello stesso mese manifestano chiaramente quanta sia la premura di S. M. (D. G.) non solo pel miglioramento delle scuole primarie esistenti, ma anche perchè niun comune manchi delle scuole medesime, maschili e feminee; ed in quel numero di cui la popolazione abbisogni. Laonde prego i Signori Intendenti, Ordinari ed Ispettori, per la parte rispettiva, di adoperarsi a tutto potere sia per tosto surrogarsi i maestri e le maestre dove vi erano, sia per aversi i nuovi per sopperire a tutt' i bisogni dell'istruzione o de' popolosi comuni, o de' riuniti, o infine de' villaggi, che ne sieno stati finora privi.

In ultimo tutta l'opera comune per aversi e farsi prosperare le scuole primarie sarebbe quasi interamente perduta, se non si badasse attentamente alla continua ed intelligente loro ispezione.

Avere Ispettori inattivi, ignoranti, o da incompatibili cure distratti, o che niuna premura nutrano per l'inse-

gnamento, è cosa che riesce più d'inciampo che proficua alle scuole; e siccome eglino debbono soprintendere non solo alle scuole primarie, ma anche alle secondarie in molti luoghi esistenti, ed alle private di ogni materia, così fa di uopo che i Signori Intendenti ed Ordinari nelle proposte degl'Ispettori ogni cura prendano per indicare uomini, che per ogni verso possano riuscire utili all'insegnamento, propagando coll'istruzione la sana morale, la buona condotta sotto ogni aspetto, e la religione in tutta la sua purezza; e se non possano rinvenirsi fra gli ecclesiastici, è necessario rivolgersi a' laici. Sono pregati d'indicar sempre nelle proposte l'età, i requisiti, i meriti de' candidati e se abbiano cura di anime.

È tale l'utilità della continua attenta ed intelligente ispezione, che io ho osservato sempre prosperare le scuole dove esistono Ispettori, che in siffatto onorevole modo eseguono il loro filantropico incarico.

Ho altresì osservato che taluni Ispettori trovansi anche maestri, cosa assolutamente inconciliabile, e che a responsabilità degl'Ispettori distrettuali deve impedirsi, e richiedendoli a dichiarare quale posto vogliano ritenere, riferirsi tosto a questa Presidenza.

Sono poi così convinto di questa verità, che prescrissi, ed esigo severamente dagl'Ispettori circondariali, che visitino ciascuna scuola spessissimo, e facciano in ogni due mesi relazione di tutto agl'Ispettori distrettuali, e questi senza omettere anche essi di visitare personalmente quel maggior numero di scuole che potranno girare, tutto riferiscano a me in ogni quattro mesi, allorchè mandano il loro certificato di servizio pel pagamento de' soldi; salvi i casi di urgenza, che richiedono immediati rapporti. Laonde

chiunque degl' Ispettori non sia in grado di eseguire in tal modo il suo incarico farà opera onesta ed utile di dimettersi, per non soffrire l'onta della rimozione da un posto, che ben può dirsi di pietà e di beneficenza.

Sono in conseguenza certo che ogni inadempimento a queste prescrizioni di pubblica utilità mi verrà tosto manifestato da' Signori Intendenti, dagli Ordinari, e dagl' Ispettori distrettuali pe' loro subordinati.

Nel darmi l'onore di far tutto ciò palese a Lei, Signor Intendente, e di ricordarle le mie circolari de' 3 ottobre 1855, 23 febbraio 1856, 28 marzo e 24 settembre 1857, e 27 marzo 1858, sono certo che nella parte che la riguarda continuerà a spiegare sempre maggiore premura per l'importante insegnamento primario; anche per secondare in ogni modo possibile il volere Sovrano; manifestandomi l'inadempimento di ogni dovere da parte dei maestri e degl' Ispettori. Intanto le acchiudo dieci copie del nuovo modello stampato de' verbali per gli esami generali delle scuole maschili, ed altrettanti per quelli delle feminee, e vivamente la prego a farli ristampare con le note e senza variazione alcuna, in quel numero maggiore di copie che possa, e mandarne per ogni comune e per ogni scuola un numero sufficiente, essendo vietato agl' Ispettori di rimettermi verbali manoscritti, e diversi dai modelli, come avrà la bontà anche Ella di ordinare a tutt' i suoi dipendenti nella intera estensione della provincia degnamente affidatale.

Si compiaccia ora accusare la ricevuta della presente—  
*Il Consultore di Stato Presidente Provvisorio — CAPOMAZZA.*

*Questa medesima circolare con la stessa data, e fino alle*

*parole: di pietà e di beneficenza fu diretta a tutti gli Ordinari diocesiani colla seguente giunta:*

« Nell' avere l' onore di rendere V. S. Ill.ma e Rev.ma consapevole di tutto ciò, per la importante parte che l' è data di prendervi, e ricordandole le mie circolari de' 12 aprile 1856, e 31 marzo ultimo, sono certissimo, che tutta la sua cooperazione metterà perchè l' insegnamento primario non manchi in alcun luogo, e diventi prospero morale e religioso, dandomi conoscenza di quanto può a questo scopo contribuire, e di que' maestri o Ispettori, che non adempiano al proprio dovere con coscienza ed assiduità.

Le rimetto due copie del citato modello di verbale per le scuole maschili, e due per le feminee, perchè Ella conosca tutto, e possa con cognizione di causa favorire della sua valevole cooperazione quest' importantissimo ramo di educazione ed istruzione pubblica.

Mi faccia ora certo della pervenienza della presente ».

*La circolare stessa de' 17 luglio 1858 fu altresì spedita agli Ispettori distrettuali delle scuole di questa parte del regno fino alle parole di pietà e di beneficenza, e colla giunta che segue:*

« Dal fin qui detto in generale Ella comprende bene quale parte importantissima debba prendere pel bene dell' insegnamento primario, ed in particolare quanto debba fare per gli esami annuali prima, dopo, e nel punto che si eseguono. Badi dunque di disporre l' occorrente a tempo per prendere gli accordi necessari colle Autorità Amministrative ed Ecclesiastiche, e fissare i giorni per gli esami in ogni scuola, per ottenere i delegati loro, e l' ordine per

l'intervento di tutte le Autorità , e per l'invito di tutte le persone notevoli ; per l'esatta esecuzione degli esami , e l'attento riempimento de' vuoti de' verbali , e la loro firma da parte di tutti gl'intervenuti , ed infine per l'immediato invio a questa Presidenza de' verbali medesimi , ciascuno però con un suo separato rapporto e con le sue osservazioni speciali ad ogni scuola. In ogni caso questo invio non deve ritardare di più di un mese dal dì in cui ebbe luogo l'esame generale.

Le ricordo infine le mie circolari de' 3 ed 8 dicembre 1855, quella de' 23 febbraio 1856, avuta per mezzo dell'Intendente, l'altra de' 28 febbraio 1857, e l'ultima de' 27 marzo p.º p.º ; e sperando di vedere da lei spiegare sempre maggiore zelo per le scuole primarie, Le acchiudo 15 copie del modello de' nuovi verbali per le scuole maschili, ed altrettante per le feminee. Ella delle une e delle altre farà tenere una copia a ciascun Ispettore circondariale, trascrivendogli letteralmente e per intero la presente circolare, affinchè tutto sappiano e possano gl'Ispettori stessi adempierè esattamente la rispettiva loro parte.

Mi accusi la ricevuta della presente ».

*Modello de' verbali di esame per le scuole maschili*

ISTRUZIONE PUBBLICA

INSEGNAMENTO GRARUITO PRIMARIO.

Provincia di	Distretto di	Circondario di
Comune di		di abitanti N.°
Comune riunito di		di abitanti N.°
Villaggio di		di abitanti N.°

Processo verbale dell' esame pubblico annuale a tenere del Sovrano Regolamento del 1819 eseguito nella scuola maschile posta (a) e per la quale il Comune paga per pigione annui ducati

Oggi il dì del mese di anno 18  
si è proceduto all' esame generale degli alunni presenti al numero di divisi in classi

Diligentemente esaminati quelli della 1.<sup>a</sup> classe al numero di nel leggere nello scrivere secondo il metodo (b) , nell' aritmetica pratica, nel Catechismo di religione, e nel galateo, si sono trovati (c)

(a) *Deve indicarsi la strada dove è la scuola, se sia in casa di abitazione del maestro o di altri, e ciò che paghi il comune per pigione.*

(b) *Si deve assicurare se s' insegna col metodo simultaneo normale obbligatoriamente in generale adottato, col mutuo o lancastriano, o coll' individuale.*

(c) *Si debbono indicare con precisione quanti se ne sieno trovati ed in che istruiti, e quanti ignoranti di tutte o parte*

(d) Si sono distinti

Nel leggere e scrivere gli alunni

Nell'aritmetica

Nel Catechismo di Religione

Nel galateo gli alunni

(e) Merita particolar menzione per condotta profitto ed  
ingegno l'alunno Signor \_\_\_\_\_ di anni \_\_\_\_\_

(f) Il maestro Signor \_\_\_\_\_ nominato  
con \_\_\_\_\_ del dì \_\_\_\_\_ merita

(g) Bisogna alla scuola

Diligentemente esaminati gli alunni della 2.<sup>a</sup> classe al  
numero di \_\_\_\_\_ ne'rudimenti della grammatica italiana,  
nello scrivere sotto la dettatura, nella calligrafia, nell'ar-  
itmetica, nel disegno lineare, nel Catechismo di agricol-

*delle lezioni. Per le materie che non ancora s'insegnino se  
ne deve addurre la ragione.*

(d) *Si debbono scrivere nomi cognomi e l'età degli alunni  
distinti.*

(e) *Si debbono indicare nomi cognomi e l'età, ma con tutte  
le particolarità, per chi si eleva su di ogni altro alunno, per  
incoraggiamento, esempio, ed emulazione: uno deve notarsi  
per ogni scuola.*

(f) *Nell'interesse dell'insegnamento debbono apertamente  
notarsi i meriti o demeriti del maestro per premiarsi o punir-  
si, dopo di aver indicata la nomina, la sua data, e da chi  
provenne, e se si faccia sostituire.*

(g) *Si deve accennare a tutto ciò che pel miglioramento  
delle scuole può occorrere per casa, oggetti, utensili, libri, o  
altro.*

tura, nel Catechismo delle arti, nel Catechismo di Religione e nel galateo, si sono trovati (h)

(i) Si sono distinti

Nella grammatica italiana gli alunni

Nello scrivere sotto la dettatura e nella calligrafia gli alunni

Nell'aritmetica gli alunni

Nel disegno lineare

Nel Catechismo di agricoltura

Nel Catechismo delle arti

Nel Catechismo di Religione

Nel galateo

(k) Merita particolar menzione per condotta profitto ed ingegno il Signor \_\_\_\_\_ di anni \_\_\_\_\_

(l) Il maestro Signor \_\_\_\_\_ nominato con del dì \_\_\_\_\_ merita \_\_\_\_\_

(h) *Si debbono indicare con precisione quanti se ne sieno trovati ed in che istruiti, e quanti ignoranti di tutte o parte delle lezioni. Per le materie che non ancora s'insegnino se ne deve addurre la ragione.*

(i) *Si debbono notare nomi cognomi ed età degli alunni distinti.*

(k) *Debbono indicarsi nomi cognomi e l'età, ma con tutte le particolarità, per chi si eleva su di ogni altro alunno, per incoraggiamento, esempio, ed emulazione: uno deve notarsi per ogni scuola.*

(l) *Nell'interesse dell'insegnamento debbono apertamente notarsi i meriti o demeriti del maestro per premiarsi o punirsi, dopo di aver indicata la nomina, la sua data e da chi provvenne, e se si faccia sostituire.*

(a) Bisogna alla scuola

A norma dell' art. 32 del citato regolamento si è quindi compilato, e firmato da tutti gl' intervenuti questo verbale, da rimettersi al Presidente del Consiglio generale di Pubblica Istruzione dall' Ispettore delle scuole del distretto, che ne ha ritenuta copia.

*Simile per le scuole femminili*

## ISTRUZIONE PUBBLICA

### INSEGNAMENTO GRATUITO PRIMARIO.

Provincia di	Distretto di	Circondario di
Comune di		di abitanti N.°
Comune riunito di		di abitanti N.°
Villaggio di		di abitanti N.°

Processo verbale dell' asame pubblico annuale a tenore del Sovrano Regolamento del 1819 eseguito nella scuola feminea posta (b) e per la quale il Comune paga per pigione annui ducati

Oggi il dì                      del mese di                      anno 18  
si è proceduto all' esame generale delle alunne presenti al numero di                      nelle arti donnesche, nel leggere e

(a) *Si deve accennare a tutto ciò che pel miglioramento delle scuole può occorrere per casa, oggetti, utensili, libri o altro.*

(b) *Deve indicarsi la strada dove è la scuola, se sia in casa di abitazione della maestra o di altri, e ciò che paghi il comune per pigione.*

scrivere, secondo il metodo (a) \_\_\_\_\_, nell'aritmetica pratica, nel Catechismo di Religione e de' doveri, nelle principali cognizioni della Bibbia e nella economia donnesca (b)

(c) Si sono distinte

Nelle arti donnesche le alunne

Nel leggere e nello scrivere

Nell'aritmetica pratica

Nel Catechismo di Religione e de' doveri

Nelle principali cognizioni della Bibbia

Nella economia donnesca

(d) Merita particolare menzione per condotta profitto ed ingegno l'alunna \_\_\_\_\_ di anni \_\_\_\_\_

(e) La maestra Signora \_\_\_\_\_ nominata con rescritto sovrano del dì \_\_\_\_\_

(f) L'ajutante Signora \_\_\_\_\_ nominata con del dì \_\_\_\_\_

(a) *Si deve notare se col metodo normale simultaneo, o col l'individuale.*

(b) *Si deve indicare con precisione quali, ed in che si sieno trovate istruite o ignoranti le alunne.*

(c) *Si debbono notare nomi cognomi ed età delle alunne distinte.*

(d) *Lo stesso deve farsi con tutte le particolarità per quella che si eleva sulle altre, per servire d'incoraggiamento esempio ed emulazione: (una deve notarsi in ogni scuola).*

(e) (f) *Debbono dirsi apertamente tutt'i meriti o demeriti della maestra e delle aiutanti nell'interesse dell'insegnamento per premiarsi o punirsi, dopo di aver indicata la nomina, la loro data, e da chi provenne, e se si facciano sostituire.*

(g) Alla scuola bisogna

Il presente processo verbale firmato da tutti gl'intervenuti e redatto a norma dell'art. 32 del regolamento succennato, sarà rimesso al Presidente del Consiglio generale di Pubblica Istruzione dall'Ispettore distrettuale delle scuole, che ne riterrà copia.

( N. 147 )

DECRETO col quale si concede all'Accademia medico-chirurgica in Napoli il titolo di Reale, e si modificano alcuni articoli de' vigenti suoi statuti.

Ischia 22 luglio 1858.

FERDINANDO II ecc. *Re del Regno delle due Sicilie.*

Visti gli statuti sovranamente approvati per regolare lo andamento dell'Accademia medico chirurgica ;

Volendo aderire alle istanze a Noi rassegnate dal presidente di essa in nome dell'intero Corpo Accademico, desideroso di essere decorato del titolo di *Reale*, e modificare ad un tempo alcuni articoli de' vigenti statuti, affinchè il ridetto consesso meglio risponda al suo scopo di rendere co'suoi scientifici lavori sempre più fiorente la scuola medica napolitana ;

(h) *Si deve accennare a tutto ciò che occorra per casa, oggetti, utensili, e libri scolastici, perchè l'insegnamento sempre più prosperi.*

Sulla proposizione del Direttore della real Segreteria e Ministero di Stato degli affari ecclesiastici e della istruzione pubblica ;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato ;

Abbiamo risoluto di **DECRETARE** e **DECRETIAMO** quanto siegue:

**ART. 1.** Concediamo all' Accademia medico-chirurgica il titolo di *Reale*.

2. Sarà fermato a quaranta il numero de' suoi soci ordinari.

3. L'esercizio delle cariche di presidente, di vice-presidente, di vice-segretario e di tesoriere, tranne quello della carica di segretario ch' è a vita, avrà la durata di tre anni, e non già di un anno siccome prescrivono gli statuti anzidetti.

4. I soci ordinari, gli onorari ed i corrispondenti saranno eletti in seguito di votazione, ed approvati da Noi; osservandosi le ritualità medesime nelle nomine de' mentovati funzionari.

5. Perchè le accademiche tornate possano dirsi regolari, dovranno intervenirvi almeno venti soci, compreso colui che le presiede, e non dieci siccome dicesi nell' articolo 53 de' vigenti statuti.

6. Il Direttore della real Segreteria e Ministero di Stato degli affari ecclesiastici e della istruzione pubblica è incaricato della esecuzione del presente decreto. *Firmato, FERDINANDO. Il Ministro Segretario di Stato Presidente del Consiglio de' Ministri. Firmato, FERDINANDO TROYA.*

( N. 148 )

MINISTERIALE per l'insegnamento della Bibbia.

MINISTERO E REAL SEGRETERIA DI STATO DEGLI AFFARI  
ECCLESIASTICI E DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA.

2.º Ripartimento — 2.º Carico.

Napoli 20 settembre 1858.

*Signor Presidente* — Aderendo a quanto Ella ha divisato con rapporto degl'11 stante n. 531 approvo, che nelle scuole primarie tanto maschili che feminee sia insegnata la Storia del Vecchio e Nuovo Testamento; al quale uopo sarà compreso nello elenco de'libri elementari, ed adottato per dette scuole, il lavoro che ha per titolo, *Elementi di Storia Universale*, che contiene anche la Storia del Vecchio e Nuovo Testamento, e che è stato arricchito di considerazioni morali del Catechista D. Girolamo d'Alessandro con approvazione di cotesto Consiglio generale.

F. SCORZA

*Al Signor Presidente della Pubblica Istruzione.*

(N. 149)

DECRETO *autorizzante la fondazione nel comune di Deliceto di un pio luogo per la istruzione ed educazione di oneste donzelle.*

Ischia, 21 settembre 1858

FERDINANDO II. ecc. *Re del Regno delle due Sicilie.*

Sulla proposizione del Direttore del Ministero e real Segreteria di Stato degli affari ecclesiastici e dell'istruzione pubblica ;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato ;

Abbiamo risoluto di DECRETARE e DECRETIAMO quanto siegue.

ART. 1. Autorizziamo la fondazione nel comune di Deliceto di un pio luogo per la istruzione ed educazione di oneste donzelle, che assumerà il titolo di *MARIA IMMACOLATA e di S. Alfonso de' Liguori*, dipendendo esclusivamente dal Vescovo *pro tempore* di Bovino.

2. Il Direttore del nostro Ministero e real Segreteria di Stato degli affari ecclesiastici e dell'istruzione pubblica è incaricato della esecuzione del presente decreto. *Firmato, FERDINANDO. Il Ministro Segretario di Stato Presidente del Consiglio de' Ministri. Firmato, FERDINANDO TROYA.*

( N. 150 )

REALE RESCRITTO *per la somministrazione degli oggetti  
e libri alle scuole primarie a carico de' comuni.*

MINISTERO E REAL SEGRETERIA DI STATO DEGLI AFFARI  
ECCLESIASTICI E DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

*2.º Ripartimento — 2.º Carico.*

Nell'ordinario Consiglio di Stato de' 13 andante in Ischia ho avuto l'onore di sommettere a Sua Maestà il Re (D. G.) il suo rapporto de' 25 agosto ultimo, sugli inconvenienti che conseguivano dalla proibizione di somministrarsi dai comuni gli oggetti scolastici, e specialmente i libri per gli alunni poveri delle scuole primarie del Regno.

E la prelodata M. S. si è degnata comandare, che si diano efficaci disposizioni perchè da parte de' comuni si adempia a questa indispensabile obbligazione. Nel Real Nome glielo partecipo per sua norma, prevenendola che oggi medesimo ho comunicato questa Sovrana determinazione al mio collega dello Interno per lo correlativo adempimento da sua parte.

Napoli 23 settembre 1858 — F. SCORZA.

*Al signor Presidente della Pubblica Istruzione.*

(N. 151)

DECRETO *riguardante la istituzione a carico del comune di Foggia di quattro cattedre in quel real collegio.*

Gaeta 12 ottobre 1858.

FERDINANDO II ecc. *Re del Regno delle due Sicilie.*

Visto il voto del Consiglio provinciale di Capitanata per istituirsi nel real collegio di Foggia diverse cattedre a carico dello stesso comune ;

Sulla proposizione del Direttore del Ministero e real Segreteria di Stato degli affari ecclesiastici e della istruzione pubblica ,

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato ;

Abbiamo risoluto di **DECRETARE** e **DECRETIAMO** quanto siegue.

ART. 1. Sono istituite nel real collegio di Foggia a carico dello stesso comune le seguenti quattro cattedre, di dritto e procedura civile ;  
dritto e procedura penale ;  
scienze naturali e chimica ;  
anatomia umana comparata e fisiologia.

2. Il Direttore del Ministero e real Segreteria di Stato degli affari ecclesiastici e della istruzione pubblica , e quello dello interno sono rispettivamente incaricati della esecuzione del presente decreto. *Firmato*, FERDINANDO. *Il Ministro Segretario di Stato Presidente del Consiglio de' Ministri. Firmato*, FERDINANDO TROYA.

(N. 152)

DECRETO circa la istituzione di una Casa religiosa di Padri della Congregazione della Dottrina Cristiana nel comune di Montefalcione.

Gaeta, 27 ottobre 1858.

FERDINANDO II ecc. *Re del Regno delle due Sicilie.*

Visto il parere della Consulta de' reali domini di qua dal Faro ;

Sulla proposizione del nostro Direttore del Ministero e real Segreteria di Stato degli affari ecclesiastici e della istruzione pubblica ;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato ;

Abbiamo risoluto di DECRETARE e DECRETIAMO quanto siegue.

ART. 1. È istituita nel comune di Montefalcione in provincia di Principato ulteriore una Casa religiosa de' Padri della Congregazione della Dottrina Cristiana nel locale ceduto da' PP. Verginiani.

2. I suddetti Padri avranno l'obbligo d'insegnare gratuitamente a' naturali del comune medesimo dagli studi elementari fino alla rettorica , potendo eziandio insegnare la filosofia , laddove lo credano conveniente. Avranno in oltre l'altro obbligo di servire la chiesa comunale sotto il titolo di S.<sup>a</sup> MARIA di Loreto , ed istruire i fanciulli nella dottrina cristiana, indipendentemente dallo stesso ufficio

a cui è tenuto il parroco della chiesa matrice sotto il titolo di S.<sup>a</sup> MARIA IN CIELO ASSUNTA.

3. Nella mentovata Casa religiosa vi sarà un numero permanente di Padri non minore di tre.

4. Oltre alle offerte volontarie de' cittadini, sono assegnati pel mantenimento della Casa medesima ducati centotrentasei annui, cioè ducati ottanta da fissarsi nello stato finanziario come onorario del maestro primario invece di ducati cinquanta che ora sono assegnati; ducati cinquanta da stabilirsi nello stato finanziario come articolo apposito di esito; infine ducati sei che in atto si pagano per la pigione della casa addetta alla Scuola primaria.

5. I Direttori de' nostri Ministeri e reali Segreterie di Stato degli affari ecclesiastici e della istruzione pubblica, e dell' interno sono rispettivamente incaricati della esecuzione del presente decreto. *Firmato, FERDINANDO. Il Ministro Segretario di Stato Presidente del Consiglio de' Ministri.*  
*Firmato, FERDINANDO TROYA.*

( N. 153 )

DECRETO *col quale si approva il regolamento per la reale Scuola di scenografia.*

Caserta 15 novembre 1858.

FERDINANDO II ecc. *Re del Regno delle due Sicilie.*

Veduta la nostra sovrana determinazione de' 3 di novembre 1851, con la quale la Scuola di scenografia fu distaccata dalla dipendenza della Soprantendenza de' teatri e spettacoli, ed aggregata alle Scuole del reale Istituto di belle arti ;

Veduto il nostro real decreto de' 30 di agosto 1855, con cui fu nominato, previo concorso, il professore dell' anzidetta Scuola ;

Volendo che il corso d' insegnamento proceda nella medesima con tali metodi, da assicurare reali progressi in questa branca speciale delle arti del disegno ;

Sulla proposizione del Direttore del Ministero e real Segreteria di Stato degli affari ecclesiastici e della istruzione pubblica ;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato ;

Abbiamo risoluto di **DECRETARE** e **DECRETIAMO** quanto siegue.

ART. 1. Il regolamento per la reale Scuola di scenografia, annesso al presente decreto, è approvato.

2. Il Direttore del Ministero e real Segreteria di Stato

degli affari ecclesiastici e della istruzione pubblica è incaricato della esecuzione del presente decreto. *Firmato*, FERDINANDO. *Il Ministro Segretario di Stato Presidente del Consiglio de' Ministri. Firmato*, FERDINANDO TROYA.

*REGOLAMENTO per la reale Scuola di scenografia.*

De' 15 di novembre 1858.

ART. 1. La Scuola di scenografia verrà formata da n.º otto alunni nel primo suo impianto: indi in ogni due anni si aggiungeranno per concorso n.º quattro alunni. La durata del corso degli studi e pratica scenografica sarà di quattro anni; sicchè nel secondo biennio il numero degli alunni si troverà aumentato a dodici; ma indi rimarrà costantemente stabilito ad otto, ch'è più che sufficiente pei bisogni. I concorsi di ammissione saranno fatti tra gli alunni del reale Istituto di belle arti, e vi potranno essere ammessi però anche estranei, purchè sudditi di S. M. di qua dal Faro; ma in parità di merito e di circostanze saranno sempre preferiti gli alunni dell'Istituto.

2. Il concorso di ammissione verserà sul disegno di figura, di architettura, di ornato, di prospettiva e di paesaggio, sulla geometria piana, e su qualche teorica di descrittiva applicata alle ombre.

3. Dal direttore del reale Istituto, da cui la Scuola di scenografia è dipendente, di accordo col professore titolare, sarà proposto il metodo da tenersi per lo esame e giudizio, tanto pe' concorsi di ammissione, che per quelli dei premi, quali concorsi tutti verranno decisi dal Corpo dei professori del reale Istituto.

4. Gli alunni di scenografia avranno in massa per incoraggiamento ducati venti al mese, i quali verranno distribuiti come segue.

Pel primo biennio si riterranno solamente ducati diciassette e grana 50 al mese per incoraggiamento, ed i rimanenti ducati due e grana 50 si cumuleranno per costituirsi tre premi pe' migliori bozzetti di scene alla fine del biennio; il primo di ducati venticinque, il secondo di ducati venti, ed il terzo di ducati quindici.

I ducati diciassette e grana 50 si distribuiranno in quattro assegni mensuali, il primo di ducati cinque, il secondo di ducati quattro e grana 50, ed i due ultimi di ducati quattro ciascuno: e questi assegni pel primo semestre verranno conferiti a' quattro tra gli alunni che pel maggior numero de' punti ricevuti nel concorso di ammissione li avranno meritato. Pel secondo semestre ed in progresso questi assegni verranno conferiti costantemente a quegli alunni, che nel corrispondente concorso ed esame semestrale ne saranno reputati i più degni.

Dopo il biennio, con un nuovo concorso, saranno ammessi altri quattro alunni, da praticarsi indi così in ogni biennio; sicchè solamente dal secondo al terzo biennio la Scuola conterrà dodici alunni, e nel tratto successivo costantemente otto individui, metà del biennio antecedente, e metà del corrente. Allora gl' interi ducati venti saranno distribuiti in quattro assegni mensuali, due cioè di ducati sei, ed altrettanti di ducati quattro; i primi a distribuirsi tra i quattro alunni della classe superiore, ed i secondi a quelli della inferiore, e ciò sempre da semestre a semestre, giusta il maggior merito dimostrato negli esami, per così ottenersi la possibile emulazione nella Scuola, e mantenersi pur così una gara vivissima e sempre crescente.

Alla fine del primo biennio dell'istallazione della Scuola di scenografia , vi saranno statuiti de' premi annuali , siccome per ogni altra Scuola del reale Istituto ; e nelle pubbliche generali mostre di belle arti potranno rimanere premiati i buoni disegni scenografici, siano essi acquarellati o dipinti.

5. Gli alunni di scenografia, allorchè s'incominceranno ad esercitare ne' bozzetti delle scene , potranno condursi , come fu stabilito dalla Soprantendenza de' teatri e spettacoli , per come meglio potrà venirgli concesso , sulla scenografia del real teatro *S. Carlo* a veder lavorare nell'arte a cui si avviano : all'incominciare però del secondo biennio , saranno immancabilmente occupati nell'esecuzione delle scene dal capo-scenografo , qualunque egli sia , che si ritrovi scritturato pe' reali teatri ; essendo però vietato agli alunni di richiedere o ricevere compenso alcuno durante il loro tirocinio d'arte ; ma sempre però sotto la sorveglianza del professore della Scuola di scenografia , il quale rimane di dritto architetto decoratore consulente de' reali teatri , alla immediata dipendenza del soprantendente.

6. Gli alunni della reale Scuola di scenografia , che pel compiuto loro ammaestramento sono dipendenti dall'Istituto di belle arti, per ciò poi che riguarda i reali teatri ed il servizio de' medesimi , dipenderanno dalla Soprantendenza de' teatri.

7. Nel corso degli studj scenografici, gli alunni verranno altresì ammaestrati nel primo biennio da apposito professore nella storia , nella mitologia , e negli usi e costumi de' popoli.

8. Gli alunni che malgrado qualunque progresso fatto

nella parte artistica, avessero trascurata la istruzione letteraria, non potranno aspirare ad alcuno incoraggiamento mensile, nè a premi negli annuali concorsi.

9. La Scuola sarà provveduta de' libri e delle opere che meglio le competano, ed a mano che se ne pubblichino delle utili, se ne farà progressivamente lo acquisto per la biblioteca dell'Istituto, siccome si pratica per quelle tutte che riguardano ogni interessante ramo delle belle arti.

10. Compiutosi lodevolmente dagli alunni il loro corso degli studj quatriennali teorici, e di pratica scenografica, ciascuno alla sua volta verrà prescelto per la invenzione ed esecuzione di una intera scena pel real teatro del *Fondo*, che verrà trascinata dal soprintendente di accordo col professore della Scuola fra le diverse richieste per lo spettacolo, che nel momento occorrerà dovervi aver luogo, concedendosi a ciascuno alunno il tempo necessario all'esecuzione del lavoro, la località per dipingere e le sole spese occorrevoli. Ciascun alunno nel dar opera alla sua scena, essendo indispensabile l'ajuto di altro individuo, sceglierà questo esclusivamente nel novero de' suoi condiscipoli, e sarà durante il lavoro sorveduto dal professore della Scuola di scenografia.

11. Gli alunni dal buon esito dell'esperimento della scena (oltre del foglio a foggia di diploma ricevuto dalla reale Accademia di belle arti, che li dichiara già scenografi formati) a proposta similmente del professore, riceveranno ancora un attestato dal ridetto soprintendente dei teatri e spettacoli, vidimato dal Ministro del ramo (documento questo più proprio per essere riconosciuto da qualunque compagnia teatrale) in forza del quale attestato gli alunni divenuti professori si troveranno nel dritto di

sottoscrivere contratti per la scenografia di qualunque teatro di provincia, di concorrere in parità di merito e di circostanze per essere prescelti a lavori di decorazioni di pubblici stabilimenti e feste, ed essere in grado similmente di vedersi preferiti ad ogni estraneo in sostituire ciascuno scenografo esecutore o di secondo rango pe' reali teatri, ed anche di potere aspirare al grado di capo-scenografo e direttore della scenografia de' medesimi; chè non indugerà guari a realizzarsi l'aversi distintissimi scenografi, siccome abbiamo sommi artisti in ciascuna delle arti belle e nelle altre loro infinite diramazioni. Approvato: Caserta, il dì 15 di novembre 1858. *Firmato*, FERDINANDO. *Il Ministro Segretario di Stato Presidente del Consiglio de' Ministri. Firmato*, FERDINANDO TROYA.

( N. 154 )

DECRETO con cui s'istituisce nel real liceo di Campobasso una cattedra di dritto romano con lo insegnamento delle leggi di eccezione per gli affari di commercio, e delle leggi antiche del Regno.

Napoli, 13 dicembre 1858.

FERDINANDO II ecc. *Re del Regno delle due Sicilie.*

Sulla proposizione del Direttore del Ministero e real Segreteria di Stato degli affari ecclesiastici e dell'istruzione pubblica ;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato ;

Abbiamo risoluto di DECRETARE e DECRETIAMO quanto siegue.

ART. 1. È istituita nel real liceo di Campobasso una cattedra di dritto romano, alla quale andrà unito lo insegnamento delle leggi di eccezione per gli affari di commercio, e delle leggi antiche del Regno.

2. Il Direttore del Ministero e real Segreteria di Stato degli affari ecclesiastici e della istruzione pubblica è incaricato della esecuzione del presente decreto. *Firmato*, FERDINANDO. *Il Ministro Segretario di Stato Presidente del Consiglio de' Ministri. Firmato*, FERDINANDO TROYA.

( N. 135 )

*Con REAL DECRETO dato in Bari il dì 3 febbrajo 1859, tra l'altro si approva, che nella detta città di Bari sia innalzato un nuovo edificio ad uso di liceo con convitto, tale da rispondere pienamente a' bisogni dell'istruzione della vasta e popolosa provincia della Terra di Bari; ed in pari tempo, che il liceo debba avere una pubblica chiesa.*

( N. 136 )

Essendosi osservato, con sommo danno dell'Istruzione primaria, che molti decurionati ripetutamente si rifiutavano a formare le terne per le nomine de' maestri e delle maestre primarie, nonostante gli ordini degl'Intendenti e le premure degli Ordinari diocesani, in seguito del volere chiaramente manifestato da S. M., (D. G.), perchè tutte le popolazioni avessero questi importanti istitutori per la gente povera, il Presidente del Consiglio generale della Pubblica Istruzione in occasione della maestra pel comune di Rocca S. Felice in Principato Ultra, credè di provocare per essa, e per norma generale una Sovrana determinazione, che si è ottenuta ne' termini seguenti.

REALE RESCRITTO *di norma per la nomina  
de' maestri primari.*

MINISTERO E REAL SEGRETERIA DI STATO DEGLI AFFARI  
ECCLESIASTICI E DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA.

*2.º Ripartimento — 2.º Carico.*

Avendo rassegnato a S. M. il Re N. S. quant' Ella mi riferiva con rapporto de' 17 novembre ultimo, circa la scuola primaria di Rocca S. Felice in Principato Ultra, e per le norme da tenersi in simili casi, la M. S. nel Consiglio Ordinario di Stato de' 12 stante in Caserta ha ordinato che l'Intendente faccia proposta di accordo col Vescovo.

Nel Real Nome glielo comunico per l'uso di risultamento, prevenendola di avere in pari data, partecipata tale Sovrana Risoluzione all'Intendente e Vescovo di Avellino.

Napoli 22 marzo 1859 — F. SCORZA.

*Al signor Presidente della Pubblica Istruzione.*

( N. 157 )

REAL RESCRITTO *circa la Commissione di vigilanza da stabilirsi in tutte le provincie del regno al di qua dal Faro.*

MINISTERO E REAL SEGRETERIA DI STATO DEGLI AFFARI  
ECCLESIASTICI E DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA

2.° *Ripartimento* — 1.° *Carico N. 655.*

Nel Consiglio Ordinario di Stato de' 28 p. p. febbraio avendo rassegnato a S. M. il Re N. S. il progetto di Regolamento per le provincie, la M. S. si è degnata approvarlo.

Nel Real Nome glielo partecipo per l'uso di risulta, e le rimetto copia in istampa del Regolamento in parola.

Napoli 9 aprile 1859. *Firmato* — F. SCORZA

**REGOLAMENTO per la vigilanza degli studenti  
nelle provincie.**

ART. 1. La vigilanza da esercitarsi sugli studenti delle Città dove esiste un Liceo, prenderà di mira la loro assistenza alle Congregazioni di Spirito, ove vi sieno, secondo le prescrizioni del Real Rescritto del 10 novembre 1849, la loro assistenza agli studi, ed il loro contegno in tutti gli altri portamenti della vita.

2. Ogni Prefetto di Congregazione di Spirito nell'ultima Domenica di novembre di ciascun anno rimetterà alla Commissione di vigilanza composta del Segretario Generale o di un Consigliere d'Intendenza e di un Ecclesiastico (da proporsi il primo dall'Intendente, il secondo dal Vescovo, e da nominarsi amendue dalla M. S. sulla proposizione del Direttore del Real Ministero degli Affari Ecclesiastici e della Istruzione Pubblica) uno stato di tutti gli studenti iscritti alla Congrega da lui diretta. In ogni prima Domenica di ciascun mese darà notizia alla Commissione medesima di tutti coloro, che si fossero iscritti alla sua Congregazione nel corso del mese precedente, e di tutti coloro che nello stesso mese avessero mancato di assistere, indicando per ciascuno il numero delle mancanze. Al compiersi poi di ogni trimestre, il Prefetto aggiungerà nel suo rapporto la notizia de' giovani, che si saranno singularmente distinti non solo per esattezza di assistenza, ma per compostezza, raccoglimento e fervore negli esercizi di pietà, che nella Congregazione si compiono. Ove mancano le Congregazioni di Spirito, i Parrochi atteste-

ranno che i giovani abbiano frequentati i Santi Sacramenti.

3. Similmente ogni Professore privato che insegni belle lettere o scienze, sia che questo insegnamento lo dia nella propria abitazione, o nell'altrui, allo scadere di ciascun novembre trasmetterà alla Commissione di vigilanza l'Elenco de' giovani che assistono alle sue lezioni, ed allo spirare di ciascun mese, finchè durerà il suo corso, indicherà alla Commissione, oltre de' nuovi venuti, i nomi de' giovani non assidui o svogliati, notando le rispettive mancanze sia dal lato dell'assistenza alle lezioni, sia dal lato del far la conferenza. Alla fine di ogni trimestre aggiungeranno i nomi di que' giovani che si fanno distinguere per singolare alacrità nell'assistere o nel conferire e per maggior profitto. Que' Professori che aprissero il loro studio non al cominciamento, ma durante il corso dell'anno scolastico, trasmetteranno alla fine del 1° mese quell'elenco che avrebbero dovuto fare al compiersi del novembre.

4. Le stesse notizie ed all'epoche e colle norme medesime dovranno essere trasmesse alla Commissione di vigilanza da tutt' i Direttori d'Istituti, ov' esistono, per i giovani della Classe di Rettorica e delle superiori.

5. I Prefetti delle Congregazioni di Spirito, i Professori ed i Direttori d'Istituti, oltre de' ragguagli suddetti che dovranno spontaneamente e sistematicamente fornire alla Commissione di Vigilanza, saranno obbligati di somministrare alla medesima su' portamenti della gioventù studiosa, che hanno relazione con i rispettivi disimpegni, tutti que' chiarimenti che la Commissione credesse opportuno ne' rincontri andar loro chiedendo.

6. L'Intendente o il 1° funzionario di Polizia del luogo per que' Licei che non sono nella residenza dell'Intendente, fornirà alla Commissione di Vigilanza il notamento di tutti gli studenti che dimorano nel Capoluogo, e darà notizia alla medesima di quelli che vi giungeranno in prosieguo.

7. Ogni studente, nel termine improrogabile di 15 giorni dal suo arrivo, dovrà presentarsi alla Commissione di Vigilanza per dichiarare alla medesima il suo nome, la sua patria, la sua età, gli studi a' quali intende, i libri che adopera, le scuole private o pubbliche, alle quali assiste, la Congregazione di Spirito alla quale è iscritto, la sua abitazione; e dare tutt' i chiarimenti che la Commissione potrà desiderare sul di lui conto. Gli studenti di Provincia che già si trovano nella residenza ov' è il Liceo, faranno questa dichiarazione nel termine di un mese dalla pubblicazione del presente regolamento. Ogni qual volta uno studente cangerà abitazione, studio privato o Congregazione di Spirito, ne avvertirà la Commissione nel termine improrogabile di giorni otto. Gli studenti dello stesso Capoluogo che stanno nel seno delle loro famiglie, saranno obbligati di presentarsi alla Commissione e fare alla medesima le suddette dichiarazioni, dacchè compiranno il 14.° anno di loro età.

8. La Commissione avrà un registro per ordine alfabetico de' cognomi di tutti gli studenti del Capoluogo. In questo Registro ogni nome avrà annesse tante categorie, quante sono le indicazioni delle quali per ciascuno devesi conservare memoria: una categoria più grande delle altre sarà lasciata in bianco per andarvi man mano notando le osservazioni, alle quali i portamenti del giovane daran luogo.

9. Un altro registro particolare per gli studenti, che non hanno la sorveglianza delle loro famiglie, sarà compilato per ordine di Parrocchie. La Commissione manderà ad ogni Parroco, al funzionario di Polizia, e ad ogni Ispettore di Pubblica Istruzione l'elenco degli studenti dimoranti nella propria Parrocchia. I Parrochi, il Funzionante di Polizia e gl' Ispettori della Pubblica Istruzione avranno gli occhi aperti sugli studenti di rispettiva competenza; industriandosi di conoscere intorno a ciascuno de' medesimi se abiti in qualche famiglia o in unione di altri giovani studenti o solo; se frequenti case e persone e quali; se la sera sta in casa o vada vagando per la città; se in casa e nel vicinato osservi contegno di giovine morigerato e seriamente inteso agli studi o si faccia notare per leggerezze, per sconvenienze, per disordini. Ed i Parrochi ogni tre mesi, il funzionario di Polizia e gl' Ispettori della Pubblica Istruzione in ogni mese, salvo le straordinarie interrogazioni che potessero ricevere dalla Commissione, riferiranno alla medesima tutto ciò che crederanno degno di attenzione sul conto di quegli studenti che si saranno resi osservabili sia in bene sia in male, comprendendo tutti gli altri nell' unica frase generica, che si riportano regolarmente.

10. Oltre de' mezzi fin qui divisati, la Commissione veglierà paternamente sopra i portamenti de' giovani studenti con tutti quegli altri espedienti che le circostanze suggerir potranno, e la prudenza giudicherà conducenti ad assicurarsi del loro profitto ne' buoni studi e della loro buona condotta morale.

11. Di que' giovani studenti che si distingueranno per compostezza di portamenti e per fervore negli studi, la Commissione manifesterà i nomi a quando a quando per

mezzo dell'Intendente, affinchè nel caso di parità di punti ne' concorsi a lauree gratuite sieno preferiti, ed in tutt' i rincontri protetti, e vengano loro procurate tutte le possibili agevolazioni, e tutt' i favori di che posson abbisognare. E quando la lodevole condotta sia costante sino alla fine del corso degli studj, al momento in cui i giovani singolarmente distinti si muniranno di Lauree, la Commissione ne farà conoscere i nomi ed il merito, per mezzo del Presidente della Pubblica Istruzione, al Ministero della Istruzione Pubblica, onde in tutte le occasioni abbiano quella considerazione di cui si saranno resi degni.

12. Per l'opposto i giovani studenti, i quali mancassero a' loro doveri, saranno dalla Commissione chiamati ed ammoniti due o tre volte con amorevolezza o pure con severità secondo le circostanze, e quando le ammonizioni tornassero infruttuose, la Commissione proporrà l'occorrente al Consiglio Generale di Pubblica Istruzione, affinchè il medesimo corregga gl'indisciplinati con ritardar loro la ammissione agli esami su' gradi Dottorali e con altre mortificazioni che crederà espedienti. Laddove non si ottenga la loro emendazione a patto nessuno; la Commissione manifesterà i loro nomi all'Intendente, affinchè lo stesso possa adottare le misure, che crederà convenienti e rinviare gl'incorrigibili alle loro famiglie.

Tra le fedi poi da presentarsi da' giovani studenti per l'ammissione agli esami pe' gradi Dottorali, vi sarà anche la fede di buona condotta da rilasciarsi dalla Commissione.

13. La Commissione si riunirà in un locale del Liceo, ed ivi darà udienza almeno quattro volte al mese, e studierà di stabilir le udienze in giorno di giovedì o in altre giornate di feria, onde i giovani non abbiano occasione di

mancare alle rispettive lezioni. Si farà per quanto sarà possibile un Calendario delle udienze di tutto l'anno, ed al principio di ogni anno scolastico sarà mandato a tutte le Congregazioni di Spirito, affinchè ivi ne sia data contezza agli studiosi.

14. La detta Commissione avrà alla sua dipendenza un amanuense da destinarsi dall'Intendente della Provincia, coll'assegno di duc. quattro al mese al medesimo, da pagarsi, al pari che le spese di scrittoio dall'introito delle carte di soggiorno.

Napoli 9 aprile 1859. *Firmato* = F. SCORZA.

*Al Sig. Presidente del Consiglio generale  
di Pubblica Istruzione.*

( N. 158 )

CIRCOLARE agl' *Intendenti, Vescovi, ed ispettori disfrettuali per l'insegnamento delle prime nozioni della Bibbia, ed altro.*

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO GENERALE DI PUBBLICA  
ISTRUZIONE

3.º *Ripartimento* — 2.º *Carico.*

Napoli 19 aprile 1859.

Spiacevami grandemente, che nelle scuole primarie del Regno mancasse l'insegnamento delle prime nozioni della Bibbia, tanto necessario a' popoli cattolici; e che non si trovasse neppure determinato un libro acconcio all'uopo. Fra molti osservati, ne rinvenni uno intitolato — *Elementi di Storia Universale, che contiene la Storia del vecchio e nuovo Testamento*, e che per brevità, chiarezza e precisione meritò di essere preferito. Dietro parere di S. E. il Cardinale Arcivescovo di Napoli fu poi migliorato il libro con opportune applicazioni morali, ed infine, esaminato da questo Consiglio Generale, e trovato degno di esser messo fra' libri dell'insegnamento elementare, venne approvato dal Ministero della Pubblica Istruzione, il quale ordinò a' 20 settembre ultimo, che s'insegnasse in tutte le scuole primarie maschili e feminee del Reame.

Ora, essendosi stampato, e trovandosi vendibile in que-

sta Regia Università presso il Tesoriere della Pubblica Istruzione, signor D. Pompeo Alotti, come gli altri, ai prezzi di stampa qui appresso indicati; io prego caldamente i signori Intendenti, Ordinari Diocesani, ed Ispettori distrettuali delle scuole a disporre, che non solo ne venga tosto da per tutto introdotto l'insegnamento, aggiungendosi l'analogo rubrica ne' verbali degli esami generali, i cui modelli vennero diramati con la circolare de' 17 luglio 1858; ma che i prescelti a maestri e maestre primarie indispensabilmente facciano cogli altri esami richiesti colla circolare de' 23 febbraio 1856, anche questo sulle prime nozioni della Bibbia, essendo naturale illazione, che per insegnarsi una materia fa mestieri dar conto di esserne istruiti.

Prego i signori Intendenti a dar comunicazione della presente a' loro dipendenti.

Prego egualmente gli Ordinari a parteciparla a' Parrochi; e gl'Ispettori distrettuali la parteciperanno a que' circondariali, ed a' maestri, ed alle maestre.

Non è inutile ricordare agl'Ispettori distrettuali, che per agevolarne l'acquisto sopra luogo, ed allontanare il pretesto di difetto d'istruzione in talune materie per mancanza de' libri corrispondenti, possono de' libri qui sotto notati chiedere al Tesoriere della Pubblica Istruzione in deposito quel numero di copie, che stimeranno necessario al distretto, per venderli, e rimetterne a lui il prezzo; meno pel disegno lineare, pel quale fa d'uopo rivolgersi al sig. Visci.

Con l'aggiunta del libro di cui si discorre non mancano per completare tutta la istruzione primaria stabilita, che i soli Catechismi delle arti, e de'doveri e dell'economia

donnesca , e se ne è disposta la compilazione , non essendosene trovati adattati alle nostre scuole elementari.

È poi utilissimo farsi noto a tutti, che a mia premura , ed a proposizione dell'enunciato Ministero della Istruzione Pubblica , S. M. (D. G.) nel Consiglio Ordinario di Stato de' 13 agosto 1858 comandò, che si dessero efficaci disposizioni, perchè i comuni adempissero alla indispensabile obbligazione di somministrare alle scuole primarie gli oggetti scolastici, e specialmente i libri per gli alunni poveri.

Infine prego i signori Intendenti d'inserire la presente nel giornale della Intendenza , e di farla affiggere in tutte le case comunali.

Si compiaccia Ella intanto farmi certo del ricapito della presente.

*Il Consultore di Stato Presidente Provvisorio*—CAPOMAZZA.

Elementi di Storia Sacra , ch' è il libro di cui qui si discorre . . . . .	gr.	10
Istruzioni di Agricoltura . . . . .	»	12
Galateo. . . . .	»	4
Aritmetica . . . . .	»	4
Cesari, prose sacre . . . . .	»	10
Metodo per imparare a leggere . . . . .	»	10
Elementi di grammatica italiana . . . . .	»	4
Pratiche di cristiana pietà . . . . .	»	13
Il Catechismo del disegno lineare lo vende l'Autore sig. Lelio Visci, domiciliato nel vico Cinquesanti n. 23.		
È diviso in quattro volumetti con 94 tavole.		
Il 1.° 3.°, e 4.° costano ognuno . . . . .	»	30
Il 2.° . . . . .	»	20

Senza tavole i primi costano ciascuno . . . »	20
L'altro . . . . . »	16

*N. B. Tutte le Circolari della Presidenza della Pubblica Istruzione vennero inviate al Ministero e dal medesimo approvate.*

( N. 159 )

DECRETO con cui s'istituiscono due indicate cattedre  
nel real collegio di Santacroce in Trani.

Caserta 16 maggio 1859.

FERDINANDO II ecc. *Re del Regno delle due Sicilie.*

Viste le suppliche a Noi rassegnate dal sindaco di Trani per ottenere la istituzione di due cattedre di dritto a carico del comune in quel reale collegio di Santacroce, retto da' reverendi Padri dell'Ordine de' Predicatori;

Sulla proposizione del Direttore del Ministero e real Segreteria di Stato degli affari ecclesiastici e della istruzione pubblica;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di DECRETARE e DECRETIAMO quanto siegue.

ART. 1. Nel real collegio di Santacroce in Trani sono istituite due cattedre a carico del comune, una di dritto e procedura civile, l'altra di dritto e procedura penale.

2. L'assistenza alle cattedre suindicate varrà negli esa-

mi pe' gradi dottorali; ma dovranno tali esami sostenersi nel reale liceo di Bari.

3. Il Direttore del Ministero e real Segreteria di Stato degli affari ecclesiastici e della istruzione pubblica, e quello dello interno sono rispettivamente incaricati della esecuzione del presente decreto. *Firmato*, FERDINANDO. *Il Ministro Segretario di Stato Presidente del Consiglio de' Ministri. Firmato*, FERDINANDO TROYA.

( N. 160 )

*CIRCOLARE con la quale s' inculca a tutti gl' Intendenti, Ordinari diocesani, ed Ispettori distrettuali delle scuole l'esatto adempimento di quanto contiensi nella nuova Collezione stampata de' regolamenti e circolari risguardanti l'istruzione primaria.*

Napoli 9 luglio 1859.

I regolamenti ed altre norme esistenti per le scuole primarie gratuite di questa parte del regno non sono noti a tutti quelli che debbono prendervi parte, per cui si sono in gran copia ristampati con l'approvazione del Ministero della Istruzione Pubblica in una collezione con indice, e vengono distribuiti a' Signori Intendenti, Ordinari diocesani, ed Ispettori distrettuali delle scuole, con la preghiera di trasmetterne, rispettivamente, a Sott' Intendenti, Sindaci, Parrochi, Ispettori circondariali, e maestri; inculcando ad ognuno la esatta osservanza nella parte che gli è attribuita.

Singolarmente richiamo lo zelo e l'efficacia di tutti sulla esatta e coscienziosa esecuzione delle circolari de' 23 febbraio 1856, e de' 17 luglio 1858, perchè, nominati maestri idonei e morali, ed eseguendosi gli esami annuali delle scuole con tutta regolarità, l'insegnamento primario non può non prosperare, e lo scopo delle continue cure comuni non conseguirsi.

Prego con tutto calore i Signori Intendenti di far in questo e ne'vegnenti anni ristampare e diramare per tutte le scuole della rispettiva provincia i verbali, secondo gli annessi modelli, che sono quegli stessi mandati con la circolare de' 17 luglio 1858, colle sole giunte dell'insegnamento delle prime nozioni della Bibbia, che mancava nelle scuole maschili, giusta l'altra circolare de' 19 aprile ultimo, e della notizia del soldo che ricevono i maestri e le maestre, a compimento delle notizie necessarie, affin di menar tutte le scuole primarie a quello stato di floridezza cui possono arrivare.

Gl'Ispettori specialmente terranno sempre presente, e faranno con tutta scrupolosità eseguire la circolare de' 17 luglio 1858, perchè gli esami annuali si eseguano coll'intervento del maggior numero possibile di autorità, e di persone intelligenti; non mandino più verbali manoscritti, nè difforni da' modelli; accompagnino con particolare rapporto con le opportune osservazioni ciascun verbale; e non facciano pagare i soldi a' maestri o alle maestre, che non presentano alunni all'esame generale, indicandone intanto le ragioni, ed il numero degli scolari nel riferire a questa Presidenza.

Preveggo infine gl'Ispettori distrettuali, che essi debbono esattamente eseguire la circolare loro diretta agli 8 di-

cembre 1855, e, quando a' 27 aprile 27 agosto e 27 dicembre di ogni anno manderanno cogli adempimenti richiesti il loro certificato di servizio, dare immancabilmente l'assicurazione che gl'Ispettori circondariali abbiano fatte le visite bimestrali a ciascuna scuola, e tutto riferito ogni due mesi agl'Ispettori distrettuali: perchè mi sono convinto, che le scuole fioriscono soltanto dove l'ispezione è attiva ed intelligente.

In conseguenza acchiudo a Lei n.°        copie della collezione de' regolamenti, perchè, nel modo indicato, ne faccia la distribuzione a coloro che dipendono da Lei, ingiungendone l'osservanza coscienziosa; e si compiaccia accusarne la ricevuta.

*Il Consultore di Stato, Presidente provvisorio*—CAPOMAZZA.

## ( N. 161 )

*DECRETO col quale s'istituisce una Scuola nautica  
nel comune di Torre del Greco.*

Napoli 1 agosto 1859.

*FRANCESCO II ecc. Re del Regno delle due Sicilie.*

Sulla proposizione del Direttore del nostro Ministero e real Segreteria di Stato dell'interno;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di DECRETARE e DECRETIAMO quanto siegue:

ART. 1. È istituita nel comune di Torre del Greco una

Scuola nautica co' fondi del comune, la quale avrà la sua residenza in una parte disponibile del castello baronale di proprietà del comune medesimo.

2. La Scuola avrà un maestro per le matematiche e la navigazione col soldo annuale di ducati centottanta, ed un altro per l'insegnamento della lingua italiana e del catechismo di religione col soldo annuale di ducati centoventi. Questo secondo insegnamento costituirà la Scuola normale del comune, la quale in conseguenza rimane incorporata alla Scuola nautica.

3. Vi sarà in oltre un prefetto ecclesiastico per lo mantenimento della disciplina nella Scuola e per gli esercizi religiosi con una gratificazione annuale di ducati ventiquattro, ed un bidello incaricato della nettezza del locale e della custodia del palazzo municipale con l'assegnamento annuale di ducati settantadue.

4. Il Direttore del Ministero e real Segreteria di Stato dell'interno è incaricato della esecuzione del presente decreto. *Firmato, FRANCESCO. Il Consigliere Ministro Segretario di Stato Presidente del Consiglio de' Ministri. Firmato, SATRIANO.*

( N. 162 )

*DECRETO portante un novello organico della real Segreteria e Ministero di Stato degli affari ecclesiastici e della istruzione pubblica.*

Quisisana, 8 agosto 1859.

FRANCESCO II ecc. *Re del Regno delle due Sicilie.*

Visto il real decreto de' 17 di novembre 1849, col quale il Ministero e real Segreteria di Stato della istruzione pubblica venne definitivamente riunito al Ministero e real Segreteria di Stato degli affari ecclesiastici;

Considerando che il concentramento de' ridetti due Ministeri in un solo, il distacco di varie branche attinenti al Ministero riunito ed uscite dappoi dalla sua dipendenza, la incorporazione al medesimo di talune altre pervenute da diverso Dipartimento, sono altrettante ragioni che dimostrano la necessità di riordinare esso Ministero con un nuovo organico ;

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato degli affari ecclesiastici e dell'istruzione pubblica ;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato ;

Abbiamo risoluto di **DECRETARE** e **DECRETIAMO** quanto siegue.

ART. 1. Il Ministero e real Segreteria di Stato degli affari ecclesiastici e della istruzione pubblica continuerà ad essere, siccome è stato dall'epoca della sua riunione fin

oggi in virtù di speciali sovrane determinazioni, distinto in due Dipartimenti, riguardanti il primo gli affari ecclesiastici, il secondo la istruzione pubblica; ed il suo annuo stato discusso conserverà parimente l'attuale sua divisione in due parti, aventi per epigrafe l'una - *Ramo degli affari ecclesiastici* - l'altra - *Ramo dell'istruzione pubblica* - e ciò in maniera definitiva e permanente.

2. Il ramo degli affari ecclesiastici sarà composto di tre ripartimenti, e di sei carichi; ed in conseguenza avrà

tre ufficiali di ripartimento, ciascuno col soldo di annui ducati millequattrocentoquaranta;

sei ufficiali di carico, due cioè col soldo di annui ducati novecentosessanta, due col soldo di annui ducati ottocentoquaranta, e due col soldo di annui ducati settecentoventi per ciascuno;

sei ufficiali di prima classe, due col soldo di annui ducati seicento, e quattro col soldo di annui ducati cinquecentoquaranta per ciascuno;

sei ufficiali di seconda classe, due col soldo di annui ducati quattrocentottanta, e quattro col soldo di annui ducati quattrocentoventi per ciascuno;

otto ufficiali di terza classe, quattro col soldo di annui ducati trecento, e quattro col soldo di annui ducati duecentoquaranta per ciascuno;

sei ufficiali soprannumerari, ciascuno col soldo di annui ducati centottanta;

ed otto alunni con ducati sei al mese per ciascuno a titolo di gratificazione.

3. Il ramo della istruzione pubblica sarà composto di due ripartimenti, e di quattro carichi; ed in conseguenza avrà

due ufficiali di ripartimento , ciascuno col soldo di annui ducati millequattrocentoquaranta ;

quattro ufficiali di carico, uno col soldo di annui ducati novecentosessanta , uno col soldo di annui ducati ottocentoquaranta, e due col soldo di annui ducati settecentoventi per ciascuno ;

quattro ufficiali di prima classe, due col soldo di annui ducati seicento, e due col soldo di annui ducati cinquecentoquaranta per ciascuno ;

quattro ufficiali di seconda classe , due col soldo di annui ducati quattrocentottanta, e due col soldo di annui ducati quattrocentoventi per ciascuno ;

sei ufficiali di terza classe, due col soldo di annui ducati trecento, e quattro col soldo di annui ducati duecentoquaranta per ciascuno ;

sei ufficiali soprannumerari, ciascuno col soldo di annui ducati centottanta ;

e sei alunni con ducati sei al mese per ciascuno, a titolo di gratificazione.

4. Il credito corrispondente alla somma delle gratificazioni mensuali, concesso co' precedenti due articoli agli alunni, così del Dipartimento degli affari ecclesiastici, come di quello della istruzione pubblica, sarà riportato in apposito e separato capitolo di seconda classe del rispettivo stato discusso.

5. Le materie che incumbono al Dipartimento degli affari ecclesiastici vanno distribuite nel modo seguente.

PRIMO RIPARTIMENTO

*Segretariato, personale ed archivio*

Primo carico

Personale del Ministero, e regolamenti circa l'ordine interno del medesimo. Nomina agli arcivescovadi e vescovadi de' reali domini di qua del Faro. Giuramenti de' vescovi. Elezione del delegato del regio *exequatur* negli anzidetti reali domini; e di ogni altra autorità, carica ed ufficio del ramo ecclesiastico, che non sia espressamente attribuito ad altro ripartimento. Provviste delle badie, dei benefizi curati o residenziali, e delle dignità di regio padronato. Spedizione delle reali cedole. Commendatizie alla Santa Sede per provviste alla medesima appartenenti. Concessione d'insegne ecclesiastiche.

Secondo carico

Affari riservati e non appartenenti ad alcun ripartimento, non che quelli pe' quali si danno particolari ordini dal Ministro. Ricezione, registro e distribuzione a' ripartimenti di tutte le carte che pervengono al Ministero. Liquidazione de' terzi pensionabili, e concessioni di pensioni su di essi. Domande per collazione di benefizi o cappellanie per sacro patrimonio o per altri titoli. Domande de' Vescovi e di altri Ordinari per allontanarsi dalla loro residenza. Corrispondenza per gli affari relativi alla esecuzione del Concordato.

## Terzo carico

Archivio. Protocolli degli affari che si rassegnano a SUA MAESTÀ per le sovrane provvidenze. Registro delle risoluzioni prese dalla M. S. Rendiconti della esecuzione data alle determinazioni sovrane.

### SECONDO RIPARTIMENTO

*Disciplina ecclesiastica, affari contenziosi, ordini monastici ed esercizio della regalìa del regio exequatur.*

#### Primo carico

Regolamenti generali in materia ecclesiastica. Piani per la formazione de' titoli delle sacre ordinazioni nelle chiese ricettizie, ed ogni altro affare che abbia rapporto alle chiese di tal natura. Controversie che possono sorgere circa l'esercizio della ecclesiastica giurisdizione. Affari relativi alle disposizioni del Concordato circa la costituzione de' sacri patrimoni. Corrispondenza per quanto concerne l'esercizio delle facoltà degli Ordinari nell'applicazione delle pene canoniche. Domande per nuove fondazioni ecclesiastiche, o per unioni o soppressioni di quelle esistenti. Affari relativi agli statuti delle corporazioni ecclesiastiche. Quistioni circa l'esercizio del dritto di patronato de' particolari o dei corpi morali sulle chiese o su' benefict. Affari riguardanti la reintegra alla real Corona de' patronati ex-feudali. Assegnamenti di congrue alle parrocchie, mantenimento dei sotto-parrochi e del culto divino nelle chiese. Domande

per lo regio assenso su' contratti delle corporazioni e dei titolari ecclesiastici. Processioni ed altre funzioni sacre. Onori e preminenze nelle chiese. Tutto che interessa l'osservanza della disciplina ecclesiastica. Domande per costruzione di nuove chiese e cappelle. Affari relativi al destino delle chiese de' monasteri soppressi conservate all'esercizio del culto divino. Elezione de' rettori delle chiese medesime. Domande di vestizione negli ordini mendicanti. Stabilimento della *Solitaria*. Sacro Monte de' poveri, ed altre pie istituzioni dipendenti dal Ministero, le quali non si trovano espressamente attribuite ad altro ripartimento.

### Secondo carico

Tutti gli affari relativi alla impartizione del regio *exequatur*, a bolle, brevi, rescritti pontifici, ed a carte generalizie. Economia e disciplina de' seminari, e provvista delle piazze franche ne' medesimi. Fondazioni di case religiose possidenti sì di uomini che di donne. Domande per ripristinazioni de' conventi de' mendicanti soppressi nella occupazione militare, o per nuove fondazioni degli stessi. Visite de' superiori generali degli Ordini monastici. Ed ogni altro affare relativo a' monaci, alle monache, alle congregazioni di preti missionari, e di altri preti operari.

TERZO RIPARTIMENTO

*Amministrazione diocesane e contabilità*

Unico carico

Corrispondenza per tutto che riguarda la retta gestione delle Mense vescovili, delle badie, e de' benefici vacanti affidati alle amministrazioni diocesane, a tenore de' regolamenti e delle istruzioni emanate per le medesime. Elezione de' regi procuratori, ed approvazione de' deputati delle amministrazioni suddette. Domande per riparazioni di chiese e delle località appartenenti al ramo ecclesiastico. Sussidio sugli avanzi delle amministrazioni diocesane. Esame degli stati quadrimestrali e de' conti delle amministrazioni medesime, e corrispondenza che ne risulta. Stabilimenti di *Vertecoeli* e del *Purgatorio ad Arco*. Contabilità, redazione degli stati discussi e dell'analogha scrittura. Spedizione degli ordinativi di pagamento.

6. Le incumbenze del Dipartimento della istruzione pubblica vanno classificate con l'ordine seguente.

PRIMO RIPARTIMENTO

*Segretariato, contabilità, archivio, biblioteca; Accademie scientifiche, letterarie, artistiche; Istituti di belle arti, teatri ec. ec.*

Primo carico

Personale del Ministero e disciplina interna di esso. Esecuzione degli ordini ministeriali per obbietti riservati, e per quelli che non abbiano attinenza ad altro carico. Corrispondenza particolare del Ministro. Ricezione, registro, e distribuzione a' ripartimenti di tutte le carte che pervengono al Ministero. Spedizione della corrispondenza di ufficio. Compilazione de' protocolli pe' Consigli ordinari di Stato, e de' rendiconti della esecuzione data alle risoluzioni prese nel real Nome. Trasmissione de' decreti originali, e diramazione delle copie conformi di essi a' diversi carichi. Redazione dello stato discusso annuale del Dipartimento dell'istruzione pubblica. Pagamenti su' fondi della Tesoreria generale e delle provincie. Registro de' crediti accordati su tali fondi, degli ordinativi che si spediscono dal Ministero, e delle particolarità relative a ciascun pagamento. Corrispondenza co' pubblici funzionari e rapporti al RE sopra materie di competenza contabile. Associazioni ad opere scientifiche, letterarie e di arte. Soccorsi agli studenti e letterati poveri. Liquidazioni delle pensioni di ritiro, di vedovanza ec. Appoderazione de' soldi degl' impiegati del Ministero, ed amministrazione delle spese di ufficio.

## Secondo carico.

Reali Accademie Ercolanese di archeologia, delle scienze e delle belle arti, componenti la Società reale Borbonica. Accademia Pontaniana. Reale Accademia medico-cesusica. Accademia Cosentina. Accademia Florimontana. Società letterarie delle provincie. Biblioteca Brancacciana. Pubblicazione dell'opera del real Museo Borbonico. Reale Istituto di belle arti. Scuola di perfezione stabilita in Roma per la pittura, scultura, architettura, paesaggio ed intaglio in rame. Scuola elementare di disegno, di figura, di architettura e di ornato per gli artieri. Pubblica mostra periodica delle opere di belle arti. Reale laboratorio delle pietre dure. Archivio e biblioteca del Ministero. Real collegio di musica. Teatri e pubblici spettacoli. Commissione deputata alla revisione delle produzioni teatrali. Reale Accademia di musica e di ballo.

## SECONDO RIPARTIMENTO

### *Istruzione pubblica*

#### Primo carico

Massime e disposizioni generali intorno al pubblico insegnamento. Consiglio generale di pubblica istruzione. Almo real collegio de' teologi. Regia Università degli studj. Cassa delle lauree. Biblioteca, gabinetti e musei scientifici della regia Università. Orto botanico, orto agrario. Cliniche e teatro anatomico. Concorsi annuali per le lauree

gratuite. Esami pel conferimento de' gradi dottorali presso la regia Università e presso i licei. Studenti. Specola astronomica. Osservatorio meteorologico. Collegio medico-chirurgico. Regia Scuola veterinaria e di agricoltura. Protomedicato generale. Collegio de' farmacisti. Annue visite de' vice-protomedici e de' farmacisti distrettuali. Riscossione della tassa sanitaria dagli esercenti arti salutari. Stampa in generale. Revisione delle opere che si stampano nel Regno. Revisione di libri, stampe ec. che provengono dall'estero.

### Secondo carico

Vigilanza sulla esecuzione delle leggi e regolamenti in vigore in materia di pubblico e privato insegnamento. Esame delle opere che si vogliono dedicare alle LORO MAESTÀ o a Persone della real Famiglia, e correlativi rapporti al RE. Congregazioni di spirito e cappelle serotine. Licei e collegi reali. Scuole secondarie. Scuole primarie, normali e private. Istituti particolari. Reali educandati REGINA ISABELLA BORBONE. Reale Educandato di MARIA SANTISSIMA IMMACOLATA a S. *Efrem Nuovo*. Educandati di civili donzelle nelle provincie. Convitti degli Scolopi, de' Domenicani e de' Dottrinari. Incoraggiamenti agli autori di pregevoli opere scientifiche e letterarie. Scuole diverse e Case religiose di educazione. Patentiglie de' maestri privati.

7. Il nostro Ministro Segretario di Stato degli affari ecclesiastici e della pubblica istruzione, ed il Direttore del Ministero e real Segreteria di Stato delle finanze sono incaricati, ciascuno per la parte che lo riguarda, della esecuzione del presente decreto *Firmato*, FRANCESCO. *Il Consigliere Ministro Segretario di Stato Presidente del Consiglio de' Ministri. Firmato*, SATRIANO.

( N. 163 )

DECRETO con cui si stabilisce l'undecimo posto di socio ordinario nella reale Accademia di belle arti , da assegnarsi all'incisione.

Portici, 15 settembre 1859.

FRANCESCO II ecc. *Re del Regno delle due Sicilie.*

Veduto l'articolo primo del decreto organico della Società reale Borbonica de' 9 di marzo 1822, con cui fu prescritto dovere la reale Accademia di belle arti avere dieci soci ordinari;

Veduta la sovrana determinazione de' 23 di gennajo 1852, con la quale i ridetti posti di soci vennero assegnati alle singole sezioni, cioè tre alla pittura, tre all'architettura, due alla scultura, e due alla musica;

Considerando che nel divisato Corpo accademico manca la specialità della incisione, la quale ha posto nelle più cospicue Accademie di Europa;

Volendo, in adesione al voto manifestato dal Consesso medesimo, che le sezioni delle arti del disegno si avvantaggino di un'altra importante branca, quale è la incisione.

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato degli affari ecclesiastici e dell'istruzione pubblica;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di DECRETARE, e DECRETIAMO quanto siegue.

ART. 1. A' dieci posti di soci ordinari della reale Accademia di belle arti fermati dal citato decreto organico verrà aggiunto l'undecimo, ed assegnato alla incisione.

2. Il cav. D. Tommaso Aloysio Juvara, professore del reale Istituto di belle arti, è nominato socio ordinario della mentovata reale Accademia nella specialità della incisione col godimento della correlativa medaglia.

3. Il nostro Ministro Segretario di Stato degli affari ecclesiastici e dell'istruzione pubblica è incaricato della esecuzione del presente decreto. *Firmato*, FRANCESCO. *Pel Consigliere Ministro Segretario di Stato Presidente del Consiglio de' Ministri impedito*, Il Ten. Gen. Min. Segr. di Stato incaricato della firma. *Firmato*, R. CARRASCOSA.

## (N. 164)

DECRETO portante l'istituzione di tre novelle cattedre nel real collegio di Foggia.

Portici, 28 settembre 1859.

FRANCESCO II ecc. *Re del Regno delle due Sicilie.*

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato degli affari ecclesiastici e dell'istruzione pubblica;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di DECRETARE e DECRETIAMO quanto siegue.

ART. 1. Oltre le quattro cattedre istallate col real de-

creto de' 12 di ottobre 1858, sono istituite nel real collegio di Foggia le altre tre seguenti cattedre:

medicina pratica e legale;

patologia chimica, ed ostetricia, coll'obbligo della istruzione delle levatrici;

dritto romano e patrio.

2. Le cattedre suddette saranno ancora a peso dello stesso comune di Foggia.

3. Il nostro Ministro Segretario di Stato degli affari ecclesiastici e dell'istruzione pubblica, ed il Direttore del real Ministero e Segreteria di Stato dell'interno sono rispettivamente incaricati della esecuzione del presente decreto. *Firmato, FRANCESCO. Pel Consigliere Ministro Segretario di Stato Presidente del Consiglio de' Ministri impedito, Il Ten. Gen. Min. Segr. di Stato incaricato della firma. Firmato, R. CARRASCOSA.*

( N. 165 )

*REALE RESCRITTO col quale si ordina che in tutt' i comuni del regno non manchi l' insegnamento primario , e che i soldi de' maestri siano portati all' organico del 1816.*

MINISTERO E REAL SEGRETERIA DI STATO DEGLI AFFARI  
ECCLESIASTICI, E DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

*2.° Ripartimento — 2.° Carico N.° 1740*

Con Sovrana Risoluzione presa nell'ordinario Consiglio di Stato de' 22 luglio di questo anno , la Maestà del Re N. S. volendo, che la istruzione primaria fosse con effetti stabilita in tutt' i comuni del regno, degnavasi ordinare, che si trovassero i mezzi per aversi ovunque le scuole primarie prescritte da' regolamenti , e che per que' comuni i quali non potessero a tale uopo sopperire , vi si provvedesse dalla provincia, o in altro modo.

Infruttuose ciò non pertanto sarebbero tornate le cure magnanime dell' Augusto Sovrano , ove con pari efficacia non si fosse provveduto a tutte le esigenze del pubblico insegnamento , avviandosi a quegli inconvenienti pe' quali reiterate volte fu veduto rilasciarsi, e decadere.

Mi è stato d' uopo adunque sommettere sul proposito motivato rapporto alla Maestà Sua, pregandola volere ordinare, che i soldi de' maestri e delle maestre si riportassero all' organico, che si destinassero per le scuole opportune località, e fossero queste fornite degli utensili necessari, non che di libri elementari per gli allievi poveri.

E Sua Maestà nell'ordinario Consiglio di Stato de' 12 andante in Portici si è degnata ordinare di scriversi al Direttore dell' Interno per le opportune disposizioni.

Nel Real Nome glielo partecipo per sua intelligenza , ed in risposta a' suoi diversi correlativi rapporti, prevenendola, che in pari data ho comunicato questa Sovrana Risoluzione al mentovato Direttore per l' uso di risultamento da sua parte.

Napoli 24 novembre 1859. *Firmato*, F. SCORZA.

*Al signor Presidente del Consiglio generale  
di Pubblica Istruzione*

( N. 166 )

*CIRCOLARE a tutti gl' Ispettori distrettuali contenente quanto  
vien prescritto col Real Rescritto de' 24 novembre 1859.*

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO GENERALE DI PUBBLICA  
ISTRUZIONE

*3.° Ripartimento — 2.° Carico*

Napoli 3 dicembre 1859.

*Signor Ispettore* — Con Reale Rescritto de' 23 settembre 1858 il defunto glorioso Monarca comandò che si dessero efficaci disposizioni perchè i comuni adempissero alla indispensabile obbligazione di somministrare alle scuole

primarie del regno gli oggetti scolastici, e specialmente i libri per alunni poveri.

Il Sovrano, che felicemente ci governa, emulando col vigore della gioventù il Padre, con Reale Rescritto de'16 agosto ultimo, dichiarò di volere che la istruzione primaria venisse stabilita in tutt' i comuni, ed in quel numero di scuole che prescrivono i regolamenti in vigore, ordinò di allontanarsi ogni ostacolo, ed in singolar modo quello, spesso affettato o esagerato, della mancanza de' mezzi, e con lieve sacrificio si pensasse alla educazione coltura e moralità della gente povera. Per que' comuni poi, i quali assolutamente mancassero de' mezzi richiesti, dispose il provvido Monarca di sopperirvi la provincia, o in altro modo, perchè si avessero tutte le scuole occorrenti.

Determinato il Re, D. G. di veder attuate in ogni conto e da per tutto le scuole per la gente povera, e di farle prosperare, con altro Sovrano Rescritto de'24 del p. p. novembre, osservando che infruttuose sarebbero tornate le Sue cure all' uopo, ove con pari efficacia non si fosse provveduto a tutto ciò che richiede il pubblico insegnamento, allontanandosi gl'inconvenienti, per cui si vide più volte rilasciarsi e decadere, si degnò ordinare che i soldi de' maestri e delle maestre si riportassero all' organico (legge del 12 dicembre 1816) che si destinassero per le scuole opportune località, e che si fornissero degli utensili necessari, non che de' libri per gli alunni poveri.

In conseguenza io prego Lei, nella parte che la riguarda, a far ogni opera perchè il benefico volere Sovrano venga adempiuto, sapendo Ella il vecchio assioma, che il maggior bene del popolo sta nella sua educazione; e conoscendo io il suo zelo, attendo vedere l'effetto della sua premura.

Sarà altresì compiacente in questa congiuntura di far noto ad ogni maestro e maestra primaria, che con la stessa premura, con cui il nostro Augusto Monarca pensa a migliorare i loro interessi, richiede l'esatto adempimento de' loro doveri, bilanciando con giusta misura premi e pene.

Non è inutile ricordare ora, per aversi tutt' i maestri giusta i Sovrani voleri, che i regolamenti inseriti nella collezione diramata con la circolare de'9 luglio ultimo, prescrivono che in ogni comune al di sotto di 4000 abitanti basta un maestro ed una maestra. Ne' comuni da' 5000 agli 8000 abitanti si richiedono un maestro con un maestro aggiunto, ed una maestra con un'ajutante. Infine nei comuni di 8000 abitanti e più occorrono due maestri, e due maestre con due ajutanti. Salvo il caso delle grandi città, e della Capitale del Regno, che abbisognano di un maggior numero di maestri, maestre, ed ajutanti a proporzione degli abitanti, come i primi articoli de' prefati regolamenti dichiarano.

Ora sia cortese farmi certo dell'arrivo della presente, e poi con separati uffizi dirmi l'occorrente pe' maestri che mancano a tenore de' regolamenti; per ogni maestro o maestra, che non riceva il soldo dovutole; e per ciascuna scuola che non abbia casa adatta e separata dall'abitazione del precettore o della precettrice, o di altri; o non ottenga gli oggetti scolastici per l'insegnamento e pel metodo normale, ed i libri per gli alunni poveri, per prendere i provvedimenti che secondo i casi occorreranno.

Con questa occasione debbo far noto agli Ordinari diocesani che, anche in esecuzione di Ministeriale disposizione, è mio dovere pregarli a far aggiungere nel Catechismo

di Religione della rispettiva diocesi, che s'insegna nelle scuole, la parte necessaria degli obblighi che stringono i sudditi al nostro Augusto Sovrano, affinchè dalla prima età si apprendano i nostri doveri verso Chi felicemente ci governa.

*Il Consultore di Stato Presidente provvisorio*—CAPOMAZZA.

( N. 167 )

DECRETO *portante la ripristinazione della Scuola secondaria nel comune di Sorrento.*

Napoli, 23 dicembre 1859.

FRANCESCO II ecc. *Re del Regno delle Due Sicilie.*

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato degli affari ecclesiastici e dell'istruzione pubblica;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di DECRETARE e DECRETIAMO quanto siegue.

ART. 1. È ripristinata nel comune di Sorrento la Scuola secondaria già installata ed affidata a' reverendi Padri Gesuiti nel 1850, e lasciata da' Padri medesimi nel 1856.

2. La suddetta Scuola avrà due cattedre, da provvedersi mercè pubblico concorso, l'una di grammatica italiana, geografia, principj di lingua latina, ed aritmetica; e l'altra di geometria piana e storia del Regno.

3. Sono assegnati pel mantenimento della Scuola medesima ducati centottanta annui sullo stato finanziario del

comune di Sorrento , da corrispondersi per ducati ottanta annui al maestro della prima cattedra, e per annui ducati cento a quello della seconda.

4. Il nostro Ministro Segretario di Stato degli affari ecclesiastici e dell' istruzione pubblica, ed il Direttore del Ministero e real Segreteria di Stato dell' interno sono rispettivamente incaricati della esecuzione del presente decreto. *Firmato* , FRANCESCO. *Pel Consigliere Ministro Segretario di Stato impedito. Il Ten. Gen. Min. Segr. di Stato incaricato della firma. Firmato* , R. CARRASCOSA.

( N. 168 )

DECRETO per l' istituzione di una cattedra di agronomia teorico-pratica nel real liceo di Chieti.

Napoli 1 marzo 1860.

FRANCESCO II ecc. *Re del Regno delle due Sicilie.*

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato degli affari ecclesiastici e dell' istruzione pubblica ;  
Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato ;

Abbiamo risoluto di DECRETARE e DECRETIAMO quanto siegue.

ART. 1. È istituita nel real liceo di Chieti una cattedra di agronomia teorico-pratica. Si farà uso, per lo insegnamento pratico, dell'orto agrario che trovasi stabilito nella detta città a cura di quella reale Società economica.

2. La mentovata cattedra sarà mantenuta co' risparmi,

che si verificano dal fondo fissato nello stato discusso speciale della provincia pel pagamento de' mezzi soldi a' professori del liceo messi al ritiro.

3. Il nostro Ministro Segretario di Stato degli affari ecclesiastici e dell' istruzione pubblica, il Direttore del Ministero e real Segreteria di Stato delle finanze, e quello dell' interno sono rispettivamente incaricati della esecuzione del presente decreto. *Firmato*, FRANCESCO. *Pel Consigliere Ministro Segretario di Stato Presidente del Consiglio de' Ministri impedito. Il Ten. Gen. Min. Segr. di Stato incaricato della firma. Firmato*, R. CARRASCOSA.

( N. 169 )

DECRETO col quale s' instituiscono tre indicate scuole nel convento de' PP. Minimi in Capurso.

Napoli 19 maggio 1860.

FRANCESCO II ecc. *Re del Regno delle due Sicilie.*

Visto le suppliche del decurionato di Capurso nella provincia di Terra di Bari ;

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato degli affari ecclesiastici e dell' istruzione pubblica ;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato ;

Abbiamo risoluto di DECRETARE e DECRETIAMO quanto siegue.

ART. 1. Nel convento de' reverendi PP. Minimi di Capurso sono istituite tre scuole sotto la direzione de' mede-

simi : la primaria cioè , la secondaria , e quella che per ordine di metodo le succede.

2. In ciascuna di dette scuole saranno insegnate le materie qui appresso indicate :

1.<sup>a</sup> Scuola. 1.<sup>o</sup> Metodo d'imparare a leggere , ad uso della pubblica istruzione.

2.<sup>o</sup> Prose scelte sacre del *Cesari*.

3.<sup>o</sup> Racconti del canonico *Schmie*.

4.<sup>o</sup> Elementi di grammatica italiana ad uso delle Scuole primarie.

5.<sup>o</sup> Elementi di storia dello antico e nuovo testamento.

6.<sup>o</sup> Aritmetica pratica ad uso delle scuole primarie.

7.<sup>o</sup> Catechismo di religione e Galateo.

2.<sup>a</sup> Scuola. 1.<sup>o</sup> Grammatica di *Puoti*.

2.<sup>o</sup> *Donato*.

3.<sup>o</sup> Per lettura ed analisi grammaticale , *Fioretti di S. Francesco*. Lettere scelte del *Caro*. Ammaestramento degli antichi.

4.<sup>o</sup> Geografia di *de Luca*.

5.<sup>o</sup> *Muller* storia universale 1.<sup>a</sup> parte ; storia primitiva de' popoli orientali.

3.<sup>a</sup> Scuola. 1.<sup>o</sup> Grammatica latina , compendio di *Portoreale*.

2.<sup>o</sup> *Selectae e veteri testamento historiae*. - *Cornelio Nipote*. - *Fedro*

3.<sup>o</sup> Continuazione della grammatica di *Puoti*.

4.<sup>o</sup> Mitologia di *Tomeo*.

5.° Classici per l'analisi : novelle scelte del *Boccaccio*. Vita di S. Luigi del *Cesari*. *Tasso*, la Gerusalemme.

3. Dispensiamo i Religiosi dallo esperimento d'idoneità prescritto da' regolamenti in vigore.

4. Saranno corrisposti dal comune a' mentovati Padri per siffatto incarico annui ducati centotrentacinque, e saranno gli stessi esenti da qualsivoglia spesa potrà occorrere per la riduzione e manutenzione de' locali che saranno destinati per le scuole.

5. Il nostro Ministro Segretario di Stato degli affari ecclesiastici e della istruzione pubblica, ed il Direttore del Ministero e real Segreteria di Stato dell' interno sono rispettivamente incaricati della esecuzione del presente decreto. *Firmato*, FRANCESCO. *Il Consigliere Ministro Segretario di Stato Presidente del Consiglio de' Ministri*. *Firmato*, PRINCIPE DI CASSARO.

( N. 170 )

*DECRETO con cui viene aumentato il numero de' revisori alla dipendenza del Consiglio generale di pubblica istruzione per lo esame preventivo delle opere, che si pubblicano ne' domini di qua del Faro.*

Napoli 8 giugno 1860.

FRANCESCO II ecc. *Re del Regno delle due Sicilie.*

Visto l' articolo 4 della legge de' 13 agosto 1850 sulla stampa, col quale venne fissato il numero di ventiquattro revisori alla dipendenza del Consiglio generale di pubblica istruzione per lo esame preventivo delle opere, che si pubblicano in questa parte de' nostri reali domini;

Considerando che a motivo delle moltissime opere che si stampano, il cennato numero de' revisori non è più sufficiente al regolare e spedito andamento di questo ramo di pubblico servizio;

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato degli affari ecclesiastici e dell' istruzione pubblica;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di DECRETARE e DECRETIAMO quanto siegue.

ART. 1. È aumentato da ventiquattro a trenta il numero de' revisori alla dipendenza del Consiglio generale di pubblica istruzione per lo esame preventivo delle opere, che si pubblicano in questa parte de' nostri reali domini.

2. Il nostro Ministro Segretario di Stato degli affari ecclesiastici e dell'istruzione pubblica è incaricato della esecuzione del presente decreto. *Firmato*, FRANCESCO. *Il Ministro Segretario di Stato Presidente del Consiglio de' Ministri. Firmato*, PRINCIPE DI CASSARO.

( N. 171 )

DECRETO *contenente alcuni provvedimenti intorno all'esercizio del diritto di stampa.*

Napoli 1 luglio 1860.

FRANCESCO II ecc. *Re del Regno delle due Sicilie.*

Sulla proposizione de' nostri Ministri Segretari di Stato di grazia e giustizia, dell'interno e della polizia generale, e dell'istruzione pubblica ;

Udito il parere de' nostri Ministri Segretari di Stato ;

Volendo provvedere all'esercizio del dritto della stampa, evitando gl'inconvenienti che deriverebbero dalla mancanza di norme atti a reprimerne l'abuso ;

Abbiamo risoluto di DECRETARE e DECRETIAMO quanto siegue :

ART. 1. Finchè non verrà sanzionata e pubblicata la legge definitiva intorno all'esercizio del dritto di stampa, saranno provvisoriamente osservate le disposizioni contenute ne' decreti de' 25 maggio 1848, e 27 marzo e 6 novembre 1849.

2. I nostri Ministri Segretari di Stato di grazia e giusti-

zia , dell' interno e della polizia generale , e dell' istruzione pubblica sono incaricati , ciascuno per la parte che lo riguarda , della esecuzione del presente decreto. *Firmato, FRANCESCO. Il Ministro Segretario di Stato Presidente del Consiglio de' Ministri. Firmato, ANTONIO SPINELLI.*

( N. 172 )

*Con DECRETO dato in Napoli il dì 1. luglio 1860, s' istituisce una Commissione composta di quattro Componenti alla dipendenza del Ministro di pubblica istruzione, e da esso preseduta per preparare il progetto della legge sulla stampa.*

( N. 173 )

DECRETO col quale si abolisce la Presidenza ed il Consiglio generale di pubblica istruzione , e viene in vece istituita una Commissione provvisoria di pubblica istruzione.

Napoli 20 agosto 1860.

FRANCESCO II ecc. *Re del Regno delle due Sicilie.*

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato degli affari ecclesiastici incaricato momentaneamente del Ministero dell' istruzione pubblica ;

Udito il Consiglio de' Ministri Segretari di Stato ;

Abbiamo risoluto di DECRETARE e DECRETIAMO quanto siegue.

ART. 1. L' attuale Presidenza ed il Consiglio generale di pubblica istruzione rimangono aboliti.

2. È creata una Commissione provvisoria di pubblica istruzione , la quale sarà preseduta dal Ministro Segretario di Stato della istruzione pubblica. Verrà la medesima incaricata di formare un progetto di legge sulla pubblica istruzione , e di osservare le personali condizioni degli attuali professori così della regia Università degli studj , come di tutta la istruzione pubblica del Reame.

3. Sono nominati membri di detta Commissione i Signori *D. Saverio Baldacchini* colle funzioni di vice-presidente , *D. Scipione Volpicella* , sacerdote *D. Vito Fornari* , sacerdote *D. Raffaele Masi* , *D. Carlo Gallozzi* , *D. Emid-*

dio Cappelli , D. Ernesto Capocci , D. Salvatore Tommasi ,  
professore D. Carlo d' Andrea , D. Giuseppe de Luca ,  
D. Raffaele Cappa , D. Francesco de Sanctis segretario con  
voto.

In assenza del segretario *de Sanctis* , il componente  
*D. Scipione Volpicella* assumerà le veci di segretario.

4. Le attribuzioni della Presidenza e del Consiglio ge-  
nerale di pubblica istruzione passeranno alla Commis-  
sione anzidetta.

5. Saranno corrisposti a' membri della Commissione  
provvisoria gli averi che percepivansi da' componenti l'a-  
bolito Consiglio generale.

6. Gl' impiegati addetti alla Segreteria della mentovata  
Presidenza presteranno servizio d' ora innanzi presso la  
Commissione provvisoria istituita col presente decreto.

7. I nostri Ministri Segretari di Stato degli affari eccle-  
siastici momentaneamente incaricato del Ministero della  
istruzione pubblica , e delle finanze sono incaricati , cia-  
scuno per la parte che lo riguarda , della esecuzione del  
presente decreto. *Firmato*, FRANCESCO. *Il Ministro Segreta-  
rio di Stato Presidente del Consiglio de' Ministri. Firmato* ,  
ANTONIO SPINELLI.

LEGGI, DECRETI,  
ED ALTRI ATTI  
RISGUARDANTI  
**LA PUBBLICA ISTRUZIONE**

EMANATI  
NELLE PROVINCIE NAPOLITANE  
durante il periodo della Dittatura

---

Da' 7 settembre a' 6 novembre 1860

( N. 174 )

*LETTERA inviata al signor Direttore del Ministero della Istruzione Pubblica da tutt' i componenti la Commissione provvisoria di Pubblica Istruzione, essendone Vice-Presidente il signor D. Saverio Baldacchini.*

COMMISSIONE PROVVISORIA DI PUBBLICA ISTRUZIONE

Napoli 10 settembre 1860.

*Signor Direttore* — La Commissione provvisoria di Pubblica Istruzione, istituita con Decreto del dì 20 agosto del corrente anno, credette nell'interesse del paese di non recusare il difficile mandato affidatole, ch'era il compilare un progetto di legge sull'Istruzione Pubblica ed osservare le particolari condizioni degli attuali Professori così della

Regia Università degli Studi, come di tutta la Istruzione Pubblica del Reame. Non fummo lenti a porci all'opera, e ripigliando i lavori della Commissione provvisoria dell'anno 1848 intendevamo di coordinarli insieme, aggiungendo quelle parti che per l'angustia del tempo non erano state allora assolute. Nè trascurammo di volgere le nostre cure a tutto ciò che poteva essere di urgenza per la riapertura degli studi al prossimo novembre, cominciando dalla Università, che, secondo l'espressione di Giambattista Vico, dev'essere come la mente dello Stato.

Mentre attendevamo a tali cure sono seguiti i memorabili avvenimenti, pe' quali queste provincie sono chiamate dopo il pianto di tanti secoli a congiungersi alla gran Madre comune. Facendo noi atto di intera adesione al Governo qui istituito dalla virtù eroica del General Garibaldi, ci siamo accorti, che mutate erano le condizioni delle cose; epperò la nostra Commissione secondo che veniva istituita non può rispondere più al suo scopo, dovendo queste provincie ereditare de' lavori e degli ordinamenti, che dodici anni di libertà non interrotta hanno stabiliti nella terra che fu patria di Alfieri e di Lagrange.

Noi dunque rassegnamo a Lei, signor Direttore, il mandato conferitoci. Nè perchè cessiamo di essere una corporazione, ci rifiutiamo punto di porre a disposizione del Governo attuale e della Patria Italiana quante sono le nostre facoltà intellettuali e la nostra poco esperienza in tutto ciò che pertiene all'insegnamento. E dove si creda, che gli affari pendenti non debbano rimanere sospesi, la Commissione non si ricusa neppure a continuare una parte delle sue incumbenze fino al momento, che le superiori disposizioni avranno provveduto.

Faccia gradire i nostri sensi di ammirazione e di devozione al glorioso Dittatore, e ci abbia nella sua benevolenza.

( N. 175 )

MINISTERIALE con la quale si ordina che la Commissione provvisoria di Pubblica Istruzione rimanga al suo posto.

MINISTERO E REAL SEGRETERIA DI STATO  
DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

2.º Ripartimento — 1.º Carico. N.º 1900.

Napoli 11 settembre 1860.

*Signor Vice-Presidente* — Mi è pervenuto l'ufficio indirizzatomi da cotesta Commissione provvisoria in data del dì 10 del mese volgente. Dalle espressioni del medesimo rilevo quanto sia giusta la opinione emessa dalla Commissione medesima di essere cioè, cessata, dopo i recenti gloriosi avvenimenti, il suo incarico di compilare un progetto di legge sulla istruzione pubblica.

Non pertanto trovo del pari giusto ch'essa Commissione rimanga nel suo posto e si occupi dell'andamento generale degli affari dell'importantissima branca a lei commessa, ed in particolar modo di avanzare le sue osservazioni sul personale così de' professori, come di tutti gli altri impiegati della branca suddetta.

IL DIRETTORE — *Firmato*, A. CICCONE.

*Al signor Vice-Presidente della Commissione provvisoria di Pubblica Istruzione.*

( N. 176 )

**DECRETO** *prescrivente che la Società Reale Borbonica assuma d' ora innanzi la denominazione di Reale Società di archeologia, di scienze e di belle arti.*

Napoli 11 settembre 1860

ITALIA E VITTORIO EMANUELE

IL DITTATORE DELLE DUE SICILIE

*Decreta*

**ART. 1.** La Società Reale Borbonica avrà da ora innanzi il nome di *Società di archeologia, di scienze e di belle arti.*

**2.** Il Direttore del Ministero della istruzione pubblica è incaricato della esecuzione del presente decreto.

*Il Dittatore*  
G. GARIBALDI

( N. 177 )

DECRETO *per l'istituzione in Napoli di dodici  
asili infantili gratuiti.*

Napoli 11 settembre 1860.

ITALIA E VITTORIO EMANUELE

IL DITTATORE DELLE DUE SICILIE

*Decreta*

ART. 1. Sono istituiti in Napoli dodici asili infantili gratuiti, uno per ciascun quartiere.

Intanto che s'organizzino in Napoli, come nelle altre città italiane, che godono di tale istituzione, le pietose contribuzioni pel loro mantenimento, il municipio di Napoli darà i locali e farà le spese d' impianto.

L'erario governativo sopperirà alle spese di un anno pel vitto de' ragazzi ricoverati, senza dritto a rimborso.

L'istituzione è dichiarata municipale.

Una Commissione eletta per la prima volta dal municipio dirigerà questa istituzione, e durerà in carica un anno.

Verrà poi rielelta dall'assemblea de' pietosi contribuenti pel mantenimento dell' opera di beneficenza.

Queste disposizioni saranno valide per ogni municipio che ne richiegga l'applicazione.

2. I Ministri dell'interno e delle finanze sono incaricati per quanto loro singolarmente spetta dell'esecuzione del presente decreto.

*Il Dittatore*  
G. GARIBALDI

( N. 178 )

MINISTERIALE con cui si approva, che in ciascuna Provincia vi sia una Commissione temporanea di Pubblica Istruzione.

MINISTERO E REAL SEGRETERIA DI STATO  
DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA

2.° Ripartimento — 1.° Carico. N.° 1912.

Napoli 12 settembre 1860.

*Signor Vice-Presidente* — Trovando regolari le osservazioni contenute nel rapporto del dì 1° andante, da lei indirizzato a questo Real Ministero, approvo che in ciascuna Provincia siavi una Commissione temporanea d'Istruzione Pubblica, la quale abbia a vigilare su tutt'i luoghi e le persone concernenti al pubblico insegnamento, a proporre quanto parrà ad essa conveniente alla introduzione di novelli miglioramenti, ed a dare a cotesta Commissione generale provvisoria di Pubblica Istruzione le notizie che potranno esser chieste, e che ciascuna delle Provinciali Commissioni temporanee di Pubblica Istruzione abbia ad

essere composta di *tre persone* con la presidenza dell'Intendente, il quale avrà per ora il carico di sceglierle tra quelli uomini dimoranti nella Città Capitale della Provincia, che abbiano maggior fama per sapere, probità ed amore al pubblico bene, preferendosi sempre i padri di famiglia a tutti gli altri nella uguaglianza de' meriti.

Ella quindi disporrà quanto si conviene, signor Vice-Presidente, scrivendone agl'Intendenti, e riferendo le costoro proposte a questo Real Ministero per l'approvazione.

IL DIRETTORE — *Firmato*, A. CICCONE.

*Al Sig. Vice-Presidente della Commissione  
di Pubblica Istruzione.*

( N. 179 )

*DECRETO prescrivente che il palazzo degli Studi con tutte le collezioni di oggetti antichi e di arte componenti il Museo Borbonico , la Biblioteca Borbonica , l' officina de' papiri Ercolanesi, gli scavamenti di Pompei e di Ercolano, e tutti gli altri scavi e monumenti di antichità che trovansi nel territorio napoletano siano rimessi nella dipendenza del Ministero della istruzione pubblica.*

Napoli 12 settembre 1860.

ITALIA E VITTORIO EMANUELE

IL DITTATORE DELL' ITALIA MERIDIONALE

*Decreta*

ART. 1. Il palazzo detto degli Studi e tutte le collezioni degli oggetti antichi e di arte , che in esso alloggiate compongono il Museo Borbonico, la Biblioteca Borbonica l'officina de' papiri Ercolanesi, gli scavamenti di Pompei e di Ercolano , e tutti gli altri scavi e monumenti di antichità che sono nel territorio napoletano, cesseranno di far parte delle attribuzioni della Soprintendenza di Casa reale, e ritorneranno sotto la immediata ed esclusiva dipendenza del Ministero della istruzione pubblica, cui trovavansi incorporati a tutto il 16 gennajo 1852.

2. Le dotazioni assegnate a' capitoli di esito riguardanti

ciascuno de' divisati rami , secondo le cifre dinotate nel rescritto de' 28 aprile 1852 , compresi gli annui ducati duemilaquattrocento detratti dal capitolo *Soldi degl' impiegati del Ministero* , gli annui ducati duecento dal capitolo *Mantenimento delle officine* , non che gli annui ducati cinquecento dal capitolo *Spese eventuali e straordinarie* , saranno aggregate allo stato discusso del Ministero della istruzione pubblica.

3. Il Ministero della istruzione pubblica e la Soprintendenza anzidetta si porranno di concerto per regolare la trasmissione al Ministero istesso di tutte le carte relative alle indicate attinenze.

4. Il Ministro delle finanze ed il Direttore del Ministero della istruzione pubblica sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

*Il Dittatore*  
G. GARIBALDI

( N. 180 )

DECRETO per l'istituzione in Napoli di un collegio gratuito detto de' figli del popolo.

Napoli 12 settembre 1860.

ITALIA E VITTORIO EMANUELE

IL DITTATORE DELL'ITALIA MERIDIONALE

*Decreta*

ART. 1. È istituito in Napoli un collegio gratuito, che sarà chiamato *de' figli del popolo*, e sostenuto dallo Stato.

2. Vi saranno accolti i ragazzi de' popolani poveri, cioè senza capitale o reddito qualsiasi, e di qualunque comune delle Due Sicilie, quando abbiano compiuti i sette anni e non oltrepassino i dieci, e siano di buona costituzione fisica.

3. L'insegnamento, oltre il leggere, lo scrivere ed il conteggiare, sarà quello conveniente alla pratica cognizione d'ogni arte e mestiere, illustrata dalle teoriche dimostrazioni.

4. La disciplina sarà militare, ed i ragazzi saranno esercitati nell'uso delle armi.

5. Il numero degli educandi sarà per ora di mille, estensibile indefinitamente.

6. I locali saranno presi da' beni ecclesiastici e regi incamerati.

7. Le spese saranno sostenute dall'erario.

8. Compiuti i diciotto anni, e fatti capaci di guadagnarsi la vita da se, saranno licenziati.

Sarà però facoltativo alla direzione dello stabilimento il trattenere in collegio quegli alunni, che mostrassero una distinta attitudine per un'arte che richiegga maggior tempo ad essere imparata.

9. In caso di bisogno della Patria saranno presi gli adulti per servizio dell'Esercito nazionale.

10. Il Ministro dell'interno e quello delle finanze sono incaricati per la parte, che singolarmente li riguarda della esecuzione del presente decreto.

*Il Dittatore*  
G. GARIBALDI

(N. 181)

*DECRETO con cui si dispone che il real Museo Borbonico assuma da oggi innanzi il nome di Museo nazionale di antichità e di belle arti, e la real Biblioteca Borbonica quello di Biblioteca nazionale.*

Napoli, 17 ottobre 1860.

IN NOME DI S. M. VITTORIO EMANUELE

RE D'ITALIA

*Il PRODITTORE in virtù dell'autorità a lui delegata.*

Visto il decreto de' 12 dello scorso settembre in ordine al passaggio di alcuni stabilimenti di antichità, di belle arti ec. dalla già Casa reale al Ministero della istruzione pubblica;

Sulla proposizione del Ministro dell'interno, provvisoriamente incaricato del portafoglio della istruzione pubblica, deliberata in Consiglio de' Ministri;

*Decreta*

ART. 1. Il real Museo Borbonico assumerà da oggi innanzi il nome di Museo nazionale di antichità e di belle arti, e la reale Biblioteca Borbonica quello di Biblioteca nazionale.

2. Il Direttore del Ministero della istruzione pubblica è incaricato della esecuzione del presente decreto.

*Il Prodittatore*  
GIORGIO PALLAVICINÒ  
*Il Ministro dell'interno*  
RAFFAELE CONFORTI.

( N. 182 )

DECRETO *portante un novello organico del Ministero della istruzione pubblica.*

Napoli 17 ottobre 1860.

IN NOME DI S. M. VITTORIO EMANUELE

RE D'ITALIA

*Il PRODITTATORE in virtù dell' autorità a lui delegata.*

Sulla proposizione del Ministro dell' interno, provvisoriamente incaricato del portafoglio dell' istruzione pubblica, deliberata in Consiglio de' Ministri ;

*Decreta*

ART. 1. Il Ministero della istruzione pubblica sarà composto di tre ripartimenti, ciascuno de' quali avrà due carichi, cioè :

· Primo ripartimento-Segretariato, contabilità, archivio e biblioteca del Ministero, teatri e spettacoli pubblici, collegio di musica, accademia di musica e di ballo;

Secondo ripartimento. Istruzione pubblica con tutte le sue attinenze.

Terzo ripartimento. Società reale, Museo nazionale, biblioteche pubbliche, officine de'papiri, scavamenti di antichità, istituti delle arti del disegno.

2. Alla esecuzione de' lavori riguardanti le singole appartenenze del Ministero istesso sarà addetto il seguente personale con i soldi fermati dalla legge organica de' Ministeri, cioè :

tre ufficiali di ripartimento;

sei ufficiali di carico, tre di primo e tre di secondo rango;

due ufficiali di prima classe primo rango col grado ed onori di ufficiali di carico;

sei ufficiali di prima classe, tre di primo e tre di secondo rango;

sei ufficiali di seconda classe, tre di primo e tre di secondo rango;

sei ufficiali di terza classe, tre di primo e tre di secondo rango;

sei ufficiali soprannumeri;

otto alunni, ciascuno col soldo di ducati sei al mesc.

3. Il Ministro delle finanze ed il Direttore del Ministero dell'istruzione pubblica sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

*Il Prodittatore*  
GIORGIO PALLAVICINO  
*Il Ministro dell' interno*  
RAFFAELE CONFORTI.

( N. 183 )

DECRETO *risguardante la Commissione di revisione  
delle opere teatrali.*

Napoli 18 ottobre 1860.

ITALIA E VITTORIO EMANUELE

IL PRODITTORE DELL'ITALIA MERIDIONALE

*Decreta*

ART. 1. È accettata la rinunzia data da' *Signori Domenico Anzelmi e Nicola Corcia* all'ufficio di componenti la Commissione di revisione delle opere teatrali, ed è discaricato dall'ufficio istesso il *Signor Filippo Cirelli* altro componente la detta Commissione.

2. La novella Commissione dipendente dal Ministero della istruzione pubblica sarà composta da' *Signori Pietro Micheletti, Marco d'Arienzo e Luigi lo Gatto*, ed avrà per ajutante il *Signor Alessandro Lancer*.

3. Ciascuno di questi tre revisori avrà uno stipendio di ducati trenta al mese, cioè il *Micheletti* ducati venticinque che per mezzo della Soprintendenza de' teatri si pagano per quest'oggetto dalla impresa del teatro de' *Fiorentini*, e ducati cinque da' fondi del Dipartimento di polizia; il *d'Arienzo* ducati trenta dagli stessi fondi di polizia; il *lo Gatto* ducati ventuno dal capitolo delle spese varie de' teatri di

*S. Carlo e del Fondo*, e ducati nove dagli indicati fondi di polizia; e da' fondi medesimi riceverà il *Lancer* ducati sei al mese.

4. Il Ministro di polizia ed il Direttore del Ministero della istruzione pubblica sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

*Il Prodittatore*  
GIORGIO PALLAVICINO  
*Il Ministro dell' interno*  
RAFFAELE CONFORTI.

( N. 184 )

DECRETO *col quale vengono ristabilite nella città di Napoli le Scuole reali di ballo.*

Napoli 18 ottobre 1860.

IN NOME DI S. M. VITTORIO EMANUELE

RE D'ITALIA

*Il PRODITTATORE in virtù dell' autorità a lui delegata.*

Sulla proposizione del Ministro dell' interno provvisoriamente incaricato del portafoglio della istruzione pubblica, deliberata in Consiglio de' Ministri ;

*Decreta*

ART. 1. Le Scuole reali di ballo , istituite con decreto

de' 22 gennajo 1812 , ed abolite con rescritto degli 8 di maggio 1840, sono ristabilite.

2. Il Consiglio di Soprintendenza de' teatri e spettacoli, tenendo presente il regolamento delle anzidette Scuole , ministerialmente approvato a' 28 agosto 1814 , formolerà un nuovo disegno di regolamento che meglio risponda alle odierne esigenze de' teatri di *S. Carlo* e del *Fondo*, e lo trasmetterà al Ministero dell'istruzione pubblica.

3. Il Ministro delle finanze ed il Direttore del Ministero dell'istruzione pubblica si porranno di concerto per determinare la cifra da aggiungersi a quella di annui ducati 1576 ammessa nello stato discusso del Ministero istesso sul capitolo *Soldi agl' impiegati nelle abolite Scuole di ballo*.

4. Il Ministro delle finanze ed il Direttore del Ministero dell'istruzione pubblica sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto.

*Il Prodittatore*

GIORGIO PALLAVICINO

*Il Ministro dell'interno*

RAFFAELE CONFORTI.

( N. 185 )

DECRETO *che assegna una determinata somma sulla Tesoreria di Napoli per l'ingrandimento del collegio Italo-Greco di S. Adriano.*

Caserta 20 ottobre 1860.

ITALIA E VITTORIO EMANUELE

IL DITTATORE DELL' ITALIA MERIDIONALE

In considerazione de' segnalati servigi resi alla causa nazionale da' prodi e generosi Albanesi;

*Decreta*

Cessati i bisogni della guerra, e costituita l'Italia con VITTORIO EMANUELE, dovrà il Tesoro di Napoli somministrare immediatamente la somma di dodicimila ducati per l'ingrandimento del collegio Italo-Greco di S. Adriano.

Io pongo sotto la garanzia della Nazione e del suo magnanimo Sovrano l'esecuzione di giustizia del presente decreto.

*Il Dittatore*  
G. GARIBALDI

( N. 186 )

DECRETO *prescrivente che il liceo del SALVATORE in Napoli rimanga chiuso per un anno.*

Napoli 25 ottobre 1860.

IN NOME DI S. M. VITTORIO EMANUELE

RE D'ITALIA

*Il PRODITTORE in virtù dell' autorità a lui delegata.*

Sulla proposizione del Direttore del Ministero dell'istruzione pubblica, deliberata nel Consiglio de' Ministri ;

*Decreta*

ART. 1. Il liceo del SALVATORE rimane chiuso per un anno.

2. La Casa lasciata da' Padri Gesuiti con l'annesso collegio al largo dello *Spirito Santo*, e le scuole poste alla strada *S. Sebastiano* sono messe a disposizione della istruzione pubblica.

3. Il Ministro delle finanze ed il Direttore del Ministero della istruzione pubblica sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

*Il Prodittatore*

GIORGIO PALLAVICINO

*Il Ministro dell'interno*

RAFFAELE CONFORTI.

( N. 187 )

**DECRETO** *che abilita gli studenti di tutte le provincie a venire in Napoli a fare gli studi e gli esami presso questa Università degli studi.*

Napoli 25 ottobre 1860.

**IN NOME DI S. M. VITTORIO EMANUELE**

**RE D'ITALIA**

*Il PRODITTATORE in virtù dell' autorità a lui delegata.*

Sulla proposizione del Direttore del Ministero della istruzione pubblica, deliberata nel Consiglio de' Ministri;

*Decreta*

**ART. 1.** Durante la conservazione de' licei provinciali, gli studenti di tutte le provincie, contro le disposizioni del decreto del dì 2 aprile 1857, sono abilitati a venire in Napoli, ove loro piaccia, ed a studiare e fare gli esami presso questa Università degli studi.

2. Il Ministro di polizia ed il Direttore del Ministero dell' istruzione pubblica sono rispettivamente incaricati dell' esecuzione del presente decreto.

*Il Prodittatore*

**GIORGIO PALLAVICINO**

*Il Ministro dell' interno*

**RAFFAELE CONFORTI.**

( N. 188 )

DECRETO *permettente la cumulazione degli averi che si percepiscono per impieghi in qualunque ramo dell'Amministrazione con quelli, che si godono per impieghi scientifici, letterari ed artistici.*

Napoli 25 ottobre 1860.

IN NOME DI S. M. VITTORIO EMANUELE

RE D'ITALIA

*Il PRODITTORE in virtù dell' autorità a lui delegata.*

Visto il decreto del dì 8 dello scorso mese di settembre col quale è interdetta la cumulazione degl' impieghi e degli stipendi;

Considerando che i professori di scienze, lettere ed arti sono in una condizione eccezionale, sì per la tenuità degli stipendi, e sì per la natura tutta speciale del loro ufficio, che lascia poco spazio ad avanzamento; essendo giusto che insino a che la loro condizione non sia migliorata, si faccia una eccezione temporanea in loro favore;

Sulla proposizione del Direttore del Ministero della pubblica istruzione, deliberata nel Consiglio de' Ministri;

*Decreta*

ART. 1. Possono cumularsi gli averi che si percepiscono

per impieghi in un ramo qualunque dell'Amministrazione con quelli, che si percepiscono per impieghi scientifici, letterari ed artistici.

2. Tutt' i Ministri ed il Direttore del Ministero della istruzione pubblica sono incaricati, ciascuno per la parte che lo riguarda, della esecuzione del presente decreto.

*Il Prodittatore*  
GIORGIO PALLAVICINO  
*Il Ministro dell' interno*  
RAFFAELE CONFORTI.

( N. 189 )

DECRETO *col quale il fondo assegnato per soccorsi agli studenti e letterati poveri vien destinato ad altro uso.*

Napoli, 26 ottobre 1860.

IN NOME DI S. M. VITTORIO EMANUELE

RE D' ITALIA

*Il PRODITTATORE in virtù dell' autorità a lui delegata.*

Sulla proposizione del Direttore del Ministero della istruzione pubblica, deliberata nel Consiglio de' Ministri ;

Considerando che non vi è niente di più vergognoso che domandare ed accettar limosina sotto il nome di studente o letterato povero ;

*Decreta*

ART. 1. I soccorsi agli studenti e letterati poveri sono tolti.

2. Il fondo assegnato a tali soccorsi è addetto alla fondazione di una Scuola magistrale.

3. Questo decreto avrà vigore dal 1861 in poi.

4. Il Ministro delle finanze ed il Direttore del Ministero della istruzione pubblica sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

*Il Prodittatore*

GIORGIO PALLAVICINO

*Il Ministro dell'interno*

RAFFAELE CONFORTI.

( N. 190 )

DECRETO *contenente varie disposizioni circa il collegio  
Italo-Greco di S. Adriano.*

Napoli 26 ottobre 1860.

IN NOME DI S. M. VITTORIO EMANUELE

RE D'ITALIA

*Il PRODITTATORE in virtù dell'autorità a lui delegata*

Prendendo in considerazione le condizioni attuali del collegio Italo-Greco di S. Adriano in Calabria citra, e desiderando ricondurre alla sua primitiva istituzione questo

nobile stabilimento ch'è fonte di civiltà per la gioventù albanese di quella provincia e della confinante Basilicata, e che per le vicende de' tempi è stato in gran parte deviato da'suoi primitivi ordinamenti;

Volendo inoltre sceverarlo da ogni ingerenza estranea a'suoi naturali reggitori, e ricondurre le cose alla primiera e vetusta fondazione, con apportarvi al tempo stesso que'miglioramenti che la progrediente civiltà rende necessari a profitto della gioventù studiosa;

Sul rapporto del Ministro di grazia e giustizia, incaricato temporaneamente a reggere anche il Ministero degli affari ecclesiastici;

Udito il Consiglio de' Ministri;

### *Decreta*

**ART. 1.** Le sovrane risoluzioni del cessato Governo Borbonico, che ponevano il collegio di S. Adriano sotto la dipendenza dell' Arcivescovo di Rossano, o di altri Prelati, sono pienamente rinvocate.

Il collegio ritornerà nello stato della sua primitiva indipendenza, e non riconoscerà altra autorità superiore, se non il Ministero degli affari ecclesiastici per la parte amministrativa e regolamentare.

2. In luogo del presidente del collegio *Monsignor D. Agostino Franco* Vescovo di Ermopoli, da lungo tempo assente, è reintegrato nella carica di vice-presidente il sacerdote greco *D. Antonio Marchianò*, destituito per le vicende del 1848, e lungamente incarcerato.

Egli avrà l'annuo emolumento di ducati duecento.

3. Affine di tutelare meglio gl'interessi del collegio, e

provvedere alla esatta amministrazione delle sue rendite, è creata una Commissione, composta dal vice-presidente, dal rettore, e da un altro sacerdote greco che sia benemerito dello stabilimento. Questa Commissione curerà di migliorare gl'introiti, sceglierà i professori, interverrà nella stipula de' contratti, formerà lo stato discusso, ed invigilerà acciò l'amministrazione proceda con la più scrupolosa regolarità. Le sue deliberazioni saranno prese a maggioranza di voti, verranno trascritte in apposito registro, e volta per volta immediatamente sottoscritte da tutti e tre i componenti la Commissione. In caso di dissenso, potrà il discordante assegnare le ragioni nello stesso registro.

4. Il rettore sarà il segretario della Commissione, e come tale avrà il carico della redazione delle deliberazioni e quello della corrispondenza, e sarà inoltre il razionale del collegio.

5. È nominato alla carica di rettore il sacerdote greco *D. Benedetto Scura*, che ha prestato al collegio assai utili e rilevanti servigi. Egli godrà l'annuo emolumento di ducati centosessanta, ed una indennità di ducati quaranta in compenso delle funzioni di segretario e di razionale che vi sono annesse.

6. È nominato membro della Commissione l'altro sacerdote greco *D. Francesco Saverio Elmo*, con l'annuo emolumento di ducati centosessanta, restando in facoltà del vice-presidente di affidargli anche una cattedra di lingua greca o di matematica, secondo che meglio stimerà opportuno.

7. In caso di legittima mancanza di qualcuno de' membri della Commissione, sarà chiamato a rimpiazzarlo uno de' professori del collegio a scelta del vice-presidente.

8. In caso d'infermità o di altro impedimento legittimo del vice-presidente, il rettore ne assumerà di pieno dritto le funzioni.

9. Ne' primi dieci giorni di febbrajo di ciascun anno saranno rimessi al Ministero degli affari ecclesiastici i conti della gestione dell'anno precedente, firmati pagina per pagina, e sottoscritti in fine da tutt' i componenti la Commissione. Nell' inviare tali documenti potrà la Commissione proporre tutte le misure, che reputerà acconce al miglioramento tanto morale e scientifico, che materiale del pio luogo.

10. Oltre delle cattedre che attualmente esistono, appena lo stato delle rendite il consentirà, la Commissione curerà di fondarne altre di lingua francese, di lingua e letteratura italiana, di fisica sperimentale e di dritto.

11. I professori del collegio potranno essere anche laici dovendo solo aversi cura, che la scelta cada sopra soggetti riputati per sapere e per probità.

12. Dal dì 1.º del prossimo novembre in poi, l' assente Vescovo di Ermopoli, che non presta alcun servizio al collegio, percepirà soltanto la metà della sua prebenda: l'altra metà sarà rilasciata a beneficio dello stabilimento.

13. Anche nel caso che il detto Vescovo di Ermopoli ritorni nel collegio, l'amministrazione sarà sempre tenuta dal vice-presidente e dalla Commissione creata con l'articolo 3, senza che possa egli prendervi ingerenza alcuna. Le sue funzioni dovranno limitarsi unicamente alle ordinazioni e ad amministrare la cresima ne' paesi di rito greco.

14. La Commissione dovrà, a sua responsabilità, aprire il collegio ne' primi dieci giorni di novembre di ciascun anno, e non potrà chiuderlo se non al principio di settem-

bre. Que' convittori però che per distanza della loro patria o per altre ragioni non potranno recarvisi , saranno facoltati a dimorare nel collegio durante il ferio autunnale.

15. Resta abolita la disposizione che prescrive doversi agli alunni gratuiti sottoporre ad un esame preventivo per essere ammessi, ed in conseguenza sono richiamati in vigore gli antichi regolamenti , che accordano il beneficio degli alunni gratuiti indistintamente a tutti i comuni albanesi di rito greco senza il detto sperimento.

16. Il Ministro di grazia e giustizia , incaricato temporaneamente a reggere anche il Ministero degli affari ecclesiastici, è incaricato della esecuzione del presente decreto.

*Il Prodittatore*

GIORGIO PALLAVICINO

*Il Ministro dell'interno*

RAFFAELE CONFORTI.

( N. 191 )

**DECRETO** col quale l'istituto d'Incoraggiamento, le Società economiche, e le Scuole di arti e mestieri sono posti nella dipendenza del Ministero d'istruzione pubblica.

Napoli 26 ottobre 1860.

IN NOME DI S. M. VITTORIO EMANUELE

RE D'ITALIA

*Il PRODITTORE in virtù dell'autorità a lui delegata.*

Sulla proposizione del Direttore del Ministero della istruzione pubblica, deliberata nel Consiglio de' Ministri;

*Decreta*

ART. 1. L'Istituto d'incoraggiamento, le Società economiche e le Scuole di arti e mestieri dipenderanno da ora innanzi dal Ministero di pubblica istruzione, così per la parte scientifica, come per la parte amministrativa.

2. Il Direttore del Ministero della istruzione pubblica darà soltanto comunicazione a' Ministri dell'interno e dei lavori pubblici delle deliberazioni prese dall'Istituto d'incoraggiamento e superiormente approvate, e delle private concesse.

3. I Ministri dell'interno e de' lavori pubblici, e il Di-

rettore del Ministero della istruzione pubblica sono rispettivamente incaricati della esecuzione del presente decreto.

*Il Prodittatore*

GIORGIO PALLAVICINO

*Il Ministro dell'interno*

RAFFAELE CONFORTI.

( N. 192 )

DECRETO *organico sullo insegnamento universitario*

Napoli 29 ottobre 1860.

IN NOME DI S. M. VITTORIO EMANUELE

RE D'ITALIA

*Il PRODITTATORE in virtù dell'autorità a lui delegata.*

Sulla proposizione del Direttore del Ministero della istruzione pubblica, deliberata nel Consiglio de' Ministri ;

*Decreta*

ART. 1. L'insegnamento universitario comprende sei Facoltà :

- la Facoltà teologica ;
- la Facoltà di filosofia e lettere ;
- la Facoltà di giurisprudenza ;
- la Facoltà di scienze matematiche ;
- la Facoltà di scienze naturali ;
- la Facoltà di medicina.

2. La Facoltà di filosofia e lettere comprende questi insegnamenti :

- 1.° Filosofia ;
- 2.° Storia della filosofia ;
- 3.° Storia ;
- 4.° Filosofia della storia ;
- 5.° Geografia e statistica ;
- 6.° Estetica ;
- 7.° Storia della letteratura ;
- 8.° Letteratura italiana ;
- 9.° Letteratura latina ;
- 10.° Letteratura greca ;
- 11.° Letteratura orientale ;
- 12.° Filologia ;
- 13.° Archeologia.

La Facoltà di giurisprudenza comprende questi insegnamenti :

- 1.° Filosofia del dritto ;
- 2.° Storia del dritto :
- 3.° Dritto internazionale ;
- 4.° Dritto costituzionale ;
- 5.° Dritto romano ;
- 6.° Dritto ecclesiastico ;
- 7.° Leggi civili ;
- 8.° Ordinamento giudiziario e procedura civile ;
- 9.° Legge e procedura penale ;
- 10.° Dritto di commercio e navigazione ;
- 11.° Dritto amministrativo ;
- 12.° Economia pubblica.

La Facoltà di scienze matematiche comprende questi insegnamenti :

- 1.° Algebra superiore e teoria de' numeri ;
- 2.° Geometria a due e tre coordinate ;
- 3.° Geometria descrittiva ;
- 4.° Introduzione al calcolo sublime ;
- 5.° Calcolo differenziale ed integrale ;
- 6.° Meccanica razionale ;
- 7.° Idraulica ;
- 8.° Meccanica applicata alle macchine e idraulica pratica ;
- 9.° Astronomia ;
- 10.° Geografia matematica e geodesia ;
- 11.° Geometria superiore ;
- 12.° Storia delle matematiche.

Alla Facoltà di scienze matematiche sono aggregati gli insegnamenti di

- 1.° Geometria descrittiva per alcuni trattati speciali ;
- 2.° Costruzioni civili e stradali ;
- 3.° Topografia ;
- 4.° Architettura.

La Facoltà di scienze naturali comprende questi insegnamenti :

- 1.° Fisica ;
- 2.° Fisica terrestre o meteorologia ;
- 3.° Chimica inorganica ;
- 4.° Chimica organica ;
- 5.° Geologia ;
- 6.° Mineralogia ;
- 7.° Botanica ;
- 8.° Zoologia ;
- 9.° Anatomia comparata.

Alla cattedra di chimica inorganica è aggiunta una scuo-

la di chimica pratica, nella quale saranno dati tre corsi, il primo di preparazioni chimiche, il secondo di analisi chimiche, il terzo di ricerche chimiche.

La Facoltà di medicina comprende questi insegnamenti:

- 1.° Anatomia ;
- 2.° Fisiologia sperimentale ;
- 3.° Patologia razionale ;
- 4.° Anatomia patologica ;
- 5.° Materia medica e terapeutica ;
- 6.° Medicina pratica suddivisa in due scuole ;
- 7.° Clinica medica ;
- 8.° Igiene privata e pubblica e polizia medica ;
- 9.° Medicina legale ;
- 10.° Chirurgia teoretica suddivisa in due scuole ;
- 11.° Clinica chirurgica ;
- 12.° Clinica ostetrica ;
- 13.° Clinica oftalmica ;
- 14.° Storia della medicina.

Alla Facoltà di medicina sono aggregati :

l'insegnamento d'Istologia fisiologica e Anatomia generale ;

l'insegnamento d'Istologia patologica.

3. Vi sarà uno o più coadiutori permanenti nelle cliniche e ne' gabinetti dell'Università, proposti da' direttori rispettivi.

4. Si può concedere ad insegnanti privati di fare un corso nell'Università, previa l'approvazione del Consiglio superiore di pubblica istruzione. Quando ricevono incarichi determinati hanno diritto ad una indennità.

5. I professori titolari dell'Università non possono tenere insegnamenti privati.

6. Lo stipendio de' professori titolari è di lire quattromila l'anno. Questo stipendio sarà accresciuto del decimo ogni quinquennio.

7. I professori che vengono nella nostra dalle altre Università d'Italia metteranno a calcolo gli anni di servizio reso in quella Università.

8. Per decreto regio, previo il parere del Consiglio di pubblica istruzione, si potrà aumentare lo stipendio fino alla metà a professori eminenti per opere, per iscoperte, per insegnamento.

I professori titolari, che sono pure direttori di gabinetti, hanno, oltre al soldo di professori, uno stipendio di lire duemila l'anno. E ritirandosi liquideranno la loro pensione sulla somma de' due soldi.

9. I professori aggregati avranno duemila lire, da aumentarsi del decimo ogni quinquennio.

10. I coadiutori, se sono permanenti ed hanno un incarico determinato, avranno il terzo del soldo del professore, da aumentarsi del decimo ogni quinquennio.

11. Quanto alla Facoltà teologica, rimarrà tutto nello stato presente fino a nuova disposizione.

12. Il Ministro delle finanze ed il Direttore del Ministero della istruzione pubblica sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

*Il Prodittatore*  
**GIORGIO PALLAVICINO**  
*Il Ministro dell' interno*  
**RAFFAELE CONFORTI.**

(N. 193)

DECRETO *col quale la Giunta della Biblioteca nazionale  
è sciolta.*

Napoli 30 ottobre 1860.

IN NOME DI S. M. VITTORIO EMANUELE

RE D'ITALIA

*Il PRODITTORE in virtù dell'autorità a lui delegata.*

Sulla proposizione del Direttore del Ministero della istruzione pubblica, deliberata nel Consiglio de' Ministri ;

*Decreta*

ART. 1. La Giunta della Biblioteca nazionale è sciolta.

2. Il *sacerdote D. Vito Fornari* è nominato prefetto della indicata Biblioteca nazionale, coll'incarico di proporre il riordinamento organico di essa Biblioteca e la riforma del personale.

3. Il Ministro delle finanze ed il Direttore del Ministero della istruzione pubblica sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto.

*Il Prodittatore*  
GIORGIO PALLAVICINO  
*Il Ministro dell'interno*  
RAFFAELE CONFORTI.

( N. 194 )

DECRETO per la destinazione del locale già de' PP. Gesuiti alla instaurazione di un ginnasio per l'insegnamento secondario.

Napoli 30 ottobre 1860.

IN NOME DI S. M. VITTORIO EMANUELE

RE D'ITALIA

*Il PRODITTORE in virtù dell' autorità a lui delegata.*

Considerando che l'edifizio del SALVATORE è troppo angusto al bisogno dello insegnamento secondario in questa capitale;

Sulla proposizione del Direttore del Ministero della istruzione pubblica, deliberata nel Consiglio de' Ministri;

*Decreta*

ART. 1. Un ginnasio per l'insegnamento secondario, intitolato dal glorioso nome di VITTORIO EMANUELE, verrà aperto il primo giorno di gennajo del 1861, nel locale che fu casa è collegio de' PP. Gesuiti.

2. Il detto ginnasio avrà delle scuole pubbliche per tutti i gradi dello insegnamento, ed un alunnato con scuole interne.

3. La pensione mensile di ogni alunno è fermata a ducati dodici.

4. Le rendite del liceo del SALVATORE vengono addette alle spese del nuovo ginnasio, supplendo la real Tesoreria e la provincia a quello che mancherà nello assestamento del nuovo stato discusso.

5. I Ministri delle finanze e dell'interno ed il Direttore del Ministero della istruzione pubblica sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

*Il Prodittatore*

GIORGIO PALLAVICINO

*Il Ministro dell'interno*

RAFFAELE CONFORTI.

( N. 195 )

DECRETO *per l'organizzazione delle Scuole normali primarie.*

Napoli 31 ottobre 1860.

IN NOME DI S. M. VITTORIO EMANUELE

RE D'ITALIA

*Il PRODITTATORE in virtù dell'autorità a lui delegata.*

Sulla proposizione del Direttore del Ministero della pubblica istruzione, deliberata nel Consiglio de' Ministri;

*Decreta*

ART. 1. In ogni provincia vi sarà una Scuola normale primaria maschile ed una femminile.

2. L'edifizio dovrà contenere:

1.° tre sale per l'insegnamento;

2.° una sala per la biblioteca;

3.° un'altra per conservarvi le macchine di fisica e chimica, e gli oggetti di storia naturale;

4.° un alloggio pel direttore;

5.° un giardino per le esperienze agronomiche;

6.° un prato o cortile per gli esercizi ginnastici.

3. Il numero degli alunni non potrà eccedere i sessanta, eccetto la Scuola di Napoli, in cui possono giungere sino a centoventi.

4. Gli alunni sono nominati dietro concorso.

5. Sono dispensati dal concorso, dietro il parere della Commissione di pubblica istruzione, coloro che già da tre anni sono con lode maestri primari pubblici.

6. Condizioni di ammissione al concorso sono l'età di sedici anni compiuti ed una buona morale.

7. L'esame cadrà sulle seguenti materie:

1.° lingua italiana;

2.° elementi di geografia, cosmografia e storia;

3.° elementi di aritmetica e geometria.

8. La Commissione di esame è composta de' professori della Scuola normale, sotto la presidenza del direttore.

9. Gli alunni che negli esami di passaggio dal secondo al terzo anno ottengono il maggior numero di punti, sono nominati alunni ripetitori, uno o due per materia. Essi

dovranno udire le ripetizioni, ed assistere i professori nella correzione de' lavori e nelle esperienze ed esercizi scolastici.

10. Gli alunni si obbligheranno in iscritto ad accettare per sei anni il posto che sarà loro conferito nel pubblico insegnamento dopo la loro approvazione nell'ultimo esame. Con questa condizione saranno esenti dalla leva.

11. L'insegnamento durerà tre anni.

12. Nel primo anno s'insegnerà:

1.° grammatica italiana ed elocuzione;

2.° elementi di cosmografia, di geografia e storia nazionale;

3.° aritmetica, contabilità e sistema metrico;

4.° elementi di geometria piana e solida;

5.° nozioni elementari di storia naturale, fisica e chimica, principalmente per ciò che si appartiene agli usi della vita;

6.° norme elementari d'igiene;

7.° elementi di agricoltura;

8.° trattati de' doveri religiosi, civili e politici;

9.° pedagogia;

10.° disegno lineare, calligrafia, canto ed esercizi ginnastici.

13. Ogni Scuola normale avrà una biblioteca composta delle opere più utili in ciascuna materia dell'insegnamento normale.

14. La biblioteca rimarrà aperta dalle ventidue ore fino a due ore di notte. Possono esservi ammessi gli alunni della Scuola normale ed anche di altre Scuole, e i professori pubblici e privati. Gli altri avranno bisogno di uno speciale permesso del direttore.

15. I professori saranno cinque: 1.° di lingua italiana; 2.° di cosmografia, geografia e storia; 3.° di aritmetica, geometria e disegno lineare; 4.° di storia naturale, igiene, chimica, fisica e agricoltura; 5.° de' doveri religiosi, civili e politici, e di pedagogia.

I professori hanno lo stipendio mensile di ducati venticinque.

I professori sono di nomina regia, a proposta della Commissione di pubblica istruzione. Il rapporto della Commissione di pubblica istruzione nel quale si danno le ragioni della proposta, dovrà essere pubblicato per le stampe.

16. Vi sarà un maestro di canto, un maestro di calligrafia, ed un altro di ginnastica, ciascuno con lo stipendio mensile di ducati quindici.

17. Il professore di fisica e chimica è custode delle macchine e degli oggetti di storia naturale, col soprassoldo di ducati dieci.

18. Uno de' professori destinato dalla Commissione provinciale sarà bibliotecario col soprassoldo di ducati dieci.

19. Uno de' professori sarà a proposta della Commissione anche il direttore della Scuola, col soprassoldo di ducati quindici.

20. Ne' due primi anni vi sarà un esame pel passaggio da una classe all'altra: nel terzo anno vi sarà l'esame di uscita. L'esame è pubblico. Possono presentarsi anche altri aspiranti al posto di maestri primari, quantunque non facciano parte della Scuola, purchè abbiano insegnato almeno per un anno.

21. Coloro che non sono approvati rimarranno un altro anno nella stessa classe; ed ove ciò accada la seconda volta, saranno espulsi. Coloro che non sono approvati nel-

l'esame di uscita, possono ripresentarsi all' esame nel principio dell'anno scolastico.

22. Gli alunni alla fine del secondo anno possono essere nominati maestri elementari primari, dopo di aver fatto il tirocinio di sei mesi in una Scuola primaria pubblica.

23. Il comune dove è posta la Scuola normale dee dare l'edifizio della Scuola, ed ancora tutti gli arredi necessari, come tavolini, banchi, lavagne. Dee ancora provvedere alla manutenzione dell'edifizio.

24. Il custode della biblioteca ed il servente sono ancora pagati dal comune.

25. Le macchine, gli oggetti di storia naturale, ed i libri per la biblioteca sono a carico della Cassa provinciale.

26. I professori ed il direttore sono a carico del Tesoro.

27. Si può sul bilancio della pubblica istruzione accordare sussidi ad alunni di nota povertà, previo il parere della Commissione di pubblica istruzione.

28. Nelle Scuole normali femminili saranno:

una direttrice e due maestre assistenti;

un professore di lingua e letteratura italiana;

un professore di storia, geografia e pedagogia;

un professore di nozioni elementari di scienze naturali, igiene, fisica e chimica;

un professore di aritmetica, contabilità, e nomenclatura geometrica, a bene intendere il sistema metrico decimale.

29. La direttrice avrà lo stipendio mensile di ducati quaranta, e ciascuna delle due maestre assistenti quello di ducati quindici; i professori avranno lo stipendio mensile di ducati venticinque.

La direttrice, le maestre ed i professori saranno di nomina regia, a proposta della Commissione di pubblica istruzione.

30. La direttrice darà le lezioni su' doveri della donna , il catechismo e la Religione ; e farà da ripetitrice nel corso dell' ultimo anno , assistita dalle migliori allieve , fra le quali sceglierà pure quelle che dovranno assistere le due maestre nelle ripetizioni del corso di primo e secondo anno.

31. Una delle maestre assistenti sorveglierà durante una ora del giorno i lavori donneschi , ed avrà cura della biblioteca , per cui godrà il soprassoldo di ducati dieci.

32. L'altra maestra assistente darà lezioni di calligrafia e disegno di ornato. Sarà pure incaricata di conservare i modelli di disegno , col soprassoldo di ducati dieci.

33. Tutte le altre differenze che necessariamente debbono esservi fra una Scuola maschile ed una femminile , saranno meglio indicate ne' programmi e regolamenti disciplinari.

34. Gli altri particolari indicati nel decreto della istituzione della Scuola normale maschile, che non sono incompatibili con questa Scuola normale femminile , s'intendono conservati.

35. Considerando il bisogno in cui si è di buoni maestri primari, si può subito procedere all' esecuzione, anche derogando a qualche disposizione della presente legge.

36. I particolari di esecuzione saranno stabiliti in uno speciale regolamento a cura della Commissione di pubblica istruzione.

37. I Ministri dell' interno e delle finanze , ed il Direttore del Ministero di pubblica istruzione sono incaricati dell' esecuzione del presente decreto.

*Il Prodittatore*  
**GIORGIO PALLAVICINO**  
*Il Ministro dell' interno*  
**RAFFAELE CONFORTI.**

(N. 196)

*DECRETO col quale la Commissione di pubblica istruzione è sciolta, e vengono istituiti un Consiglio generale ed un Consiglio straordinario di pubblica istruzione.*

Napoli 1 novembre 1860.

IN NOME DI S. M. VITTORIO EMANUELE

RE D'ITALIA

*Il PRODITTORE in virtù dell'autorità a lui delegata.*

Sulla proposizione del direttore del Ministero di pubblica istruzione ;

*Decreta*

**ART. 1.** La Commissione provvisoria di pubblica istruzione è sciolta.

**2.** L'alta direzione di tutta la parte scientifica, regolamentaria ed amministrativa dell'istruzione pubblica, cioè della regia Università degli studi e stabilimenti da essa dipendenti, Accademie, Specola astronomica, licei, collegi, scuole speciali, ed istituti e scuole private, è affidata ad un Consiglio che prenderà il nome di *Consiglio generale di pubblica istruzione*, e sarà preseduto dal Ministro.

3. Il Consiglio è composto di cinque membri, oltre ad un vice-presidente, ed un segretario con voto.

4. Il Consiglio si riunirà almeno due volte la settimana, salvo i casi straordinari.

5. A ciascun membro del Consiglio sarà affidato più particolarmente un ramo della pubblica istruzione, secondo che verrà stabilito in un apposito regolamento.

6. Il Consiglio ha le seguenti attribuzioni: 1.° prende tutte le disposizioni opportune per l'esatta esecuzione delle leggi e de' regolamenti; 2.° su' rapporti annuali e mensuali degl'ispettori e delle Commissioni provinciali compila un rapporto annuale sul merito, la condotta ed i servizi prestati da ciascun professore, da servire di norma per le nomine o le promozioni; 3.° in ogni biennio fa un rapporto sullo stato dell'istruzione; 4.° regola la parte amministrativa delle varie scuole dipendenti dal Ministero di pubblica istruzione, esaminando i contratti di qualunque natura, come somministrazione di viveri od altro, proponendo lo uso che deve farsi delle somme che avanzano, e dando il suo avviso su' rispettivi stati discussi; 5.° esamina i progetti per lavori da eseguirsi in locali addetti all'istruzione pubblica.

7. Vi sarà ancora un *Consiglio straordinario*, che si riunirà una volta al mese, salvo i casi straordinari.

8. Il Consiglio straordinario, oltre i cinque membri detti avanti, sarà composto di dieci altri.

9. Il Consiglio straordinario ha le seguenti attribuzioni:

1.° propone nuove leggi o regolamenti intorno alla pubblica istruzione, ovvero delle modificazioni alle leggi ed a' regolamenti in vigore;

2.° fa le proposte per la nomina de' professori che

debbono eleggersi senza concorso, e per gli altri casi stabilisce le norme da tenersi nello sperimento;

3.° fa la proposta di coloro che debbono comporre le Commissioni provinciali;

4.° in mancanza di buoni libri per l'insegnamento primario o secondario, propone i rimedi opportuni, intimando anche de' concorsi a questo fine. Fa pure o commette l'esame delle opere utili all'istruzione, e stabilisce i compensi o i premi da darsi per servigi importanti prestati alla pubblica istruzione, non che le pensioni a' dotti che non fossero più in istato di prestar servizio;

5.° può, dietro rapporto delle Commissioni provinciali o degli ispettori, sospendere impiegati, maestri, professori direttori, ispettori, ed anche professori dell'Università; ma per questi ultimi il Ministro dovrà presedere il Consiglio, ed assisteranno anche alle sessioni tre professori a ciò delegati dal Consiglio di disciplina dell'Università;

6.° esamina i programmi d'insegnamento, dividendosi in varie Commissioni, ed aggregandosi in caso di bisogno de' professori dell'Università.

10. A tutte le precedenti attribuzioni del Consiglio si aggiungono quelle ad esse attribuite dalle leggi ancora in vigore.

11. Un terzo almeno di tutto il Consiglio dovrà appartenere all'Università o all'Accademia; gli altri potranno essere scelti tra' professori pubblici e privati e tra gli uomini eminenti.

12. Dopo cinque anni dalla prima istallazione del Consiglio, tre de' Consiglieri straordinari estratti a sorte dovranno lasciare il loro ufficio, ed essere surrogati da altri tre nominati sulla proposizione di tutto il Consiglio, il

quale dovrà essere in questo caso preseduto dal Ministro. Nell'anno seguente usciranno allo stesso modo tre altri Consiglieri straordinari, e così per altri due anni successivi. Nel quinto anno usciranno cinque Consiglieri straordinari, di maniera che dopo il secondo quinquennio il corpo de' Consiglieri straordinari sarà interamente rinnovato: così si procederà per gli anni seguenti. Niuno potrà essere rieletto se non dopo tre anni.

13. I Consiglieri ordinari durano in ufficio tre anni, e possono essere confermati.

14. Il vice-presidente ed il segretario generale non sono inamovibili.

15. Ove rimanga vacante il posto di uno de' Consiglieri, tutto il Consiglio riunito proporrà a maggioranza di voti il successore.

16. Il segretariato del Consiglio sarà ordinato in un apposito regolamento.

17. Nelle pubbliche solennità il Consiglio prenderà posto prima dell'Università e dell'Accademia.

18. Niun membro potrà mancare alle sessioni senza legittimo impedimento; ove l'assenza fosse per due mesi di seguito senza cagione, s'intenderà volontariamente dimesso.

19. Il vice-presidente avrà il soldo, il grado e gli onori di Consigliere di Stato.

Il segretario avrà il soldo de' segretari generali delle Amministrazioni generali di prima classe.

I Consiglieri membri del Consiglio ordinario di pubblica istruzione avranno lo stipendio di annue duemila lire.

20. La Commissione presente di pubblica istruzione continuerà in ufficio sino all'apertura dell'Università.

21. Il Ministro delle finanze ed il Direttore del Ministero della istruzione pubblica sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

*Il Prodittatore*

GIORGIO PALLAVICINO

*Il Ministro dell' interno*

RAFFAELE CONFORTI.

**LEGGI, DECRETI,  
ED ALTRI ATTI  
RISGUARDANTI  
LA PUBBLICA ISTRUZIONE**

**EMANATI  
NELLE PROVINCIE NAPOLITANE**  
durante il periodo della Luogotenenza

---

*Dal dì 8 novembre 1860 in poi*

**( N. 197 )**

*ISTITUZIONE di un Dicastero di Agricoltura e Commercio nella dipendenza di cui passano le scuole di agricoltura e di arti e mestieri, l' Istituto d' Incoraggiamento , e le società economiche.*

Napoli 8 novembre 1860.

**IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE**

**NELLE PROVINCIE NAPOLETANE**

*Decreta*

**ART. 1.** È istituito un Dicastero di Agricoltura e Commercio.

**2.** Esso sarà composto: 1° del ripartimento di agricoltura e commercio che di presente fa parte del Ministero

dell'Interno; 2° dell'Amministrazione delle acque, foreste e caccia, secondo l'ordinamento suo attuale, ed ora dipendente dal Ministero de' Lavori pubblici; 3° delle scuole di agricoltura, e di arti e mestieri, dell'Istituto d'Incoraggiamento e delle società economiche che ora appartengono al Ministero della Pubblica Istruzione, e dell'esercizio della veterinaria, rimanendo l'insegnamento all'Istruzione Pubblica. Apparterrà inoltre al Dicastero di Agricoltura e Commercio la proposizione di tutt' i provvedimenti generali intesi a tutelare la proprietà agraria ed a promuovere il miglioramento del territorio, ponendosi di accordo col Consigliere incaricato de' Lavori Pubblici, in quanto concerne quel Dicastero, al quale rimarranno salve le sue presenti attribuzioni pe' progetti d'arte e per la loro esecuzione.

3. L'approvazione della società di credito e di altre società o stabilimenti commerciali e marittimi entra fra le attribuzioni del Dicastero delle Finanze. Per quelle fra simiglianti società e istituzioni che hanno attinenza all'industria ed all'agricoltura, il Consigliere delle Finanze si metterà d'accordo col Consigliere incaricato del Dicastero istituito col presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nelle forme prescritte dalla legge, ed inserito nella raccolta degli atti ufficiali del Governo.

FARINI

( N. 198 )

SI ORDINA l'apertura di quattro scuole gratuite serali  
in Napoli.

Napoli 19 novembre 1860.

IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE

NELLE PROVINCE NAPOLETANE

Sulla proposizione del Consigliere incaricato del Dicastero dello Interno;

Udito il Consiglio di Luogotenenza;

*Decreta*

ART. 1. Saranno aperte per tutto il mese di gennaio prossimo nella Città di Napoli quattro scuole gratuite serali per gli adulti delle classi povere, onde imparare almeno il leggere, lo scrivere, l'aritmetica, il disegno lineare e i doveri civili e religiosi.

2. Sul fondo de' franchi 200,000 largiti da S. M. Vittorio Emmanuele con sua lettera del 14 corrente mese è assegnata una somma di franchi quarantamila all'istituzione di dette scuole.

3. Il Municipio provvederà i luoghi dove devono collocarsi dette scuole, e stanzierà sul suo bilancio le somme che possono occorrere al loro ulteriore mantenimento.

4. Una Commissione, d'accordo col Municipio, attenderà al pronto installazione delle scuole serali, ne compilerà gli statuti e proporrà i mezzi di estenderne a' capoluoghi delle provincie l'istituzione.

5. A membri di detta Commissione, la quale eleggerà nel suo seno un Presidente ed un Segretario, sono nominati i signori:

Antonio Ciccone, Leopoldo Rodinò, Michele Ruggiero, Scipione Volpicella, Canonico Masi, Antonio Mirabelli, Carlo Capomazza, Bertrando Spaventa.

6. Al Consigliere incaricato del Dicastero dell'Interno è affidata l'esecuzione del presente decreto.

FARINI

*Il Consigliere incaricato  
del Dicastero di Grazia e Giustizia*

PISANELLI

( N. 199 )

SI PROVVEDE *alla istallazione degli Asili infantili.*

Napoli 19 novembre 1860.

IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE

NELLE PROVINCE NAPOLETANE

Sulla proposizione del Consigliere incaricato del Dicastero dell'Interno;

Udito il Consiglio di Luogotenenza ;

*Decreta*

ART. 1. Sul fondo di fr. dugentomila largiti da S. M. Vittorio Emmanuele con sua lettera del 14 del corrente mese, sono destinati franchi ottantamila alla creazione ed alle spese di fondazione e di primo mantenimento de' dodici asili instituiti con decreto degli 11 settembre 1860.

2. Una Commissione, d'accordo col Municipio, provvederà all'installazione de' dodici asili , procurerà di promuovere le offerte spontanee de' privati cittadini , e proporrà gli statuti ed i modi di assicurare l'esistenza degli asili nell'avvenire, e la loro diffusione per tutte le provincie Napoletane.

3. La Commissione, che si eleggerà nel suo seno un Presidente ed un Segretario, sarà composta de' signori :

Principe di Ardore, Cav. Francesco Spinelli, Barone Giuseppe Gallotti, Sacerdote Gaetano Pesce, Gabriele Capuano, Lelio M. Fanelli, Michele Baldacchini, Alfonso della Valle, Alfredo Correale, Principe di Gesualdo, Duca di Caballino Castromediano, Eugenio Cosmi.

4. Gli asili dovranno essere aperti al più tardi per la fine del prossimo gennaio.

5. È affidata l'esecuzione del presente decreto al Consigliere incaricato del Dicastero dell'Interno.

FARINI

*Il Consigliere incaricato  
del Dicastero di Grazia e Giustizia*

PISANELLI

( N. 200 )

*CIRCOLARE a tutt' i Governatori , sotto Governatori , ed Ispettori distrettuali perchè si ponga opera da ognun di essi per far prosperare l' insegnamento primario , giusta i sovrani voleri.*

CONSIGLIO GENERALE DI PUBBLICA ISTRUZIONE

*3.º Ripartimento — 2.º Carico.*

Napoli 22 novembre 1860.

*Signore* — S. M. il glorioso nostro Re Vittorio Emanuele nella sua splendida lettera de' 14 di questo mese al Luogotenente generale di questa parte del regno, pubblicata nel Giornale ufficiale de' 16, dice, fra l'altro, queste magnifiche parole « L'istruzione e l'educazione religiosa e civile del popolo furono l'assiduo pensiero del Mio Regno. Io so che per esse si aumenta l'operosità e la moralità di tutta la nazione. Le istituzioni liberali, largite da Mio Padre e da Me custodite, per esser utili a tutti devono essere intese da tutti e far del bene a tutti ».

Per conseguente a questa istruzione religiosa e civile del popolo dovendo segnatamente le scuole primarie contribuire, io credo che, fino a quando un ordinamento novello ed adatto alle libere istituzioni non sarà sancito ed attuato, è strettissimo dovere di tener fermo e spingere le cose e le norme esistenti a quello stato di sviluppo e di miglio-

mento, che le condizioni presenti consentono, e prepararle a più lieto e fruttifero avvenire.

Laonde, meno in quella parte che direttamente si opponga alla natura del nostro governo, desidero che tutte le disposizioni contenute nella collezione di regolamenti diramata a' 9 luglio 1859, e nella circolare de' 3 dicembre ultimo vengano con esattezza eseguite e sempre con uno scopo più largo e benefico che per lo innanzi, per raggiungere il fine dal Re Nostro indicatoci d'istruire ed educare religiosamente e civilmente il popolo nel più breve tempo possibile. E per vero, secondo le indicate disposizioni, il retribuirsi i maestri e le maestre co'soldi, non lauti, voluti dalla legge de' 12 dicembre 1816, apprendosi negli stati discussi comunali, e prontamente negli stati di variazione articoli appositi di spese; o provocare, in caso di povertà de' comuni, dalla provincia, ed anche dallo Stato i mezzi occorrenti:

il nominarsi secondo il numero degli abitanti tutti gli istitutori richiesti da' regolamenti in vigore:

l'indursi le famiglie del popolo a far istruire nelle scuole primarie i fanciulli appena giunti all'età conveniente, giusta lo spirito dell'art. 21 del regolamento:

il concedersi alle scuole località comode centrali ed opportune, e fornirle di mobiglia, di oggetti scolastici e di quanto altro occorre, onde bene esercitarsi l'insegnamento:

il provvedersi gli alunni poveri di libri, senza cui è vano sperarne profitto:

l'usarsi il metodo simultaneo, o mutuo attuali fino a quando non vengano migliorati:

l'introdursi nelle scuole il maggior numero possibile delle lezioni prescritte, e segnatamente di non dimentic-

carsi il catechismo di agricoltura tanto necessario alle nostre popolazioni , ed il disegno lineare grandemente utile in ispecial modo agli artigiani :

il continuarsi con maggiore esattezza gli esami bimestrali richiesti pel pagamento de' soldi a' maestri ; non che gli esami annuali con più severità di forme , e coll' intervento del maggior numero possibile di autorità e persone istruite per aversi con essi la vera espressione dell' andamento delle scuole, ed avvisare ad allontanarne i difetti ed introdurvi ogni miglioramento , con la lode il biasimo il premio e la pena a chiunque spetti :

l' esigersi, infine, una più intelligente benevola e continua ispezione, poichè la esperienza ha dimostrato , che quelle scuole prosperano che vengono attentamente invigilate :

sono cose di tanta importanza ed utilità, in ogni paese e tempo, che io non posso omettere di raccomandarle con la maggior forza che posso a' Governatori , Sotto Governatori , Municipi , Ispettori e maestri tutti per la parte ad ognuno attribuita.

Se poi alcuno degli Ispettori, de' maestri, delle maestre e delle ajutanti non possa o non creda di potere come conviene continuare nel suo ufficio in questa opera filantropica, da onesta persona si dimetta e dia luogo ad altri che possa appieno corrispondere all' aspettazione di un popolo e di un governo libero di una grande nazione.

Ella è pregata di comunicar tutto ciò a quelli che dipendono da lei, e di prendere con energia e prestezza ogni provvedimento atto ad innalzare l' istruzione primaria, riferendo a questa Segreteria per ogni persona e cosa con separate lettere , per raggiungersi in breve tempo il gran-

dioso fine di educare ed istruire il popolo seguendo le nobili parole del nostro Re galantuomo.

Ora sia cortese di darmi notizia dell' arrivo della presente.

IL VICE-PRESIDENTE  
SAVERIO BALDACCHINI

( N. 201 )

DECRETO *per la riorganizzazione del Collegio  
Medico-Chirurgico*

Napoli 9 dicembre 1860.

IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE

NELLE PROVINCE NAPOLETANE

Sulla proposizione del Consigliere di Luogotenenza incaricato del Dicastero della Istruzione Pubblica, di accordo con gli altri Consiglieri;

*Decreta*

ART. 1. Il Collegio Medico Chirurgico è conservato.

2. Vi saranno le seguenti Cattedre :

1.<sup>a</sup> Fisica sperimentale ;

2.<sup>a</sup> Chimica inorganica ed organica, e Chimica legale ;

3.<sup>a</sup> Botanica e Materia medica ;

- 4.<sup>a</sup> Zoologia ed Anatomia comparata ;
- 5.<sup>a</sup> Anatomia descrittiva ;
- 6.<sup>a</sup> Anatomia topografica, Medica e Chirurgica ;
- 7.<sup>a</sup> Anatomia preparatoria ;
- 8.<sup>a</sup> Istologia fisiologica e patologica ;
- 9.<sup>a</sup> Fisiologia sperimentale ;
- 10.<sup>a</sup> Patologia generale ed Anatomia patologica e Anticlinica nello Spedale ;
- 11.<sup>a</sup> Prima Cattedra di Medicina pratica e Clinica ;
- 12.<sup>a</sup> Seconda Cattedra di Medicina pratica e Clinica ;
- 13.<sup>a</sup> Terapeutica ;
- 14.<sup>a</sup> Medicina legale, Igiene pubblica e privata e Polizia Medica ;
- 15.<sup>a</sup> Prima Cattedra di Chirurgia teoretica ;
- 16.<sup>a</sup> Seconda Cattedra di Chirurgia teoretica ;
- 17.<sup>a</sup> Ostetricia e Clinica ostetrica ;
- 18.<sup>a</sup> Oftalmiatria e Clinica oftalmica ;
- 19.<sup>a</sup> Operazioni chirurgiche ;
- 20.<sup>a</sup> Clinica chirurgica ;
- 21.<sup>a</sup> Clinica medica.

3. È provvisoriamente conservata la Cattedra di Belle Lettere.

4. Vi saranno, oltre a' professori titolari, degli aggiunti che saranno incaricati di particolari insegnamenti, o di far da aggiunti a certe speciali Cattedre, o di supplire i Professori assenti o mancanti. Tanto i Professori titolari come gli aggiunti avranno tutti l'obbligo d'insegnare durante l'intero anno scolastico.

5. I Professori dell'Università non potranno essere Professori del Collegio Medico-Chirurgico ad altro titolo che onorario.

6. I Professori aggregati della medesima Università potranno essere temporaneamente destinati ad insegnare nel Collegio suddetto, ricevendo lo stipendio di Aggiunti.

7. Lo stipendio de' Professori titolari sarà di lire centotrenta, pari a ducati trenta e grana 55 al mese, a far tempo dal gennaio del 1861.

Gli Aggiunti avranno lire quaranta, pari a ducati nove e grana quaranta al mese.

Il Professore di Belle Lettere continuerà a percepire il suo attuale stipendio.

8. La pensione degli Alunni è fissata a lire cinquantatre, 42, pari a duc. 42 e grana 50 al mese.

9. Oltre le lezioni del Collegio, gli alunni potranno seguire i corsi della Università; nel qual caso dovranno iscriversi come tutti gli altri studenti, e pagare le stesse tasse, salve quelle d'immatricolazione.

10. Il Regolamento del 23 luglio 1850 continuerà provvisoriamente ad aver vigore per tutto ciò che non è contrario al presente Decreto.

11. I Consiglieri di Luogotenenza per la Istruzione Pubblica e per le Finanze sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

FARINI

*Il Consigliere incaricato  
del Dicastero di Grazia e Giustizia*

PISANELLI

( N. 202 )

*DECRETO che stabilisce il personale per la disciplina interna del Collegio Medico-Chirurgico.*

Napoli 9 dicembre 1860.

**IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE**

**NELLE PROVINCIE NAPOLETANE**

Sulla proposizione del Consigliere di Luogotenenza incaricato del Dicastero dell'Istruzione Pubblica, di accordo con gli altri Consiglieri ;

*Decreta*

**ART. 1.** Nel Collegio Medico-Chirurgico vi sarà , oltre il Direttore, un Rettore ed un Primo Prefetto e Cappellano. Vi sarà inoltre per ciascuna Camerata un Prefetto il cui ufficio durerà un anno.

2. Lo stipendio del Rettore sarà di lire centocinquanta pari a ducati trentacinque e grana 25 al mese ;

Del Primo Prefetto , compresa la Messa della Feste , di lire settantacinque pari a ducati diciassette e grana 62 al mese ;

I Prefetti avranno lire trentaquattro , pari a ducati otto al mese.

3. Il sacerdote D. Filippo Scacchi è nominato Rettore ;

Il sacerdote D. Felice de Sanctis, Primo Prefetto interino.

I Prefetti annuali saranno nominati dal Direttore del Collegio.

4. I Consiglieri di Luogotenenza per l'Istruzione Pubblica e per le Finanze sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

FARINI

*Il Consigliere incaricato  
del Dicastero di Grazia e Giustizia*

PISANELLI

( N. 203 )

SI APPROVA *la fondazione di due Gabinetti, uno di Chimica organica, e l'altro di Chimica inorganica, nonchè di un laboratorio per la Scuola di Chimica pratica.*

Napoli 29 dicembre 1860.

IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE

NELLE PROVINCIE NAPOLETANE

Sulla proposizione del Consigliere di Luogotenenza incaricato del Dicastero della Istruzione Pubblica di accordo con gli altri Consiglieri ;

*Decreta*

ART. 1. È approvata nell'edifizio del soppresso Liceo

del Salvatore la fondazione di due Gabinetti , alla dipendenza della Regia Università degli Studî, uno di Chimica Organica, l'altra di Chimica inorganica insieme ad un Laboratorio per la Scuola di Chimica pratica.

2. È concesso su' fondi della Tesoreria Generale a ciascuno di essi Gabinetti la somma di lire ottomila e seicento per provvedere alle spese di primo impianto, non che l'annua dotazione di lire cinquemila da servire all'acquisto di nuovi strumenti di macchine, libri e giornali scientifici, ed agli esperimenti richiesti per ciascuna cattedra di Chimica.

3. I Consiglieri di Luogotenenza per l'Istruzione Pubblica e per le Finanze sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto.

*Firmato* — FARINI

*Il Consigliere incaricato  
del Dicastero di Grazia e Giustizia*

*Firmato* — PISANELLI

( N. 204 )

**DECRETO** *contenente le attribuzioni, gli stipendi dell' Ispettore Generale degli Studj, degl' Ispettori speciali e degli Ispettori distrettuali, dipendenti dal Dicastero di Pubblica Istruzione.*

Napoli 1 gennaio 1861.

**IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE**

**NELLE PROVINCE NAPOLETANE**

Sulla proposizione del Consigliere di Luogotenenza incaricato del Dicastero della Istruzione Pubblica di accordo con gli altri Consiglieri ;

*Decreta*

**ART. 1.** Sono istituiti in questa parte meridionale d'Italia Ispettori degli Studj dipendenti dal Dicastero di Pubblica Istruzione, ed incaricati di sorvegliare la esecuzione delle leggi e de' Regolamenti che riguardano lo insegnamento primario e secondario.

**2.** Vi saranno : 1. Un Ispettor Generale. 2. Tre Ispettori speciali, de' quali uno incaricato della Istruzione primaria e delle scuole normali, un altro della Istruzione secondaria, ed il terzo della Istruzione industriale e commerciale. **3.** E tanti Ispettori Distrettuali, quanti sono i Distretti di queste provincie meridionali.

La vigilanza di questo Ispettorato si estende a tutte le dipendenze della Pubblica Istruzione, tanto per la parte letteraria e scientifica, quanto per la parte amministrativa.

3. Ogni Ispettore per la parte che lo riguarda ha l'obbligo di sorvegliare l'andamento delle scuole, visitarle personalmente, vedere se la Legge è eseguita puntualmente, e di tutto fare rapporto all'Ispettore Generale, che lo rimetterà all'autorità superiore.

L'Ispettore che senza giuste cagioni manca di fare queste visite per sei mesi, sarà destituito.

4. L'Ispettore Generale è membro del Consiglio di Pubblica Istruzione, prende parte alle discussioni, ma non ha voto e propone gli affari risguardanti il suo ufficio. Ei può visitare personalmente le scuole, e commettere agli Ispettori di visitarle tutte le volte che lo crederà utile. Egli è moralmente responsabile innanzi al Governo della esecuzione delle leggi di pubblica istruzione.

L'Ispettore Generale ogni anno deve fare al Capo del Dicastero della Istruzione Pubblica una compiuta relazione sullo stato generale della Istruzione.

5. Gli Ispettori speciali, ciascuno per la sua branca, debbono, almeno una volta l'anno, visitare le scuole delle provincie: ed ogni sei mesi fare rapporto all'Ispettore Generale sullo stato di quella parte dell'Istruzione ch'essi debbono sorvegliare.

6. In casi gravissimi, e soltanto per evitare pubblici scandali e mali maggiori, l'Ispettore speciale può sotto la sua responsabilità prendere da se misure urgenti, e chiudere qualche scuola, o sospendere qualche impiegato. Ma fra due giorni egli dovrà fare rapporto di ogni cosa all'Ispettore Generale, il quale provocherà superiori disposi-

zioni. In ogni altro caso ei non potrà che proporre provvedimenti da lui creduti necessari.

7. L'Ispettore Speciale della istruzione industriale e commerciale può essere delegato dall'Ispettore Generale a sorvegliare la parte scientifica dello insegnamento, anche nelle scuole classiche.

8. Gl'Ispettori Distrettuali saranno nominati dal Capo del Dicastero della Istruzione Pubblica. Essi sorveglieranno la sola istruzione primaria. Il Ginnasio ed i Licei restano sotto la ispezione immediata degl'Ispettori Speciali. Non dimeno l'Ispettore Distrettuale assisterà agli esami annuali che si fanno nel Capoluogo del suo Distretto, e ne farà rapporto al suo Ispettore speciale, che ne darà comunicazione all'Ispettore Generale.

9. L'Ispettore Distrettuale dovrà visitare le scuole di tutto il Distretto almeno due volte l'anno, e tutte le volte che ne riceverà l'incarico dall'Ispettore speciale. Farà il suo rapporto ordinario ogni tre mesi. Gl'Ispettori invigileranno inoltre l'insegnamento privato nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico, e della igiene.

10. Lo stipendio dell'Ispettore Generale è di lire seimila annuali. Quello dell'Ispettore speciale di lire quattromila annuali. Quello degl'Ispettori Distrettuali di lire milleseicento annuali, di cui lire mille come soldo e lire seicento come indennità di viaggio. Le indennità di viaggio che saranno corrisposte all'Ispettore Generale ed agl'Ispettori speciali, saranno di lire quindici al giorno. Il soldo di tutti gl'Ispettori è pagato dalla Tesoreria Generale; le spese di indennità da' fondi provinciali.

Con particolari disposizioni saranno determinati il numero ed il soldo degli impiegati, che saranno addetti agli uffici della Ispezione.

11. L'ufficio d'Ispettore non può cumularsi ad altro.

12. Oltre agl'Ispettori di cui è parola in questa legge, potrà il Capo del Dicastero della Pubblica Istruzione delegare temporaneamente altre persone allo stesso ufficio, affidando loro le stesse attribuzioni degl'Ispettori speciali, e spedirli dove può essere utile la loro presenza.

13. Tutti gl'Ispettori Distrettuali e Circondariali ora esistenti sono esonerati dal loro ufficio.

14. I Consiglieri di Luogotenenza per la Istruzione Pubblica e per le Finanze sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

*Firmato* — FARINI

*Il Consigliere incaricato  
del Dicastero di Grazia e Giustizia*

*Firmato* — PISANELLI

( N. 205 )

*LEGGE sulla istruzione elementare.*

Napoli 7 gennaio 1861.

IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE

NELLE PROVINCE NAPOLETANE

Sulla proposizione del Consigliere di Luogotenenza incaricato del Dicastero dell'istruzione pubblica;

Udito il parere della Consulta ;

*Decreta*

## CAPITOLO I.

### *Oggetto dell'insegnamento*

**ART. 1.** L'istruzione elementare è di due gradi, inferiore e superiore.

L'insegnamento del grado inferiore comprende l'insegnamento religioso, la lettura, la scrittura, l'aritmetica elementare, il sistema metrico e la lingua italiana.

L'istruzione superiore comprende, oltre lo svolgimento delle materie del grado inferiore, le regole della composizione, la calligrafia, la contabilità, la geografia elementare, l'esposizione de' fatti più notevoli della storia nazionale, i doveri sociali, le prime nozioni di scienze naturali, massime quelle che si applicano agli usi della vita.

Oltre le materie sovraccennate, s'insegneranno nelle scuole maschili superiori, i primi elementi della geometria e del disegno lineare, e nelle scuole femminili di 1° e 2° grado i lavori donneschi.

2. Il corso inferiore ed il superiore si compiono ciascuno in due anni, e si dividono in tante classi distinte quanti sono gli anni di corso. Le materie da insegnarsi in ciascuna delle quattro classi saranno specificate in appositi programmi. L'insegnamento sarà affidato a tanti maestri o maestre quante sono le classi. Dove non vi saranno che scuole della sola prima categoria, e per ristrettezza di mezzi l'insegnamento fosse affidato ad un solo istitutore, questi dovrà dividerlo in due classi distinte.

3. L'istruzione elementare è data gratuitamente in tutti i comuni.

Per essere iscritto al 1° corso in qualità di allievo regolatore, bisogna aver compiuto l'età di cinque anni, ed esser vaccinato.

4. Le scuole comunali elementari sono dirette da' rispettivi Municipi, i quali dovranno delegarne la vigilanza ad una commissione composta di tre a cinque cittadini scelti fra i padri di famiglia del comune, anche fuori del Corpo Municipale.

5. In ogni comune vi sarà almeno una scuola elementare del grado inferiore pe' fanciulli, ed un'altra per le fanciulle.

Una simile scuola sarà parimenti aperta, almeno per una porzione dell'anno, nelle borgate o frazioni di comune, che hanno oltre a cinquanta fanciulli dell'uno e dell'altro sesso atti a frequentarle, e che non possono, a cagione della distanza o d'altro impedimento, profittare della scuola comunale.

Il Ministro potrà concedere a' comuni poveri di fare accordi co'limitrofi per partecipare in intiero o solo in parte alle scuole che sono stabilite ne' medesimi, ovvero di valersi degli stessi maestri per le loro diverse scuole.

In ogni caso nessun maestro potrà essere adibito a più di due scuole.

6. Le scuole elementari del grado superiore maschili dovranno stabilirsi in tutt' i comuni che hanno oltre 3000 abitanti di popolazione agglomerata, non calcolando le borgate.

7. Una classe non potrà comprendere più di settanta allievi. Quando questo numero verrà oltrepassato, il Muni-

cipio provvederà , od aprendo una seconda scuola in altra parte del territorio, o dividendo per classi, in sale distinte, la prima. In quest'ultimo caso l'insegnamento della classe inferiore potrà essere affidato ad un sotto-maestro , dipendente dal maestro principale.

8. Alla fine d'ogni semestre vi sarà in ogni scuola comunale un esame pubblico , nel quale gli allievi saranno interrogati, ciascuno sopra le materie insegnate nella propria classe.

Il parroco li esaminerà sull'istruzione religiosa , e perciò si metterà di accordo sul tempo e sul luogo col Municipio.

9. I genitori e coloro che ne fanno legalmente le veci hanno obbligo di procacciare a'loro figli de'due sessi la istruzione elementare inferiore, e quando non li mandano alle scuole pubbliche , debbono dimostrare che vi provvedono altrimenti.

10. A cominciare dall'età di 6 anni , nessun fanciullo può mancare alla scuola o assentarsene per qualche tempo, se non per circostanze particolari e col permesso dell'autorità municipale.

A principio dell'anno scolastico il sindaco manderà alla commissione la nota de'fanciulli pervenuti all'età prescritta dalla legge. La Commissione comunale inviterà i loro genitori ad adempiere a quest'obbligo, e in caso d'inadempimento, per la prima volta farà loro un'ammonizione. In caso d'ostinazione, dopo un mese, farà affiggere nella Chiesa e nella casa comunale i loro nomi , che saranno letti pubblicamente dal parroco in Chiesa in ogni prima domenica del mese.

11. I padri di famiglia , che trasandano l'obbligo pre-

scritto dall'articolo precedente, non potranno ottenere soccorsi di pubblica beneficenza, come maritaggi per le loro figliuole, soccorsi da' monti frumentari, ecc.; e non saranno adoperati ne' lavori pubblici, nè in alcun pubblico ufficio.

## CAPITOLO II.

### *Idoneità e doveri de' maestri.*

12. L'insegnamento nelle scuole maschili è dato da maestri, e nelle femminili da maestre, che debbono essere muniti di patente d'idoneità e di un attestato di moralità. Le patenti d'idoneità non si ottengono che per esame, e sono date dal Governo.

13. Le scuole, che sono aperte solo una parte dell'anno, potranno, in difetto di candidati muniti di patente regolare, essere affidate a persone, che saranno dal regio ispettore distrettuale riputate abili a tale ufficio.

14. L'attestato di moralità sarà rilasciato dal sindaco del comune in cui il candidato dimora; e nel caso in cui non vi abiti da oltre due anni, dovrà riportare un simile attestato dal sindaco del comune in cui avrà precedentemente abitato.

15. Nessun maestro, prima che abbia compiuto 18 anni, nessuna maestra prima che abbia compiuto i 17, possono essere chiamati a reggere una scuola pubblica elementare.

16. L'elezione de' maestri e delle maestre, purchè abbiano le condizioni prescritte dalla legge, spetta esclusivamente a' Municipi, i quali dovranno rimettere la nomina al rispettivo consiglio provinciale d'istruzione pubblica per

l'approvazione. Allorchè, verificatasi una mancanza, i Municipi per lo spazio di un mese non provvedono alla nomina del maestro o maestra mancante, il Governo li nominerà di officio. Lo stesso farà quante volte l'individuo nominato dal Municipio non avrà i requisiti prescritti dalla legge.

17. Ogni elezione, quando tra l'eletto ed il Municipio non siasi convenuto di più breve tempo, s'intenderà fatta per un triennio. Allo scadere del primo triennio il maestro potrà esser confermato per un secondo triennio, od anche per un periodo più lungo.

Quando in via d'eccezione (art. 43) si nomini un maestro non provvisto di patente d'idoneità, la nomina s'intenderà fatta per un anno.

18. Contro gl'insegnanti incolpati di negligenza abituale, di trasgressione a'doveri che loro sono imposti dalle leggi e da'regolamenti scolastici, o di fatti onde sia gravemente compromessa la loro riputazione o la loro moralità, potranno, secondo la gravità de' casi, esser pronunciate le seguenti pene:

1. La censura, che consiste in una dichiarazione formale della mancanza commessa e del biasimo incorso. Essa non sarà pronunciata che nel caso in cui siano tornate vane le esortazioni del sindaco o dell'ispettore.

2. La sospensione dall'ufficio, la quale consiste nel divieto fatto all'istitutore di esercitare le sue funzioni nella scuola cui era addetto: essa è di due gradi.

Quella del 1.º grado si estende da 15 giorni fino a sei mesi.

Quella del 2.º da sei mesi a due anni.

La pena della sospensione tanto di 1.º quanto di 2.º

grado importa la privazione dello stipendio pel tempo in cui dura, e questo tempo non è computato per gli anni di servizio.

L'interdizione non è che la sospensione a vita di tutti i diritti e vantaggi conferiti dalla nomina, accompagnata dal divieto di dar lezione.

Tale divieto, a seconda della gravità de' casi, ora è limitato al comune in cui la pena venne pronunciata, ora si estende a tutti gli altri comuni dello Stato.

19. Le pene sono pronunciate dal consiglio provinciale per le scuole, sentita prima la difesa dell'incolpato.

Contro le deliberazioni portanti la pena della sospensione di 2.º grado o l'interdizione può l'imputato appellarsi al consiglio generale di pubblica istruzione.

20. La rinuncia volontaria dell'incolpato, tuttochè accettata, non impedisce nè interrompe i procedimenti iniziati o da iniziarsi contro di lui per fatti, che possono dar luogo all'applicazione della pena della sospensione o dell'interdizione scolastica.

21. In caso d'urgenza è data facoltà all'Ispettore di sospendere provvisoriamente quel maestro, che non potrebbe senza grave inconveniente continuare nelle sue funzioni.

### CAPITOLO III.

#### *Stipendi, sussidi e pensioni.*

22. Per determinare gli stipendi e le pensioni da assegnarsi a' maestri ed alle maestre, le scuole elementari si dividono in sei classi, avuto riguardo al diverso grado di agiatezza del comune in cui sono stabilite; ed a seconda

della classe a cui appartengono i maestri percepiscono uno stipendio, il cui minimo è fissato dalla tabella.

Per i sottomaestri il minimo dello stipendio non sarà che metà di quello de' maestri della stessa classe.

23. Il grado di agiatezza de' diversi comuni, che dovrà servire di base a tale classificazione, sarà regolato su' proventi delle imposte dirette e le rendite proprie di ciascuno di essi, avuto riguardo alle spese obbligatorie cui sottostanno, e principalmente a quelle che sono poste a loro carico da questa legge.

24. Le scuole comunali di ciascuna provincia saranno classificate, secondo le norme preaccennate, da' Governatori, sentiti i Municipi, ed avuto il parere de' consigli provinciali per le scuole.

25. Per le scuole stabilite ne' comuni o nelle borgate aventi una popolazione inferiore a 500 abitanti, e per quelle che restano aperte solo una porzione dell'anno, è fatta facoltà a' Municipi di stabilire, salvo l'approvazione dell'autorità superiore, lo stipendio da assegnarsi agl'insegnanti.

26. I comuni provvedono agli stipendi de' maestri e delle maestre ed alle spese occorrenti per lo stabilimento e la conservazione delle rispettive scuole, colle rendite destinate all'istruzione elementare, colle entrate proprie, coll'imposta comunale ordinaria.

27. La provincia, e quando questa non possa lo Stato, verranno in soccorso di que' comuni, a cui la ristrettezza dell'entrate impedisce di sottostare al carico stabilito dall'articolo precedente.

In ogni caso i sussidi non saranno concessi, che con speciale destinazione a profitto di luoghi e di scuole determinate.

28. A fine di provvedere all'avvenire degl'istitutori delle scuole classificate, quando non saranno più in grado di prestare utilmente i loro servigi, verrà istituita pe' maestri elementari una cassa particolare, i cui statuti saranno determinati con decreto regio.

## CAPITOLO IV.

### *Delle scuole private.*

29. I cittadini in cui concorrono i requisiti voluti da questa legge per essere eletti a reggere una scuola pubblica elementare, sono abilitati a tenere in proprio nome un istituto privato dello stesso ordine, salvo il produrre all'Ispettore gli altri titoli comprovanti la capacità legale e la moralità. La licenza terrà luogo di titolo di capacità.

30. Le persone che insegnano a titolo gratuito nelle scuole festive per i fanciulli poveri, o nelle scuole elementari per gli adulti, od in quelle dove si fanno corsi speciali per gli artigiani, sono dispensate dal far constare la loro idoneità.

### *Disposizioni transitorie.*

ART. 1. I maestri e le maestre elementari non provvisti di patente d'idoneità potranno esser mantenuti per un anno, quante volte l'Ispettore sopra informazioni raccolte e sopra esame sommario, trovi l'istitutore raccomandabile dal lato della morale che della capacità, e ne proponga la conservazione. Alla fine del primo anno i maestri non saranno ulteriormente mantenuti in ufficio, se non siansi muniti della patente d'idoneità.

2. Per la prima volta i maestri delle scuole municipali maschili e femminili saranno eletti sopra una terna presentata dal Municipio per mezzo dell' Ispettore al consiglio superiore, e la nomina sottoposta all'approvazione del Ministro, salvo il disposto dell' articolo precedente.

3. Se dopo un mese dalla pubblicazione di questa legge, i Municipi non avranno provveduto alla fondazione delle scuole, potrà il Ministro procedere d' autorità ad aprirle, obbligando i comuni a far le spese, e quando a questi manchino i fondi, la provincia.

## TABELLA

ANNESSA ALL' ARTICOLO 22.

### 1. Minimo degli stipendii.

<i>Scuole elementari inferiori</i>		<i>Scuole elementari superiori</i>	
1. grado	2. grado	1. grado	2. grado
1. <sup>a</sup> classe	800	1. <sup>a</sup> classe	1000
2. <sup>a</sup> »	750	2. <sup>a</sup> »	900
3. <sup>a</sup> »	650	3. <sup>a</sup> »	800
4. <sup>a</sup> »	550	4. <sup>a</sup> »	700
5. <sup>a</sup> »	500	5. <sup>a</sup> »	600
6. <sup>a</sup> »	500	6. <sup>a</sup> »	600

31. I Consiglieri di Luogotenenza per l' istruzione pubblica, per l'interno e per le finanze sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

*Firmato* — FARINI

*Il Consigliere incaricato*

*del Dicastero di grazia e giustizia*

*Firmato* — PISANELLI

REGOLAMENTO *per i maestri e maestre delle scuole  
elementari.*

---

SCUOLE

ART. 1. I maestri elementari avranno l'obbligo di uniformarsi a' programmi annessi al presente regolamento.

2. Le scuole elementari si aprono il 5 di novembre di ciascun anno e terminano il 30 agosto. Ne' paesi dove i fanciulli sono impediti di frequentare le scuole nella stagione estiva per attendere alle faccende de' campi, l'insegnamento si può cominciare prima del tempo stabilito, e anche essere abbreviato quando la proposta sia fatta dal Municipio ed approvata dal Consiglio provinciale per le scuole.

3. È vacanza ne' giorni festivi, nelle solennità civili, e ne' giovedì di ogni settimana. Se nella settimana s'incontrerà un'altra festa, non vi sarà vacanza nel giovedì.

4. La scuola durerà due ore e mezzo la mattina, e due la sera, ad eccezione de' comuni alpestri ne' quali, per circostanze speciali riconosciute dal Municipio e con approvazione del Consiglio provinciale fosse stabilito un orario diverso, o ridotto ad una sola lezione al giorno.

5. I parrochi potranno visitare le scuole elementari della propria parrocchia, ed interrogare gli allievi sulla Dottrina Cristiana e sulla storia sacra, che venne insegnata dal maestro della classe.

6. Per l'ammissione alle classi, gli aspiranti o dovranno presentare un certificato di promozione ottenuto in una pubblica scuola, o sottostare ad un esame.

7. L'ammissione alla prima classe e le promozioni da una classe all'altra avranno luogo in principio dell'anno scolastico. Dovranno però riceversi nel corso dell'anno, nelle classi per le quali sono riconosciuti idonei, i fanciulli che per legittime cagioni provengono da altre scuole pubbliche, o da privato insegnamento.

#### ESAMI

8. Gli esami nelle scuole elementari saranno dati alla fine dell'anno scolastico. Essi verteranno sulle materie insegnate nell'anno, e saranno in iscritto e verbali

I temi degli esami in iscritto, dove saranno più maestri, verranno dettati dal maestro che dovrà ricevere gli allievi nell'anno successivo. La correzione delle pagine verrà fatta in comune de' maestri sotto la presidenza del Sindaco, o di un delegato municipale. Agli esami verbali interverrà anche il parroco del luogo, il quale interrogherà sulle parti insegnate del Catechismo e della storia sacra.

9. Corrette le pagine e terminati gli esami verbali si procederà alla votazione, nella quale ciascun esaminatore disporrà di dieci punti. Sono necessari sei decimi per la promozione.

10. Gli allievi che avranno raggiunto l'idoneità riceveranno un attestato di promozione sottoscritto dal maestro della classe e dal Sindaco. I non promossi potranno ripetere l'esame all'apertura dell'anno scolastico.

MAESTRI ELEMENTARI

11. I maestri elementari sono nominati da' Consigli comunali ed approvati da' Consigli provinciali per le scuole, a norma della legge.

12. Nell'insegnamento delle materie proprie di ciascuna classe, i maestri elementari debbono attenersi a' testi prescritti ed approvati dall'autorità scolastica superiore. Nei casi dubbj o difficili si rivolgeranno per le opportune istruzioni all'ispettore distrettuale.

13. Il maestro elementare debbe sempre trovarsi nella scuola prima degli alunni, ed uscirne l'ultimo. Egli veglia che gli alunni intervengano alla scuola colla massima nettezza, ammonisce i negligenti, ed in caso di recidiva ne avverte i genitori. Non può mancare alla scuola senza legittima causa, e quando non potrà recarvisi, ne avviserà il Sindaco.

14. Noterà i risultati de' lavori e delle lezioni, il progresso degli alunni in decurie conformi al modulo che verrà stabilito. I punti nelle varie colonne si segneranno con numeri progressivi dal 1.º al 10.º

15. Prima di chiudere la scuola ciascun maestro presenterà al Sindaco le decurie ed una relazione particolareggiata del suo insegnamento. In questa relazione indicherà i risultati generali e particolari della sua scuola, dirà se abbia esaurito il programma, ed in caso negativo ne spiegherà le cagioni. Copia di questa relazione ne invierà all'ispettore distrettuale.

MEZZI DI DISCIPLINA

*e premi nelle scuole elementari.*

16. I mezzi di disciplina che si possono usare progressivamente nelle scuole elementari sono i seguenti :

1. Ammonizioni private e pubbliche.

2. Ripetizione de' lavori malfatti.

3. Avviso per iscritto a' genitori, o a chi ne fa le veci.

4. Allontanamento dello studente da' suoi compagni con obbligo di star in piedi in un luogo determinato.

5. Licenziamento provvisorio dalla scuola nel caso che disubbidisca, o manchi di rispetto, od abbia cagionato qualche grave disordine.

6. Relazione al Sindaco, e conseguente ammonizione in presenza di tutta la scuola.

7. Sospensione dalla scuola per un tempo determinato pronunciata dal Sindaco.

8. Esclusione assoluta dalla scuola pronunciata dal Sindaco. Di questa vi sarà appello al Consiglio provinciale per le scuole. Tutte le pene corporali sono assolutamente vietate.

17. Per incoraggiare i giovani docili e distinti, i maestri li propongono come degni di premio. I premi consistono in attestati di merito sottoscritti dal maestro e dal Sindaco accompagnati da libri provvisti a spese del Municipio. Gli allievi potranno rendersi distinti per tre motivi: per istudio, per moralo, e per pulitezza.

### SCUOLE FEMMINILI

18. L'insegnamento nelle scuole femminili è conforme a quello delle scuole maschili, ed è soggetto alle medesime regole.

19. Le allieve saranno esercitate non meno di un' ora , e non più di due al giorno ne' lavori di maglia e di cucito.

20. In ciascun comune saranno nominate dal Municipio alcune ispettrici fra le signore del paese , le quali visiteranno settimanalmente e per turno le scuole medesime, e negli esami finali daranno il voto sopra i lavori donneschi presentati dalle allieve.

21. Si osserveranno in tutto il resto le istruzioni e le discipline prescritte per le scuole maschili.

### ORDINAMENTO DELLE SCUOLE

22. Le scuole debbono essere salubri, con molta luce , in luoghi tranquilli e decenti per ogni riguardo, ed adatte per l'ampiezza al numero degli allievi che le frequentano.

23. Ogni scuola dovrà essere fornita de'seguenti oggetti.

1. Banchi da studio con sedili in numero sufficiente per tutti gli allievi.

2. Tavola con cassetta a chiave e seggiuola pel maestro.

3. Armadio con chiave per riporre libri, scritti, ec.

4. Stufa o camminetto per riscaldamento della stanza.

5. Calamaio pel maestro, e calamai infissi per gli allievi.

6. Un quadro rappresentante le unità fondamentali e le misure effettive del sistema metrico decimale.

7. Un Crocifisso e il ritratto del Re.
8. Una lavagna.
24. Oltre a ciò le classi superiori dovranno avere :
  1. Un globo terrestre.
  2. Carte per l'insegnamento della geografia , specialmente il inappamondo, e le carte rappresentanti l'Europa e l'Italia.
  3. Tavole rappresentanti oggetti che spettano a'primi elementi delle scienze naturali.
  4. Modelli in rilievo de' principali solidi geometrici.
25. La prima classe dovrà avere :
  1. I cartelloni per l'insegnamento della lettura conformi al sillabario di cui si servono gli alunni.
  2. Il pallottoliere per insegnare più facilmente la numerazione.
26. Il Comune dovrà provvedere a sue spese alla custodia, alla decenza ed alla pulitezza delle scuole, e fornire il maestro de' registri conformi a' moduli stabiliti.
27. Mancando una scuola di alcuna delle condizioni succennate o di convenienti arredi, l'ispettore distrettuale inviterà il Comune a provvedervi, e quando l'invito rimanga inefficace farà istanza presso il capo della provincia per un provvedimento ufficiale.

#### DEGL'ISPETTORI

28. Il regio ispettore distrettuale rappresenta il Governo in ciascun distretto per tutto ciò che riflette le scuole elementari. L'ispettore deve risiedere nel capoluogo del distretto.

29. Niuno in avvenire potrà essere nominato ispettore

se non avrà dato prove di speciale capacità nell'insegnamento normale od elementare.

30. L'ispettore visita per dovere due volte l'anno le scuole primarie del suo distretto. Oltre a ciò eseguisce quelle visite, che gli sono straordinariamente commesse dal Dicastero di pubblica istruzione, dal Consiglio provinciale, o dall'Intendente.

31. L'ispettore deve trovarsi alla sua residenza almeno alla metà di ottobre per assistere co' suoi consigli i Municipi che ricorressero a lui per nomine di maestri, ed ordinamenti di scuole. Prima di aprir la sua visita ne farà partecipe il Consiglio provinciale e l'ispettore speciale delle scuole elementari.

32. Giunto nel luogo dell'ispezione, l'ispettore domanda al Sindaco informazioni rispetto alle scuole ed a' maestri. Nel caso in cui vi fossero accuse contro questi procura di accertarsene dalle persone più probe del paese.

33. Nelle visite esamina se il locale è sano e bene illuminato, capace di contenere i ragazzi che frequentano la scuola, se vi siano banchi sufficienti e ben disposti, se la scuola sia provvista delle lavagne, de' cartelloni, e degli altri attrezzi necessari.

34. Mancando di qualche arredo l'ispettore rappresenta al Sindaco i bisogni della scuola, e lo prega a soddisfarli. Esso potrà dare gli opportuni consigli perchè le spese siano fatte più utilmente. Ove nulla ottenga ne riferisce al Consiglio provinciale, perchè intrometta l'autorità del capo della provincia.

35. Nota su di un apposito registro lo stato materiale della scuola, lo stipendio di ciascun maestro, ed il numero de' fanciulli che la frequentano nell'inverno e nell'estate.

Tiene nota ancora dell'età, della patria e della condizione di ciascun maestro, e della data della sua patente d' idoneità.

36. Si informa della condotta morale di ciascun maestro, ne osserva attentamente i modi ed il tratto, il metodo d'insegnamento, lo zelo e le cure che ha per l'educazione de' suoi allievi, e per la disciplina della scuola. Assiste alle sue lezioni, e gl'indica in privato i suoi difetti. Osserva se il maestro si prepara alle sue lezioni, se prepara l'ordine de' lavori per la scuola, la loro distribuzione nelle varie sezioni in modo che tutte siano simultaneamente occupate, se si attiene a' programmi, ec.

37. Osserva ancora se il maestro è presente all'ingresso degli allievi, se sta nella scuola durante il tempo prescritto, se tiene esattamente le decurie ed i registri, se tratta con pazienza ed amorevolezza i fanciulli.

38. Prima di partire dal luogo comunica al Municipio il risultato delle sue osservazioni, suggerisce i miglioramenti che occorrono, e lo prega d'invigilare se il maestro mette in pratica i consigli datigli.

39. Terminata la visita ne fa accurata relazione al Consiglio provinciale, ne promuove le occorrenti disposizioni. Rimette una copia della sua relazione all'ispettor speciale delle scuole primarie. Il rapporto consiste in una descrizione generale e particolare dell'istruzione elementare nel suo distretto, notando ancora se qualche giovinetto è degno, per le sue disposizioni naturali d'ingegno, di particolare considerazione.

40. L'ispettore non può assentarsi dal suo distretto senza permesso dell'ispettore generale.

---

PROGRAMMI per le quattro classi dell'insegnamento  
elementare.

PRIMA CLASSE

RELIGIONE

Lezioni orali del Catechismo su' principali misteri della Fede, e brevi racconti di Storia Sacra che si faranno oralmente dal maestro, e saranno ripetuti da' fanciulli.

LINGUA ITALIANA

Lettura per sillabazione graduata, corrente con buona pronunzia ed a senso.

Nomenclatura degli oggetti più familiari, traducendo in italiano i vocaboli del dialetto.

Scrittura.

Formazione di lettere, di sillabe e di parole.

Scrittura sotto dettatura.

Regole pratiche d'ortografia.

ARITMETICA

Numerazione parlata e scritta fino al cento.

Addizione e sottrazione fino a cento.

ESERCIZI DI MEMORIA

---

## SECONDA CLASSE

### RELIGIONE

Piccolo Catechismo della diocesi.

Storia Sacra fino alla liberazione di Egitto narrata per sommi capi dal maestro e ripetuta da' fanciulli.

Cenni sui fatti del Nuovo Testamento relativi alle lezioni del Catechismo.

### LINGUA ITALIANA

Lettura spedita ed a senso.

Spiegazioni de' vocaboli e del concetto di ciò che si legge.

Continuazione degli esercizi di scrittura sotto dettatura.

Analisi grammaticale.

Coniugazione di verbi.

Brevi e facili componimenti per imitazione.

### ARITMETICA

Numerazione.

Addizione.

Sottrazione.

Moltiplicazione.

Divisione de' numeri interi e decimali.

Problemi analoghi.

### ESERCIZI DI MEMORIA

### ESERCIZI DI CALLIGRAFIA

---

## TERZA CLASSE

### RELIGIONE

Prima e seconda parte del Catechismo della diocesi.  
Storia Sacra sino alla venuta del REDENTORE.

### LINGUA ITALIANA

Lettura.

Grammatica.

Analisi gramaticale e principi di analisi logica.

Componimenti.

Narrazione e descrizioni.

### ARITMETICA

Calcolo delle frazioni ordinarie.

Nozioni del sistema legale de' pesi e misure.

Nomenclatura geometrica.

Corpi solidi, rotondi, piani, aree, angoli, superficie.

### DISEGNO LINEARE

### DOVERI SOCIALI

Doveri verso la famiglia.

Rispetto, ubbidienza, aiuto a' genitori.

Doveri verso la società.

Osservanza delle leggi, rispetto all'ordine pubblico  
ed alla proprietà.

Doveri verso la patria.

NOMENCLATURA GEOGRAFICA

ESERCIZI DI MEMORIA ED ESERCIZI DI CALLIGRAFIA

---

QUARTA CLASSE

RELIGIONE

Ripetizione di tutto il Catechismo e della Storia Sacra dell'antico Testamento.

Storia Sacra del Testamento nuovo.

LINGUA ITALIANA

Ripetizione o compimento della gramatica.

Analisi gramaticale e logica del periodo.

Componimenti

Racconti tratti dalla storia italiana, lettere, moduli di conti.

ARITMETICA

Teoria delle proporzioni. Regole del tre semplici e composte. Analoghi problemi.

Prime nozioni di geometria piana e solida.

Misura de' solidi de' tre corpi rotondi , delle superficie. Applicazione del sistema metrico.

**DISEGNO LINEARE**

**PRIME NOZIONI DI GEOGRAFIA**

Divisione del Globo. Idea generale e particolare dell'Europa. Nozioni particolari sull' Italia.

**NOZIONI ELEMENTARI D' AGRICOLTURA**

Industria e spiegazione de' principali fenomeni.

**DOVERI SOCIALI**

Doveri dell' uomo e doveri del cittadino soprattutto in relazione collo Statuto fondamentale del Regno.

**ESERCIZI DI MEMORIA**

**ESERCIZI DI CALLIGRAFIA**



## DICASTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

Il Consigliere di Luogotenenza incaricato del Dicastero della pubblica istruzione ;

Vista la legge del 7 gennaio del corrente anno sulla istruzione elementare, approva i regolamenti e i programmi per le scuole elementari maschili e femminili pubblicati in conformità della suddetta legge, i quali cominciano fin da oggi ad essere in pieno vigore.

I maestri e le maestre elementari, gl'ispettori distrettuali ed i Municipi sono obbligati ad eseguirli puntualmente, ognuno per la parte che lo riguarda.

Napoli, 12 gennaio 1861.

*Il Consigliere di Luogotenenza*  
*Incaricato del Dicastero della pubblica istruzione*  
R. PIRIA

( N. 206 )

LEGGE *sulla istruzione secondaria.*

Napoli 10 febbraio 1861.

EUGENIO

PRINCIPE DI SAVOJA-CARIGNANO

LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE

NELLE PROVINCE NAPOLITANE

Sulla proposizione del Consigliere di Luogotenenza incaricato del Dicastero dell'istruzione pubblica ;

Udito il Consiglio di Luogotenenza ;

Abbiamo DECRETATO e DECRETIAMO la seguente Legge.

CAPITOLO I.

*Del fine, del grado, e dell'ordine dell'istruzione  
secondaria classica. •*

ART. 1. L'istruzione secondaria classica ha per fine di ammaestrare i giovani in quegli studj, mediante i quali si acquista una cultura letteraria e filosofica, che apre l'adito

agli studî speciali che menano al conseguimento de' gradi accademici nelle Università dello Stato.

2. Essa è distinta in due gradi e può esser data in separati stabilimenti. Quella del 1.º grado si compie nello spazio di cinque anni. Quella del secondo nello spazio di tre.

3. Nel corso del primo grado s'insegnano :

Principi di letteratura ,

La lingua italiana ,

La lingua latina ,

La lingua greca ,

L'aritmetica ,

La geometria ,

La geografia elementare ,

Rudimenti di storia italiana e storia greca e romana con nozioni di archeologia per la intelligenza de' classici ,  
La grammatica francese.

4. Nel corso del secondo grado s'insegnano :

La filosofia razionale e morale ,

L'algebra ,

La trigonometria ,

La fisica ,

Gli elementi di chimica con applicazione all'agricoltura ,

La letteratura italiana ,

La letteratura greca ,

La letteratura latina ,

La storia generale ,

Gli elementi di storia naturale ,

La geografia ,

La lingua francese.

5. Oltre lo studio della lingua francese al quale tutti gli

alunni sono obbligati, si permetterà straordinariamente di apprendere la lingua tedesca a que' giovani che mostrassero attitudine e viva volontà di approfondirsi nella letteratura e nella filosofia. È riservato al Capo della istruzione pubblica di provvedere alla nomina d' un professore di lingua tedesca in ciascun liceo , tosto che se ne manifesti il bisogno.

6. Gl'istituti ne' quali si daranno gli studî del primo grado si dicono *Ginnasi*, que' del secondo, *Licei*. Ove entrambi i gradi sono uniti nel medesimo si appellano *Licei Ginnasiali*.

7. La ginnastica e gli esercizi militari saranno insegnati in tutti gl'istituti d'istruzione secondaria a qualunque grado e a qualunque classe essi appartengano. Il Capo dell'istruzione pubblica nominerà il maestro di ginnastica e l'istruttore militare.

8. La istruzione religiosa verrà data da un Direttore delle cose di religione , che sarà parimenti nominato dal Capo della istruzione pubblica.

9. L'ordine , la misura e l'indirizzo , con cui i diversi insegnamenti dovranno esser dati, saranno determinati per ogni ramo di studî con apposito regolamento.

10. Le scuole universitarie , che presentemente si trovano unite a' licei di queste provincie meridionali d'Italia, sono abolite per norma generale , ed in loro vece ne' siti più opportuni, e più specialmente ove esistevano gli antichi licei, si stabiliranno delle scuole superiori per una o più facoltà.

Nondimeno in ciascuna delle presenti scuole proseguirà l'insegnamento come per lo passato , fintantochè il Governo non provvegga con determinazione speciale.

11. Le presenti scuole secondarie stabilite in diversi luoghi di queste provincie sono conservate , ma verranno modificate secondo la presente legge. Quindi potranno divenire o scuole primarie o ginnasi o licei, secondo la loro importanza.

12. Le dotazioni de' presenti collegi e licei sono invertite ad uso de' nuovi ginnasi e de' nuovi licei delle rispettive provincie, che secondo questa legge in ciascuna provincia debbono essere stabiliti. Nel fondar nuovi istituti le spese saranno a carico del municipio, o della provincia, o del Governo, secondo la loro origine.

13. Ogni provincia sarà dotata di uno stabilimento d'istruzione tanto di primo quanto di secondo grado con convitto annesso. I capoluoghi di distretto potranno avere dei ginnasi e de' licei, purchè possano dotarli dell'entrata necessaria a sostenerne la spesa.

14. Ogni municipio avrà facoltà d'istituire a sue spese scuole in cui si dia in tutto o in parte l'insegnamento ginnasiale; ma prima dovrà aver dimostrato al Capo della pubblica istruzione di essersi conformato alla legge per tutto ciò che riguarda le scuole primarie, che ogni municipio ha dovere d'istituire e mantenere.

15. Potranno egualmente i municipi fondare degli istituti in cui si dia l'insegnamento de' licei, ma soltanto quando abbiano già provveduto agli studi ginnasiali.

## CAPITOLO II.

### *De' professori.*

16. Vi saranno tanto ne' ginnasi, quanto ne' licei due ordini di professori, titolari e reggenti (interini); fra' quali sarà ripartito l'insegnamento senz'alcuna distinzione.

17. I professori titolari verranno distinti in tre classi, e secondo la classe in cui sono annoverati riceveranno lo stipendio.

Il passaggio da una classe ad un'altra avrà luogo o per anzianità o per merito, indipendentemente dalle materie che insegnano e dall'istituto al quale sono addetti. I professori di prima classe non possono oltrepassare il terzo del numero totale de' professori titolari nelle provincie napoletane.

18. Ne' licei e ne' ginnasi regi i professori titolari sono nominati dal Re fra le persone dichiarate idonee a tale ufficio, previo concorso.

Le norme de' concorsi verranno stabilite in apposita legge.

19. In eccezione a queste norme è in facoltà del Re di chiamare a professori ne' licei e ne' ginnasi coloro che per opere scritte e per lunga pratica nell'insegnamento privato si saranno distinti. È parimenti in facoltà del Re provvedere alla vacanza di una cattedra, trasferendovi un professore da altro ginnasio o liceo.

20. Gl' insegnamenti degli altri istituti municipali, provinciali o di particolare fondazione sono nominati dalle rispettive amministrazioni, che assegneranno i fondi per

mantenerli, fra le persone che hanno secondo la legge idoneità per tale ufficio. Il Capo della pubblica istruzione, sopra proposta delle singole amministrazioni, ne conferma la nomina.

21. Vacando una cattedra il Capo della pubblica istruzione provvederà all' insegnamento, affidandone l' incarico a persona che ha le qualità legali per insegnare. L' ufficio di costui cesserà per la nomina definitiva del professore.

22. I professori reggenti pe' licei e pe' ginnasi regi saranno nominati dal Capo della pubblica istruzione.

23. Gli stipendî de' professori titolari sono regolati dalla tabella A. Questi stipendî si accresceranno di un decimo per ogni sei anni di non interrotto esercizio. Il sessennio per questi aumenti comincerà dal giorno in cui questa legge verrà messa in esecuzione. Gli stipendî de' reggenti saranno regolati in conformità della stessa tabella.

24. I titolari de' ginnasi e de' licei non possono essere nè sospesi nè rimossi dall' ufficio se non per gravi colpe e per le medesime cause, che possono dar luogo alla sospensione e rimozione de' membri de' corpi accademici. Il Capo della pubblica istruzione non sottoporrà alla firma regia un decreto di sospensione o rimozione contro un titolare, senza aver udito il Consiglio di pubblica istruzione, il quale darà il suo avviso dopo avere esaminate le difese, che a voce o per iscritto potrà dare l' accusato.

Le stesse guarentigie sono concesse a' reggenti finchè dura l' ufficio loro.

25. Se un professore diventerà occasione di scandalo o di disordine, il Capo della istruzione pubblica potrà sospenderlo provvisoriamente e quindi attendere il parere del Consiglio.

In caso di urgenza, gl'Ispettori, i Consigli provinciali di pubblica istruzione per gl'istituti provinciali, i municipi pe' propri ginnasi, ed in difetto delle autorità municipali, i Direttori de' ginnasi ed i Presidi de' licei avranno la facoltà d'interdire l'accesso agl'istituti cui soprintendono a que' professori titolari o reggenti che se ne fossero resi indegni; ma debbono riferirne immediatamente al Capo della pubblica istruzione ed al Consiglio provinciale per le scuole.

26. I professori titolari de' ginnasi e de' licei che si trovassero nelle condizioni indicate pe' professori titolari dell'Università, potranno colle medesime norme essere collocati a riposo.

27. I professori così titolari come reggenti uniti a Consiglio ordinario ogni mese sotto la presidenza del Direttore o del Preside, conferiranno intorno all'andamento dell'istruzione, ed alle cagioni del maggiore o minor profitto sperimentato nel corso del mese, e delibereranno sulla scelta de' libri da usare nelle scuole, purchè siano tra quelli superiormente approvati. Il Direttore o il Preside potrà convocare il Consiglio anche straordinariamente, quante volte lo crederà necessario.

### CAPITOLO III.

#### *Degli studenti, degli esami e delle pene disciplinari.*

28. I giovani che desiderano essere ammessi come alunni in un ginnasio o in un liceo debbono sostenere un esame di ammissione, il quale si aggirerà sulle materie che s'insegnano nella classe che precede immediatamente quella

alla quale vogliono essere ammessi. Per l'ammissione alla prima classe ginnasiale si richiede, che l'alunno sostenga l'esame su tutte le materie che s'insegnano nelle scuole primarie.

29. Gli esami di ammissione avranno luogo con norme comuni in ogni ginnasio innanzi ad una Commissione di quattro membri eletti dal Direttore dell'istituto che ne avrà la presidenza.

Gli esami di ammissione in ogni liceo avranno luogo colle stesse norme innanzi ad una Commissione scelta e presieduta dal Preside.

30. Potranno essere ammessi ne'licei senza esami di ammissione i giovani che avranno conseguita la licenza ginnasiale.

31. Gli esami di passaggio da una classe all'altra avranno luogo alla fine dell'anno accademico, e saranno generali e pubblici.

Le promozioni ottenute in un ginnasio o in un liceo aprono l'adito alle stesse classi ne' istituti del medesimo ordine.

32. Negli esami di passaggio di classi, gli studenti che mostreranno disposizioni speciali per un ramo d'insegnamento, potranno, senz'alcun impedimento, passare dallo insegnamento classico al tecnico, e viceversa.

33. L'assistenza a' corsi, tanto ne' ginnasi quanto ne'licei, è obbligatoria per tutti gli alunni, i quali pagheranno lire cinque mensuali pe' corsi de' ginnasi, e sette per quei de'licei.

Da questo pagamento possono essere esentati que' giovani che, appartenendo ad oneste e civili famiglie, documenteranno la loro povertà.

34. Alla fine di ogni anno accademico vi sarà per coloro che hanno compiuto il corso degli studi ginnasiali, e per coloro che hanno compiuto quello liceale, un esame di licenza innanzi ad una Commissione preseduta dal Direttore o dal Preside, e nominata annualmente dal Consiglio provinciale per le scuole. Agli approvati si darà un certificato di licenza, senza il quale non si può concorrere a' pubblici impieghi, pe' quali si richiede la prova di aver fatto tali studi.

Per questi esami i giovani pagheranno un dritto, che sarà di lire 25 per la licenza liceale, e lire 15 per la ginnasiale.

35. Gli studenti che frequentarono il privato insegnamento, possono essere ammessi a tali esami e riportare il medesimo certificato.

36. Le pene disciplinari che le autorità preposte a' ginnasi ed a' licei potranno infliggere pel mantenimento dell'ordine scolastico e del buon costume sono le seguenti:

1.° l' ammonizione ;

2.° la sospensione da' corsi e dagli esami di passaggio e di licenza ;

3.° l' espulsione dall'istituto.

Per mitigare la seconda di queste pene, la quale non potrà eccedere un anno, si potrà ricorrere alle autorità immediatamente superiori a quella che l'avrà pronunziata.

Per la terza pena si potrà in ogni caso ricorrere al Consiglio provinciale per le scuole. Il Capo della pubblica istruzione potrà mitigare le pene per le quali saranno esaupte le vie di ricorso.

Colui che si troverà sotto il peso della terza di queste pene non potrà essere ammesso in nessuno degli sta-

bilimenti istituiti da questa legge, senza speciale provvedimento del Capo della pubblica istruzione.

37. Le norme degli esami e quelle de' premi e delle pene verranno determinate dal regolamento.

#### CAPITOLO IV.

##### *Delle autorità preposte alla direzione de' ginnasi e de' licei.*

38. La direzione di ciascun ginnasio è affidata ad un Direttore, quella di ciascun liceo ad un Preside, scelti fra le persone che per la loro autorità morale e per la loro esperienza nel governo della gioventù e nello insegnamento saranno reputate più idonee a tali uffici. Negli istituti in cui gli studj ginnasiali e liceali sono uniti sotto la medesima autorità, questa prenderà il nome di Preside ginnasiale.

39. I Presidi de' licei sono nominati dal Re. I Direttori de' ginnasi sono eletti e riconfermati definitivamente dopo un triennio dalla stessa autorità o amministrazione cui spetta la nomina de' professori titolari.

Questi ufficiali però non assumeranno nè riprenderanno il loro ufficio se non dopo che la loro elezione o la loro conferma sia stata approvata dal Capo della pubblica istruzione.

40. I Presidi ed i Direttori sono distinti in tre classi, e secondo la classe cui appartengono riceveranno lo stipendio stabilito nella tabella B.

41. Il Direttore di un ginnasio non può essere contemporaneamente professore. Ne' ginnasi provinciali e municipali egli è tenuto a supplire i professori mancanti, ma

questa sostituzione non potrà eccedere i quindici giorni. Il Preside di un liceo non può avere insegnamento, nè essere obbligato a supplire i professori mancanti.

42. Ne' ginnasi e ne' licei delle città che oltrepassano il numero di quarantamila abitanti, oltre il Direttore o il Preside, vi sarà un vice-direttore, che lo aiuterà nello esercizio delle sue funzioni, e nell'assenza ne farà le veci.

43. I Direttori de' ginnasi ed i Presidi de' licei, fatta riserva delle relazioni che potessero avere co' rispettivi municipi o amministrazioni provinciali per quanto tocca la parte che a questi compete, saranno subordinati per tutto ciò che concerne l'esecuzione delle leggi e de' regolamenti relativi all'ordine degli studi, al sistema degli esami e della disciplina, al Consiglio provinciale per le scuole.

44. Il Consiglio provinciale delle scuole residente nel Capoluogo è composto :

1.° di due membri delle deputazioni provinciali, ed il più anziano lo presiede: in sua vece l'altro nominato;

2.° del regio Ispettore nel Capoluogo della Provincia;

3.° del Preside o Presidi del liceo o licei;

4.° del Direttore del ginnasio o ginnasi in quella città istituiti;

5.° del Direttore dell'istituto tecnico o delle scuole tecniche della città istessa;

6.° di due membri del municipio del capoluogo.

Uno de' membri del Consiglio, eletto da esso annualmente a maggioranza di voti, adempirà l'ufficio di Segretario. Il governatore vi adempirà l'ufficio di fiscale.

45. Il Consiglio attende acciò sieno osservate le leggi ed i regolamenti nelle scuole e negli istituti posti entro il territorio di sua giurisdizione; ordina le visite straordi-

narie che giudica necessarie ; dà que' provvedimenti che stima opportuni ne' limiti delle sue attribuzioni , propone al Capo della pubblica istruzione quelle che eccedono tali limiti ; provvede di urgenza chiudendo temporaneamente gl'istituti e le scuole di qualunque natura , senza distinzione d' insegnanti, in cui esistessero gravi disordini, riferendone tosto al Capo della istruzione pubblica per le definitive disposizioni.

46. Spetta al Consiglio l' approvare le proposte de' maestri o delle maestre di scuole elementari fatte da' Consigli comunali, il proporre l' apertura di nuove scuole e le spese per l' istruzione primaria e secondaria all' autorità amministrativa competente , ed il decidere le controversie tra queste amministrazioni e gl' insegnanti in quanto si riferiscono alle discipline scolastiche.

47. Delibera sull' ammissione a' corsi degli studî ed agli esami delle scuole secondarie classiche e tecniche e delle normali, quando insorgano dubbiezze nell' applicazione dei regolamenti.

48. Esamina i materiali statistici riguardanti l' Istruzione pubblica e privata della provincia e li trasmette colle sue avvertenze al Capo dell' istruzione pubblica.

49. I doveri de' Direttori, de' Presidi, de' Vice-Direttori e di tutti gli ufficiali di ordine inferiore addetti a' ginnasi ed a' licei saranno determinati dal Regolamento.

## CAPITOLO V.

### *De' Convitti.*

50. Ogni ginnasio ed ogni liceo può avere annesso un convitto sotto la medesima autorità del Preside o del Direttore, dal quale dipenderà un Prefetto di disciplina per la vigilanza e la tutela de' costumi. Ne' convitti isolati terrà luogo di Preside o di Direttore un Rettore nominato dal Re. Le autorità e tutte le persone addette alla educazione avranno alloggio e vitto nel convitto.

51. I presenti collegi-convitti sono conservati coglistessi loro obblighi e benefici, e prenderanno nome di ginnasi, di licei, o di licei ginnasiali, secondo l'estensione che si darà all'insegnamento in ciascuno di essi.

52. Gli alunni de' convitti seguiranno i corsi dati nelle diverse classi del liceo o del ginnasio quando non abbiano scuole proprie interne, e saranno sottoposti agli ordiniscolastici ed alle discipline cui sono sottomessi gli studenti esterni.

53. Nell'interno de' convitti saranno stabilite pe' soli convittori scuole preparatorie agli studi ginnasiali, e scuole di calligrafia, di disegno, di danza, di ginnastica, di scherma, e, quando si possa, anche di equitazione.

54. Nel regolamento si daranno le norme per contemplare queste scuole con quelle del ginnasio o del liceo. Come pure si determineranno il numero, gli uffici e gli stipendi delle persone specialmente addette allo andamento del convitto, l'età di ammissione e di uscita degli alunni, e tutto ciò che riguarda il corredo ed il vestiario.

55. Con le medesime condizioni de' convitti nazionali potranno i municipi fondare de' convitti per particolare regolamento approvato dal Capo della pubblica istruzione, e sottoposti alla istessa ispezione degl' istituti dello Stato.

56. I Rettori de' convitti municipali verranno eletti dal municipio, proposti dal Consiglio provinciale, ed approvati dal Capo della pubblica istruzione.

## CAPITOLO VI.

### *Degl' istituti appartenenti a corpi morali , e degl' istituti privati.*

57. Gl' istituti di qualsivoglia denominazione con convitto o senza, aventi per se stessi secondo la legge caratteri di corpi o persone morali, oppure dipendenti da tali corpi o persone, saranno sottoposti, in quanto alla ispezione ed a' requisiti richiesti ne' professori, alle stesse leggi cui son sottoposti gl' istituti regi o municipali.

58. È fatta facoltà ad ogni cittadino che abbia la età di venticinque anni ed i requisiti morali necessari, e ad ogni corpo morale di aprire al pubblico un istituto d' istruzione secondaria con o senza convitto, purchè siano osservate le seguenti condizioni :

1.° Che il programma degli studj venga approvato dal Consiglio superiore di pubblica istruzione ;

2.° Che l' insegnamento sia dato in conformità del programma in cui viene annunciata al pubblico l' apertura dello istituto ;

3.° Che l'istituto sia aperto in ogni tempo all'autorità cui è commessa l'ispezione ordinaria delle scuole, come altresì alle persone cui il Capo della pubblica istruzione avrà dato una delegazione a questo fine.

59. Il cittadino o il corpo morale che vorrà usare di questa facoltà, dovrà dichiararlo per iscritto al Consiglio provinciale, indicando il comune e il luogo dove l'istituto sarà aperto. Il Consiglio dovrà accertarsi della salubrità del sito e della sua opportunità, e prendere tutte le necessarie informazioni sulla moralità del richiedente e delle persone che convivono con lui.

60. Un privato istituto non può esser chiuso se non per cause gravi, e per sentenza del Consiglio provinciale.

Le cause debbono riguardare o la conservazione dell'ordine morale, o la tutela de' principj che regolano l'ordine pubblico dello Stato, o la salute degli alunni. In ogni caso tale chiusura non sarà definitiva se non se per decreto dicasteriale, udito il Consiglio superiore.

61. Ne' casi di urgenza, il Consiglio, riservate le guarantee dell'articolo precedente, potrà far procedere alla chiusura temporanea dell'istituto.

62. Ogni cittadino, che ne abbia ottenuto la facoltà, può aprire personalmente corsi pubblici d'insegnamento ginnasiale o liceale, ma la sua scuola è sottoposta alla ispezione de' provveditori e degl'ispettori, e può esser chiusa per le stesse cagioni e colle medesime norme che gl'istituti.

63. Gl'istituti ed i corsi privati d'istruzione secondaria, aperti senza l'adempimento delle norme prescritte, saranno immediatamente chiusi, e coloro che li avranno aperti, multati da 100 a 500 lire.

64. Nessuna corporazione religiosa potrà dare insegna-

mento in opposizione alla regola sotto la quale fu riconosciuta nello Stato come corpo morale.

## CAPITOLO VII.

### *Disposizioni generali.*

65. La cittadinanza è una condizione senza la quale non si può essere ammesso ad insegnare in nessuno istituto di istruzione pubblica, nè esser posto a capo di alcun istituto privato, non eccettuate le corporazioni religiose.

Il Capo della pubblica istruzione potrà pertanto dispensare da questa condizione le persone che dichiareranno di voler fermare il loro domicilio nello Stato e lo fermino realmente nello spazio di tre mesi, scorso il quale termine esse decadono dal permesso ottenuto. Il Capo della pubblica istruzione potrà concedere tale dispensa anche a coloro che per altri titoli la meritassero.

66. L'anno accademico, tanto pe' ginnasi quanto pe' licei, è di dieci mesi, non compreso il tempo richiesto per gli esami.

67. In ogni classe ginnasiale il numero degli studenti non può oltrepassare i trenta.

68. Ne' ginnasi e ne' licei le lezioni avranno luogo in tutt' i giorni della settimana salvo i giovedì, la domenica e le altre feste religiose e civili. In ogni giovedì gli alunni così interni come esterni si addestreranno ne' militari esercizi.

69. Le disposizioni concernenti le indennità da conce-

dersi a' membri delle Commissioni , dinanzi alle quali devono aver luogo i concorsi e gli esami universitari, si applicano egualmente alle Commissioni istituite pe' concorsi e per gli esami de' ginnasi e de' licei.

70. I professori delle scuole ginnasiali potranno essere obbligati a dare fino a venti ore di lezioni la settimana. Que' de' licei fino a quindici. L'orario e tutto ciò che riguarda la disciplina delle scuole verrà stabilito nel regolamento.

71. I professori ed ogni altro ufficiale, pertinenti agli antichi collegi e licei, che non saranno chiamati ad uffizi accademici o amministrativi ne' ginnasi e ne' licei ordinati in questa legge, conserveranno la metà dello stipendio di cui godevano precedentemente, salvo il caso in cui, pe' servizi prestati, la legge conferisse loro il dritto ad una pensione maggiore. Coloro fra essi, che, avendo le qualità richieste per esercitare i nuovi uffizi, ricuseranno di accettarli, decaderanno da questo dritto, salvo le pensioni che loro potessero spettare secondo la legge.

#### *Disposizioni transitorie.*

1. I collegi ed i licei, che presentemente sono in queste provincie , continueranno nel loro andamento antico finchè non verranno riformati a norma della presente legge. Lo stipendio che percepiscono gli attuali professori non verrà mutato in conformità della tabella annessa a questa legge, che quando saranno classificati a norma dell'art. 6.

2. Le nomine de' professori titolari, che sarà opportuno di fare all'apertura de' ginnasi o de' licei, potranno per la prima volta non solo farsi senza concorso , ma potranno

aver luogo per appello diretto, quando anche non concorressero ne' nominati tutte le qualità per le quali si può prescindere dalle vie di concorso.

72. I Consiglieri di Luogotenenza pe' Dicasteri della istruzione pubblica, dell' interno e delle finanze sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

EUGENIO DI SAVOIA  
CONSTANTINO NIGRA.

TABELLA (A)

*Stipendio de' Professori*

	1. <sup>a</sup> classe	2. <sup>a</sup> classe	3. <sup>a</sup> classe
Professori titolari de' licei annue Lire	2,200	2,000	1,800
Professori reggenti de' licei . . . »	»	1,500	»
Professori titolari de' ginnasi . . . »	2,000	1,800	1,600
Professori reggenti de' ginnasi . . . »	1,500	»	»

TABELLA (B)

*Stipendio de' Presidi, Direttori ecc.*

	1. <sup>a</sup> classe	2. <sup>a</sup> classe	3. <sup>a</sup> classe
Preside ginnasiale annue . . . Lire	3,000	2,500	2,000
Direttore di ginnasio. . . . . »	2,000	1,800	1,600
Vice-Direttore . . . . . »	1,400	»	»
Rettore di convitto isolato . . . . »	1,800	1,600	1,200
Prefetto di disciplina . . . . . »	1,000	»	»

( N. 207 )

LEGGE *sulla istruzione superiore.*

EUGENIO

PRINCIPE DI SAVOJA-CARIGNANO

LUOGOTENENTE GENERALE

di Sua Maestà

*nelle provincie napoletane*

Sulla proposizione del Consigliere di Luogotenenza pel  
Dicastero della istruzione pubblica ;  
Udito il Consiglio di Luogotenenza ;  
Abbiamo DECRETATO, e DECRETIAMO quanto siegue.

DELL'ISTRUZIONE SUPERIORE

CAPITOLO PRIMO.

*Del fine dell' Istruzione superiore e degli Stabilimenti  
in cui è data.*

ART. 1. L'insegnamento superiore ha per fine d'indirizzare la gioventù già fornita delle cognizioni che si acquistano nello insegnamento secondario, per gli uffici e le

professioni , per le quali si richiedono accurati studj speciali, e di mantenere ed accrescere la coltura scientifica e letteraria.

2. Esso verrà dato completamente nella Università di Napoli , ed in parte negl'istituti universitari che a norma dell'art. 10 della legge sulle scuole secondarie saranno conservati nelle provincie.

Con decreto reale si potrà ampliare l'insegnamento attuale in detti istituti, o anche sopprimerlo se verrà creduto vantaggioso.

3. Alcune lezioni speciali di lingue classiche ed orientali , di diplomatica e di paleografia , ed alcuni insegnamenti tecnici saranno dati in altri stabilimenti fuori della Università per i quali vi saranno regolamenti speciali.

4. Le spese dell'Università saranno a carico dello Stato.

Le proprietà di ogni maniera di cui essa è in possesso e che potrà in seguito legalmente possedere saranno mantenute a titolo di dotazione , nè potranno essere distratte dallo scopo al quale vennero destinate.

5. L'insegnamento universitario comprende cinque facoltà :

1.° la facoltà di filosofia e lettere.

2.° di giurisprudenza.

3.° di scienze matematiche.

4.° di scienze naturali.

5.° di medicina.

La facoltà teologica è soppressa, salvo la Cattedra di Storia della Chiesa , che verrà aggregata alla facoltà di filosofia e lettere.

Per tutti gli uffici e benefici ecclesiastici per i quali al presente si richiede la laurea universitaria in teologia ,

ne terrà luogo per l'avvenire, o la laurea in giurisprudenza, o una laurea che si concederà dopo un esame dato nelle materie di dritto ecclesiastico ed istoria della Chiesa.

6. La facoltà di filosofia e lettere comprende quest' insegnamenti :

- 1.° filosofia razionale.
- 2.° filosofia morale.
- 3.° storia della filosofia.
- 4.° storia nazionale.
- 5.° filosofia della storia.
- 6.° scienza della geografia e della statistica.
- 7.° estetica.
- 8.° letteratura italiana.
- 9.° letteratura latina.
- 10.° letteratura greca.
- 11.° letteratura orientale.
- 12.° letteratura comparata.
- 13.° archeologia.
- 14.° pedagogia.
- 15.° filologia.
- 16.° storia della Chiesa.

La laurea conseguita in filosofia ed in belle lettere, e quella ottenuta nelle scienze matematiche o naturali, conferirà il dritto per aspirare ad essere nominato professore ne' diversi stabilimenti d'istruzione secondaria e tecnica dello Stato.

7. La facoltà di giurisprudenza comprende questi insegnamenti :

- 1.° filosofia del dritto.
- 2.° storia del dritto.
- 3.° dritto internazionale.

- 4.° dritto costituzionale.
- 5.° dritto romano.
- 6.° dritto ecclesiastico.
- 7.° leggi civili.
- 8.° ordinamento giudiziario, o procedura civile;
- 9.° legge e procedura penale.
- 10.° dritto di commercio e navigazione.
- 11.° dritto amministrativo.
- 12.° economia pubblica.
- 13.° dritto pubblico interno comparato.
- 14.° dritto privato comparato.

8. La facoltà di Scienze matematiche comprende questi insegnamenti:

- 1.° algebra superiore e teoria de' numeri.
- 2.° geometria a due e tre coordinate.
- 3.° geometria descrittiva.
- 4.° introduzione al calcolo sublime.
- 5.° calcolo integrale e differenziale.
- 6.° meccanica razionale.
- 7.° meccanica applicata.
- 8.° astronomia.
- 9.° geografia matematica e geodesia.
- 10.° geometria superiore.
- 11.° idraulica.

9. La facoltà di scienze naturali comprende quest'insegnamenti:

- 1.° fisica con gabinetto.
- 2.° fisica terrestre o meteorologica con gabinetto ed osservatorio.
- 3.° chimica inorganica
- 4.° chimica organica con laboratorio.

- 5.° geologia.
- 6.° mineralogia con gabinetto.
- 7.° botanica con orto.
- 8.° zoologia con gabinetto.
- 9.° anatomia comparata.

10. La facoltà di medicina comprende quest' insegnamenti:

- 1.° anatomia umana normale.
- 2.° fisiologia sperimentale con gabinetto.
- 3.° anatomia patologica con gabinetto.
- 4.° patologia razionale.
- 5.° materia medica e terapeutica.
- 6.° medicina pratica.
- 7.° due cattedre di clinica medica.
- 8.° igiene privata e pubblica, e polizia medica.
- 9.° medicina legale.
- 10.° chirurgia teoretica.
- 11.° clinica chirurgica.
- 12.° clinica ostetrica.
- 13.° clinica oftalmica.
- 14.° storia della medicina.

Il corso de' farmacisti sarà composto della Botanica, della Mineralogia, della Chimica inorganica ed organica, e della Farmacia teorico-pratica.

Ogni facoltà potrà avere de' professori straordinari ai quali sarà affidata qualche parte d' insegnamento ordinario, oppure gl' insegnamenti di perfezionamento speciale.

Per le Cliniche, per i Gabinetti e per l'Orto Botanico vi saranno uno o due coadiutori proposti da' rispettivi Direttori.

11. La durata, l'ordine e la misura, secondo i quali que-

sti insegnamenti dovranno essere dati, verranno determinati ne' regolamenti che in esecuzione della presente legge saranno fatti per ciascuna facoltà.

### *Del Corpo Universitario.*

12. Il Corpo universitario è formato da professori ordinari, onorari ed emeriti.

Le persone che sono deputate a titolo di professori straordinari, e che ad un altro titolo qualunque sieno autorizzate ad esercitare qualche ufficio nella Università, non fanno parte di questo corpo.

13. I professori ordinari sono nominati dal Re, fra le persone che previo concorso, secondo le norme di questa legge, saranno state dichiarate idonee a tale ufficio.

14. Vi sono due forme di concorso, il concorso di requisiti, e l'altro di esperimento o esame.

Il concorso per esame consta di una serie di esperimenti orali e per iscritto ordinati in guisa che dal loro complesso si possa apprezzare, non soltanto la perizia dei candidati intorno alla disciplina del concorso, ma eziandio la loro attitudine ad insegnare.

Il concorso di requisiti consiste nella esibizione di opere stampate e di altri documenti atti ad accertare, che i candidati posseggono le qualità di cui si cerca la prova nel concorso per esame.

15. Ogni aspirante dovrà dichiarare nella domanda in cui chiede di essere scritto fra i candidati il modo di concorso al quale intende sottomettersi.

Le Commissioni chiamate a giudicare su' concorsi per requisiti potranno anche prendere in esame i meriti di

qualche distinto professore, che non avesse domandato di essere compreso fra i candidati.

16. I concorsi saranno denunciati, pubblicandosene lo avviso sul giornale ufficiale, due mesi almeno prima del giorno in cui dovranno avere principio le pratiche, che ai medesimi si riferiscono.

17. Il merito de' singoli candidati per entrambe le forme di concorso sarà apprezzato da una Commissione nominata dal Consigliere per la pubblica istruzione, dietro la proposta del Vice-Presidente del Consiglio superiore di pubblica istruzione, e formata di persone conosciute per la loro perizia nelle materie del concorso, od in quelle che vi sono affini.

La Commissione conterà di non meno di cinque membri e non più di nove, de' quali la metà almeno siano professori ordinari o emeriti dell'Università. Essa sarà presieduta da un membro del Consiglio.

18. I giudizi della Commissione intorno al merito di ciascun candidato saranno stesi con i motivi su cui saranno fondati, in una relazione diretta al Consiglio superiore di Pubblica Istruzione e firmata da' membri della Commissione. Ognuno di essi potrà aggiungervi le osservazioni che crederà opportune per ispiegare il proprio voto.

19. Sì in questo caso come in tutte le deliberazioni universitarie dovranno essere presenti almeno due terzi dei professori chiamati a far parte dell'adunanza. La maggioranza de' voti decide, ed essendovi parità, colui che presiede potrà derimerla col suo voto, o, se gli piace, farla derimere con una seconda votazione o a sorte.

Le forme da osservarsi dalla Commissione su' concorsi saranno determinate da apposito Regolamento.

20. Il capo della Pubblica Istruzione, udito il Consiglio superiore di Pubblica Istruzione, potrà proporre al Re per la nomina, prescindendo da ogni concorso, le persone che per opere, per iscoperte o per insegnamenti dati saranno venute in meritata fama di singolare perizia nelle materie che dovrebbero professare.

21. Le norme per l'elezione de' professori della Università di Napoli si terranno egualmente per l'elezioni de' professori negli istituti universitari delle Provincie.

22. Gli stipendi saranno regolati nel modo seguente.

Per i professori ordinari lire quattromila per anno. I professori direttori de' gabinetti e delle cliniche avranno una indennità di lire duemila annue. I coadiutori permanenti avranno il terzo dello stipendio accordato a' professori ordinari.

23. Tutti questi stipendi, tranne quello di lire duemila accordato a' professori per la direzione de' gabinetti e delle cliniche, si accresceranno di un decimo per ogni quinquennio di effettivo e non interrotto servizio nella medesima carica alla quale lo stipendio si riferisce.

I professori ordinari della Università di Napoli, o quelli che da altre Università d'Italia vengono nella Università di Napoli col medesimo grado che prima avevano, e che alla pubblicazione della presente legge conteranno cinque o più anni di non interrotto servizio, godranno immediatamente dell'aumento di un decimo sulla norma de' nuovi stipendi.

I professori emeriti conserveranno gli stessi stipendi che attualmente godono.

24. A fine eziandio di chiamare nelle diverse facoltà i professori di cui è parola nell'art. 20, si potrà aumentare il loro stipendio fino a lire duemila. Questo accrescimento

sarà fatto per Decreto regio, previo il parere del Consiglio superiore di Pubblica Istruzione, ed il Decreto conterrà i motivi dell' aumento.

25. I professori dell'Università potranno essere chiamati a dare, ciascuno nel ramo de' suoi studj, corsi regolari negli Stabilimenti superiori d'istruzione secondaria. Essi avranno in tal caso dritto ad una indennità annuale, ma non assumeranno mai la qualità di professori addetti a tali stabilimenti.

26. I professori ordinari non potranno dare corsi privati sulle materie che insegnano nella Università, o che sono ad esse strettamente affini.

27. Non possono essere ammessi a' concorsi universitari nè eletti a far parte del Corpo universitario, nè comechè siano chiamati, od autorizzati ad insegnare, o ad esercitare un ufficio amministrativo, od un impiego di qualsiasi ordine negli stabilimenti universitari: e dovranno in ogni caso cessare immediatamente dalle funzioni che vi esercitano coloro che saranno stati condannati a pene criminali, a meno che non sia intervenuta o non intervenga un' amnistia in loro favore, la quale non potrà invocarsi a favore di condannati ad una pena qualunque per falso, furto, truffa od attentato a' costumi, benchè non andasse congiunta a questa pena, nè l' interdizione, nè la sospensione dall' esercizio de' pubblici uffici. Lo stato di fallimento dichiarato doloso, produrrà la stessa incapacità delle pene precitate.

*De' Professori straordinari.*

28. Sono nominati dal capo della Pubblica Istruzione, per dare nelle diverse facoltà una parte degli insegnamenti

ordinari o per darvi gl'insegnamenti di perfezionamento speciale, de' professori straordinari.

29. Essi saranno scelti o fra i privati insegnanti, o fra quelli che per opere scritte o insegnamenti dati avranno fama di molta dottrina nelle discipline speciali che avranno ad insegnare.

30. I professori straordinari cessano d'ufficio col finire de' corsi de' quali furono incaricati, e non possono riprenderli che per nuova nomina.

31. Lo stipendio de' professori straordinari non potrà eccedere i sette decimi di quello ch'è assegnato per le stesse funzioni a' professori ordinari.

#### *Degl'insegnanti privati.*

32. Avranno dritto di dare insegnamenti privati di scienze tutti coloro che, essendo laureati, ne avranno ottenuta facoltà dal capo della Pubblica Istruzione.

33. Il capo della Pubblica Istruzione, ne' casi preveduti dall'articolo 20, potrà concedere tale facoltà anche a' non laureati dopo aver sentito il parere del Consiglio superiore di Pubblica Istruzione.

34. Fuori de' casi dell'articolo precedente, per potere acquistare la qualità d'insegnante privato di qualunque scienza, l'aspirante, non laureato, dovrà dar prova della propria capacità con un esame particolare intorno alla scienza su cui verserà il suo insegnamento.

Per i privati insegnanti di filosofia e belle lettere, come per coloro che le insegnano ne' seminari ed in altre scuole tenute da Ordini religiosi, i quali non fossero muniti di laurea nella materia da insegnarsi, sarà necessario un somigliante esame speciale.

Tale esame però potrà esser dato ne' capoluoghi di provincia, innanzi ad apposite Commissioni.

35. L'esame consisterà: 1° in una dissertazione scritta sopra un tema proposto dalla Commissione esaminatrice; 2° in una lezione fatta in pubblico sopra un tema proposto dalla Commissione e manifestato all'aspirante circa dodici ore prima di salire in Cattedra.

36. I membri della Commissione di esame saranno scelti dal capo della Pubblica Istruzione dietro proposta del vice-presidente del Consiglio superiore di Pubblica Istruzione, metà tra i professori della facoltà cui si riferisce il soggetto dell'esame, e l'altra metà di persone straniere alla medesima. La Commissione sarà presieduta dal Presidente della facoltà.

37. Si può concedere ad insegnanti privati di dare lezioni nella Università, previa l'approvazione del Consiglio superiore di pubblica istruzione.

38. Tutti coloro cui è permesso insegnare a titolo privato, volendo usare di tale facoltà nella Università, presenteranno i loro programmi allo stesso Consiglio.

*Delle guarentigie concesse a' membri del Corpo  
universitario.*

39. La qualità di professore ordinario conferita nella Università a norma della legge è a vita, e coloro che ne sono rivestiti non possono essere nè rimossi, nè sospesi, nè come che sia privati da' vantaggi ed onori che vi sono annessi, se non per le cause e con le forme infrascritte.

40. Le cause che possono dar luogo a promuovere amministrativamente la sospensione o la rimozione di un mem-

bro del corpo universitario sono: l'aver per atti contrari all'onore incorso la perdita della pubblica considerazione; l'aver con l'insegnamento impugnato le verità su cui riposa l'ordine religioso e morale; l'aver tentato di scalzare i principi e le guarentigie che sono poste a fondamento della costituzione civile dello Stato; l'aver infine, malgrado replicate ammonizioni, persistito nella insubordinazione alle autorità e nella trasgressione delle leggi e dei regolamenti concernenti la Università.

41. Il capo della pubblica istruzione tuttavia non potrà sottoporre al Re un decreto di sospensione o di rimozione di alcuno tra i membri del corpo universitario, che dopo giudizio conforme del Consiglio superiore di pubblica istruzione.

42. Il Consiglio, che in tal caso dovrà esser composto di almeno due terzi de'suoi membri tra ordinari, e straordinari, non procederà all'esame di questi fatti senza lo intervento di due delegati della facoltà alla quale appartiene l'inculpato, i quali avranno voto deliberativo.

Tanto i membri del Consiglio, quanto i delegati della facoltà, non potranno ricusarsi a tale incarico se non per cause determinate, intorno alla validità delle quali pronunzierà il capo della pubblica istruzione.

L'inculpato dovrà essere ammesso davanti al Consiglio così costituito per esporvi le sue difese.

43. La sospensione non può eccedere i due anni. Essa importa la perdita dello stipendio, ed oltre a ciò il tempo in cui dura non corre per l'anzianità nella facoltà, nè è computato negli anni di servizio.

La rimozione importa privazione di tutt'i dritti inerenti alle funzioni esercitate nella Università ed al servizio prestato nella medesima.

44. In ogni evento però il capo della pubblica istruzione potrà far chiudere temporaneamente, senza distinzione di insegnanti, i corsi che fossero occasione di scandali e potessero provocare disordini.

In caso di urgenza questa medesima facoltà apparterrà al Rettore della Università ed al preside degli istituti universitari per i professori, che fanno parte del corpo universitario o che dettassero lezione nell'Università col titolo di privati insegnanti. Il Rettore dovrà immediatamente riferire al vice-presidente del Consiglio, o a chi ne fa le veci per l'approvazione e per gli opportuni provvedimenti.

45. Per i professori ordinari i quali per cagione di malattia o di età non saranno più in istato di continuare utilmente le loro funzioni, il capo della pubblica istruzione, dopo aver sentito il Consiglio superiore di pubblica istruzione, potrà proporre al Re che sieno passati alla classe de' professori emeriti.

Lo stesso passaggio alla classe de' professori emeriti sarà accordato a' professori ordinari, i quali rinunziano al proprio ufficio se il servizio da essi prestato col grado indicato nella università eccede i quindici anni.

I professori emeriti, conservando la pensione di ritiro ad essi dovuta per legge secondo gli anni di servizio prestato, avranno dritto ad una propina per le adunanze della facoltà e godranno di tutti gli onori de' professori ordinari.

46. Il titolo di professore onorario dell'Università sarà dal Re conferito a personaggi di eminente merito scientifico o letterario, che per le loro condizioni sociali non possono adempire i doveri inerenti alla carica di professore ordinario.

Essi godranno de' medesimi onori de' professori ordinari.

47. Quando la Cattedra sarà vacante per impedimento temporaneo del professore titolare , il capo del Dicastero di pubblica istruzione provvederà, sentita la proposta dello stesso professore.

*Del Rettore.*

48. Il Rettore è proposto, subordinatamente al Consiglio superiore di pubblica istruzione , al Governo immediato della Università, sia che si consideri sotto l'aspetto amministrativo in ordine alle autorità ed a' diversi uffiziali ed impiegati di ogni classe che si sono istituiti , sia che si consideri sotto l'aspetto dell'insegnamento in ordine alle diverse categorie d'insegnanti e di studenti che la compongono.

Informa il Consiglio superiore di pubblica istruzione intorno al modo con cui ciascuno degl'insegnanti attende al disimpegno de' propri doveri. Fa le opportune ammonizioni ufficiali a' trasgressori di questi doveri, o ne fa tenere nota in apposito registro.

Vigila sopra la scolaresca, chiede a' membri del corpo universitario informazioni intorno a' progressi degli studenti, e designa al Consiglio, per gli opportuni provvedimenti, gli studenti che si saranno segnalati per ingegno, diligenza e buona condotta.

Pronunzia intorno a' ricorsi relativi alle immatricolazioni ed all'ammissione agli esami.

Dà i diplomi di laurea, i quali dovranno essere muniti del suggello della Università e di quello della corrispondente facoltà, con le firme del Rettore, del preside della facoltà, e del cancelliere dell'Università.

Veglia alla conservazione delle fabbriche di tutti gli stabilimenti annessi alla Università.

Convoca il corpo universitario, ne presiede le adunanze, e lo presiede nelle pubbliche solennità.

Dal rettore dipenderanno il cancelliere e gl' impiegati della cancelleria della Università, per i quali sarà in seguito pubblicato apposito regolamento.

49. Egli convocherà, quando lo crederà opportuno, il consiglio de' presidi delle facoltà per consultarlo sopra i miglioramenti che potrebbero introdursi in qualunque ramo riguardante l'Università, e ne farà rapporto al Consiglio superiore di pubblica istruzione.

50. Per ogni anno scolastico il rettore stabilirà, d'accordo con i presidi, l'orario delle lezioni, e curerà la pubblicazione per le stampe del Calendario dell'Università.

Le lezioni si dovranno succedere in modo che gli studenti possano successivamente assistere alle Cattedre che debbono frequentare.

51. In assenza del rettore, lo sostituirà il preside più anziano in ordine di nomina al posto di professore.

52. Il rettore sarà scelto a maggioranza di voti da tutti i professori componenti il corpo universitario sopra tre candidati proposti da una delle facoltà tra i professori ordinari ed emeriti, che fanno parte della medesima.

Tutte le facoltà eserciteranno questo dritto l'una dopo l'altra successivamente.

La nomina del rettore scelto dal corpo universitario sarà valida dopo l'approvazione del capo della pubblica istruzione. Quando da questo venisse rigettata, si procederà ad una seconda elezione per la quale la facoltà non potrà proporre fra i candidati colui la cui nomina è stata rigettata. La carica di rettore dura due anni.

53. Ogni facoltà avrà un preside dal quale sarà presieduta nelle sue adunanze, ed un cancelliere che farà da segretario.

L'ufficio di preside sarà esercitato da professori ordinari e da professori emeriti successivamente per ogni anno, secondo l'ordine della loro nomina. Tra quelli che sono nominati contemporaneamente sarà preferito il più antico di età.

Il professore più anziano della facoltà sostituirà il preside in tutt'i casi d'assenza del medesimo.

L'ufficio di cancelliere sarà esercitato per due anni da un professore ordinario scelto da tutt'i professori della facoltà con voti segreti.

Il professore di più recente nomina sostituirà il cancelliere in tutt'i casi d'assenza del medesimo.

54. Lo stipendio del rettore sarà di lire duemila per anno.

Lo stipendio de' presidi e de' cancellieri di facoltà sarà di lire seicento per anno.

#### *Degli studenti e degli uditori.*

55. Vi sono nella università due ordini di studenti, gli studenti propriamente detti e gli uditori.

Per essere ascritto a titolo di studente nell'Università o negli istituti universitari conviene presentare la licenza liceale ottenuta a norma della legge sull'istruzione secondaria.

Sono dispensati da un tale obbligo coloro che vorranno frequentare la Università per essere autorizzati ad esercitare la professione di agrimensori, farmacisti, notai, ed

esercenti di bassa chirurgia. Le norme con cui questi dovranno essere ammessi come studenti all'Università ed agli istituti universitari seguiranno ad essere come per lo passato.

Coloro che chiederanno di poter frequentare i corsi che si danno nelle diverse facoltà, senza essere sottoposti alla prova degli esami richiesti per essere iscritti a titolo di studenti, vi saranno ammessi a titolo di uditori.

Gli uditori però e coloro che seguono le lezioni dei privati insegnanti fuori della Università non potranno essere ammessi agli esami che conducono al conseguimento della laurea o di altra carta autorizzante senza aver superato la prova degli esami richiesti per essere iscritti a titolo di studente.

56. Gli studenti e gli uditori pagheranno ogni anno, all'aprirsi dell'Università, una tassa di matricolazione la quale sarà maggiore per gli uditori, secondo le norme fissate nell'annessa tabella.

	STUDENTI	UDITORI
Giurisprudenza . . . . . Lire	30	45
Notariato . . . . . »	20	30
Medicina e chirurgia, ciascuna . . . »	30	45
Matematica . . . . . »	30	45
Filosofia e lettere . . . . . »	20	30
Farmacia . . . . . »	15	25
Agrimensura . . . . . »	10	15

Gli uditori, che senza aspirare ad alcun grado dotto-rale, chiederanno di essere ammessi a frequentare i corsi di lezioni dettate nella Università, saranno dispensati da questa tassa annuale. Ma se in seguito di aver assistito alle lezioni volessero aspirare a' gradi dottorali dovranno pagare la tassa di uditore calcolata per due anni nella facoltà di filosofia e lettere e di scienze naturali, e calcolata per tre anni nella facoltà di giurisprudenza, di medicina e di scienze matematiche. Gli agrimensori pagheranno la medesima tassa per un anno.

*Della laurea dottorale e degli esami che vi si riferiscono.*

57. La laurea dottorale verrà conferita in tutte le facoltà agli studenti che avranno superata la prova degli esami speciali e generali che sono richiesti per questo grado accademico.

A questi studenti che non avendo compiuto il corso di una facoltà necessario per ottenere la laurea, amano tuttavia ottenere un certificato degli studi universitari fatti, quando superino i relativi esami, sarà rilasciata un'attestazione di licenza nelle materie a cui quegli studi si riferiscono.

58. Gli esami speciali per ogni laurea verseranno ciascuno intorno ad una delle materie principali, il cui studio è riputato necessario al conseguimento di tale grado.

Non vi sarà che un solo esame speciale per ogni materia, qualunque sia lo studio di tempo in cui è insegnato, e qualunque sia il numero de' professori fra i quali è ripartito.

59. Gli esami generali si aggirano intorno al complesso

di tutte le materie di cui si è dato saggio negli esami speciali.

Tali esami generali sono in numero di tre, e consistono :

Il 1.° in una composizione scritta a porte chiuse in un determinato tempo, senza alcun soccorso di consiglio o di trattati, intorno ad un tema tratto dalle materie che han formato l'oggetto degli esami speciali.

Il 2.° in un esperimento verbale intorno a diversi temi tratti da queste stesse materie.

Il 3.° in una disputa intorno ad una dissertazione scritta liberamente dal candidato sopra un tema da lui scelto negli insegnamenti che alla laurea si riferiscono, ed intorno ad alcune tesi, da lui parimenti scelte in questi stessi insegnamenti.

60. I temi di tutti gli esami tanto speciali, quanto generali, saranno sempre tratti a sorte da' relativi programmi di esame, salve le eccezioni stabilite nell'articolo precedente, per la dissertazione e per le tesi che debbono formare l'oggetto della disputa, e salve quelle, che potrà essere opportuno di stabilire con ispeciali regolamenti per qualche particolare esame in una facoltà.

I temi per formare i programmi de' diversi esami speciali saranno scelti nelle varie parti degl'insegnamenti che a ciascuno di questi esami si riferiscono.

I temi per programmi degli esami generali saranno scelti, ma in modo più largo, complessivamente in tutti gl'insegnamenti che formano l'oggetto de' diversi esami speciali.

I programmi predetti saranno compilati da apposite commissioni create dal capo della Pubblica Istruzione ed approvate dal Consiglio superiore.

61. Il numero degli esami speciali richiesti per le diverse lauree , è quello delle materie d'insegnamenti che ognuno di essi dovrà abbracciare , come altresì il tempo che dovrà esser dato a ciascun esperimento tanto per gli esami speciali, quanto per gli esami generali, saranno determinati ne' regolamenti delle rispettive facoltà.

62. Gli studenti sono liberi di regolare essi stessi l'ordine de' loro esami , con questa riserva che non saranno ammessi ad alcuno degli esami generali se non se dopo aver superati tutti gli esami speciali.

63. Gli esami , tanto speciali quanto generali superati in una delle Università d'Italia, hanno lo stesso effetto legale, ed aprono l'accesso alle promozioni nell'Università di Napoli.

64. Gli esami sono pubblici, ed hanno luogo individualmente per ciascun candidato dinanzi a particolari Commissioni istituite tutti gli anni per diversi esami in ogni facoltà.

65. Le Commissioni per gli esami speciali saranno composte ciascuna del professore o di uno de' professori incaricati dell'insegnamento intorno al quale dovranno aver luogo gli esperimenti , e di due altri membri , l'uno dei quali potrà essere scelto anche in altra facoltà, l'altro potrà essere scelto fuori del Corpo accademico, ed a preferenza fra privati insegnanti.

La presidenza di ognuna di queste Commissioni apparterrà al professore della materia intorno alla quale verte l'esame.

Quando due o più professori sono incaricati dell'insegnamento dell'istessa materia o di due materie, che per le loro attinenze possono essere attribuite alla stessa Com-

missione, saranno chiamati alternativamente a farne parte ed a presiederla.

Nel caso che per un motivo qualunque il professore cui è ufficialmente affidata la materia dell'esame non vi possa intervenire, la presidenza apparterrà al più anziano di età fra i membri di cui verrà composta la Commissione medesima.

66. Le Commissioni per gli esami generali si comporranno di sei membri non compreso il Presidente, tre dei quali saranno scelti fra coloro che danno un insegnamento ufficiale nella facoltà; gli altri tre potranno essere scelti fra persone che quantunque estranee alla medesima, saranno in concetto di esperte nelle materie dell'esame.

La presidenza di ciascuna di queste Commissioni appartiene al preside della facoltà.

67. I membri delle Commissioni che debbono essere scelti fra gl'insegnanti ufficiali, saranno designati dalle rispettive facoltà; gli altri membri saranno nominati dal Consigliere d'istruzione pubblica.

Ne' casi però in cui sarà d'uopo provvedere senza indugio, il rettore dell'Università, ed in sua assenza il preside della facoltà, potrà far surrogare i membri di queste Commissioni da persone scelte fra i liberi insegnanti.

68. Alla fine di ciascun esame, la Commissione, dinanzi alla quale l'esperimento ha avuto luogo, si ritira, e previa discussione sul merito dell'esame, approva o rimanda il candidato a fare più diligente preparazione.

69. Gli esami speciali per ottenere la laurea dovranno essere fatti in uno stadio di anni determinato, a computarsi dal primo esame approvato. Questo stadio sarà fissato nel regolamento di ciascuna facoltà.

Gli studenti che avranno protratto i loro esami oltre il termine fissato dal regolamento delle rispettive facoltà, non potranno conseguire il grado cui aspirano, se non dopo aver ripetuti gli esami che resteranno fuori del termine medesimo.

70. Gli esami fatti ed i gradi ottenuti fuori d'Italia saranno senza effetto nello Stato, salvo il caso di legge speciale.

71. Gli esami o porzione degli esami per ottenere la laurea dottorale potranno essere dispensati dal Consigliere per la pubblica istruzione, udito il Consiglio superiore di Pubblica Istruzione, in particolari e rarissimi casi che potranno giustificare tale dispensa, e specialmente in quelli previsti dall'articolo 20.

72. Gli esami che saranno necessari per ottenere nella Università e negli istituti universitari i certificati, i brevetti, e le patenti che rendono abili all'esercizio di alcune particolari arti, professioni ed uffizi nello Stato, saranno determinati ne' regolamenti delle facoltà in cui vogliono esser fatti gli studi, che a simili esami si riferiscono.

73. Le tasse che per ogni esame dovranno essere pagate da' diversi candidati saranno fissate nel regolamento. Provisoriamente seguiranno a percepirsi le antiche tasse secondo le norme presentemente in vigore.

74. La dispensa dal pagare le tasse sarà soltanto accordata ogni anno a non più di otto persone per ciascuna facoltà, le quali dopo aver documentato al Consiglio superiore di Pubblica istruzione la loro povertà, saranno giudicate le più meritevoli con esame in concorso sulle materie delle rispettive facoltà.

75. Le tasse che si riscuotono per l'immatricolazione e

per le lauree costituiscono una particolare dote dell'Università, che s'intitolerà Cassa delle lauree.

76. Faranno parte ancora della Cassa delle lauree le tasse pagate per le licenze ginnasiali e liceali date nelle provincie, detratte le indennità che si dovranno accordare a' membri delle Commissioni esaminanti.

77. Dalla cassa delle lauree saranno pagati:

Gli stipendi del Rettore, de' Presidi e de' Cancellieri delle facoltà per le adunanze ad oggetto di esame.

Gli stipendi degl'impiegati della cancelleria dell'Università.

Le gratificazioni che per servizi straordinari degl'impiegati della Università sieno state proposte al Consiglio superiore di pubblica istruzione ed approvate dal Consigliere di pubblica istruzione.

Le dotazioni che con apposito regolamento saranno stabilite per i Gabinetti, per le Cliniche e per la Biblioteca.

Le spese approvate dal Consigliere per la pubblica istruzione, dietro parere del Consiglio superiore, per acquisti straordinari proposti da' Direttori de' gabinetti e che oltrepassano la dotazione annuale de' medesimi gabinetti.

Le spese per la conservazione degli edifizi dipendenti dall'Università, o per novelle fabbriche della sua dipendenza, autorizzate dal Consigliere per la istruzione pubblica dietro l'avviso del Consiglio superiore.

Ove i fondi della Cassa delle lauree non fossero sufficienti, supplirà la Tesoreria dello Stato.

78. Per tutti gli esiti che sinora sono andati a carico della Cassa delle lauree non considerati nell'antecedente articolo, il Consiglio superiore proporrà al Consigliere della istruzione pubblica quelle deliberazioni che stimerà migliori.

*Disposizioni normali varie.*

79. La lingua italiana è la lingua ufficiale dell'insegnamento e degli esami, sia per i gradi dottorali, sia per i concorsi in tutti gli Stabilimenti universitari.

Tuttavia sarà data la facoltà agli studenti ed a' concorrenti di valersi della lingua latina.

80. La divisa del Corpo universitario continuerà ad essere come per lo passato.

81. Sono fondate fin da ora nella Università di Napoli due cattedre secondarie aggregate alla facoltà di giurisprudenza, i cui titolari avranno la metà dello stipendio dei professori ordinari. Esse saranno: 1.° Dritto internazionale privato, 2.° Dritto municipale teorico-positivo.

82. È fondato in Napoli un Istituto Filologico che farà parte integrale della Università, il cui ordinamento formerà materia di apposito decreto.

83. È stabilito ancora in Napoli un alunnato universitario, che sarà composto di quegli alunni i quali dopo concorso saranno mandati a compiere i loro studi in altre città di Europa a spese del Governo. L'organamento di siffatta istituzione sarà determinato in un regolamento.

84. L'insegnamento della medicina che si potrà dare negli istituti universitari da ordinarsi nelle Provincie sarà solo limitato a' due primi anni di corso.

85. Nel regolamento che seguirà alla presente legge verrà stabilito quali studi debbono compiere e di quali titoli provvedersi gli aspiranti al grado di patrocinatori.

86. Lo stipendio de' professori negli istituti universitari delle Provincie, a cominciare dal prossimo mese di no-

vembre in cui verranno aperti, è pareggiato a quello di cui godono i professori liceali a norma della legge già emanata sulle scuole secondarie. Essi verranno distinti con la medesima classificazione.

*Disposizioni transitorie.*

87. I provvedimenti che con la presente legge sono ordinati per l'assistenza degli studenti alle lezioni della Università, cominceranno ad essere esecutivi dal mese di novembre del corrente anno.

88. L'obbligo di presentare la licenza liceale per essere ammesso come studente all'Università di Napoli ed agli istituti universitari delle Provincie comincerà dal novembre del 1862. Fino a quell'epoca si riterranno le norme attualmente in vigore.

89. Gli studenti che attualmente avranno già fatto la maggior parte degli esami richiesti pel grado cui aspirano, saranno dispensati dal dar saggio de'loro studi intorno alle materie che fossero state novellamente introdotte nel programma delle rispettive facoltà. Questa dispensa concerne tanto gli esami speciali, quanto i generali.

90. Per il biennio scolastico, che comincia col mese di novembre 1861, il Rettore sarà scelto tra i professori della facoltà di Filosofia e Lettere. Indi, conservandosi la successione che si trova stabilita dalle precedenti nomine dei Rettori, seguiranno le altre facoltà col seguente ordine, Giurisprudenza, Scienze naturali, Scienze matematiche e Medicina. La convocazione del Corpo universitario per la scelta del Rettore sarà fatta nel mese di luglio.

91. I professori titolari delle Scuole universitarie nelle

Province dette ora comunemente Licei , i quali per soppressione di cattedra cesseranno dall' insegnamento, godranno de' sei decimi dello stipendio loro attualmente assegnato, fino a che non avranno altra destinazione, senza pregiudicare i dritti che possono avere all' intera pensione per giubilazione.

Coloro però fra essi che avendo le qualità volute per esercitare gli uffici loro proposti, ricuseranno di accettarli, scadranno da questo dritto, salve le indennità o pensioni che loro potessero essere dovute per i servizi prestati.

92. Tutte le altre leggi e regolamenti opposti alla presente legge sono abrogati.

A' Consiglieri di Luogotenenza incaricati de' Dicasteri della istruzione pubblica e delle finanze è commessa la esecuzione del presente decreto.

*Firmato* — EUGENIO DI SAVOJA

*Il Segretario generale di Stato*

*Firmato* — COSTANTINO NIGRA.

( N. 208 )

*LEGGE organica del Consiglio superiore di pubblica  
istruzione.*

Napoli 16 febbraio 1861.

EUGENIO

PRINCIPE DI SAVOJA-CARIGNANO

LUOGOTENENTE GENERALE

**di Sua Maestà**

*nelle provincie napoletane*

Sulla proposizione del Consigliere incaricato del Dicastero della istruzione pubblica ;

Udito il Consiglio di Luogotenenza, decretiamo quanto siegue.

*Amministrazione centrale di pubblica istruzione.*

ART. 1. Le autorità preposte all'amministrazione centrale della pubblica istruzione in queste provincie meridionali d'Italia sono :

Il Consigliere per la pubblica istruzione

Il Consiglio superiore di pubblica istruzione

L'Ispettorato generale delle scuole primarie, secondarie e tecniche.

*Consigliere o Capo della pubblica istruzione*

2. Il Consigliere per la pubblica istruzione governa l'insegnamento pubblico in tutt' i rami, e ne promuove l'incremento: vigila sul privato a tutela della morale, della igiene e delle istituzioni dello Stato, e dell'ordine pubblico.

Dipendono da lui, eccettuati gl'istituti militari e di nautica, tutte le scuole e gl'istituti pubblici d'istruzione ed educazione, e rispettivi Stabilimenti, e tutt'i funzionari incaricati della direzione ed ispezione de' medesimi nell'ordine stabilito dalla presente legge.

3. Egli mantiene fermi tra le autorità a lui subordinate i vincoli di supremazia e di dipendenza stabiliti dalle leggi e da' regolamenti, decide su' conflitti che possono sorgere fra di esse, riforma o annulla gli atti delle medesime in quanto questi non siano conformi alle leggi ed a' regolamenti, pronuncia definitivamente su' ricorsi mossi contro tali autorità.

4. Vigila col mezzo de' suoi ufficiali o di altre persone da lui delegate, le scuole e gl'istituti privati d'istruzione e di educazione; e qualora i Direttori di tali istituti ricusino di conformarsi alle leggi, può ordinarne la chiusura, previo il parere del Consiglio superiore.

### *Del Consiglio superiore*

5. Il Consiglio superiore di pubblica istruzione è composto di quindici membri, de' quali sei saranno ordinari e nove straordinari, tutti nominati dal Re.

Essi possono essere scelti anche fra le persone che non appartengono alla classe degl'insegnanti ufficiali.

I soli Consiglieri ordinari sono retribuiti collo stipendio di annue lire duemila. Il Vice-Presidente ne avrà tremila.

Tutt'i Consiglieri ed il Vice-Presidente durano in ufficio tre anni.

Dopo il primo triennio dalla prima istallazione del Consiglio, tre de' Consiglieri straordinari, estratti a sorte, dovranno lasciare il loro ufficio, ed essere surrogati da altri tre nominati sulla proposizione del Consiglio. Nell'anno seguente usciranno allo stesso modo tre altri Consiglieri straordinari, e così per il terzo anno. In seguito escono di ufficio i più anziani. I Consiglieri ordinari possono essere rieletti.

6. Il Consigliere per la pubblica istruzione potrà ripartire il Consiglio in tre sezioni corrispondenti a' tre rami dell'insegnamento, cioè superiore, secondario, tecnico e primario.

In tal caso un Consigliere designato annualmente dal capo della pubblica istruzione presiederà a ciascuna sezione. Un regolamento determinerà le rispettive attribuzioni.

7. Ove il Consigliere della pubblica istruzione non presieda in persona, il Consiglio è preseduto dal Vice-Presi-

dente eletto dal Re fra i membri ordinari di esso. Un ufficiale del Dicastero appositamente destinato adempie le funzioni di Segretario del Consiglio.

Per la validità delle deliberazioni, si richiede almeno la presenza di otto Consiglieri.

8. Il Consiglio richiesto dal Dicastero prepara ed esamina le proposte di leggi ed i regolamenti relativi alla pubblica istruzione, e dà il suo avviso sulle materie concernenti l'insegnamento e l'amministrazione.

9. Esamina e propone all'approvazione del Dicastero i libri ed i trattati destinati alle pubbliche scuole ed i programmi d'insegnamento.

10. Esamina e propone all'approvazione del Dicastero gli Stati Discussi di tutti gli Stabilimenti d'istruzione e di educazione, e dà il suo parere sopra ogni altra quistione amministrativa, di cui possa essere richiesto dal Dicastero stesso.

11. Sarà sempre richiesto il parere del Consiglio, quando si tratti di valutare i titoli degli aspiranti a cattedre vacanti nella Università, e quando si tratti di conflitti di competenza fra le varie autorità scolastiche: finalmente quando si tratti di mancamenti e colpe imputate a' professori delle scuole secondarie, classiche, tecniche e normali, se le colpe siano tali da meritare la deposizione, o la sospensione per più di due mesi.

Gl'imputati hanno dritto di presentare per iscritto, o verbalmente le loro difese.

12. Il Consiglio giudica de' mancamenti e delle colpe imputate a' professori della Università, quando esse possano farli incorrere nella deposizione o sospensione.

13. Può tuttavia il Capo della pubblica istruzione in casi

urgenti sospendere di autorità propria un Professore della Università fino a provvedimento da emanarsi dal Consiglio superiore.

Il Consiglio conosce in via di appello della esclusione o della interdizione temporanea dal corso degli studj pronunziata contro gli studenti della Università.

Esso inoltre esercita tutte quelle altre attribuzioni, che gli verranno conferite da' regolamenti in conformità della presente legge.

14. Fa la proposta per la nomina de' professori che potranno essere eletti senza concorso, e per gli altri casi stabilisce norme da tenersi nello esperimento.

15. Al termine di ogni triennio il Consiglio superiore presenta al Capo della pubblica istruzione una relazione generale dello stato di ciascuna parte dello insegnamento con le osservazioni e proposte che stimerà convenienti.

A tal fine sono comunicati al Consiglio i rapporti annuali provenienti dallo Ispettorato generale e dalle altre autorità scolastiche.

16. Quando verrà giudicato opportuno potrà essere chiamato alle sedute del Consiglio anche il Consultore legale, ma senza voto deliberativo.

Similmente può, dietro richiesta del Consiglio, il Capo della pubblica istruzione chiamare alle adunanze le persone il cui avviso sia riputato utile in qualche discussione, sempre quando non trattisi di quistioni personali. In questo caso però i nuovi chiamati non avranno voto.

*Dell' Ispettorato generale*

17. L' Ispettore generale delle scuole secondarie , primarie e tecniche , esercita le sue funzioni a norma della legge del primo gennaio 1861.

Esso veglia, coadiuvato dagli Ispettori speciali, all'andamento della pubblica istruzione, mantiene fermo l'indirizzo degli studi e la disciplina scolastica, dando a nome e sotto gli ordini del Capo del Dicastero gli schiarimenti e le istruzioni occorrenti alle autorità scolastiche subordinate a tenore delle leggi e de' regolamenti.

18. Propone al Capo del Dicastero le nomine delle Commissioni esaminatrici, le nomine e le promozioni degli insegnanti, le onorificenze da accordarsi a' medesimi, le censure e punizioni alle quali possa dar luogo la loro condotta.

19. Provvede personalmente o per mezzo degli Ispettori speciali alla visita di tutte le scuole e di tutti gli istituti pubblici e privati all'ispezione de' quali sono preposti.

20. Veglia ancora personalmente e per mezzo degli Ispettori speciali alla regolarità dell'amministrazione nei licei-ginnasiali ed altri Stabilimenti secondo le norme fissate dagli Stati Discussi.

21. Compila ogni anno e presenta al Capo del Dicastero una relazione dello stato di ciascuna parte d'insegnamento posto sotto la sua vigilanza dietro i ragguagli somministratigli dagli Ispettori speciali e dalle altre autorità scolastiche.

22. Sono posti sotto la sua dipendenza due ispettori speciali, uno per le scuole secondarie classiche e l'altro per le scuole primarie normali e magistrali.

Fintantochè non sieno moltiplicate in queste provincie le scuole tecniche, può egli delegare la vigilanza su quelle ch'esistono e sugl'istituti tecnici privati ad uno di questi due ispettori.

Ciascuno di essi coadiuva l'Ispettor generale nell'esercizio delle sue attribuzioni, sopra tutto nella visita dei Licei, scuole e stabilimenti d'istruzione e di educazione.

23. Quando non sieno occupati a fare le visite di ispezione, i detti ispettori debbono intervenire negli uffici del Dicastero e compire que' lavori che loro venissero affidati dall'Ispettor generale o direttamente dal Capo del Dicastero.

#### *Del Consultore legale.*

24. È applicato al Dicastero un consultore legale eletto dal Re.

25. Egli dà il suo avviso su' dubbi che possono sorgere sulla intelligenza ed applicazione delle leggi e de' regolamenti, come pure sulle quistioni giuridiche relative agl'istituti delle fondazioni di pubblica istruzione.

26. Per delegazione espressa del Dicastero riferisce al Consiglio superiore i mancamenti e le colpe per cui i professori universitari possono essere sospesi o deposti.

27. Sono parimenti portate avanti al Consiglio Superiore dal Consultore legale, per delegazione del Dicastero, le accuse contro gl'insegnanti ed ufficiali delle scuole secondarie classiche, tecniche e normali.

28. Il Consultore è chiamato in seno del Consiglio ogni qualvolta si tratti di deliberare intorno a'ricorsi di studenti contro i quali sia stata pronunziata la pena di esclusione o interdizione temporanea dalle scuole.

29. Esamina i titoli degli aspiranti a' posti gratuiti nei vari stabilimenti di educazione e d'istruzione, e presenta intorno ad essi le sue osservazioni.

L'annuo stipendio del Consultore legale è di lire 2500.

### *Amministrazione locale*

30. Subordinatamente alle autorità centrali sovrintendono all'amministrazione locale della pubblica istruzione per l'Università un Rettore, per gl'istituti universitari nelle provincie un Preside, per ogni liceo o ginnasio un Preside o un Direttore, e un Ispettore per le scuole primarie in ogni Circondario (distretto), ed un Consiglio per le scuole in ogni provincia.

31. Il rettore, i presidi, i direttori e gl'ispettori, ciascuno nel rispettivo ramo, fanno eseguire le leggi ed i regolamenti di pubblica istruzione.

32. Il Consiglio provinciale per le scuole è composto secondo l'articolo 44 della legge sulla istruzione secondaria.

33. Il Consiglio si raduna una volta al mese a cura del Governatore in un giorno stabilito di accordo col Presidente, ed ogni volta che il Governatore o il Presidente lo creda necessario, oppure sulla proposta di tre membri.

34. Esso attende acciò sieno osservate le leggi ed i regolamenti nelle scuole e negl'istituti posti entro il territorio di sua giurisdizione, ordina le visite straordinarie che giudica necessarie, dà que' provvedimenti che stima più opportuni ne' limiti delle sue attribuzioni, propone al Dicastero di pubblica istruzione quelli che eccedono tali limiti, provvede di urgenza chiudendo temporaneamente gl'istituti e le scuole di qualunque natura in cui si mani-

festino gravi disordini, riferendo tosto al Dicastero per le definitive disposizioni.

35. L'organo di comunicazione fra il Dicastero ed il Consiglio sarà il Governatore della provincia.

36. Il Consiglio approva le proposte de' maestri e delle maestre di scuole elementari fatte da' Consigli comunali, propone l'apertura di nuove scuole e le spese per la istruzione primaria e secondaria all'autorità competente, decide le controversie tra le amministrazioni e gli insegnanti, in quanto si riferiscono alle discipline scolastiche.

37. Delibera sull'ammissione a' corsi degli studj ed agli esami delle scuole secondarie classiche, tecniche e normali quando insorgano dubbiezze nell'applicazione de' regolamenti.

38. In favore de' comuni più bisognosi domanda sussidi da' Consigli provinciali e dal Governo.

39. Invita ed eccita i Consigli comunali e gl'istituti di Beneficenza, che hanno per iscopo in tutto od in parte la istruzione o l'educazione, ad aprire asili d'infanzia e scuole domenicali o serali per gli adulti.

40. Provvede d'ufficio alle scuole elementari de' Comuni, per le quali non si sia fatta dal Municipio la proposta de' maestri in tempo utile.

41. Riparte annualmente sulle proposte degl'ispettori distrettuali le quote di sussidio accordate pe' Comuni e pei maestri più bisognosi su'fondi dello Stato o della Provincia.

42. Adempie infine a tutti gli uffici cui è chiamato dalle leggi sulla istruzione elementare e secondaria.

43. Le norme da tenersi nell'amministrazione centrale e locale saranno stabilite in apposito regolamento.

44. Ogni altra legge già emanata, la quale sia in opposizione alla presente, rimane abrogata.

A' Consiglieri di Luogotenenza incaricati de' Dicasteri della istruzione pubblica e delle finanze, è commessa la esecuzione del presente decreto.

EUGENIO DI SAVOJA

*Il Segretario generale di Stato*

COSTANTINO NIGRA

( N. 209 )

DECRETO *circa la vigilanza sull' insegnamento delle scuole e collegi, scuola di applicazione de' Ponti e strade, e Seminari.*

Napoli 17 febbraio 1861.

EUGENIO

PRINCIPE DI SAVOJA-CARIGNANO

LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE

*nelle provincie napoletane.*

Sulla proposizione del Consigliere di Luogotenenza incaricato del Dicastero della Pubblica Istruzione.

Visto il notamento della legge sulla istruzione secondaria pubblicata il dì 10 febbraio 1861. *Art. 57.*

Udito il Consiglio di Luogotenenza.

Abbiamo **DECRETATO** e **DECRETIAMO** quanto siegue.

**ART. 1.** Le disposizioni emanate col Decreto del dì 16 aprile 1848 sulla parte che deve avere il Dicastero della Istruzione Pubblica nel regolare ed invigilare l' insegnamento delle scuole e collegi di ogni specie, sono richiamate in vigore per ciò che riguarda la scuola di applicazione de' Ponti e strade.

Dipenderanno ancora dallo stesso Dicastero ed in con-

formità del menzionato Decreto i Seminari per la parte che riguarda la istruzione scientifica e letteraria, rimanendo affidato a' Vescovi la direzione degli studii di Teologia Dogmatica e Morale, e dovendo le nomine de' maestri essere fatte da' Vescovi medesimi di accordo col Dicastero della Istruzione Pubblica.

2. Il Consigliere di Luogotenenza incaricato del Dicastero della Pubblica Istruzione, quello de' Lavori Pubblici e degli Affari Ecclesiastici, ciasouno per la parte che lo riguarda sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

*Firmato* — EUGENIO DI SAVOJA

*Il Segretario generale di Stato*

*Firmato* — COSTANTINO NIGRA

( N. 210 )

DECRETO *risguardante gl' Impiegati dell' antica Segreteria  
del Consiglio Generale di Pubblica Istruzione.*

Napoli 11 marzo 1861.

EUGENIO

PRINCIPE DI SAVOJA-CARIGNANO

LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE

*nelle provincie napoletane.*

Sulla proposizione del Consigliere di Luogotenenza pel  
Dicastero della Istruzione Pubblica ;

Udito il Consiglio di Luogotenenza ;

Abbiamo DECRETATO e DECRETIAMO quanto siegue.

ART. 1. Gl'Impiegati dell'antica Segreteria del Consiglio  
Generale di Pubblica Istruzione, sino a che non avranno  
altra destinazione, continueranno a riscuotere i soldi e gli  
averi di cui sono ora in godimento, dietro certificati di esi-  
stenza da rilasciarsi dal Vice-Presidente del Consiglio Su-  
periore di Pubblica Istruzione.

2. I Consiglieri di Luogotenenza per la Istruzione Pub-  
blica, e per le Finanze sono incaricati della esecuzione  
del presente decreto.

*Firmato* — EUGENIO DI SAVOJA

*Il Segretario generale di Stato*

*Firmato* — COSTANTINO NIGRA

( N. 211 )

*CIRCOLARE a tutti gli Ordinari diocesani per ciò che riguarda  
l'istruzione scientifica e letteraria de' Seminari.*

CONSIGLIO GENERALE DI PUBBLICA ISTRUZIONE

*2.º Ripartimento — 1.º Carico N.º 676.*

Napoli 2 aprile 1864.

Mi pregio di parteciparle per sua notizia e relativo adempimento, che con decreto del dì 17 del prossimo passato febbraio S. A. R. il Principe Luogotenente si è compiaciuto approvare, che le disposizioni emanate col decreto del 16 aprile 1848 sulla parte che deve avere il Dicastero della Istruzione Pubblica nel regolare ed invigilare delle Scuole e de' Collegi di ogni specie, sieno chiamate in vigore per ciò che riguarda la scuola di applicazione di Ponti e Strade. Ha inoltre disposto l' A. S. che dipendano ancora dallo stesso Dicastero ed in conformità del menzionato decreto i Seminari per la parte che riguarda la istruzione scientifica e letteraria, rimanendo affidata la direzione ai Vescovi degli studi di Teologia Dommatica e Morale, e dovendo la nomina de' maestri esser fatta dai Vescovi medesimi di accordo col Dicastero della Istruzione Pubblica.

*Il Vice Presidente*  
SAVERIO BALDACCHINI

## TAVOLA CRONOLOGICA

*della Collezione delle Leggi, de' Decreti e di altri atti riguardanti la pubblica istruzione promulgati nel già Reame di Napoli dall'anno 1806, e contenuti in questo terzo volume quelli dal 1849 al 1861.*

DATA delle leggi ecc.	TITOLI DELLE LEGGI ecc.	Num. di ordine	Num. delle pagine
1849			
27 marzo	Con DECRETO di questa data si dispone che i conservatori ed i ritiri di donne formino parte delle attribuzioni del Ministero di P. I. . . .	1	1
28 giugno	DECRETO col quale abolendosi le Commissioni provvisorie, s'istituisce un Consiglio generale di pubblica istruzione . . . . .	2	ivi
18 agosto	DECRETO mediante il quale rientrano nella dipendenza del Ministero dell' interno varie attribuzioni dell' attuale Ministero dell' istruzione pubblica . . . . .	3	3
idem	DECRETO che abolisce le due Commissioni straordinarie create l' una per le riforme da apportarsi al reale Istituto di belle arti, e l' altra pel riordinamento del real Museo Borbonico . . . . .	4	4
idem	DECRETO che discioglie la Giunta della reale Biblioteca Borbonica, nominandone altra . . . . .	5	6
18 ottobre	DECRETO contenente delle disposizioni relative a coloro che vogliono insegnare scienze ed arti . . . . .	6	7
idem	DECRETO in forza del quale il convitto annesso al liceo di Catanzaro vien diviso dalle scuole facoltative, affidandosene l' amministrazione, la disciplina e la istruzione a PP. Scolopt. . . . .	7	9
idem	DECRETO che affida a' PP. della Compagnia		

<p>DATA delle leggi ecc.</p>	<p>TITOLI DELLE LEGGI ecc.</p>
<p>1849</p>	<p>di GESU' l' amministrazione, la disciplina e l'istruzione del real collegio <i>Tulliano</i> in Arpino.</p>
<p>24 ottobre</p>	<p>REALE RESCRITTO riguardante la nomina de' maestri e maestre primarie . . . . .</p>
<p>6 novembre</p>	<p>DECRETO in forza del quale il real collegio di Teramo viene affidato con una determinata assegnazione a' P. P. Barnabiti . . . . .</p>
<p>idem</p>	<p>DECRETO contenente delle prescrizioni circa l' introduzione, lo spaccio e la detenzione di libri, stampe ed oggetti figurati contrari alla Religione, alla morale ed a' Governi . . . . .</p>
<p>16 novembre</p>	<p>Con DECRETO di questa data si prescrive che l' altro de' 18 ottobre istesso anno pe' permessi da accordarsi agli insegnanti sia esteso anche oltre il Faro . . . . .</p>
<p>idem</p>	<p>Con DECRETO di pari data sono applicate anche pe' domini oltre il Faro le prescrizioni circa l' introduzione, lo spaccio di libri vietati ecc.</p>
<p>idem</p>	<p>DECRETO col quale si richiama in pieno vigore pe' reali domini oltre il Faro l' articolo 14 del regolamento per la collazione de' gradi accademici . . . . .</p>
<p>30 novembre</p>	<p>DECRETO col quale si affida a' Padri della Compagnia di GESU' il real collegio di Reggio.</p>
<p>1850</p>	
<p>6 marzo</p>	<p>DECRETO col quale si modifica l' organico della Regia Università degli Studi di Napoli .</p>
<p>10 aprile</p>	<p>DECRETO col quale la Commissione protomedica attualmente esistente viene sciolta, isti-</p>

DATA delle leggi ecc.	TITOLI DELLE LEGGI ecc.
1850	tuendosene altra in sua vece , ed approvandose- ne il corrispondente regolamento . . . . .
13 giugno	DECRETO col quale si emettono alcune dispo- sizioni pel buono andamento del Collegio <i>Caro- lino Galasanzio</i> in Palermo . . . . .
20 giugno	DECRETO col quale il real collegio di Potenza è affidato con determinata assegnazione a' Padri della Compagnia di Gesu' . . . . .
23 luglio	DECRETO portante l'abolizione della scuola di estetica e storia musicale nel real collegio di musica in Napoli . . . . .
3 agosto	DECRETO in forza del quale nella regia Uni- versità degli Studi di Palermo s'instituisce una cattedra speciale per lo insegnamento della ma- teria medica . . . . .
13 agosto	LEGGE sulla stampa. . . . .
14 agosto	REALE RESCRITTO col quale si approva il no- vello Regolamento pel Collegio Medico Cerasico.
23 ottobre	REALE RESCRITTO che contiene delle dispo- sizioni pe' Religiosi degli Ordini Mendicanti, che vogliono tenere privato insegnamento . . . .
1851	
20 gennaio	DECRETO autorizzante lo stabilimento di una Casa Gesuitica nel comune di Maglie per la educatione ed istruzione della gioventù . . . .
7 aprile	DECRETO che approva un regolamento sulla stampa , in esecuzione dell' articolo 12 della legge de' 13 di agosto 1850 . . . . .
idem	DECRETO che dispone di sopprimersi dal re-

	golamento protomedicale de' 10 di aprile ultimo l' articolo 116 relativo al pagamento della tassa sanitaria . . . . .	27	108
30 aprile	DECRETO che istituisce una cattedra di clinica medica nella regia Università degli Studi di Palermo . . . . .	28	109
Idem	DECRETO che istituisce una cattedra speciale di agricoltura e pastorizia nella regia Univer- sità degli Studi di Catania . . . . .	29	110
7 maggio	Con DECRETO di questa data, il real Colle- gio di Potenza è trasferito in Avigliano. . . . .	30	112
14 maggio	Con DECRETO di pari data il real collegio di Chieti viene elevato a liceo de' tre Abruzzi . . . . .	31	ivi
Idem	DECRETO col quale il Consiglio degli ospizi di Messina è autorizzato ad accettare una indi- cata eredità per la istituzione di un collegio nel comune di Rocca . . . . .	32	ivi
18 luglio	Con DECRETO di questa data gli editori di musiche sono obbligati di presentare all' archi- vio del real collegio di musica in Napoli un esemplare di ogni componimento . . . . .	33	114
24 luglio	REALE RESCRITTO col quale espressamente sono vietati i Pensionati . . . . .	34	ivi
29 luglio	DECRETO col quale sono destinate delle Suo- re della Carità di REGINA COELI alla cura ed istruzione delle orfane del ritiro della SS. Ad- dolorata in Torre Annunziata, non che alla istruzione pubblica primaria delle donzelle del comune medesimo. . . . .	35	115
6 ottobre	DECRETO prescrivente che il real collegio di Basilicata da riscdere nel capoluogo della Pro-		

DATA delle leggi ecc.	TITOLI DELLE LEGGI ecc.	Num. di ordine	Num delle pagin
1851			
	vincia, rimanga nell'antico locale fino a che non sia costruito il novello edificio . . . . .	36	117
6 ottobre	DECRETO che approva il regolamento del real collegio <i>Ferdinando</i> di Palermo, diretto da' PP. Gesuiti . . . . .	37	118
in novembre	CIRCOLARE contenente degli schiarimenti per coloro, che vogliono tenere scuola privata, spedita in novembre 1851 a tutti gl' Ispettori Distrettuali, e dipendenti della Pubblica Istruzione . . . . .	38	127
24 novembre	DECRETO in vigor del quale vien fondato un collegio nel convento di S. <sup>a</sup> Croce dell' Ordine de' Predicatori in Trani . . . . .	39	130
16 dicembre	DECRETO col quale sono aggiunte tre nuove cattedre nel real liceo di Aquila . . . . .	40	131
1852			
17 gennaio	DECRETO prescrivente che il real Museo Borbonico, la real Biblioteca Borbonica, la officina reale de' papiri, gli scavi di Pompei e di Ercolano, e tutti gli altri scavi e monumenti di antichità che sono nel regno passino nella dipendenza della Soprantendenza generale della real Casa . . . . .	41	132
12 febbraio	DECRETO che istituisce una cattedra di lingua latina intermedia nel real collegio di Lucera .	42	135
idem	DECRETO col quale si autorizza il comune di Giugliano a concorrere al mantenimento di due Suore della Carità, da stabilirsi in quel conservatorio . . . . .	43	136
16 febbraio	DECRETO che approva un regolamento per gli		

DATA delle leggi ecc.	TITOLI DELLE LEGGI ecc.
1852	istituti d' insegnamento letterario e scientifico ne' nostri domini al di qua del Faro . . . .
16 febbraio	REGOLAMENTO per gl' istituti d' insegnamento letterario e scientifico. . . . .
idem	DECRETO che approva il regolamento circa l' amministrazione de' due legati disposti dal fu <i>D. Carlo Arienziale Chiarizia</i> per la educazio- ne de' figli de' dottorati del comune di Sepino.
27 febbraio	DECRETO col quale approvasi una transazione fra il comune d' Isernia e quel Capitolo circa il legato del fu <i>Antonio Palumbo</i> . . . . .
22 marzo	DECRETO col quale il real collegio di Lecce è elevato a liceo sotto la direzione de' Padri della Compagnia di Gesù' . . . . .
24 marzo	Con DECRETO di questa data il comune di S. Maria a Vico è autorizzato a cedere il locale de' soppressi Domenicani per essere addetto al- l' istruzione della gioventù . . . . .
5 aprile	DECRETO col quale si affida a' Padri Scolopi la direzione del real liceo di Catanzaro . . . .
idem	DECRETO col quale il real liceo di Aquila è affidato alla direzione de' Padri della Compagnia di Gesù' . . . . .
6 aprile	DECRETO che autorizza il comune di Rocca- secca a contribuire una determinata somma an- nuale per la fondazione di uno stabilimento da destinarsi allo insegnamento delle fanciulle .
24 aprile	REALE RESCRITTO pel caso in cui i parrochi possono esser maestri primari . . . . .
26 aprile	Con DECRETO di questa data è approvato lo

DATA delle leggi ecc.	TITOLI DELLE LEGGI ecc.	Num. di ordine	Num delle pagin
1852	stabilimento delle Suore della Carità in Penne ecc. . . . .	54	152
26 aprile	DECRETO mediante il quale il real collegio Vibonese in Monteleone è affidato a' Padri delle Scuole pie . . . . .	55	ivi
15 giugno	DECRETO col quale il real liceo di Salerno è affidato alla direzione de' PP. Gesuiti . . . .	56	154
16 giugno	CIRCOLARE agl' Ispettori distrettuali pel pagamento de' soldi de' medesimi . . . . .	57	155
16 luglio	DECRETO col quale la Commissione di pubblica istruzione in Sicilia è separata e distinta dalla Deputazione della regia Università degli studj di Palermo . . . . .	58	156
2 settembre	DECRETO che approva il regolamento circa il concorso degli aspiranti all' alunnato pel ramo d' incisione del pensionato di belle arti ne' reali domini oltre il Faro . . . . .	59	158
4 settembre	DECRETO col quale s'istituisce una scuola Secondaria nel comune di S. Giorgio la Molara .	60	163
21 agosto	REALE RESCRITTO pel pagamento de' soldi a' maestri in due rate, e per gli esami bimestrali . . . . .	61	164
9 novembre	DECRETO portante la istituzione di una novella cattedra nel real collegio di Francavilla . .	62	166
idem	DECRETO che istituisce una cattedra di architettura decorativa e di disegno topografico nella regia Università degli studj di Palermo .	63	
22 novembre	DECRETO che approva un regolamento per l' amministrazione economica de' reali licei affidati agl' istituti religiosi . . . . .	64	169

<p>DATA delle leggi ecc.</p>	<p>TITOLI DELLE LEGGI ecc.</p>
<p>1852</p>	
<p>24 novembre</p>	<p>CIRCOLARE agl' Ispettori distrettuali sulle do- glianze de' consigli provinciali pel cattivo stato delle scuole primarie , e mezzi per ovviarne i mali. . . . .</p>
<p>2 dicembre</p>	<p>DECRETO col quale il real convitto e liceo di Bari è affidato a' Padri della Compagnia di GESU'.</p>
<p>idem</p>	<p>DECRETO col quale il real collegio di Cosenza è elevato a liceo ed affidato a' Padri della Com- pagnia di GESU' . . . . .</p>
<p>20 dicembre</p>	<p>DECRETO organico della scuola Nautica di Castellammare . . . . .</p>
<p>31 dicembre</p>	<p>Con DECRETO di questa data si ordina lo sta- bilitamento di un orfanotrofio , e di un istituto agrario provinciale in Monteleone . . . . .</p>
<p>1853</p>	
<p>17 gennaio</p>	<p>Con DECRETO di simile data il comune di Roc- camonfina è autorizzato a prendere a censo il locale dell' ex convento de' PP. Domenicani da addirsi per l' istruzione delle fanciulle . . .</p>
<p>29 gennaio</p>	<p>DECRETO che approva il regolamento circa l' amministrazione , la distanza , e quant' altro concerne il servizio delle farmacie ne' reali do- mini al di qua del Faro . . . . .</p>
<p>15 marzo</p>	<p>DECRETO che approva il regolamento circa il servizio interno della Scuola nautica di Castel- lammare. . . . .</p>
<p>6 aprile</p>	<p>DECRETO mediante il quale il real collegio di Avellino viene affidato a' Padri delle Scuole pie.</p>
<p>27 giugno</p>	<p>Con DECRETO di questa data si approva lo sta-</p>

DATA delle leggi ecc.	TITOLI DELLE LEGGI ecc.
1853	bilimento di tre figlie della Carità nel comune Campi . . . . .
27 giugno	DECRETO mediante il quale s'istituiscono nella regia Università degli studj di Catania le cattedre di clinica medica e cerusica . . . . .
5 agosto	DECRETO contenente alcune disposizioni relative a' regolamenti pel servizio protomedicale de' 6 luglio 1839 o 10 aprile 1850 . . . . .
20 agosto	REALE RESCRITTO riguardante la riduzione della tassa sanitaria da pagarsi da' salassatori, levatrici ecc. . . . .
26 agosto	DECRETO col quale si permette alla Commissione amministrativa delle Scuole secondarie di Galatina di prendere a censo un indicato locale per stabilirvi una Casa di P. P. Scolopi . . . . .
idem	Con DECRETO di questa data si approva lo stabilimento di due Suore della Carità nell' orfanotrofio di Ascoli ecc. . . . .
2 settembre	DECRETO concernente la istituzione di otto cattedre nel real liceo di Chieti . . . . .
27 settembre	DECRETO che istituisce in Avellino un educandato per le donzelle di civil condizione, e ne approva il corrispondente regolamento . . . . .
19 dicembre	DECRETO col quale s' istituisce una Scuola secondaria nel comune di Ortona . . . . .
1854	
2 gennaio	Con DECRETO di questa data la provincia di Abruzzo citeriore è autorizzata ad acquistare porzione di un fabbricato sito in Chieti ad oggetto di stabilirvi un educandato per le civili donzelle . . . . .

<p>DATA delle leggi ecc.</p>	<p>TITOLI DELLE LEGGI ecc.</p>
<p>1854</p>	
<p>2 gennaio</p>	<p>DECRETO mediante il quale il real liceo di Chieti è affidato alle cure de' Padri delle Scuole Pie . . . . .</p>
<p>25 gennaio</p>	<p>DECRETO col quale il real collegio di Campobasso è affidato alle cure de' PP. Barnabiti. . .</p>
<p>26 febbraio</p>	<p>DECRETO mediante il quale il real collegio di Lucera viene affidato a' Padri della Compagnia di GESU' . . . . .</p>
<p>10 maggio</p>	<p>DECRETO che provvede al mantenimento ed allo insegnamento della Scuola nautica nel borgo di Gaeta. . . . .</p>
<p>3 giugno</p>	<p>Con DECRETO di questa data si approva il regolamento pel regime ed amministrazione dell'istituto infantile di Torre Annunziata. . .</p>
<p>10 giugno</p>	<p>DECRETO col quale si permette all'Accademia Pontaniana in Napoli di accettare la disposizione fatta in vantaggio della medesima dal cavalier <i>D. Michele Tenore</i> . . . . .</p>
<p>4 luglio</p>	<p>DECRETO col quale lo insegnamento di storia naturale, antepatica e dritto civile nel real liceo di Catanzaro è distribuito in sei cattedre .</p>
<p>19 agosto</p>	<p>Con DECRETO di questa data, si autorizza la fondazione di un asilo infantile nel comune di Reggio ecc. . . . .</p>
<p>3 ottobre</p>	<p>DECRETO permettente l'istituzione di un collegio nella Casa de' Padri delle Scuole pie in Galatina. . . . .</p>
<p>12 ottobre</p>	<p>DECRETO col quale il real educandato a S. Efre- m nuovo in Napoli è posto nelle attribuzioni e dipendenza del ministero degli affari ecclesiastici e pubblica istruzione. . . . .</p>

DATA delle leggi ecc.	TITOLI DELLE LEGGI ecc.
1854	
18 ottobre	Con DECRETO di questo dì si approva il regolamento pel nuovo educandato istituito nel conservatorio delle Teresiane della Torre del Greco in Napoli . . . . .
20 novembre	DECRETO col quale la Scuola secondaria di Chieti è affidata a' Padri Scolopi . . . . .
27 novembre	DECRETO concernente gli esami a cui sono chiamati gli aspiranti alla cedola del notariato presso la regia Università degli studi di Napoli.
4 dicembre	DECRETO prescrivente che la Scuola di veterinaria e di agricoltura col convitto annessovi passi dalla dipendenza del Ministero dell'interno a quella della real Segreteria e Ministero di Stato degli affari ecclesiastici e dell'istruzione pubblica. . . . .
22 dicembre	DECRETO per lo stabilimento di due Scuole gratuite, una nel comune di S. Bartolomeo, e l'altra in quello riunito di Jelsi . . . . .
1855	
15 aprile	DECRETO col quale la Società reale Borbonica, senza alterarsi la sua attuale istituzione, è messa in relazione con la Maggiordomia maggiore e Soprantendenza generale di Casa reale per taluni rami posti nella dipendenza di quest'ultima . . . . .
18 maggio	Con DECRETO di questa data vien fondato in Aquila un istituto per la istruzione delle giovinette di povera condizione ecc. . . . .
3 luglio	DECRETO contenente novelle disposizioni circa l'istruzione primaria pe' domini oltre il Faro.
13 agosto	Con DECRETO di questo dì si autorizza la re-

DATA delle leggi ecc.	TITOLI DELLE LEGGI ecc.
1855	troessione al comune di Cava dell' intero edificio dell' ex convento de' Pao'otti , ad oggetto di fondarvi uno stabilimento per l'educazione delle fanciulle ecc. . . . .
14 agosto	REALE RESCRITTO riguardante la vigilanza da esercitarsi sugli studenti della capitale . . .
27 agosto	DECRETO contenente alcune sovrane prescrizioni per la Scuola nautica comunale nell' isola di Procida . . . . .
24 settembre	DECRETO che riguarda il legato stabilito dal fu <i>Duca D. Ottavio Capace Scondito</i> per la fondazione di una Casa di educazione in Napoli per nobili donzelle . . . . .
1 ottobre	DECRETO contenente alcune sovrane prescrizioni circa le attribuzioni e gli obblighi de' professori di paleografia nel grande Archivio di Napoli . . . . .
idem	Con DECRETO di questa data si autorizza la istituzione in Larino di un educandato sotto la direzione delle Suore della Carità ecc. . . .
3 ottobre	CIRCOLARE agl' Ispettori distrettuali sulle doglianze de' Consigli provinciali pel cattivo stato delle Scuole primarie , e mezzi per ovviarne i mali . . . . .
idem	Altra CIRCOLARE agl' Intendenti . . . .
7 dicembre	DECRETO che autorizza lo educandato Capece Scondito in Napoli ad accettare la disposizione testamentaria fatta in suo vantaggio dal suo fondatore <i>Duca D. Ottavio Capece Scondito</i> . .
8 dicembre	CIRCOLARE agl' Ispettori distrettuali per avere una statistica di tutte le scuole , ed altro .

DATA delle leggi ecc.	TITOLI DELLE LEGGI ecc.	Num. di ordine	Num delle pagin
1856			
17 gennaio	DECRETO col quale approvasi un regolamento relativo alla revisione de' libri e delle stampe provenienti dall' estero nella gran dogana di Napoli . . . . .	112	267
idem	DECRETO concernente la fondazione di un educandato per la istruzione della gioventù nel convento de' Padri Carmelitani Calzati nella città di Noja . . . . .	113	275
20 febbraio	REALE RESCRITTO con cui il corso degli studi pe' giovani del Collegio Medico Cerusico da anni cinque vien ridotto a quattro . . . . .	114	276
23 febbraio	CIRCOLARE agl' Intendenti per gli esami da sostenersi da' prescelti per maestri primari. . . . .	115	279
5 marzo	REALE RESCRITTO col quale si approva il Regolamento per la vigilanza da esercitarsi sugli studenti della Capitale. . . . .	116	282
15 marzo	DECRETO portante la destinazione di un presidente alla Giunta di revisione de' libri e delle stampe provenienti dall' estero nella gran dogana di Napoli . . . . .	117	290
12 aprile	CIRCOLARE agli Ordinari diocesani per cooperare al miglioramento della istruzione primaria . . . . .	118	291
28 aprile	DECRETO con cui si approva il regolamento per la regia Scuola di veterinaria e di agricoltura . . . . .	119	295
27 maggio	REGOLAMENTO per l' assistenza alle Cattedre della regia Università degli studi di Napoli, de' reali licei, collegi, seminari, cui sono tenuti gli aspiranti a gradi dottorali per essere ammessi agli esami richiesti, approvato con real rescritto del dì 27 maggio 1856 . . . . .	—	326

DATA delle leggi ecc.	TITOLI DELLE LEGGI ecc.
1856	
27 giugno	DECRETO autorizzante la fondazione in Napoli di una seconda Casa per la educazione delle fanciulle, sotto il titolo della VERGINE SS. ADDOLORATA e di S. <sup>a</sup> Filomena . . . . .
21 luglio	DECRETO prescrivente un novello ordinamento del real collegio di musica in Napoli, con l'approvazione del corrispondente regolamento. . .
30 agosto	CIRCOLARE agl' Intendenti per non pagarsi i maestri senza il certificato dell' Ispettore distrettuale . . . . .
23 settembre	DECRETO riguardante la istituzione dell' ufficio di presidente della Giunta de' revisori presso la dogana di Palermo . . . . .
24 settembre	CIRCOLARE agl' Intendenti pe' libri d' adoperarsi nelle scuole primarie . . . . .
13 ottobre	DECRETO che approva le modificazioni al regolamento organico del real Istituto d' incoraggiamento di Napoli. . . . .
idem	MODIFICAZIONI del regolamento organico de' 25 di settembre 1821, riguardante il real Istituto d' incoraggiamento di Napoli. . . . .
idem	DECRETO riguardante la istituzione di una Scuola di arti e mestieri presso il real Istituto d' incoraggiamento in Napoli. . . . .
idem	DECRETO prescrivente che il real Istituto d' incoraggiamento in Napoli prenda a censo l' edificio municipale di Tarsia da servire per le sue sedute e per tutti gli stabilimenti di sua dipendenza . . . . .
30 ottobre	DECRETO col quale il real collegio di S. An-

DATA delle leggi ecc.	TITOLI DELLE LEGGI ecc.
1856	tonio in Maddaloni è affidato alle cure de' Padri delle Scuole pie . . . . .
29 novembre	DECRETO riguardante la istituzione di una Scuola nautica in Bari nella dipendenza di quella Camera consultiva di commercio . . . . .
1857	
9 febbraio	Con DECRETO di questa data s' istituisce nell' Amministrazione generale del registro e bollo una Scuola permanente teorico-pratica ecc. . . . .
2 aprile	DECRETO col quale si emettono varie disposizioni circa gli esami pel conferimento de' gradi dottorali nelle provincie de' domini di qua del Faro, elevandosi contemporaneamente a licei i reali collegi di Lucera e di Reggio . . . . .
7 maggio	DECRETO mediante il quale il real collegio di Campobasso è elevato a liceo. . . . .
27 maggio	DECRETO prescrivente che per la stampa de' libri e per la loro pubblicazione nel Regno siavi d' uopo dell' autorizzazione preventiva degli Ordinari diocesani . . . . .
3 giugno	REALE RESCRITTO riguardante l' ispezione dovuta a' Vescovi sulle Scuole . . . . .
20 agosto	DECRETO mediante il quale il collegio di Avellino è elevato a liceo . . . . .
idem	DECRETO col quale il real collegio di Teramo è elevato a liceo . . . . .
7 ottobre	Con DECRETO di questa data, la città di Foggia è autorizzata a concedere alla Società economica di Capitanata l' uso di moggia dodici e

DATA delle leggi ecc.	TITOLI DELLE LEGGI ecc.	Num. di ordine	Num. delle pagine
1857	palmi 847 per ampliare quell' orto sperimentale ecc. . . . .	138	431
12 novembre	DECRETO circa la istituzione di una Scuola secondaria nel comune di Gragnano. . . . .	139	ivi
1858			
27 marzo	DECRETO con cui si approva un regolamento circa le modificazioni da apportarsi alle disposizioni pe' concorsi e per la provvista delle cattedre delle regie Università, de' licei, de' collegi e delle Scuole secondarie ne' domini di qua e di là del Faro. . . . .	140	432
idem	CIRCOLARE agl'Intendenti sulle lagnanze giunte a S. M. per la mancanza di Scuole in molti comuni . . . . .	141	442
31 marzo	SIMILE a' Vescovi sull' istesso oggetto . . . . .	142	444
27 aprile	DECRETO per la istituzione di una cattedra di agronomia nel real liceo di Lecce . . . . .	143	445
15 maggio	DECRETO con cui si approva la fondazione nel comune di Castrovillari di un istituto con convitto e pubbliche scuole, sotto la direzione de' Padri Scolopi . . . . .	144	446
15 giugno	DECRETO concernente la istituzione presso il gabinetto d' incisione della regia Zecca in Napoli di una Scuola per la istruzione degli alunni nell' arte d' incidere sopra acciaio . . . . .	145	447
17 luglio	CIRCOLARE agl'Intendenti su' verbali degli esami annuali . . . . .	146	449
22 luglio	DECRETO col quale si concede all' Accademia medico chirurgica in Napoli il titolo di <i>Reale</i> , . . . . .		

DATA delle leggi ecc.	TITOLI DELLE LEGGI ecc.
1858	e si modificano alcuni articoli de' vigenti suoi statuti . . . . .
20 settembre	MINISTERIALE per l' insegnamento della Bibbia . . . . .
24 settembre	DECRETO autorizzante la fondazione nel comune di Ueliceto di un pio luogo per la istruzione ed educazione di oneste donzelle . . .
23 settembre	REALE RESCRITTO per la somministrazione degli oggetti e libri alle scuole primarie a carico de' comuni. . . . .
12 ottobre	DECRETO riguardante la istituzione a carico del comune di Foggia di quattro cattedre in quel real collegio . . . . .
27 ottobre	DECRETO circa la istituzione di una Casa religiosa di Padri della Congregazione della Dottrina Cristiana nel comune di Montefalcione .
15 novembre	DECRETO col quale si approva il regolamento per la reale scuola di scenografia . . . . .
13 dicembre	DECRETO con cui s' istituisce nel real liceo di Campobasso una cattedra di dritto romano con lo insegnamento delle leggi di eccezione per gli affari di commercio , e delle leggi antiche del Regno . . . . .
1859	
3 febbraio	Con REAL DECRETO di questa data si approva , che nella città di Bari sia innalzato un nuovo edificio ad uso di liceo con convitto ecc. .
22 marzo	REAL RESCRITTO di norma per la nomina de' maestri primari . . . . .

DATA delle leggi ecc.	TITOLI DELLE LEGGI ecc.
1859	
9 aprile	REALE RESCRITTO circa la Commissione di vigilanza da stabilirsi in tutte le provincie del regno al di qua dal Faro . . . . .
19 aprile	CIRCOLARE agl'Intendenti, Vescovi, ed ispettori distrettuali per l'insegnamento delle prime nozioni della Bibbia, ed altro . . . . .
16 maggio	DECRETO con cui s'instituiscono due indicate cattedre nel real collegio di Santacroce in Trani.
9 luglio	CIRCOLARE con la quale s'inculca a tutti gl'Intendenti, Ordinari diocesani, ed Ispettori distrettuali delle Scuole l'esatto adempimento di quanto contiensi nella nuova <i>Collezione</i> stampata de' regolamenti e circolari riguardanti l'istruzione primaria . . . . .
1 agosto	DECRETO col quale s'istituisce una Scuola nautica nel comune di Torre del Greco . . .
8 agosto	DECRETO portante un novello organico della real Segreteria e Ministero di Stato degli affari ecclesiastici e della istruzione pubblica . . .
15 settembre	DECRETO con cui si stabilisce l'undecimo posto di socio ordinario nella reale Accademia di belle arti, da assegnarsi all'incisione . . .
28 settembre	DECRETO portante l'istituzione di tre novelle cattedre nel real collegio di Foggia. . . .
24 novembre	REAL RESCRITTO col quale si ordina che in tutt' i comuni del regno non manchi l'insegnamento primario, e che i soldi de' maestri siano portati all' organico del 1816 . . . . .
3 dicembre	CIRCOLARE a tutti gl' Ispettori distrettuali contenente quanto vien prescritto col Real Rescritto de' 24 novembre 1859 . . . . .

DATA delle leggi ecc.	TITOLI DELLE LEGGI ecc.
1859	
23 dicembre	DECRETO portante la ripristinazione della Scuola secondaria nel comune di Sorrento. . .
1860	
1 marzo	DECRETO per l'istituzione di una cattedra di agronomia teorico-pratica nel real liceo di Chieti . . . . .
19 maggio	DECRETO col quale s'istituiscono tre indicate scuole nel convento de' P. P. Minimi in Casurso . . . . .
8 giugno	DECRETO con cui viene aumentato il numero de' revisori alla dipendenza del Consiglio Generale di pubblica istruzione per lo esame preventivo delle opere, che si pubblicano ne' domini di qua del Faro . . . . .
1 luglio	DECRETO contenente alcuni provvedimenti intorno all'esercizio del diritto di stampa . .
idem	Con DECRETO di questa data, s'istituisce una Commissione alla dipendenza del Ministro di pubblica istruzione per preparare il progetto della legge sulla stampa ecc. . . . .
20 agosto	DECRETO col quale si abolisce la Presidenza ed il Consiglio generale di pubblica istruzione, e viene invece istituita una Commissione provvisoria di pubblica istruzione. . . . .
	<p>PERIODO DELLA DITTATURA</p> <p><i>da' 7 settembre a 6 novembre 1860</i></p>
10 settembre	LETTERA inviata al signor Direttore del Ministero della Istruzione Pubblica da tutt' i componenti la Commissione provvisoria di Publi-

DATA delle leggi ecc.	TITOLI DELLE LEGGI ecc.
1860	
	ca Istruzione, essendone Vice-Presidente il signor D. Saverio Baldacchini . . . . .
11 settembre	MINISTERIALE con la quale si ordina, che la Commissione provvisoria di Pubblica Istruzione rimanga al suo posto . . . . .
idem	DECRETO prescrivente che la Società Reale Borbonica assuma d'ora innanzi la denominazione di Reale Società di archeologia, di scienze e di belle arti . . . . .
idem	DECRETO per la istituzione in Napoli di dodici asili infantili gratuiti. . . . .
12 settembre	MINISTERIALE con cui si approva, che in ciascuna Provincia vi sia una Commissione temporanea di Pubblica Istruzione . . . . .
idem	DECRETO prescrivente che il palazzo degli Studi con tutte le collezioni di oggetti antichi e di arte componenti il Museo Borbonico, la Biblioteca Borbonica, l'officina de' papiri Ercolanesi, gli scavamenti di Pompei e di Ercolano, e tutti gli altri scavi e monumenti di antichità che trovansi nel territorio napolitano siano rimessi nella dipendenza del Ministero della Istruzione Pubblica . . . . .
idem	DECRETO per l'istituzione in Napoli di un collegio gratuito detto <i>de' figli del popolo</i> . . .
17 ottobre	DECRETO con cui si dispone che il real Museo Borbonico assuma da oggi innanzi il nome di Museo nazionale di antichità e di belle arti, e la real Biblioteca Borbonica quello di Biblioteca nazionale . . . . .
idem	DECRETO portante un novello organico del Ministero della Istruzione Pubblica. . . . .

DATA delle leggi ecc.	TITOLI DELLE LEGGI ecc.
1860	
18 ottobre	DECRETO riguardante la Commissione di revisione delle opere teatrali . . . . .
idem	DECRETO col quale vengono ristabilite nella città di Napoli le Scuole reali di ballo . . .
20 ottobre	DECRETO che assegna una determinata somma sulla Tesoreria di Napoli per l'ingrandimento del collegio Italo-Greco di S. Adriano. . .
25 ottobre	DECRETO prescrivente che il liceo del SALVATORE in Napoli rimanga chiuso per un anno. .
idem	DECRETO che abilita gli studenti di tutte le provincie a venire in Napoli a fare gli studj e gli esami presso questa Università degli studj.
idem	DECRETO permettente la cumulazione degli averi che si percepiscono per impieghi in qualunque ramo dell'Amministrazione con quelli, che si godono per impieghi scientifici, letterari ed artistici. . . . .
26 ottobre	DECRETO col quale il fondo assegnato per soccorsi agli studenti e letterati poveri vien destinato ad altro uso . . . . .
idem	DECRETO contenente varie disposizioni circa il collegio Italo-Greco di S. Adriano . . .
idem	DECRETO col quale l'Istituto d'incoraggiamento, le Società economiche e le Scuole di arti e mestieri sono posti nella dipendenza del Ministero d'istruzione pubblica . . . . .
29 ottobre	DECRETO organico sullo insegnamento universitario . . . . .
30 ottobre	DECRETO col quale la Giunta della Biblioteca nazionale è sciolta . . . . .

DATA delle leggi ecc.	TITOLI DELLE LEGGI ecc.
1860	
30 ottobre	DECRETO per la destinazione del locale già de' PP. Gesuiti alla instaurazione di un ginnasio per l'insegnamento secondario . . . . .
31 ottobre	DECRETO per l'organizzazione delle Scuole normali primarie . . . . .
1 novembre	DECRETO col quale la Commissione di pubblica istruzione è sciolta, e vengono istituiti un Consiglio generale ed un Consiglio straordinario di pubblica istruzione . . . . .
	<b>PERIODO DELLA LUOGOTENENZA</b>
	<i>dal dì 8 novembre 1860 in poi</i>
8 novembre	ISTITUZIONE di un Dicastero di Agricoltura e Commercio nella dipendenza di cui passano le scuole di agricoltura e di arti e mestieri, l'Istituto d'incoraggiamento, e le Società economiche . . . . .
19 novembre	SI ORDINA l'apertura di quattro scuole gratuite serali in Napoli . . . . .
idem	SI PROVVEDE all'istallazione degli Asili infantili . . . . .
22 novembre	CIRCOLARE a tutt'i Governatori, sotto Governatori, ed Ispettori distrettuali perchè si ponga opera da ognun di essi per far prosperare l'insegnamento primario, giusta i sovrani voleri . . . . .
9 dicembre	DECRETO per la riorganizzazione del Collegio Medico-Chirurgico . . . . .
idem	DECRETO che stabilisce il personale per la disciplina interna del Collegio Medico-Chirurgico . . . . .

DATA delle leggi ecc.	TITOLI DELLE LEGGI ecc.	Num. di ordine	Num. delle pagine
1860			
29 dicembre	SI APPROVA la fondazione di due Gabinetti , uno di Chimica organica , e l'altro di Chimica inorganica , nonchè di un laboratorio per la Scuola di Chimica pratica . . . . .	203	583
1861			
1 gennaio	DECRETO contenente le attribuzioni , gli sti- pendi dell' Ispettore Generale degli Studi , de- gl' Ispettori speciali e degl' Ispettori distrettua- li , dipendenti dal Dicastero di Pubblica Istru- zione . . . . .	204	585
7 gennaio	LEGGE sull'istruzione elementare . . . .	205	588
10 febbraio	LEGGE sull'istruzione secondaria . . . .	206	612
16 febbraio	LEGGE sull'istruzione superiore . . . .	207	631
idem	LEGGE ORGANICA del Consiglio Superiore di Pubblica Istruzione . . . . .	208	657
17 febbraio	DECRETO circa la vigilanza sull' insegnamen- to delle scuole e collegi , scuole di applicazione de' Ponti e Strade , e Seminari . . . . .	209	667
11 marzo	DECRETO riguardante gl' Impiegati dell' an- tica Segreteria del Consiglio Generale di Pub- blica Istruzione . . . . .	210	669
2 aprile	CIRCOLARE a tutti gli Ordinari diocesani per ciò che riguarda l'istruzione scientifica e lette- raria de' Seminari . . . . .	211	670

FINE DELL' INDICE DEL TERZO ED ULTIMO VOLUME.

N. B. *In continuazione della presente Collezione si è an-*

cora pubblicato per le stampe un'APPENDICE al II volume della Collezione medesima, contenente i Progetti di Legge formati dalla Commissione provvisoria di pubblica istruzione del 1848. (1848)

La *Collezione delle Leggi, dei Decreti e altri atti riguardanti la Pubblica Istruzione promulgati nel già reame di Napoli dall'anno 1806 in poi* è un testo fondamentale per chiunque voglia studiare la storia delle istituzioni scolastiche del Mezzogiorno preunitario. Compilata poco dopo il 1861, essa racchiude quasi tutti provvedimenti legislativi in materia di pubblica istruzione emanati nel Regno di Napoli dal 1806 al 1861. Non solo. Nelle oltre 1.800 di cui si compone (qui corredate da un' *Introduzione*, un' *Integrazione* commentata, due *Appendici*, una *Bibliografia* ed una *Nota Tecnica*), l'opera presenta anche una cospicua serie di atti amministrativi, riflessioni di intellettuali e uomini politici, nonché alcune preziose informazioni di tipo statistico. Si tratta di un *corpus* davvero considerevole, la cui lettura, oltre a guidarci nel complesso mondo dei processi educativi ottocenteschi, induce a riflettere sulla reale importanza che la scuola e l'istruzione ebbero per la classe dirigente che governò il Mezzogiorno prima dell'Unità.

*Maurizio Lupo*, attualmente distaccato presso l'Istituto di Ricerca sulla Crescita Economica Sostenibile (IRCrES) del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), è primo ricercatore presso l'Istituto di Studi sulle Società del Mediterraneo (ISSM) del CNR.

*Anna Gargano* è dottore di ricerca in Storia e collabora col Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università di Napoli Federico II.

I curatori ringraziano Giuliana Boccadamo e Antonella Emina per le idee, la pazienza e l'incoraggiamento.